BSB Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum
Digitale Bibliothek

Nicoli, Francesco Maria

Dissertazione istorico-politica, e legale sopra la natura, e qualità delle Città di Piacenza, e Parma

S.l. ca. 1720

Signatur: 4 Ital. 316 t

Nutzungsbedingungen

Bitte beachten Sie folgende Nutzungsbedingungen:

1. Die Dateien werden Ihnen nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zur Verfügung gestellt.
2. Nehmen Sie keine automatisierten Abfragen vor.
3. Nennen Sie die Bayerische Staatsbibliothek als Eigentümerin der Vorlage.
4. Bei der Weiterverwendung sind Sie selbst für die Einhaltung von Rechten Dritter, z. B. Urheberrechten, verantwortlich.

Usage Guidelines

Please observe the following usage guidelines:

1. The files are provided for personal, non-commercial purposes only.
2. Refrain from automated querying.
3. Attribute ownership of the original to the Bavarian State Library.
4. In using the files, it is your own responsibility to observe the rights of third parties, e. g. copyright regulations.

10052215

10052215

4° Ital.

316 t

Nicoli

10052215

DISSERTAZIONE

Istorico-Politica, e Legale

SOPRA

La natura, e qualità delle Città

DI

PIACENZA, E PARMA.

10052215

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

OSservò ſaggiamente celebre, ed erudito Scrittore, gli Uomini eſſere inclinati a traſcurare, ed anche a diſprezzare le coſe a loro vicine, e per lo contrario laſciarſi rapire da quelle, che ſono di luogo, e tempo aſſai rimote; e tant' oltre avanzarſi queſta, dirò così, corruttela univerſale, che ſi lodano per lo più ſolamente quelle coſe, che non ſono. (1.) Vediamo coll' iſperienza, che non ſolo il Volgo rozzo cade per la ſua cecità in queſto inciampo, ma v' inciampano fin gli ſteſſi Eruditi per troppo prurito d' inveſtigare le anticaglie: Nel che per altro meritano lode ſingolare preſſo di quelli, che dotati dalla Natura di talenti; dall' Induſtria, di nobili cognizioni; e dalla Fortuna, d'agio, e d'ozio, poſſono a loro talento paſcere il loro genio, e nutrirſi di ciò, che poco, o nulla importa a gl' intereſſi de' Sovrani, al Diritto de i Principati, ed alla quiete, e pace pubblica. Diverſamente, ſe mal non m' appongo, debbono procedere coloro, a i quali tocca d' aſſiſtere a i grandi affari ne i Gabinetti de' Principi, e ponderare i titoli, da i quali dipende la tranquillità dell' Univerſo, la ſicurezza de i Regnanti, e la felicità de i Popoli. Appartiene a queſta ſorta d' Uomini, preſcielti dalla Divina Provvidenza per dar eſecuzione a i decreti da eſſa ſtabiliti, rivolgere tutti i loro penſieri alla giuſtizia del Poſſeſſo attuale degli Stati, delle Provincie, e de i Regni, unica baſe delle Guerre, e delle Paci, che la condizione delle coſe umane richiede, ſi trattino bene ſpeſſo fra i Principi, i quali ſi pregiano del vero Onore, e titolo di Cattolico, e di Criſtiano. Per diſcoprire queſta Giuſtizia, concederò volentieri non doverſi far troppo caſo dell' autorità delle Leggi altre volte ſtabilite per il Governo dell' antico Romano Impero, ricevute ſolamente coll' intervallo di più Secoli dal conſenſo, e da i coſtumi di varj Popoli, benchè ſoggetti all' obbedienza di Dominanti per niente affatto dipendenti da quell' Impero, nè da quei Monarchi, che il governarono. Servono deſſe alla Polizía interna degli Stati, che le hanno ricevute, e ſpecialmente per il Diritto de i Privati: Ma non pongono già verun limite all' autorità de i Sovrani, che non vi ſono in conto alcuno ſoggetti, anzi non di rado avviene, che colle loro Leggi particolari diverſamente provveggano ne i caſi, dove credono così ricercare il biſogno de' loro Stati, preſcrivendo Ordinazioni affatto contrarie. Servono parimente bene ſpeſſo a farci conoſcere i Dettami del Jus Naturale, e delle Genti, che gli antichi Romani, e dottiſſimi Giureconſulti indefeſſamente coltivarono, reſtandocene qualche pezza rapportata con ingegnoſo Moſaico da i rinomati Compilatori de' cinquanta Libri, che formano tutto il Digeſto. Sarebbe all' incontro una grande ſemplicità il volere, che quelle Leggi, ed altre di qualſivoglia Principe Sovrano doveſſero non ſolamente obbligare i proprj Sudditi, ma ancora gli altri Principi Indipendenti, e Sovrani, cadauno ne i loro proprj Dominj, che

(1.) *Hinc ſolemne mortalitatis vitium negligere, atque etiam contemnere proxima: contrà loco, & ætate longinqua admirari.* — Poco ſotto — *Et laudemus tantùm, quæ deſierunt eſſe.* Eric. Putean. Hiſtor. Ciſalpin. lib. 1. in princ. nella raccolta del Grevio tom. 3. col. 1142. Concorda col Putean. Ceſarin. Furſtiner. de Jur. Suprem. ac Legat. Princip. German. cap. 9. ibi — *Illi qui ad ſcribendum plerumque animum appellunt, miſerabili ingeniorum morbo, nonniſi vetera crepant, quorum noſtris temporibus vix apparent veſtigia, recentium incurioſi* — e dopo avere tacciati, come inetti a dare giudizio in materia del Jus Pubblico li Giureconſulti Forenſi, va ſeguitando — *Sed illud ſemper miratus ſum, Illuſtres dignitate, & rebus geſtis, & eruditione Viros, cum ad ſcribendum acceſsêre, maluiſſe eruditionis ſuæ documenta dare, quàm experientiæ, atque judicii.*

poſſeggono attualmente. Non dobbiamo però per queſto perſuaderci, che i Sovrani disobbligati, ed anzi ſuperiori a tutto il Diritto comunemente chiamato poſitivo, o Civile, ſiano eſenti da ogn'altra Legge, fuorchè da quella del loro capriccio, o delle loro paſſioni, introducendo per primo, ed aſſoluto principio quel triviale – *Quod libet, licet* – mettendo i primi elementi dell'umana Natura in uno ſtato di perpetua guerra, come piacque ad un celebre Trattatore moderno, del quale parlerò in appreſſo. Perchè ſarebbe l'iſteſſo, che affermare, conſiſtere l'eſſenza del Jus Naturale, e delle Genti, nella forza, e nella prepotenza, che colla Guerra aſſoggettiſce il più debole, uſurpando gli Stati, e rendendone irriſoriamente la cagione, che n'allegarono a gli Ambaſciadori Romani, Brenno, e i ſuoi Galli, che domandavano, e volevano in loro balia parte del Territorio della Città di Cluſio — *Omnia fortium Virorum eſſe* (2.) Vi ſono le ſue Leggi ancora per i Sovrani, qualunque volta avvegna, che inſorgano liti tra di loro: E ſono quelle appunto, che la più ſana morale Filoſofia c'inſegna intorno a i veri principj, e dettami del Jus Naturale, e delle Genti; (3.) Regola infallibile dataci immediatamente dall'Autore della Natura, ed impreſſa nell'animo degli Uomini, o veramente dimanante immediatamente dal lume della Ragion Naturale, come confacevole, o neceſſariamente richieſta dal Bene comune della Natura, e Società umana, e di tutte le Genti, che non può avere altr' oggetto, che la Pace, la quale conſiſte nell'attuale eſercizio della Carità diffuſa nel Cuore di tutti gli Uomini atti, e deſtinati, per l'origine, che traggono da un ſolo principio, e per la ſimilitudine di Natura, che tutti portano, all'Unione ſociale, ed al di lei pacifico mantenimento. (4.)

Accoſtan-

(2.) T. Liv. dec. 1. lib. 5. haud longè a fin. – *Quodnam id jus eſſet, agrum à Poſſeſſoribus petere, aut minari arma – Cum illi* (Galli) *ſe in armis jus ferre, & omnia fortium Virorum eſſe, ferociter dicerent.*

(3.) *Naturale enim Jus, ut eſt Divinum, ſuperat omnes Leges poſitivas; Ergo & illam, quæ dicit, Principem Legibus ſolutum* — Hermes Faſcic. Jur. pub. cap. 2. n. 84. Ergo, *dich'io*, & illas Germanorum, ſi quæ vetant contrà Imperium, & ſummam illius Poteſtatem currere præſcriptionem annorum centum, aut ducentum, vel etiam plurium. Beſold. diſſert. Politico-Jurid. de Majeſt. in gener. cap. 7. per tot., *e ſpecialmente* §. 8. ibi — *Verùm ratione hujus extraordinariæ Poteſtatis Legibus ſoluta eſt Majeſtas, Civilibus tantùm, non Naturalibus, Gentiumve Jure primævo.* Camillus Borell. tract. de Magiſtrat. lib. 2. cap. 1. *quibus, utpotè Divinâ Providentiâ conſtitutis, æquè Imperantes, ac Subditi obtemperare tenentur;* & §. 9. dove vuole ſoggetto il Principe – *Legibus Imperii, ſeu fundamentalibus, aut Status;* e ſeguita a dimoſtrare, che il Principe ſoggiace anche al Jus delle Genti ſecondario, ibi – *Ergo quidquid, Naturam ſequendo, Gentium præſcripſerunt Jura* (e v'annovera la preſcrizione) *Principem quoque tum Naturali Lege cogente, tum publico conſenſu ſuadente, ligare ajo.*

(4.) P. Suarez Defenſ. Fid. Cathol. ad Jacob. Magn. Britan. Reg. lib. 3. cap. 2. per tot. Ubi id probat ex Patribus, & rationibus deſumptis ex ipſo fine Societatis Humanæ. Hug. Grot. in Prolegom. ad tract. de Jur. Bell. & Pac., & lib. 1. cap. 3. §. 16. — *Nec jam de obſervatione Juris Naturalis, & Divini, adde Gentium, loquor, ad quam Reges omnes tenentur, etiam ſi nihil promiſerint* — Puffendorf de Stat. Hom. nat. per tot. *in ſpecie* à §. 8. & de Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. per tot. Barbeyrac. in Præfat. ad Puffend. cit. tract. de Jur. Nat. & Gent. Daniel. Otton. Diſſert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom.

Accoſtandomi dunque all' aſſunto, che ho preſo, e che procurerò trattare, ſeguendo gl' inſegnamenti del Jus Pubblico, ma Comune a tutte le Nazioni, che profeſſano Polizía, o Politezza di Governo, e di Coſtumi, dico: Eſſervi due maniere opportune da venire in cognizione della Natura, e qualità d'uno Stato, ſopra del quale ſiavi controverſia fra due Sovrani; l'una ſoggetta a non pochi, nè leggieri intoppi; l'altra piana, ſicura, ed infallibile, ſecondo i Dettami di quella Legge de i Sovrani, che pur ora accennai. La prima conſiſte nell' incominciare da capo, e dalla primiera Origine, o fondazione dello Stato, che è in quiſtione, mettendoſi di primo balzo fra le tenebre dell'Antichità colla ſcorta di quegli avanzi, che ſono rimaſti, e pervenuti fino a i giorni noſtri, per grande fortuna ſottratti dalle rovine, che la barbarie de i tempi, e la condizione dell' umane coſe hanno cagionate. Ella è coſa ben manifeſta, che camminando per queſta ſtrada doveremmo per lo meno avanzarci inſino a i tempi oſcuriſſimi de i Rè Longobardi Aſtolfo, e Deſiderio, e de i primi Rè della ſeconda Dinaſtía de i Monarchi Franceſi Pipino, e Carlo Magno. E quì incontreremmo altre difficoltà comunali, mentre allora non ſolamente durava l'antico Romano Impero nell'Oriente, ma riteneva pur anche nell' Occidente, e ſpecialmente nell' Italia, i ſuoi Diritti attuali, governati dall' Eſarco di Ravenna, Magiſtrato, o vogliam dire Vicario Imperiale, (5.) che nella ſua origine teneva ſotto di sè tutta l' Italia, quanto ella è larga, e longa, ricuperata da i Gotti, che l'avevano tenuta ſoggetta ſettant' anni incirca, per l'opra de i glorioſi Capitani Beliſario, e Narſete. E ſebbene i Longobardi n' aveano occupata la maggior parte, fondando ſopra di quella il loro Regno, che in ſoſtanza fu, ed è la prima radice, ed il primo fondamento del Regno d' Italia, e del moderno Romano Impero nell' Italia: Fu nientedimeno tal occupazione de' Longobardi mera Intruſione, Invaſione, e forza Tirannica, la quale non averebbe potuto pregiudicare a gli Imperadori dell' Oriente, ed ai Diritti dell' Eſarco; e tanto più riſpetto a quella parte, ed a quelle Città, che gli Eſarchi conſervate aveano: Atteſe maſſime le iſtanze fatte col mezzo degli Ambaſciadori Gregorio primo Segretario, e Giovanni Silentiario (6.) a i Rè Pipino, ed Aſtolfo per la reſtituzione di Ravenna, e ſue Dipendenze: Incontreremmo, diſſi, non comunali difficoltà, ſe non aveſſimo da ricorrere a qualch' altro principio del Diritto di Natura, e delle Genti, col quale reſtaſſe purgata dal vizio di Tirannía, sì la Dominazione Longobarda ſopra il gran tratto di Paeſe occupato nella prima Invaſione a pregiudicio del Romano Impero, come la Dominazione dell' Eſarcato di Ravenna, e ſue pertinenze, tolta egualmente da Pipino al Rè Aſtolfo mero Uſurpatore, ed a gli

---

Rom. cap. 8. §. 2. ibi – *Quia Jus Naturale Principi cum cæteris, etiam his, qui ipſi ſubſunt, commune eſt; eodemq; æquè cum illis jure utitur* – Joan. Frider. Hom. de Civit. lib. 2. cap. 2. §. 10. in fin. ibi – *Quare ita cenſendum erit nec Juris Naturalis, nec Divini Univerſalis, nec Gentium Decretis Majeſtatem ſolutam eſſe* – Carpzov. de Leg. Reg. cap. 12. n. 17. & ſeqq. *Nec Gentes, quæ ſibi Jus proprium conſtituerunt, eo jure, ubi cum aliis Gentibus ipſis res eſt, uti poſſunt, ſed neceſſe habent communi Gentium Jure uti.*

(5.) *Penè Dominus, hoc eſt, alieni Juris Vicarius* l. 12. ff. de leg.

(6.) Anaſtaſ. Bibliothec. In Steph. III. Rom. Impreſſ. noviſſimæ Operâ Rmñi Franc. Blanch. fol. 210. & 211. – *Ut Ravennatium Urbem, vel cæteras ejuſdem Exarchatus Civitates, & Caſtra Imperiali tribuens concederet Ditioni — affirmans* (il Rè Pipino) *etiam ſub juramento, quod per nullius hominis favorem ſe ſe certamini ſæpiùs dediſſet, niſi pro amore B. Petri, & veniâ delictorum.*

gli Imperadori dell' Oriente, che v' erano ſtati veriſſimi, ed accertatiſſimi Dominanti. La neceſſità d'eſaminare ſimili controverſie ci obbligarebbe, tenendo queſto primo metodo, a deviare con longhi Epiſodj dalla Cronología, che poi ne' tempi ſucceſſivi reſta ingombrata da nuove tenebre con interrompimento di nuove Dominazioni inſorte di mano in mano talora in favore di Principi Italiani, e talora in favore di Nazioni ſtraniere; Poſcia vie più confuſe, e variate dalle Diſcordie inteſtine, e dalle Fazioni de' Guelfi, e Gibellini, e de i Bianchi, e Neri; le quali coſe per molti Secoli non ci laſciano dove poſare con ſicurezza il piede; e durando tal incertezza di continuo, e pacifico poſſeſſo, quaſi ſempre vizioſo, perchè puramente originato dalla Forza, ne ſegue, che il Lettore cammina onninamente al bujo; o, ſe non altro, a lui pare di vederſi traſportato in un' altro Mondo, bramoſo ſempre di ripatriare, e ſempre fiſſo col penſiero nelle più recenti Dominazioni de i Viſconti, e degli Sforzeſchi, i quali tennero Milano, e le Città ſoggette col titolo di Feudo Imperiale, ſupponendo intanto il Lettore, benchè falſamente, che Piacenza, e Parma coi loro Stati ſiano Membra di quel Corpo, e che ritengano l' iſteſſa Natura; ed aſpettando, che ſe gli faccia vedere qualche legittima dismembrazione, che le abbia ſtaccate per ſempre da detto Feudo, e dall' Alto Dominio dell' Impero Romano-Germanico. Sicchè queſto primo metodo, il quale per altro veggo ſeguitato da chiunque ha ſcritto ſinora ſu queſte materie, non è ſenza grandiſſime Difficoltà nel Fatto, e nella Ragione, nè ſenza longhiſſimi pellegrinaggi non neceſſarj, e ne meno forſe utili per la Deciſione della Cauſa, ſe non per chi trovaſſe ſuo miglior conto peſcare nel torbido, e colla forza ſuperiore ſpogliare il più Debole di fatto, e poſcia negare la giuſtizia de' titoli, che ſi portaſſero per ricuperare le coſe perdute, dicendo, che non ſono abbaſtanza giuſtificati nel Fatto, e nella Ragione.

All' incontro mi ſi para avanti il ſecondo metodo da indagare la Verità, e la Giuſtizia con quella ſchiettezza, e nudità, che richiede il Diritto della Natura, e delle Genti, libero da contenzioni, e da cavillazioni, profeſſate comunemente da chi piatiſce Cauſe private nel Foro, e ſi vede dalla ragion lontano; ma rigettate, ed abbominate da chiunque al vero lume della Criſtiana Ragion di Stato, e della Giuſtizia naturale, e delle Genti, diſcute quei dubbj, che debbono aſſopirſi, non per Sentenza di qualunque Giudice, ma con Trattati, e pacificazioni ſtipolate fra' Sovrani. Conſiſte queſt' altro metodo nell' incominciare dallo ſtato attuale delle coſe, e nel rimontare con ordine retrogrado all' indietro, ſin a che ſiaſi accertato un poſſeſſo vero, pacifico, e continuato per longhiſſima ſerie d'anni, oltre alla rimembranza de i Viventi, de i Padri, e degli Avoli, ed oltre a i limiti di più Secoli, e fino ad incontrarſi nelle Guerre intrapreſe per ricuperare tali Stati dagli Invaſori, e ciò mediante più Confederazioni ſeguite tra gli Autori del Poſſeſſore preſentaneo, e riſpettivamente di quei Principi, che hanno convenuto, e contribuito colla comunanza delle loro forze a rimettere il poſſeſſo nelle mani di quei, che l' hanno trasmeſſo con quiete, e pace in chi ora li gode.

Queſta ſorta d'eſame piace a me di fare nella preſente Diſſertazione, ſperando col Divino ajuto, che chiunque leggerà, toccherà con mano, che le Città di Piacenza, e Parma, coi loro Stati, e Territorj, appartengono alla Santa Apoſtolica Romana Sede per la Sovranità, ed Alto Dominio indipendentemente dal Sagro Impero Romano-Germanico.

I modi d'acquiſtare uno Stato sì in quanto all' Utile, come in quanto al Diretto, Sovrano, ed Alto Dominio, che prima foſſe d'altro Principe, ſono comunemente riputati più degli altri ſaldiſſimi, giuſtiſſimi, ed inappuntabili

appreſſo tutte le Genti, il Diritto, o Jus Belli; la legittima Preſcrizione, e l'Occupazione ſemplice, e ſenza Titolo, cui s'uniſcano la Derelizione del vero, ed antico Sovrano; ed il Conſenſo eſpreſſo de i Popoli ſoggetti, od anche ſolamente tacito, che di fatto abbiano avuto, e riputato l'Occupatore per vero, legittimo, e Indipendente Sovrano. (7.)

La ragione eſſenziale, che giuſtifica le accennate maniere d'acquiſtare gli Stati, è una ſola nella radice, che riſulta dal primo, ed inſieme ultimo fine della Società Umana, cioè a dire, il Bene univerſale della Pace, della quiete, e della felicità del Genere Umano.

Tutte le ſuddette maniere concorrono ſeparatamente, ed unitamente nel caſo noſtro, a ſtabilire l'Alto Dominio delle Città di Piacenza, e Parma, e ſuoi Territorj, nella Santa Romana Sede con indipendenza totale del Sagro Romano-Germanico Impero.

Ella è coſa altrettanto certa, quanto notoria all' Univerſo, che la Sereniſſima Caſa Farneſe di preſente poſſede le due Città rinomate in qualità di Feudo della Santa Sede Ed è bene una confidenza troppo grande quella del preteſo Simon Muſeo, Autore maſcherato ſotto nome fittizio, nel ſuo Libro ſtampato l'anno 1709. col titolo ardito – *De Juribus in Parmæ, & Placentiæ Ducatus à Pontifice malè prætenſis, vel uſurpatis* – il quale nel cap. 1. fol. 15. falſamente aſſeriſce, che l'Auguſtiſſimo Imperador Giuſeppe vietaſſe al Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco di riconoſcere l'Alto Dominio del Sommo Pontefice. (8.) Riconobbe l'A. S. l'Alto Dominio della Santa Sede, e la Sovrana Autorità del Romano Pontefice ſopra i due Ducati di Piacenza, e Parma fin dall' anno 1695. il dì 19. Maggio per Atto pubblico ricevuto dal Notajo Apoſtolico, e Cerimoniere di S. S., Pietro Santo Fanti, quando ſuccedette al Sereniſſimo Sig. Duca Ranuccio II. ſuo Anteceſſore, e Padre, inviando al Pontefice Innocenzo XII., allora Regnante, ſolenne Ambaſceria in perſona del fu Conte Gaſparo Scotti, che in nome dell' A. S., e come nuovo Vaſſallo, preſtò il dovuto Giuramento di Fedeltà; ed indi averebbe rinovata, e fu pronto a rinovare, nell'anno 1700., altra ſimile Ambaſceria, ed uniformi ricognizioni verſo il di lui Succeſſore Clemente XI. felicemente in oggi Regnante, ſe non foſſe benignamente condiſceſa la Santità Sua ad avere il tutto per ricevuto. Non furono queſti atti clandeſtini, nè furtivi, ma ſolenni, e pubblici, in faccia dell' Alma Città di Roma, a viſta degli Ambaſciadori delle Corone d'Europa, Reſidenti appreſſo la Corte Pontificia, e ſpecialmente a viſta dell' Ambaſciadore del fu Glorioſiſſimo Imperador Leopoldo,

---

(7.) Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 22. §. 13. – *Multa enim, ut bello quæſita, ita bello amiſſa ſunt; alia pactionibus, alia Derelictione in aliarum Gentium, & Regum Jura transierunt* – Puffend. de Jur. Natur. & Gent. lib. 7. cap. 7. ubi §. ult. reprobat Hornium de Civit. lib. 2. cap. 9. §. 2. ſentientem, jure belli attento, ſolam Victoriam ſufficere ad transferendum Imperium ſummum in Victorem, ſtatuens requiri etiam conſenſum, liberum, an coactum, & extortum, parum refert, ipſorum ſubjectorum. Suarez loc. cit. cap. 5. n. 7. dove parlando degli Stati, che altre volte furono del Romano Impero, ſoggiugne – *Plures* (Reges) *cenſentur legitimè exempti jure præſcriptionis, accedente ſimùl Populorum Conſenſu; jure belli* &c. & n. 12. ſpecifica la Spagna, la Francia, l'Inghilterra.

(8.) *Tum quod Invictiſſimus Cæſar, qui glorioſiſſimè Jura Imperii vindicat, ſupremoque per Regnum Italiæ, & Imperium Romanum, Dominio potitur, Serño Duci Parmenſi, ne impoſterùm Pontificis Dominium agnoſceret, ſeverè interdixerit.*

Leopoldo, visitato in quella occasione dal suddetto Conte Scotti, che da detto Cesareo Rappresentante ricevette trattamento proprio d' Ambasciadore di Principe non soggetto all' Impero; tralasciando di riferire con distinzione l' applauso pubblico, e gli onori, che esso Conte Scotti ricevette pure dall' Universale di Roma nel di lui ingresso, e nell' atto d' andare a presentarsi a i Piedi dell' accennato Pontefice, per fare la rinomata ricognizione, e Giuramento di Fedeltà.

Oltre di ciò; Dal principio del suo Glorioso Governo infino al giorno d' oggi l' istesso Serenissimo Sig. Duca Francesco I. pagò in cadaun' anno, e nella Festa dell' Apostolo San Pietro, il Censo dovuto alla Santa Sede per l' Investitura di dette Città, e Ducati, e questo ancora non clandestinamente, nè furtivamente, ma con solennità, in faccia del Pubblico di Roma, e degli Ambasciadori suddetti di tutte le Corone, e specialmente degli Augustissimi Cesari Leopoldo, Giuseppe, e Carlo VI., nè alcuno disse mai parola, nè fece pur minimo moto di contraddire, o di disapprovare simili atti, come pregiudiciali alla pretesa Sovranità dell' Impero Romano-Germanico, e de' suoi Augusti Monarchi.

Anzi che tanto è lontano dal vero ciò, che ardisce d' avanzare Simon Museo circa il divieto riferito, che più tosto tutto il contrario s' inferisce dal vedersi, che oltre alle preallegate procedure si mantenne, e fu osservata sin' all' ultimo respiro dell' Augustissimo Giuseppe, e si mantiene da che regna l' Invittissimo Carlo VI., la Neutralità, che dalla Gloriossima Memoria di Leopoldo fu accordata all' A. S. per tutto il tempo, ch' averebbono a durare le Guerre, eccitate, a grande sventura dell' Europa, sopra la Successione della Monarchía di Spagna per la morte del Rè Carlo II. senza Prole: Sopra di che io rifletto, che questa Neutralità ripugnarebbe alla pretesa Sovranità dell' Impero Romano-Germanico ne i Ducati di Piacenza, e Parma, se di verità fossero Feudo dell' Impero, e se i Serenissimi Duchi di Parma fossero del medesimo Feudatarj, poichè non averebbono dovuto essere Neutrali, nè averebbe dovuta accordarsi loro la Neutralità rispetto a una Guerra, che si faceva a nome dell' Impero per ricuperare all' Impero medesimo gli Stati, ch' erano Feudo Imperiale, qual' era, ed è fuor d' ogni controversia quello di Milano. Sono tenuti i Feudatarj contribuire a Guerre simili per la ragion comune delle Leggi Feudali, ed in vigore del Giuramento di Fedeltà, ed anche per le Costituzioni, ed altri Provvedimenti dell' Impero, (9.) e nella Guerra di poc' anzi per gli Stati d' Italia tanto fece il Serenissimo Sig. Duca di Modona Vassallo Imperiale, a costo ancora di grandissimi travaglj, ed a rischio di restare spogliato per sempre degli Stati.

S' aggiugne, che potendo il Sovrano mettere Presidio nelle Piazze de' suoi Feudatarj, quando queste siano di conseguenza per la conservazione, (10.) o per la ricupera

---

(9.) De Usib. Feud. tit. de nov. form. fidel. ibi – *Et si scivero te velle justè aliquem offendere, inde generaliter, vel specialiter fuero requisitus, meum tibi, sicut potero, præstabo auxilium.* – Besold. dissert. de Orig. Feud. fol. 20. ibi – *Quippe Vassallorum munus ad bellorum necessitatem inventum* – & fol. 21. – *Cum ad Vires Imperii augendas, & confirmandas firmissima illa inter Dominum, & Vassallum conjunctio fuerit introducta.*

(10.) *Hoc etiam* (Jus munitiones extruendi, & Præsidiis firmandi Arces jam extructas) *extendunt ad Castrum Vassalli, itaut Dominus Feudi etiam Vassallo invito illud occupare, Fortalitiis cingere, & Præsidio munire possit.* – Vitriar. Instit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 3. tit. 19. §. 72. Indi prosiegue, e ne dà

ricupera degli altri ſuoi Stati, qual ſarebbe ſtata la Città di Piacenza riſpetto al Ducato di Milano; credette bensì l'Auguſtiſſimo Leopoldo, ch'il Preſidio Ceſarco nella Città di Piacenza ſarebbe ſtato d'infinito rilievo, e giovamento alle intenzioni dell'Impero: ma non credette già di potercelo introdurre di ſua Sovrana Autorità: Ricorrendo più toſto alle richieſte, ed alle inſinuazioni fatte paſſare al Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco, perchè v'acconſentiſſe; il quale, eſſendo Principe Indipendente dall' Impero, ed avendo preſo il partito ſalutevoliſſimo, ed utiliſſimo della Neutralità, ricusò di concorrere nelle ſoddisfazioni di quel Veneratiſſimo Principe, col quale avea per altro Vincoli di sì proſſima, e glorioſa attinenza.

Per l'oppoſto; Perchè Piacenza, e Parma erano Feudo della Santa Sede, e come tali erano di conſenſo delle Corone guerreggianti attualmente riconoſciute, uſando il Pontefice Clemente XI. in quell'iſteſſa congiuntura della ſua Sovrana Autorità, e Diritto, e per ſuoi Fini prudentiſſimi, e giuſtiſſimi dettati dalla Ragion di Stato, puote introdurvi, e realmente v'introduſſe Milizie Pontificie, ſtipendiate, e mantenute al ſoldo della Santa Sede; nè puote il Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco I. opporviſi, e nè meno ſortì nel Pubblico veruna Proteſta dell'Imperadore, o dell'Impero contro quella Determinazione del Sovrano Pontefice, quaſi che veniſſero con ſimili procedure a pregiudicarſi le ragioni, e i Diritti dell'Impero medeſimo, al quale non era ſtato permeſſo d'introdurre in quella Città i ſuoi Preſidj.

Darà grande riſalto, e forza alla rifleſſione pur ora detta l'eſempio recente di Mantova, Feudo certiſſimo dell'Impero; nella quale avendo quel Duca ricevuto Preſidio Franceſe, funne per tal cauſa dichiarato Reo di Contravenzione al Debito di Feudatario contro il ſuo Signore, e per Sentenza funne altresì dichiarato decaduto da ogni ragione, ed aperto, e devoluto il Feudo all'Impero, il quale preſone il Poſſeſſo, tuttavia lo ritiene a titolo di tale devoluzione. Se Piacenza, e Parma foſſero ſtate Feudo di natura uniforme, come ſi vuole ora pretendere, non averebbe traſcurato Leopoldo, zelantiſſimo mantenitore de i Diritti dell'Impero, di procedere alla dichiarazione di Fellonía contro il Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco I. per avere all'iſteſſo modo ricuſato di ricevere il Preſidio del ſuo Sovrano, e per avere vicendevolmente ricevuto Preſidio d'altro Principe, ciò che non fece, perchè appunto quell' Anima Grande non ſeppe trovarci fondamento di Giuſtizia, che appreſſo di lui prevalſe in ogni tempo a qualunque altro Intereſſe, anche di Stato.

Egli è vero, che queſti Stati han dovuto ſoccombere alla fatale neceſſità di Quartieri, e di Contribuzioni, dopo l'anno 1706., e dovettero ſoggiacervi anche prima dall'anno 1691. ſin'all'anno 1697., nel quale colla Pace di Reswik ſi diede la quiete all' Europa. Ma ſe parliamo de i recenti Quartieri, e Contribuzioni, ſon ben note all'Europa le contrarie proteſte, e dichiarazioni del

 Pontefice

---

ne dà la ragione – *Vaſſallus enim Juramento obligatur, Vitam Domini, membra, mentem, & ejus rectum honorem cuſtodire; Ergo etiam tempore neceſſitatis cum Caſtri munitione adjuvare obligabitur*, – e dà per mallevadori Hering. de Jur. Burg. n. 683. Fritſch. de Jur. Fortalit. cap. 4. n. 57., e'l Pfeffinger. che illuſtrò il Vitriario lit. A. v'aggiugne l'iſteſſo Fritſch. toto tractatu de Jur. Præſid. In ſpecie cap. 2. n. 25. & 26. ubi quod – *Si neceſſitas publica poſtulet, ac ratio belli urgeat, Præſidium Civitati Privilegiatæ, fortè in finibus ſitæ ad arcendam vim hoſtilem imponi poſſit* – & cap. 3. per tot., dove ſoſtiene contro il Grozio, ed altri, che non può metterſi Preſidio nel Fortalizio di Principe vicino, ma che ſtà in Pace, benchè l'altro ſia quaſi a riſchio di perderſi; & de Excub. Myler de Stat. Imper. cap. 78.

Pontefice Regnante nella Bolla de i 27. Luglio 1707., non rilevando punto, dove ſi tratta di ſapere quello, che di Giuſtizia può farſi, ciò che di fatto s'eſeguiſca; e riſpetto a i Quartieri, ed alle Contribuzioni di detti anni 1691. ſin' al 1697., benchè ſe ne ſia fatta, per così dire, gran feſta di là dall' Alpi ſulla fiducia ingiuſtamente conceputa, che da ciò riſorgeſſe in queſti Stati la Podeſtà, e Diritto Imperiale fin' allora obliterata, (11.) ſi moſtra con tutto ciò, che quegli atti, in cambio di rinvigorire il preteſo Diritto Imperiale ſopra Piacenza, e Parma, lo atterrano piuttoſto, e ci danno un nuovo fortiſſimo argomento di Giuſtificazione della totale loro indipendenza. Veggaſi, e con indifferenza d'animo, e di genio ſi ponderi da chi legge, il Diploma ſpedito in quella occaſione dalla Glorioſa Memoria dell'Imperador Leopoldo, che quì ſi vuol regiſtrare. — *Sacra Cæſarea Majeſtas Dominus noſter Clementiſſimus benignè intellexit, quod Sereniſſimi Parmæ, & Placentiæ Ducis Ablegatus D. Philippus Maria Scotti de Vigoleno, de compenſandis Contributionibus à dicto Sereniſſimo Duce Copiis Cæſareis in Italiâ ſubminiſtratis, cum in diverſis Scripturis, tum vivo etiam ſermone propoſuit, eidemque reſponderi juſſit, non latere Sereniſſimum Ducem, qualiter Sacra Cæſarea Majeſtas, poſtquam Galliæ Rex Italiæ fines hoſtiliter invaſit, armaque ſua in eandem ulterius proferre conatus fuit, nullius lucri ſpe, ſed ſolo Italiæ libertatem vindicandi, imminentemque tunc temporis ſervitutem avertendi ſtudio, Copias ſuas Cæſareas illuc miſerit. Et cum Sacra Cæſarea Majeſtas eâ in re præſtiterit, quod non ſolùm Imperiale munus ſuum, ſed etiam totius Italiæ, & cujuscumque in eâ exiſtentis Status, aut Principis ſecuritas, & defenſio exigebat, neque tamen ab ea, quæ alibi locorum ſibi pro ſalute Chriſtianitatis gerenda ſunt bella, id ſola efficere, ſuisque ſumptibus integram belli molem ſuſtinere poſſet, aut deberet, Sereniſſimum Parmæ Ducem pro ſuâ prudentiâ, haud ægrè judicaturum cenſet, repetenda, aut compenſanda non eſſe, quæ Sacra Cæſarea Majeſtas, tam ex belli, & publicæ neceſſitatis, quàm Defenſionis naturalis ratione, & ex Clientelæ vinculo ab Italiæ Statibus poſcere exacta fuit. INTEREA TAMEN SERENISSIMUS DUX PRO CERTO TENERE POTERIT, QUOD SACRA CÆSAREA MAJESTAS SICUTI EJUSDEM PROMPTITUDINEM, OCCASIONE DICTI BELLI REPETITIS VICIBUS MAGNA' SUA' LAUDE EXHIBITAM, LIBERALEQUE SUBSIDIUM NON EX MERO VASSALLAGII DEBITO (NAM PAUCA TANTU'M SERENISSIMUS DUX A' SACRA' CÆSAREA' MAJESTATE, ET SACRO ROMANO IMPERIO FEUDA RECOGNOSCIT) SED PRO SPECTATO SUO ERGA SACRAM CÆSAREAM MAJESTATEM OBSERVANTIÆ STUDIO COLLATUM perpetuâ conſervabit memoria, ita nullam occaſionem prætermittet, qua ſincerum ſuum erga Sereniſſimum Ducem affectum, & propenſam Voluntatem juxta ſua Decreta Cæſarea, & quidem die undecimâ Novembris anno milleſimo ſexcenteſimo nonageſimo primo, quintâ Februarii anno milleſimo ſexcenteſimo nonageſimo tertio, & trigeſimâ Maji anno milleſimo ſexcenteſimo nonageſimo quarto, quæ hìc loci in omnibus, & per omnia repetuntur, & denuo pro inſertis habeantur, reipſà porrò teſtari queat omninò confiſa, eundem nunc quoque in pendendis iis, quæ Copiis Cæſareis,*

(11.) Pfeffinger. ad Vitriar. cit. tract. lib. 2. tit. 5. §. 1. lit. A. *Exempli loco huc allegandæ ingentes argenti ſummæ, quas Contributionum vocabulo, Cæſar ab anno* 1692. *– non honorarii, ſed debiti, titulo, magno Imperii Juris, diu in terris illis* (Italiæ Statibus) *quaſi neglecti, incremento exegit.*

Cæſareis, ob diſceſſum ex Italiâ hybernorum loco aſſignata ſunt, haud difficilem porrò futurum, quin potiùs reſiduam portionem ſuam brevi numeraturum eſſe; nihil enim gravius, aut ingratius eſſet Sacræ Cæſareæ Majeſtati, quàm ſi, ob tarditatem ſolutionis, eorum interventionem adhibere neceſſe foret, qui dicti armiſtitii executionem in ſe ſuſceperunt: de quo, ut dictus D. Ablegatus ad Sereniſſimum Ducem decenter referat, idque negotii, ſuâ etiam ex parte, promoveat, Sacra Cæſarea Majeſtas benignè cupit, eundemque de Gratiâ ſuâ Cæſareâ ſecurum reddit.

Signatum Viennæ, ſub Sigillo Sacræ Cæſareæ Majeſtatis Secreto, die 27. Jul. anno 1697.

Veggaſi inoltre nel Trattato del Sacerdozio, e dell'Impero, dato alla luce da Monſignor Marco Battaglini, e ſi troverà all'anno 1697. §. 9. che parla di dette Contribuzioni, e del riferito Diploma Ceſareo colle preciſe parole – *In Germania pendeva un' Appendice dello ſcritto Quartiere goduto, o eſtorto colla forza ne' decorſi Verni entro le Terre del Duca di Parma, il quale tenendoſene libero, come Feudatario della S. Chieſa, ſpedì a Vienna il Conte* (dee dire il Marcheſe) *Filippo Maria Scotti di Vigolino, per ſupplicar Ceſare a farlo rilevare da' danni ſoſtenuti per detta cagione irragionevolmente. Aſcoltato benignamente, fu maturata ne' Squittinii del Conſiglio la ſua Iſtanza, dandoſegli una riſpoſta, che ſe ben per eſſo non fu propizia per buon' eſito della ſua Ablegazione, fu però ottima per riconoſcimento della Giuſtizia, e de' Diritti del ſuo Signore, e della S. Sede, perchè ſotto il giorno ventеſimo ſettimo di Luglio dal Conte Baſtiano Unibaldo di Zeiler Miniſtro Ceſareo ebbe un foglio, che ſi conſerva nell' Archivio Ducale &c.* e ſeguita a rapportarne compendioſamente il contenuto.

Avea quel gran Monarca preſtato così bene, come ogn'altro di lui Anteceſſore, nella promozione al Sagro Impero, il giuramento di conſervare intatti i Diritti Imperiali; e per la rettitudine dell'illibatiſſima di lui Coſcienza dovette eſſerne fin'all'ultimo ſpirito ben memore, ed inviolabile mantenitore. Avea egli già regnato preſſo a quarant'anni, quando comandò, che foſſe ſpedito queſto Diploma. Il maneggio degli affari dell'Impero, a i quali con ſomma accuratezza avea aſſiſtito, non ammetteva ignoranza circa la dipendenza degli Stati, che veramente dipendevano nell' Italia dal Sagro Impero, e ſpecialmente riſpetto al Ducato di Milano, di cui oggidì vorrebbeſi ſoſtenere, che foſſero membra le Città di Piacenza, e Parma. Con tutto queſto Leopoldo nel riferito Diploma reſtrigne tutto il Diritto Imperiale a pochiſſimi Feudi tenuti fin d'allora dal Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco, ad eſcluſione delle Città di Piacenza, e Parma, e ſuoi Territorj. A riguardo dunque di detti pochi Feudi, e non già per alcuna ragione, ch' aveſſe l'Impero ſopra le Città, e Territorj di Piacenza, e Parma, furono allora pagate le Contribuzioni a Leopoldo, ed all' Impero, ed a riguardo ſolamente de i medeſimi dovrebbono riferirſi le ultime Contribuzioni, riſcoſſe con forza ſuperiore, e con eccеſſo, quando ſi voleſſero recare in comprova del preteſo Diritto Ceſareo: Altrimente a niente ſervirebbono nel Foro della Ragione, e del Diritto delle Genti, e molto meno nel Foro della Coſcienza, quegli atti di mera forza, non mai ammeſſi, nè approvati dal Sig. Duca Franceſco, nè dal Pontefice Clemente XI.

Fermianci di grazia ancora per un momento ſopra il Diploma poc'anzi regiſtrato. Confeſſa l'Auguſtiſſimo Leopoldo, che il Sig. Duca di Parma tiene pochi Feudi Imperiali, vale a dire, confeſſa, che alla riſerva di pochi Feudi Imperiali, tutto il rimanente de' ſuoi Stati non è ſoggetto all'Impero. E perchè taluno direbbe forſe con acutezza d'ingegno, che ſotto nome di pochi

Feudi Imperiali poſſono venire tutti gli Stati del Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco, i quali riſpetto al Sagro Impero altro appunto non ſono, che pochi Feudi Imperiali: Riſponderemmo, che il Fatto convince tutto l'oppoſto, e mirabilmente conferma il mio aſſunto. Dovea il Sig. Duca Franceſco, ſucceduto al Sereniſſimo Sig. Duca Ranuccio lui Padre, pigliare dalla Ceſarea Imperial Maeſtà l'Inveſtitura de i Feudi, che riconoſceva dall' Impero. Dunque ſe Piacenza, e Parma coi loro Territorj foſſero ſtate, come pretendeſi, Feudi Imperiali, averebbe dovuto l'A. S. nel termine prefiſſo dalle Leggi de' Feudi, e dalle Coſtituzioni dell'Impero, preſtare il giuramento di Fedeltà in atto di ricevere l'Inveſtitura di Piacenza, e Parma. E pure egli è ben vero, che fu preſtato il dovuto Giuramento di Fedeltà, e preſa l'Inveſtitura d'alcuni Feudi, mediante un Proccuratore ſpeciale coſtituito dall' A. S., ma egli è altrettanto vero, che riſpetto alle Città, e Territorj di Piacenza, e Parma ciò non ſi fece, e nè meno fu preteſo dall'Auguſtiſſimo Imperador Leopoldo; Argomento convincentiſſimo ſenza fallo, che l' A. S. in riguardo di dette Città fu conſiderata con tutt' altro rifleſſo, che di Feudatario del Sagro Romano Impero.

Perſeverò l'Invittiſſimo Leopoldo con ſentimenti di sì Eroica rettitudine anche dopo gl'incendj di Guerra, che s'acceſero nell'Italia, morto il Rè Carlo II., mentre introdotteſi ne i Stati di Piacenza, e Parma le Truppe Imperiali con quei danneggiamenti, che ſono inſeparabili da tali circoſtanze, giudicò il Sereniſſimo Sig. Duca Franceſco dovere ſpedire alla Corte di Vienna il Conte Ferrante Anguiſſola ſuo Rappreſentante a chiedere riparo de i danni, che ſoffrivano i di lui Sudditi; concorrendo la Maeſtà Sua benignamente a confeſſare di bel nuovo, che non doveano queſti Sudditi della Sereniſſima Caſa Farneſe ſoggiacere ai ſuddetti diſpendj, con eſibire anzi di reintegrare i danni, allorchè ceſſato il turbine di Guerra poteſſe venirſi a farne la giuſta liquidazione. Ecco le parole del Diploma Ceſareo, che fu conſegnato a detto Conte Ferrante, e ſpedito ſotto il dì 16. Giugno 1703. — *Sanè Sacræ Cæſareæ Majeſtatis benignitatem — qua eadem Sereniſſimam Farneſiorum Proſapiam ſemper amplexata fuit, ſiniſtræ Suæ Serenitatis, ejusdem Subditorum ſorti variis, ac improbis belli caſibus, qui nocentes juxta, ac innocentes affligunt imputandæ. Verûm enim verò haud ſuæ defuturam Clementiæ, ſi hoſtilis vis, quâ Parmenſis jam totus inundatus tenetur Ager, ceſſaverit, aut pacatiora etiam inter Arma redierint tempora, vel eorum intervalla, ut, QUEMADMODUM JAM DEMANDATUM EXTITIT, OMNIUM DAMNORUM AUTHENTICE' DEMONSTRANDORUM RITE' TENEATUR RATIO, NEC NON ÆQUITATI CONSONA TRIBUATUR SATISFACTIO.*

So, che un Profeſſore del Jus Pubblico Romano-Germanico rileverebbe qui ſubito la difficoltà per ſuo parere inſurmontabile, dicendo, che Leopoldo non puote, nè qualunque altro Imperadore può alienare uno Stato dell'Impero per qualunque atto, che faccia. Per conſeguenza vanamente pretenderſi, che le Confeſſioni di Leopoldo, compreſe ne i Diplomi riferiti, giuſtifichino l'indipendenza delle Città controverſe dall'Impero.

Verrà in acconcio d'eſaminare queſto rilievo nella preſente Diſſertazione, quando più abbaſſo tratteremo delle Confederazioni di Maſſimiliano I. d'Auſtria, e di Carlo V. con i Sommi Pontefici Giulio II. e Leon X. Frattanto riſpondo brevemente, ch'io non pretendo, che le Confeſſioni di Leopoldo produchino qualche diſmembrazione de i Dominj, che ſono in quiſtione, dall'Impero, e per dirla con eſpreſſione, ch'uſerebbe un Legale, non pretendo ſervirmi di dette Confeſſioni al fine, ed all'effetto d'indurre obbligazione nel Confitente.

Ma

Ma deduco, e mi valgo di dette Confeſſioni al fine, ed all'effetto di provare, che detti Dominj ſiano ſtati riconoſciuti da Leopoldo, come indipendenti dall'Alto Dominio dell' Impero; potendo beniſſimo un'atto, che non è valevole ad operare il primo effetto, eſſere valevole ad operare il ſecondo, benchè procedente da Perſona, che non abbia la podeſtà d'alienare, e d'obbligare quello, di cui ſi tratti. Ognuno può, e deve eſſere capace di riconoſcere la buona Fede, e la Sagroſanta Verità, maſſime quando la Controverſia ſi tratti nel Foro, e tra Perſone, dove può aver luogo ſolamente il Jus Naturale, e delle Genti.

Paſſiamo più oltre; Il Sereniſſimo Sig. Duca Ranuccio II. ſuccedette al Sereniſſimo Sig. Duca Odoardo lui Padre nel 1647., e governò felicemente gli Stati ſin' all' anno 1694., toltene le Inveſtiture de i pochi Feudi Imperiali ſovraccennati, per i quali averà pur anche preſtato all'Auguſtiſſimo Imperadore, ed all'Impero il Giuramento di Fedeltà nell' ingreſſo del ſuo Governo. Moſtriſi un poco da Simon Muſeo, e da chiunque s'argomenta potere dimoſtrare la dipendenza delle noſtre Città, e Stati dall'Impero, che il Sig. Duca Ranuccio prendeſſe l'Inveſtitura, e preſtaſſe Giuramento di Fedeltà, ovvero, che durando tutto quel ſuo longo Governo, faceſſe verun' altr' atto proprio di Feudatario Imperiale per le Città medeſime. Nel corſo di tant'anni trattò la ſua Sereniſſima Perſona da Feudatario del Sommo Pontefice, il di cui Alto Dominio riconobbe in ogni tempo, ed anche in quel tempo medeſimo, che per la contingenza di troppo fatali avvenimenti, e circoſtanze, venne a rottura con il Pontefice Innocenzo X., nel qual tempo averebbe dovuto implorare l'ajuto dell'Auguſtiſſimo Imperadore, e dell'Impero, ſe aveſſe in alcun modo creduto, o ſe i di lui Conſiglieri aveſſero in alcun modo ſaputo, che l'Alto Dominio di Piacenza, e Parma foſſe appartenuto all' Impero ſteſso, maſſime che la qualità delle diſcordie, che avea col Sommo Pontefice, furono di tal ſorta, che Innocenzo di fatto minacciò di dichiarare, che, detto Sig. Duca Ranuccio, foſse incorſo nella caducità di tutti i di lui Stati, che riconoſceva in Feudo dalla Santa Sede. Egli, durando tutti quei torbidi, non ricusò il pagamento del Cenſo dovuto, per l'Inveſtitura di queſti Ducati, e pagollo tutti gli anni del ſuo Governo colla ſolennità, e pubblicità, che ho marcata, voglio dire, a viſta degli Ambaſciadori Ceſarei, che mai zittirono in contrario, e pagollo in eſecuzione, ed a tenore dell'obbligo, ch'avea preſo il dì 9. Febbrajo 1648. preſtando il Giuramento di Fedeltà all'accennato Pontefice Innocenzo X., del quale ſeguinne Atto pubblico ricevuto da Franceſco Maria Febo, e Domenico Belli Notaj Apoſtolici, e Cerimonieri del Papa, intervenendo a nome del Duca il Sig. Don Appio Conti Duca di Poli ſuo Ambaſciadore, e Proccuratore ſpeciale. Egli ebbe da inviare ſuoi Miniſtri all'Imperial Corte di Vienna nelle tante, e tante occaſioni, che vennero, ne i detti anni quarantaſette, i quali furono ricevuti, ma non già in qualità di Miniſtri di Principe Feudatario, e Suddito dell' Impero, anzi di Principe ſtraniero; e con queſti, ed altri atti, che non accade raccontare, andò continuando quel poſſeſſo, che avea incominciato il Sig. Duca Pierluigi, e ch'era continuato negli altri Sereniſſimi Anteceſſori, compiendo per la ſua parte la preſcrizione, che intanto correa in favore della Santa Sede, e del di lei Alto Dominio, della quale ora vo parlando.

Potrei sbrigarmi accennando con due ſole parole il Governo, e poſſeſſo del Sereniſſimo Sig. Duca Odoardo, incominciato nell' anno 1622., e continuato ſin nell'anno 1647., nella di cui Perſona erano accaduti, preſſo a poco, tutti quegli atti di ricognizione della Santa Sede, e dell'Alto Dominio della medeſima nelle Città ſopraddette, ed in particolare avea coſtituito ſuo Proccu-

ratore

ratore il Sig. Principe D. Appio Conti a preſtare in di lui nome, e nelle mani del Pontefice Gregorio XV. il Giuramento di Fedeltà, per Iſtrumento rogato dal Notajo Aleſſandro Magni, come fu realmente preſtato il dì 5. Giugno 1622. per atto ricevuto dal Notajo Apoſtolico, e Cerimoniere Pontificio Paolo Alaleona; come altresì erano accaduti, preſſo a poco, tutti i medeſimi atti a riguardo degli Auguſtiſſimi Imperadori Ferdinando II., e Ferdinando III., che a ſuo torno praticò il Sig. Duca Ranuccio II. verſo l'accennato Imperadore Ferdinando III., e verſo l'Inclito Leopoldo. Ma v'è di più una rilevantiſſima circoſtanza, che dà peſo infinito al mio aſſunto. Io non ſo, nè fia neceſſario ridire per quai motivi il Sereniſſimo Sig. Duca Odoardo faceſſe Lega col Rè Lodovico XIII. di Francia contro il Rè Filippo IV. di Spagna Feudatario del Sagro Impero, per il Ducato di Milano. Furono introdotte negli Stati di Piacenza, e Parma Milizie Franceſi. Il Sig. Duca Odoardo armò i ſuoi Sudditi, ed unendo le proprie forze con quelle degli ſtranieri, ruppe con il Rè Filippo, ed entrò con lui in guerra aperta. Proccurarono diverſe Potenze di prevenire quelle rotture, benchè indarno. Gli ſteſſi Spagnuoli temendo forſe, che quell' incendio ſi dilataſſe più di quello, che portava la Guerra, con un Principe di Stati per altro inferiori di longa mano alla vaſtità della Monarchía Spagnuola, fecero tutte le poſſibili diligenze per divertirne lo ſcoppio. Unirono le loro induſtrie con quelle dell' Imperador Ferdinando III. Padrone Sovrano dello Stato di Milano, cui per ragion Feudale toccava d'entrare a parte della difeſa del Feudo, e del Feudatario, e congiuntamente interpellarono per mezzo de i loro Ambaſciadori, e con gagliardiſſimi uffizj riſcaldarono l'animo del Sommo Pontefice Urbano VIII. in qualità di Signore Sovrano del Duca Odoardo, acciocchè coll' autorità, che teneva ſopra di lui come Feudatario della Santa Sede, metteſſe freno al di lui ſpirito bellicoſo, coſtrignendolo a deporre le arme, ed a rinonziare alla Confederazione di Principe ſtraniero: Non mancando maniere di dedurre, e di far valere le ſue ragioni, men' azardoſe, per il di lui privato intereſſe, e men pericoloſe, per la quiete comune dell' Italia. Parvero al Pontefice troppo ragionevoli le iſtanze de i due Monarchi: Onde concorrendo pienamente ne i loro ſentimenti, ſpedì Brevi replicati, ed efficaciſſimi al Duca Odoardo, eſortandolo ad abbracciare conſiglj di Pace, e di quiete, ed alle eſortazioni congiunſe l'autorità del Comando, reſiſtendo alle prime, ed al ſecondo, l'animo già impegnato d'eſſo Duca. Quindi il Pontefice procedendo più oltre con atti da Sovrano Signore, pubblicò contro del Duca, come Feudatario Contumace, rigoroſo Monitorio, nel quale inſerì di parola in parola i due Brevi accennati, acciocchè ognuno comprendeſſe, che non erano ſtate traſcurate le Inſinuazioni Paterne, ed amorevoli di chi teneva verſo del Duca grado di Comun Padre; e che ella era ſtata preciſa neceſſità, d'impiegare i comandamenti di Sovrano, ed aſſoluto Signore. Nè qui terminarono le procedure dell'amareggiato Pontefice, preſſo del quale non mancavano gl'incentivi continuati degli Ambaſciadori Ceſareo, e Spagnuolo, ſumminiſtrando, come ſuol dirſi, nuova legna al fuoco acceſo: Laonde Urbano, dopo avere tentato in vano tutti i mezzi pur ora raccontati, volle almeno far l'ultima iſperienza col Governatore di Milano, proccurando fraſtornarlo dall' invadere quelle Città, ch'erano Feudi della Sede Apoſtolica, ſcrivendo Lettere efficaciſſime in Ottobre dell' anno 1635., ed il tutto, come diſſi, infruttuoſamente, ſpignendo il Governatore di Milano addoſſo al Duca l'Eſercito Spagnuolo, con ordine di mettere tutto il Paeſe ſotto il Militare ſaccheggio, eſeguito prontamente con quella ſeverità,

rità, che ſi fa pur anche ſentire dopo ottantacinque anni. (12.)

Più rifleſſioni cadono acconciamente ſopra queſto lagrimevole fatto. 1. Una Lega Offenſiva del Duca contro un Rè Feudatario dell' Impero. 2. L'introduzione di Milizie Franceſi nelle Città, e Stati di Piacenza, e Parma. 3. Una Guerra per fomento, e per opra d'eſſo Duca attualmente acceſa. E non ſono queſti, atti ſenza dubbio di tal natura, che, ſe il Duca foſſe ſtato, per le Città di Piacenza, e Parma, Feudatario ſubordinato allo Stato di Milano, od all'Impero, non averebbono potuto in conto alcuno iſcuſarſi dal Crime di manifeſta Fellonía? Perchè dunque il Rè Filippo, e l'Imperadore Ferdinando II. non lo trattarono da Ribelle? Perchè mettere gli Stati del Duca a ſaccheggio, ſe di natura loro riputare doveanſi Feudali? Richiedea piuttoſto la buona Ragion di Stato; Richiedeanlo le Leggi dei Feudi, e le Coſtituzioni Imperiali (ritenuta quella ipoteſi) che il Duca foſſe citato a preſentarſi ne i Tribunali del Sagro Impero; che ſe gli intimaſſe la Devoluzione, ed eſſendo contumace, ſi fulminaſſe contro di lui Sentenza di privazione, e che la Sentenza ſucceſſivamente foſſe eſeguita colla mano, e forza militare. Era pur allora freſca la memoria di ſimile pratica oſservata nell' anno 1628. contro un' altro Duca nell' Italia, e contro una Città di verità Feudo dell' Impero; dico l'infelice Città di Mantova. La medeſima pratica abbiam noi veduto, poc'anni fa, oſſervarſi contro il Duca Carlo Ferdinando Gonzaga ultimo Duca di Mantova ſteſſa, perchè contraſſe Lega con Principe ſtraniero, ed introduſſe Milizie parimente ſtraniere, e nimiche dell' Impero nel di lui Feudo. Congiuntura più propria, nè biſogno più urgente potremmo immaginare, nel quale Uno, che ſia veramente Alto, e Supremo Signore d'uno Stato, debba uſare della Sovrana, e giuridica ſua Podeſtà contro il Feudatario, che quello pur ora riferito, circa la Perſona del Duca Odoardo? Potrò dunque inferire con ſicurezza da queſte premeſſe, che mentre il Rè Filippo, e l'Imperadore Ferdinando tennero un metodo tutto contrario a quello, che averebbono dovuto tenere riſpetto al Duca Odoardo, il fecero, perchè conoſcevano, che ſarebbe ſtata procedura irregolare, proceſſo, e giudizio nullo per difetto di Podeſtà, Sentenza notoriamente di niun valore. Usò ſimile maniera d'argomentare il Senatore Girolamo Donati, (13.) riſpondendo al Veſcovo Gurgenſe Plenipotenziario di Maſſimiliano I. nel Congreſſo tenuto in preſenza del Pontefice Giulio II. l'anno 1511., del quale tornerà più abbaſſo in acconcio far menzione; e fu inſegnata dall'iſteſſo lume naturale la medeſima Dialettica a gl' Interpreti del Jus Civile, che nella *l. Si Filiusfamilias* 16. *ff. ad Macedon.* fondarono quella loro regola, *Che colui, il quale tace, quando ragion volea, che parlaſſe ben' alto, e produceſſe la ragione, che poi volle produrre in congiuntura diverſa, confeſſa, che manca di ragione, e di Giuſtizia.* (14.)

Per l'oppoſto, perchè il Duca Odoardo era di verità Feudatario della Romana Sede, il Papa Urbano VIII. non mancò d'uſare, e valerſi della regola pur ora accennata nella congiuntura, che poc' anni appreſſo ſi preſentò. Diaſi

un'

(12.) Reſtano comprovate tutte, e cadauna circoſtanza da me accennata, con altre ancora per brevità ommeſſe, dal Bruſoni nella ſua Storia d' Italia lib. 3., da Battiſta Nani nelle Storie di Venezia lib. 12., dal Grozio nelle ſue Lettere 492. 500. e 530., dall' Abbate Sirj nel ſuo Mercurio Tom. 3., da Monſignor Battaglini negli Annal. del Sacerd. e dell'Imp. all'ann. 1635.

(13.) Lig. de Cambray Impreſſ. l'ann. 1709. in Parigi lib. 2. fol. 405.

(14.) Poſſono vederſi li Dottori, che fermano la regola qui allegata, preſſo l'Erudito Raffaele dalla Torre nella Cauſa del Finale Excurſ. 1.

un'occhiata alla Guerra moſſa contro Papa Urbano ſuddetto da eſſo Duca, il quale non contento d'impugnare le armi, e d'impiegare le proprie forze contro il ſuo Sovrano, ſi ſtrinſe di più in Lega col Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, colla Sereniſſima Repubblica Veneta, e col Sereniſſimo di Modona, entrando colle forze unite nello Stato Eccleſiaſtico. Proteſtò Urbano altamente contro il Duca Odoardo, lo redarguì di Fellonía, intrapreſe procedure giuridiche contro di lui, in qualità di Giudice Sovrano. Vi s'interpoſero le principali Corone d'Europa, bramoſe di ridurre quei Principi a deporre le armi, ed a venire ad un'amichevole componimento. Filippo IV. Rè di Spagna poc'anzi Nimico del Duca Odoardo, e l'Imperadore Ferdinando III. tentarono più volte per mezzo de i loro Ambaſciadori farſi mediatori. La mediazione non fu veramente accettata, eſſendoſi già frappoſto di comune ſoddisfazione il Rè Lodovico XIII. di Francia, ſotto i di cui Auſpicj realmente riuſcì al Cardinale Bichi mettervi fine dopo longhiſſimi maneggi. Ma non è però da negarſi, che Urbano in voce, ed in iſcritto, e nell'iſteſſa conchiuſione della Pace trattaſſe ſempre il Duca da Feudatario della Santa Sede, eſagerando il torto, che ſi faceva alla di lui propria Sovranità da chiunque metteva impedimento al di lui proceſſo, e non permetteva, che gaſtigaſſe un Feudatario, ch' avea preſe l' arme contro il Sovrano. Replicò mille, e mille volte Urbano queſte, ed altre più acri doglianze, contro il Duca Odoardo, il quale finalmente dovette conſentire d'eſſere contraddiſtinto dagli altri ſuoi Collegati nelle Leggi, e condizioni della Pace. Nè l'Imperadore Ferdinando, nè il Rè Filippo, nè i loro Miniſtri diſſero mai una parola contro le proteſte d'Urbano; mai negarono, che il Duca foſſe di lui Feudatario; mai preteſero, che foſſe anzi Feudatario dell'Impero; mai aſſerirono, che Piacenza, e Parma foſſero Membra dello Stato di Milano.

Tutte queſte proliſſe negoziazioni, che poſſono vederſi riferite dall' Abbate Vittorio Siri, (15.) ſono altrettante prove irrefragabili del poſſeſſo attuale di Sovranità, e d' Alto Dominio della Santa Sede, ſopra le Città rinomate, e Stati; Poſſeſſo non di qualunque ſorta (che pur baſterebbe per fondamento della preſcrizione, della quale io parlo, dato ancora, che foſſe, come parlano i Legali, nudo, e ſenza titolo;) ma qualificato dal conſenſo eſpreſſo, poſitivo, e liberiſſimo de i Principi, che averebbono dovuto opporſi con ragione propria per impedire la preſcrizione, ſe foſſero ſtati aſſiſtiti da veruno, benchè deboliſſimo, Diritto. Si ſa quanto ſiano oculati i Sovrani, e fin' all' eccеſſo ſcrupoloſi, di non pregiudicarſi nella Sovranità ſopra di quelle Perſone, e di quegli Stati, coi quali avvegna loro d'avere a fare trattati. L' eſempio delle negoziazioni, che la Glorioſiſſima Caſa d' Auſtria per tant'anni maneggiò, e finalmente ſtabilì colle Provincie Unite de i Paeſi Baſſi, baſterebbe per darcene piena, e indubitata prova, ſe, di verità così notoria, correſſe biſogno di recarne veruna prova.

M' avanzo al Governo del Sereniſſimo Ranuccio I. incominciato nell'anno 1592. e continuato ſin' all'anno 1622., del quale non ho che rimarcare, ſe non che egli fu tutto pacifico, e che nel di lui ingreſſo riconobbe la Santa Sede, ed il Pontefice Clemente VIII. col Giuramento di Fedeltà, per mezzo del di lui Ambaſciadore il Conte Renato Borromei Proccuratore ſpecialmente coſtituito per Rogito del Notajo Giovan Battiſta Turchetti li 4. Novembre 1593., preſtato il dì 6. Decembre dell'anno medeſimo per Rogito del Notajo Apoſtolico,

(15.) Del Mercurio, o ſia Iſtor. de' corrent. Temp. Tom. 4. Part. 1. dal fol. 449. ſin' al fin. ove a fol. 686. ſi vede regiſtrata la Pace, nella quale il Duca Odoardo chiamaſi Vaſſallo della Santa Sede, e del Vicario di Criſto.

ſtolico, e Cerimoniere Pontificio Paolo Alaleona, in qualità di Feudatario; e pagò regolatamente d'anno in anno il Cenſo colle ſolennità più volte ridette; contribuendo con tali atti di notoria Soggezione tutta quella porzione di tempo, e di poſſeſſo, che andava formando la preſcrizione in favore della Chieſa Romana.

Le ſteſſe coſe accenno del Sereniſſimo Aleſſandro, Nome, e Principe conſagrato all' Immortalità, per le grandi, Eroiche Impreſe, che fece nel ſervigio preſtato alla ſempre Grande, e ſempre Venerata Caſa d'Auſtria. Oſſerviſi però brievemente, che Aleſſandro impiegò bensì il di lui alto Valore per il Rè Filippo II. fino a conſagrare gli ultimi ſuoi reſpiri nel glorioſiſſimo ſervigio di quell'Inclito Monarca; ma non fece già mai, ciò non oſtante, verun'atto di Soggezione Feudale all' Impero, e nè meno allo ſteſſo Rè Filippo. Morì nel 1585. il Sereniſſimo Sig. Duca Ottavio di lui Padre, e mandò a Roma ſuo Proccuratore ſpeciale il Dottore Ottavio Lalatta, che in di lui nome preſtaſſe, come preſtò, Giuramento di Fedeltà al Pontefice Siſto V. il dì 8. Giugno 1587. per Rogito di Lodovico Branca, e Franceſco Mucconi Notaj Apoſtolici, e Cerimonieri di S. S., ratificato dal Duca medeſimo in Bruſſeles il dì ultimo Agoſto anno ſuddetto negli atti del Notajo Pietro Vandenone, in atto di riconoſcere l'Alto Dominio della Santa Sede; Atto, che non puote eſsere ignorato dagli Ambaſciadori Ceſareo, e Spagnuolo, Reſidenti in Roma, nè dall' iſteſso Rè Filippo, il quale avendo, per così dire, in ſuo potere il Duca Aleſsandro, meglio, ch'ogn' altro, averebbe dovuto, e potuto oporſi alle procedure, che vedute aveſse incompatibili colla qualità di Signore ſubordinato al Feudo di Milano, ſe tale veramente foſse egli ſtato da lui creduto. Pagò Aleſsandro coll'iſteſsa notorietà il Cenſo alla Santa Sede, concorrendovi, ſe non altro, il Conſenſo tacito dell' Imperadore, quando un ſimile conſenſo aveſse potuto richiederſi a continuare una legittima preſcrizione.

Dal Grande Aleſſandro fo paſſaggio al Sereniſſimo Sig. Duca Ottavio, ſucceduto al Duca Pierluigi morto nel 1547., del quale ſarà d'uopo differire, dopo che averò parlato dell'accennato Sig. Duca Pierluigi, e dell'infelice di lui morte, a ripigliarne opportunamente il diſcorſo, allorchè dovrò riſpondere all'obbietto, che ſi farà, circa l'interrompimento della preſcrizione. Intanto non v'ha dubbio, che il Duca Ottavio ritenne ſempre, ſenza interrompimento, che proveniſſe dalla parte dell'Impero, o degli Imperadori Carlo V., e Ferdinando I., il Ducato di Parma, al quale, nove anni dopo la morte del Duca Pierluigi, congiunſe quello ancora di Piacenza, ritenendo l'uno, e l'altro ſino al dett'anno 1585., nel quale morì, come Feudatario della Santa Sede, alla quale preſtò gli ſteſſi Giuramenti di Fedeltà, che accennai de i di lui Succeſſori, nelle Sagratiſſime Perſone de i Sommi Pontefici, che durando il di lui Governo, furono aſſunti al Sovrano Seggio dell'Apoſtolo San Piero, cioè nelle mani di Giulio III. riſpetto al Ducato di Parma, di Paolo IV., di Pio IV., del Santo Pio V., e di Gregorio XIII., riſpetto a quello ancora di Piacenza, ed avea preſtato ſimile Giuramento al Sagro Collegio de' Cardinali, in tempo di Sede Vacante per la morte di Papa Paolo III., mediante la Perſona del Cardinale Aleſſandro Farneſe ſuo Proccuratore ſpeciale, per Iſtromento del Notajo Aleſſandro Mateſilani, il dì 27. Novembre 1550., unitivi d'anno in anno i replicati, e non mai interrotti pagamenti del dovuto Cenſo.

Vengo dunque al Sig. Duca Pierluigi, nel quale ſi diè principio al poſſeſſo de i Sereniſſimi Duchi della Caſa Farneſe, il quale eſsendo durato per lo ſpazio d'anni oramai centoſettantacinque, e ſempre a nome, ed in favore della San-

ta Sede, basterebbe da sè solo a costituire valevolissima, e legittimissima prescrizione con tutti i requisiti, che ne i Termini del Jus Pubblico delle Nazioni (che che sia del Jus Pubblico Romano-Germanico, che può valere solamente dentro a i limiti del Sagro Impero, e non già contro i Principi da lui indipendenti, qual è il Vicario di Cristo, ed il Successore, pro tempore, dell' Apostolo San Pietro) si richieggono a prescrivere l' Alto Dominio de i Regni, e delle Provincie, le quali prima di tale prescrizione riconoscevano per suo alto, assoluto, e legittimo Signore qualunque altro Principe; lo che nel decorso di questa Disertazione procurerò di stabilire coll'autorità di chi trattò queste materie, prescindendo dalle Leggi peculiari di questo, o di quell' altro Principato.

Possedeva la Santa Sede nell'anno 1545. le Città di Piacenza, e Parma coi loro Stati, con quell' istesso Diritto, e coll' istessa Prerogativa d' Alto, e d' Indipendente Sovrano, colla quale possedeva l' Alma Città di Roma, e tutto il restante del Dominio Ecclesiastico nell' Italia. Riferirò fra poco la maniera, ed i titoli più recenti, coi quali era rientrata nel di lei possesso interrotto, ed usurpato dalla violenza de i Visconti, ed indi degli Sforzeschi. Giudicò Papa Paolo III., che la maggior sicurezza, ed il maggior utile della Santa Sede, richiedessero, che si facesse Investitura perpetua di dette Città, e Stati, in un Principe, che vi risedesse attualmente, per molte prudentissime considerazioni rapportate a longo dal Cardinale Sforza Pallavicino nella sua Celebre Istoria del Sagro Concilio di Trento, il quale però per i suoi Fini privati (mentre anche gli Uomini di vasto talento sono soggetti alle passioni del loro animo, che per essere grande, non lascia d' essere Umano) vi rimescolò certe espressioni, che non vi furono da lui poste a caso, nè il bisogno della Causa mi costrigne a confutarle. (16.) L' affare fu discusso seriamente nel Sagro Concistoro, ed alla pluralità de' Voti fu risoluto, che il progetto fosse d' evidente vantaggio della Santa Sede. Il dissenso tacito, od espresso di due, o tre Cardinali non merita riflesso; giacchè non v'è Senato, nè Raunanza di Ministri di Stato, e nè meno appena trovasi Concilio Generale, nel quale siano esaminate materie di Fede Cattolica, dove non si contino alcuni Dissenzienti, i voti de i quali restano assorbiti dal maggior numero degli altri; E se, dopo presa la risoluzione, persistessero nel sostenere i loro contrarj giudizj, e s' impegnassero a mantenere i loro assunti, trattati verrebbono da Contumaci, e da Ribelli in materia di Stato, e da Eretici in materia di Fede. In conformità, ed in esecuzione del Decreto Concistoriale, seguì a' dì 12. Agosto di dett' anno 1545. l' Investitura di Piacenza, e Parma, nel Sig. Duca Pierluigi, e ne i di lui Discendenti Maschi della linea Mascolina in infinito. Erano allora nel Mondo i Principi Ottavio d' anni venti, ed Alessandro, Bambino di pochi mesi, a i quali perciò competeva Diritto attuale, e non solamente eventuale, e speranzoso, in vigore di detta Investitura. Il Sig. Duca Pierluigi ne prese il possesso nella Cattedrale di Piacenza a' dì 19. dell' istesso mese, ricevuto per mano del Cardinale Marino Grimani Legato Apostolico, ed in presenza del Vescovo Piacentino Catelano Triultio, acclamato dal Clero insieme, e dal Popolo. (17.)

Trovò

(16.) Ne riferisce parimente l'Angeli nella sua Storia di Parma lib. 5. il fatto colle sue cagioni, tignendo sempre gli oggetti dell' istesso colore, col quale imbevuto avea il di lui animo avverso alla S. Sede.

(17.) Locat. de Origin. Plac. ad dict. ann., Card. Pallav. Istor. del Concil. di Trento lib. 5. cap. 14., Federic. Scott. Respon. 1. n. 5. & 19. lib. 2. Tom. 1., Sacca Cons. 187. n. 58. & seqq.

Trovò il Duca Pierluigi i Popoli ſoggetti imbevuti di maſſime diverſe. La Nobiltà avvezza ad eſſere governata per mezzo di ſemplici Prelati, che ſoſtenevano le veci di Legato Apoſtolico, conſiderava i ſuoi Governanti, come di poco ſuperiori al loro grado: Ed i Legati per proprio genio, o per altri reconditi fini, condiſcendevano più del dovere alla Nobiltà (18.) piena di ſpiriti alti, e facile ad uſare le prepotenze contro de i Popolari. La Plebe, e l'Ordine de i Cittadini mediocri, riceveva inſulti dalla Nobiltà ſenza riparo. Quindi il nuovo Duca pensò a rimettere tutti gli Ordini nella carriera della ſanta Giuſtizia; (19.) deſtinò giorni fiſſi di cadauna ſettimana, ne i quali ſi dava udienza a i grandi, ed a i piccioli indifferentemente in preſenza, e per lo più coll'aſſiſtenza de i Nobili del primo Rango. (20.) Il Principe avvedutamente in iſcambio di rimettere i Supplicanti alla Giudicatura de i Tribunali inferiori, ch'aveano di fatto poco vigore, per contenere dentro a i limiti del giuſto la Nobiltà, decideva deſſo, non di rado, inappellabilmente, e faceva dare eſecuzione inviolabilmente al giudicato, ſenza riſpetto, od accettazione di Perſone. Era ſtata Piacenza recentemente munita di mura (21.) di ſalda ſtruttura, che prima aveva ſolamente Terrappieni, che la difendevano, ma non avea fortezza, che inſieme la garantiſſe dalla forza eſterna, e da i tumulti de i Cittadini ſollevati. Riſolvette per ciò il Duca Pierluigi di fabbricare il Caſtello, (22.) che ora ſi vede, e v'accudì con tale applicazione, che nel brieve ſpazio di tre meſi riduſſe tutta la ſtruttura fin'al Cordone con Foſſe capaci, e con tal'arte, che fu creduta una delle migliori Fortezze d'Italia, non eſſendo per anco ammaeſtrata l'Europa dalle proprie calamità nell'Arte, che in queſti tempi ſembra giunta all'ultima ſua perfezione. Furono queſte le vere, e ſe ſi vuol conſiderare il fatto con indifferenza, le più veriſimili cauſe, (23.) che

(18.) *Ne Potentiorum odia Bono publico ſibi irritarent, illorum cupiditatibus ſervire conſueverant, arrogantiamque Nobilitati naturâ inſitam connivendo alebant. Quare illi legum metu ſoluti, libidinem pro lege habentes, omnibus iniquitatibus tenuiores, & Ruſticanos vexare; contumeliis afficere; bonis etiam, & fundis per varia calumniarum genera evertere.* Ubert. Foliet. Cæd. Petr. Lud. Farneſ. Plac. Duc.

(19.) *Quin etiam* (Petrus Aloyſius) *quo nihil popularius eſt, facilem aditum ad ſe omnibus patefecit; ſtatosque dies habuit, quibus in publico, Proceribus præſentibus, ad querelas Humilium, & tenuiorum audiendas poſitâ ſellâ ſedebat: ſeq; injuriarum illis factarum acerrimum vindicem apertè ferebat.* Foliet. ubi ſuprà.

(20.) Non ſeppe l'Angeli, con tutta l'avverſione del di lui animo, naſcondere ſentimenti di tanta rettitudine profeſſati, e praticati dal nuovo Inveſtito, concordando appieno col Fogliet. nel cit. lib. 5. della Storia di Parma.

(21.) *Itaque novis Mœnibus, & Foſſis, novisque propugnaculis egregiis, ut infrà patet, formata Placentia* (ſcilicet à Ferratino Legato.) Locat. de Orig. Plac. ad ann. 1529.

(22.) *Anno proximo Petrus Loyſius Arcem ædificare, Molibusque eam munire cæpit — Eâque celeritate, & ſolicitudine, uti eſt viſus, ut ad eam Molem trium menſium ſpatium opus reduxerit, quod poſſet cum antiquioribus Romanorum extructionibus comparari.* Locat. ad ann. 1546.

(23.) *Quibus artibus duas res, ut neceſſe fuit, eſt aſſecutus: Nam Plebis, & Agreſtium animos mirâ benevolentiâ in ſe firmavit, & Nobilitatis inexpiabile odium ſibi irritavit. Hoc enim ferè eſt Nobilitatis vitium; injuriam ſe ſe accipere putant in eo, quod facere prohibentur. Vulgo igitur indignari Primores,*

ſpinſero quattro Ribelli ad aſſaſſinare il Duca a' diece Settembre 1547., cioè compiuti appena due anni di Principato. So, che Giacomo Auguſto Tuani, Calviniſta di Setta, e perciò perpetuamente maligno contro i Papi, e contro i Cattolici, nelle ſue Storie dipinſe queſto tragico avvenimento con orridi colori ſomminiſtratigli, com'egli confeſſa, da uno de i Congiurati, che ſolo imbrattò le mani nel ſangue del ſuo Sovrano. Chi non ſa, che i Delinquenti, ed i Rei ſpecialmente d'alto tradimento, inventano bugíe, e calunnie, per iſcuſare a coſto dell'altrui innocenza la propria fellonía? Gli altri Congiurati ancora ſapendo, che Piacenza dovea poi tornare al ſuo legittimo Signore, abbandonarono la Patria, ed empierono l'Europa di ſimili indegni racconti; e forſe non fu affatto infelice la loro malizia, eſſendo per l'ordinario attribuita a franchezza, ed a libertà di ſpirito, e perciò ricevuta, qual verità accertata, la malignità de i Detrattori.

Che l'Imperadore Carlo V. foſſe compartecipe de i conſiglj de i Congiurati, come coſtoro, e l'iſteſſo Marcheſe Ferrando Gonzaga procurarono di far credere al Mondo, (24.) io non poſſo perſuadermelo, e dirò con Giacomo Bonfadio ne' ſuoi Annali Genoveſi lib. 4., che parla di queſto caſo, e della fama divolgata contro l'Imperadore — *Temerè autem, an ex vero, nobis non eſt compertum; & quod ambiguum eſt, non videtur pro certo ſumendum.* — Viveva il Bonfadio in que' tempi, ed era intervenuto perſonalmente nella Congiura di Gianluigi Fieſchi contro il Doria (non già di quella partecipe) dalla quale i medeſimi noſtri Congiurati diſſeminarono eſſere proceduta tutta la teſſitura dell'aſſaſſinamento di Pierluigi.

Che che ne ſia, ella è verità coſtante, che alla morte di Pierluigi erano preparate

---

mores, & fremere. Foliet. ubi ſuprà. – Concorda il Locati citato di ſopra, dicendo – *Ea operis celeritas in ſuſpicionem haud mediocrem Primarios ejus Civitatis induxit. Quapropter Auguſtinus Landus &c.*

(24.) Vegganſi Giuſeppe Ripamont. Hiſtor. Urb. Mediolan. lib. 10. dove racconta le accuſe date al Gonzaga, e tra le altre — *Id ipſum, quod interfecto à Conjuratis Farneſio, Placentiæ poſſeſſionem Cæſaris nomine adjiſſet, Provinciæque fines protuliſſet uſque ad Panarum, inutiliter, & ambitiosè factum criminabantur*. – E la difeſa del Gonzaga fu queſta – *In Placentinâ expeditione nullas ſuas, præter quàm obediendi, & exequendi partes fuiſſe.* Ed Ubert. Foliet. loc. cit. – *Ægros ſua ſponte animos Ferdinandus Gonzaga Mediolanenſis Ditionis Vicarius aſſiduis ſtimulis inſuper incitabat. Is & privatim multis de cauſis Farneſiæ Genti erat infenſus.* — *Hominem igitur* (ſcilicet Petrum Aloyſium) *Gonzaga ad Cæſarem aſſiduè criminari, ac formidoloſum accolam dicere, res novas apertè molientem: Quarum occulta conſilia cum Gallis concoquat.* — E ſebbene Carlo diſſe a Camillo Orſini, ch'a nome di Paolo iſtava per la reſtituzione di Piacenza – *Bono animo ſint Farneſii: ſe ſe enim illos Filiorum loco ſemper habiturum.* — Tuttavia il Granuela, al quale fu rimeſso l'Orſini — *longè alio vultu, longèque alia oratione hominem accipit: Perfidiam enim Petri Ludovici graviter incuſat, à quo occulta conſilia cum Gallis, Cæſaris in Italiâ evertendi, agitata ſint.* – Queſte medeſime alienazioni d'animo di Carlo, e cauſe, o preteſti, e compartecipazione dell'aſſaſſinamento ci deſcrive Natal Conti Hiſtor. lib. 3. ad ann. 1548., conchiudendo – *Quam tamen cædem nonnulli inconſulto Cæſare factam eſſe dicebant, ignari rerum Regiarum, quare iſta carmina tunc ſunt circumlata* —

Cæſaris injuſſu cecidit Farneſius Heros,
Et data ſunt juſſu præmia Sicariis.

rate dal ſuddetto Marcheſe Ferrando Gonzaga, Governatore di Milano per l'Imperadore Carlo V., le Milizie Imperiali, in poca diſtanza da Piacenza, le quali per opra dei Congiurati medeſimi furono introdotte nella Città, che reſtò poi in potere dell'Imperadore, fin'a che continuò a governare l'Impero. Il Pubblico di Piacenza, non oſtante la morte di Pierluigi, ſpedì ſubito Corriero a Roma, proteſtando al Papa, che voleva continuare nell'obbedienza verſo dei ſuoi Principi novelli, e della Santa Sede; ed abbenchè la forza del Marcheſe Gonzaga, e delle Truppe Ceſaree, coſtrigneſſe poi i Cittadini medeſimi a riconoſcere l'Imperadore, laſcieremo però, ch'il Mondo ſia Giudice, ſe la proteſta dei Piacentini fatta al Papa foſſe un mero complimento, ed un' offizio verbale di condoglianza, da non tenerſene conto; e che l'atto della ricognizione in favore dell'Imperadore foſſe ſpontaneo, e fatto di buona voglia, come diceva l'Imperadore medeſimo, riſpondendo alle iſtanze del Papa, che dimandava la reſtituzione di Piacenza, con fondamenti sì ſaldi, che non vi ſi ſeppe mai riſpondere altro, che con uſare tergiverſazioni sì fine, che non ſarebbono ſtate lodevoli ne meno in un particolare Litigante al Tribunale d'un Giudice ordinario. Certamente il Veſcovo di Fano, e Monſignor della Caſa differo in faccia a Carlo V. coſe tali, caricandolo di complicità nell'aſſaſſinamento di Pierluigi, e del diſprezzo, che faceva della Giuſtizia, e della Coſcienza, e che uſaſſe fraude, violenza, ed altre Fraſi di ſimile ſtampa, che non le averebbe ſofferte, come fece, ſe foſſero ſtati meri traſporti d'animi appaſſionati. (25.)

Perſiſtette Carlo V. nell' occupazione, fin'a che tenne gli Stati. Biſogna però confeſsare, che la Coſcienza il pugneſse, a ſegno che, ridotto a farne ſcruttinio al lume delle Maſſime d'Eternità, diffidaſse molto dei conſiglj del Granuela, di Ferrando Gonzaga, e d'altri ſuoi Conſiglieri di Stato, e di Coſcienza, i quali, ſecondando il genio della Politica, e mettendo l'intereſse di Stato ſopra l'Oneſto, e ſopra il Giuſto, confortato l'aveano a non far caſo delle ragioni della Santa Sede, ed a ritenerſi Piacenza ſenza ſcrupolo. Imperocchè, facendo nell' anno 1554. il ſuo Teſtamento, v'inſerì una Clauſola toccante l'affare di Piacenza, regiſtrata per intero da Prudenzio di Sandoval Croniſta di Filippo III., e Veſcovo di Pamplona; e traſportata da Monſignor Fontanini

(25.) Si può vedere, riſpetto a Monſignor della Caſa, l'Orazione, che recitò all'iſteſso Imperadore ſu queſto particolare, ſtampata colle altre di lui Opere . . . . . – *Alla qual coſa fare* (cioè la ritenzione di Piacenza) *alcuni per avventura la conſigliano, e voglion naſcondere ſotto'l nome della Ragione l'opera della fraude, e della violenza: e l'impreſa, che è cominciata colla forza, voglion terminare co' piati, e con le liti, i quali turbano, e confondono l'ordine delle coſe, e della Natura; in quanto la forza, naturalmente debbe eſſer miniſtra, & eſecutrice della Ragione, & eglino ora, che Piacenza è venuta in man voſtra con la forza, ricorrendo alle liti, ed a' giudizj, fanno la Giuſtizia della Violenza ſerva, e ſeguace. — I quali il loro Signore, Congiunto, e Parente di V. M. inſidioſamente ucciſo avendo, la lor Patria ſforzata, & oppreſſa, a Voi con ſcellerata mano abbiano porta, & aſſignata; e Voi come voſtra ritenuta, & uſata l'abbiate. — Non può eſſere etiandio in una ſola Città ſenza rimordimento della Voſtra Coſcienza, nè ſenza riprenſione degli Uomini, nè ſenza offeſa della Divina ſeverità. — E potrà forſe alcuno fare a credere alle Età, che verranno dopo noi, che l'altiero animo Voſtro – in queſto atto dichini ad ignobilità – quella Città non con la Voſtra Virtù, nè con le Voſtre forze, ma con gli altrui inganni, e con l'altrui crudeltà acquiſtata, ritenendo –*

nini nella ſua Scrittura, e recentemente dataci nell' Idioma Spagnuolo da un moderno Autore di quella Nazione, che deſcrive la Cronologia, ed Iſtoria della Sereniſſima Caſa Farneſe, (26.) ed io pure la do qui tradotta fedelmente, e rapporto nel margine il Teſto Caſtigliano. — *Item, per quanto l'anno ſcorſo* 1547. *avendo Noi terminata la Guerra di Germania, il Duca di Caſtro Pierluigi Farneſe fu ucciſo da alcuni della Città di Piacenza, con preteſto di non volerlo per Signore, ed altre cauſe, e dopo la ſua morte, quelli, che governavano la Città, concordemente con quelli del Popolo mandarono a chiamare D. Ferrando Gonzaga Governatore, e Noſtro Capitan Generale nello Stato di Milano, e gli conſegnarono detta Città, e le ſue Appartenenze, come coſa anneſſa, e ſpettante al detto Stato di Milano, ed al Sagro Romano Impero, con certi concordati, che fecero col detto D. Ferrando per ſicurezza delle loro Perſone, ed altre coſe, e dopo la detta Città con ſue Appartenenze è ſtata a diſpoſizione, ed obbedienza Noſtra, ed è guardata, e tenuta in giuſtizia da' Noſtri Miniſtri, parendoci, dopo aver ſopra ciò molto oſſervato, conferito, e conſultato, che così avevamo a fare, ed eravamo obbligati per quello, che dovevamo al detto Sacro Impero, ed alla conſervazione delle ſue preminenze, e prerogative, e che non potevamo, nè*

(26.) Luis de Salazar, y Caſtro, Indice de las Glorias de la Caſa Farneſe – En Madrid – En la Emprenta de Franciſco del Hierro – 1716. – §. 2. del Capitulo 4. — *La mayor juſtificacion deſte Principe ſale à nueſtro juicio de una Clauſula del Teſtamento, que en Bruſelas a* 6. *de Junio de* 1554. *otorgò el Invicto Emperador Carlos V. pues tratando Su Mageſtad de la muerte del Duque, no expreſſa otra cauſa, que no quererle por Señor los agreſſores. Sus palabras ſon — Item, por quanto el año paſſado de* 1547. *aviendo nos acabado la guerra de Alemania, el Duque de Caſtro Pedro Luis Farneſio fuè muerto por algunos de la Ciudad de Placencia, con proteſtacion de no lo querer por Señor, y otras cauſas, y deſpues de ſu muerte los que regian y governaban la Ciudad con acuerdo de los del Pueblo, embiaron à llamar à D. Fernando de Gonçaga Governador, y Capitan General nueſtro en el Eſtado de Milan, y le entregaron la dicha Ciudad, y ſus pertenencias, como coſa anexa, y tocante al dicho Eſtado de Milan, y al Sacro Romano Imperio, con ciertos ajuſtamentos, que con el dicho D. Fernando hicieron para ſeguridad de ſus perſonas, y otras coſas. Y deſpues la dicha Ciudad, y ſus pertenencias ha eſtado a diſpoſicion, y obediencia nueſtra, y ſe ha guardado, y tenido en juſticia por nueſtros Miniſtros, pareciendonos, deſpues de aver en ello mucho mirado, conferido, y conſultado, que aſſi los debiamos de hacer, y eramos obligados, por lo que debiamos al dicho Sacro Imperio, y à la conſervacion de ſus preheminencias, e prerogativas, y que no podiamos, ni debiamos ſoltar la dicha Ciudad de nueſtra mano, por muchas razones, haſta que por juſticia ſe averiguaſſe no pertenecernos ni al Sacro Imperio, ni al dicho Eſtado de Milan. Y porque dado, que por parte del Santo Padre Paulo III. de felice recordacion, y los Suyos, antes de ſu muerte nos huvo pedido y hecha inſtancia paraque la mandaſſemos reſtituir en perſona del dicho Octavio hijo del Duque Pedro Luis muerto, y en perſona de la dicha nueſtra hija Madama Margarita paraque la huvieſſen, y tuvieſſen, y deſpues dellos ſus hijos, como dicen la tenìa el dicho Duque de Caſtro, por cierta donacion è imbeſtidura, que della le hizo el Papa, y por reſpeto de la dicha nueſtra hija,*

Traele Sandov. en el tom 2. de la Hiſtoria de Carlos V.

nè dovevamo lasciare uscire la detta Città di nostra mano per molte ragioni, sin tanto che per giustizia si verificasse, non appartenere la medesima nè a Noi, nè al Sacro Impero, nè al detto Stato di Milano; e perchè dato, che per parte del Santo Padre Paolo III. di felice memoria, e de' Suoi, prima della di lui morte, ci era stato richiesto, e fatta istanza, perchè ne comandassimo la restituzione in Persona del detto Ottavio Figlio del Duca Pierluigi morto, ed in Persona della detta Nostra Figlia Madama Margherita, perchè l'avessero, e tenessero, e dopo loro i suoi Figli, come dicono l'aveva il detto Duca di Castro per certa Donazione, e Investitura, che gliene fece il Papa, e per rispetto della detta Nostra Figlia, e suoi Discendenti, e per concedere ciò, che S. Santità aveva richiesto, ed a' servigi, che allora il Duca Ottavio ci aveva prestati, risolvemmo di farlo; però non si puote, nè si è potuto fare, nè effettuare per le cause già dette, e per non uscire del Dovere, nè da ciò, per cui siamo al detto Sacro Impero tenuti; e finora, benchè si sia per nostra parte richiesto, che si mostrassero i titoli, che ha la Chiesa Romana sopra quelle Città, e si presentassero alcune Scritture, le quali furono vedute, ed esaminate da Persone dotte, e di rettitudine, e buona Coscienza, in presenza del Nunzio della Santità di Papa Paolo, non apparve, nè è apparito trovarsi fondamento, nè cosa di sussistenza nelle medesime, e per altra parte si è allegato, e mostrato essere stata annessa, ed appartenere al detto Stato di Milano, e che non si trova causa, onde si sia potuto separarnela, nè smembrarnela; tuttavia PER ISCARICO DELLA NOSTRA COSCIENZA, E PERCHE' NON E', NE' E' STATA NOSTRA INTENZIONE, NE' VOLONTA', CHE PER NOI, NE' PER QUELLI, CHE DA NOI AVESSERO TITOLO, O CAUSA, SIA RITENUTA COSA ALCUNA SENZA GIUSTO TITOLO; E DESIDERANDO, CHE IN QUESTA DI PIACENZA SIA POSTA IN CHIARO LA VERITA', E SI FACCIA QUELLO, CHE SARA' RAGIONEVOLE, E GIUSTO *&c.* Fin qui la Clausola registrata dall' Autore suddetto. (Più oltre va trascrivendo

---

hija, è sus descendientes, y por conceder a lo que Su Santitad avia pedido, y a lo, que el Duque Octavio nos avia entonces servido, holgamos de la hazer; pero no se pudo, ni ha podido hacer, ni efetuar por las causas ya dichas, y por no salir del deber, y lo que al dicho Sacro Imperio somos obligados, y hasta agora, aunque se aya por nuestra parte pedido, que se mostrassen los titulos, que la Iglesia Romana tiene à aquella Ciudad, y se ayan presentado algunas escrituras, las quales fueron vistas, y examinadas por personas doctas, y de rectitud, y buenas Conciencias en presencia del Nuncio de la Santitad del Papa Paulo, no pareciò, ni ha parecido aver fundamento, ni cosa de sustancia en ellas; y por otra parte se ha alegado, y mostrado aver sido anexa, y pertenecer al dicho Estado de Milan, y que no se halla causa por donde se aya podido apartar, ni desmembrar dél. Todavia por descargo de nuestra Conciencia, y porque no es, ni ha sido nuestra intencion, ni voluntad, que por nos, ni por los, que de nos huvieron titulo, y causa, sea retenida cosa alguna sin' justo titulo, y deseando que en esto de Placencia se aclare la verdad, y se haga lo que fuere razon, y justicia &c. —— *Manda el Serñor Principe D. Phelipe su hijo, que si quando Su Magestad falleciere no estuviere determinado este caso, lo averigue, determine, y declare en justicia, con la mayor brevedad; y assi se executò aun antes del tiempo prefinido, como luego verémos.*

ſcrivendo dal Teſtamento di Carlo, Monſignor Fontanini, le di cui parole qui non ſi rapportano, per motivo di brevità;) indi mette in compendio il tenore del precetto ingiunto a Filippo, e ciò che queſti operò in obbedienza di tal Comando. Così dunque ſeguita a dire — *Comanda* (Carlo) *al Principe D. Filippo ſuo Figlio, che ſe quando S. M. verrà a morire, non ſarà determinato queſto caſo, lo verifichi, determini, e dichiari in giuſtizia colla maggior brevità; e così fu eſeguito, anche prima del tempo deſtinato.*

Accennerò a buona congiuntura i diverſi progetti fatti da Carlo, durando la negoziazione per la reſtituzione di Piacenza, che pur ad ogni patto allora trattener volea, procurando d'indurre la Santa Sede a preſtarvi il conſenſo, ed offerendo al Duca Ottavio altre compenſe. Baſti ora il dire, che non furono quei progetti, ſe non forſe preteſti da tirare in longo. Così la ſente Monſignor Fontanini. Io mi reſtringo a riflettere ſopra la Clauſola mentovata, più coſe, al parer mio, rilevantiſſime.

Primieramente trattando l'Imperadore dell'ultima ſua Volontà, che dovea eſſere, come fu, la baſe della rinunzia, che nell'animo ſuo digerita avea, dell'Impero, in favore di Ferdinando ſuo Fratello, e della Monarchía di Spagna in favore di Filippo ſuo Figlio, dobbiamo ſupporre per accertato, che in quell'atto non vi foſſe politica ſimulazione, nè ſeconda, o ſiniſtra intenzione, per ingannare Miniſtri di Principi, o Nimici, o d'Intereſſi, al di lui proprio intereſſe di Stato contrarj.

Dobbiamo pure concedere per infallibile, che la Coſcienza di Carlo ſopra le coſe di Piacenza foſſe ondeggiante, inquieta, ed affatto dubbia con dubbio poſitivo, e ben fondato, come parlano i Teologi; onde conoſceſſe, che ſi trovava in obbligo d'eſaminare il dubbio, e di ſedare i rimorſi, per non eſporſi all'evidente pericolo di dannazione.

Più. Non trovò Carlo baſtanti, per calmare la di lui Coſcienza ſu queſto punto, nè i pareri de i ſuoi Miniſtri di Stato, nè quelli de' ſuoi Teologi, a i quali, proteſtato avea al Veſcovo di Fano, Nunzio del Papa in Bruſſelles, che l'averebbe fatto eſaminare; nè il ſentimento del Senato di Milano, che richieſto avea, e riportato, mentre credette, che abbiſognaſſe nuova diſcuſſione, quale perciò ingiunſe per via di precetto, e non di ſemplice Conſiglio al di lui Erede.

Inoltre; Ci fa vedere la riferita Clauſola di Teſtamento, che Carlo, fin da principio avea occupata, e ſeguitò a tenere occupata Piacenza, con animo di ſemplice ſoſpenſione, ed in certa forma di ſequeſtro, fin' a che reſtaſſe chiarito il di lui animo ne i termini della Giuſtizia, e non mai avere avuta intenzione, che foſſe di fatto (giacchè non potevaſi di ragione) incorporata al Feudo di Milano, e molto meno immediatamente a i Beni dell'Impero. Imperocchè ſe Piacenza foſſe ſtata incorporata immediatamente all'Impero, Carlo non doveva comandare a Filippo, ch'eſaminaſſe il merito di queſta Cauſa; e, non a Filippo, ma a Ferdinando averebbe dovuto rinunziarla unitamente coll'Impero, che a lui rinunziò. E ſe, ſecondo la di lui opinione, foſſe ſtata incorporata al Feudo di Milano, non averebbe Carlo comandato a Filippo, nè Filippo averebbe potuto, in adempimento di quel comando, fare giuſtizia alla Caſa Farneſe, e reſtituirle di propria autorità la Città di Piacenza, Membro, e Parte, nella data ipoteſi, dello Stato di Milano, con diminuzione del Feudo Imperiale; toccando alle Diete dell'Impero, od almeno alla ſuprema Podeſtà Giudiziaria dell'Imperadore, la cognizione di ſimili materie, e la podeſtà di ſimili diſmembrazioni. A queſt' effetto piace a me di regiſtrare le parole di Giambattiſta Cini nella Vita di Coſimo I. Gran-Duca di Toſcana, ch'ebbe mano nel trattato della reſtituzione, che Filippo fece al Duca Ottavio, le quali comprovano a mara-

viglia

viglia quel ch' io dico — *Separoſſi* (il Duca Ottavio) *in queſto tempo dall' amicizia di Francia con tutta la Caſa Farneſe, rendendoſegli Piacenza con tutte le ſue entrate, ſoſpeſegli fin' allora dagli Imperiali*. Il termine di ſoſpenſione conferma, e ſpiega tutto il mio raziocinio. Che dico raziocinio? Ella è verità ſenza contraſto. Ce ne fa fede rinomato Profeſſore di Diritto Civile in Pavía nel tempo preciſo di queſta occupazione, in un ſuo Conſiglio, ch' allora reſe al ſuo Clientolo, poſcia diede al Pubblico colle Stampe; dico Alba Mandello nel ſuo conſ. 49. a dì 28. Gennajo 1548., dove ſtabiliſce di fatto, che fugli accertato dal primo Segretario delle coſe di Stato in Milano, Uomo di longhiſſima, ed accreditatiſſima ſperienza in quell' Uffizio, che Piacenza non era unita allo Stato di Milano, e che gli affari a lei ſpettanti erano trattati come di Città non ſubordinata; nè l' Imperador Carlo V. avere ordinato diverſamente. Merita l' Autore quì credenza circa un fatto a lui contemporaneo, e ch' era neceſſario accertare per l' eſame dell' Articolo di Diritto, ch' avea per le mani. Realmente non tralaſciò Carlo di riconoſcere il Duca Ottavio, come Feudatario della Santa Sede riſpetto alla Città di Parma, che poſſedeva; Imperocchè vedendolo ſtrettamente unito col Rè di Francia, e ſapendo, che a contemplazione d' Orazio Duca di Caſtro, e di lui Fratello, il Rè Arrigo gli avea promeſſo dargli pagato Preſidio conveniente per Parma, fece eſſo Carlo ricorſo al Papa, come a Sovrano di lui, ſcrivendogli (ne fa fede Alfonſo Ulloa nella Vita di quel Monarca lib. 5. fol. 306.) *Che avvertiſſe, ch' eſſo Duca dava la Città di Parma in man di Franceſi, che ſe foſſe vero, ſarebbe un metter fuoco in Italia; che doveſſe ripararci* (toccando al Padron Sovrano di tenere in riga il Feudatario) *o laſciar la cura a lui, che vi averebbe dato rimedio*.

Poſe Carlo colla ſua rinunzia Filippo ſuo Figlio nell' attuale poſſeſſo della Monarchía a' 25. Ottobre 1555., nè traſcurò Filippo l' adempimento del precetto di Carlo, e convien dire, ch' affrettaſſe l' eſecuzione per acchetare fors' anche i rimorſi della Coſcienza del Padre, mentre viveva; e perchè nel coſpetto di Dio non diveniſſe carico della Coſcienza di Filippo quello, ch' era ſtato carico della Coſcienza di Carlo. Onde veggiamo reſtituita Piacenza nel 1556. al Duca Ottavio, e deſſo rientrato nel poſſeſſo naturale ſolamente, già che l' occupazione, e la ſoſpenſione procedute per opra di Carlo non aveano ſpogliato, nè eſſo Duca Ottavio del poſſeſſo almeno Civile del Feudo, nè molto meno la Sede Apoſtolica del poſſeſſo del ſuo Alto Dominio ſopra il medeſimo Feudo.

Chi bramaſſe ſapere per minuto le Negoziazioni toccanti queſta reſtituzione, può riconoſcerle a bell' agio appreſſo Monſignor Fontanini nella di lui Scrittura, dove ritroverà indicati gli Autori, ed inſieme un' eſattiſſimo dettaglio dell' operato. Oſſervo ſol di paſſaggio, che gli Autori comunemente ne parlano, come appunto di reſtituzione, e non di nuova conceſſione, che il Rè Filippo faceſſe alla Sereniſſima Caſa Farneſe, in vigore d' una preteſa Inveſtitura, che ſi va dicendo ſtipolata nella Città di Gant, in perſona del Marcheſe da Correggio, che fu poi Cardinale, ſuppoſto Proccuratore ſpeciale d' Ottavio. Così ancora chi bramaſſe vedere accuratamente confutata la dicería pubblicata dal Tuani, ed avidamente abbracciata dal Corringio, e da altri Autori Tedeſchi, cioè, che Paolo III., e la Sereniſſima Sig. Ducheſſa Margherita d' Auſtria, allora in ſeconde nozze, Moglie del Duca Ottavio, procuraſſero con tutta l' energía d' impetrare da Carlo V. la confermazione dell' Inveſtitura della Santa Sede col titolo, ed onore di Duca, la troverà convinta di falſità da Monſignor Fontanini in detta ſua Scrittura; quaſi che per tacere le altre fortiſſime ragioni recate da queſto Prelato, Paolo III. foſſe un' Uomo di tanta ſemplicità, e così male informato delle coſe di Piacenza, e di Parma, che voleſſe confeſsare di

non avere titolo, nè ragione ſopra di quelle Città, con ſottometterle all' Autorità dell' Imperadore, e farle riputare membra dello Stato di Milano, chiedendo quella ſuppoſta Confermazione; quando egli era ſtato Teſtimonio oculato della Lega di Giulio II. con Maſſimiliano I. d' Auſtria, e con altri Confederati, per levarle di mano a Lodovico XII., Inveſtito, come diremo, e Poſſeſſore dello Stato di Milano; e della Lega di Leon X. coll' iſteſso Carlo V. per ritoglierle di mano del Rè Franceſco I. di Francia, e della rinunzia, che fatto avea Maſſimiliano Sforza in Roma d'ogni ſua pretenſione ſopra le Città iſteſse, in favore della Sede Apoſtolica, ed in preſenza degli Ambaſciadori Ceſareo, Spagnuolo, e di tutti i Principi Cattolici. Dopo poi il caſo empio, e deteſtabile accaduto nel Duca Pierluigi, aveva pure Paolo III. fatto contestare in faccia di Carlo V. per mezzo del Veſcovo di Fano — *Le ampie promeſſe fatte da S. M. non una volta, ma più, nè ad un ſolo de' Miniſtri di S. Santità, ma a molti, ch' averebbe reſtituita Piacenza; Che rappreſentar doveſſegli — Con quell' efficacia, che ſi può maggiore, che conſigliandoſi di nuovo con Dio, e con la Coſcienza ſua, vogli riconoſcere, che quella Città ſi deve alla Sede Apoſtolica, e che S. M. non la può tenere giuſtamente per molti riſpetti.* (27.) Avea pur anche l' iſteſſo Veſcovo di Fano *citato Carlo, ed il Granuela ſuo Miniſtro avanti il Tribunal d' Iddio, ove anch' egli bramava d'eſſervi, per moſtrare al coſpetto del Supremo Giudice il torto, che S. M. avea, di tenere occupata Piacenza Patrimonio della Chieſa, già che non potea trovarvi ragione in Terra.* — E tutto fu replicato in una Scrittura data al Conſiglio Imperiale. Ciò però non oſtante, e non oſtante tant' altri maneggi ſopra un tal Fatto, udiſſi mai rinfacciare da Carlo a i Miniſtri di Paolo, che l' iſteſſo Papa, in occaſione di detta Inveſtitura, l' aveſſe ſtimolato di dare la decantata Confermazione con il Titolo di Ducato a Pierluigi? Il qual rinfacciamento da sè ſolo chiuder potea la bocca a chiunque aveſſe voluto aprirla, per eſagerare, e magnificare i Diritti della Santa Sede ſopra Piacenza.

Io ho creduto dover trattenermi con qualche proliſſità ſopra la perſona del Duca Pierluigi, perchè il racconto, per altro ſuccinto, quanto è ſtato poſſibile, di queſti fatti, era neceſſario per appianare la ſtrada, e mettere nel ſuo vero lume due oppoſizioni, che ſi fanno contro la preſcrizione, di cui io parlo, che ſembrar potrebbono di qualche peſo preſſo di chi, per difetto d' Informazione, non aveſſe contezza di queſte verità; non intendendo io d' incaricarmi a perſuadere quei, che chiudono gli occhj per non vedere il Sole. Differirò pochi momenti il racconto di dette oppoſizioni, e le riſpoſte di perfettiſſima evidenza, colle quali reſteranno diſciolte, e paſſerò più oltre, eſponendo il poſſeſſo dell' Utile, Diretto, Alto, e Sovrano Dominio appreſſo la Santa Sede.

Raccogliendo inſieme gli anni, che dall' Inveſtitura di Paolo III. fin' all' anno 1720., nel quale io ſcrivo, ſono traſcorſi, montano deſſi a centoſettantacinque; e ſe vogliamo tralaſciare quei pochi, ne i quali Carlo V. tenne ſotto ſequeſtro Piacenza, montano al numero di centoſeſſantaſei; e rimarcando gli atti di poſſeſſo da me riferiti, per la Santa Sede, ſi veggono qualificati da circoſtanze così rilevanti al fine, ed all' effetto di fondare la preſcrizione, che difficilmente potranno gli Avverſarj della Santa Sede aſſegnarne altrettanti praticati dal Sagro Impero, in riguardo di molti, moltiſſimi Stati, ſopra de i quali non ſe gli controverte l' Alto Dominio, il quale però, ſe i medeſimi noſtri Avver-

(27.) Parole preciſe, che ſi leggono nella Riſpoſta data a Martino Alonſo de ordine di N. S. a' 22. Giugno 1549. nelle Lettere de' Principi lib. 3. fol. 186. & 187.

Avverſarj foſſero coſtretti giuſtificare, ſi troverebbono ben eſſi in uno ſtato di longa mano più arduo, e più difficile da mantenere, che non è il mio aſſunto. Nientedimeno però il Muſeo teſſendo il ſuo libricciuolo coll' ordine di Cronologia, quando giunſe a i tempi, de i quali ho parlato fin'ora, paſsò ſotto ſilenzio tutti queſti efficaciſſimi Fatti, e credette poterſi ſoſtenere la di lui ardita Intrapreſa con longa faragine d'Encomj, eſaltando le Auguſtiſſime Perſone de i Ceſari contemporanei alli ſovranominati Sereniſſimi Farneſi, e non potendo produrre pur un'atto d'alto, e ſovrano Dominio da eſſi eſercitato ſopra Piacenza, e Parma, s'attacca a quegli Atti, che averebbono potuto eſercitare, e che finge aveſſero volontà di praticare, perchè nella loro aſſonzione all'Impero, giurarono di mantenere illibati i Diritti Imperiali, e di ricuperare ciò, che da altri foſſe malamente uſurpato; unendovi il zelo, che cadauno ebbe per la ſua ben degnamente lodata Monarchía. Io vengo d'accordo con il Muſeo, fin'a che la fa da Panegeriſta della ſempre veneratiſſima Caſa d'Auſtria, alla riſerva del paragone, che ſi è compiacciuto darci, mettendo gli Arrighi, i Federighi, ed altri Nimici, e Perſecutori de i Romani Pontefici a confronto de i Glorioſiſſimi Carlo V., e Giuſeppe, preciſamente per queſto, perchè dall'Eſercito dell'uno s'imprigionò il Pontefice Clemente VII., e ſi poſe Roma ſotto l'orrido ſaccheggio, che il Mondo ſa; e l'altro, perchè a'giorni noſtri fece Guerra contro il Regnante Clemente XI. Ed in ſoſtanza laſciando ſtare li Panegirici, e di bel nuovo ricordando al Muſeo, ed a' ſuoi ſimili, detti centoſettanta, od almeno centoſeſſanta e più anni di poſſeſſo dell' Alto Dominio continuato in favore della Santa Sede, medianti i Sereniſſimi Farneſi, v'aggiungo ſolamente il Caſo, che ſta ſcritto nel Sagro Teſto, *Judic. cap.* 11. Al Rè degli Ammoniti, che voleva, ſe gli reſtituiſſe certo tratto di Paeſe poſſeduto dagli Ebrei, altre volte ſtato di ragione de i Rè ſuoi Anteceſſori; conſultato il Divino Oracolo per mezzo del Sommo Sacerdote, a cui il Dio d'Abramo riſpondeva ſenſibilmente dall'Efod, s'oppoſe Jefte Capo della Repubblica Teocratica degli Ebrei, dicendo: Che la dimanda del Rè degli Ammoniti non era giuſta, e che gli Ebrei non dovevano reſtituire un Paeſe, quale poſſeduto aveano già quaſi trecent'anni, e nel decorſo di sì longo tempo; *Quare*, diſſe il valoroſo Giudice, e Capitano, *tanto tempore nihil ſuper hac repetitione tentaſtis? Igitur non ego pecco in te, ſed tu contra me malè agis, indicens mihi bella non juſta. (d. cap.* 11. *verſ.* 27.) Conchiudendo, che moveſſe pure il Rè a ſuo talento guerra per coſtrignerli con la forza, che colla forza ancora gli Ebrei averebbono mantenuto (come di fatto il mantennero) il loro Diritto. Altrettanto io dirò per la Santa Sede a chiunque pretende, che Piacenza, e Parma, riſpetto all'Alto, e Supremo Dominio, debbano renderſi all'Impero — *Malè agis indicens bella non juſta.* — Ma paſſiamo più oltre, ripigliando il racconto della Storia del poſſeſſo goduto dalla Santa Sede nelle Città di Piacenza, e Parma pria della mentovata Inveſtitura di Paolo III. Poſſedeva, ſiccome diſſi, la Sede Apoſtolica nel 1545. *pleno jure*, e coll' Alto Dominio le Città di Piacenza, e Parma. Regnava allora ſul Soglio Pontificio Paolo III., che vi era ſalito nel 1534. In tutto queſto tempo non v'è chi ponga dubbio, che Piacenza, e Parma foſſero governate da Paolo III., per mezzo de' ſuoi Legati. Oltre all'atteſtato di tutti gli Storici di que' tempi, potiamo eſibire ben molti Brevi, e Bolle indirizzate da Paolo alle Città di Piacenza, e Parma, e ſpecialmente il Breve del dì 20. Febbrajo 1535., col quale approvò le Leggi, Statuti, ed Ordinazioni della Città di Parma, con trenta diverſi Articoli concernenti il buon governo di quel Pubblico; e l'Ordinazione, che la Comunità di Parma fece il dì 27. Ottobre 1534., colla quale furono eletti il Dottore Girolamo Gionto, il Cavaliere Geneſio Baleſtrerio,

il Nobile Angelo Cantello, ed il Nobile Franceſco Balduchini per andare a giurare Obbedienza, e Fedeltà al detto Pontefice, di cui abbiamo più altri Brevi nel libro autentico, detto *Meſſale*, conſervato dalla Comunità di Piacenza, dai 25. di Marzo del 1534. fino a' 16. di Settembre del 1545. (28.) Ma meglio d'ogn'altro il ſeppe Carlo V., che più volte vi fu ricevuto, ed in Buſſeto, ſituato nel Diſtretto di Parma, vi tenne il noto Congreſſo coll' iſteſſo Paolo III., che da Roma venne a bella poſta per conferire coll' Imperadore ſopra la pubblica tranquillità del Criſtianeſimo, e non per trattare con eſsolui dell' Inveſtitura di Milano a favor di Pierluigi; menzogna fabbricata dalla malignità di chi ſtudioſſi d'annerire le azioni glorioſiſſime d'un tanto Pontefice, e dileguata perfettamente dal Cardinale Sforza Pallavicino nella mentovata di lui Storia del Sagro Concilio di Trento.

Prima di Paolo ſedette ſu la Cattedra di San Piero Clemente VII., Pontefice sfortunato, e che colle ſue disgrazie rendette non meno sfortunato l'Imperadore Carlo V. nel concetto del Mondo Cattolico; mentre dalla Mole d'Adriano, o ſia Caſtello Sant' Angelo, prigione, dove ſtette rinchiuſo ſette meſi, ſoffrendovi trattamenti d'aſprezza inaudita, fu coſtretto vedere co' proprj ſuoi occhj incendiata, e ſaccheggiata la Città di Roma, vilipeſi i Cardinali, e profanate le Coſe Sagre da i Comandanti, e dalle Milizie dell' iſteſso Carlo. E pure quell' iſteſso Eſercito, che s' impiegò nell' eſterminio della Città Capo del Criſtianeſimo, e Sede de i Vicarj di Criſto, tentò bensì più toſto con largo blocco, che con aſsedio ſtretto, la Città di Piacenza, guardata, e difeſa valoroſamente dal Legato Pontificio, e dalle Milizie della Chieſa: Ma non venne però nè meno in capo all' Imperadore di farſi riconoſcere per Signore, e Padrone del Territorio, nè di dichiarare coll'armi in mano, che teneva, eſsere Piacenza, ed il di lei Contado, membro, e parte del Feudo di Milano; Nè con queſto titolo era ſtato intrapreſo il blocco, od aſsedio accennato, ma ſolo per cauſa, e con quel titolo, col quale laſciò traſportarſi a far guerra contro il Sommo Pontefice, e a devaſtare il rimanente degli Stati della Santa Sede, che certamente non ſi pretendeva, che foſſero parte, o membro dello Stato di Milano, come fu poi preteſo, che foſſe Piacenza.

Continuò il Pontefice Clemente VII. nel ſuo poſſeſſo di Piacenza, e Parma, durante quella Guerra, e dopo, non con diſſimulazione, ma con il conſenſo, che poſſo dire eſpreſſo, di Carlo: Imperocchè venuto egli in penſiero di prendere la Corona Imperiale di mano dell' iſteſſo Clemente, ritcattato a forza di groſso sborſo, a guiſa di cadaun' altro Prigioniero di Guerra; e fiſsata la Città di Bologna per Teatro di quella nobiliſſima Funzione, ove doveano convenire in perſona il Papa, e l'Imperadore: Si portò queſti in Lombardia, e perchè Clemente non fu tanto ſollecito a venire a Bologna, riſolvette trattenerſi, e di fatto ſi trattenne più meſi, parte de' quali paſsò in Piacenza, e

parte

(28.) Dal foglio di detto libro 42. al 157. *Confirmatio Capitulorum Iulii II, Leonis X., Adriani VI., & Clementis VII Pontificum defunctorum, etiamſi non ſint effectum ſortita* fol. 42. & diverſa alia *prò Compartito, & Reviſione ejusdem.* — *Breve pro fortificatione* 15. *Junii* 1535. *contra Feudatarios Forenſes* fol. 47. — *Breve, quòd omnes ſolvant pro fortificatione propugnaculorum* 6. *Auguſti* 1535. fol. 48. — *Breve, quòd novum Compartitum exequatur, non obſtantibus litibus*, 28. *Auguſti* 1535. fol. 51. — *Breve contra euntes ad ſtipendium, & eorum Uxores*, 12. *Auguſti* 1536. ibid. — *Breve, quòd adhibeatur fides litteris Reverendiſſimi Domini Cardinalis Alexandri de Farneſio, ac ſi eſſet ſcriptum per SS. D. N. 2. Januarii* 1538. fol. 56. Et diverſa alia Decreta in particularibus facta pro Civitate, & Communitate Placentiæ.

parte in Parma, nel qual tempo puote vedere co gli occhj proprj il Legato, i Comandanti, e le Milizie del Papa, che la governavano, e guardavano per la Santa Sede. Più bella, nè più propizia congiuntura averebbe egli potuto ideare per farsene acclamare Posseſsore, ed Alto Signore, ſe aveſse creduto ciò, che poſcia moſtrò di credere, ovvero laſciò perſuaderſi a credere da chi architettò la morte di Pierluigi, e pubblicolla, come ſeguita ſotto i di lui auſpicj. Era troppo recente la memoria del Giuramento, che in partendo da Genova a' 25. Settembre 1528., e venendo a Piacenza, preſtato avea (non era anche l'anno) alla Santa Sede, ed in di lei nome in mano di tre Cardinali Ippolito de' Medici, Franceſco degli Angeli, ed Aleſsandro Farneſe, che fu poi indi a poco innalzato al Pontificato, promettendo ſopra li Sagri Evangelj, che non averebbe dato moleſtia, nè levato alla Santa Sede punto, nè poco di quello, che poſsedeva.

Io ſo, che la Clauſola — *Quoad ejus fieri poteſt conſervaturum* — inſerita nel Giuramento di Carlo, fu interpretata dall'Iſtorico Venale Paolo Giovio, da Carlo particolarmente ſtipendiato; e dallo Sleidano ne i ſuoi Comentarj, come che vi foſſe inſerita per un mezzo termine da non diſturbare la Funzione, che dovea celebrarſi, e da preſervare inſieme i Diritti, che pretendeva contro Piacenza, e Parma, *tanquàm Mediolanenſi Imperio antiquitùs attributas*, macchinando fin d'allora ricuperarle all'Impero. Foſſe artificioſa malizia, o vaghezza d'aſſottigliare l'ingegno, che trova nelle parole de i Principi, o per meglio dire a forza di ſpecolazioni, vuol trovare, o finge miſterj, che mai non furono nella mente de i Principi ſteſſi; il Varchi, e qualch'altro mal'affetto alla S. Sede ſeguitarono il Giovio, e lo Sleidano ſu queſto punto. Ma per convincere il loro chimerico aſſunto, baſta confrontare il Giuramento di Carlo, riferito *ad verbum* da Michele Goldaſto nel terzo Tomo delle ſue Coſtituzioni pag. 528., coi Giuramenti, che in occaſione delle loro Coronazioni preſtarono altri Imperadori, e ſpecialmente Carlo Magno, Ottone I., Arrigo il Santo, e più recentemente Arrigo VII. Leggeſi quel d'Ottone preſſo Gratian. diſt. 63. cap. 30. — *Ego Rex Otto*, nel quale promette, che renderà al Papa — *quicquid in Noſtram Poteſtatem de terrâ Sancti Petri pervenerit*, e che difenderà *Terram Sancti Petri ſecundùm ſuum poſſe*. — E quel d'Arrigo VII. dato in Pavía a dì 26. Luglio 1309. nella Mantiſs., e rapportato dal Leibnizio *Cod. Jur. Gent. num.* 50. colle preciſe parole — *Et quicquid de terrâ Eccleſiæ Romanæ pervenit ad ipſum, aut perveniet, vobis reddet quantocyûs poterit*. — La Clauſola d'Ottone — *Secundùm ſuum poſſe*, — e di detto Arrigo — *Quantocyûs poterit* — è ella nient' altro, che puro Sinonimo della Clauſola — *quoad ejus fieri poteſt* — gloſſata dal Giovio, e dallo Sleidano? Non è egli vero, che in ſoſtanza convengono tutti queſti Giuramenti, i quali però non potrebbono ſtiracchiarſi colla mira ſegreta di ricuperare Parma, e Piacenza, ſe non da chi cercaſſe renderſi ridicolo?

Non accorda troppo bene l'Interpretazione di Giovio, e dello Sleidano, e de i ſeguaci, colla lettera, che di Granata a' 17. Settembre 1526. Carlo ſcriſſe a Clemente VII. in forma di Manifeſto, dato findallora alle Stampe, nella quale confeſſa, che in virtù della Confederazione ſeguita con Leon X., da eſſo Carlo — *Actum, executumque extitit, ut Parmâ, & Placentiâ Eccleſiæ reſtitutis* — foſſero eſpulſi dall'Italia i Franceſi. E perchè Clemente, nel tempo di quella Lega, Cardinale Legato di Leon X. vi avea affaticato, e contribuito, Carlo ſegue in certa maniera a rinfacciargli la ricompenſa, che gliene diede, confeſſando nuovamente, che — *ipſa Romana Eccleſia ſuum ex his auxerit Patrimonium, non ſolùm Parmæ, & Placentiæ recuperatione, ſed etiam &c.* — E nell' altra lettera ſcritta da Barcellona al Collegio de' Cardinali, o com'

com'altri diſſe, da Granata, nell'anno iſteſſo a' 6. Ottobre, proteſtato avea, con qualche giattanza però, colorendo in aria di mera Liberalità ciò, che fu obbligo per patto di detta Lega – *Parmam, & Placentiam à Romani Imperii Feudo disjunctas, Sedi Romanæ, nullo Jure coacti, poſſidendas reſtituimus*. – Queſte confeſſioni di Carlo, ſiano, o non ſiano ſuſſiſtenti nel Diritto, ed in *puncto Juris*, ſecondo che parlano i Legali, fuor d'ogni controverſia dimoſtrano, che la Santa Sede teneva Piacenza, e Parma con perfetta ſcienza di Carlo, e con il di lui poſitivo conſenſo; e che intanto correva in beneficio della Santa Sede la preſcrizione; riſervandomi più oltre d'eſaminare la forza di dette Leghe, e confeſſioni *in puncto Juris*, e di rifiutare i Comenti, che di ſuo capo vi fecero Corringio, ed altri. Del Pontefice Clemente VII. ſono pure altri Brevi regiſtrati nel libro ſopraccitato della Comunità di Piacenza dal foglio 3. al foglio 41. (29.)

Altrettanto indubitato fu il poſſeſſo, che n'ebbe Adriano VI., *Imperii felix brevitate*, può dirſi di lui ciò, che fu detto dell'Imperadore Tito. Nel brieve tempo del di lui Pontificato niuna occaſione ſi preſentò di diſapori coll' Imperadore; Ma intanto egli è vero, che pacificamente, ed a viſta dell'Imperadore Piacenza, e Parma furono in potere d'Adriano, e della Santa Sede. Stanno nell'Archivio della Comunità di Piacenza varj Brevi di queſto Pontefice toccanti il mero Diritto Temporale ſcritri a quel Pubblico. (30.)

Non così può dirſi di Leon X., il quale ricuperò ben'egli in vigore della ſovraccennata Confederazione le ſuddette Città, ma ben toſto paſsò all'altra Vita, tutto pieno d'allegrezza, e di contento, già che aveale vedute ritornate alla Santa Sede per di lui applicazione, fatica, e ſpeſa immenſa. Riſerverò parimente l'eſame di detta Lega in altra parte più confacevole, non appartenendo alla preſcrizione, della quale adeſso parlo. Trovò Leone alla di lui aſsonzione, che Maſſimiliano Sforza reſtituito colle Armi della Chieſa nel poſſeſſo di Milano, dimenticatoſi il beneficio, come avviene nelle Perſone del di lui rango, ad iſtigazione d'alcuni Popolari di Fazione Gibellina, come notò il Locati, e ſoſtenuti da Girolamo di Cardona (Uomo di gran vanità, ma di neſsun conſiglio, ſolito chiamarſi da Papa Giulio II. Madama di Cardona, come oſservò il P. Daniele nella ſua nobile Storia di Francia nel Regno di Lodovico XII.) (31.) eraſi poſto nel poſſeſſo di Piacenza, e Parma, quando vacava la Sede per la morte di Giulio II., valendoſi dell'opportunità, e delle forze delle Milizie del Rè Cattolico, che tenevano ancora il loro ſoggiorno nella Lombardía. Una delle prime cure del ſuo Pontificato fu quella di ricuperare dette Città, ſenza doverſi venire alla forza dell'Arme. Fece ricorſo a Maſſimiliano d'Auſtria, e colla di lui Autorità, e ſenza rottura, ritornò la Santa Sede nel ſuo poſſeſſo. Stà nell'Archivio della Comunità di Parma il Breve Originale di Leone ſotto il dì 16. Marzo 1513., nel quale riferiſce, ch'era ſtato dato Giuramento di Fedeltà, e d'Obbedienza alla di lui Sagra Perſona, ed alla S. Sede da Antonio Cabrieli,

---

(29.) *Confirmatio Capitulorum jam conceſſorum per fel. record. Julii II., Leonis X., & Adriani VI. Romanorum Pontificum Communitati Placentiæ.* — Et alia pro fortificatione Civitatis *de anno* 1524. 22. *Martii ad annum* 1534. 28. *Junii*.

(30.) Specialmente ſotto il dì 8. di Ottobre 1522. *Capitula per SS. Dominum Noſtrum Adrianum Communitati Placentiæ, pro novo Compartito &c.* — *Et Confirmatio antiquorum Capitulorum per fel. record. Julii II., & Leonis X.* — *Et alia, ut ſupra*. Nello ſteſso libro della Comunità di Piacenza ſopraccitato dal fol. 1. al 3.

(31.) Tom. 2. col. 1871. Ligue de Cambray livr. 4. fol. 265.

Cabrieli, da Sigiſmondo Taglinferri, e da Franceſco Mario Grapaldo Cittadini, ed Oratori di Parma in nome del loro Pubblico, con aggiugnervi diverſe proviſioni, anche a riguardo de i danni cagionati dall'occupazione del Duca di Milano, che era durata tre meſi. Il Cavitelli ne i ſuoi Annali di Cremona all'anno 1513. laſciò ſcritto, che Leone sborſaſſe allo Sforza quarantamila ſcudi d'oro, perchè rinunziaſſe a quella intruſione, nel che sbagliò all'ingroſso, come veggo, ch'egli fece, ſopra molte altre coſe. Di verità Leone fece ſegretiſſimo sborſo di ſcudi d'oro quarantaduemila, e non quarantamila, in mano di Girolamo Moroni Ambaſciadore preſso di lui per lo Sforza, affine che mediante quel denaro i Svizzeri, che n'erano findallora avidiſſimi, perchè neceſſitoſi, condiſcendeſsero a confederarſi col medeſimo Leone, e collo Sforza, per i fini, che il prudentiſſimo nuovo Pontefice conceputi avea, come ſcriſse il Guicciardini (32.) molto più accurato del Cavitelli. Intanto rifletto ribatterſi, e reſtare convinta di falſo con queſto Fatto, la dicería di taluno, cioè che lo Sforza aveſse date le Città di Piacenza, e Parma a Papa Giulio a titolo di ſemplice pegno. Sebbene non accade perdere tempo a rifiutare ſimili inezie direttamente oppoſte alle Leghe, che poi riferiremo.

Godette bensì allora Leon X. Piacenza, e Parma poco tempo, poſciachè calato in Italia Franceſco I. con potente Armata nel 1515., fu coſtretto d'abbandonare la Lega, che in quell'anno fatto avea coll'Imperadore Maſſimiliano d'Auſtria, e ſtrignerſi in nuova Lega coll'accennato Rè Franceſco, in virtù della quale procurò, per quanto puote, di conſervare le ragioni della Chieſa Romana, tenendoſi lontano da qualunque atto di poſitivo rilaſcio, e di rinunzia delle Città di Piacenza, e Parma, che il Rè colla forza, e col timore incuſſo al Papa, volle onninamente in ſuo potere. Soſcritta adunque a'dì 13. Ottobre 1515. la Lega col Rè Franceſco, comandò il Papa a Giuliano de'Medici lui Fratello, e Governatore d'eſse Città per la Santa Sede, che ritirate di là le Milizie Pontificie laſciaſse le Porte aperte, ed i Franceſi v'entraſsero, ſe volevano, ma non foſsero loro poſitivamente conſegnate, contenendoſi onninamente ſul negativo. Quanto di mala voglia, e per ſolo timore dell'Arme, v'acconſentiſse nella maniera, che ho detto, il Papa, ce lo dicono le Storie, (33.) e ſpiegollo Leone medeſimo nel Breve, col quale creò Legato il Cardinale de'Medici, che fu poi Clemente VII. (34.) Stette per queſto la Santa Sede fuor del poſſeſso naturale, ma non del Civile, che ritenne coll'animo, da Novembre 1515. ſin'al 1521., nel quale, ſi diſse, le ricuperò. Non reſtò però interrotta la preſcrizione, nè meno per queſto picciolo intervallo di tempo. Il contegno di Leone in queſta occaſione ſul fatto negativo dimoſtra l'animo di ritenere il poſſeſso Civile di Piacenza, e Parma, e di ricuperare il poſſeſso naturale alla prima favorevole congiuntura; e queſto baſta per mantenere viva la preſcrizione, che nella data ipoteſi daſſi per incominciata ſotto l'Anteceſsore, lo che ſarà mia cura di giuſtificare.

Eccoci giunti al Pontificato di Giulio II., che terminò glorioſamente colla ricupera di Piacenza, e Parma, in virtù, ed in ſeguito della Lega da lui promoſsa nell'anno 1511. ſoſcritta, e pubblicata a'dì 5. Ottobre nella Chieſa di Santa Maria del Popolo in Roma, di cui riparleremo in altra parte della preſente

Diſser-

(32.) Nel lib. 11. delle di lui Storie.

(33.) Ubert. Foliet. Genuen. Hiſtor. lib. 12. Hiſtoire de la Ligue de Cambray livr. 4. fol. 530., ed altri.

(34.) Leggeſi nel detto Breve – *Ut Parmam, & Placentiam Civitates noſtras, quas à dicto Rege* (Franciſco I.) *occupari, ac detineri publicæ Pacis, & quietis cauſa, per aliquot annos toleravimus, tandemq; recuperare poſſemus.*

Diſsertazione. Entrò Giulio l'anno 1512. nel pòſseſso colle ſue Truppe, ma non eſpugnò colla forza dell'Arme le ſuddette Città, le quali, a parlar giuſto, dirò, ch' erano vacanti, e ſenza verun Poſseſsore. Lodovico il Moro erane ſtato cacciato a forza da Lodovico XII. Rè di Francia ſin nell' anno 1499., e Maſſimiliano di lui Figlio non le avea per anche ricuperate. Lodovico XII. non potendo reſiſtere alle Armi del Papa, e de i Collegati, le avea abbandonate. Sicchè quei Cittadini giudicarono, che foſse doveroſo, e di loro vantaggio il ritornare ſotto la Chieſa Romana, che le avea poſsedute ne i tempi più rimoti, facendone volontaria dedizione al Papa, che gli accettò come Sudditi antichi, e non come Popoli di nuova Conquiſta, giuſta la dichiarazione fattane in occaſione, che dieci Ambaſciadori di Parma, e quattro di Piacenza ſpediti furono a Roma poco dopo la detta Conquiſta a preſtare il Giuramento di Fedeltà verſo la Santa Sede. Nell' Atto, che Giulio fece ſpedire a gli Ambaſciadori di Parma, concedendo varie proviſioni, delle quali era ſtato ſupplicato, ſegnato ſotto il dì 7. Dicembre 1512., leggeſi – *Conſiderantes, quàm devotè, nulloque expectato exoratu, nullisque expectatis Armatorum copiis, aut tormentis, Civitas ipſa ad immediatam noſtram, & S. R. E. obedientiam redierit.* – Altrettanto avea detto il Cardinale Sedunenſe, confermando a i Parmigiani i loro Statuti, e Privilegi in un Diploma, ſegnato così – *Datum in fælicibus Caſtris Sanctiſſimæ Ligæ ad Papiam die* 18. *Junii* 1512. – Ed in un Breve, che 'l Papa ſcrive a i Parmigiani il dì 15. Giugno anno ſuddetto, ſi legge – *Exemplum enim præſertim Placentinorum, qui nullo exercitu, nullisque Militum copiis expectatis, ultrò ſe Nobis, & eidem Eccleſiæ dederunt, præ oculis habetis.* – Quì vediamo chiaramente qual foſſe l'animo di Giulio, cioè eſſere ſtato, che la Santa Sede poſſederebbe dette Città, e Stati, ſenza veruna relazione anche rimota a i Duchi di Milano, che nel concetto del Papa erano ſtati meri Spogliatori della Chieſa, e non v'aveano potuto acquiſtare Diritto, mancando i requiſiti eſſenziali di legittima preſcrizione, conforme a ſuo tempo farò conoſcere.

Suppoſta la ſerie di fatti accompagnati da circoſtanze tanto qualificate, e di tanta, e tale notorietà, reſta da ponderare, ſe in virtù d' eſſi fatti ſiaſi aperto luogo alla preſcrizione, e ſe queſta abbia avuta forza ſufficiente per trasferire nella Santa Sede il pieno, e l'Alto Dominio con totale Indipendenza dall' Impero, delle Città di Piacenza, e Parma, quando la Santa Sede ne i Secoli anteriori all' anno 1512. (ciò ſia detto nuovamente per falſo, falſiſſimo ſuppoſto) non foſſe ſtata vera, legittima, e ſuprema Padrona delle medeſime.

Alcuni Autori Imperialiſti ſono di parere, che l'Alto, Supremo Dominio d' uno Stato, che una volta ſia incorporato all' Impero, non poſſa più in conto veruno abdicarſi, nè ſpreſſamente in virtù di qualunque atto poſitivo, nè tacitamente per via di derelizione, nè aſsolutamente per forza della preſcrizione.

Altri Autori della medeſima Inclita Nazione Alemanna, ed inoltre i Maeſtri del Diritto Naturale, che viſſero ſotto diverſi Climi, tengono contraria opinione, e ſtabiliſcono qual aſsoluto principio, ed aſsioma, la poſsibilità dell' alienazione, e dell' abdicazione dell' Alto, Supremo Dominio, a pregiudicio di qualunque Dominante, ſuccedendo maſsimamente l'alienazione, od abdicazione in favore, e beneficio d' un' altro Principe, o Popolo pure libero, e indipendente. A queſt' opinione io m' attegno, e colla di lei ſcorta ſoſtengo inſiememente, che ſtando le circoſtanze de i fatti già riferiti, l'Alto Dominio ſopra gli Stati di Piacenza, e Parma, nella data men vera ipoteſi, che l'Impero prima del 1512. tenuto aveſſe l'Alto Dominio delle Città, e Stati poſti in quiſtione, reſta in oggi perfettamente preſcritto, ed acquiſtato alla Santa Romana Sede.

E per

E per non cogliere equivoci, dico: Doverſi diſtinguere tra preſcrizione, e preſcrizione. Se vuolſi parlare della preſcrizione in quanto deriva, e riceve l'eſſere dal mero Diritto poſitivo di qualunque Popolo, o Principe Supremo, e Libero, confeſſo, ed ognuno confeſſar dee, che tal preſcrizione non potrà vantare maggior forza di quella, che può avere il Diritto poſitivo, che ſi ſuppone, anzi nè meno averà forza anche menoma in favore di chi vi ſoggiace in tutti quei caſi, ne i quali dall' iſteſso Diritto poſitivo ſarà ſtato diſpoſto, che non s'ammetta la preſcrizione; come ſarebbe a dire, dove ſi ttatti delle coſe religioſe, o ſagre, (35.) ovvero delle coſe rubate, le quali tengono in ſe medeſime vizio reale, (36.) ovvero della ſuprema Podeſtà del Popolo Romano, della quale appunto quì ſi parla, che ſoprattutto vien compreſa ſotto la Claſſe di quelle coſe, che la Romana Giurisprudenza chiamò Sante, perchè – *Sanctione legum adverſus injurias ſunt firmatæ*. (37.) Vanamente perciò allegarebbeſi queſta ſorta di preſcrizione per acquiſtare l'Alto Dominio, da chi foſse ſoggetto alle Leggi Civili, od a quelle del Principe, che l'aveſse vietata a ſimilitudine del Diritto Civile. Ed in queſti termini hanno tutta la forza, e tutto il ſuo vigore i fondamenti del Gronovio, (38.) e procede ciò, che diſse Temiſtocle, e longa pezza dopo, Catone riferito da Plutarco — *Nec mortales adverſùs Deum Immortalem, nec Privatos adverſùs Rempub. præſcribere poſſe*. — Parla ſempre ne i medeſimi termini il Muſeo (ſupponendo coſtui, che il Papa foſse Suddito dell' Impero) dalla pag. 130. ſino alla 178., e con eſsolui Arniſeo. (39.) Più vanamente ancora allegarebbeſi da un' eſtraneo, che non foſse in alcun modo ſoggetto al Diritto Civile, od a qualch' altro Legislatore, che ſtabiliſse la preſcrizione – *Adverſùs hoſtem* (ideſt Peregrinum) *æterna auctoritas eſto*, diſsero le citate dodeci Tavole, comentate dal Gravina, e Puffendorf, ne i luoghi indicati. E ſi convince colla ragione, e diſcorſo naturale. Poſciachè, nella data ipoteſi, riſpetto a i Sudditi manca la volontà del Legislatore, che in quei caſi particolari, che accennammo, toglie dal Mondo la preſcrizione, ch'eſso v'ha poſta; e riſpetto a i non Sudditi, manca la Podeſtà, quando ben' anche il Legislatore aveſse voluto comprenderli ſotto la Legge. Che ſe nelle dodeci Tavole fu diſpoſto – *Adverſùs hoſtem æterna auctoritas eſto*, – ciò non fu per eſercitare un' atto di podeſtà direttamente ſopra le Perſone de i Peregrini, ma per dimoſtrare, che 'l Benefizio della preſcrizione introdotta a favore de i Cittadini, e Sudditi della Repubblica, generalmente in tutti i caſi non eccettuati, mai dovea

E competere

(35.) Inſtit. tit. de Uſucap. §. 1. – *Sed aliquando etiamſi maximè bonâ fide rem poſſederit, non tamen illi Uſucapio ullo tempore procedit, veluti ſi quis liberum hominem, vel rem ſacram, vel religioſam, vel ſervum fugitivum poſſideat*. – Beſold. diſsert. de rer. diviſ. cap. 5. per tot.

(36.) *Furtivæ rei æterna auctoritas eſto* – Parole delle dodeci Tavole dateci dall' Erudito Giano Vicenzio Gravina de Jur. Nat. Gent., & duod. Tab. fol. 276. ſopra le quali dice il Puffend. de Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §... *Nam ipſum quidem Furem, aut raptorem ne uſucapere poſſet, ſcelus ſuum impedit. Tertio autem Poſſeſſori bonæ fidei obſtat vitium furti, aut rapinæ, quod ipſam rem velut concitari intelligitur*.

(37.) l. 9. §. 3. ff. de rer. diviſ. Beſold. cit. cap. 5. §. 9. Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 4. §. 12. n. 1. – *Neque ullam vidi legem Civilem de præſcriptione agentem, quæ ſummum Imperium comprehenderet, vel comprehendere voluiſſe probabiliter cenſeri poſſet*.

(38.) Ad Grot. cit. §. 12. verſ. Unde ſequitur.

(39.) De Jur. Majeſt. lib. 2. cap. 2. per tot.

competere in alcun caſo, qualunque ſi foſſe, a i Foreſtieri, benchè abitanti nel Diſtretto Romano, e poſſeſſori di buona Fede per tanto tempo, che foſſe ſofficiente a compiere tal preſcrizione. I Dottori, e Profeſſori della Romana Giurisprudenza, o non conobbero, o non curarono altra ſorta di preſcrizione, che queſta, introdotta dal Jus poſitivo. Veggaſi il Vaſquio. (40.) E di queſta parlano, e dee dirſi, che abbiano ſolamente inteſo parlare quei tanti, e tanti Dottori della Romana Giurisprudenza, che negano poterſi preſcrivere l'Alto Dominio; e poſſono trovarſi citati a nuvole da chi n'aveſſe prurito (41.); E dee dirſi altrettanto degli altri Dottori Imperialiſti, i quali negano, che la preſcrizione abbia luogo contro l'Impero, e contro l'Alto Dominio degli Stati, che una volta furono poſſeduti dall' Impero.

Se poi vuolſi parlare della Preſcrizione, in quanto deriva dal Diritto Divino, Naturale, e delle Genti, ella in tal caſo muta ſpecie, ed è di tanta forza, quanta ne ha l'iſteſſo Diritto Naturale, e delle Genti, sì eſtenſivamente, ed all'effetto d'obbligare indifferentemente qualunque Popolo, e Principe Supremo, come intenſivamente, quanto ſia per abrogare qualunque Jus derivato, non dico dalle Leggi, e coſtumi di Nazione particolare, ma dall'iſteſſo Diritto poſitivo delle Genti, il quale, ſiccome diede l'eſſere a certe Leggi confacevoli al Bene univerſale della Società; così per il Bene univerſale della Società derogò in qualche caſo alle di lui proprie Leggi, introducendo contrarie Ordinazioni; e s'anderà moſtrando eſſere appunto uno di quei caſi quello della preſcrizione, derivata, come diſſi, dal Diritto Naturale, e delle Genti; che che ne dicano l'allegato Vaſquio, ed altri meri Legali, ottimamente confutati da i Trattatori di queſt'altra ſuperiore, ed univerſale Giurisprudenza, ma ſpecialmente dal Grande Ugon Grozio (42.) co' varj di lui Illuſtratori, e dal ſottiliſſimo, ed inſiememente fondatiſſimo Puffendorf; che dopo fatta diligente anatomia delle Cauſe, ſulle quali ſtà appoggiata la preſcrizione, inferiſce (43.) *ex hiſce apparet, eos quoque, qui ſolo Jure Naturæ, & Gentium utuntur, invicem poſſe opponere diuturnam, non interruptam, & bonâ fide partam poſſeſſionem.* – Riconoſce dunque la preſcrizione, di cui io parlo, il ſuo Eſſere, e la ſua Natura da quell'iſteſſo principio, che diede l'eſſere all'introduzione, & alla diviſione de i Dominj privati; (44.) e conſeguentemente

---

(40.) Lib. 2. cap. 51. n. 28. – *Cum omnis præſcriptio, & Uſucapio ſit merum inventum Juris Civilis, conſequens eſt, ut Subditos dumtaxat liget, & comprehendat illius, illarumve Regionum, ubi tale Jus Civile ſervatur.* – *Sicq; ſi inter Reges, aut Populos liberos, qui non recognoſcunt Superiorem in temporalibus, lis eſſet, ceſſaret materia præſcriptionis, non ſecùs, quàm ſi reverà ſcripta, aut inventa nunquam fuiſſet.* Diſſe di vantaggio il Dottiſſimo Cujacio ad l. 1. ff. de Uſucap., inſegnando – *Uſucapionem pugnare cum Jure Gentium, quod ea Dominium invito auferat; pugnare quoque cum æquitate naturali, & ſi hoc fiat bono publico.*

(41.) Dal Fajard. Allegat. Fiſcal. 33. dal n. 1621. ſin'al n. 1673., e nell'Allegat. 34. dal n. 419. ſin'al n. 444. Dal Vaſquio nell' allegato cap. 51., dall'Arniſeo de Jur. Majeſtat. lib. 2. cap. 2.

(42.) cit. cap. 4. §. 1. & per tot.

(43.) Cap. 12. §. 11. lib. 4.

(44.) Appoſitè ad rem Simon. de Jur. Nat. & Gent. Pub. & Priv., ſive Præſid. Accadem. part. 2. diſſert. 10. Theſ. 5. & 6., dove ſtabiliſce eſsere un'iſteſsa la cauſa efficiente, e la finale della preſcrizione, cioè il Bene dell'Umana Società, ed eſservi compreſi ancora i Principi. – Et Meu. in Nucl. Jur. Nat. & Gent. Inſpect.

temente per origine, è per ragione di tempo fu, ed è più antica di due Secoli per lo meno, che non ſono, o non furono tutti li Principati dell' Univerſo. Cominciò l' Introduzione, e Diviſione de i Dominj privati colla moltiplicazione dell' Uman Genere dopo l' Univerſale Cataclifmo; che che ſia di que' tempi tenebroſi, che il precedettero. Viſſero quei primi Uomini qualche tempo ſenza diſtinzione del *Mio*, e *Tuo*; indi il biſogno, e la neceſſità della moltitudine, richieſe, che cadauno s' appropiaſſe quello, che occupò, e che foſſe riconoſciuto per Padrone, ad eſcluſione degli altri. Non incominciarono però nello ſteſſo tempo i Principati, ed i Regni, e non per queſto l' Uman Genere ſtava nell' Anarchía, baſtando longa pezza la ſola autorità, e podeſtà de i Padri di Famiglia, a i quali toccava il reggere, e gaſtigare i loro dimeſtici, e delinquenti. Il primo, che cominciaſſe a far da Principe, e da Sovrano, riducendo in ſervitù gli Uomini ſuoi congionti, fu Nembrotte (45.) qualificato col titolo di robuſto Cacciatore: *Ipſe cæpit* (ecco dove cominciò il Principato) *eſſe Potens in Terrâ, & erat Robuſtus Venator coram Domino:* Parole, che fanno la Parafraſi del primo Principe, ch' aveſſe il Mondo, e d' un Tiranno, al ſentire degl' Interpreti nel verſ. 8. del cap. 10. della Sagra Geneſi. (46.) Belo fondatore della Monarchía degli Aſſirj fu l' iſteſſo Nembrotte, od il di lui Figlio. (47.) Poſcia ſuccedettero le fondazioni d' altri Regni, ch' io non dirò già, che tutti foſſero originati dalla prepotenza, ma più toſto ammetterò, che molti di loro foſſero introdotti di comune conſenſo di più numeroſe Famiglie, le quali concorſero a comporre una Repubblica, concedendo unanimamente Podeſtà ſovrana, ed indipendente, a chi dovea governare la Società; e ſecondo queſt' idea la diſcorrono i Maeſtri della Greca, e Romana Sapienza, e recentemente gli Autori del Jus Naturale, e delle Genti. Veggaſi i Maeſtri di color che ſanno. (48.)

Dirà taluno, che non hanno che fare ſimili ſpecolazioni colla preſcrizione, della quale debbo diſcorrere. Ed io riſpondo, che anzi moltiſſimo conferiſcono queſte Notizie all' eſſenza, ed all' efficacia della preſcrizione. Imperocchè ſe egli è vero, come è veriſſimo, che l' Alto Dominio di Principe Indipendente riconoſca poſteriormente all' introduzione, ed alla diviſione de i Dominj, la ſua origine dal conſenſo comune della moltitudine unitaſi a formare un Corpo Civile, ſarà neceſſario confeſſare ancora, che dalle medeſime cauſe, dalle quali queſt' Alto Dominio ha ricevuto l' eſſere, può ricevere altresì il

---

Inſpect. 6. §. 32. n. 4. & 5. *Quod licet externâ ſpecie præſcriptiones aliquid à Jure alienum continere videantur, tamen non modò nihil habeant, ſed conſentiente, imò dictante Naturâ juſtæ ſint, dum ſequuntur negligentiam Poſſeſſorum, & quam iſta, tum derelictionis præſumptionem inducit, tum amiſſionis pœnam meretur.* Altrettanto inſegna Gudellin. de Cauſ. Acquiſ. Dom. cap. 9. n. 45.

(45.) 249. anni dopo l' Univerſale Diluvio. Hermann. Hermes Faſcicul. Jur. Public. cap. 2. n. 26., Beſold. diſſert. Philogic. Præcogn. Polit. §. 10.

(46.) Concorda beniſſimo Tacito parlando dell' Origine de i Principati, e delle Leggi, che furono poſteriori all' introduzione del Principato, Annal. lib. 13. – *Vetuſtiſſimi mortalium nullâ adhuc malâ libidine ſine probro, ſcelere; eoque ſine pœna, aut coërcitionibus agebant: at poſtquam exui æqualitas, & pro modeſtiâ, ac pudore ambitio, & vis incedebat, provenére Dominationes.*

(47.) Daniel. Otton. Diſſert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom., che aſsegna l' iſteſsa Origine al Principato cap. 1. fol. 6.

(48.) Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 2. cap. 3. per tot. & lib. 7. cap. 3. per tot., e gli altri dal medeſimo copioſamente allegati.

colpo fatale, e ridurſi al non eſſere, ovvero trasferirſi da un Sovrano in un' altro; o da un Popolo all'altro. Così decidono aſſolutamente Grozio, il Puffendorf, e Barbeyrac (49.) da i quali non diſſentono punto, anzi concordano ben molti degl'iſteſſi Autori Imperialiſti, come ſi può vedere preſſo il Vitriario, (50.) ed il Pfeffingero nelle ſue Illuſtrazioni, facendoci grazia in quel luogo d'allegare, e di non disapprovare il Dottiſſimo Cardinale Bellarmini. (51.) Vegganſene molt'altri raccolti dal Limneo, (52.) e dal Corringio. (53)

E non importa, che l'Alto, e Supremo Dominio appartenga formalmente all'eſſenza della Maeſtà, contro la quale, come che ella è prerogativa conceduta da Dio medeſimo, e non dagli Uomini, al Signore Sovrano, niente può operare la preſcrizione. Imperocchè ſi riſponde col Vitriario nel luogo accennato, non eſſere la Maeſtà di quelle coſe, che vengono nell'umano Commercio; e non eſſere perciò appunto materia capace della preſcrizione: ma eſsere bensì capace della preſcrizione il Diritto d'avere la Maeſtà; ſenza punto impegnarſi quì a dimoſtrare, ſe la Maeſtà dipenda da Dio in quel modo, che vi dipende il Diritto della Natura; o più toſto in altra maniera; cioè come vi dipende il Jus delle Genti. Vegganſi da chi bramaſse ſaperne la deciſione fondamentale Puffendorf. (54.)

Dalle riferite Teoriche non vengono già eccettuati i Tedeſchi, nè il Sagro Impero. Leibniz, (55.) Puffendorf, (56.) Daniel. Otton. (parla queſti della preſcrizione contro l'Imperadore, ed i ſuoi ſovrani Diritti, ma nol diſtingue però

(49.) Grot. cit. cap. 4. per tot. Puffendorf nell'allegat. cap. 12. Barbeyrac nelle ſue Illuſtrazioni, che v'attacca, e ſpecialmente dal §. 8. ſin'al §. 11.

(50.) Inſtit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. n. 1. (io citerò ſempre l'Impreſſione di Chriſtofano Reyhero l'anno 1698., ommeſsa quell'altra dell'anno 1712. ove il di lui Illuſtratore laſcioſſi rapire dal genio d'adulare, e dalla felicità dell'Armi Ceſaree, che iſpirarongli maſſime talora più vantaggioſe alla propria Nazione.)

(51.) De Rom. Pontif. lib. 5. cap. 9.

(52.) Sopra la Capitolazione di Carlo V. art. 9. pag. 173 & ſeqq.

(53.) De Finib. Imp. Germ. cap. 21. n. 15. ibi — *Admittimus igitur & nos, ſi dudum nemine Imperii cauſam agente Pontifices in Terris ſuis omnem excluſerunt Imperii auctoritatem, illum unum tacitum conſenſum ſufficere Pontificibus poſſe ad omnimodò plenam Bonorum ſuorum poſſeſſionem, nullo licèt alio Jure ſuffultam.*

(54.) De Stat. Hom. Nat. §. 4. & ſeqq. per tot., & de Concord. Veræ Polit. cum Relig. Chriſt. §. 4. & ſeqq. P. Suarez cit. tract. lib. 3. cap. 1. n. 6. 7. & 8. & cap. 2. n. 10. & ſeq. Beſold. de Majeſt. in Gener. cap. 2. §. 5.

(55.) In Præfat. Cod. Diplom. Jur. Gent. §. Sed dimiſſis Imperii, ivi — *Quod Dominia Regnorum inalienabilia, & ſemper revocabilia dicuntur, id reſpectu privatorum* (val a dire Subditorum) *intelligitur; nam contrà alias gentes Divino Privilegio opus foret.*

(56.) De Stat. Hom. Nat. §. 13. ibi – *Valdè improbum foret, ſi quis Religioni ſibi non duceret, aliis ſua eripere, taliterq; erepta juſtè ſibi adquiſita duceret, & tamen prætenderet ſemel ſibi utcunque adquiſita nullo modo alienari poſſe;* E nel lib. 8. de Jur. Nat. & Gent. cap. 6. §. 9. *De cætero quod aliqui jactant, vel de omnibus Regnis, vel de uno aliquo; bona Coronæ inſerta, ſeu, ut loquuntur, incorporata, nullâ ratione poſſe alienari, nec longiſſimum temporis tractum, alteriusq; quietam poſſeſſionem impedire, quominus vindicari ſemper queant, id ſine dubio vanum eſt.*

però da verun' altro Principe, trattando deſſo, e gli altri tutti del pari.) (57.) Beſold. (58.)

Poco importa il mettere ſotto la Cenſura di Filoſofiche Anatomíe la vera, e formale ragione, o cauſa, ſulla quale il Diritto delle Genti, o della Natura, s' induſſe ad introdurre la preſcrizione in materia di Regni, e di Stati, purchè ſi ſappia, che realmente, e fuor d' ogni dubbio ella è introdotta, e ſtabilita, da queſto Diritto. Pensò taluno, che la prima radice della preſcrizione ſpuntaſſe dall' abbandonamento, o ſia Derelizione volontaria del primiero Signore, e Poſſeſſore. Altri credette, che foſſe inventata per maniera di gaſtigo, e pena della negligenza, che il vecchio Padrone uſa nel cuſtodire, e nel racquiſtare le coſe ſue. Ma queſte ragioni ſoggiacciono a gagliardiſſime repliche, perchè in ſoſtanza verrebbeſi a far dipendere la forza, ed il vigore della preſcrizione dal conſenſo tacito del vecchio Poſſeſſore, ſenza il quale non può concepirſi la Derelizione, ovvero la Negligenza colpevole, e punibile, ch' eſſi ſuppongono. Il Muſeo per meglio sbrigarſi dal grande oſtacolo di queſta preſcrizione fatale al di lui aſſunto, s' attaccò alla prima ragione, o cauſa ſovraccennata, e fabbricò ſopra d' un tal ſuppoſto falſo, tutta quella parte della ſua Dicería, che ſi vede dalla pagin. 129. ſin' alla pagin. 178., benchè ſapeſſe d' avere inſegnato diverſamente, quando ſcriſſe da Trattatore di Jus pubblico, e non da Panegeriſta. In fatti gli Autori da me citati, e che citerò fra breve, dopo d' avere peſate con ogni accuratezza le due Cauſe pur ora addotte della preſcrizione, moſtrano chiaramente di non eſſere perſuaſi, e ſi rivolgono ad un' altra, che non ſoggiace a replica, qual ſi deſume dalla ſteſſa iſteſſiſſima radice, che produſſe la diviſione de i Dominj, e l' introduzione del Principato, conſiſtente nel biſogno, e neceſſità, ch' avea la Società umana di queſti mezzi per poterſi conſervare felicemente in pace, e quiete, tornando eſſenzialmente a conto alla Società di vivere non in perpetua Guerra (come volle ſoſtenere Tommaſo Obbeſio nel ſuo Leviathan, e nel ſuo Trattato de Cive) ma ſe foſſe poſſibile, con perpetua pace, la quale ſarebbe impoſſibile conſeguire, ſe doveſſe permetterſi anche dopo uno, o due Secoli, a i vecchi Padroni la facoltà, ed arbitrio di ripetere gli Stati, che intanto foſſero ſtati poſſeduti pacificamente da Principe diverſo, come inſegnano il Grozio,

---

(57.) Diſſert. Juridico-Polit. de Jur. pub. Imper. Rom. cap. 11. fol. 315. ibi — *Quæcunque enim ſunt alienabilia, illa quoque ſunt præſcriptibilia. – Quod adeò verum eſſe putatur, ut etiam ea, quæ ſummo Principi ſpecialiter conſervata ſunt in ſignum Præeminentiæ immemoriali tempore præſcribantur.*

(58.) Diſſert. Politico-Jurid. de Majeſt. in gener. cap. 4. §. 2. dove dopo riferiti gli Autori contrarj, eſſo tiene la noſtra Sentenza, dicendo fra le altre ragioni – *Non etenim à condito Mundo Orbem Terrarum poſſederunt Romani: ſed aliis pedetentim ademerunt, & in ſuam, haud æquo ſemper Jure (quidquid Albericus Gentilis lib. 2. de Armis Romanis contrà diſputet) redegerunt in poteſtatem, hìc ergo militat æquitatis illa ratio, ut quod quis novi Juris introduxit, quandoque adverſario poſtulante eodem Jure uti cogatur, ſive æquum illud ſit, ſive iniquum.* — E più abbaſſo parlando dell' Italia — *Attamen nihilominus non imprudens mihi videtur Bald. conſ. 248., & conſ. 267. incip. quæritur, reſponſum, ubi ait, periculoſum eſſe conſulere Imperatori* (e lo diſse più di trecent' anni fa) *ut armatâ vi recuperare, ſeu ut ipſe loquitur, revangare conetur Mundum, quod multa poſſent inde ſequi valdè mala, & periculoſa.*

zio, (59.) il Zeigler, (60.) il Puffendorf, (61.) ed anche il Vitriario, che dice, e concede — *Præſcriptionem in Regnis obtinere certum eſt*, — e ſeguita coll'iſteſſiſſime parole del Grozio, che ha deſcritte, e poi con quelle quaſi del Puffendorf da lui non nominato, (62.) come nè meno dal Pfeffingero, il quale di ſuo capo alla ſola immemoriale ſi reſtrigne, perchè, dice egli, — *Regna, ſeu Principatus, iisdem cum pyro, vel pomo, præſcriptionis Legibus ſubjici, rationi adverſum puto* — come ſe foſſero ridicoli, ed ineſperti fanciulli, coloro, che ammettono la preſcrizione di più Secoli, ma non immemoriale ſecondo lui, e trattaſſero un Regno del pari a un pomo, ed a un pero; Mal a propoſito poi la preſcrizione immemoriale viene da lui preferita alla Centenaria, qual è da quella di ſolo nome diverſa; o s'ella è diverſa, ella è anche d'efficacia, e d'energia ſuperiore all'immemoriale, come ben preſto farò vedere.

La Pace vien riputata di tanto valore, ed è veramente un Bene d'eccellenza tanto ſuperiore ad ogn' altro Bene, che per conſeguirla s'è veduto nelle Storie de' Secoli rimoti, ed anche ne i tempi, che non ſono tanto da noi lontani, che vaſtiſſimi Imperj governati Ariſtocraticamente, o Democraticamente, ſagrificarono la Libertà, e, cedendo alla tirannica Uſurpazione, conſentirono a laſciarſi governare da un Monarca; ed all' incontrario, ſi ſono veduti divenire Elettivi que' Regni, che pria furono Ereditarj, come appunto il moderno Impero Romano-Germanico; ed altri, che furono Elettivi, divenire Ereditarj. Così ancora per il Bene incomparabile della Pace, vedraſſi nelle Storie balzare le Corone dal capo di Rè legittimo ſul capo di Perſone private, che diedero poi longa ſerie di Rè incontraſtabilmente legittimi, e talora Santi di prima Claſſe, a i Regni vecchiamente uſurpati da un loro Anteceſſore. Vedranſi Repubbliche, ora le più floride, avere avuta origine dalla ſottrazione di Popoli ſudditi alle Corone loro Dominanti. Vaglia per tutti (e tralaſcio a bella poſta altre Dominazioni, e Regni) l'eſempio della Romana Repubblica, nella quale, dopo aver ſofferte orribili turbolenze cagionate da Silla, e Mario, da Pompejo, e Cajo Ceſare, e da i Triunviri, finalmente — *Pacis interfuit*, dice Tacito, *ut ab uno regeretur*; — e pare foſſe canonizzato dal Vangelo, in cui ſi legge — *Quæ ſunt Cæſaris &c.* — E v'han fatta la Gloſsa gl'iſteſſi Apoſtoli nelle loro Epiſtole canoniche, comandando a i novelli Criſtiani d'eſsere obbedienti al Rè, ed alle Podeſtà ſuperiori

---

(59.) Nel cit. §. 1. – *Atqui ſi id admittimus ſequi videtur maximum incommodum, ut Controverſiæ de Regnis, Regnorumq; finibus nullo unquam tempore extinguentur: Quod non tantùm ad perturbandos multorum animos, & bella ſerenda pertinet, ſed & communi Gentium ſenſui repugnat.*

(60.) Sopra d'eſſo Grozio al §. 8. not. 3. – *Hæc eſt vera ratio præſcriptionis, & ſic præſumptio illa* (derelictionis) *quanquam probationem admittat in contrarium, fortiori tamen juvatur argumento, à ſalute ſcilicet, & tranquillitate Civitatis petito.*

(61.) cit. lib. 4. cap. 12. §. 9. – *Adeòque cum Dominia rerum introducerentur, id quoque pacis cauſa placuiſſe, ut qui aliquid neque vi, neque clàm, neque precario ſuo nomine poſſideret, tantiſper Dominus præſumeretur, donec contrarium probaretur; qui autem per longiſſimum temporis ſpatium, per quod nemo mediocriter diligens rem ſuam negligere creditur, quid bonâ fide poſſederit, ſerum petitorem planè poſſet repellere, quia non citus rem ſuam vendicatum iverit.* E nell' iſteſſo luogo not. 1. con pari eleganza, e robuſtezza di ragioni vien confermato dall'Eruditiſſimo Barbeyrac.

(62.) Loc. cit.

ſuperiori — *Non ſolùm propter iram, ſed etiam propter conſcientiam.* — Gli Apoſtoli Piero, Paolo, e Giovanni, che inculcano ſimile raſsegnazione, ed obbedienza, predicarono, ed inſegnarono quelle maſſime ne i Confini del ſolo Impero Romano, incominciando ſotto Tiberio, e proſeguendo inſino a Trajano, e tra queſti ſotto un Caligola, ſotto un Nerone, ſotto un Domiziano.

Avvenne nel caſo di Jefte accennato di ſopra, che foſsero corſi quaſi trecent' anni di poſſeſſo, dal quale gli Ebrei pigliarono il motivo di ribattere la domanda del Rè degli Ammoniti, che in ſoſtanza altro non fu, che opporgli la preſcrizione. Anderebbe però lontano aſſai dal vero, chi ſu l'eſempio di Jefte pretendeſse non doverſi ammettere in verun caſo la preſcrizione, di cui parlo, ſe non quando foſse aſſiſtita da uguale poſſeſso di tre Secoli. Erano corſi allora quaſi tre Secoli, ma non erano neceſsarj tre Secoli appunto per dar forza all'eccezione fondata da Jefte ſopra la preſcrizione. In fatti, ſe vorremo ſcorrere le Storie, troveremo eſempj preſso tutte le Nazioni più colte dell'Antichità, e preſso le altre de i tempi a noi vicini, ne i quali fu ammeſsa, o preſuppoſta per indubitata la preſcrizione, ſebbene appoggiata ſul poſſeſso di tempo aſsai più breve di tre Secoli. Io ne accenno alcuni, laſciando, che ſiano riconoſciuti altri molti da chi n'aveſse curioſità preſso gli Autori ſovraccitati. Artabáno Rè de i Parti (63.) aggirato dalle ſolite vertigini di quei, che trovano i ſuoi maggiori avanzamenti nella felicità dell' Armi, gloriavaſi, ch'averebbe inondato co' ſuoi Eſerciti, e riunito alla propria Corona tutto ciò, ch'era già ſtato poſſeduto da i Rè Perſiani di lui Anteceſsori, rimontando ſino al Grande Aleſsandro, e di là ancora ſino al Magno Ciro; nel che ſi fece riputare qual Farfallone — *Per vaniloquentiam, & minas jaciebat.* — Più ridicolo ſi fece tenere il Rè Sapore di Perſia, *eandem Crabem recoquendo*, due, e più Secoli dapoi (Teſtimonio Ammiano Marcellino) (64.) al quale con Ironía pungente riſpoſe l'Imperador Coſtantino — *Mirari ſe oblitum illum eſſe, quod Perſæ Macedonibus ſervierint, quibus per Romanos ſubactis, illorum etiam Servi Romanæ Ditionis facti ſint.* — Così ancora alle iſtanze di Tiridate, che per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori volea pur ſapere da Corbulone Capitan-Generale di Nerone nell'Armenia — *Cur vetere poſſeſſione depelleretur*, — mentre deſſo, come Diſcendente dalla Regia Stirpe degli Arſacidi, a sè pretendeva foſſe dovuta; riſpoſe il rinomato Corbulone, che 'l Poſſeſſo antico degli Arſacidi era — *Spes longa, & ſera*, (65.) e fu l'iſteſſo, che il dire, andar egli cercando, e rivolgendo le Carte vecchie. Vengo anch'io a' Secoli men rimoti da i noſtri tempi. Girolamo Donati Senatore Veneto, ed Ambaſciadore della Repubblica preſſo Giulio II, il quale a coſto d'eſſa Repubblica procurava unire a ſe medeſimo, e far ſervire a' ſuoi Fini particolari l'Imperadore Maſſimiliano I., ed abbagliato parea dalla Diceria del Veſcovo Gurgenſe Plenipotenziario Ceſareo nell'Italia, che innalzava di là da i confini dell'Umano Potere i Diritti Imperiali ſopra le Città di Terraferma, poſſedute da detta Repubblica, facendo ſuonare altamente la preteſa prerogativa dell'Impreſcrittibilità; Girolamo Donati, diſſi, perorò con tanta forza contro il Gurgenſe, ch'egli, ed il Papa vacillarono ne i loro primieri ſentimenti, benchè la Repubblica fondaſſe

---

(63.) Corn. Tac. Ann. lib. 6.

(64.) Lib. 17. cap. 5.

(65.) Tacit. Ann. lib. 13. poſt med.

daſſe la preſcrizione nel poſſeſſo di cent' anni ſolamente ; (66.) dovendo finalmente concedere anche i Tedeſchi, ch'eſſi non ſono una qualche Nazione privilegiata dal Cielo, che non debba ſoggiacere alle Leggi della Natura, e delle Genti, così bene come tutte le altre Nazioni dell' Univerſo. Chi aveſſe genio di vedere ſu quai fondamenti appoggiaſſe quel prudentiſſimo Senatore, e ſoſteneſſe l' intenzione della Repubblica, potrà riconoſcerli nella Storia della Lega di Cambray, pubblicata colle Stampe di Parigi l'anno 1709. (67.) Che ſe ben pareſſe troppo anguſto limite un Secolo ſolo a compiere, e perfezionare la noſtra preſcrizione nella ſoſtrata materia dell' Alto, e Supremo Dominio degli Stati, aggiungaſene pure liberalmente un' altro ; ma non ſi pretenda già protraerla a cinque, ſei, od anche più Secoli, altrimente ſi correrà riſchio d' eſſere beffato con Artabáno, che per *vaniloquentiam* inquietar volea i Poſſeſſori con titoli rancidi, e preſſo a poco eſtendea le ſue ridicole ſperanze a ſei Secoli appunto, quanti ſe ne contavano da i tempi ſuoi inſino a Ciro ; od almeno ſe gli direbbe quell' altro, *Spes longa, & ſera*, lo che fece colpo sì forte nell' animo di Tiridate, e de' ſuoi Armeni, che per mezzo d' Ambaſciadori mandati a Roma dichiararono ſolennemente al Senato, *Se priora, & toties jactata* (cioè l' antico poſſeſſo) *ſuper obtinendâ Armeniâ omittere*. In fatti niuno de i Trattatori del Jus pubblico delle Genti ha ſaputo, nè preteſo limitare preciſamente il tempo, che vi ſi richiede, laſciandone al diſcreto, e prudente arbitrio degli Uomini di Stato la determinazione, preſſo a i quali potrà vederſi, (68.) e che non dovrà già miſurarſi con i trenta, o quarant' anni, che all' Imperadore Giuſtiniano ſembrarono tempo longhiſſimo per compiere qualunque preſcrizione del Jus poſitivo, ma sì bene con i cent' anni, o con i ducento, che ho detto ; giacchè per comune ſentimento equivale il tempo d' un Secolo ſolo, ſe non anche oltrepaſſa colla ſua efficacia l' iſteſſa preſcrizione immemoriale, (69.) ed è altresì comune ſenti-

---

(66.) *Contrà Principem item valere præſcriptionem centum annorum, magis etiam communis opinio eſt*. – Parole d'Alberico Gentile Profeſſore Eruditiſſimo, de Jur. Bell. lib. 1. cap. 22., nel quale vigoroſamente prova l' aſsunto di quel Capitolo – *De vetuſtis cauſis non excitandis* – riſpondendo ancora all' obbietto preſo dal difetto della Podeſtà, o vogliam dire opportunità di ricuperare gli Stati occupati da altro Principe ; come pure moſtra non potere il Turco fondarſi nella preſcrizione, non oſtanti i più Secoli di preteſo poſſeſſo.

(67.) Lib. 2. dalla pag. 406. ſin' alla pag. 416. — *Il ne falloit point, que les Allemands ſe figuraſſent eſtre une Nation privilegieé du Ciel, a qui le temp put donner des droits ſans pouvoir lui en faire perdre. Que les droits aquis autres fois à l' Empire par la ſoumiſſion de ceux, qui avojent reconnu ſon domaine ſupreme* (in queſta forma gli Italiani vennero la prima volta in potere de i Tedeſchi ſotto Ottone I.) *s' etojent eteints de même par une independence continueé durant un temps, ou par une longue obeiſſance rendüe à d' autres ſouverains*.

(68.) Boncler, & Zeigler ad Grot. cit. cap. 4. §. 1. Puffendorf cit. cap. 12. §. 9. – *Sic ut conſideratis hiſce omnibus facile ſit in ſingulis caſibus arbitrio boni Viri invenire terminum Uſucapionis* (non fanno i Trattatori del Jus Naturale differenza tra Uſucapione, e preſcrizione) *Æquitati naturali convenientem*.

(69.) Grot. cit. cap. 4. §. 7. – *Tempus memoriam excedens quaſi infinitum eſt moraliter — benè autem notatum eſt à prudentioribus Juris-Conſultis non planè idem eſſe tempus memoriam excedens cum centenario, quanquam ſæpe hæc non longè abeunt : Quia communis humanæ Vitæ terminus ſunt anni centum*,

ſentimento, che la Preſcrizione immemoriale ſia riputata in qualunque materia efficaciſſima. (70.)

Ammeſſe le ſuddette irrefragabili Teoriche abbracciate comunemente dalla maggior parte de i medeſimi Avverſarj, e fin dal Muſeo, (71.) dovrei paſſare ſubito all' applicazione ſul fatto in quiſtione; ma ſono coſtretto ſoſpendere pochi momenti per abbattere pria l'obbietto, che detto Muſeo, e ſuoi Eterodoſſi frappongono tra la Teorica, e l'Ipoteſi, negando il ſuppoſto; cioè, che il Sommo Romano Pontefice ſia Principe Supremo, malgrado le rinomate Donazioni fatte alla Santa Sede da i Rè Pipino, Carlo Magno, ed altri Monarchi, per l'inſigne loro pietà, e valore ugualmente eſaltati dalla Fama; le quali vengono trattate ingiurioſamente, e con diſprezzo dell' Antichità, e degli Storici, che ne fan fede, nè più, nè meno, che favole, e racconti da Fanciulli, e da Vecchiarelle. Quindi oppone a ſe medeſimo il Muſeo, che i Pontefici, e la Santa Sede poſſeggano, ed abbiano poſſedute Piacenza, e Parma, con quell' iſteſso titolo, col quale poſſeggono Roma, e lo Stato Eccleſiaſtico; e concede prontamente l'obbietto, dandoci con una mano irriſoriamente quello, che ſubito vuol toglierci coll' altra, mentre toſto nega francamente, ma bugiardamente, il ſuppoſto, (72.) cioè, che la Santa Sede poſſegga Roma, e lo Stato Eccleſiaſtico con titolo di Sovrano, e di Principe Indipendente; non volendo, che abbia la Santa Sede titolo veruno da giuſtificare il ſuo poſſeſſo. Parlerò a ſuo tempo de i Titoli, co' quali poſſede il Romano Pontefice Roma, e lo Stato Eccleſiaſtico. Ma quì, dove ſi parla della preſcrizione, fia d'uopo inſiſtere ſtrettamente nella ſubbietta materia; e per ciò che tocca la prerogativa di Principe Supremo, e Indipendente, negata dal Muſeo, e da altri Eterodoſſi, riſpondo, eſſer per me fatica inutile il volere intraprendere la confutazione di menzogne vaniſſime, e mille, e mille volte convinte da valentiſſimi Uomini, preſſo de i quali (e ne ſono piene le Librerie) cadauno, da cieca paſſione non prevenuto, può rinvenire fondamenti più ſaldi, e più immobili, che l'iſteſſo Monte Caucaſo, o l'Atlante. Potrei rapportarmene al ſentimento de i Principi, e de i Mo-

---

centum, quod ſpatium fermè ſolet ætates hominum, aut γενεὰς *tres efficere.* Arniſæ. de Jur. Majeſt. lib. 2. cap. 2. ad 6. quæſt., dove ammette differenza ſol di nome tra la Centenaria, e l'Immemoriale.

(70.) *Per eam fit verum omne poſſibile; & ſi mille conditiones, & mille requiſita eſſent neceſſaria pro ſuſtinenda poſſeſſione, præſumeretur, omnia de primo ad ultimum interceſſiſſe*, dice con altri Legiſti Giuſeppe dalla Roſa Dottore accreditatiſſimo, nella conſult. 30. n. 10. & 11. Ond'è, che non ſolo procede contro le prerogative riſervate all'Imperadore *in ſignum Præeminentiæ*, ma nè meno richiede, che vi concorra la ſcienza dell' Imperadore. Daniel. Otton. Diſſert. Juridico-Polit. de Jur. Pub. Imp. Rom. cap. 11. fol. 316.

(71.) Pag. 119. – *Poſſe quidem ſummum in hanc, vel illam Regni partem non reluctantem Imperium, à Rege debitis requiſitis adhibitis, ex juſtis, & momentoſis cauſis ſubinde alienari, univerſim, & indiſtinctè haud negaverim.* E l'iſteſſo afferma circa la forza della preſcrizione pag. 221. cui nel caſo noſtro oppone il difetto della buona fede, e l'interrompimento pag. 223.

(72.) *Jam verò*, dice pag. 166., *nunquam in Urbem Romam Agrum Romanum, Patrimonium Petri, reliquasq; Terras, quas beneficio Cæſarum in Italiâ habuit* (Pontifex) *eundem Imperio ſupremo polluiſſe certiſſimum eſt.* — Et fol. 178. — *Adeòque ipſum Papam ratione utique illorum Bonorum ſubditum Cæſaris eſſe, ſummoq; in illas Imperio minimè pollere.*

narchi dell' Europa, e maſſimamente del Regnante Carlo VI., il quale, a viſta del Mondo Cattolico, ed Eterodoſſo, riconoſce in qualità di Principe Supremo, Indipendente il Pontefice Clemente XI. Sono cantilene rancide, che nell'Ordine Gerarchico il Papa ſia inferiore, e dipendente dall'Imperadore, quando all'incontro potrei anch'io replicare in contrappunto fatto già da Uomini, e da Scrittori, riguardevoliſſimi per la Dottrina, e per la Santità, che gli ha reſi immortali, e dire, che la Dignità Auguſtale con tutte le prerogative anneſſe al moderno Impero (proverò fra breve, che non è una coſa iſteſſa coll'antico) riconoſce la prima Origine, e tiene dipendenza eſſenziale dalla Santa Sede, e dal Romano Pontefice. Laſcio ſtare la Podeſtà Spirituale, contro la quale può gracchiare il Muſeo quanto vuole, che nè egli, nè altri giugnerà mai a far breccia nello Spirito Criſtianiſſimo de i Cattolici Imperadori, che ſanno, e tengono per Articolo di Fede inconcuſſa, i Romani Pontefici per Vicarj di Criſto, e ſucceſſori legittimi di San Piero, coſtituiti da Gesù Criſto Capo viſibile della ſua Chieſa. In quanto poi alla Podeſtà Temporale de i Ceſari, e de i Pontefici, chi non ſa ciò, che ſcriſſero Okamo, Marſilio da Padova, Michele da Ceſena, ed altri dichiarati Sciſmatici, e preteſi Eretici fin da i tempi di Papa Giovanni XXII. (73.) Vollero coſtoro ſpogliare i Papi, ed averebbono voluto ſpogliare tutti i Principi dell'Univerſo, d'ogni Autorità Temporale, e metterla per intiero negl'Imperadori Germanici, e ſu i loro fondamenti piantarono i Profeſſori delle nuove Opinioni tutta la loro ſtruttura nel punto, che ſi tratta. Siami lecito dir ſolo di paſſaggio, poterſi dibattere anche in oggi (ſalva la Fede Cattolica, e ſalvo il riſpetto, che debbo profeſſare al Sagro Impero) ſe i Ceſari Teutonici debbano riconoſcere l'Autorità Temporale dell'Impero dal Romano Pontefice; e ſe deſſi, od i Papi debbano riputarſi maggiori. Vuolſi però diſtinguere tra la Podeſtà, e Titolo di Rè di Lamagna, e la Dignità, e Podeſtà d'Imperador Romano; mentre non cade in quiſtione, a chi tocchi d'eleggere il Rè di Germania, che ſempre fu ſuppoſto eſſere Diritto de i Principi della Lamagna. Ma riſpetto alla Dignità d'Imperadore, e riſpetto alla Podeſtà Imperiale non è così piana la deciſione, come altri ſi perſuade. Se aveſſimo da diſcorrerla, depoſta la prevenzione, che la diverſità in materia di Religione rende ancora più fiſſa, ed inſuperabile, in quei, che profeſſano le opinioni recenti; e ſe ſi voleſſe preſcindere per pochi momenti (come per altro ragion vorrebbe, che ſi preſcindeſſe aſſolutamente) dalla pratica introdotta dapoi, che furono ricevute da varie Provincie le opinioni accennate; ed inoltrarſi qualche poco di là da Lutero, troveremmo il celebre Dottore della Chieſa Cattolica San Tommaſo d'Aquino, il quale nel di lui Trattato, ſcritto, regnando Federigo II. de Regim. Princip. (74.) fu non ſol di parere, che l'Impero aveſſe dipendenza dal Romano Pontefice, ma v'aggiunſe, ch'era, ed è ripoſto nell'arbitrio della Santa Sede laſciarlo a i Tedeſchi ſol tanto quanto a lei ſembrerà iſpediente. Dubitò il Cardinal Bellarmino, che quel Trattato non foſſe di San Tommaſo; Comunque però ſia, fu egli di tal Autore, che meritò findallora eſſere creduto l'iſteſſo San Tommaſo. Poſto che quel Trattato ſia legittimo parto del Santo Dottore, ben ſi ſa, che non fu egli averſo alla Nazione Alemanna, ma che portò anzi concetto d'eſſere troppo attaccato a gli intereſſi degli Svevi; Onde non mancarono Scrittori, che opinarono

---

(73.) Bernin. Iſtor. dell'Eresíe Secol. XIV. ſotto Giovanni XXII.

(74.) Lib. 3. cap. 18. & 19. ibi — *Imperium tandiu durabit apud Germanos, quamdiu Eccleſia Catholica expediens judicabit.*

narono, eſſere coſtata la vita a quel Santo un tale creduto attaccamento. (75.) Convenne recentemente nel ſentimento di San Tommaſo anche l'Eruditiſſimo Abbate di San Gallo. (76.) Troveremmo quaſi nel tempo medeſimo un Gregorio X. Piacentino, che nel Concilio Generale di Lione ſollevò all' Impero il Conte Ridolfo d' Auſpurgh, eſcludendone il di lui Competitore Alfonſo Rè di Caſtiglia, che venne a poſta ad incontrare Gregorio, mentre ritornava in Italia per fare a cauſa di tal eſcluſione contro di lui ben' acri doglianze, (77.) le quali ſarebbono ſtate ridicole, e ridicolo inſieme ſarebbe ſtato il Sapientiſſimo Alfonſo, ſe Gregorio non aveſſe avuta la Podeſtà di eleggere, e di fatto non ſe ne foſſe ſervito nell' Elezione di Ridolfo. Fu queſti il primo della Veneratiſſima Caſa d' Auſtria, che cigneſſe le Tempia coll' Imperiale Diadema. Ed Alfonſo due volte avea tentata infelicemente la fortuna dell' Impero; poſciachè prima della pur ora mentovata eſcluſione era ſtato Competitore di Ricardo Rè d' Inghilterra, appoggiati cadauno ſopra diverſe Elezioni de i Principi Alemanni, e Papa Urbano IV. avea citato l' uno, e l' altro in qualità di Giudice Supremo a comparire avanti di lui per darne diffinitiva ſentenza. (78.) Troveremmo, che l' Elezione d' Enrico VII. riconobbe l' ultimo ſuo complemento dall' approvazione del Papa Clemente V. (79.) Troveremmo, che Nicolò V. con ſua Bolla de' 28. Marzo 1451. (80.) canonizzò la Coronazione di Federigo III., anch' eſſo Glorioſiſſimo Antenato dell' Auguſtiſſimo Regnante Carlo VI. non già per via di ſemplice Ceremoniale, e quaſi quaſi mero complimento, come gli Autori diſſenzienti in oggi diſcorrono; ma con forme proprie di chi tiene podeſtà di comandare, e comanda di fatto, a i Principi, ed a tutti i Soggetti dell' Impero. Troveremmo, che Siſto IV. con ſua Bolla de i 13. Novembre 1476. (81.) fondò l' Uni-

(75.) Giovann. Villan. Iſtor. di Firenz. lib. 9. cap. 28. *Fue canonizato per Santo Frate, Santo Tomaſo d' Aquino dell' Ordine di Santo Domenico — il quale vivette al tempo di Carlo I. Rè di Cicilia, & andando lui à Corte di Papa à Concilio à Leone, ſi dice, che per uno Fiſitiano del detto Rè per veleno li miſſe in Confetti, il fece morire, credendone piacere al Rè Carlo, però ch' era di Legnaggio de' Signori d' Aquino ſuoi Rubelli, dubitando, che per lo ſuo ſenno, & virtù foſſe fatto Cardinale.* Nicolò Partenio Giannetaſio nella ſua Storia di Napoli tom. 1. decad. 2. lib. 20. ſeguitò il Villani, e lo traſcriſſe quaſi appuntino — *Rumorem eo tempore divulgatum, Villanus eſt Author, à quodam Caroli Miniſtro bellariis veneno Confectis ſublatum fuiſſe; qui gratam ſe Carolo rem facturum rebatur, quando hi, qui proximè à Carolo defecerant, ex Aquinatium genere erant, timebatque, ne ob inſignem virtutem Cardinalis à Pontifice crearetur, Caroloq; adverſarius eſſet futurus.*

(76.) Regim. Sacerd. lib. 1. §. 6. ſub n. 1.

(77.) Joann. Cuſpinian. in Vitâ Alphonſi X. — *Gregorium X. à Lugdunenſi revertentem Concilio, & Italiam petentem adiit: Eum redarguens, quod nullam ſui habuiſſet in electione rationem.*

(78.) Stà il Breve Citatorio preſſo Leibniz. Prodr. Cod. Diplom. Jur. Gent. n. 14.

(79.) Leggeſi queſt' Atto preſſo Leibniz. Mantiſſ. Cod. Diplom. Jur. Gent. n. 49.

(80.) *Victoriæ*, dice il Papa di Federigo, *unctionem, & Imperiale Diadema ab ipſa Eccleſiâ ſuſcepturus. — Per manus noſtras ſibi impendi humiliter ſupplicavit. — Quocircà omnibus Fidelibus, & Subditis præfati Imperii — diſtrictè præcipimus* (era ella cerimonia vana, ed inutile, come dicono gli Eterodoſſi?) *quatenùs præfato Imperatori, ut tenentur, efficaciter pareant.*

(81.) Leggeſi per extenſum appreſſo Chriſtofano Beſold. Diſſert. Juridico-Polit. de Jurib. Majeſt. cap. 8. §. 3.

verſità Tubingenſe, eſercitando nel cuore della Germania un'atto di Podeſtà propria, ed a proprio nome, che non può farſi da chi non tiene in proprio la ſuprema prerogativa della Maeſtà. (82.) Troveremmo finalmente, che moltiſſimi, e rinomatiſſimi Dottori inſegnarono darſi l'appellazione al Papa contro le Sentenze dell' Imperadore, i quali in parte ſono indicati dal Limneo, (83.) abbenchè eſſo tenga opinione contraria. Ma fia bene ripigliare il filo della Diſſertazione, e ſupponendo per infallibile (come il confeſſa ancora Pfeffingero Illuſtratore del Vitriario,) (84.) che la quiſtione verſi tra due Principi Supremi, ed indipendenti, eſaminare l'applicazione delle addotte Teoriche alla ſubbietta materia riſtrettamente alle Città, e Stati di Piacenza, e Parma in viſta ſolamente de i ducent'anni di poſſeſſo dell'Alto, e Supremo Dominio, che la Santa Sede vi ha eſercitato.

Dipende la convenevole applicazione di dette Teoriche al noſtro Fatto dalla riſpoſta, che m'accingo dare all' eccezioni recate dal Muſeo, ed inſegnate da i Dottori Imperialiſti. Dicono richiederſi, qual proprietà eſſenziale, la buona fede nel Poſſeſſore, e queſta non eſſere mai ſtata in alcuno de i Sommi Pontefici, che da Clemente XI. ſin'a Giulio II. portarono il Sagro Camauro, ed eſercitarono tutti gli atti d'Alto, e Supremo Dominio, che ho raccontati; ed eſsere ſtati meri Uſurpatori, e Detentori delle coſe altrui con mala fede, incapaci tutti dal primo all'ultimo d'incominciare la preſcrizione, a guiſa di Servi fuggitivi, i quali mai poſsono preſcrivere ſe medeſimi, e coſtituirſi nello ſtato d'Uomini liberi, capaci d'acquiſtare, e di ritenere un palmo ſolo di Terreno.

Io ſo, che non ſolo ducento, ma nè pure mille, e più anni di poſſeſſo infetto da mala fede attuale, baſtano a dar l'eſsere, e nè meno a dar principio alla preſcrizione, rimanendo ſempre un tal poſſeſſo mera Occupazione tirannica, Peccato continuo, ed attuale, tanto più enorme, quanto più invecchiato, e non eſsere d'alcun giovamento l'intruſione incominciata dalla forza, e mantenuta colla malizia, con arti fallaci, e con impoſture. Lo ſo, il concedo, e chi nol concederebbe? Il punto della Difficoltà conſiſte nella prova, che dovea farſi, e non ſi fece, nè mai ſi farà, che Giulio II., e tutti li Succeſsori ſino al Regnante Clemente XI. foſsero tali, quali Muſeo ardiſce colorirli. La preſunzione milita in loro favore. Senza una tal prova poſitiva, e concludente, il poſſeſſo di ducento, e più anni, benchè foſse cominciato da mera, e ſchietta Intruſione, e da forza Tirannica, qual fu quella de i Longobardi, ſarebbe ſufficientiſſimo per la preſcrizione, purchè non mancaſſe, come di fatto nel caſo noſtro non mancò, il conſenſo volontario, e la ricognizione ſpontanea de i Cittadini, e de i Popoli ſoggetti, ed inſiememente il ſilenzio degli Imperadori contemporanei, e delle Diete, e Stati Imperiali, preſcindendo dalle Leghe, dal Jus Belli, e da tant' altri atti poſitivi, e di poſitiva acquieſcenza, che accompagnano, e rinvigoriſcono all' infinito

queſto

(82.) Chriſtofano Beſold. Maeſtro di Giuriſprudenza Pubblica nell'Univerſità Tubingenſe nel poco fa citato §. 3.

(83.) De Jur. Pub. Romano-Germ. Tom. 1. lib. 2. cap. 9. n. 94. ad 100. Itter. de Feud. Imper. cap. 25. §. 20. dove aſſeriſce, che fin da i tempi di Gregorio VII. ciò fu ſolito praticarſi, e ſolo dopo inſorta la Setta de i Proteſtanti avere ceſſata tal pratica, ed eſſere finalmente ſtato da Carlo V. vietato ſotto pena capitale.

(84.) Ad Inſtit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. §. 2. ibi — *Poſt Ludovici Bavari tempora Cæſares cum Pontifice, tanquam cum Libero Principe ſemper egiſſe, ſatis ſuperque conſtat.*

queſto noſtro Poſſeſſo; cui non può darſi taccia di vizioſo in vigore d'una tal quale conteſtazion di lite, che ſi pretendeſſe riſultare equivalentemente, dalla diſcuſſione fatta tra Paolo III. a nome della Santa Sede, e l'Imperadore Carlo V. in occaſione della più volte mentovata morte del Duca Pierluigi, col preteſto, che tra' Principi Sovrani la conteſtazione della Lite non richiegga le formalità del Jus poſitivo, e che nientedimeno produca la mala fede, ne i termini ancora del Jus Naturale, e delle Genti, ſeguendo la ſchietta, e nuda verità. Imperocchè l'equità appunto del Diritto Naturale vuol, che ſi faccia differenza tra conteſtazion di lite, od atto equivalente, dedotto in forma di Giudizio, qual conviene tra due Sovrani; e tra ſemplice querela d'animo amareggiato, che cerca preteſti, e ricuſa reſtituire quello, che da lui ſia occupato contro le regole dell'oneſtà. Nel primo caſo (nel quale nego, che foſſe il Pontefice Paolo, che proteſtò altamente, e fuor d'equivoci, ch'egli non volea trattarne, come di coſa litigioſa) concedaſi, che naſca la mala fede. Nell'altro caſo, che fu il caſo di Paolo, e di Carlo, chi ardirebbe avanzare una tal aſſerzione? In ogni caſo la mala fede ſarebbe ſtata nell'Imperadore, che ſoſteneva le veci di Reo in quel Giudizio. Aggiungaſi la reſtituzione voluta da Carlo per tenore del Teſtamento, che ho riferito, ed effettuata dal Rè Filippo II. di lui Figlio, e Rinunziatario. Riflettaſi inoltre, che dopo quella reſtituzione fatta con cognizione di cauſa, ſarebbe ſvanita la ſuppoſta mala fede riſultante dalla conteſtazion della lite; in quella maniera, che ſvaniſce, ove ancora trattiſi di Giudizio fatto tra Privati, qualunque volta le pretenſioni dell'Avverſario per ſentenza di Giudice, o per ricognizione di buona fede, ſiano trovate inſuſſiſtenti.

Nel mentre che da i noſtri Avverſarj ſi mette inſieme la prova della decantata mala fede de i Papi, io avverto i Lettori, che la preſcrizione, come dicono i Legiſti, Centenaria, racchiude in ſe medeſima la preſcrizione immemorabile, (85.) alla quale aggiugnendoſi di più altra Centenaria concatenata inſieme colla prima, niun'Uomo, ch'abbia fior di giudicio in capo, negherà doverſi per ogni conto concedere nella Santa Sede, e ne i Pontefici, che la governarono in queſti due Secoli, ogni più illibata, ed inappuntabile buona fede; niun'Uomo d'equità naturale richiederà, che ſi moſtrino, e ſi giuſtifichino, in concorrenza di chi deriva le ſue pretenſioni da poſſeſſo più vecchio, o per meglio dire, che ceſsò più di due Secoli fa (*Spes longa, & ſera — Priora, & toties jactata*) che, dico, ſi giuſtifichino Titoli autentici di legittimo acquiſto, giacchè ella è prerogativa del poſſeſſo d'un Secolo ſolo, ma attuale, il far preſumere qualunque titolo, che poſſa venire nell'umana immaginazione; (86.) come pure a far preſumere la ſcienza del Principe, che vi pretenda Diritto, (87.) colla quale preſunzione reſta abbattuto il ſutterfugio di certi Imperialiſti Giure-Conſulti, che vorrebbono eſcludere l'Immemoriale in quei caſi, ne i quali ſi faccia vedere, che cominciò da un titolo, o principio vizioſo,

---

(85.) Così proteſtò mille volte la Rota Romana colla ſcorta de i più accreditati Autori, in iſpecie nella dec. 254. n. 10. part. 3. diverſ., dec. 241. n. 1. part. 6. rec., dec. 29. n. 1. & 5. part. 7., Celſ. dec. 193. n. 4. & 5., Emerix Jun. dec. 1063. n. 2., dec. 1195. n. 2. ed altrove; e s'è già provato eſsere ſentenza de i Dottori parimenti del Diritto delle Genti.

(86.) Eruditiſſimus Joſeph de Roſa conſult. 30. n. 2. & 11., Vaſquez Controv. Jur. 82. n. 17., Emerix Jun. dec. 1063. n. 2. & 3., dec. 1257. n. 15., Card. de Luc. de Regal. diſc. 144. n. 8.

(87.) Balb. de Præſcript. 2. particul. 3. part. quæſt. 6. n. 22., Card. de Luc. citat. tract. diſc. 47. n. 11.

zioſo, come per mera cortesía dicono delle Città controverſe, tenendo Giulio II. per Intruſo col falſo titolo della Lega, che non le abbracciava; ed allegando nullità della Lega di Leon X. per difetto di potere di Carlo V. in vigore della da lui giurata Capitolazione; reſta, diſſi, abbattuto queſto ſutterfugio; mentre eſſendo fra mezzo le dette Leghe, ſuppoſte ineſficaci, ed il tempo preſente, un tratto sì longo di poſſeſſo baſtante a darci non una, ma più volte l'Immemoriale, della quale parlo, ſi può allegare la preſunzione d'altro titolo migliore delle medeſime Leghe, come replica la Rota. (88.)

Ritoccherò in grazia degli Oppoſitori qualche circoſtanza del poſſeſſo dell'accennato Giulio II., e di due, o tre Succeſſori, come che vivendo, allorchè la Santa Sede rientrò nel poſſeſſo di Piacenza, e Parma, fingere taluno potrebbe, ch'aveſſero avuta ſcienza delle ragioni vantate a favore dell'Impero ſopra quelle Città. Se n'impoſſeſsò Papa Giulio in faccia degli Eſerciti dell'Imperadore Maſſimiliano di lui Collegato, il quale dato, non mai concedu-to, che ne aveſſe anche fatta qualche doglianza privata, ſul preteſto, che la Lega parlaſſe ſolamente di Bologna, e di Ferrara, o di Ravenna, e d'altre Città della Pentapoli, ſopra di che il Guicciardini, che di ſuo capo lo pubblicò, reſta convinto di falſità da Monſignor Fontanini: Non avrebbe per queſto poſto il Papa in mala fede, ſe di più non foſſero ſtate a lui conteſtate quelle doglianze, e proteſti, non dovendo tenerſi conto di ciò, che ſi dica ſegretamente, o clandeſtinamente contro li Dominanti, in riguardo a qualche Città, o Stato. Più toſto, l'eſſerſi acquietato ſuſſeguentemente Maſſimiliano, darebbe a conoſcere, che ſe per l'avanti foſſe ſtato mal contento di Giulio, avea dappoi cangiato ſentimento, mercè forſe le più accertate informazioni, che dovette prendere delle ragioni, che la Chieſa teneva ſopra quelle Città; e maſſimamente del poſſeſſo, del quale novanta, e poco più anni prima, ella era ſtata ſpogliata dai Viſconti; Spoglio continuato in appreſſo dagli Sforza. Più: Se Maſſimiliano fu di mal talento a cagione di quella ſuppoſta uſurpazione di Giulio, dicaſi un poco, per qual cauſa eſſendoſi meſſo in poſſeſſo di Piacenza, e Parma il Duca Maſſimiliano Sforza in tempo di Sede vacante per la morte di Giulio, l'Imperadore non ſolamente conſentì, ma poſitivamente s'impegnò a farne uſcire lo Sforza, come uſcinne; ed a reſtituirle a Papa Leon X. incontanente dopo la di lui aſſonzione? (89.) Dicaſi, perchè inviando le Città di Piacenza, e Parma ſuoi Ambaſciadori a Roma per giurare, come paleſemente giurarono, fedeltà al nuovo Pontefice, preſente l'Ambaſciadore Ceſareo, che riſiedeva appreſſo Leone, non proteſtò l'Ambaſciadore medeſimo, o non ſe gli diede commiſſione, che proteſtaſse in contrario? Dicaſi, perchè mandando lo Sforza Feudatario dell'Imperadore ſuoi Ambaſciadori a Roma con Proccura ſpeciale, e facoltà di rinunziare, in favore della Santa Sede, qualunque preteſa ragione, o pretenſione,

---

(88.) Nell'addotta dec. 29. n. 43. part. 6., e nella dec. 218. n. 7. & ſeqq. uſque ad n. 52. ead. part. 6., dec. 193. n. 17. & ſeqq. part. 18. rec.

(89.) *Senza forza alcuna, e non ſolo di conſenſo, ma per ordine eſpreſſo dell'Imperador Maſſimiliano, e del Rè Cattolico.* — Lettera del Cardinale Farneſe a Carlo V., ed al Veſcovo di Fano. Guicciardin. lib. 10. in fin., Cavitell. Annal. Cremon. ad ann. 1513., Locat. de Orig. Plac. ad eund. ann. — *Nec defuerunt ex Gibellinis maligni, qui ad repetendam Placentiam animum adoleſcentis Principis* (Sfortiæ) *accenderent.* — *Verùm infra paucos dies Leonis Pont. Max. creatione perceptâ, omnibus ejus Civitatis juribus Gubernatori Apoſtolico reſignatis, Mediolanum revertitur.*

ſione, che la Caſa Sforzeſca poteſſe avere ſopra Piacenza, e Parma; lo che ſeguì per Atto pubblico rogato da Notajo a dì 2. Luglio 1515. in Roma ſteſſa, ed in preſenza, e coll'approvazione dell'Ambaſciadore Ceſareo, e di tutti quelli degli altri Principi: Perchè, dico, in iſcambio d'approvare quella rinunzia, non fu anzi redarguito il Rinunziante, qual Fellone contro il ſuo Signore, che pregiudicava a i Diritti Feudali, e fomentava un' Uſurpatore, un Tiranno nella ſua uſurpazione?

La buona fede poi di Clemente VII. potrà ella mai rivocarſi in dubbio, tanto ſol, che in paſſando riflettaſi avere bensì Carlo V. dichiarato quello ſfortunatiſſimo Pontefice nemico ſuo perſonale, ma non avere già mai rinfacciato a Clemente, che uſurpaſſe Piacenza, e Parma in pregiudizio dell'Impero. Paolo III. ſentì mai egli dal principio del ſuo Pontificato fin'alla morte del Duca Pierluigi la menoma rampogna, che occupaſſe ingiuſtamente Piacenza, e Parma, e che ne faceſſe la mentovata Inveſtitura in favore della propria Caſa? Concedo, che non ſolo tollerò Carlo, che Piacenza foſſe in di lui nome occupata dopo la morte di Pierluigi (e ne fu perciò da tutti (90.) biaſimato,) ma di più ricusò reſtituirla al Duca Ottavio, ed alla Santa Sede; Con tutto ciò nego, che Carlo teneſſe il Papa in conto di Poſſeſſore di mala fede, sì riſpetto a Parma, che mai venne in potere d'eſſo Carlo, come riſpetto a Piacenza, che tenne ſol in depoſito, domandando giuſtificazioni del petitorio, e preſcindendo dal poſſeſſorio, ſenza che gli uſciſſe pur una volta di bocca, eſſere ſtato Paolo, o i di lui Predeceſſori Poſſeſſori di mala fede; anzi morto Paolo, e ſuccedutovi Giulio III., non è egli vero, che Carlo propoſe di pigliare Piacenza in Feudo dalla Santa Sede? E non ſarebbe ſtata una coſa iſteſsa, prendere ſimile Inveſtitura, e farſi compartecipe della mala fede dell'Inveſtiente, che ora ſi decanta, per la regola dell'Apoſtolo San Paolo — *Non ſolùm facientibus, ſed etiam conſentientibus?* Non ſuccedendo con buon' eſito un tale trattato, non è egli vero, che Carlo propoſe di fare permuta d'altrettanti effetti, che rendeſsero quarantamila Ducati annui, colle dette Città; (91.) e ne men queſto ſuccedendo non incaricò egli Filippo ſuo Figlio, e Succeſsore a far eſaminare i Diritti della Chieſa, che gli cagionavano inquietudini nella Coſcienza, come s'è rimarcato? Non era dunque la mala fede ne i Pontefici, ella era nell'Imperadore, che con tanti progetti volea pur dare la pace alla propria Coſcienza.

Riſpetto a i Pontefici, che ſuccedettero di mano in mano, come che non ebbero alcuna ingerenza negli affari della Santa Sede ne i tempi di Giulio, e di Leone, e che perciò non può pretenderſi, che foſsero complici della ſuppoſta mala fede di quei Pontefici; Ecco ingegnoſa maniera del Muſeo, e d'altri Imperialiſti, di coſtituirli, vogliano, o non vogliano, in mala fede.

S'oppo-

(90.) *Comparve incontinenti*, dice Lodovico Guicciardini ne i ſuoi Coment. delle Coſ. Notab. d'Europ., *Ferrante Gonzaga con Gente da guerra, ed uſurpò Piacenza à nome dell'Imperadore, coſa, che veramente diede aſſai da dire.*

(91.) *Dar per forma di gratificazione reſtituendoſi Parma, come ſi contiene nella detta riſpoſta, e mettendola ſotto la Imperial mano di Sua Maeſtà quaranta* (e non quattro, come per errore di ſtampa fu detto) *mila ſcudi d'entrata l'anno.* — Progetto di Carlo V. ſtampato fra le Lettere de' Principi lib. 3. fol. 186. E nella riſpoſta del Papa, ch'ivi ſiegue, ſi legge fol. 187. — *Sua Santità, ancorchè gli piaccia vedere Sua Maeſtà, non avere inteſo per la ſopraditta ſcrittura far pregiudizio alle ragioni della S. Sede Apoſtolica, laſcia nondimeno à giudizio di Dio, e del Mondo, ſe queſte coſe ſono oneſte, & accettabili, ò nò.*

S'oppone (92.) il Giuramento preſtato da cadauno eletto Imperadore di mantenere illibati i Diritti Imperiali, e di ricuperare ciò, che ſia detenuto ingiuſtamente da chi che ſia a pregiudizio dell'Impero. Chi nol ſa? Ma che un tal Giuramento baſti per interrompere la preſcrizione, e per mettere in mala fede chiunque l'aveſſe cominciata legittimamente; Chi mai, eccettuatane la Teutonica Giurisprudenza, inſegnò ſimile paradoſſo? La mala fede del Poſſeſſore conſiſte nella Coſcienza dell' altrui Diritto indiſputabile, mentre non baſterebbe qualunque pretenſione dubbioſa, od oſcura ſopra le coſe da lui poſſedute, (93.) ed all'incontro la buona fede naſce dall'ignoranza non affettata del Poſſeſſore, che la coſa da lui goduta ſia d'altri. A rendere conſapevole degli altrui Diritti con indubitata chiarezza un'Uomo, che poſſegga coſa veramente d'altri, baſterà, che il vero ſuppoſto Padrone, a cagion d'eſempio, l'Imperadore, da ſtare di là dall'Alpi giuri a i Principi dell'Impero genericamente ſenz'eſprimere coſa veruna, e ſenza toccare in particolare la Perſona di chi che ſia, ch'egli vuole ricuperare tutto ciò, ch'altri tenga in pregiudizio dell'Impero? E tanto più, quando poſcia l'Imperadore venga con Eſerciti ſopra quegli Stati, ſia ricevuto, e faccia dimora di più meſi in quelle Città, come la fece Carlo V. in Piacenza, e Parma, ſenza dichiarare in tal congiuntura, che tali Città ſiano di quelle, ch'egli giurò di ricuperare? E molto più ancora, concorrendovi tanti atti poſitivi di ſcienza di cadauno Imperadore, quanti ſe ne contano da Carlo V. in quà, che il Papa eſercita podeſtà di Padrone Supremo, ed Indipendente ſopra le ſteſſe Città, e ſopra li Sereniſſimi Duchi Farneſi?

Concedaſi per vero lo ſtravagante paradoſſo, del quale parliamo. Potrebbe forſe eſſere ammeſſo, e menato buono a i Dottori Teutonici, riſpetto a quelle Città, e Stati, ſuppoſti altre volte poſſeduti dall' Impero, per i quali l'eletto Imperadore non preſti all'incontro altro Giuramento di conſervarle, e mantenerle al Poſſeſſore, che di preſenre le gode; come avviene a riguardo de i Sommi Pontefici, a i quali cadauno eletto Imperadore è tenuto preſtare ſimile Giuramento. Ciò dee baſtare appreſſo gli Uomini di ſano giudizio per inferirne, ch'il Giuramento indiffinito degl' Imperadori non può intenderſi con oppoſizione, e contraddizione diretta all' altro Giuramento individuo, ſecondo tutte le regole del Diſcorſo naturale, ammeſſe per buone dagl' Interpreti tutti della Romana Giurisprudenza, preſſo de i quali paſſa per aſſioma, che *Genus non derogat ſpeciei*, e che *Species derogat generi*.

Qualche maggiore apparenza di Diritto degli Imperadori dedotto a notizia de i Sommi Pontefici, e per conſeguenza un tal quale preteſto di mala fede, pare, che poſſa riſultare, e così interrompere la preſcrizione (riſpetto almeno all'Alto, e Sovrano Dominio) dall' atto iſteſſo dell' Elezione; e più ancora dall'atto della Coronazione di qualunque nuovo Imperadore, il quale s'intitola, ed è poi ſempre chiamato Rè, ed Imperadore de' Romani, e con tal glorioſo

---

(92.) Muſeo, dopo aver trattato i Dominanti nell'Italia da Servi fuggitivi dell' Impero Romano-Germanico, i quali non poſſono – *in juſtâ opinione uſurpatæ libertatis verſari* – pag. 140. per metterci, e mantenerci vie più nella ſuppoſta mala fede, aggiugne pag. 141. — *Cum dudûm ad liquidum perductum ſit, à multis retrò ſæculis Cæſares jurejurando de non alienandis Feudalibus bonis, Regni, vel Imperii, & hujus Juribus defendendis fuiſſe conſtrictos.*

(93.) *Bona autem fides tùm in ignorantiâ rei alienæ, tùm in juſta poſſeſſionis opinione conſiſtit;* dice Muſeo pag. 139., così all'oppoſto la mala fede diſtrugge la buona, che ſempre ſi preſume, ſe – *cedere cogitur veritati, contrariis probationibus, & evidentiâ facti.*

glorioſo Titolo tratta ſe medeſimo, quando gli accada di trattare col Papa; e riceve ſimilmente da queſti uniforme trattamento. (94.)

Non è queſta una obbiezione, che ſi faccia in oggi ſolamente. Fu ella antichiſſima. La troviamo inculcata da Franceſco Petrarca in alcune ſue Lettere, che ſi fece lecito ſcrivere all' Imperadore Carlo IV., e che dal Goldaſto (95.) ſi veggono rapportate nella di lui Monarchía, nella quale racchiuſe quanti Scritti furono mai pubblicati contro i Sagroſanti Pontefici da un Guglielmo Okamo, da un Michele da Ceſena Frati Apoſtati, da un Marſilio da Padova, da un Roſelli, e da tant' altri dell' iſteſſa tempra, infallibilmente tutti Sciſmatici, e per opinione d' altri, Eretici dichiarati da i Sommi Pontefici. Prima di loro recò queſta pretenſione l' Imperadore Federigo Barbaroſſa in una ſua Lettera ſcritta a i Cardinali, nella quale procura d'aggravare il Papa Adriano IV., (96.) dove *Legatos*, dice, *ab Imperatore ad Urbem non eſſe mittendos affirmat, cum omnis Magiſtratus inibi Beati Petri ſit cum Univerſis Regalibus. Hæc res, fateor, magna eſt, & gravis, graviorique, & maturiori egens Conſilio* — (non osò Federigo qualificare la Podeſtà indipendente del Pontefice in Roma per una manifeſta Intruſione, o Tirannica Uſurpazione, ma chiamolla quiſtione degna di ben grave, e matura deliberazione.) *Nam cum Divinâ Ordinatione ego Romanus Imperator, & dicar, & ſim, ſpeciem tantùm Dominantis effingo, ac inane utique nomen porto, ac ſine re, ſi Urbis Romæ de manu noſtrâ poteſtas fuerit excuſſa.*

Se bene al Muſeo gradiſcono ſommamente tutte le opinioni ingiurioſe, o pregiudiziali al Papa, ed in particolare quella, di cui trattiamo; nulladimeno egli è certo, che ſe ſi parla di Roma, e dello Stato Eccleſiaſtico, il Titolo d'Imperadore Romano non indica, e non include Titolo legittimo, nè Diritto, negli Auguſtiſſimi Imperadori. Laſcio ſtare gli Autori, a i quali ſi darebbe ſubito l'eccezione, che ſono, e parlano da Mancipio Papiſta; e riſpondo colle iſteſſe parole del Limneo, (97.) che *il Titolo d' Imperadore Romano non ſtà eſſenzialmente attaccato à Roma immobile, e materiale, mà ſi deſume da Roma mobile, nuova, e conſiſtente nella Dignità, e Podeſtà Auguſtale, di modo, che ſuppoſto ancora, che la Città materiale di Roma ricadeſſe nel nulla, non per queſto laſcierebbe l' Impero, e l' Imperadore di prendere*

(94.) *Romanus Imperator ab ipſo Epiſcopo Romano, ſeu Pontifice in Coronationis Cæremoniâ Imperator noſter appelletur: Iſte verò ipſo titulo Imperii retinendi animum perpetuo declaret. Prætereà Imperatoris Romani nomen à Regibus Germanorum retentum continuæ proteſtationis vim habeat &c.* Parole di Muſeo pag. 176.

(95.) Tom. 2. pag. 1354.

(96.) Wolphgang. Hunger. in Annotat. ad Cuſpinian. Vita di Ludov. V. chiamato il Bavaro.

(97.) Tom. 1. Jur. pub. Imp. Romano-Germ. lib. 1. cap. 4. coll' Hermes Faſcicul. Jur. public. cap. 2. n. 25. ove leggeſi — *Non obſtat, quod Roma translata ſit ad Papam, eique pareat c. Conſtantinus diſtinct. 96. Undè ergo dici poteſt Romanum Imperium? Reſp. 1. Romam non tam caput, quàm ſedem fuiſſe Imperii; Sedes occidit, Imperium autem ad Germanos devénit; Reſp. 2. Ibi Romam cenſeri, ubi Romanus eſt Imperator. Undè Byzantii novâ Sede Imperii conſtitutâ hæc nova Roma dici cæpit. Et Lucanus ait — ..... Vejos habitante Camillo, Illic Roma fuit ..... Zaſ. in Paratit. n. 20. ff. de his, qui ſui, vel alien. Jur. Et Roma Avenione fuit, Pontificibus ibi annis plus minus ſeptuaginta viventibus, nullo tamen Papa ſe Avenonienſem, ſed omnes Romanum appellarunt.*

dere la denominazione di Romano. Potendo benissimo l'Imperio Romano sussistere senza la Città di Roma, e dirsi Romano Imperadore quello, cui manca Roma, purchè sia successore d' un' altro Romano Imperadore nell' istessa Dignità, e Podestà, non importando, che abbia più Provincie, ò meno, sotto il suo Impero. E segue il detto Limneo a discorrere colla scorta del Zoanetti, del Bellarmino, e di Florimondo Remondi. Per conseguenza l'obbiettata Denominazione di Rè, ed Imperadore de' Romani, vanamente s' adduce in luogo, ed in vece d' una continua vantata protesta, ed interpellazione di fatto, contro del Papa, affine di renderlo contapevole, che Roma, e tutto lo Stato Ecclesiastico, e così ancora Piacenza, e Parma non sono della Santa Sede, ma di chi s' intitola Rè de' Romani, ed Imperadore Romano. Io non consento per questo al Limneo in quella parte dell' allegato cap. 4., dove suppone, che l' Imperadore, e l' Impero abbiano il Dominio di Roma per un' altra ragione, ch' or' ora dirò, perchè questa opinione, per altro falsissima, è stata mille volte sconfitta da i Dottori Cattolici, ed è smentita dalla sperienza, che ci fa vedere, che i Sommi Pontefici regnano da Sovrani in Roma, e che gli Augustissimi Imperadori, che hanno ricevuta in retaggio da i loro Cristianissimi Antecessori la pietà verso la Fede Apostolica Romana, e verso il Sommo Vicario di Gesù Cristo, mandano, e rispettivamente tengono continuamente in Roma il loro Ambasciadore appresso del Papa, considerato non solamente, come Capo Supremo della Chiesa, ma inoltre come Principe Sovrano di Stati Temporali, usando con esso lui trattamenti degni da Sovrano. (98.) Quest' opinione, dico, non si vuole nè men dal Limneo fondata nella verbale Denominazione d' Impero Romano, e di Romano Imperadore, ma nel vigore della Podestà, e Dignità formale, che questo Autore suppone l' istessa essenzialmente, che fu ne i Cesari Antecessori di là da i tempi di Carlo Magno, risalendo sino a Costantino Magno, a Trajano, a i primi Cesari, ed all' istessa Romana Repubblica; E con tal supposto non solamente tiene, che l' Imperadore sia Padrone di Roma, e di tutti gli Stati della Chiesa, ma di più sia Padrone ancora delle Gallie tutte, dell' Inghilterra, delle Spagne, e di quanto fu posseduto dal vero, antico, Romano Impero, non ammettendo in sostanza (che che sia delle parole, che poi distrugge con certe sue artifiziose dichiarazioni) prescrizione, nè Diritto di Guerra, nè Confederazioni, nè qualunque altro Titolo capace di separare un solo palmo di Terreno dall' Alto Dominio del suo Impero; (99.) nel che sarebbe fatica inutile impiegare la penna per confutarlo; mentre ho mostrato, che da altri molti, moltissimi Imperialisti ciò non s' ammette in quanto alla Podestà in genere d' introdurre simili smembramenti, che che sia, se in questo, od in quel caso abbiano avuto luogo di fatto la prescrizione, il Jus Belli, od altro titolo del Jus delle Genti; ed in particolare il Limneo non è seguitato da moltissimi suoi medesimi Teutonici in quell' assunto, che 'l moderno Impero sia l' istesso essenzialmente, e numericamente, che l' antico, (100.) del che di sopra parlammo, e tornerà in acconcio parlarne di nuovo. Io

(98.) Che poi il Diritto di mandare a i Principi Supremi, e di ricevere rispettivamente da i medesimi, Ambasciadori, sia Caratteristica della Maestà, provollo ben diffusamente, e sodamente Furstiner. in un Trattato intiero de Jur. Suprem. & Leg. Princ. Germ. Joann. Federigo Ornio de Civit. lib. 2. cap. 8. §. 1. Besold. Disert. Juridico-Polit. de Jur. Majest. cap. 6. §. 8.

(99.) In Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 173.

(100.) *Magnum esse discrimen* (dice il Museo di bocca dell' Imperadore Federigo Barbarossa, che trattava Carlo, ed Ottone, l' uno, e l' altro acclamati

col

Io non debbo diſſimulare un'altra eccezione del Muſeo, e d'altri contro la noſtra preſcrizione, che ho incidentemente toccata più d'una volta; cioè, che colla morte di Pierluigi, e coll'occupazione di Piacenza fatta da Carlo V., reſtò interrotta la preſcrizione, ond'eſsere meſtieri, che ſe ne cominci un'altra, con allegare il Donello ne i ſuoi Comentarj lib. 5. cap. 21. luſingandoſi, per quel che mi pare, che queſta nuova preſcrizione rimanga ſoffocata nel ſuo bel principio, perchè Carlo V. rendeſſe Parma, e Piacenza al Duca Ottavio (101.) colla Clauſola eſpreſſa — *Salvis rationibus, ſalvoque Jure Imperii* — la quale qualifica il ſucceſſivo Poſſeſſo con intrinſeca dipendenza dal Concedente.

Se queſto Scrittore non aveſse in ſuo favore il Tuano, ed il Corringio, che allega, direi, che non ſapendo trovare circoſtanze di fatto per il ſuo aſsunto, ſe le finge a ſuo modo, e poi ne inferiſce ciò, che quadra al di lui genio; poco, o nulla curando il difetto della verità de i fatti, che non ſuſſiſtono. Marcai nel racconto degli atti poſsesſorj de i Sereniſſimi Farneſi, che l'Imperadore Carlo V. ritenne Piacenza da Settembre 1547. ſin' a che ritenne la Monarchía di Spagna, unitamente alla quale rinunziò Piacenza al Rè Filippo di lui Figliuolo, cui però ingiunſe precetto di far diſcutere la Cauſa, e di fare giuſtizia alla Sereniſſima Caſa Farneſe; come pure marcai, dal Rè Filippo, e non dall' Imperadore Carlo, eſsere ſtata fatta realmente la reſtituzione. Marcai finalmente, avere Carlo occupata ſolamente Piacenza, e non già mai Parma, non oſtante, che D. Ferrando Gonzaga lo iſtigaſse, e procuraſse d'indurvelo, rappreſentando, che tutti gli Stati, che poſsedeva nell' Italia, erano perduti, ſe tralaſciava d'impadronirſi di Parma, ed il Granuela con maniera un poco più tollerabile proteſtaſse a Camillo Orſini Deputato dal Papa per trattare della reſtituzione di Piacenza; che queſta volea ritenerſi, e che ſe gli doveſse concedere di più anche Parma, offerendo però in contraccambio d'amendue conſiderabili ricompenſe. (102.) Ciò ſtando, prego il Lettore di due rifleſſi; Il primo, che il Muſeo, il Tuano, ed il Corringio mancarono di notizie eſsenziali intorno alle coſe di Piacenza, e particolarmente intorno a i fatti, che ſeguirono in occaſione della morte del Duca Pierluigi; conſeguentemente di niun peſo doverſi riputare tutto ciò, che eſſi ne diſcorrono ſopra il Diritto, che non può ſtare ſenza il fatto vero, ed accertato. L'altro rifleſso ſi è, che la preteſa Clauſola obbiettata – *Salvis rationibus, ſalvoque Jure Imperii* – fu un'aggiunta tutta quanta immaginata da

---

col titolo, ed encomio di Magno dalle Storie di tutti i Secoli, da Corruttori della buona diſciplina) *Reipub. diſciplina à Carolo primùm, deindè ab Othone labefactata — inter priſtinum Imperium Romanum, & hodiernum, cujus jus ad ipſum pertinuerit jam ab eo tempore, quo Rex Germaniæ electus eſſet, penès ſe eſſe, & ad ſe manaſſe omnia.*

(101.) *Poſtremò nec illud, quod Carolus Octavio Genero ſibi reconciliato Parmam, atque Placentiam permiſit, directum, quod Pontifex in hos Ducatus uſurpat, Dominium communiverit, quandoquidem id non aliter, quam ſalvis rationibus, ſalvoque Jure Imperii factum eſſe, Thuan. loc. cit. diſertè commemorat, & Conringius in ſæpè laudato tract. de Fin. Imp. cap. 20. & 23. pluribus oſtendit.* – Così Muſeo pag. 246. & 247.

(102.) *Placentiam igitur* (Carolum) *nullo modo reſtiturum: Quin contrà poſtulare, ut Parmam quoque* (Farneſii) *Cæſari tradant. — Id Cæſarem compenſaturum* (dando loro tant' altri Beni) *quorum vectigalia non modò ea, quæ ex Placentiâ, & Parmâ percipiantur, æquent, ſed duodecim millibus aureorum nummûm ſuperent.* Foliett. Cæd. Petr. Ludov. Farneſ.

detti Scrittori imbevuti della falsa massima, che dessi, e d'ordinario gli Autori Imperialisti tenacemente sostengono; cioè doversi riputare, come posta espressamente una tal Clausola in qualunque atto d'alienazione, che dagli Imperadori, e dall'Impero si faccia di qualunque Città, e Stato. Per questo avendo supposto, benchè men veramente, che l'Imperadore Carlo V. facesse un'alienazione, e non la restituzione di Piacenza, e Parma, v'aggiunsero, che fatta l'avea colla Clausola — *Salvis rationibus, salvoque Jure Imperii.* — Lasciando adunque stare di combattere Castelli in aria, rispondo alla opposizione in quella parte, dove si fonda sul fatto reale, vale a dire sull'occupazione di Piacenza solamente, e dico: Essere verissimo, ch'il possesso appartiene all'essenza della prescrizione, e che essendo interrotto il possesso, resta interrotta altresì la prescrizione, purchè ci concorrano li requisiti necessarj per costituire un vero, e legittimo interrompimento. Qualunque atto d'occupazione dell'altrui posseso non è capace d'operare l'effetto, del quale parlo. Vi si richiede essenzialmente, che l'Occupante abbia intenzione, ed animo d'acquistare il posseso per se medesimo, (103.) e per la parte del vecchio Possessore si richiede, ch'egli abbia intenzione, ed animo di cederlo all'Occupatore; o per dirla colla frase della Romana Giurisprudenza, che il vecchio Posseisore *habeat se pro spoliato:* (104.) Non ostante ancora l'espulsione fatta con autorità del Giudice, se questi fosse proceduto senz'ordine, e con nullità, purchè di verità l'Espulso possedesse pria, che la lite fosse mossa. E se questo procede in un Tribunale, dove si trattano Cause di Privati soggette alle formalità del Jus positivo, (105.) quanto più dovrà procedere tra Principi Sovrani, e dove s'attende la verità, e'l Diritto della Natura, e delle Genti.

Concorrendovi questi due reciprochi requisiti, il posseso resta interrotto legittimamente per l'effetto, che cerchiamo. Uno, che manchi, resta nel suo essere primiero il posseso, quanto sia per continuare la prescrizione giustamente incominciata. Il posseso di sua natura non può essere stabilmente presso due Possessori in solido; resistendovi ugualmente il Diritto Civile, e l'istessa Natura, che siccome s'oppone a due Corpi, acciocchè non occupino un luogo solo, così s'oppone a due Persone, le quali voglino insistere corporalmente nella detenzione, e godimento d'una cosa istessa, nel che consiste formalmente il posseso. (106.) L'inclusione del posseso dell'uno, è formalmente l'esclusione dell'altro. Bisogna però sapere, e riflettere, che il posseso in due maniere

---

(103.) *Ista materia acquisitionis, possessionis plurimùm pendet ab animo*, disse la Rota Romana in una Causa Bononien. Hæredit. de Gargantibus 16. Novemb. 1601. Dice altrettanto, circa l'animo, e volontà di farsi posseisore, Lodovico Postio loc. cit. con molti Legisti indicati nell'Observat. 26. n. 17. 18. & 19.

(104.) §. Retinendæ Instit. de Interd.

(105.) Come procede di fatto. Rot. in Cæsenaten. Bonor. Lunæ 4. Martii 1602. che stà dopo Lodovico Postio de Manuten. decis. 406. e nel Trattato dell'istesso Postio observat. 57. dal n. 40. sino al n. 109. raccogliendo insieme, come suol fare, tutto ciò, che i Legisti sparsamente dissero intorno alla ritenzione del possesso civilmente, e coll'animo, a confronto di qualunque atto d'intrusione, ch'altri faccia clandestinamente colla frode, od alla scoperta colla violenza.

(106.) In questa guisa appunto spiega quest'impossibilità l'Erudito Giacomo Menochio de retin. possess. remed. 3. sub n. 740. E longa fila d'Autori Civilisti, e Canonisti ci descrive Lodovico Postio nell'allegato suo Trattato de Manuten. observat. 72. n. 1.

maniere viene conſiderato dagl' Intelligenti delle materie Legali: Naturale l'uno, Civile l'altro. (107.) Gli atti puramente naturali non danno, nè tolgono riſpettivamente il poſſeſſo, non concorrendovi li due requiſiti accennati. Quindi Carlo V. non acquiſtò per sè aſſolutamente, nè per lo Stato di Milano, che con reduplicazione di Perſona teneva in Feudo, nè per l'Impero, la Città di Piacenza, perchè non ebbe animo di poſſederla, ma ſemplicemente di tenerla ſotto ſequeſtro a cauſa delle cattive ſoddisfazioni, e de i ſoſpetti, ed ombre di Stato, ch'avea concepute contro tutta la Caſa Farneſe, o per altro fine, come diſſi nell'eſpoſizione del fatto. Dato poi, non ammeſſo, che Carlo realmente aveſſe avuta intenzione, ed animo d'acquiſtare per sè in qualche modo il poſſeſſo di Piacenza, mancovvi l'animo, e l'intenzione della Santa Sede, e del Duca Ottavio, dirò così, paſſivamente; mentre il fatto, e le negoziazioni non mai tralaſciate da Paolo III., e da Giulio III. immediato di lui Succeſſore, e dal Duca Ottavio, che v'aggiunſe Guerra formale per ricuperarla, invincibilmente dimoſtrano, che nè la Santa Sede, nè il Duca Ottavio, ebbero ſe medeſimi *pro ſpoliatis*, lo che vien riputato ſufficientiſſimo fondamento, e prova dimoſtrativa, che ſiaſi ritenuto coll'animo il poſſeſſo Civile, il quale coll'animo ſolamente può eſſere conſervato, benchè coll'animo nudo non poſſa eſſere acquiſtato. (108.) Che il poſſeſſo Civile faccia queſta operazione di preſervare il Poſſeſſore, che prima avea inſieme il poſſeſſo naturale nello ſtato di continuare la preſcrizione, niuno, che intenda la forza de i termini, e la quiddità, ed eſſenza della preſcrizione, il negherà. Così il Grozio, (109.) che per intelligenza del requiſito eſſenziale *circà poſſeſſionem nunquam interruptam* oſſerva, che l'occupazione di tempo breve chiamata *Deſultoria poſſeſſio*, niente nuoce, e nè meno niente opera — *Nihil efficit* — a pregiudizio del Poſſeſſore anteriore, che ritenne coll'animo il proprio Diritto — *Uno, & perpetuo Tenore Juris ſemper uſurpato, nunquam intermiſſo* — diſſe *Tenore Juris*, e non di poſſeſſo. Il Bôcler ſul medeſimo paſſo di Grozio preciſamente oſſerva, che per interrompere naturalmente la preſcrizione, dee provarſi, che foſſe – *Ceſſationem tituli, aut poſſeſſionis Civilis; Civilis*, dice, non *Naturalis*. Così decidono ancora Legiſti di prima Claſſe. (110.) Più oltre. Se il ſolo poſ-

ſeſſo

(107.) Grot. Bôcler, Caſtren., e Bald. ne i luoghi abbaſſo citati.

(108.) Text. in l. Licèt C. de acquir. poſſeſſ., cujus verba ſunt — *Licèt poſſeſſio nudo animo acquiri non poſſit, tamen ſolo animo retineri poteſt. Si ergo prædiorum deſertam poſſeſſionem non derelinquendi affectione transacto tempore non coluiſti, ſed metus neceſſitate culturam eorum diſtuliſti: Præjudicium tibi, ex transmiſſi temporis injuriâ, generari non poteſt.* La Gloſſa ſpiega quelle parole – *retineri poteſt* – dicendo *ſcilicet naturalis*. Che ſe altri entrerà nel poſſeſſo, allora dice la medeſima Gloſſa, che l'uno, e l'altro dovrà riputarſi Poſſeſſore, non in ſolido, ma in riguardo di poſſeſſi fra di loro diverſi; e così, *Abſens*, dice la Gloſſa, *retinet naturalem civiliter* (cioè coll'animo) *Præſens naturaliter* (cioè colla corporale Inſiſtenza.) Ed il celebre Interprete Baldo ſu l'iſteſſo teſto così ſcriſſe — *Nudo animo poſſeſſio non quæritur, ſed retinetur, & qui metu hoſtium non accedit* (come fece il Duca Ottavio per timore di Carlo V., che corporalmente colle di lui armi inſiſteva nella Città di Piacenza) *ad agrum colendum non propterea perdit poſſeſſionem.*

(109.) Nel più volte cit. cap. 4. §. 9.

(110.) Paolo Caſtren. nella *l. Licèt poſſeſſio, C. de acquir. poſſeſſ.* Il Balbo, che dà molti Teſti, e Dottori concordanti nel ſuo elaboratiſſimo Trattato de Præſcript. pag. mihi 532. n. 6.

ſeſso Civile giova per continuare, e perfezionare la preſcrizione incominciata, quanto v'aggiungeremo di forza, ſe al poſſeſso Civile ricongiungaſi il Naturale? E più ancora nel caſo noſtro, dove il poſſeſso Naturale (quando poteſse dirſi, che l'occupazione ſeguita col nudo titolo di ſequeſtro, aveſſe privata la Santa Sede del poſſeſso Naturale) venga reſtituito al vecchio Poſſeſſore, come di fatto fu reſtituito poſitivamente dall' Occupatore medeſimo, ed in adempimento della di lui volontà ſeriamente manifeſtata? Finalmente ſe tutto queſto pareſſe inſufficiente alla dilicatezza degl' Imperialiſti, o di chi non cape le diſtinzioni, per altro fondatiſſime, della Giurisprudenza, non dico Civile, ma delle Genti, e Naturale; talmente che doveſſimo incominciare nuova preſcrizione, dopo che ceſsò l'occupazione di Piacenza, ſarebbe ella nientedimeno perfettamente compiuta nel decorſo d'anni centoſeſſantaſei, come più ſopra motivai.

Lo Scrittore moderno di Milano circa la reſtituzione di Piacenza, ed in un fatto così patente, non inciampò, come fecero Tuano, Corringio, e Muſeo; ma inciampò egli bene in un' altro egualmente inſuſſiſtente, dal quale poi deduſſe conſeguenze, niente meno falſe, benchè foſſe ſuſſiſtente il fatto, ch'egli ſuppoſe. Diſſe, che la reſtituzione di Piacenza procedette da Filippo II. nel 1556., e diſſe il vero. Non diſſe mica il vero, affermando, che Filippo ne inveſtiſſe il Duca Ottavio co' ſuoi Diſcendenti Maſchi, ſotto diverſi carichi di Vaſſallaggio, e con ritenere per sè il Caſtello, a titolo di Padrone Diretto, poc'anzi fabbricato da Pierluigi. Indicò, od immaginò giorno, meſe, anno, luogo, e Notajo rogato di tal preteſa Inveſtitura, e di Giuramenti di Fedeltà preſtati conſecutivamente al Rè Filippo dal Duca Aleſſandro, e dal Duca Ranuccio I.

Se in queſta occaſione, nella quale ſi tratta d'un fatto, ſi può dire recente, io dimanderò, che ſi produca l'Autentico di queſta preteſa Inveſtitura, mi luſingo, che la dimanda non ſembrerà calunnioſa, od inetta a gli Scrittori Teutonici. Niente è loro più famigliare, quando gli Scrittori, che trattano dei Diritti, e degli Stati Temporali della Chieſa Romana, ſi fondano nelle Donazioni della Conteſſa Matilda, d'Ottone Magno, di Lodovico Pio, di Carlo Magno, di Pipino, e di Coſtantino, che domandare, ed inſiſtere, che ſi producano gli Stromenti autentici, ed anzi Originali; benchè tutto il Mondo convenga, che nelle materie, le quali oltrepaſſano ſette, otto, dieci, e più Secoli, niuno ſia obbligato a dare ſimili giuſtificazioni, ſotto pena, di dover eſſere ſpogliato del ſuo poſſeſſo. L'antica tradizione mantenuta ſempre viva nella memoria degli Antenati, le Storie d'Autori contemporanei, ovvero non molto diſcoſti da i tempi, ne' quali credonſi fatte quelle Donazioni, il poſſeſſo attuale de i due ultimi Secoli, ed il poſſeſſo, che ſi moſtra eſſere ſtato preſſo la Chieſa ne i Secoli preceduti, benchè variamente interrotto, ma però ſempre ricuperato: Tutto queſto compleſſo di circoſtanze merita bene appreſſo gli Uomini di fino giudizio, e di ſentimenti Criſtiani, che ſe gli abbia maggior riſpetto di quello, che gli Autori Tedeſchi, e maſſime i Diſſenzienti da i Cattolici nella Religione, ſiano ſoliti di praticare ne i loro Libri. In ogni caſo non dee ſembrare loro coſa ſtrana, e nè meno potrò eſsere tacciato da chiunque altro ſi ſia, ſe io pure domando la giuſtificazione autentica di detta preteſa Inveſtitura. Ella è ſtata pubblicata collo ſpargimento di Copie ſemplici, che non meritano fede. Alcuni Scrittori moderni ſuppongono quelle Copie corriſpondenti all'Originale, che non v'è, e non mai fu veduto da loro. Ed anche fatto un tale ſuppoſto, difendono i Diritti della Santa Sede; ed io ancora procurerò di dare ſalde riſpoſte nell' iſteſſa Ipoteſi, in ſuppoſizione, che non foſse fittizia, e ricevuta da molti con troppo grande credulità.

Dico

Dico dunque, non eſsere mai ſtata nel Mondo quella preteſa Inveſtitura, e ſe vi foſse ſtata, dico, che non avrebbe punto pregiudicato alla preſcrizione, che ſi diſcute. Che non ſia ſtata fatta, lo comprovano poſitivamente più coſe rilevantiſſime. Stà negli Atti dell' Archivio della Comunità di Piacenza la Lettera Originale, che Filippo II. ſcriſse alla Città, dopo che n' ebbe accordata la reſtituzione al Duca Ottavio, qual è come ſegue — *Crediamo bene, che dobbiate aver conoſciuto dal tempo, che ſiete ſtati in Noſtro potere, l'amore, e Volontà, che abbiamo avuta, ed il penſiero di ſtare attenti ſopra le coſe voſtre, ed abbiamo altresì conoſciuto in voi tanto affetto al Noſtro ſervigio, che con ragione ci avete obbligati a tenere per voi buona Volontà; la qual coſa abbiamo voluto ricordarvi, perchè intendiate, che il partito, che ora abbiamo preſo con il Duca Ottavio, del quale vi darà ben largo conto il Reverendiſſimo Cardinale di Trento Noſtro Governatore di Milano, per mezzo del quale ſiam venuti a dimettere l'iſteſſa Città al detto Duca, riſervandoci il Caſtello della medeſima, non è ſtato per difetto di Volontà, che aveſſimo per voi, ma perchè così ha ricercato il bene pubblico, il quale ſempre abbiamo antepoſto al Noſtro intereſſe particolare, ed unitamente la quiete delle coſe voſtre; ordinandovi, che così lo crediate, e che diate fede al Cardinale ſu quello, che di Noſtra parte vi dirà, e facciate quello, che a nome Noſtro v' ordinerà, tenendo per certo, che queſto amore, che vi portiamo, non ha da ſcemare punto, anzi che più toſto ha da creſcere da quì innanzi, e terremo ſempre protezione di voi, e particolar penſiero di ſtare attenti ſopra le coſe voſtre, e di tutto ciò, che toccherà il bene della Città medeſima, come lo vedrete effettivamente ogni qual volta l'occaſione verrà, e ve lo dirà più a longo il Cardinale, al quale Noi ci rimettiamo.*

Di Gante a' 27. Settembre 1556.

IO IL RE'.

E ſi dà ſotto l'Idioma Originale. (111.) Chiun-

(111.) *Philippus Dei gratiâ Rex Hiſpaniarum, Angliæ, Utriusque Siciliæ, & Dux Mediolani. — Magnifici Nobiles Fideles Dilecti. — Bien creemos que deveis tener conocido del tiempo, que aveis eſtado en noſtro poder el amor, y voluntad que os avemo tenido, y cuidado de mirar por vueſtras coſas, y tambien avemos conocido en Vosotros tanta aficion à nueſtro ſervitio, que con ruzon nos aveis obligado à teneros buena voluntad, lo qual os avemos querido traer alla memoria paraque entendais que en el concierto que agora avemos tomado con el Duque Octavio, de lo qual os darà mas larga cuenta el Revño Cardenal de Trento nueſtro Governador de Milan, por el qual vuemos venido en entregar eſſa Ciudad al dicto Duque, reſervando nos el Caſtello d'ella, non ha ſido por falta de voluntad, que os tuieſſemos, ſino por averlo aſſi requirido el bien publico, que ſiempre lo avemos antepueſto à nueſtro intereſſe particular, y juntamente la quiete de vueſtras coſas; encargamos os mucho, que lo creais anſi, y que deis fee el Cardenal en lo que de nueſtra parte os dixere, y agais lo que en nueſtro nombre os mandare, teniendo por cierto, que eſte amor, que os tenemos non ſe hà de diminuir en nada, ſino que antes ha de crecir de aqui a delante, y ternemos ſiempre vueſtra protection, y particular cuidado de mirar por vueſtras coſas, y de todo lo que toccare al bien d'eſſa Ciudad, como lo verreis con effecto ſiempre que la occaſion ſe offreſciere, y os lo dirà mas largo el Cardenal à quien nos remitimos.*

De Gante a XXVIJ. de Setiembre M.DLVI.

Subſcripta &c. *IO EL REI.* (*G. Perezius.*

Chiunque ſi fa a riflettere ſopra il tenore di detta Lettera, non ci trova veſtigio della preteſa Inveſtitura, nè di riſerva d'alcuna ragione, o prerogativa di Signore Inveſtiente a favore del Rè. Proteſta Filippo avere egli conoſciuto grande affetto de i Piacentini per il di lui ſervigio, ed eſſere egli obbligato conſervare per loro propenſione di buona volontà. Aggiugnè avere fatto un Trattato, *el Concierto* (perchè non diſſe un' Inveſtitura?) col Duca Ottavio; ch'era condiſceſo a dargli Piacenza, *entregar*, che vale *tradere* nell' Idioma Latino, e *conſegnare*, ma non depoſitare, nell'Idioma Italiano; Volere, che i Piacentini credano, ch'eſſo ritenne il Caſtello, non per difetto di buona volontà, ma per motivo di Ben pubblico, e della Pace de i Cittadini. Conchiude, che l'amore verſo di loro non iſcemerà punto, anzi più toſto creſcerà, e terrà protezione, e penſiero particolare degl'Intereſſi, e Beni della Città. Io non nego, che queſte non ſiano formole compatibili col fatto della preteſa Inveſtitura, quando ſe ne moſtri Copia autentica: Ma ſoſtengo, che niuna parola di detta Lettera poſitivamente importa Dominio diretto nel Rè, Vaſſallaggio nel Duca Ottavio, ſoggezione rigoroſamente, e legalmente ne i Cittadini. Dico di più, che l'opportunità, dirò anzi, che neceſſità volea, che i Piacentini, i quali aveano riconoſciuto l'Imperadore Carlo, e dopo di lui, il Rè Filippo, ſapeſſero, che con quella dimiſſione Filippo non voleva disobbligarli affatto dal riconoſcerlo per lo meno in qualità di Padrone Diretto, ma ſubalterno all'Impero. Quando accada, che ſi facciano Inveſtiture di Stati in un nuovo Principe, fu in ogni tempo pratica univerſale, che i Miniſtri del Diretto Signore introducano il novello Inveſtito nel poſſeſſo di quegli Stati, e lo facciano riconoſcere da i Sudditi col Giuramento di Fedeltà, ma con dipendenza dal primo Signore. Il Duca Ottavio venne, e rientrò nel poſſeſſo Naturale (che il Civile lo ritenne ſempre coll'animo) di Piacenza, fu riconoſciuto da i Cittadini in ſeguito, e continuazione della Dominazione del Duca Pierluigi. (112.) Autori contemporanei parlarono bensì del ritorno del Duca Ottavio a Piacenza, niuno però, ch'io ſappia, benchè ne abbia fatta diligentiſſima ricerca, parlò in quel tempo della preteſa Inveſtitura, ovvero di Conceſſione, che foſſe fatta di nuovo, e maſſime con Legge di Feudo, e di Feudo ſubordinato al Ducato di Milano. Il Pontefice Paolo IV. nell'anno medeſimo innalzato al Sommo Pontificato, e findallora impreſſo d'affetti non favorevoli al Rè Filippo, ſapeva beniſſimo tutto quello era paſſato nelle negoziazioni di Giulio III., e di Paolo III. ſopra la reſtituzione di detta Città, ed in particolare la ripulſa data da Giulio al progetto di Carlo V., che la Chieſa concedeſſe a Carlo medeſimo l'Inveſtitura d'eſsa Città. Fu il Caraffa zelantiſſimo Difenſore de i Diritti temporali della Chieſa, talmente che giunſe in appreſſo a far Guerra al Rè Filippo per il Regno di Napoli con ragioni, e ſondamenti, che paragonati

---

(112.) *Res inter Philippum Regem, & Octavium Farneſium compoſita eſt de Placentiâ reſtituendâ, Caſtalii, & Hieronymi Corregii Reguli operâ. — Octavius paulò poſt cum multis Proceribus, & duobus millibus lectiſſimorum Peditum, & quingentis Equitibus accedit: Urbem per Tumultuarium Pontem cum magnâ univerſi Populi Placentini circumfuſi, atque ſpectantis lætitiâ ingreditur, cum multos etiam præſtantiores Cives habuiſſet obvios, qui undique conveniebant gratulatum: Data eſt Octavio poſſeſſio Civitatis, cum tamen Arcem Philippus ſibi reſervaſſet: Hæc Urbis reſtitutio &c.* Natal. Com. Hiſtor. lib. 9. ad ann. 1556. Le parole – *reſtituenda*, & *reſtitutio* – pigliano il ſuo vero, e proprio ſignificato dal poſſeſſo di Pierluigi, che di fatto l'ebbe, non dal Duca Ottavio, che pria non l'ebbe.

gonati alle ragioni, che la Chiesa avea sopra Piacenza, potrebbono sembrare più tosto sottigliezze, che Diritti almeno probabili. Con tutto questo, Paolo IV. fra i tanti gravami, che pretendeva ricevere dal Rè Filippo, non ci annoverò già mai l'Investitura da lui data al Duca Ottavio della Città di Piacenza, ed averebbe fatto sonare ben alto questo pregiudizio, se fosse stata veramente conceduta, come ora si dice, perchè sarebbe stata altresì palese all'Europa, non che a Paolo, che, come nemico di Filippo, dovette essere attentissimo Scrutatore delle di lui procedure, massime intorno a ciò, che riguardava i Diritti della Chiesa Romana. Rammaricossi ben'egli di quella restituzione proceduta da un Trattato, in vigore del quale ritenne Filippo il Castello, e da quella amarezza prese motivo di precipitare alla dichiarazione contro il Regno di Napoli, senza mai allegare gravame ricevuto ad oggetto di tal pretesa Investitura, la quale intaccando direttamente la ragione della Chiesa, non v'ha dubbio, ch'averebbe dato motivo di fondatissima doglianza. (113.) Ci assicura il P. Daniele, (114.) che il Rè Filippo s'affaticava segretamente per indurre i Farnesi a dichiararsi del di lui partito, e per venirne a capo, aveva loro offerto di cedergli Piacenza, ch'era stata il soggetto di querela tra loro, e Carlo V., a condizione nientedimeno, ch'egli riterrebbe il Castello, *au moins pendant quelque temps;* Non incontrò difficoltà nè dalla parte della Francia, che proteggeva la Casa Farnese, nè da quella del Papa. Rispetto al Papa non vi s'oppose, dice l'Istorico, *parce que Plaisance étant rendüe aux Farnéses, qui étoient Feudataires du S. Siége, elle luy étoit en même temps restitüée à luy meme, qui en etoit le Seigneur Suzerain*. Le parole, che seguono, scoprono la cagione intima del dispiacere del Papa, che non era già per la ritenzione del Castello, progettata, per dir così, provvisionalmente *au moins pendant quelque temps*, ma per un motivo della Ragion di Stato del Papa, ch'allora di fatto armava contro il Regno di Napoli. *En effet si les Farnéses en étoient demeurés là, on n'auroit pas eu beaucoup de Sujet de se plaindre d'eux: mais aprés s'être détachés de la France, ils s'unirent si étroitement à l'Espagne, que nos Rois ne eurent point depuis d'ennemis plus déclarés*. Osservo, che la ritenzione del Presidio nel Castello di Piacenza non fu capace di far concepire, che ciò fosse seguito in virtù di Dominio Diretto, che Filippo vi pretendesse, od usurpasse. Imperocchè facendo allora Paolo IV. grossi preparamenti di Guerra contro il Regno di Napoli, averebbe desso potuto introdurvi Milizie, e per la grande vicinanza, ed opportunità mettere sossopra lo Stato ancora di Milano. Nel qual caso di pericolo tanto prossimo giudicò Filippo dovergli competere Diritto per la Ragion di Stato, e delle Genti, di tenere Presidio nel Castello di Principe vicino, come di fatto insegnò poscia essere lecito il Grozio (115.)

(113.) *Hæc Urbis restitutio cum molestissima, & periculosa contigisset illis, qui in Petrum Aloysium conspirârant, eumque trucidaverant, quoniam cæsi Principis filius, Urbis Imperio recepto, eorum vitæ, & facultatibus videbatur imminere, atque periculum intentare; tamen non minus molesta fuit Pontifici, qui putabat futurum, ut ex eâ parte maximè rem Philippi Regis, Ferrariensibus, & Parmensibus sibi adjunctis auxiliis infestaret, & vexaret.* Natal. Com. Histor. lib. 9. ad ann. 1556.

(114.) Histoire de la France, nel Regno d'Enrico II. col. 583. & 584. Tom. 3.

(115.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 3. cap. 1. §. 2. — *Rem alienam, ex quâ certum mihi periculum imminet citrà culpæ alienæ considerationem invadere possum, non tamen Dominus fieri: Id cum ad eum finem adcommodatum non est, sed custodire, donec securitati meæ cautum sit.* E più diffusamente lib. 2. cap. 2. §. 10.

Ed al qual fine pare, che foſse indirizzata la Clauſola, *au moins pendant quelque temps;* cioè fin'a che foſse ceſsata quella burraſca.

Non ſolamente Paolo ignorò queſta decantata Inveſtitura, ma ignorolla ugualmente il Duca di Ferrara d'animo alieno a i Farneſi, e nemico mortale di Ferrando Gonzaga, li di cui paſſi andò continuamente oſservando, perchè temeva ſoperchierie, inganni, e pregiudizj. Vide (116.) l'oculatiſſimo Duca, e pesò con politica bilancia, la dimora conſiderabile del Duca Ottavio nella Corte di Spagna, e gli amorevoli trattamenti ricevutivi dal Rè Filippo. Inteſe, che Piacenza foſſe ſtata reſtituita ad eſſo Duca, e che il Rè aveſſe ritenuto il Caſtello con entrovi Preſidio Spagnuolo. Non ſapendo, che vi foſſe intervenuta di mezzo la controverſa Inveſtitura, entrò il Duca di Ferrara in ſoſpetto di qualche ſegreto Trattato, che foſſe ſtato ſtabilito a di lui pregiudizio; e che quelle Milizie, che guardavano il Caſtello di Piacenza, non foſſero già un Diritto di Padrone Diretto riſervato nell'Inveſtitura, ma un preparamento d'oppreſſione meditata contro di lui clandeſtinamente. Ognuno tocca con mano, che tutte queſte gelosie, e timori ſarebbono ſtati indegni di quello Spirito politico, ſe detta preteſa Inveſtitura foſſe con realtà ſucceduta. Laonde io credo, non eſſere dalla parte del torto, ſe dico, e ridico, che quella Inveſtitura ſtà fin'al giorno d'oggi fra i meri poſſibili; e che non vi fu, e non v'è di fatto, ſe non ſi moſtra l'Autentico.

O pure, ſe vi fu, dobbiamo confeſſare, che ſtudioſſi accuratamente di tenerla celata, sì che il Papa non ne aveſſe vento; lo che al mio intento farebbe l'iſteſſo effetto, che la non eſiſtenza. Il Muſeo con il ſuo diletto Frà Paolo Soave, perchè nemico aperto de i Papi, mette in Canzone le Inveſtiture, le quali negli antichiſſimi tempi ſuppone foſſero concedute da varj Pontefici, di Stati, e Città da loro non poſſedute, per potere poſcia nelle età poſteriori cacciarle fuora, e farſi forti ſopra quegli Atti Clandeſtini, quaſi che foſſero ſtati altrettanti Atti di Sovrano Dominio, o d'attuale poſſeſſo. Io non cerco con quanta Giuſtizia vengano sì indegnamente caricati, maſſimamente da un Frate, i Venerabili Capi della Chieſa Univerſale; Menzogne, che non ſarebbe molto difficile da ſmentire. Soſtengo bensì, che la preteſa Inveſtitura ſarebbe ſtato uno di quegli Atti, che Simon Muſeo reputa un Zero, mercè che non potrebbe negarſi, che non aveſſe vizio di Clandeſtinità, che tutti i Dottori di Diritto Feudale convengono eſſere di tal rilievo, che non peſi una Dramma ſulla bilancia della Giuſtizia. (117.)

Non vi fu, chi ſapeſſe, o chi parlaſſe allora nelle pubbliche Stampe, di quella preteſa Inveſtitura. Solamente ne trapelò qualche barlume incerto buona pezza dopo, vedendoſi nel 3. lib. delle Lettere de' Principi date alla luce in Venezia nel 1577. regiſtrata una Scrittura, ſenza Data, e ſenza Soſcrizione, del tenore ſeguente — *Il Rè de Spagna reſtituiſce Piacenza col Contado, ritenendoſi il Caſtello, la guardia del quale debbia eſſer pagata dal Duca, al quale reſtituiſce ancora il Parmigiano, ſenza pregiudizio delle ragioni dell' Impero, e della Chieſa. Reſtituiſce medeſimamente al detto Duca l'Entrate di Novara, e del Regno, ch' egli poſſedeva avanti la rottura de la Guerra, & ſimilmente le Entrate di Madama la Ducheſſa, e Monreale al Reve-*

(116.) Ripamont. lib. 3. — *Placentinam Arcem ob Mediolanenſis Provinciæ Confinia teneri Hiſpanorum Præſidio: Juſſerat in Catholicâ Regiâ ſiſti* (Octavium) *& ali Filium ejus Alexandrum*. In Collect. per Græv. Tom.... col. 1151.

(117.) Roſent. de Feud. concl. 31. n. 4. Facultas Juridica Ingolſtad. conſ. 10. poſt Kloch. de Contrib. Idem Kloch. eodem Tract. cap. 20. n. 65. & 333. Raphael. de Turr. in Cauſ. Final. Excurſ. 98., & alii plurimi apud eos.

al Reverendiſſimo Farneſe, intendendo però, che de frutti paſſati ricevuti di detti Stati da la Camera Ceſarea, e Regia, altro non s'abbi da ricercare. S. Maeſtà vuole, che à gli Eredi delli Congiurati, che foſſero morti, ſi laſci liberamente godere il ſuo. Et quanto alli Congiurati vivi, che non ſi debbia innovar coſa alcuna per ſei meſi: li quali volendo vendere il loro per comprar altrove, lo poſſino fare, ſendo in arbitrio di S. Maeſtà, di ricompenſarli ſopra l'Entrate di Novara, ò del Regno di S. Eccellenza &c. Raccomanda il Conte di S. Secondo, & il Signor Gio: Franceſco Sanſeverino, & vuole, che ſi laſſino godere il loro, promettendo, che ſaranno buoni Vaſſalli, e quando altrimenti foſſero, che S. Eccellenza li caſtighi &c.

Sua Maeſtà vuole, che ſi ſmantelli Fontanella, Roccabianca, e Torricella, in ricompenſa di che, li dà Borgo fortificato, come ſtà.

Vuole medeſimamente, che al tempo della reſtituzione, e conſignazione di Piacenza, il Signor Aleſſandro Figliuolo del Duca vadi à Milano per qualche giorno.

Quì trovo parlarſi di reſtituzione della Città, e Contado, e della ritenzione del Caſtello, incaricando il Duca Ottavio a pagare del ſuo il Preſidio del Rè. Ci trovo inſerita la Clauſola —*Senza pregiudizio delle ragioni dell' Impero, e della Chieſa.*— Ci trovo incaricato il Duca Ottavio, di dover mandare il Signor Aleſſandro ſuo Figliuolo a Milano per qualche giorno al tempo della reſtituzione, e conſignazione di Piacenza. Ma non ci trovo pur un'apice circa la preteſa Inveſtitura. Uſando il Rè dei termini di *reſtituire*, e di *reſtituzione*, pare, che ognuno debba concepire nel Duca Ottavio, che riceve Piacenza non con altro titolo, che con quello, ch'ebbe il Duca ſuo Padre, riſpetto al quale ſolamente ſi può intendere la ſignificazione delle parole — *reſtituiſce* — replicata tre volte, e — *reſtituzione*, — che vi ſi legge una ſol volta. Dall'altra parte la riſerva *delle ragioni dell' Impero, e della Chieſa*, e di carichi ingiunti al Duca Ottavio fan naſcere ſoſpetto di qualche altro Trattato, che feriſca la Chieſa, o l'Impero, che vogliono metterſi a coperto con detta Clauſola. Fin'a dett'anno però 1577. non ſe ne ſeppe di vantaggio. Cominciò bensì a trapelare qualche coſa di più ſul principio del Pontificato di Clemente VIII, correndo voce di detta Inveſtitura, e d'una Capitolazione ſegreta tra il Rè, & il Duca. Sarebbe mai peccato contro lo Spirito Santo il dire, che queſte coſe ſi mettevano fuori a poco a poco, per dare forza alla preteſa Inveſtitura, che, quando ci foſſe ſtata, ben ſapevano i Dotti, e gl' Idioti, che rimanendo occulta, a nulla ſerviva per il Rè, e meno per l'Impero. Il Duca Ottavio avea riconoſciuto Paolo IV., Pio IV., Pio V., e Gregorio XIII., come ſuoi Padroni Supremi, ed in eſecuzione, e conformità dell'Inveſtitura fatta in Pierluigi, avea pagato dal 1556. ſin'al 1585. ogn'anno il convenuto Cenſo all'iſteſſo modo, e coll'iſteſſo iſteſſiſſimo atto, e colle formalità di ſopra marcate; e dell' iſteſſo tenore furono, come pur ho marcato, le procedure del Duca Aleſſandro; continuate dal Duca Ranuccio I. Queſti pieno di ſpiriti generoſi, ed incapace di ſoffrire, ch'il Mondo concepiſſe contro di lui ombra ſol, e ſoſpetto di fellonía verſo la Santa Sede, ſentiſſi ferito nel cuore, quando inteſe la voce cominciataſi allora a diſſeminare. Quindi ſcriſſe due Lettere vivaciſſime, ſotto il dì 14. Ottobre 1594. regiſtrate per intiero da Monſignor Fontanini, l'una tutta di propria mano al Papa Clemente VIII., l'altra molto più longa, e molto più calda, ed efficace al Commiſſario della Reverenda Camera Apoſtolica, deteſtando quella dicería ingiurioſa a i ſuoi Glorioſi Padre, ed Avolo, ed a ſe medeſimo, e pregiudiziale all' Alto Dominio della Santa Sede, ch'eſſo Duca riconoſce, e confeſſa ſenza veruna reſtrizione, ambiguità, o fallacia. Seguitò poi negli ſteſſi ſentimenti ſin'alla morte.

Giunto il Duca Odoardo a governare da sè i ſuoi Stati, ed impegnatoſi nei Maneggi, e Guerre, che raccontai, uſcì in pubblico non ſo quale Scrittura di Giovanni de Ruiz de Laguna Senatore di Milano, nella quale preteſe l'Autore di giuſtificare paleſemente in faccia dell' Europa l'eſiſtenza di detta Inveſtitura, mediante la motivata Capitolazione ſegreta. Ma due coſe oppongo a queſto Miniſtro del Rè delle Spagne. La prima, che ſe ciò foſſe ſtato vero, il ſuo Rè non averebbe fatto, com'io diceva, ricorſo al Papa Urbano VIII. come a Padrone Alto, e Supremo del Duca, perchè lo teneſſe in dovere; ma l'averebbe chiamato in Giudizio avanti a i proprj Tribunali, facendolo accuſare da' ſuoi Fiſcali, e condannare da' ſuoi Giudici, come Ribelle di Stato; l'averebbe almeno accuſato all'Imperadore, ed all'Impero, domandando Giuſtizia contro il preteſo Feudatario, per indennità del Feudo di Milano, o dei Diritti dell' Impero. L'Imperadore Ferdinando II. non avrebbe fatti paſſi uniformi a quelli del Rè di Spagna con il Pontefice. In ſomma il Libro del motivato Senatore fu ſmentito dal fatto iſteſſo del Rè ſuo Sovrano.

L'altra coſa, che oppongo, ſi è, che i Miniſtri Spagnuoli, prima che ſuccedeſſero le rotture pur ora dette, procurarono ſagaciſſimamente, e con ogni induſtria (pregi ſingolarmente proprj di quella ingegnoſa Nazione) ricavare dal Duca Odoardo una dichiarazione, che a prima viſta parea l'iſteſſo, che il volere comprare, come ſuol dirſi, il Sole d'Agoſto. Voleano, ch'il Duca dichiaraſſe, che Piacenza doveſſe appartenere al Rè di Spagna, e di lui Succeſſori, venendo egli a morire ſenza Prole, od a mancare la diſcendenza dei di lui Figlj. S'offeſe il Duca, che i Miniſtri Spagnuoli portaſſero concetto men degno di lui, credendolo capace, e procurando d'inſinuargli, che macchiaſſe il ſuo onore con incorrere delitto d'alto tradimento, facendo patti, e convenzioni pregiudizievoli all'Alto Dominio del Seggio Apoſtolico, cui, in quell'ipoteſi, era dovuta Piacenza per Diritto di Reverſione. Quindi vie più inaſprito s'impegnò fin'a ſegno, come s'è detto, di fare Guerra contro la Corona di Spagna. Comprova queſto fatto, (118.) che non era ancora venuta la pienezza de' tempi per mettere in viſta ſcopertamente quella preteſa Inveſtitura, foſs'ella fittizia, o reale; nell'uno, e nell'altro caſo però vana, ed inefficace, quanto ſia per obbligare i Diſcendenti del Duca Ottavio, e per nuocere alla Santa Sede.

Da tutto queſto riſulta lo ſcioglimento della obbiezione accennata in paſſando poco ſopra, e preſa dalla ritenzione, e ſucceſſiva reſtituzione del Caſtello di Piacenza per Legge della preteſa Inveſtitura. Ma fia d'uopo vie più chiarire ancora queſta circoſtanza. Ceſare Campana Iſtorico contemporaneo di detta reſtituzione (119.) ne fa il dettaglio minutiſſimo, e ben circoſtanziato. Ivi non parlaſi d'Inveſtitura, nè di Capitolazioni ſegrete, che foſſero precedute. Il Duca Ottavio valendoſi della favorevole circoſtanza delle Impreſe valoroſamente oprate dal Principe Aleſſandro ſuo Figliuolo, paſsò col Rè Filippo II. per mezzo del Conte Pomponio Torello fervoroſe, e ſupplichevoli iſtanze per la reſtituzione di detto Caſtello, ed il maggiore oſtacolo, che s'incontraſſe, non fu già, ch'il Caſtello non foſſe compreſo nella preteſa Inveſtitura, ma riſervato al Rè; lo che averebbe chiuſa la bocca al Duca, ed al ſuo Meſſo; Ma fu la Rappreſentanza dei Miniſtri Reali, i quali (parole dell' Iſtorico) *ſi ſforzavano di perſuaderle eſſer bene il non laſciar un così bello, e ben*

(118.) Lo riferiſce Girolamo Bruſoni di quei maneggi informatiſſimo, avendoci avuta dentro mano, Iſtor. d'Ital. lib. 3.

(119.) Lib. 6. all'ann. 1585.

e ben munito Caſtello, che per ragion di Guerra (tal'è nomato l'aſſaſſinamento di Pierluigi) *s'era una volta acquiſtato* (non riputavaſi dunque Piacenza come membro del Feudo di Milano, perchè non ſi conquiſta Jure Belli; ma ſi ricupera per Diritto Feudale una parte, che ſia uſurpata indebitamente da terzo Poſſeſſore) *con tanto profitto delle coſe di quella Corona*. Il Rè per non avere a piatire co'ſuoi Miniſtri, preſſo de i quali di poco peſo ſi riputavano la Giuſtizia della Cauſa d'Ottavio, ed i Meriti del Principe, prevalendo l'intereſſe di Stato del Rè, e l'invidia, che doveano avere al Glorioſiſſimo Principe Aleſſandro, rimiſe l'eſame del negozio al Cardinale Granuela, al Commendatore Maggiore di Caſtiglia, ed a Giovanni d'Idiacques allora Segretario di Stato, facendo in un certo modo forza – *non a ſe ſteſſo*, dice lo Storico, *ma al ſuo Conſiglio in rendere altrui quel, che render ſi conveniva*.– Ed ecco nuova difficoltà. Il Rè volle reſtituire il Caſtello al Principe, *come coſa dovuta a' molti meriti della ſua Perſona, ed agli infiniti ſervigi alla Corona per lui preſtati*. Il Principe all'incontro – *Era fermiſſimo più toſto di non riaverlo già mai, che di tollerare, che al Padre non foſſe reſtituito il ſuo* – Appreſſo longo dibattimento approvando il Rè le ſaggie rifleſſioni d'Aleſſandro – *E quanto a ſe ſteſſo col render il Caſtello a chi ſi doveva, e quanto al Principe, che preponeva ogn'intereſſe proprio alla Pietà Paterna, deliberò di reſtituirlo al Duca*. E tanto ſeguì. Evvi in tutto queſto negoziato pur ombra di Feudalità, e di Dipendenza de i Sereniſſimi Farneſi in qualità di ſoggetti, e di Vaſſalli al Rè Filippo?

Reſta dunque levato di mezzo anche per queſto capo l'aſſerita infezione del poſſeſſo de i Sereniſſimi Farneſi, a benefizio dell'Alto Dominio della Santa Sede, che l'Autore di Milano poteſſe fondare ſopra la ridetta Inveſtitura, foſſe vera, o non lo foſſe, come, ſe mal non m'appongo, non fu vera, per quanto appariſce dal fin quì detto.

Fingiamo, che Filippo II. faceſſe quella Inveſtitura nel Duca Ottavio, e che il Duca Ottavio dal canto ſuo l'oſſervaſſe. Che ne ſeguirebbe per queſto? Gli atti paleſi del Duca Ottavio, che chiamerò atti naturali di poſſeſſo (ammettendo per un momento il ſuppoſto falſo dello Scrittor di Milano) ſarebbono riferibili a due titoli; cioè all'Inveſtitura in quiſtione, ed all'altra Inveſtitura, che non ammette dubbio circa la ſua eſiſtenza fatta nel Duca Pierluigi. Concedaſi, che il Duca Ottavio riferiſſe gli atti di ſuo poſſeſſo alla preteſa Inveſtitura del Rè; averebbe ciò fatto in virtù d'un'intenzione ſegreta, e di reſtrizione, ſtò per dire, mentale. La Santa Sede all'incontro ricevendo dall'iſteſſo Duca Ottavio Ambaſciadori d'Obbedienza, e Giuramenti di Fedeltà tante volte, quanti furono i Pontefici Regnanti dal 1556. ſino al 1585., e riſcuotendo in vigore dell'Inveſtitura di Pierluigi l'annuo Cenſo, eſercitò atti di poſſeſſo a titolo dell'Alto ſuo Dominio; perciò ſenza biſogno dell'animo, e dell'intenzioni del Duca Ottavio, quando foſſero ſtate infedeli, doppie, e fallaci, continuò la preſcrizione incominciata, la quale ſoſtengo perfettamente in oggi compiuta.

Riſpondo inoltre; Dato, non ammeſſo, che Ottavio aveſſe preſa dal Rè Filippo la più volte ravviſata Inveſtitura, non avere egli potuto pregiudicare con qualunque Atto pubblico, o clandeſtino, che foſſe, a i Diſcendenti del Duca Pierluigi, compreſi per propria Perſona, ed indipendentemente dal Duca Ottavio, nell'Inveſtitura fatta dal Pontefice Paolo, la quale non ſolamente diede Diritto a i Duchi, che ſuccedettero dopo Ottavio, ma qualificò il poſſeſſo, e tutti gli Atti poſſeſſorj de i medeſimi, i quali uniformarono ſempre le loro intenzioni a quella Cauſa, che loro fu nota, e che fu eſpreſſa

nelle

nelle ricognizioni, e ne i pagamenti fatti alla Santa Sede, e non già all'altra Cauſa d'Inveſtitura loro ignota, incerta, ed in ogni caſo nulla.

Il Muſeo ſi moſtra così bene iſtrutto delle coſe di Piacenza, e Parma, che, oltre all'errore commeſso nell'attribuire a Carlo V. l'occupazione di Parma inſieme, e di Piacenza, e la reſtituzione ſucceſſivamente d'ambedue, che ſuppone fatta dal medeſimo Carlo al Duca Ottavio; ed oltre all'avere ignorato, non dico, l'Inveſtitura di Filippo II., che non vi fu, ma le dicerie, ed una tal quale fama della di lei eſiſtenza, diſſeminata colle cautele accennate; commiſe un fallo non procedente da ignoranza de i fatti, ma da malizia di chi finge, e ſi fabbrica nell'immaginazione i fatti ſteſſi. Egli nella pagina ultima del ſuo libro fa menzione fra i denti di non ſo quale Inveſtitura fatta dal Rè Filippo II. nel Duca Aleſsandro; Da queſta poi inferiſce, che, ſendo terminata la Diſcendenza di linea maſchile del Rè Filippo, ſarebbe altresì terminato il valore di detta Inveſtitura, reſtando devoluta ogni ragione con il Ducato di Milano all' Auguſtiſſimo Carlo feliciſſimamente Regnante. Io m'abuſerei della pazienza de i Leggitori, ſe mi fermaſſi a confutare queſte Chimere. Oſſerverò bensì, che ciò, che Muſeo va fantaſticando dell'Inveſtitura fatta nel Duca Aleſsandro, potrebbe più toſto dibatterſi circa l'altra preteſa Inveſtitura nel Duca Ottavio. Queſta, ſe ci foſse ſtata, o ci foſse, meriterebbe due riſleſſi opportuniſſimi nel caſo, nel quale ſiamo. L'uno già tocco circa la Clauſola — *Senza pregiudizio delle ragioni dell'Impero, e della Chieſa;* — ed in virtù di queſta, conſiderata in ſenſo diretto, la Santa Sede ſarebbe rimaſta preſervata da ogni pregiudizio, che quella preteſa Inveſtitura averebbe potuto recarle, conceduto per falſo ſuppoſto, che ci foſse ſtata, ed unitamente, che aveſse avuto effetto. L'altro, che la medeſima Clauſola ci porge motivo d'affrancare un paſso, in caſo, che detta Inveſtitura foſse ſtata fatta; cioè, che Filippo l'averebbe fatta, non già come Feudatario dell'Impero, perchè allora ſarebbe ſtata inetta, ed onninamente fuor di propoſito inſerita; mentre anzi detta preteſa Inveſtitura fatta dal Rè, come Feudatario, ſarebbe ſtata Subinfeudazione, la quale non intacca, nè infievoliſce i Diritti del primo Infeudante: Ma l'averebbe fatta, come Rè di Spagna, ed in queſto caſo tutte le ragioni del Rè Filippo Inveſtiente ſarebbono devolute colla Monarchia al Rè Filippo V., che la poſsede. In queſta ſuppoſizione la Clauſola preſervativa delle ragioni dell' Impero farebbe la ſua operazione, la quale conſiſte nel mantenere intatti i Diritti, che ci trova, non già nel produrre alcun nuovo Diritto, quando non ci ſia, come non ve n'era alcuno, che competeſse all'Impero per quello, che s'è detto, e che s'anderà dicendo.

Conobbe il Muſeo, che la preſcrizione dell'Alto Dominio ſopra le Città, e Stati ſuddetti avea tropp' alte radici per iſvellerla di leggieri, eſſendo di ſoverchio rivangare, com'egli fa, e portare in aria di Panegiriſta, non di Storico, nè d'Autore, che tratti materie di Giurisprudenza, e ſpecialmente Pubblica, e delle Genti, i fatti de i Ceſari, che regnarono dal Secolo decimoquinto, incluſo *retrò*, ſino a i tempi d'Ottone I., e di Carlo Magno. Egli, che ſi chiama nel fronteſpizio del ſuo libro, ed è realmente, Giureconſulto, e Maeſtro di Giurisprudenza nella celebre Univerſità, che ſi ſa, vide beniſſimo, che dal tempo del Pontefice Giulio II. a queſta parte, non avea potuto raccogliere fatti baſtevoli ad eſcludere la preſcrizione, della quale ſi parla, facendo un terribile ſalto dall' occupazione di Piacenza fatta coll' arme di Carlo V. ſin' alle recentiſſime rotture, che paſſarono tra l'Auguſtiſſimo Giuſeppe, ed il Regnante Pontefice, riempiendo tutto quell'intervallo d'un Secolo, e mezzo, e più, d'Encomj, per altro degniſſimi, de i Ceſari intermedj, attaccandoſi a i Giuramenti, che preſtarono, di non ſoffrire pregiudizj dell'

Impero,

Impero, e ad altre ſimili ombre di ragioni ſenza corpo, le quali io credo ſiano ſtate diſſipate abbaſtanza con quello s'è detto. Ricorre dunque il Muſeo alla diſtinzione tra la Sovranità, ed il Supremo, ed Alto Dominio, chiamate con proprietà d'Idioma Franceſe *Souverainetè*, e *Suzerainetè*. Conſiſte la Sovranità nella Superiorità unita con i Regali del primo rango, e con il Diritto Territoriale, ma colla dipendenza dal Signore, che tiene l'Alto Dominio. (120.) Concedeſi dagl' Imperialiſti, che la Sovranità ſia ſottopoſta alla preſcrizione, in vigore della quale diverſi Principi hanno acquiſtato i loro Stati; negando, che l'Alto Dominio, e Diritto Supremo, ed indipendente ſia ſtato acquiſtato da i medeſimi, quand'anche poteſſe eſſere preſcritto *Jure Gentium* per difetto d'atti poſſeſſorj eſercitati immediatamente intorno l'Alto, e Supremo Dominio per tanto tempo, che baſti per la preſcrizione, e vuol dire, ſecondo le ſue finzioni, per lo ſpazio di ſei, otto, o più Secoli.

Se non vogliamo, che l'Alto, e Supremo Dominio debbaſi conſiderare a guiſa delle Idee di Platone, confinato tra le Chimere, ſarà forza, che ſi conceda non poterſi preſervare queſto Supremo, ed Alto Dominio appreſſo l'Impero ne i Stati, che appartengono ad altri col titolo di Sovranità, ſe non col provare atti poſſeſſorj dell'Impero, co i quali i Sovrani preteſi Dipendenti abbiano riconoſciuto l'Alto, e Indipendente di lui Dominio, e ciò ne i tempi medeſimi, ne i quali poſsedettero i loro Stati. Altrimente queſta preteſa Suprema Podeſtà ozioſa, e ſepellita nell'*innazione* di più Secoli riſpetto a i Stati in quiſtione, meriterà d'eſsere tenuta per figmento capriccioſo dell'intelletto, per un mero preteſto da deludere le Sagroſante Leggi delle Genti, per Arme contro la quiete pubblica, e contro la Pace univerſale. Ignorò tutta l'Antichità; Ignorarono tutte le Nazioni queſto bel mezzo termine per

---

(120.) L'Autore dell' Iſtoria cit. de la Ligue de Cambray lib. 2. fol. 386. Arniſæ. de Jur. Majeſt. lib. 2. cap. 2. per tot. in ſpecie quæſt. 7. & 8. Vitriar. Inſtit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 5. qui eſt *de Exemptione partiali*, quæ idem ſonat cum Superioritate Territoriali. Ne tratta diffuſiſſimamente Gio: Giorgio Simone nel ſuo Præſid. Accadem. – o ſia – De Jur. Nat. & Gent. part. 11. diſſert. 18. cap. 2., nel quale §. 7. la deſcrive — *Jus Summi Statibus poſt Imperatorem competens Imperii* — ed avea conceduto nel §. 6. poterſi acquiſtare colla preſcrizione, ibi — *Conceſſio ſiquidem Feudalis à Summo Imperatore facta Inveſtituram præſupponit, cui aliquandò ſubjungitur Conceſſio, quædam tacita, immemorabilis ſcilicet temporis præſcriptio* – & cap. 3. cercando l'origine di queſto Sommo Impero Dipendente, confeſſa ſinceramente, non trovarſene veſtigio da Ottone I. indietro, ed eſſere pura introduzione di ſemplice conſuetudine, incominciata ſotto li Saſſonici Imperadori, dicendo §. 3. — *Et hæc pedetentim poteſtas magis, magisque crevit, ità ut non tantùm Dominium Utile, Jure Feudi competens, in Provinciis exercere, ſed ipſam* αὐτοκρατίαν, *& jure Superioritatis uſurpare cæperint, vigore quorum hodie ad Comitia vocati non ampliùs, vt nudi Conſiliarii, ſed tanquam* ἄρχοντες *iisdem adſint*. — Ammettaſi quella ſorta di Sommo Impero dipendente dal Corpo Germanico riſpetto a quei Principi, che intervennero alle Diete, o riconobbero con ricevere le Inveſtiture, o con altri atti di Soggezione, eſſo Corpo Germanico; ma de i Romani Pontefici poſſono dirſi cotali coſe, da quattro Secoli almeno in quà, che baſtano, e ſopravanzano, ſenza ricorrere a tempi più vecchi (*Spes ſera — Priora, & toties jactata*) ad obbliterare qualunque veſtigio dell'Alto Imperiale preteſo Dominio?

per risuscitare, e cavare di sotto le ceneri della Vetustà, Titoli, e Diritti, che se furono, più non sono; convenendo ognuno, che dopo compiuta la prescrizione, non rimanga veruna reliquia dell'antico Principato. Artabano, Tigrane, e Sapore da me riferiti, averebbono potuto collo scudo di questa nuova, e singolare Giurisprudenza Romano-Germanica sottrarsi alle beffe dei Cesari Tiberio, Nerone, e Costantino, allegando, che le Provincie, ed i Regni posseduti da loro, dai successivi Rè di Persia, dal Grande Macedone, erano bensì passati quanto alla Sovranità Regale, e Diritto Territoriale nella Repubblica di Roma, e da questa nei Cesari, ma salva però la Suprema Podestà, l'Alto, ed Indipendente Dominio della Monarchía Persiana. Lo stesso averebbe potuto replicare a Jefte il Rè degli Ammoniti, quando sentì opporsi la prescrizione di quasi trecent'anni, e redarguirsi d'ingiustizia con quelle sensatissime parole — *Cur tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis? Non igitur ego contra te pecco, sed tu malè agis indicens bella non justa.* — Lo stesso averebbe potuto rispondere ognuno, cui troviamo nelle Storie delle Nazioni, essere stata opposta la prescrizione.

La Repubblica di Roma, ed i Cesari, concedettero bene spesso i Rè a' Regni stranieri, che li governarono da Sovrani, come sappiamo, ch' il Magno Erode possedette la Giudea; per tacere dell' Armenia, dell'Egitto, dell' Asia Minore, e d'altre Provincie; e che nientedimeno rimase appresso la Repubblica, ed appresso i Cesari la Suprema Podestà, e l' Alto Indipendente Dominio, col quale si fecero riconoscere da quei Sovrani alle occasioni di Guerra, e di liti insorte contro i medesimi, delle quali furono Giudici gl' Imperadori: Così Augusto fu Giudice del Rè Dejotaro, cui non giovò l'Eloquenza dello stesso Marco-Tullio, e del suddetto Erode Ascalonita accusatore dei propri Figliuoli; i quali, sentendo Augusto, che per ordine d'Erode fossero stati finalmente fatti morire, disse con mordacissima facezia, che nella Casa del Rè de' Giudei sarebbe stato meglio – *Porcum esse, quàm Filium:* – Di maniera che non si può dire, che rispetto a quei Dipendenti, i Cesari si contenessero nella nuda totale *innazione*: Come si fa vedere dagli Imperadori di questi due ultimi Secoli rispetto alle Città di Piacenza, e Parma; rispetto alle quali cessa ogn' atto d' Assoluta Suprema Podestà esercitato sopra di esse, come soggette, benchè ve ne siano tanti, e tanti, e specialmente da Giulio II. in quà; coi quali resta comprovato l'uso attuale della Sovrana Indipendente Podestà della Chiesa Romana sopra le istesse Città.

Io inorridisco in leggendo ciò che scrive il Museo per sostenere le sue Chimere. Non potendo egli negare, nè co' suoi Rettorici colori infrascare gli atti continuati di Sovrano Possesso esercitato dai Pontefici di questi due Secoli nelle Città di Piacenza, e Parma, uniformi agli atti di Sovranità esercitati nella Capitale di Roma, ed in tutte le Città dello Stato Ecclesiastico d'Italia; confessa, che Piacenza, e Parma competono alla Santa Sede, e debbono essere riputate dell'istessa natura, e qualità, che tengono Roma, e tutto detto Stato Ecclesiastico; ma soggiugne, come già dissi, (e chieggo licenza al benigno Lettore di replicarlo) che 'l Papa, in quanto alla sua Sagrata Persona, è Vassallo dell'Imperadore; Che tutti i di lui Stati sono Feudo dell'Impero; Che alla Podestà Suprema dei Cesari Romano-Germanici compete il Diritto di deporre i Sommi Pontefici, e di surrogarne degli altri, come altresì di disporre di tutte le Città, e Stati della Santa Sede; ricapitolando, e pomposamente magnificando quei Cesari singolarmente, ch'innalzarono i Pseudo-Pontefici, e gli intrusero colla violenza dell' Armi nel Seggio Apostolico. Non ha vergogna di dire, che la Podestà Suprema di governare la Chiesa risedeva da principio ne i Sagrosanti Apostoli, e ne i Vescovi loro Successori, compresovi

quello

quello di Roma Succeſsore di San Piero: Ma che abbracciando il Magno Coſtantino la Fede di Criſto, tutta quella Suprema Podeſtà paſsò nel medeſimo Coſtantino, che la volle a ſe ſteſso applicata, pigliando il nome, e la Dignità di Sommo Pontefice, che in quanto alla Suprema Podeſtà tramandò ne i Ceſari Succeſsori. Confonde queſto Scrittore, imbevuto di Calviniſmo, la Dignità di Sommo Pontefice Profano, e di Roma Idolatra, con quella di Sommo Pontefice del Criſtianeſimo; ſapendoſi per altro, (121.) che quella profana Dignità di Sommo Pontefice fu prima rifiutata dall' Imperadore Graziano, e che in appreſso reſtò abolita, e ſoppreſsa per Decreto dell' Imperadore Teodoſio, nè mai più da i Ceſari Succeſsori uſurpata, come ſi può accertare colle Medaglie, e co' Marmi ſcolpiti, che ſino a i giorni noſtri ſon pervenuti, e da Uomini Eruditiſſimi, a gran benefizio della Storia, ſi veggono rapportati ne i loro Volumi, (122.) mercè che (dicono eſſi) ſtabilita la profeſſione pubblica del Criſtianeſimo, abbracciato già da quaſi tutto l' Impero Romano, e dalla maggior parte de i Senatori di Roma, e ſottratte le ſpeſe, ch' il Pubblico ſomminiſtrava per i Sagrifizj, e per il mantenimento de' Sacerdoti Idolatri, erano preſſo che annichilate le coſe de i Gentili, nè più abbiſognava a gli Imperadori quel titolo preſo a motivo di pura politica, e da i Sommi veri Pontefici, e Vicarj di Gesù Criſto tollerato puramente in riguardo d' alcune prerogative temporali, ed in iſpecie in riguardo alla facoltà, ch' avea quel Magiſtrato di potere ſciogliere i Comizj, deporre i Conſoli, intercedere contro i Decreti del Senato, ed anco circoſcriverli, permettere, o vietare con aſsoluto arbitrio le Guerre: Le quali coſe non occorre mettere ſotto la Critica della preſente Diſſertazione; avendo io voluto darne ſolo queſto ſemplice tocco, per far conoſcere con quanta buona fede cammini il Muſeo.

Suppoſte le Giuſtificazioni recate finora per la preſcrizione in favore della Santa Sede, non ſarebbe d'uopo dir altro contro il Siſtema dell' Autor di Milano, il quale, toltane la preteſa Inveſtitura del Rè Filippo II. nel Duca Ottavio, e qualche preteſo Giuramento di Fedeltà dopo di quella preſtato, come ſuppone, a i Rè di Spagna, non parla, ſe non che di fatti toccanti le Leghe di Giulio II., e di Leon X., e de i Trattati, che ſeguirono per la reſtituzion di Piacenza dopo la morte del Duca Pierluigi: E tutto ciò per mantenere, e difendere il ſuo Siſtema, ideato, e fondato ſopra la preſunzione. Altro però ci vuole per mettere un fondamento ſodo, e fabbricarvi ſopra un' Edifizio, il quale non abbia poi da riuſcire a guiſa de i Palagi incantati, che ſi trovano in alcuni Poemi d'Autori per altro giudizioſiſſimi; altro, dico, ci vuole, che allegare, e mettere per prima baſe quel – *Imperator eſt Dominus totius Mundi* – Propoſizione un tempo sì ricevuta, ed accreditata, che Bartolo giunſe fino a pronunziare per Eretico, qualunque oſaſſe negarlo, (123.) nel che quel lodatiſſimo Maeſtro della Romana Giurisprudenza non laſciò trasportarſi dall' attaccamento, che tenea per Carlo IV., per di cui ordine fu creduto, che minutaſse la Bolla d'Oro; ma perchè realmente così credeva, ed era ſentimento ricevuto comunemente, come il fu poi anche dopo Bartolo per alcun tempo appreſso gl'Interpreti del Jus Romano, privi delle Notizie, che l'induſtria degli Eruditi colla ſcorta dell' Ingegnoſiſſimo loro Anteſignano Andrea Alciati, andarono ſcoprendo, e fecero ſervire alla più ſana, e più fondata eſpoſizione di quelle lodatiſſime Leggi. L' Autore ſud-

 detto

(121.) Spondan. Epit. Baron. ad ann. 312.
(122.) Spondan. loc. cit. ad ann. 383.
(123.) Sopra la l. 24. ff. de capt. & poſtlim. rever.

detto di Milano verſatiſſimo in quelle Materie della pura, e ſchietta Romana Giurisprudenza, ignorò, che quel ſuppoſto principio, quaſi quaſi appo lui di Fede Cattolica, foſſe falſo, falſiſſimo appreſſo gl'iſteſſi Dottori del Jus Romano-Germanico, e degli altri Profeſſori del Jus Naturale, e delle Genti. Ugon Grozio (124.) procurò di ſalvare quel Paradoſſo col ridurlo ad una ſpecie di parlar figurato, riſpondendo al famoſo Dante Alighieri, il quale era entrato nei ſentimenti del Frate Apoſtata Okamo, ſuo contemporaneo, che inſegnarono eſſere ſtato, ed eſſere iſpediente, che ſiccome il Romano Pontefice tiene Autorità Spirituale ſopra la Chieſa diffuſa per tutto il Mondo, così l'Imperadore doveſſe regnare qual Sovrano, e Rè de i Rè ſopra l'Univerſo. Abbatte però il Grozio un tale Aſsunto Scolaſtico (e figurato a guiſa di Platoniche Idee) contrapponendo a i Benefizj, che lo potrebbono accompagnare, li grandiſſimi ſconcerti dell'Uman Genere, che ne ſeguirebbono, e preponderano alle ideate utilità. Il Muſeo, volli dire, il Vitriario, nelle ſue Inſtituzioni del Jus pubblico Romano-Germanico (125.) ſugella quella propoſizione col titolo di vana ambizione; e chiamolla ridicola il Fritsk nelle Addizioni, che fece al Limneo, (126.) dove l'uno, e l'altro diffuſamente ne fanno lo ſcruttinio in forma di Problema. Il Dottiſſimo P. Suarez contro Giacomo Rè della Gran Brettagna (127.) a quello ſtravagante Aſſioma contrappone l'iſperienza, ed anche riſpetto a molti Regni, che furono già parte del vecchio Romano Impero, oſserva, che *plures* (Reges) *cenſentur legitimè exempti Jure Præſcriptionis, accedente ſimul Populorum conſenſu, vel titulo juſti Belli*, e va proſeguendone la Critica co gli eſempj de i Rè delle Spagne, della Brettagna, e d'altri per tutto quel Capitolo.

Nego dunque all'Autor di Milano il ſuppoſto, che fa, con appoggiarſi a quel falſo, vano, e ridicolo principio, come parlano detti Autori, e con ogni Giuſtizia da lui richieggo, che provi la ſua intenzione; già che a lui incombe il peſo della prova, facendoſi Attore a nome dell'Impero, che vuol vendicare dalle mani d'un Sovrano Città, e Stati poſſeduti col titolo, ed in qualità d'Alto Dominio. Provi, dico, che tutta l'Italia (tralaſciando il reſtante del Mondo, che ſarà difeſo da chi vi poſſede Provincie, e Regni) e ſpecialmente, che i Ducati di Piacenza, e Parma ſiano di Diritto Imperiale. A tutto ciò, che può produrre, ed ha prodotto, e riſpettivamente preſo da i fatti accaduti nel decorſo de i due ultimi Secoli, s'è data più che congrua riſpoſta da me finora. Le Leghe accennate di Leon X., e di Giulio II. ſono per lui Armi offenſive. Averebbe dunque dovuto giuſtificare il preteſo Diritto con titoli anteriori a i due ultimi Secoli preaccennati. E di verità vi s'impegnò. Ma con qual ſucceſſo, diſcorrendola colla verità, e colla ſanta Giuſtizia, preſcindendo per altro dalla preſcrizione, che gli averebbe annientati, (dato, non ammeſſo, che foſſero ſtati ſuſſiſtenti) il vedremo nel ſeguito della preſente Diſſertazione.

Io ho recata in primo luogo la preſcrizione in favore della Santa Sede, ed ho fondato con evidenza di fatti incontrovertibili il poſſeſſo della medeſima, veſtito dalle circoſtanze rilevantiſſime della ſcienza de i Ceſari, e poſſo dire, dell'Europa, non che de i Principi della Germania, unitiſi nello ſpazio di detti due Secoli nelle loro Diete a trattare gli affari dell'Impero; Unitavi

(124.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 22. §. 13.
(125.) Lib. 1. tit. 4. §. 7.
(126.) Lib. 2. cap. 8. Jur. pub. Romano-Germ.
(127.) Lib. 3. cap. 5. n. 7.

ſnoltre la tolleranza, e taciturnità degl' Imperadori, Principi, e Diete medeſime; Unitivi finalmente gli Atti di conſenſo, e di fatti poſitivi d' eſſi Ceſari nel riconoſcere la Sovrana Podeſtà de i Romani Pontefici, e l' Alto Dominio della Santa Sede ſopra gli accennati Ducati; ed avvertitamente tralaſciai di ponderare gli altri titoli anneſſi dal Diritto delle Genti, e fondati ſpecialmente nelle Confederazioni più volte ad altro effetto motivate, e nel Jus Belli. Poſciachè io pretendo, che la ſola preſcrizione, eſcluſi gli altri Titoli, ſia ſufficiente alla Conquiſta degli Stati, colla prerogativa d' Indipendenza da i vecchj loro Sovrani; Dato, non conceduto, che Piacenza, e Parma foſſero ſtate membra del Feudo di Milano, e del Sagro Impero. Un' eſempio accaduto ſopra gli Stati della Lombardía, e d'una gran parte del reſtante dell' Italia conferma invincibilmente il mio aſſunto, perchè accompagnato da circoſtanze, che dovrebbono eſſere ſoggette a gagliardiſſime oppoſizioni, ed è, che i Longobardi vennero ad invadere l' Italia poſſeduta dall' Imperadore Giuſtino II., e vennero col nudo titolo della forza, e di Conquiſtatore Tirannico. La fortuna di Guerra crudele tra i Longobardi, e l' Eſarco Longino, il primo, che ſoſteneſſe quel nuovo Magiſtrato, e col Succeſſore Smaragdo, diviſe finalmente la miſera Italia fra le due Potenze; reſtando a gli Eſarchi Ravenna colla Pentapoli, e coll' Emilia, che formarono lo Stato, che fin' all' anno 752. ſi mantenne ſotto l' obbedienza degli Imperadori d' Oriente, e fu denominato propriamente fin' allora, e longa pezza dopo, col titolo d' Eſarcato, e reſtando tutto il rimanente dell' Italia a gli Invaſori. Non ſi può trovare principio di Regno più illegittimo, ed ingiuſto, che quello d'eſſi Longobardi, Spogliatori violenti, Uſurpatori manifeſti, e Tiranni ineſcuſabili: Con tutto queſto la continuazione del poſſeſſo per lo ſpazio di ducento, e poco più anni, benchè deſtituito dal titolo di Rinunzia, o Ceſſione eſpreſſa degli Imperadori Orientali, ma congiunta colla ricognizione de i Popoli, e colla ſcienza, ed una tal quale tolleranza degli Eſarchi, che riſedevano in Ravenna, e confinavano da tutte le parti col Regno de' Longobardi, reſe quella Dominazione legittima, e purgolla dal vizio, e dall' infezione di Tirannía; (128.) Non oſtante, che gli Eſarchi ſi prevaleſſero di tempo in tempo delle occaſioni, che giudicarono favorevoli, per ritogliere di mano a i Longobardi qualche Città, e parte del loro Regno. E ſe ciò non foſſe, come faremmo a giuſtificare i Diritti del Romano Impero, che occupò tanta parte di Mondo, che aſſorbiva gradi novanta di longhezza, e quarantacinque di larghezza? (129.) Trovi un poco il Limneo fuora de' ſuoi Teutonici, chi preſti a lui fede, (130.) che tutte quelle Conquiſte foſſero legittime — *Juſtitiâ Belli, Teſtamento, Subjectione voluntariâ Gentium liberarum*. Biſognarebbe levare dal Mondo tutti gli Storici Greci, e Latini, e non avere mai letta la nobiliſſima Critica, che ſopra quelle Conquiſte fece il Grande Sant' Agoſtino ne i ventidue Libri *de Civitate Dei*, per tranguggiare così

(128.) P. Suarez in Defenſ. Fid. Cath. ad Reg. Angl. lib. 3. cap. 2. n. fin. 20. *Sæpiùs contingit occupari aliquod Regnum per bellum injuſtum, quo ferè modo clariora Orbis Imperia amplificata fuere; & tunc quidem in principio non acquiritur Regnum, nec vera Poteſtas, cum titulus juſtitiæ deſit: Succeſſu verò temporis contingit, ut Populus liberè conſentiat, vel ut à Succeſſoribus Regnum bonâ fide præſcribatur, & tunc ceſſabit Tyrannis, & incipiet verum Dominium, & Regia Poteſtas*. Puffendorf de Interregn. §. 17. & de Jur. Nat. lib. 7 cap. 7. §. 4. Solorz. de Jur. Ind. lib. 3. cap. 4. n. 36. tom. 1.

(129.) Limnæ. Jur. pub. Romano-Germ. Tom. 1. lib. 1. cap. 9. in princ.

(130.) Nel cit. cap. 9.

groſſo, e ſciapito boccone. Ella è coſa affatto certa, che Carlo Magno, e Pipino di lui Padre, coll'approvazione ancora de i Sommi Pontefici, riconobbero, come legittimi i loro ultimi Rè, facendo ſeco Trattati di pubbliche Paci, e contraendo affinità per via di Matrimonj; e finalmente con il ſolo titolo del Diritto di Guerra, fatta non già per intereſſe della Corona di Francia, che non avea intereſſe proprio da romperla co i Longobardi, ma per intereſſe del ſolo Romano Pontefice, che pativa violenza, e Guerra ingiuſta ſopra la Città di Roma, e ſopra l'Eſarcato: Carlo Magno tolſe a Deſiderio il Regno, ed applicollo alla Corona di Francia. Queſto Regno, anche dopo l'unione colla Monarchía di Carlo, ritenne il titolo di Regno d'Italia, (131.) ed a contemplazione di queſto principalmente preſe poi Carlo dal Pontefice Leone III. l'anno 801. la Dignità d'Imperadore Romano, alla quale, dopo la Diviſione, che fece Lodovico Pio Figliuolo di detto Carlo l'anno 833. tra i ſuoi proprj Figliuoli, reſtò ſempre attaccato nel decorſo de' Secoli ſucceſſivi. Un Regno dunque, il quale principia dall'Invaſione, diviene Regno legittimo in virtù del poſſeſſo di ducent'anni; e le Città, e Stati di Piacenza, e Parma venute in potere di Giulio II., e della Santa Sede ſenza forza; col titolo d'una Lega fatta coll'Imperadore, ed unita colla Dedizione volontaria de i loro Popoli; poſſedute ſucceſſivamente più di ducent'anni, benchè riſpetto al ſolo, e nudo naturale poſſeſſo, con qualche breviſſimo interrompimento; ricuperate però ſubito in vigore d'altra Lega, e dell'Armi Confederate di due Imperadori bellicoſiſſimi, Maſſimiliano I., e Carlo V., dopo ducent'anni ſi pretenderà, che ſiano ancora riputate per mera Uſurpazione; e ſi dirà, che non furono legittimamente preſcritte dalla Santa Sede?

Fia ormai tempo diſcorrere delle più volte nominate Leghe di Giulio II., e Papa Leone X., e delle Guerre diſpendioſiſſime, che la Santa Sede ſoſtenne di Società cogl'Imperadori Maſſimiliano I., e Carlo V., amminiſtrate, e terminate con felicità di ſucceſſo; unendo inſieme due titoli, cadauno ſeparatamente dall'altro, ſufficiente, per giuſtificare la conquiſta di Piacenza, e Parma, e loro Stati, a benefizio della Santa Sede, quando ſi doveſſero queſti atti qualificare col titolo di conquiſta, e non con quello di ricupera, come furono veramente ricuperate, e non puramente, e nuovamente conquiſtate; e quando voleſſimo metterle ſulla bilancia della Giuſtizia Naturale, e delle Genti, ſeparatamente dalla preſcrizione: Benchè della Giuſtizia in aſtratto, del titolo d'una Lega tra i due, o più Confederati, e del Diritto di Guerra, co' quali s'acquiſtano gli Stati, ed il loro Alto Dominio, non vi ſia Nazione, che in tutti i Secoli, ed in tutto l'Univerſo ne abbia mai fatta quiſtione (alla riſerva della Nazione Alemanna, ma ſol quando ſi tratta di perdere qualche Città, o Stato poſſeduto dall'Impero; non già ſe ſi trattaſſe di conquiſtare; perchè allora s'accomoda eſſa pure al Diritto di tutte le Genti) e non vi ſia biſogno d'empiere le Carte di Citazioni: Darò contuttociò per mallevadori alcuni de' più rinomati Dottori del Diritto Naturale, e delle Genti, i quali, tuttochè varj di Nazione, ed avvezzi a Leggi, e coſtumi diverſi, convengono però in un principio così neceſſario per la Pace del Genere Umano, e come tale da loro riconoſciuto, ed inſegnato. Parlano de i Patti,

(131.) Vaglia per tutti Hermann. Conring. de Fin. Imp. lib. 1. cap. 9. & cap. 11. ibi — *Tantùm quoque Italici Regni nomine illud omne, quod Longobardicum antè audiebat, dudùm veniſſe, idque Othonis Magni armis Germanico Imperio adjectum oſtendimus.*

Patti, e delle Leghe all' effetto del quale ſi diſcorre, (132.) e del Diritto di Guerra. (133.) Senza volere intraprendere minuta diſcuſſione di cadauna ſpecie di Confederazioni, dirò ſol di paſſaggio, che quelle di Giulio, e di Leone co gl' Imperadori Maſſimiliano, e Carlo V., furono di quella ſorta, che — *Latini*, dice Arumeo (134.) *æquum fœdus appellant, cum ſcilicet pares* (uguali, cioè, nella prerogativa di Supremo, Indipendente Signore) *bello de Captivis reddendis, Urbibus tradendis, æquis conditionibus tranſigunt, l. in bello* 20. *de Captiv. & poſtlim., & ſi quorum res turbatæ, poſſeſſiones occupatæ erant* (come di fatto erano occupate da comuni Nemici, Lodovico XII., e Franceſco I. le Città di Piacenza, e Parma) *eas aut ex formulâ Juris antiqui, aut ex Partis utriusq; commodo componebant*. Altrettanto ſcriſſe Beſold. (135.) e queſto ſi vuol ritenere preſente alla memoria, parlando delle noſtre Leghe, perchè gli Autori della Teutonica Giurisprudenza vorrebbono, che il benefizio ricavato dalle comuni ſpeſe, e pericoli de i noſtri Confederati, colaſſe tutto intieramente nell' Impero.

Non oſtante che Lodovico XII., che per la Perſona della celebre Valentina Viſconti pretendeva dovuto a sè il Ducato di Milano, ne foſſe ſtato inveſtito a dì 6. Aprile 1505. da Maſſimiliano I., il quale niuna conſiderazione, e niun conto fece dell' Inveſtitura da lui medeſimo conceduta a Lodovico Sforza, chiamato il Moro, a dì 25. Novembre 1495. (136.) e non oſtante che in eſecuzione della famoſa Lega di Cambray, a dì 14. Luglio 1509., nella Città di Trento foſſe rinovata, e riconfermata detta Inveſtitura del 1505., colla ſola mutazione, ed abolizione di certa reſtrizione, che non accade ora criticare: Non oſtante, dico, tutto queſto, il Rè Lodovico XII. dall' Inveſtiente medeſimo — *Suorum ipſe Conſiliorum auctor, atque ſubverſor* — fu riputato Detentore illegittimo di quel Ducato, e per cacciarnelo, furono intrapreſe, e felicemente amminiſtrate le Guerre, che ſi fecero principalmente dal Papa Giulio II., in vigore della Confederazione da lui ſtipolata coll' Imperadore Maſſimiliano ſuddetto, e ſolennemente ſoſcritta dal Papa nella Chieſa di Santa Maria del Popolo in Roma a dì 5. Ottobre 1511. Uno degli Articoli di detta Lega conteneva, che Giulio doveſſe ricuperare tutti li Feudi occupati a pregiudizio della Santa Sede; e non erano già queſti preciſamente riſtretti, come decantano gli Avverſarj della Santa Sede, a Bologna uſurpata da i Bentivogli, ed a Ferrara tenuta dal Duca d'Eſte; ma l'Articolo cantava indiffinitamente de i Feudi della Chieſa; onde v'erano compreſe ancora Piacenza, e Parma, le quali di fatto in altri tempi erano ſtate concedute dalla Santa Sede a i Viſconti a titolo di Vicariato, i quali aveano poi ſcoſſo ingiuſtamente il giogo del legittimo Sovrano. Della verità dell' accennato Articolo fan fede tutti gli Storici delle coſe d' Italia, Teſtimonio non ignobile Autore Tedeſco, che baſta ſolo allegare per tutti. (137.)

S' obbligò

(132.) Beſold. il quale ne laſciò una copioſa Diſſertazione intitolata de Fœder. Jur. Alberic. Gentil. de Jur. Bell. lib. 3. cap. 14. 15. 19. 22. & 24. Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 9. Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 15.

(133.) Alber. Gentil. & Grot. cit. tract. per tot.

(134.) Ne i ſuoi Diſcorſi Accademici de Jur. Pub. lib. 1. diſc. 28. n. 54.

(135.) Diſſert. Juridico-Polit. de Majeſt. in gener. cap. 4. §. 9.

(136.) Si vede regiſtrata intieramente nella grande raccolta de i Trattati di Paci Tom. 1. Il Corio però dice, che foſſe fatta il dì 5. Settembre 1494., ma che foſſe tenuta ſegreta ſino al dì 26. Maggio 1495. Iſtor. di Milan. fol. 1070.

(137.) Chriſtophorus Peller. Reip. Norimbricen. Conſil. Annot. ad Kloch de

Ærar.

S'obbligò Giulio mantenere al ſuo ſoldo, durando la Guerra, quattrocento Cavalli, e ſeimila Fanti, e contribuire Scudi ventimila d'oro ogni meſe. Chi vorrà bilanciare ſenza paſſione, e confrontare l'intereſſe della Santa Sede per Piacenza, e Parma ſolamente, coll' intereſſe dell' Impero per il Ducato di Milano, confeſſerà, che al Papa fu addoſſato molto più della giuſta Derrata. (138.) Contuttociò Giulio ſoddisfece con ſoprabbondanza, trovandoſi ad avere al ſuo ſoldo, nell'anno ſeguente, ottocento Uomini d'arme, ed altrettanti Cavai leggieri, con ottomila Fanti. Ed allora fu, che ſucceduta la battaglia di Ravenna colla peggio de' Collegati, ma colla morte del valoroſo Gaſton de Foix, Generale del Rè Lodovico, per ordine di Giulio fu meſſo a poſſeſſo del Ducato di Milano Maſſimiliano Figlio del Moro, eccettuatene Piacenza, e Parma, che vennero in potere della Chieſa Romana. (139.)

Il Veſcovo Gurgenſe, che non era ſtato disingannato fin'allora, come fullo in parte di là a poco, dal Senatore Veneto Girolamo Donati, confermò coll' Autorità di Plenipotenziario Ceſareo il poſſeſſo dello Sforza: Ma lagnoſſi del Pontefice Giulio, caricandolo d'Ingiuſtizia, perchè aveſſe occupate le Città di Piacenza, e Parma, ſuppoſte membra dello Stato Milaneſe; dicendo per ſua mera cortesía, che mai furono poſſedute per l'avanti dalla Chieſa Romana. (140.) Moſtrerò nella ſeconda Parte della preſente Diſſertazione la falſità di quell' Aſſerzione, uſurpata dal Guicciardini, e da qualch'altro, che ignorarono, o vollero ignorare la verità dei Fatti allora non molto vecchj. Non è credibile, che il Gurgenſe non portaſſe le medeſime doglianze all'Imperadore Maſſimiliano, e che queſti non voleſſe eſſere informato dei motivi, e dei Diritti della Chieſa Romana ſopra le Città di Piacenza, e Parma. E pure vediamo, che poco dopo l'Imperadore conſentì eſpreſſamente al poſſeſſo di Giulio, facendone particolare rinunzia, come ſcrive l'accennato Cavitelli, (141.) il quale ſebbene aſſerì, come fece anche il Guicciardini, che l'Imperadore v'aggiugneſſe allora la Clauſola — *Salvo Jure Imperii:* — A queſti però riſpondeſi, che ſe ciò fu vero, può ben detta Clauſola far ſoſpettare, che l'Imperadore credeſſe allora alcuna ragione preteſa dall'Impero; e che perciò ne prendeſſe una tal quale informazione, e non voleſſe per allora canonizzarli per inſuſſiſtenti: Ma non può già operare tal Clauſola, che Parma,

---

Ærar. lib. 1. cap. 3. in verb. *Duces Parmæ, & Placentiæ*, ibi — *In eo denique conſentiunt Hiſtoriæ Italicæ Scriptores plerique, imò omnes, Julii II. P. R. auſpiciis Gallis ex Italiâ, Venetorum, & Helvetiorum armis circà annum* 1512. *pulſis, Pontifici Parmam, & Placentiam (ut Onuphrius in Julio tradit) ex Fœderis legibus* (riflettaſi ſopra queſta Clauſola da chi tratta la S. Sede da Uſurpatore) *ceſſiſſe*. Anche Bartolomeo Dionigi da Fano cap. 198. dice — *Ricuperò anche il Papa Bologna, e Ravenna, ed ebbe Parma, e Piacenza per patti così fatti nel ſerrar la Lega.*

(138.) *Promiſit* (Julius) *tenere ad ſui ſtipendium quatuorcentum Velites, & ſex millia Pedeſtrium, & pendere ſingulo menſe viginti millia Aureorum.* Cavitell. Annal. Cremon. impreſſo dal Grevio Tom. 3. col. 1491.

(139.) Cavitell. loc. cit. col. 1497. ibi — *Ex ordine Summi Pontificis transtulerunt Mediolanum in Maximilianum Sfortiam, præter Placentiam, & Parmam dimiſſas Eccleſiæ Romanæ.*

(140.) Cavitell. ubi ſup. col. 1498. ibi — *Adverſus Summum Pontificem — per eum occupatas Parmam, & Placentiam ipſius Dominii, & quæ nunquam fuerant Eccleſiæ Romanæ.*

(141.) *Tandem Cæſar adhæſit Summo Pontifici, dimiſſis Eccleſiæ Parma, & Placentia.* Ubi ſup. col. 1499.

ma, e Piacenza foſſero riconoſciute accertatamente, o diveniſſero Feudo dell' Impero. Al più, al più, potrebbeſi laſciar correre, che Maſſimiliano dubitaſſe de i Diritti allegati dal Pontefice, e ch'aveſſe opinione, che, i Diritti dell' Impero non foſſero affatto vani, benchè quei della Chieſa ſembraſſero di maggior forza, laſciandola perciò nel ſuo poſſeſſo, colla preſervativa accennata, la di cui forza non è di produrre nuova ragione, nè di canonizzare le vecchie pretenſioni, ma ſolamente di non farle pregiudizio; (142.) lo che non metto adeſſo in conteſa; non ammettendo però, e non dando per conceduta, l'eſiſtenza di detta Clauſola, ſe non ſi moſtra l'Atto in forma provante, ed autentica; ed in tal caſo direi, che la virtù, e forza d'eſsa Clauſola reſtò poſcia evacuata, e, per così dire, ſoffocata dalla ſucceſſiva rinunzia, della quale atteſtano Tommaſo Campeggi in un ſuo Parere, di cui abbiamo l'Originale tutto di propria mano, ed il Cardinale Pallavicino. (143.) Molto più reſtò poſcia ſoffocata colla Lega tra Leon X., e Carlo V., nella quale niuno, ch'io ſappia, osò affermare, che ci foſse inſerita, o replicata quella preteſa Clauſola.

L'iſteſso Franceſco I. Rè di Francia, benchè pretendeſse a sè dovuto il Ducato di Milano, non preteſe però, che Piacenza, e Parma foſsero di ſua ragione, talmente che la Chieſa non aveſse ſopra di quelle verun Diritto. Conobbe egli bensì di quanto grande conſeguenza foſsero dette Città Frontiere; ma non ebbe già egli animo di toglierle alla Chieſa, benchè le deſideraſse a condizione di darle il contraccambio a guſto di Papa Leone, col quale perciò avea concluſa la Lega; ed eſsendo nella Città di Lione, ſpedì i Mandati per ſtipolarla, *Conſentendo*, dice il Guicciardini lib. 12., *che riteneſſe la Chieſa Piacenza, e Parma, ſin' a tanto riceveſſe da lui compenſo tale, che il Pontefice medeſimo l' approvaſſe;* e non averebbe il Rè cangiata opinione, ſe Leone aveſse ricuſato dar orecchio ad un'altra Lega, che finalmente a ſuo mal coſto conchiuſe coll'Imperadore Maſſimiliano nell'iſteſso anno 1515., la quale per ſentimento di Paolo III. fu tutta la cauſa dell'avverſione del Rè Franceſco contro Papa Leone, mentre dopo l'inſigne Vittoria di Marignano volle, che a tutti i patti conſentiſsero i Miniſtri, che trattavano per il Papa, nella condizione inſerita nella Lega, che poi effettivamente reſtò concluſa, *di reſtituire* (parole del Guicciardini loc. cit.) *al Rè di Francia le Città di Parma, e Piacenza, ricevendo in ricompenſa dal Rè, ch' il Ducato di Milano foſſe tenuto à levare per uſo ſuo i Sali da Cervia, che ſi calcolava, eſſere coſa molto utile per la Chieſa.* Ma non volle aſsolutamente Leone accettare l'obbligo di dimettere dette Città al Rè con atto poſitivo, reſtando convenuto a dì 3. Ottobre 1515., che foſse ratificata la Lega, *con moderazione però*, ſegue a dire il Guicciardini, *di non aver egli, ò ſuoi Agenti à conſegnar Parma, e Piacenza, mà laſciandole vacue di ſue Genti, e di ſuoi Offiziali, permettere, che il Rè ſe le pigliaſſe;* lenitivo, per altro, aſsai leggiero per il graviſſimo cordoglio, ch'ebbe, nel dovere, anche ſol negativamente, concorrere a quella naturale occupazione del Rè, ſopra della quale aveva egli, prevedendo la fatale neceſſità, procurato di preſervare le ſue ragioni colla Bolla, che pubblicò a dì 25. Maggio 1515. contro gli Uſurpatori de i

---

(142.) Bald. in cap. 1. de Nat. Feud. cum aliis concordant. apud Fajard. Allegat. Fiſcal. 33. n. 998. Raphael de Turr. in Cauſa Finar. Excurſ. 15. cum aliis ibid. cumulatis, ubi — *quod intrinſecè habet conditionem — ſi verè adſint, & ſubſiſtant Jura ſic reſervata.*

(143.) Iſtor. del Concil. di Trent. lib. 11. cap. 3. n. 2. Monſig. Fontanini cap. 49.

de i Beni della Santa Sede; (144.) Ond'ebbe fondamento il Cardinale Aleſſandro Farneſe nella Lettera iſtruttiva, che ſcriſse al Nunzio Piero Bertano Veſcovo di Fano a' dì 26. Aprile 1549., parlando di queſto fatto, inſerirvi queſte parole — *Con tutto ciò non potendo il Papa valerſi d'altr' arme, usò quelle, ch' erano in ſuo potere, con una Bolla contro gli Occupanti le Terre della Chieſa, e particolarmente Parma, e Piacenza.*

Ho voluto ritoccare queſte due Leghe, non già con animo, ed intenzione di fondare ſopra di eſse un nuovo Titolo di Dominio per la Santa Sede, mentre quella ſpecialmente contratta coll' Imperadore, non ebbe verun effetto; ma ſolamente ad oggetto di convincere nuovamente la mala fede di quegli Autori, che non ebbero vergogna d'aſserire, conſiſtere tutto il Diritto della Santa Sede ſopra le Città controverſe nel ſolo titolo di Pegno per impreſtito fatto allo Sforza, che non ha potuto mutarſi con buona fede in quello di Padrone; mentre queſte iſteſse Leghe dimoſtrano tutto l'oppoſto. Ma paſſiamo all' altra Lega del 1521. occaſionata dall' Occupazione preaccennata ſeguita nell' anno 1515.

Se bene la Lega ſuddetta tra Leone X., ed il Rè Franceſco I., ſecondo che vien riferita dagli Storici di que' tempi, non conteneva patto preciſo, che Franceſco doveſse rendergli Piacenza, e Parma; forza è però, che ad ogni modo ſi conceda, eſsere paſsata fra di loro tale convenzione in Parola, od anche per via di ſegreta, e ſeparata Scrittura; mentre ci fa fede Uberto Foglietta, (145.) che Leone diceva, eſsere condiſceſo alla Lega ſtipolata con Carlo V. per molte graviſſime ingiurie ricevute da i Franceſi, delle quali la più riguardevole ſi era, che il Rè non aveſse reſtituite alla Chieſa Parma, e Piacenza; e l'altra, perchè nello Stato di Milano la Giurisdizione Spirituale del Papa riceveſse diverſi pregiudizj. Da queſte due ragioni, come da cauſa finale, pare, che foſse ſpinto unicamente il Papa, e che l'uno, e l'altro Confederato unitamente quà miraſsero; benchè miraſsero ancora all' intereſſe della Caſa Sforza. Poſciachè diſsero, che facevano Lega per la comune difeſa contro degli Invaſori, affine di ricuperare Milano, e metterne in poſseſso Franceſco Sforza, Fratello di Maſſimiliano, morto Prigioniero del Rè nelle Gallie; e perchè la Sede Apoſtolica foſse reintegrata ne i ſuoi Diritti di Parma, e di Piacenza. (146.)

La fede d'Uberto Foglietta intorno a queſta Lega, ed intorno all'operato da Leon X. in ſimile congiuntura, deve preponderare a qualunque altro Scrittore di que' tempi, mentre il Foglietta era Nipote di Fratello d'Agoſtino Foglietta, Conſigliere di Stato di grandiſſima riputazione, ed autorità preſso a Papa Leone; ed inſieme Uomo di gran credito preſso l'Imperadore Carlo V., il quale era perſuaſo, che la Confederazione, ch'egli bramò, e per

mezzo

(144.) *Nos etiam poſt noſtram ad Summi Apoſtolatus Apicem, Divinâ favente Clementiâ, aſſumptionem, Parmam, & Placentiam Civitates noſtras, quibus Apoſtolica Sedes, eâ tunc vacante, ſpoliata fuerat, ſummâ diligentiâ reſtitui curavimus.* Parole di detta Bolla.

(145.) Genuen. Hiſtor. lib. 12. nella raccolta del Grevio Tom. 3. col. 721.

(146.) Foliet. ubi ſup. — *Ad quod* (Fœdus) *ſe ſe multis, & gravibus Gallorum injuriis attractum dictitabat, quarum illæ duæ fuerunt inſignes, quod Parmam, & Placentiam Romano Solio non reſtituerant; quodque Pontificiam Jurisdictionem in Mediolanenſi Ditione infringerent. Titulus fœderis fuit, communis defenſio adversùs Invadentes, comprehenſis quoq; Florentinis, ac Mediolani recuperatio, in cujus Principatus poſſeſſionem Franciſcus Sfortia exul induceretur, Parmâ, & Placentiâ Romano Solio reſtitutis.*

mezzo d'Agoſtino Foglietta conſeguì da Leon X., rilevava infinitamente per togliere Milano a i Franceſi. (147.)

Colla Vittoria riportata dalle Armi Confederate, il Rè Franceſco fu ſpogliato in un baleno dello Stato di Milano, e tornarono ſimilmente in un baleno Piacenza, e Parma ſotto il Dominio del Papa l'anno 1521. (148.) Ricevette lo Sforza nel 1523. da Carlo l'Inveſtitura del Ducato di Milano, eſcluſene Piacenza, e Parma; e ſenza ne meno far menzione delle preteſe ragioni di quello Stato ſopra di loro, e della preteſa dipendenza di queſte da quello Stato. Ed ancorchè ſi concedeſse all'Autore di Milano per vero ciò, che non è, e non ſi prova, che Carlo dopo aver eſpulſi dallo Stato di Milano li Franceſi, proteſtaſse, che intendeva, foſsero ſalve all'Impero le ſue ragioni ſopra di Parma, e Piacenza, non rilevarebbe quell'aſserita proteſta, perchè ſarebbe ſtata fuor di tempo, ed un po troppo tardiva; mentre biſognava inſerirla negli Articoli della Lega, che fece col Papa, e non aſpettare, che la Santa Sede aveſse ſpeſo un milione d'oro a benefizio dell'Imperadore, e poſcia ricorrere alle proteſte, ed alle cautele.

Trovo bensì, che il Guicciardini nel riferire gli Articoli di quella Lega v'inſerì una Clauſola, che v'è luogo a dubitare fortemente, che foſse uno de'ſoliti ſuoi Comenti a pregiudizio della Santa Sede, ed in verità gli Autori Imperialiſti l'afferrarono, e ſe ne valſero per cavillare, e per infiacchire la forza immenſa d'eſsa Lega contro le pretenſioni dell'Impero, alle quali feci a ſuo luogo il dovuto contrappunto. Camminano di buon concerto l'Angeli, e l'Adriano col Guicciardini, perchè tutti imbrattati della medeſima pece, come fa vedere ben chiaramente Monſignor Fontanini. Dice dunque il Guicciardini lib. 14. delle ſue Storie, avere Leone, e Carlo convenuto, che – *reſtaſſe alla Chieſa Parma, e Piacenza* (ecco la mano del Compilatore) *che le teneſſe con quelle ragioni, con le quali avea tenute innanzi*. Io ho voluto confrontare queſto paſso colle Storie di molti, e molti Autori, che trovo fra di loro tutti concordi nell'ommettere la Clauſola, che diſſi, dal Guicciardini aggiunta del ſuo alla Lega; ed acciocchè ognun vegga, quanto debbaſi andar cauto nel preſtar fede a queſt'Uomo, ſempre fedele a ſe medeſimo nell'odio, e nella malignità verſo la Chieſa, e verſo i Sommi, e Sagroſanti Vicarj di Gesù Criſto, metto quì fedelmente le parole di varj Scrittori delle coſe di quei tempi, non già di tutti, che lungo ſarebbe, e prego il Lettore d'eſserne Giudice indifferente. Oltre al Foglietta, che non è d'uopo nuovamente traſcrivere, ed oltre a un lungo Catalogo d'altri citati da Monſignor Fontanini, odaſi Jacopo Nardi lib. 6. — *Per queſte tutte, e per altre cagioni fecero il Papa, e l'Imperadore Lega inſieme con patto, che ſi doveſſero ſcacciare i Franceſi d'Italia a ſpeſe communi, e Parma, e Piacenza fuſſero reſtituite alla Chieſa, & il Ducato di Milano foſſe renduto a Franceſco Sforza*. Bartolomeo Dionigi da Fano cap. 199. dice — *che per gli accordi della Lega rimaſe* (Leone X.) *Padrone di Parma, e di Piacenza*. — Lodovico Dolce nella Vita di Carlo V. preciſamente atteſta – *le condizioni della Lega furono, che ſi doveſſero con Armi, e ſpeſe comuni cacciar d'Italia i Franceſi, reſtituire alla Chieſa Parma, e Piacenza, e rimettere*

(147.) Ce lo atteſta Paolo Foglietta nella Prefazione, che poſe all'Iſtoria d'Uberto lui Fratello, de Sacro Fœd. in Selim.

(148.) *Paulò poſt*, dice Pellerio ſovraccitato, *inito inter Carolum V. Imperatorem, & Leonem X. fœdere, & Gallo iterùm Italiâ pulſo, Parma, & Placentia, eodem quo ſuprà titulo* (cioè *ex Legibus Fœderis Julii II.*, come poc'anzi avea ſcritto) *Eccleſiæ reſtitutæ fuerunt*.

mettere Franceſco Sforza Figliuolo di Ludovico il Moro, e minor Fratello di Maſſimiliano nello Stato di Milano. – Alfonſo Ulloa nella Vita del mentovato Monarca riferiſce d'un medeſimo tenore l'iſteſsa Lega, cioè — *Che ſi doveſſero cacciare d' Italia a ſpeſe comuni* (i Franceſi) *e cacciati doveſſero eſſere reſtituite alla Chieſa Parma, e Piacenza, e che nel Ducato di Milano foſſe rimeſſo Franceſco Sforza.* — Monſignor Bagnarea nell' Italia Travagl. dice — *Trattò* (Carlo) *con Papa Leone, come s' aveſſe a discacciar d' Italia* (il Rè di Francia) *e con lui fè Lega in queſti patti: Che da poi, che con Arme, e ſpeſe comuni aveſſero rimeſſo i Franceſi fuora d' Italia, Piacenza, e Parma fuſſino della Chieſa Romana. Che Franceſco Sforza fuſſe Duca di Milano.* — Poſso addurre ancora Lodovico Cavitelli ne' ſuoi Annali Cremoneſi ad ann. 1520., le di cui parole, benchè di ſenſo imperfetto nella raccolta del Grevio tom. 3... col. 1519., ſervono nientedimeno al mio intento. Eccole — *Carolus Cæſar die VIII. Julii trajecit in Angliam ad Henricum ibi Regem, Affinem ſuum, & per eum deductus Londinum, & indè ad Caſtra Vindeſiorum multo apparatu cum eo, ac Summo Pontifice percuſſit fœdus in Gallorum Regem ad illum expellendum ex Italiâ, & reducendum in Dominio Mediolani Franciſcum II. Sfortiam Filium ultimum Ludovici, Placentia, & Parma ex eo Eccleſiæ Romanæ* (quì manca qualche parola) *& ad mutuam defenſionem Regnorum &c.*

Chi voleſſe intraprendere la difeſa del Guicciardini, potrebbe appigliarſi all' Eſemplare di detta Lega, che Monſignor Fontanini deſcrive nel §. 12. della ſua erudita Scrittura, che ſi vede ſegnato in Roma a' dì 8. Maggio 1521., e così contro quello, che ci atteſta il Cavitelli, il quale ſcrive, che detta Lega fatta foſſe in Londra nel meſe di Luglio. Leggeſi nell' accennato Eſemplare — *Reſtituendas ſe* (cioè Carlo V.) *curaturum Parmam, atque Placentiam Sanctiſſimo Domino Noſtro, & Sedi Apoſtolicæ, prout à felic. record. Julio II., & à Sanctâ Sede poſſeſſæ, atque obtentæ fuerunt*, e potrebbe fondarſi ſopra la particella, *Prout;* Ma replicherebbeſi vigoroſamente, che il Guicciardini di ſuo capo comentato averebbe la particola, *Prout*, dilatando le Filaterie, e parafraſando con farle dire — *Che* (la Chieſa) *le teneſſe con quelle ragioni, con le quali aveva tenute innanzi.* Videſi mai più ſtorta Interpretazione, o ſpiegazione? Riceve diverſe intelligenze la particola, *Prout*, appreſſo i Legiſti. Alcuni l'intendono *ſimilitudinariè, & demonſtrativè;* altri *relativè, & limitativè;* altri *cauſativè;* ed altri forſe in altre maniere. Ma che preciſamente nel luogo ſuddetto debba intenderſi con far paſſaggio dal poſſeſſo al titolo, ed alla cauſa di poſſedere, come fece il Guicciardini, e chi raſſembrollo nella paſſion dell'animo, niuno può aſſerirlo con totale franchezza, e ſpacciarlo, come fatto Storico, ed Autentico; e ſarà ſempre vero il dire, quel che ho detto, cioè, eſſere queſta una Gloſsa, un Comento, la mano del Compilatore. Tutti gli Storici da me traſcritti, ed altri molti, contenendoſi ne i limiti, che preſcrive la Legge della Storia, poſero gli Articoli della Lega nuda, e ſchiettamente. A queſti, che formano una Squadra, e non al Guicciardini, ed all' Angeli, ed all' Adriani, deeſi preſtar fede, maſſimamente per l'altra ragion, che ho detto. Quando s'abbiano a fare delle Parafraſi, e de i Comenti, dirò anch' io, e ſia Giudice il Lettore, ſe mal m'appongo; la particola, *Prout*, vuol dire, nella data ipoteſi (quale per altro non s'ammette) che mentre Papa Giulio poſsedette Piacenza, e Parma, ragion volea, che anche Papa Leone le poſsedeſse; e che il poſſeſso dell' Anteceſsore veniſse a conſiderarſi, come cauſa movente, ed impellente dell'animo di Carlo a far sì, che Leone anch'eſso diveniſse poſſeſsore, ed a queſto fine miravano le parole – *Reſtituendas ſe curaturum.* – Averebbe

potuto

potuto ancora intenderſi la particola, *Prout*, *limitativè*, ſenza però uſcire dal poſſeſſo, prendendola in queſto ſenſo, cioè, che inſieme colle Città di Piacenza, e Parma foſſe reſtituito il Territorio di cadauna, giuſta quella eſtenſione, colla quale Papa Giulio le poſſedette, e non più largamente; e così *Prout à fel. record. Julio II., & à Sancta Sede poſſeſſæ, atque obtentæ fuerunt*. Laſciamo ſtare i Comenti, e torniamo a ripigliare il filo della Diſſertazione.

Dichino pur dunque quanto lor piace, i Soſtenitori delle Prerogative degli Stati Imperiali, che Maſſimiliano I., e Carlo V. non potevano ſmembrare Piacenza, e Parma dal Feudo di Milano, e dal Supremo Diritto dell' Impero, nè per via di Confederazioni ſtipolate coi Sommi Pontefici, nè per via d'alcun patto, mancando la podeſtà di farlo, ſe non vi concorre l'Autorità degli Stati, e Diete Imperiali nell'atto medeſimo, od *ex intervallo*, per via di ſolenne, e legittima ratificazione, lo che tutti accordano, che non ſi fece.

Fu queſto appunto l'unico, od almeno il principale fondamento, ſul quale appoggiò il Senato di Milano il ſuo parere, che diede a Carlo V., che ricercato l'avea, quando ſotto Paolo III. trattavaſi della reſtituzione di Piacenza. Suppoſe quell'Ordine Inſigne di Togati, che Piacenza foſſe membro del Feudo di Milano, prima che ſeguiſſero dette Confederazioni, e Guerre, contro li Rè Franceſi; e ritenuto queſto falſo ſuppoſto, sbrigoſſi con poche parole dal ſuo Voto, conchiudendo, che Piacenza non fu ſeparata, o dismembrata legittimamente da detto Feudo Imperiale, e che non dovea reſtituirſi alla Santa Sede. Ma non è ella una compaſſione, che un Senato di tanto credito fondaſſe il ſuo parere ſopra un ſuppoſto arbitrario, non diſcuſſo, nè provato in alcuna maniera? Moſtrerò nel progreſſo della mia Diſſertazione, che Piacenza, e Parma furono della Santa Sede pria, che Milano, colle Città in oggi a lui ſoggette, riceveſſe forma di Feudo Imperiale, e foſſe conceduto ad alcun Uomo del Mondo per Inveſtitura; e pria che la Famiglia Viſconta, ſollevata dallo ſtato di Cavaliere Privato colla mera forza, e prepotenza, ſe ne rendeſſe Padrona, o vogliam dire Poſſeſſore Tirannico, cercando d'acquiſtarlo a sè, e non all'Impero, al quale averebbeſi voluto levarlo. Dovea dunque il Senato entrare in una piena diſcuſſione de i titoli, e del merito della Cauſa, giacchè non ſi volea conſiderare per niente il poſſeſſo, ſecondo il quale averebbe dovuto prevalere, ſenz'altra diſcuſſione, il Papa, che n'era indubitato Poſſeſſore (nel tempo, nel quale il Senato diede quel ſuo Voto) d'appreſſo a quarant' anni. E ſiccome un tal poſſeſſo (benchè per altro ingiuſtamente) ponevaſi, come parlano i Legali, *ad partes*; così averebbe dovuto metterſi *ad partes* all' iſteſſo modo, ma con più forte ragione, il poſſeſſo della Caſa Sforza, la quale n'era ſtata inveſtita ſolamente nel 1495., e le avea poſſedute legittimamente ſino al 1499., ſenza mai più ricuperarle, e mettendo ſotto il ſuo eſame i titoli della Caſa Viſconta, trovato averebbe, che deſſa riconobbe Piacenza, e Parma con Diritto di Vicariato perpetuo della Santa Sede, e ne pagò longa pezza il Canone ogn' anno, benchè tralaſciaſſe poi di pagarlo con quella prepotenza, colla quale da Giovanni, e Luchino, ſin'a Giovan-Galeazzo, ricusò di riconoſcere il Sagro Impero.

Differirò qualche momento ad iſviluppare quei fatti, che non cadono ſotto l'eſame de i due Secoli, de i quali ora ſolamente ſi tratta; e mi reſtrignerò alla riſpoſta convincentiſſima, colla quale moſtro l'inſuſſiſtenza del parere del Senato, che ho per le mani. Dico adunque, altra coſa eſſere una dismembrazione vera, e rigoroſa, la quale vogliaſi indurre ſopra uno Stato, che realmente, e propriamente foſſe incorporato all'Impero, facendone vera, e formale ſpropriazione; ed altra coſa eſſere, che uno, o più Imperadori

abbiano riconoſciuto al lume della Coſcienza, e della ragione, che uno Stato di verità non foſſe parte, o pertinenza dell' Impero. Nel primo caſo, preſcindendo dalla derelizione dell' Impero medeſimo, e dalla preſcrizione co' ſuoi requiſiti, concedo, che l' Imperadore, il quale s'impegnò con Giuramento nell' oſſervanza della Capitolazione accordata cogli Stati dell' Impero, non può dismembrare una Città, od un Territorio, dal Corpo Romano-Germanico; ed in queſti termini camminerebbe bene il parere del Senato, e s' adattano le autorità dei Dottori Teutonici, magnificate dal Muſeo, e dallo Scrittore di Milano.

Diverſamente dee dirſi nell' altro caſo, dove il Corpo Germanico non perde il Diritto dell' Utile, o del Diretto, e Supremo Dominio, che s'allega bensì, ma ſi ſuppone non eſſervi, o non eſſere ſtato giuſtificato con cognizione legittima di Cauſa: Ma ſolamente perde il poſſeſſo, od una naturale detenzione, acquiſtata maſſimamente a pregiudizio del poſſeſſo, che prima avea un'altro Principe; e vie più, ſe nell' acquiſto del poſſeſſo, o della detenzione, foſſe intervenuta violenza ingiuſta, come di fatto ſi verificava notoriamente nel caſo di Piacenza, occupata dall' Imperadore, che domandava quel parere dal Senato. In queſt'altra ipoteſi non era biſogno, che ſi ricorreſſe a i provvedimenti, e Coſtituzioni dell' Impero, dalle quali non è permeſſo a gli Imperadori il dismembramento delle Città, o dei Territorj, che ſono dell' Impero; perchè i termini ſono affatto diſparati, e richieggono diverſità di Giudizio. Ricorderò quì un' altra volta le parole del Puffendorf (149.) che troppo bene s' adattano — *Valde improbum foret, ſi quis Religioni ſibi non duceret aliis ſua eripere, taliterque erepta juſtè ſibi adquiſita duceret, & tamen prætenderet ſemel ſibi utcunque adquiſita nullo modo alienari poſſe.* — Mettianci di grazia ſul cammino dell' equità, e diſcorriamo co i veri principj di non iſtiracchiata Giurisprudenza. (150.) Sia l' Imperadore Tutore, ed Amminiſtratore dell' Impero Romano-Germanico, non Padrone aſſoluto. Altrettanto può, e dee dirſi di qualunque Principe non Ereditario, ma Elettivo. Niuno di queſti ha podeſtà di diſſipare, o di ſpropriare l' Impero, od il Regno; e ſe il faccia con un' Atto volontario, il Succeſſore rivocherà l' alienazione, e dichiarerà nullo il contratto dell' Anteceſſore, come degenerante dal debito, ed uffizio proprio. Diſſi, quando l' atto ſia ſtato volontario, e di vera, e propria ſpropriazione, per contradiſtinguerlo da tutti quegli atti, che l' Anteceſſore averà fatti con buona fede, per motivo d' utile non apparente, ed affettato, ma vero, ſtrignente, e capace di movere un' Uom prudente: la qual ſorta di trattato di poco, o nulla, è differente da un' atto neceſſario, qual ſarebbe una Sentenza di legittimo Giudice; e ſe non d' aſſoluta, certamente di cauſativa neceſſità. Veſte l' Imperadore, e qualunque altro Principe ſucceſſivo *Jure Sanguinis*, la perſona, e l' uffizio di Tutore, ed inſieme di Padre, che poſſono, e ſpeſſo debbono ne i caſi dubbj, e pericoloſi prendere partito profittevole al Pupillo, al Figlio, ed obbligare colle loro Confederazioni i Succeſſori, che non riconoſcono il Principato dal ſuo Anteceſſore contraente. Ragion non vuole, che meno d' Autorità ſi conceda in caſi ſimili ad un tal Principe, che chiamaſi Padre della Patria, e tiene i Sudditi in conto di Figliuoli, di quella, che negli affari dei Privati concedeſi al Tutore, al Padre. Così argomenta, e con altri fortiſſimi

---

(149.) De Stat. Homin. §. 13.

(150.) *De Sophiſtica, & Rabularia, non eſt ut quicquam proferamus, ſiquidem inſtrumentis nequitiæ vera, & univerſalis noſtra Jurisprudentia haud indiget.* Joachim. Martin. de Pædia Jurispr. cap. 8. §. 9.

tiſſimi fondamenti, ed eſempj vecchj, e recenti, prova Alberico Gentile (151.) — *Principi autem tribuere minus non quidem poſſumus* (che al Padre) *qui Pater Patriæ eſt, & Subditos ſic habet tanquam liberos*. — Dice di più — *Nam pro utiliter geſtis tempore Tyrannidis tenetur Dominus verus*. E non baſta il preteſto di danno, e pregiudizio, che rechi il Trattato dell' Anteceſſore. Dee egli eſſere notabile, ed evidente, affine di togliere qualunque occaſione d' intorbidare la Pace — *Niſi evidens magna inutilitas appareat, ut nec iſta relinquatur anſa Succeſſoribus diſcedendi à Pace*. V' aggiungo Daniele Otton. (152.) che prova, ſecondo le Coſtituzioni dell' Impero — *Non ſolùm eſſe licitum, ſed interdum etiam maximè neceſſarium*, — Che l' Imperadore abbia la facoltà di ſtabilire Confederazioni co' Principi ſtranieri, non oſtante le Capitolazioni giurate, introdotte da Carlo V. in quà; e ceſſando le Capitolazioni, come ceſſarono in tutti quei, che governarono l' Impero avanti a Carlo V., non ci cade nè men dubbio ſopra tal facoltà, come atteſta Muſeo iſteſſo fol. 210. — *Liberiorem tamen Cæſarum ante tempora Caroli V. circa iſtud negotium poteſtatem fuiſſe in dubitationem adduci vix poteſt*.

Chiunque voglia far giuſtizia alla verità, e purità conſiderata dal Jus Naturale, e delle Genti, ſarà forzato confeſſare, che le riſpoſte del Muſeo ſopra queſt' Articolo ſono di niun peſo, e che di rifleſſo rinvigoriſcono l' invincibile ragione riſultante da detta Lega. Pigliò Muſeo le ſue riſpoſte dal Corringio, (153.) a i quali perciò s'adattano promiſcuamente i rifleſſi, che ſoggiungo. Laſciamo ſtare la Donazione di Piacenza, e Parma, che taluno, non ſo con quai fondamenti, ſcriſſe aver fatta l' Imperadore Carlo V. al Papa, nè fuvi Romano Pontefice, che la metteſſe in campo, e s'ammettano tutte per buone in queſta parte le repliche del Corringio, e del Muſeo. Carlo V. mai, che ſi ſappia, eſercitò verun' atto di liberalità colla Chieſa; e non fu liberalità, ma intereſſe di Stato, e forza della Giuſtizia, che garantiva la Santa Sede, allorchè Carlo convenne ne i termini, che ſi diſſero, nella Lega con Leon X. Non fu ineſperienza, nè ignoranza delle coſe ſue, che l'eſponeſſe a gl' inganni, ed alle circonvenzioni di Papa Leone, e de' ſuoi Miniſtri, inducendolo a ſoſcrivere detta Lega. Era Carlo d'anni venti; avea governato già i Regni delle Spagne, e de i Paeſi Baſſi, più di quattr' anni da ſe medeſimo, non oſtante che viveſſe Maſſimiliano I. di lui Avo Paterno. Fece un' atto utiliſſimo a ſe ſteſſo, ed all' Impero, unendo ſeco le forze del Papa neceſſariiſſime a poter togliere al Rè Franceſco I. lo Stato di Milano; e le ſpeſe infinite, che fece la Santa Sede in quella Guerra, meritavano bene, che ſe le faceſſe giuſtizia ſopra la querela, che ho motivata, di Leone contro il Rè Franceſco, che ſi doleva, non foſſero a lui reſtituite Piacenza, e Parma; e la ragione del Papa prendeva forza dal ſaperſi, che Franceſco tolte avea quelle Città al Papa, riputandolo ſuo Nimico, perchè avea fatta Lega, pochi meſi prima, coll' Imperadore Maſſimiliano I., e con Maſſimiliano Sforza, per opporſi all' Invaſione imminente minacciata dal Rè Franceſco. In fatti Paolo III. nell' Iſtruzione data al Veſcovo di Fano a' dì 26. Aprile 1549., parlando del Rè Franceſco, il quale occupò Parma, e Piacenza, dice — *il che avvenne per aver noi voluto correre una medeſima fortuna coll' Imperadore, e con la dedizione, ch' eſſo Duca Maſſimiliano fece poco di poi della Perſona ſua, e dello Stato a' Franceſi*. Era dunque giuſtizia,

(151.) De Jur. Bell. lib. 3. cap. 22. per tot.
(152.) Diſſert. Juridico-Pol. de Jur. publ. Imp. Rom. cap. 2.
(153.) De Fin. Imp. Germ. lib. 2. cap. 20.

giuſtizia, che faceva l'Imperadore, e non inganno, che patiſſe dalle maniere artifizioſe del Papa, e de' ſuoi Miniſtri, in accettare l'Articolo inſerito in quella Lega, di doverſi ricuperare colle forze comuni Piacenza, e Parma in favor della Chieſa.

Moſtroſſi bensì Carlo quaſi Uomo nuovo, quando nelle negoziazioni, e maneggi, che fece con eſſo lui Paolo III. dopo l'aſſaſſinamento del Duca Pierluigi, richieſe, che per informazione della ſua Coſcienza timoroſa, e fuor di modo geloſa di non aggravarſi, ritirandoſi dall'occupazione di Piacenza; ſe gli faceſſe vedere alcun titolo, ch'aveſſe la Santa Sede ſopra di quella Città; ed in udire mentovarſi la Lega di Papa Leone, parve, che ſi riſvegliaſſe da profondo letargo, e foſſe bramoſo di vederla, moſtrando dimenticanza. In vedendo poi il Tranſunto confrontato coll'Autentico del Papa da due Segretarj del Mendozza, Reſidente per lui in Roma, miſe fuori deſſo un' altra Copia dell'iſteſſa Lega, nella quale ſi trovò inſerita certa Clauſola, che non era nell' Originale di Roma, lo che non accade ora diſcutere. Solamente io dico, eſſere fievoliſſima la replica degli accennati Autori fondata ſopra la preteſa Clauſola di detta Lega; cioè, che Papa Leone doveſſe tenere Piacenza, e Parma con quel Diritto, che deſſo, e Papa Giulio II. le aveano tenute. Imperocchè capricciosamente a quella preteſa Clauſola (ſe pur vi foſſe ſtata, come poco fa moſtrai, che non vi fu, almeno conceputa in quei termini) vuolſi dare un ſenſo, ed una intelligenza condizionata, non altrimenti che, ſe foſſe ſtato pattuito, che Piacenza, e Parma foſſero ritenute dalla Chieſa, ſe coſtaſſe, che v'aveſſe ſopra qualche Diritto; inferendone a mero capriccio, che mancando la Santa Sede d'ogni Diritto, veniva altresì quel patto a reſtare ſenza vigore. Queſta forma di ragionare ognun vede, quanto ella ſia ſtorta, e ſofiſtica. Suppone chi ragiona in tal maniera, che la Santa Sede non aveſſe alcun Diritto ſopra quelle Città; che anzi foſſero pertinenza dell' Impero, e parte del Ducato di Milano. Queſto è quel ſuppoſto, che ſi dovrebbe provare da i Promotori delle ragioni dell'Impero, non già dalla Santa Sede, che le poſſedeva, e le ha continuato a poſſedere ducent'anni, e tuttavia le poſſede per mezzo della Sereniſſima Caſa Farneſe. Il fatto ci dà a conoſcere, che non fu quell' Articolo condizionato, ma aſſoluto. Imperocchè in vigore di promeſſa condizionale l'eſecuzione reſta differita, e ſoſpeſa ſin' a che la condizione s'adempia, e ſin'a che il fatto poſto ſotto condizione faccia paſſaggio dallo ſtato condizionale all' aſſoluto. Per qual cauſa dunque fu dato il poſſeſſo alla Santa Sede, prima che per parte della Santa Sede reſtaſſero giuſtificati i Diritti, ed i titoli, in virtù de' quali dovea poſſederle? Riſpondono il Corringio, il Muſeo, ed altri Imperialiſti, che puote concederſi al Papa il poſſeſſo colla riſerva di riconoſcere la Giuſtizia de i titoli allegati; ed io replico eſſere veriſſimo, che ciò far ſi potea; Ma quì ſi cerca, ſe l'abbiano fatto, e ſe vi ſia nella ſovraccennata Lega l'aſſerita condizione, od almeno riſerva, in favore dell'Imperadore, e dell'Impero, che la Romana Sede ſia tenuta fare detta giuſtificazione, dopo che Piacenza, e Parma ſaranno ſtate tolte a i Franceſi colla forza d'amendue i Collegati, e dopo che ſaranno ſtate conſegnate al Papa. Queſto è quel che ſi cerca, e queſto è quello, che dee provarſi, ed a provarlo nego, che baſtino interpretazioni forzate, e ſtiracchiate dal capriccio, e dalla paſſione di chi vuole far dire a i Patti, ed alle Scritture, ciò che non dicono. (154.) Dobbiamo noi forſe immagi-

narci,

(154.) *Aliàs enim irrita redderetur obligatio, ſi quisque ſenſum, quem velit, ſibi affingendo ſe ſe liberare poſſet, prætendendo ſuam Sententiam diverſam*

fuiſſe

narci, che Papa Leone foſſe uno ſciocco, il quale voleſſe convenire coll' Imperadore Carlo nel ſenſo, che gli Avverſarj pretendono dare alle parole della Lega? E non ſarebbe egli ſtato il più ſciocco Uomo del Mondo a metterſi in Lega coll' Imperadore contro il Potentiſſimo Rè Franceſco, e ſottomettere l'Erario Pontificio a ſpeſe immenſe, e gli Stati della Chieſa al pericolo delle Guerre; e tutto queſto, affine ſolo d'avere poi Piacenza, e Parma *pro interim*, ſin'a che ſi giuſtificaſſe per la parte della Chieſa medeſima un rigoroſo Petitorio di chiaro, indubitato Diritto, contro del quale peſaſſero un zero la preſcrizione di ducent' anni, le Leghe, i Patti, i diſpendj, ed i pericoli ſofferti, ed incorſi, per ajutare l'Impero a ricuperare l'inſigne Feudo di Milano da un ſuppoſto Invaſore? Nuova Giurisprudenza, che per ſalvare i preteſi Diritti dell'Impero, vuol interpretare una Lega Sagroſanta nel ſenſo, che uno de' Contraenti *s'*acquiſti con tutta giuſtizia titolo di Pazzo, non che di manchevole di Prudenza: e l'altro ſtringa una Società, che i Legali chiamano Leonina! Eh ripetiamo eſſere anzi ſtata regola d'equità preſſo gli antichi Romani, e dover eſſere preſſo di chi profeſſa oneſtà nel decidere i dubbj, che inſorgono circa l'interpretazione delle Leghe fatte tra' Principi liberi, che — *Si quorum res turbatæ, poſſeſſiones occupatæ erant, eas aut ex formulâ Juris antiqui, aut ex Partis utriusque* (e non dell' Impero ſolamente) *commodo componebant*. (155.)

Sapeva, o ſaper dovea l'Imperadore, con qual Diritto, e con qual titolo Giulio II. avea poſſedute Piacenza, e Parma, eſſendone findallora ſtata rilevata la querela, e la pretenſione dal Veſcovo Gurgenſe (ſe ha da preſtarſi fede al Guicciardini) che foſſero parte del Feudo di Milano. Giulio avea ſoſtenuto il contrario, proteſtando, che foſsero pertinenza dell' Eſarcato. Accettò la dedizione volontaria de i Popoli, ma qual ricupera, e non qual nuovo acquiſto. Leone ricuperolle da Maſſimiliano Sforza, che vi ſi era intruſo nel tempo di Sede vacante, e coll' iſteſso preteſto, che foſsero parte del Dominio Milaneſe. Dunque, a camminare piano, ed a prendere le parole nel ſuo ſenſo obvio, e che ſi preſenta naturalmente all'intelletto di chi legge; quella Clauſola obbiettata (ſe ci fu nell'Atto originale della Lega) rigoroſamente importa, che Piacenza, e Parma doveſsero eſsere tenute, e poſsedute dal Seggio Apoſtolico, con il titolo, e con il Diritto dell'Eſarcato, e della Dedizione volontaria de i Popoli, ch'era il titolo, ed il Diritto, col quale Papa Leone, e Papa Giulio le aveano poſsedute. In queſto ſenſo moſtrò d'averle

preſe

---

fuiſſe ab eâ, quam alter arripuit. Igitur ratio dictat, ut ei, cui promiſſum quid eſt, jus ſit cogendi promiſſorem ad id, quod recta ſignorum interpretatio ſuggerit. Cogitatio quippè maximè propter hominem ipſum eſt, ſigna autem propter alios. Parole del Puffendorf lib. 5. cap. 12. §. 10., e lo ſteſso più ampiamente inſegnò al §. 19. Più acconciamente ancora al caſo noſtro parlò Beſold. diſsert. de Fœder. Jur. cap. 3. §. 21. — *Verborum ambiguitatem, & cautionum omiſſionem tam rigido examine perſcrutari, magis ad Cauſidicorum anxiam diligentiam pertinere, quàm ad Ordinum ampliſſimorum gravitatem*. — Indi tra gli altri aſſiomi, che ſtabiliſce circa l'interpretazione d'eſse Leghe, *Capitula*, dice, *& verba confœderationis dubia, ſecundùm veriſimilitudinem ſunt interpretanda, & etiam ſecundùm rei naturam: ità ut ſit utile colligationi, & ſocietati, non autem alteri ex Confœderatis, vel magis uni, quàm alii; quia eſt facta ad bonum commune*. — *Iis item ineſſe cenſetur Clauſula, ut dolus abſit, & bona fides ſervetur*. — E' pur egli un Tedeſco ſobrio, ed erudito, che parla in queſta guiſa?

(155.) Gothofr. ad l. 7. de Capt. & Poſtlim.

preſe Carlo V. fin'a che durò il breve Pontificato d'Adriano VI., col quale, eſsendo ſtato di lui Precettore, e per di lui opra eſaltato alla Dignità di Sommo Pontefice, riconoſcere potea *ex bono, & æquo* la ſuſſiſtenza del titolo, col quale poſsedette queſte Città, ſe l'intenzione di lui ſtata foſse di riſervarſene, come ora ſi decanta, la facoltà; e con queſta intelligenza continuò fin'a che inſorſero le fatali diſcordie tra deſso, e Clemente VII., ed in quell' occaſione ſolamente teſſendo agra, e lunga Apologia delle ſue procedure, ch'erano indirizzate all'eſterminio di Roma, e dello Stato Pontificio, udiſſi uſcire dalla bocca dell'iſteſſo Carlo la modificazione arbitraria del Teſto di queſta Lega, riducendolo al ſenſo condizionale, e ſuppoſitivo, che ci ſi oppone. Ceſſati ben preſto i diſapori tra di loro, non s'udì, che Carlo impugnaſſe mai più, ed intaccaſſe la Giuſtizia del poſſeſſo di Piacenza, e Parma (che che ne dica il Guicciardini, parlando delle coſe ſeguite tra Carlo, e Clemente l'anno 1529.) nel quale perſeverò la Santa Sede; mai cercò farne giuridico eſame, e ſolamente dimandò qualch'eſtragiudiciale informazione ſotto preteſto di formare un dettame di retta Coſcienza, in occaſione della più volte mentovata Congiura contro il Duca Pierluigi: Non perchè provaſſe ſcrupolo a cauſa del Giuramento preſtato all'Impero, ma perchè egli era di mal talento contro Paolo III., e la di lui Caſa, (156.) ſiccome prima l'era ſtato contro Clemente VII., e perciò tenendo la ſteſſa pratica in ſoſtanza, benchè diverſe foſſero le apparenze, riſvegliò la cavillazione accennata, dicendo, che ſi trattava di pregiudicare a i Diritti dell'Impero, reſtituendo Piacenza ſenza previa cognizione di Cauſa.

Stan dunque ſalde, e nel ſuo legittimo vigore le Confederazioni di Giulio, e di Leone: e ſtar debbono nel ſuo vigore gli Articoli, ed i Punti da quelle ſtabiliti, atteſa la legittima Podeſtà, che Maſſimiliano, e Carlo aveano di farle, benchè Piacenza, e Parma foſsero ſtate proprie dell'Impero, e membro del Feudo di Milano; e, con darle alla Chieſa, foſse reſtato leſo in qualche modo l'Impero; ſtando la compenſazione, che veniva a ricavarne dagli obblighi, e peſi graviſſimi, ingiunti alla Chieſa in favore d'eſso Impero. Che ſe contro l'eguaglianza per altro paleſe de i Patti, e contro l'evidenza della Giuſtizia, voleſſimo pur tuttavia ſupporre, che l'Impero ci aveſse perduto del ſuo, ſoſtengo nientedimeno coll'autorità de i Dottori già citati, ed in iſpecie con il Grozio, (157.) non avere potuto Carlo V. col preteſto di ſuppoſta leſione impugnare quelle Confederazioni, preſcindendo anche dall' effettuazione, e dal buon ſucceſso, ch'aveano avuto.

Non è quì d'uopo eſaminare l'Articolo, eccitato dal Muſeo, ſe Carlo V., e l'Impero godano il benefizio della reſtituzione in intiero, conceduto dalle Leggi Civili a i Privati. Che che ſia in aſtratto della deciſione di tal dubbio, ſecondo le Leggi, ed il Jus delle Genti, intorno al quale *ſub Judice lis eſt*; mentre Samuele Puffendorf (158.) pensò, che la reſtituzione *in integrum* foſse un giro inutile nel Foro del Jus delle Genti (lo che non piace a Giovanni Barbeyrac n. 2.) *Cum iſtæ exceptionum ambages magis ad uſum Fori Civilis*,

---

(156.) Ubert. Foliet. Cæd. Petr. Lud. Farneſ. ibi — *Hominem igitur* (Petrum Aloyſium) *Gonzaga ad Cæſarem aſſiduè criminari, ac formidoloſum accolam dicere, res novas apertè molientem, quarum occulta conſilia cum Gallis concoquat*. — E ne i ſenſi medeſimi riſpoſe a Camillo Orſini il Granvela primo Miniſtro di Carlo. Altrettanto ſcriſse Natal Conti Hiſtor. lib. 3. ad ann. 1548. rapportato di ſopra.

(157.) Lib. 3. cap. 19. §. 19. n. 4. — *quamvis alter læſum ſe ſentiat*.

(158.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 3. cap. 6. §. 12.

Civilis, quàm ſimplicitatem Juris Naturalis, pertineant, ſaltèm ubi agitur inter eos, qui communem Judicem non agnoſcunt. — Ed il Grozio (159.) riprovando il Bodin. (160.) che la concede al Principe indiſtintamente: al §. 12. — *Diſtinguendum*, dice, *cenſemus inter Actus Regios, qui Regii ſunt, & Actus ejusdem privatos — Quare adverſus hos (Actus nempe Regios) contractus, reſtitutio locum non habebit — Non admittenda igitur exceptio Regum adverſus contractus, quos minores feciſſent;* — Che che ne ſia, diſſi, in aſtratto, e poſto ancora, che ſi voleſſe abbracciare la Sentenza contraria, egli è certo, che in queſto caſo ella è mera, meriſſima cavillazione. Sia il Principe, quando fa un contratto a nome del Principato, quanto ſi voglia privilegiato al pari d'un Pupillo. Il ſolo privilegio della Perſona non è ſufficiente per la reſtituzione in intero. Ci vuole copulativamente la leſione, e queſta dovrà eſſere grave, e notabile, non comportando l'umano Commercio, che per qualunque pregiudizio dell'un de'Contraenti privilegiato ſi mettano in campo Liti, maſſimamente tra' Principi Sovrani, che riconoſcono per loro legittimo Giudice il ſolo Tribunale di Guerra. Chi non reſterebbe ſorpreſo, ſentendo un Maeſtro di Jus Pubblico, qual'è il Muſeo, a declamare, ed a promovere il benefizio della reſtituzione in intero, affine di reſcindere un contratto ſeguito ducent'anni fa tra Principi Sovrani ad oggetto di ricuperare da un terzo Invaſore, ed Occupatore ingiuſto uno Stato, ſenza riguardo all'effettuazione ducent'anni fa ſimilmente compiuta colla ricupera dell'Inſigne Feudo di Milano? E quel che rileva infinitamente, Contratto di Società ſopra una Guerra, che far ſi dovea con ſommo azardo d'amendue i Contraenti, con diſpendj eccеſſivi, con iſpargimento di ſangue; e poi pretendere, che l'uno de i Contraenti ſia reſtato notabilmente pregiudicato per queſto appunto, perchè dopo d'avere interamente conſeguito tutto quello fu accordato nelle Leggi della Società, non ſe gli diede quello ancora, che per la Legge comune della Società toccò all'altro!

Potrei, ed anzi dovrei ommettere l'eſame della Derelizione dell'Impero a riguardo di Piacenza, e Parma. Preſuppone la Derelizione l'antecedente Dominio dello Stato, che ſi pretende abbandonato a tal ſegno, che poſſa dirſi veramente, riſpetto a chi l'abbandonò, ridotto alla condizione di quelle coſe, che *ſunt in bonis nullius*, le quali giuſtamente vengono occupate da chi che ſia, e l'Occupatore n'acquiſti per Diritto delle Genti il vero Dominio. Nego di bel nuovo, che l'Impero Romano-Germanico anteriormente all'anno 1512. aveſſe il Dominio di Piacenza, e Parma; Non puote dunque abbandonarlo; e la quiſtione della Derelizione in queſto caſo dir ſi dee *de ſubjecto non ſupponente*. Per maggiore chiarezza però de i Diritti della Santa Sede ſopra quelle Città, fingiamo, che l'Impero prima del 1512. ne foſſe vero, e legittimo Padrone Supremo: Fingiamo, che l'Inveſtitura di Lodovico il Moro, benchè caſsata, ed annullata da Maſſimiliano I., tuttavia ſuſſiſteſſe *in Jure*: Fingiamo ancora, che i Sforzeſchi Anteceſsori del Moro foſsero ſtati veri, e buoni Vaſsalli dell'Impero, e non Uſurpatori violenti, quai veramente furono; ed altrettanto dicaſi, per via di mero ſuppoſto, de i Viſconti, e de i tempi di loro più vecchj, obbliando le conceſſioni di Ridolfo I., e d'altri Glorioſiſſimi Ceſari, in favore della Chieſa Romana. Replico di bel nuovo, che militarebbe contro l'Impero la Derelizione, e che con queſto titolo ancora ſarebbe ſtato ſtabilito l'Alto Dominio della Chieſa ſopra le medeſime Città. Riconoſce la Derelizione la ſua Origine dal Jus delle Genti così bene, come

(159.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 14. §. 1.
(160.) De Repub. lib. 1. cap. 7.

la preſcrizione; ed il Jus delle Genti ebbe l'iſteſſa cauſa finale d'introdurla, e di darle vigore, che aſſegnai per la preſcrizione, cioè la certezza de i Dominj, e degli Stati, e la Tranquillità, e Pace pubblica. (161.) V'è però differenza eſsenziale tra la Preſcrizione, e la Derelizione. Quella dipende dalla mera Autorità del Jus delle Genti, e dalla Podeſtà del Legislatore, ch'è l'iſteſſo Genere Umano, ſenza riſpetto, o rifleſso al conſenſo tacito, e preſunto del vecchio Padrone, che dee darlo di buona grazia, per il motivo della pubblica Tranquillità; e quando foſse poſitivamente diſsenziente, comechè il diſsenſo ſarebbe irragionevole, l'iſteſso Diritto delle Genti il ſupplirebbe, e l'averebbe per dato. (162.) Queſta per lo contrario nella ſua primiera radice, e per dirla con fraſe ſcolaſtica, *in actu primo, & in fieri*, preſuppone il conſenſo tacito dell'antico Signore, che ſomminiſtra una ſemplice preſunzione dell'abbandonamento del Dominio: Ma quì non ſi ferma, nè queſta è tutta la natura, e l'eſsenza della Derelizione *in actu ſecundo, & in facto eſſe*. Suppoſta la ſemplice preſunzione, che diſſi, paſsò più innanzi il Diritto delle Genti, e v'aggiunſe colla ſua Autorità di Legislatore, per il Bene accennato della Pace, altra preſunzione, che i Legiſti chiamano *Juris, & de Jure*, vietando a cadauno, il quale permetta, che lo Stato in quiſtione ſia poſseduto da un'altro, e non faccia diligenza per ricuperarlo, cento, o ducent'anni, il potere tentare regreſso nell'antico ſuo Dominio, e poſſeſso. (163.)

Egli

(161.) Puffendorf nel luogo, che citerò fra poco, rapportando le preciſe parole.

(162.) In queſta guiſa la diſcorre da gran Maeſtro Giovanni Barbeyrac ſopra il Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 9. not. 3. — *Ces deux ſortes de propriétè doivent ſe confondre avec le tems, en ſorte que le droit* du Propriétaire putatif *exclüe deſormais toute prétention d'autrui, qui pourroit venir à être reſſuſcitée. Cela eſt d'autant plus juſte, que le contraire produiroit mille troubles dans la ſocietè: Et plus il y à de Poſſeſſeurs de bonne foi, par les mains des quels la choſe à paſsè ſucceſſivement, plus le Droit du dernier Poſſeſſeur s'affermit, quelque peu de tems que les autres l'aient gardée. D'où je conclus, que l'ancien maître, & à plus forte raiſon ſes Heritiers, doivent, au bout d'un tems conſiderable, renoncer de bonne grace à toutes leurs prétentions; & que quoique ils ne le faſſent pas, le Droit du Poſſeſſeur de bonne foi n'en eſt pas deſormais moins bien fondè. — En un mot, c'eſt pour l'ancien Propriétaire un ſimple malheur, dont la raiſon veut, qu'il ſe conſole.*

(163.) Grot. nel più volte cit. cap. 4. §. 5. n. 1. — *Sic qui rem ſuam ab alio teneri ſcit, nec quicquam contradicit multo tempore* (cent'anni, o ducento ſon forſe poco tempo?) *Is, niſi alia cauſa manifeſtè appareat, non videtur id alio feciſſe animo, quàm quod rem illam in ſuarum rerum numero eſſe nollet.* Puffendorf cit. cap. 12. §. 19. — *Cur Dominia rerum introducerentur, id quoq; Pacis cauſa placuiſſe, ut qui aliquid &c.* — e ſegue a provare, che dove il tempo ſia ſtato breve, il Poſſeſſore ha per lui la ſemplice Preſunzione, che ammette prova in contrario; non così dove il tempo ſia ſtato aſsai lungo. — *Qui autem per longiſſimum temporis ſpatium, per quod nemo mediocriter diligens rem ſuam negligere creditur, quid bona fide poſſederit, ſerum petitorem planè poſſe repellere, quia non citus rem ſuam vendicatum iverit.* Ed il Bôcler. ad Grot. cit. cap. 4. §. 10. — *Fingamus*, dice (ed è l'iſteſſiſſimo caſo noſtro) *caſum; ſi Populus*, ovvero il Corpo Germanico, *dicat: Ego video antè centum ampliùs annos, antè ducentos, Majores noſtros omiſiſſe, & derelictui habuiſſe per ignaviam, aut imprudentium, ea quæ nec omitti,*

Egli è vero, che la tolleranza dell'altrui poſſeſso richiede, oltre alla lunghezza del tempo, due altre condizioni; la Scienza, ed il Silenzio liberamente voluto del primiero Padrone, e Poſſeſsore, (164.) che per parere del Gronovio (165.) andar dee accompagnato dalla facoltà di romperlo; e vuol dire, che biſogna rimovere il giuſto timore, per il quale non ardiſce ripetere le coſe ſue. Suppoſte queſte condizioni, non v'è chi poſsa contraſtare l'effetto della Derelizione, che conſiſte nel rendere lo Stato derelitto ſoggetto alla naturale occupazione del nuovo Poſſeſsore, che diviene legittimo, ed aſsoluto Padrone, con quell'iſteſso Diritto, col quale, nel mentre fu introdotta la diviſione de i Dominj, cadauno s'appropriò tutto quello, che di fatto, e ſenza biſogno d'altro Titolo, entrò a poſsedere, e ad occupare. (166.)

Intorno alla lunghezza del tempo non accade dir altro, ſe non che rimetterſi a quello s'è detto in parlando della preſcrizione, non eſsendovi fra di loro differenza ſu queſto particolare. Evvi però un caſo, nel quale la Derelizione compieſi in un ſolo indiviſibile momento, il quale milita nella ſoſtrata materia in favore della Santa Sede; ed è, per avviſo del Puffendorf, (167.) quando l'antico Signore d'uno Stato veniſſe a far un contratto col recente Poſſeſsore in tal maniera, che neceſsariamente lo preſupponga vero Padrone, come avvenne, allorchè l'Imperadore Maſſimiliano I. nella Lega, che fece con Papa Giulio II. l'anno 1511., e meglio ancora nell'altra, che fece con Leone X. nell'anno 1515., nel quale la Santa Sede poſsedeva attualmente dette Città; ed allorchè Carlo V. fece anch'eſso con Leone ſuddetto Lega nel 1521. Imperocchè trattandoſi nelle ſuddette Leghe di ricuperare, e riſpettivamente di mantenere, e difendere per la Santa Sede Piacenza, e Parma, giuſtamente non può negarſi, che Maſſimiliano, e Carlo non preſupponeſsero dovute a titolo di Dominio le ſteſſe Città alla Santa Sede: Per conſeguenza l'iſteſso atto di confederarſi con una tale ſuppoſizione, include formalmente propria, e rigoroſa Derelizione, che ſi fece in un ſolo momento. Altrettanto dir potrei di tutti quegli atti, che raccontai, occorſi ne i ducent'anni, de' quali parlo; quale, a cagion d'eſempio, fu quello dell'Imperadore Ferdinando II., che ricorſe al Papa Urbano VIII., come a Padrone Supremo del Duca Odoardo, che macchinava contro lo Stato di Milano, coll'appoggio, e colla Confederazione, che fece col Rè Lodovico XIII. di Francia.

Ma oltre a ſimili atti momentanei, v'è ben di più per la Santa Sede il lunghiſſimo tratto di ducent'anni, ne i quali ha poſſedute da Padrone Supremo, ed indipendente dall'Impero, le Città, delle quali parliamo. Allegarebbeſi forſe da qualunque Uomo di ſano giudizio, che gl'Imperadori, ed i Principi della Germania, che han formate tante Diete nel corſo di due Secoli, non abbiano

 — ſaputo

---

omitti, nec derelinqui idonea ratio erat. Iisne carebimus, quæ malè conſulti Majores temerè omiſerunt? E decide contro il Pretenſore con ſei ragioni tutte fortiſſime, ed a noi favorevoli.

(164.) Grot. nel cit. §. 5. n. 3. – *Ut ſilentium ſit ſcientis, & ut ſit liberè volentis.*

(165.) Ad Grot. d. §. 5. — *Silentium autem ejus, qui non repetit rem ſuam, quia loqui non audeat, derelictioni minimè inſervit.*

(166.) Grot. nel pur ora citato trattat. lib. 2. cap. 3. §. 19. n. 1. — *Originariam acquiſitionem cenſendam, etiam rerum earum, quæ Dominum habuerunt, ſed habere deſierunt, puta, quia derelictæ ſunt, ut quia Domini defecerunt* (queſt'eſempio non reſtrigne la regola) *nam hæc redierunt in eum ſtatum, in quo primùm res fuerant.*

(167.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 4. cap. 12. §. 8.

ſaputo, che la Santa Sede poſſedeſſe Piacenza, e Parma? Lo ſeppero innegabilmente, ed alla loro ſcienza congiunſero perpetuo ſilenzio. Nè dicaſi già, che gl'Imperadori, e le Diete non tacquero, ma che anzi ruppero il ſilenzio coi Giuramenti di ricuperare gli Stati, a pregiudizio del Sagro Impero illegittimamente occupati; e con i provvedimenti riſpettivamente fatti da eſſoloro. Poſciachè queſto non è riſpondere, ma cavillare, e deludere le Sagroſante Leggi delle Genti. Quando gli Autori, che trattano i Diritti delle Genti, diſcorrono del ſilenzio richieſto dalla Derelizione, parlano di quel ſilenzio, che ha relazione al Poſſeſſore attuale degli Stati in quiſtione. Poco importa, che di là dall'Alpi nelle Diete gl'Imperadori, ed i Principi di Germania, non ſiano mutoli, e tra di loro diſcorrano degli Stati, che pretendono loro dovutiſi, e che ricuperare dovrebbono: ſe di fatto ſono poi mutoli coi Principi, che poſſeggono quegli Stati, mentre non gl' interpellano a farne la reſtituzione, e non proteſtano loro nelle forme proprie, e non li certificano della loro Volontà di non acquietarſi a tai poſſeſſi. In queſte, od in altre maniere equivalenti parlar biſogna, ſe vuolſi dire, e ſoſtenere in faccia delle Genti, che non vi fu ſilenzio lunga pezza unito coll' altrui poſſeſſo.

Della facoltà, o ſia dell'opportunità, che gl'Imperadori, e l'Impero, ne i due Secoli ora compiuti, ebbero d'iſperimentare, e di far valere i loro preteſi Diritti, e di tentare la ricupera di Piacenza, e Parma, chi può dubitare? Inutilmente ricorderei di nuovo gli Eſerciti di Maſſimiliano I., e di Carlo V., tante volte ſoggiornati nell' Italia. Puote Carlo V. mettere a ſacco Roma, e depredare lo Stato Eccleſiaſtico: Quanto più agevolmente averebbe potuto ſotto il calore di quell'atroce Vittoria ricuperate dette Città? Ferdinando II. puote eſpugnare l'ineſpugnabile Città di Mantova: Chi averebbe potuto reſiſtergli, ſe aveſſe voluto rivolgere le ſue Armi contro il Duca Odoardo? Che nello ſpazio di pochi anni uno voglia dire, che non ha potuto, e che mai non ebbe comodità di far valere le ſue ragioni contro l'ingiuſto Uſurpatore delle coſe ſue, s'ammetterebbe di leggieri: ma non ſono già di ſentimento, nè d'umore di menarla buona, dove ſi tratti di tempo eccedente la memoria de i Viventi, de i Padri, degli Avoli, de i Bisavoli, e de i Tritavi, qual è quello di ducent' anni, un Grozio, (168.) un Bôcler, (169.) un Puffendorf, (170.) ed altri, che allegare ſi potrebbono.

Dirà

(168.) Lib. 2. cap. 4. §. 7. — *Tempus memoriam excedens, quaſi infinitum eſt, ideò ejus temporis ſilentium ad rei derelictæ conjecturam ſemper ſufficere videbitur — quod ſpatium fermè ſolet ætates hominum, aut* γενεας *tres efficere.* – Et §. 8. – *Sed à Jure Gentium Voluntario inductam hanc legem, ut poſſeſſio memoriam excedens non interrupta, nec provocatione ad Arbitrum interpellatâ, omninò Dominium transferret.*

(169.) Bôcler ad Grot. cit. §. 7. – *quod etiam* (ſcilicet tempus memoriam excedens) *non eſt ſtrictè, ſed ità capiendum: Modò ultrà centum annos ſit, etiamſi intrà ducentos, atq; ut memoria non tam de monumentis ſcriptis, ideſt de fideliſſimo memoriæ genere intelligatur; ità enim per multa ſæcula propagari poſſunt omnia, ſed de traditione auditionis,* ἀχοὴ ἐξ ἀχοῆς.

(170.) cit. ſæpe cap. 12. §. 9. – *Præcisè neque naturali ratione, neque univerſali Gentium conſenſu determinatum deprehenditur, ſed arbitratu boni Viri, non citrà aliquam latitudinem definiendum erit. — In deſignando autem hoc tempore ratio habebitur, & antiqui Domini, & recentis Poſſeſſoris.*

Dirà forſe alcuno col Gronovio (171.) per difeſa della Taciturnità dell' Impero nel ſenſo ponderato, che i Ceſari, e l'Impero ne i ducent' anni ſuddetti tacquero, perchè foſsero impediti da grave timore. Ma qual timore può conſiderarſi, ed ammetterſi, come degno d' Uomo di petto forte? Per fede mia Carlo V. ebbe paura di Clemente VII., che tenne prigione nel Caſtello Sant-Angelo ben ſette meſi, e nol rimiſe in libertà, ſe non pagò la ranzone: Ebbe paura d' Adriano VI. già di lui Precettore, e per di lui opra innalzato al Soglio Pontificio. Ferdinando I. ebbe paura di Paolo IV., ed altri Imperadori ebbero paura d'altri Pontefici di forze totalmente inferiori. Conchiudiamo dunque, che nel ſenſo de i Dottori del Diritto Naturale, e delle Genti vi fu, e v'è la Derelizione dell' Impero riſpetto a Piacenza, e Parma, benchè non vi foſse ſtata, e non vi ſia nel ſenſo de i Dottori Teutonici, e ſecondo la Giurisprudenza Alemanna; ma queſta non è già la Giurisprudenza delle Genti (ſuppoſto ancora, che la Maeſtà Venerabile del Corpo Germanico il voleſse, ed il comandaſſe; e l'avvertì Gioachino Martini. (172.) — *Majeſtas unius alicujus ſingularis Reipublicæ non poſſe Leges Gentium condere, quia Majeſtatis Imperium finibus ſuæ Reipublicæ circumſcribitur, & licèt extra Rempublicam ſe extenderet, nihilominùs Legem Gentium non ferre poſſet, quod hæc à nullius Juſſu dependeat. Quod pactum enim eſt inter Privatos, id Lex Gentium inter duas, pluresve Respublicas.*) Diciamo pure di Piacenza, e Parma, quello che un Moderno diſse dell' Italia, (173.) e'l diremo con migliore ragione. Cioè, eſsere le pretenſioni dell'Impero ſopra queſte Città tutt' affatto chimeriche, ed allora ſolamente diventare realiſſime, quando ſi vogliano appoggiare alla Potenza, che'l Sagro Romano Impero tiene in Italia in virtù degli Stati, che attualmente vi poſsede: non già in vigore della ſanta Giuſtizia, e delle Leggi ſagroſante delle Genti. Diremo parimente col Pfeffingero (174.) non poterſi negare, che le ragioni della Chieſa Romana ſopra li noſtri Ducati non prevalgano alle pretenſioni di Ceſare; e con Gaſparo Kloch. (175.) eſsere Cenſo di San Pietro quello, che i Duchi di Parma, e di Piacenza contribuiſcono all' Erario Pontificio; coll' Arumeo, (176.) che il Duca di Parma è Feu-

datario

(171.) Ad Grot. lib. 2. cap. 4. §. 5. – *Silentium autem ejus, qui non repetit rem ſuam, quia loqui non audeat, derelictioni minimè inſervit.*

(172.) Nella ſua Pædia Jurispr., o ſia Iſtituzione del Jus Pubblico cap. 20. §. 19.

(173.) *Les pretenſions des Empereurs ſur l'Italie, qui ſeront tojours la plus part des pretenſions chimeriques tant que ces Princes ne ſeront pas puiſſans dans le Pays, deviendroient toutes des droits tres reels s'ils avoient jamais un Etat en propre au delà des alpes.* Ligu. de Cambray livr. 1. pag. 23.

(174.) Ad Vitriar. Inſtit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 5. ibi – *Negandum intereà haud eſt, rebus ſic ſtantibus, majorem ibi Pontificis, quàm Cæſaris authoritatem.*

(175.) De Ærar. lib. 1. cap. 3. n. 35. – *Cæterùm Ærarium, & proventus Pontificum Romanorum potiſſimùm conſiſtunt in Vini &c. vectigalibus.* — *Cenſu Sancti Petri, quem Reges Neapolitani, Duces Parmæ, & Placentiæ, aliiq; dependunt.*

(176.) Diſcurſ. Accadem. de Jur. pub. lib. 2. cap. 30. pag. 871. ibi — *Cui nunc ſunt Feudatarii illi, Ferrarienſis, & Parmenſis, aliiq; Duces*, & lib. 5. diſc. 2. cap. 23. pag. 207. terg. nelle annotazioni ad lit. H. – *Hodie* (Placentia) *Pontifici ſubeſt. Alciat. conſ. 3. n. 1. tom. 7.*

datario del Romano Pontefice, e che a lui ſoggiace Piacenza; col Knipſchid. (177.) che ſoſtenne bensì Parma con Piacenza colpi di varia fortuna, talora rendendo obbedienza all'Impero, e qualche volta unita a i Viſconti, poſcia ſoggiogata da i Franceſi, e finalmente incorporata al Patrimonio della Chieſa, che ne inveſtì Pierluigi Farneſe; ma che finalmente l'Impero perdette i ſuoi Diritti; Diremo in fine con Giovan Guglielmo Ittero Avvocato di Francfort, (178.) non eſſervi luogo da mettere in quiſtione, che Parma, e Piacenza non ſiano Feudo del Papa nell'iſteſſa maniera, che Modona, e Reggio ſono Feudi dell'Imperadore: E ſe bene queſto Autore và ideando certa ſua rimota ſoggezione all'Impero col ſuo Corringio, ad ogni modo da ciò, che diſſi, potiam vedere, che ſono appunto pure Idee niente meglio fondate, che le Aſſerzioni d'eſſo Corringio, maliſſimo informato de i fatti recenti, ed antichi di dette Città.

Il timore di non riuſcire ſoverchiamente lungo, e gravoſo al Lettore, m'ha fatto aſtenere dall'eſame del Diritto di Guerra, il quale conſecutivamente alle mentovate Confederazioni dovette aver luogo in favore della Santa Sede, ſe voleſſimo concedere, come non ſi concede, ch'aveſſe conquiſtate, e non più toſto ricuperate, Piacenza, e Parma; e tanto più volentieri me ne ſono aſtenuto, quanto che averei dovuto deviare con Epiſodio a ribattere una replica, la quale facilmente verrebbe in campo; dicendoſi, che la Santa Sede valer ſi potrebbe di queſto Titolo contro la Corona di Francia, contro la quale, regnando Lodovico XII., e Franceſco I., Giulio II., e Leon X. colla forza delle loro Armi confederate con quelle dell'Impero conduſſero a fine le motivate Guerre: Non già contro l'Impero medeſimo, col quale non guerreggiò la Santa Sede. Senza prendere impegno non neceſſario, baſta ſolo ricordare quel, che poc'anzi io diceva col Puffendorf, (179.) che l'Impero

per

(177.) Nel ſuo Trattato Politico-Iſtorico-Jurid. de Jur. & Privil. Civitat. Imper. lib. 4. cap. 1. n. 116. — *Parma. Hæc Urbs variam ſenſit fortunam. Primùm Imperio paruit, deindè aliquoties* (non ſemper) *Vicecomitibus addicta: Poſteà à Gallis ſubacta, tandèm Eccleſiæ Romanæ incorporata cum Placentiâ. Utrumq; Ducatum Petrus Aloyſius Farneſius anno* 1543. (dic 1545.) *à Paulo III. gubernandam accepit. Munſter Coſmogr. lib. 4. cap. 50. & ità Imperio Jus ſuum præcidit, Remig. Feſch. de Fœder. concl. 7. lit. P.*

(178.) De Feud. Imper. cap. 6. §. 25. — *De Parmæ autem, & Placentiæ Ducibus fortè non eſt, cur multùm hìc ſoliciti ſimus, quando ut reliquos jam enumeratos, Cæſaris, ità hos Pontificis eſſe Vaſſallos conſtat, Judice Furſtenerio cap. 52. Nec abſentit Becmannus Hiſtor. Geogr. cap. 6. ſect. 1. n. 6. pag. 193. & Multius de libert. omnimod. cap. 11. Parmenſem certè Ducem Pontificis Vaſſallum quotannis in Vigiliâ Divi Petri, quo die Feudorum Canones in Camerâ Apoſtolicâ ſolvuntur, ad decem Coronatorum millia hoc nomine Papæ exſolvenda obſtringi, docet Sprengerus in Rom. Nov. lib. 5. cap. 8. pag. 183.*

(179.) De Jur. Nat. lib. 4. cap. 12. §. 8. — *Si Dominus ſciens cum Poſſeſſore tanquam cum Domino ſuper eâ re contrahat, jus ſuum meritò remiſiſſe cenſebitur, & quidem ut in ipſo contractus completi momento id extinguatur. — Ergo Poſſeſſoribus rerum alienarum tacito conſenſu Dominorum Dominium adquiri, ſi ſciverint, illos rem ſuam poſſidere, & tandem eandem vindicare omiſerint, & commodam ejus vindicationis occaſionem habuerint; nam talis negligentiæ, ac ſilentii ſcientis, & liberè volentis, nullam aliam aſſignari poſſe cauſam, quàm quia nulla ampliùs ejus rei cura tangatur, eamq; inter ſuas res habere non velit.*

per mezzo di Maſſimiliano I., e di Carlo V. conſentendo al Papa, che ricuperaſſe colla forza dell' Armi, e di Guerre da lui medeſimo canonizzate per giuſte, da i Rè Franceſi; ed indi in vigore delle Vittorie riportate poſſedeſſe Piacenza, e Parma, non può ora dopo due Secoli negare contro la Santa Sede il Titolo, che dà la ragion di Guerra, mentre nell' iſteſſo momento, nel quale i mentovati Ceſari conſentirono al contratto della Lega per il fine più volte ricordato, vennero inſieme a riconoſcere per neceſſaria conſeguenza, che la Santa Sede aveva Diritto di ricuperare dette Città, ed a rinunziare qualunque preteſo Diritto, ch' eſſi a nome dell' Impero, antecedentemente aveſſero potuto pretendere ſopra di quelle.

Per l' iſteſſo motivo di brevità non ho voluto trattenermi a dimoſtrare, che la Preſcrizione, e la Derelizione, in quanto vengono dal Diritto delle Genti, ſono valevoliſſime a coſtituire Padrone Supremo, ed Aſſoluto d' uno Stato, niente meno un Suddito dell' antico Padrone, che un' Eſtraneo. Poichè ſe bene a tenore della Legge Civile vien riputato il Suddito incapace di preſcrivere contro la Repubblica, od il Supremo Signore, a guiſa di Servo fuggitivo; vien però nientedimeno riputato capace a tenore della Legge delle Genti, che favoriſce così bene l' Eſtraneo, come il Suddito, quando queſti ſiaſi reſo colla Prepotenza ſuperiore alla forza delle Leggi della Patria, ed il Bene della Pace richiegga, che il Tiranno ſia riconoſciuto per Signore legittimo. Tanto vediamo ſucceduto negli antichiſſimi tempi, ed anche ne i Secoli men rimoti; e tanto inſegnarono i Trattatori di queſte materie; ed in iſpecie il Puffendorf, con altri da lui citati. (180.) Al Bene della Pace, ed alla volontaria ricognizione de i Popoli, o ſiano liberi, o ſoggetti all' altrui Podeſtà, vuolſi attribuire forza di rendere legittimi li Principati; ed è sì vero, che l' iſteſſo Diritto di Guerra unito colla Vittoria non baſterebbe a trasferire nel Vincitore il Dominio degli Stati, ſe non vi concorreſſe inſieme la volontaria ricognizione de i Popoli ſoggiogati; con queſto ſolo divario, che nel caſo di Guerra giuſta il Vincitore ha Diritto d' eſtorquere colle minacce, e coll' uſo di trattamenti crudeli, un tale conſenſo, ed una tale ricognizione; il che non è lecito nel caſo di Guerra ingiuſta, come laſciò ſcritto Puffendorf, (181.) riprovando l' opinione di Federigo Ornio, (182.) il quale penſò, che la ricognizione volontaria de i Popoli giuſtamente ſoggiogati non foſſe neceſſaria per la traslazione effettiva dell' Alto Dominio. Laſcio la diſcuſſione di queſte Dottrine a chi ſi trova nel caſo d' averne di biſogno; e vi ſi troverebbono forſe anch' in oggi tutti i Principi del primo Rango della Germania, ſe colla Pace di Munſter non reſtaſſero deciſe le quiſtioni tra gli Autori dell' iſteſſa Nazione Alemanna. Egli è certo, che detti Principi di veri, veriſſimi Sudditi, che furono dell' Imperadore, e dell' Impero, mal grado le Leggi della Patria, ſono divenuti Sovrani, aſſiſtendo nelle Diete dell' Impero, non più quai ſemplici Conſiglieri, che furono, ma in qualità di Membri del Corpo Germanico, e s' è già provato colla ſcorta di Giovan-Giorgio Simone, (183.) e di Giovanni Strauchio,

---

(180.) De Jur. Nat. & Gent. lib. 7. cap. 7. §. 4. & 5. — *Sic ſi Subditi ipſi Rebelles fuerint, & ſe in libertatem vindicarint verè tales erunt. — Donec ex diuturno ſilentio colligatur, antiquum Dominum Jus ſuum habere pro derelicto.*

(181.) cit. cap. 7. §. ult.

(182.) De Civit. lib. 2. cap. 9. §. 2.

(183.) Præſid. Accadem. ſive de Jur. Nat. & Gent. part. 2. diſſert. 18. cap. 3. §. 3. — *Variis præſertim turbis exortis, atque diſcordiis, quibus ſuffulti Prin-*

chio, (184.) i quali cercando l'Origine de i tanti Principati della Germania, non ſan recarne altra migliore, che la contumacia di quei, che prima furono ſemplici Magiſtrati, contro gl'Imperadori loro Sovrani; poichè queſti non potendo reprimere i Contumaci coll'Autorità delle Leggi, nè colla forza dell'Armi, van deſſi argomentando, e conghietturando, che v'acconſentiſſero; ma di fatto conchiudono, che ſe l'andarono acquiſtando a poco a poco più per la via di Fatto, che di legittima Conceſſione, della quale prima della Pace di Munſter non ſi trova veſtigio. E pure da tali principj eranſi avanzati a sì vaſta grandezza, che i loro Stati andavano, come vanno oggi, quaſi fregiati del luminoſo Carattere della Maeſtà. (185.) Il Papa non ebbe in verun tempo meſtiere di ricorrere a queſti ſuſſidj, poichè non fu egli mai Suddito dell'Imperadore Germanico, sì che aveſſe biſogno di ſottrarſi dalla di lui Podeſtà colla Contumacia, colla Prepotenza, e colle arti de i Servi fuggiaſchi: Ma fu da i tempi di Pipino a queſta parte, ed è Supremo Indipendente Signore de i ſuoi Stati; e ſe bene dagli Arrighi, da i Federighi, e da i loro ſimili, ſoſtenne perſecuzioni crudeli, difeſe però ſempre l'Alta ſua Prerogativa d'Indipendente. Egli è un pezzo, che pacificamente la gode, eſſendo ceſſate, la Dio mercè, quelle antiche turbolenze. Certa coſa ſi è, che da quattro Secoli ormai vicini a compierſi vien riconoſciuto, e trattato da Supremo, Indipendente Signore dagli Auguſtiſſimi Ceſari, per confeſſione dell'Alemanno Pfeffingero Illuſtratore del Vitriario. (186.) Gracchj ora chi vuole, e quanto vuole in contrario.

Principes Imperii jure Superioritatis, & abſolutæ adminiſtrationis Provincias ſibi aſſignatas vindicabant. — Et hæc pedetentim Poteſtas magis, magisque crevit, ità ut non tantùm Dominium Utile, jure Feudi competens, in Provinciis exercere, ſed ipſam αὐτοκρατὶαν, *& Jura Superioritatis uſurpare cæperint, vigore quorum hodie ad Comitia vocati, non ampliùs ut nudi Conſiliarii, ſed tanquam* ἄρχοντες *iisdem adſunt.*

(184.) Inſtit. Jur. Pub. tit. 8. — *Hoc tamen conſtat, eos cæpiſſe poſt tempora Ludovici Pii, & ante tempora Conradi I., qui eos ampliùs in ordinem redigere non potuit, quamvis multa cum iis ſat prudenter bella gereret.* — §. 3., e ſeguita §. 4. — *Hoc modo Duces, Comitesq; graſſati ſunt ad eam Poteſtatis magnitudinem, quæ non, ut olim, temporalis, & miniſtra ampliùs, ceu Gubernatorum, ſed penè Regalis eſſe cæpit.*

(185.) Beſold. de Jur. Fœder. cap. 3. §. 5. — *Eſt namque generalis traditio Doctorum, Duces, Marchiones, & Comites, Imperialia Jura, & Regalia liberè uſurpantes, uti plenitudine Poteſtatis, & quaſi in Majeſtatis eſſe poſſeſſione.* — Strauch. cit. tract. tit. 14. §. 8. 10. & 13. in ſpecie, ibi — *Summa hujus Poteſtatis vulgò ità repræſentatur, ut Princeps in Territorio ſuo tantum perhibeatur poſſe, quantum Imperator in Univerſo Imperio.*

(186.) Ad Inſtit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 2. tit. 4. §. 2. — *Poſt Ludovici Bavari tempora Cæſares cum Pontifice, tanquam cum libero Principe ſemper egiſſe, ſatis ſuperque conſtat.*

PARTE SECONDA.

VErſerà la Seconda Parte della mia Diſſertazione, a differenza della Prima, principalmente ſopra la ſpoſizione de' titoli, che la Santa Sede in varj tempi, e da varj Imperadori, ottenne ſopra le Città di Piacenza, e Parma; che ſi faran conoſcere col Divino ajuto veriſſimi, e di totale ſuſſiſtenza, con abbattere le oppoſizioni dei noſtri Avverſarj; e verſerà inſieme, ſecondariamente però, e men principalmente, ſopra il poſſeſſo, che la Santa Sede, poco meno, che in ogni Secolo, godette, benchè ſpeſſe fiate dalla Violenza rimaneſſe ſpogliata; ricuperandolo però ſempre, qualora colla forza dell' Armi, e qualora colla volontaria Dedizione dei Popoli, quando le circoſtanze de' tempi loro il permiſero.

Siccome dunque la neceſſità dell'impegno m'obbligherà frequentemente ad intraprendere la Diſcuſſione di que' titoli, nei termini di mero, e ſemplice Petitorio, non avanti qualunque Giudice, ma in faccia del Mondo, e maſſimamente del Mondo Criſtiano, preſſo del quale cadaun Principe, quanto ſi voglia Supremo, e Indipendente, dee avere premura di tramandare a i Poſteri il ſuo nome illibato, e guadagnarſi concetto di giuſto Signore. (187.) E ſiccome ancora la Cauſa, della quale ſi parla, non ſoggiace alle Leggi, colle quali giudicate vengono le Cauſe de i Privati, mercechè la Controverſia dibatteſi tra due Principi Supremi: Così fia di meſtieri proteſtare ſul bel principio, ch' io uſerò, come feci pur anche nella Prima Parte, le maſſime della Giurisprudenza pubblica; e per diſcoſtarmi quanto meno potrò dagli Avverſarj, uſerò principalmente con ogni ſtudio le maſſime ancora del Jus pubblico Romano-Germanico, fin a che troverò, che tra deſſo, e la Giurisprudenza Univerſale delle Genti, non ſia più che manifeſta ripugnanza. Cadauna Nazione ha il ſuo Jus pubblico adattato al biſogno della propria Repubblica, ed a i coſtumi dei Popoli a lei ſoggetti; e cadauna Nazione, ſtando ne i limiti, e dentro alla circonferenza dei proprj Stati, può limitare in qualche parte il Jus delle Genti. (188.) Ma ſarebbe poi frivolezza il volere, ch' altri Popoli, o Principi liberi, ed ugualmente Supremi nella Podeſtà, benchè inferiori nella grandezza dei Dominj, e nell' ampiezza degli Stati, doveſſero attenerſi a quelle limitazioni. (189.) Io ho voluto rimarcare queſta diffe-

 renza

(187.) *Principum diverſam eſſe ſortem, quibus præcipua rerum ad famam dirigenda.* Tac. Ann. 4. ed altrove — *Unum Principibus inſatiabiliter parandum, proſperam ſui memoriam.*

(188.) *At ut ex his, quæ iſtius Juris* (Gentium) *ſunt, quælibet Civitas in ſuo cœtu quidquam ſibi applicat, & ſuum peculiare fecit, quomodò quamplurima ejus in Civiles Leges, atq; mores transeunt, ità ſubeſt Civitatis, atq; Imperii Poteſtati, qua ſuos ità Cives uti licet, ut placet applicare, moderari, relaxare, mutare, imò abrogare, & in aliam formam transferre.* David Meu. Nucl. Jur. Nat. & Gent. Inſpect. 6. §. ult. n. 2.

(189.) *Quatenùs Juris iſtius cum aliis Exteris eſt communicatio, & hujus aliquod illorum vinculorum, per quæ ad Juris debitum populos invicèm colligari ſuprà vidimus, non ſupereſt magis facultas in præjudicium, vel incommodum aliorum quidquam immutandi, vel aliter conſtituendi, quàm uni Parti Paciſcentium liberum, invitâ alterâ à communione conventâ recedere.* — *Non eſſet verè Jus Gentium, ſi hoc ſupereſſet* (a cagion d'eſempio, la Teutonica Giurisprudenza, ovvero il Jus pubblico della Lamagna) *quod omnem ejus*

rationem

renza tra Jus pubblico di Nazione particolare, a cagion d'esempio, dell'Alemanna, e Jus pubblico delle Genti, perchè il Lettore non venisse a cogliere per inavvertenza qualche sbaglio, ed equivoco, vedendo, ch'io, per lo più (e fu consiglio d'animo deliberato, e non puro caso) reco le Autorità de i Dottori Teutonici, ne i quali trovo ammesse senz' alterazione non poche massime del Jus delle Genti; ma vi trovo ancora diversi provvedimenti stabiliti dalla pratica, e diverse opinioni da i Trattatori Tedeschi insegnate, come meglio giudicarono convenire alla situazione della propria Repubblica, ed alle consuetudini introdotte dalle loro Diete, e dal consenso de i loro Principi; e massimamente con riflesso allo stato delle cose, e de i Secoli più recenti, ne i quali furono ricevute massime diverse da quelle, che correvano negli altri Secoli più rimoti. Pregasi chi legge, di tenere presenti alla considerazione queste avvertenze, perchè utilissime saranno per discoprire gli equivoci degli Scrittori Teutonici, i quali talora confondono col Jus pubblico delle Nazioni il Jus pubblico proprio della Lamagna; e talora vorrebbono, che il loro proprio Jus pubblico valesse contro alcuni Popoli, ed in ispecie contro quei, che sono inferiori di forze, benchè già da molti Secoli non riconoscano più il Dominio Alemanno, e vivano con sue Leggi particolari, e con altro Jus pubblico, parimente loro proprio, salvo sempre il Diritto universale delle Genti; e talora finalmente producono Recessi delle Diete, e Costituzioni Imperiali, o Consuetudini novelle, per abbattere la validità di molti, e molti atti seguiti ne i Secoli più vecchj, quando s'osservavano consuetudini contrarie, e non v'era Legge, che restrignesse la Podestà, e libertà de i Cesari, che fecero simili atti. Discenderò fra poco, quando il bisogno della Causa ricercherallo, a i casi particolari; bastando per ora averne dato qualche tocco sul generale.

Confessò il Tedesco Pacifico a Lapide, (190.) che, da ducent' anni indietro, cioè prima che Lutero incominciasse la sua ribellione contro la Romana Sede (sostenuta poscia parte per interesse, e ragion di Stato, e parte per impegno di cieca passione, da chi seguitollo) trovavansi ben pochi Documenti delle cose Germaniche; e quei pochi, che ricevuti aveano da i loro Maggiori, erano da molte tenebre ingombrati; Soggiugne però, che dopo l'invenzione delle Stampe (se pure fu invenzione, e non più tosto imitazione dell'ingegnosissima Nazione Cinese) se ne son trovati in tanta copia, che non ci vuole molta fatica per apprendere la Storia Teutonica; quasi che l'invenzion delle Stampe abbia potuto dar l'essere a quei Documenti, che gli Antenati per negligenza, o perchè non vi furono, trasmessi non aveano a i Posteri. Reca perciò maraviglia il sentire ad ogni passo gli Scrittori della Lamagna a disprezzare le prove, che dagli Scrittori di diverse Nazioni vengono contro di loro prodotte; mentre se tai Documenti sono di fresca Data, e così men vecchj di ducent'anni, v'oppongono altri pretesi loro Documenti antichissimi, che non ricevettero da i loro Maggiori; e se sono di Data alquanto

---

rationem faceret inanem, & illusoriam. Meu. ubi sup. n. 1. conchiudendo n. 3. — *Cum aliis ità observare necesse fuit, quomodò Usus Populorum tacita velut conventio invicem obstrinxit: In subjectos mutare, & uti suæ Civitati aptiùs, commodiùsque statuere licuit*.

(190.) Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. disc. 1. pag. 18. ibi — *Monumenta autem rerum Germanicarum, licèt à Majoribus nostris, parvo numero, & obscura ferè ad nos transmissa sint, tamen Typographiâ inventâ studiis clarorum Virorum à ducentis abhinc annis in tantâ copiâ, & tam præclarâ habemus, ut Historia Imperii nostri comparatu haud sit difficilis*.

quanto più antica, ſubito v'oppongono, che non ſono autentici; ne richieggono gli Autografi, e ſe loro ſi moſtrano, mal grado le ſoſcrizioni Originali de i Principi, i Sigilli, e le altre Caratteriſtiche irrefragabili di verità, con mirabile franchezza tutto negano, tutto mettono in canzone, ed aggiugnendo ingiuſtizia ad ingiuſtizia, pretendono, che loro ſi creda ſulla fede d'un Goldaſto, d'uno Sleidano, e d'altri loro paſſionatiſſimi Connazionali, tante volte di falſità convinti.

Io confeſſo all'incontro con ingenuità non inferiore a quella di Pacifico a Lapide nel luogo poco fa marcato, che la Santa Sede, ed i Romani Pontefici non poſſedettero Piacenza, e Parma, come diſſi, continuamente nei Secoli, che precedettero l'anno 1512., le poſſedettero però, benchè con varj, e qualche volta con lunghi interrompimenti. Fu contuttociò quel poſſeſſo della Santa Sede di lunga mano diverſo da quello, che dàgl' Intendenti ſuole chiamarſi Deſultorio; cioè Saltuario, e meramente Accidentale. Speſſe fiate accade, che i Dominanti per incentivo d'ambizione, e per cupidigia di regnare, abbracciano le opportunità di dilatare le Filateríe de i loro Stati. I nemici della Romana Sede procurarono da ducent' anni in quà, e procurano far concepire al Mondo, che i Romani Pontefici, i quali regnarono da i tempi del Rè Pipino di Francia, ed anche da i tempi aſſai più rimoti, ſino a i giorni noſtri, abbiano tenuta, e praticata queſta maſſima d'empia, e deteſtabile Politica; malignamente interpretando tutto ciò, che fecero, per ricuperare le Città, e gli Stati violentemente loro uſurpati; e per colorire vie più l'ingiuſte loro intenzioni, fabbricarono calunnie per annerire la fama di non pochi Pontefici, Uomini per altro chiariſſimi per Santità, e per Dottrina, ammirati come tali da tutta la Poſterità. All'incontro tutte le azioni d'Imperadori Sciſmatici, nemici capitaliſſimi della Chieſa, e di Gesù Criſto, e maſſimamente quando vennero ad iſcaricare le loro furie ſopra l'Italia, ſpacciate ſono da quegli Scrittori, quai legittimiſſimi poſſeſſi, ed eſagerate in qualità di prove irrefragabili del preteſo Alto Imperial Dominio ſopra le Provincie, che poſero a fuoco, e fiamma, e ſopra le Città, che con ogni sforzo volevano incenerire. Se nient' altro ci foſſe di mezzo, ſu cui fondare più accertato giudizio, ogn' Uomo d'equità, il quale vedeſſe, che Piacenza, e Parma, da ducent'anni indietro, durando più Secoli, ſono ſtate poſſedute ora da i Romani Pontefici, e dalla Santa Sede; ora dagl' Imperadori, e da i loro Vicarj, o da i loro Feudatarj; ed ora da i Nemici non men de i Papi, che de i Ceſari: Direbbe nel ſuo interno, che non può farſi gran fondamento ſopra quei poſſeſſi, che balzavano con sì grande facilità dall'uno all'altro; e che tutti erano Deſultorj, Saltuarj, e meramente Accidentali; e un tal diſcorſo reſterebbe appoggiato dall' autorità del Grozio, rettiſſimo Eſtimatore di queſte materie; (191.) Che ſe poi oltre al rifleſſo a quella ſorta di poſſeſſo, vario, incerto, contraſtato, quell' Uomo d'equità, che diſſi, piegherà il penſiero, e darà una ſemplice occhiata alla Storia de' tempi ſucceduti, allora egli è certo, che fiſſerà il proprio giudizio, e francamente dirà, eſſere ſenza dubbio migliore il Diritto di quella parte, la quale dopo tante vicende ritenne finalmente con pace, e col conſenſo de' ſuoi vecchj Contradditori, e conſervò da ducent'anni in quà, il ſuo poſſeſſo. Direbbe inoltre, che contro d'un tal Poſſeſſore ingiuſtamente allegarebbono gli antichi Contradditori l'eccezione, ch' altre volte averebbono

(191.) De Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 4. §. 9. — *Deſultoria poſſeſſio nihil efficit, quomodò Numidæ excipiebant adverſùs Carthaginenſes. Per opportunitates nunc illos, nunc Reges Numidarum uſurpaſſe Jus, ſemperque penès eum poſſeſſionem fuiſſe, qui plus armis valuiſſet.*

bono forſe potuto dedurre, di poſſeſſo Deſultorio, Saltuario, Accidentale; Direbbe in una parola, eſſere pretenſione ingiuſtiſſima quella degli altri antichi Poſſeſſori, che, dopo tutto queſto, rivangar voleſſero ciò, ch'allora eſſi non puotero ſoſtenere, mal grado gl' infiniti tentativi, che fecero, portando nelle Provincie dell' Italia, ed in quella particolarmente dell' Emilia, orridi ſaccheggj con iſpargimento d'immenſo ſangue battezzato; Reſterebbe finalmente diſſipata ogn'ombra di dubbio nella di lui mente, quando avanzaſſe più oltre i ſuoi penſieri, ed allo ſtato ultimo del poſſeſſo attuale da ducent' anni in quà ſopra le due Città in quiſtione, trovaſse, che s'uniſcono più titoli ſufficientiſſimi, e legittimiſſimi, alla Santa Sede accordati fin da quei medeſimi Ceſari, ch'in altri tempi impugnarono l'accennato di lei poſſeſſo, come or ora ſono per dimoſtrare.

Debbo pur anche avvertire il Lettore, che nel riferire i Fatti, da i quali naſce il Diritto, io mi valerò per lo più degli Autori, che ſono dati alle Stampe, acciocchè ognuno, volendo, poſſa farne il riſcontro, e di rado porterò li manoſcritti; e queſto ancora ſol tanto, quanto gli Autori ſuddetti ne garantiſcono di viſta, e giudizio proprio l'eſiſtenza, il contenuto, ed il credito; aſtenendomi dall'eſame critico, come non confacevole al mio principale intento, ch'è indirizzato alle Maſſime, ed a i Dogmi del Jus pubblico univerſale delle Genti, ed anche particolare della Nobiliſſima, ed Ingegnoſiſſima Nazione Germanica, conforme ho detto. Monſignore Giuſto Fontanini ſoddisfarà pienamente al guſto ancora della moderna Critica coll'Opera erudita, che dalla di lui penna ſtà per uſcire a momenti alla pubblica luce: E metterà nel ſuo intiero lume i Fatti medeſimi fondati con ogni genere di più iſquiſita Letteratura. Ho parimente ſtimato dovermi diſpenſare dalle citazioni, che potrebbono addurſi, per così dire, ad ogni parola, eſſendomi ingegnato di compendiare, e raccorciare ſotto breviſſimi racconti le Storie de i tempi, e delle azioni più memorabili, convenevoli al biſogno, le quali preſſo gli Autori riempiono ben groſſi Volumi. L'erudito Lettore ſcorgerà in leggendo, che i miei racconti ſon tratti dalle Storie più pure, e ben note al Mondo, ancorchè non le vegga citate; e non disapproverà, in riguardo al difetto di tali citazioni, il mio contegno.

Le Città di Piacenza, e Parma dal 1447. (nel quale ſuccedette la morte del Duca Filippo Maria Viſconti, ultimo di quell' Illuſtriſſima Famiglia) fino al 1512. reſtarono, non ha dubbio, fuori del poſſeſſo della Romana Sede; e quindi ſembrar potrebbe a taluno, eſſere fatica inutile tenere a bada il Lettore ſopra la Storia de i poſſeſſi, ch'altri Potentati v'eſercitarono; ed a taluno ancora ſembrar potrebbe, che 'l corſo d'anni ſeſſantacinque, coll' innazione de i Romani Pontefici, ch'in tutto quell'intervallo notabile di tempo trascurarono ricuperarle, foſſe capace d'infiacchire, e di ſcreditare i Diritti della Chieſa; maſſimamente che inoltrando il penſiero di là dal dett'anno 1447., ſi ſcorge la medeſima ſonnolenza de i Pontefici, ch'allora regnarono, per tutto il Governo dell'accennato Duca Filippo Maria, che durò quarantacinque e più anni compiuti. Laonde pare, che vi ſia luogo di ritorcere contro di me quaſi tutto ciò, che recai nella Prima Parte della mia Diſſertazione in favore della Romana Sede.

Svaniranno queſt' ombre di ſoſpetto, qualora ſi compiacerà il Lettore tenere preſente alla ſua penetrante conſiderazione la Maſſima fermata da Giovanni Limneo, Dottore inſigne Tedeſco, (192.) eſſere cioè ſempre lecito, giuſta la

---

(192.) In Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 177. n. 25. ibi — *Hinc ſtatuendum ſemper,*

la Ragion Naturale, e delle Genti, ricuperare le cose ingiustamente a noi levate, e non poterci far ostacolo il solo corso di tempo lunghissimo, se procedette la taciturnità, e la tolleranza del vecchio Possessore da timore capace di farsi largo in un Popolo d'animo costante, o da violenza, e forza superiore dell'Occupatore. S'io dunque mostrerò (e mostrerollo con perfetta evidenza morale) che Piacenza, e Parma erano state occupate a viva forza da due prepotenti Famiglie, Sforza, e Visconta, in pregiudizio della Santa Sede; e che nel tempo lunghissimo, che ho detto, la Santa Sede, ed i Pontefici, che la governarono, non intrapresero, mossi da timore, che poteva far impressione nell'animo d'Uomini di petto forte, e ritenuti da prepotenza, e forza superiore, il riscatto delle mentovate Città: Bisognerà, che il discreto Lettore confessi, e dovran confessare gli Avversarj in conformità delle loro massime, che i Diritti della Santa Sede non restarono pregiudicati *Solius temporis etiam longissimi cursu;* e che Papa Giulio II. giustamente ricuperolle nella favorevole congiuntura, che si presentò, d'unire le di lui forze colle forze dell'Imperadore Massimiliano contro Lodovico XII., ed averle Papa Leon X. ancora giustamente ricuperate dall'Invasione di Francesco I. coll'ajuto, e colla Lega da lui contratta coll'Imperadore Carlo V.

Siccome però io confesso di buona fede, che la Santa Sede nel tempo, di cui parlo, restò nell'innazione; così bramerei, ch'all'istesso modo confessassero di buona fede gl'Imperialisti, ch'ozioso restò, e non curante, ancora il Sagro Romano Impero dall'anno 1400. sin'all'anno 1495., cioè quasi tutto quel tempo, che contro la Santa Sede così francamente s'obbietta. Per conseguenza tenendo salda la massima de i Dottori Tedeschi, la Santa Sede difenderà la di lei lunga taciturnità dalla taccia di negligenza, con quelle stesse ragioni, e fondamenti, co'quali gli Avversarj pretendono di difender la propria. L'equità non comporta, che solamente contro de i Principi, che non compongono il venerabile Corpo Germanico, ricevuta sia la loro Dottrina, ch'insegna (193.) essere appena credibile, che nel decorso di tempo lunghissimo niuna occasione affatto siasi presentata di provvedere alla propria indennità, o colle proprie sue forze, o con quelle de' suoi Amici. Pretende il Limneo, e pretendono gli altri di lui Connazionali, che non ostante il silenzio, e la tolleranza del Sagro Impero sopra ben molte Città, e Stati dell'Italia, non solamente uno, ma due, tre, e quattro Secoli, possano i Cesari allegare il timore, e la prepotenza degli Occupatori; il difetto d'occasioni proprie, ed opportune d'agire, e di far valere i Diritti Imperiali; in una parola, ch'essi non sono nel caso, che *Negligentia taciturnitatis longissimæ causa fuerit;* e perciò, che contro d'essi non abbia luogo la pena, che'l Diritto delle Genti impone a i Negligenti; e che le liti promosse già da i Federighi, dagli Arrighi, e da simili altri Cesari fortissimi, ed amareggiatissimi contro gl'Italiani, rimangano ancor vive; che non si debba tener conto della

---

semper, & perpetuò, injustè nobis ablata, justè repeti posse, nec solius temporis etiam longissimi cursum Repetentibus obstaculo esse posse — Si metu cadente in Gentem constantem, aut vi impediatur.

(193.) Limnæ. l. c. n. 26. ibi — *Vix credendum longissimo tempore nullas planè occasiones adversus metum* (soggiugne poi lo stesso, rispetto alla Prepotenza) *sibi consulendi per se, vel per alios interveniss̃e* — & n. 7. — *quod si negligentia taciturnitatis longissimæ causa fuerit, credo etiam ex Jure Gentium, repetitioni locum non esse, tùm ut pœna penès Negligentem maneat, tùm ut litium terminus sit, quieti publicæ consulatur, & bella, in quantum fieri potest, sufflaminentur.*

della quiete pubblica, e non poterſi da funeſtiſſime Guerre diſpenſare i motivi, co' quali eſcludere pretendono la negligenza de i Ceſari, e dell' Impero, e per conſeguenza ſottrarli da quel Canone del Diritto delle Genti, ch' eſſi medeſimi non oſano contraſtare – *Si negligentia taciturnitatis longiſſimæ cauſa fuerit, etiam ex Jure Gentium repetitioni locum non eſſe;* – i loro motivi, diſſi, a giudizio del rimanente dell' Uman Genere, ſono di tal fiacchezza, che non meritano replica. Allegano fra gli altri (194.) le Diſcordie loro inteſtine; le occupazioni d' altre Guerre co' Principi Criſtiani; la prepotenza del vicino Ottomano; i quali, dato, che valeſſero, o valer poteſſero contro i Monarchi delle Gallie, delle Spagne, dell' Inghilterra, che furono, e ſono capaci d' incutere timore cadente in *Gentem conſtantem* (qual fu ſempre la Generoſa Nazione Alemanna) e di far oſtacolo con forze uguali alle forze della Lamagna: Sarebbono, ſtò per dire, ridicoli a confronto della Romana Sede, e d' altri inferiori Potentati dell' Italia, che non vi fu Imperadore, il quale ſe aveſſe voluto mettere in non cale i motivi della Giuſtizia, e della Pietà, non aveſſe potuto fare altrettanto contro i Romani Pontefici, quanto fecero alcuni bellicoſiſſimi Ceſari. Laonde io credo poter conchiudere, che, ſe le Città di Piacenza, e Parma, non furono ricuperate dagl' Imperadori, e dall' Impero nel tempo ſteſſo, nel quale la Santa Sede per timore cadente in *conſtantem Virum*, ed impedita da prepotenza degli Sforzeſchi, e de i Viſconti, non fece tentativo *per ſe, vel per alios* di ricuperarle, non per queſto le dovrà oſtare la taciturnità, od il ſilenzio.

Era mancato in dett' anno 1447. il dì 31. Luglio Filippo Maria Viſconti ſenza legittima Prole, e con aver laſciata Bianca Maria ſua Figlia baſtarda, in Moglie collocata con Franceſco Sforza, cui dato avea Cremona in Dote. Vedendo i Piacentini la debolezza della Romana Chieſa ſotto Eugenio IV., pur allora defunto, e ch' era ſtato miſeramente travagliato sì dal detto Viſconti, come da altri Tiranni, che l' infelice Italia laceravano; e vedendo, che i Milaneſi ideavano formare una Repubblica, ſotto la quale ſperar non poteano migliori trattamenti di quelli, che ſofferti aveano da detto Filippo Maria, e da altri empj, e deteſtabili Tiranni; ſtando maſſimamente l' inveterata avverſione, ch' eſſi profeſſata ſempre aveano contro li Milaneſi, (195.) vedendo, diſſi, tutto ciò i Piacentini, ributtarono la Dominazion Milaneſe; e trovandoſi aſſai inferiori di forze, per non eſſere da' ſuoi antichi Rivali manomeſſi, ſi diedero volontariamente alla Repubblica Veneta, che nella Città poſe ragionevole Preſidio. Franceſco Sforza, non ancor fatto Duca di Milano, attaccò la Piazza, e caccionne i Veneti, dopo l' aſſedio di quaranta giorni, che fu de i più rinomati nelle recenti, e nelle vetuſte Storie, paragonato a quei di Sagonto, di Siracuſa, o di Tiro, da Giuſeppe Ripamonzio. (196.) Altrettanto facevano i Parmigiani, ma furono intercette lettere

del

(194.) Limnæ. ubi ſup. pag. 180. n. 11. & duob. ſeqq. — *Partìm Turcarum impetus, & rei difficultas, partìm ſtudium quietis, omnes autem inteſtina ſive bella, ſive diſcordiæ, præpediverunt, avulſa membra corpori reddere, & promiſſis ſupplementum dare.*

(195.) *Si Cives veſtros*, diceva S. Bernardo a i Milaneſi, proccurando riconciliarli col Papa, findallora di Piacenza Supremo Padrone, *à vinculis Placentinorum eximi petiiſtis* (à Pontifice); *exemit*. Sigon. ad ann. 1136.

(196.) Hiſtor. Urb. Mediolan. lib. 5. impreſſ. per Græv. Tom... col. 612. ibi — *Quadraginta dierum labore expugnat. Sagunti profectò, ſive Syracuſarum, aut Tyri conſtantiam, & ærumnas, & hinc Oppugnantium, hinc Obſeſſorum artes, & in utraque parte multiplicem ſtragem, Placentina ea res æquavit.*

del Roſſi, da Franceſco Piccinini Generale de' Milaneſi, che prevenne l'effetto della loro deliberazione, mantenendo Parma ſotto la detenzione della nuova Repubblica, la quale poc' appreſſo venne in potere dello Sforza con tutte le Città, che teneva. (197.) Nè la Romana Sede tentò ricuperare in quella congiuntura le Città di Piacenza, e Parma, uſurpatele dal defunto Duca; nè l'Imperadore Federigo III. fece alcun tentativo di fatto per ricuperare il Feudo di Milano, devoluto all'Impero per linea finita delli Viſconti. Contuttociò l'Arniſeo (198.) vuole, che lo Sforza dimandaſſe da Federigo l'Inveſtitura, e che poſcia replicaſſe la dimanda Galeazzo di lui Figliuolo, e che non foſse loro accordata, perchè vorrebbe pure, che l'Impero aveſse fatto qualche coſa, per mantenere vivi i ſuoi Diritti, anche per mezzo degli Sforzeſchi; facendoli dichiarare con quella preteſa dimanda, che tenevano Milano, e tutte le altre Città, che poſſedevano, come Feudatarj, ed a nome dell'Impero. Sarebbe ſtato neceſſario, che l'Arniſeo, Scrittore erudito, e che a dovizia abbonda di citazioni, recaſſe della di lui aſſerzione le atteſtazioni degli Storici, perchè il Mondo và perſuaſo, che Franceſco Sforza s'impadroniſſe di Milano, e di tutte le altre Città, che v'aggiunſe, col titolo di mero, meriſſimo Conquiſtatore; e che, ottenuto l'intento di ſottomettere li Popoli, d'altro non ſi prendeſſe penſiero, che di farſi acclamare, e riconoſcere pacificamente per vero Duca; eſtorquendo dalla Nobiltà Giuramenti ſpeciali di fedeltà, ſenza che vi ſi vegga inſerita Clauſola, ch'importaſſe ſoggezione al Sagro Impero. Procurò renderſi benevoli tutti quelli, che ſpiccavano per chiarezza di Natali, o per valore. Concedette loro privilegj ampliſſimi; confermò le Inveſtiture de i Feudi, che poſſedevano; ne inveſtì molti di nuovo liberalmente, ed in ogni coſa operò da Supremo, e indipendente Signore.

Diſſe ben' egli, Federigo III., qualche coſa, ma non vi furono altro, che parole; e, non trovandoſi per avventura forze ſufficienti per attaccare Nemico di sì rinomato valore, qual era lo Sforza, tralaſciò i tentativi dell' Armi; ed è ben veriſimile, che averebbe data di buona voglia l'Inveſtitura a Franceſco, ſol tanto, ch' a mezza lingua ſi foſſe laſciata ſcappare parola, che preſa l'averebbe, come poc' anzi, il dì 6. Luglio 1426., da Sigiſmondo era ſtata conceduta al defunto Duca: non oſtante, che foſſe recente allora la memoria, che la primitiva Inveſtitura, fatta da Wencislao a Giovan-Galeazzo Padre di Filippo-Maria, foſſe ſtata caſſata, ed annullata dal Corpo Germanico, colla depoſizione di Wencislao dall' Impero, per motivo ancora di quella Inveſtitura. Cedette allora Federigo ſaggiamente alla neceſſità di que' tempi: ma più ſaggiamente, e più neceſſitoſamente, cedette ancora Papa Nicolò V., l'uno, e l'altro commoſſi, e ritenuti dallo ſpavento, che Maometto II. incuſſo avea colla felicità delle ſue Armi a tutto il Criſtianeſimo. Durò quello ſpavento lunga pezza dopo, e ſi fece anco maggiore, dopo che Maometto ebbe preſo a forza la Città di Coſtantinopoli nell'anno 1453., facendoſi coronare Imperadore dell'Oriente. Pio II. ſucceduto a Nicolò V., dopo il breve Pontificato di Caliſto III., impiegò la maggior parte de' ſuoi zelantiſſimi penſieri nell' impegno d'unire il Criſtianeſimo in una Crociata, che

---

(197.) Ripamont. ubi ſup. col. 620. Cor. Iſtor. Milan. pag. 849. e ſeg. dove deſcrive tutta la ſerie di quella Conquiſta, e come furono coſtretti li Milaneſi ricevere lo Sforza a' 29. Febbrajo 1449., differendo il ſolenne ingreſſo, e l'aſſunzione del titolo di Duca per acclamazione del Popolo a dì 1. Marzo ſuſſeguente.

(198.) De Jur. Majeſt. lib. 1. cap. 5. n. 5.

che promoſſe inceſſantemente ſin' all' ultimo reſpiro, morendo allorchè era paſſato in Ancona per dare la Pontificia Benedizione all' Armata, che dovea far vela contro quel formidabile Nemico. Stabilì frattanto lo Sforza la ſua novella potenza, tramandandola nell' anno 1466. a Galeazzo ſuo Primogenito, che tenne l' iſteſſo metodo, imitando l' eſempio del Padre nel governo de' proprj Stati con totale indipendenza dall' Impero, fin a che trovandoſi nel più bel fiore dell' età ſua, da Giovanni Andrea Lampugnani, Girolamo Olgiati, e Carlo Lanfranco Viſconti, Zelatori della pubblica libertà, fu riſolutamente ucciſo nella Chieſa di S. Stefano l' anno 1476. (199.) Sulle veſtigie di Galeazzo camminò Giovan-Galeazzo di lui Figlio, o vogliam dire, a nome di Giovan-Galeazzo, Lodovico chiamato il Moro, Figlio ſecondogenito di Franceſco, finchè il timore lo ſpinſe a procacciare ſuſſidj dall' aſtuzia, e da' ſuoi connaturali, e profondi artifizj, marchiando di paſſo franco attraverſo a tutte le Leggi dell' Oneſtà.

Ciò ſtando, la condizione dell' Impero, e dell' Imperadore Federigo III., il di cui lunghiſſimo Governo pareggiò, ed anzi oltrepaſsò le Uſurpazioni, e Governi Tirannici di Franceſco, di Galeazzo, e di Giovan-Galeazzo Sforza, non fu di migliore, nè d' inferiore qualità alla condizione de i Pontefici, che frattanto governarono la Chieſa; avvegnachè gli Sforzeſchi occuparono le Città di Piacenza, e Parma, con quella ſteſſa ingiuſtizia contro la Santa Sede, colla quale tennero Milano, e le altre Città in pregiudizio dell' Impero, il quale non può valerſi in verun conto, che che ne dicano gl' Imperialiſti, di tal poſſeſſo, vizioſo, violento, e ſpogliativo in ſe medeſimo, affine di preſervare i ſuoi preteſi Diritti, ſenza contraddire all' evidenza del lume naturale, cui ripugna non meno ne i ſoggetti Fiſici, che ne i Morali, la congiunzione de i due contrarj, e più ancora la combinazione di due Contradditorj, qual ſarebbe in volere, che i mentovati Franceſco, Galeazzo, e Giovan-Galeazzo, aveſſero preſervato all' Impero le ſue ragioni, nel tempo, e con quegli attî medeſimi, co i quali manifeſtamente procuravano ſpogliarne l' Impero ſteſſo. (200.)

Fu differente, nol niego, la condizione della Santa Sede da quella dell' Impero ſul finire di quel Secolo, allorchè Lodovico il Moro, e ſucceſſivamente Lodovico XII. Rè di Francia, riportarono dall' Imperadore Maſſimiliano I., Figlio, e Succeſſore di Federigo III., le Inveſtiture, che accennai nella Prima Parte, e che in ſeguito del compendioſo racconto Storico di bel nuovo ſon quì per riferire. Riſoluto il Moro di trarſi dal volto la maſchera, e di ſalire di piè franco ſul Trono dello Stato, che in ſoſtanza già da molto tempo avea incominciato ad uſurpare ſotto la coperta di Tutore, e Curatore, e poſcia d'Amminiſtratore di Giovan-Galeazzo ſuo Nipote, diede a queſti un veleno, ch' andaſſe a poco a poco ſtruggendolo, nel mentre ch'eſſo, teſſendo le ultime fila dell' indegna orditura, ne proccurava due opportuni Soſtegni. Dovea egli ſentire, mal grado l'Ateiſmo, che profeſſava, gli ſtrazj della Coſcienza, cui d'ordinario ſoggiacciono li Tiranni (201.) Ma più ſenſibilmente lo crucciava il timore della meritata vendetta, che gli ſovraſtava dal Rè di Napoli,

---

(199.) Cor. loc. cit. part. 6. pag. 980. & ſeq.

(200.) *Facultas Moralis — ad contraria putâ ad agendum, & ad impediendum, non datur per rei ipſius Naturam.* Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 23. §. 13.

(201.) *In ipſa mente*, Tac. Ann. 6., *Tyrannus aſpicit laniatus, & ictus, quandò ut corpora verberibus, ità ſævitiâ, libidine, malis conſultis animus dilaceratur:* E li deſcrive eruditamente Arniſe. de Tyrann. cap. 3. ſect. 9.

Napoli, Suocero di Giovan-Galeazzo. Rivolſe dunque l'animo al Rè Carlo VIII. di Francia, iſtigandolo per mezzo di Carlo Balbiano, Uomo di molto ſenno, ad invadere il Regno di Napoli, calando giù dall' Alpi nell' Italia co' ſuoi Eſerciti, in vigore degli antichi Diritti di Succeſſione, derivati dal famoſo Carlo d'Angiò, poſcia devoluti, e conſolidati nella Corona di Francia. Riſcaldò l'animo del giovane Rè collo sborſo di groſſo peculio, e colle promeſſe d'ogni ſua aſſiſtenza, ed ajuto, e ſortì felicemente nella ſua intrapreſa. Non permiſe la Divina Provvidenza, ch'avea preparato il flagello all'Italia, che Lodovico apriſſe gli occhj, e preſtaſſe fede al ſaggio conſiglio, che gli diede il Balbiano, ſtando in Torre Chiara, Villa del Parmigiano, il quale gli dicea, (202.) che — *voleſſe conſiderare quello, ch'alcuna volta gli poteſſe ſuccedere, conſiderato, ch'egli molto bene aveva compreſo l'animo del Rè, e che grandiſſime coſe era per fare la Poſſanza di Francia, tuttavolta che le ali ſue ſi ſtendeſſero in Italia; e che molto bene avvertiſſe, che non foſſe la venuta de' Franceſi la ſua rovina.* — Come altresì non permiſe, che dal ſuo lato il Rè Carlo aſcoltaſſe il conſiglio prudentiſſimo de' ſuoi Baroni, che, ſecondo lo ſteſso Autore, (203.) fra le molte ragioni, ch'allegavano per fraſtornarlo dall'impreſa d'Italia, dicevano — *Eſſere da temere, che Lodovico Sforza, prudentiſſimo Principe, e concitatore di queſta lite, il quale non vuole eſſer cacciato da Alfonſo per la Signoria dell' Impero di Milano, non faccia la Pace col ſuo Nimico, e ſerrando Voi colle voſtre Genti, non vi faccia tagliare à pezzi, nè è da fidarſi, ò Carlo, di colui, il quale alcuna Umanità non hà uſato verſo il ſuo Nipote.* L'indovinarono appuntino que' ſaggj Baroni, mentre per opra del Moro fu conchiuſa la Lega, le di cui Armi poco mancò, che, mentre tornava il Rè Carlo dalla Conquiſta di Napoli, nol faceſsero in pezzi ſul Parmigiano, nella Villa di Fornovo, come fecero d'una gran parte delle di lui Genti; e l'indovinò parimente il Balbiano, reſtando di lì a non molto il Moro privo dello Stato, della libertà, e della vita, che tutte inſieme perdette ſotto il Rè Lodovico Succeſsore di Carlo.

L'altro Soſtegno, che procaccioſſi il Moro, fu l'Inveſtitura del Feudo di Milano, che ſegretamente maneggiò con Maſſimiliano allora Rè de' Romani, vivendo ancora Federigo III. di lui Padre. Ella è rimarcabile l'indegna frode del Moro, il quale introducendo trattato di Matrimonio tra Bianca-Maria Sorella di Giovan-Galeazzo, e l'accennato Maſſimiliano, fece coſtituire il dì 10. Maggio 1493. da Giovan-Galeazzo, ſuo Proccuratore, un certo Eraſmo Braſca, colla facoltà di ſtabilire, e di ſoſcrivere il Contratto Nuzziale colla Dote di quattrocentomila Ducati d'oro, ch'in effetto era il prezzo d'un ſolenne tradimento. Imperocchè il Moro fece nello ſteſſo giorno ſuo Proccuratore il medeſimo Braſca, con facoltà di poterlo obbligare in ogni ſomma di danaro per impetrare a lui il Ducato di Milano, ad eſcluſione di Giovan-Galeazzo ſuo Nipote. Reſtò conchiuſo il Trattato nell'anno 1493. Morto poi Federigo III. ſe gli diede l'eſecuzione, ch'andò avanzando a miſura, che Giovan-Galeazzo finì di vivere. (204.) Fu ſpedita l'Inveſtitura il dì 5. Settembre 1494. quantunque ſino ai 26. del Maggio ſeguente non foſse per

(202.) Cor. l. c.

(203.) fol. 1067.

(204.) Cor. Stor. cit. part. 3. fol. 1045. & ſeqq... *Donec proviſis omnibus, quæ tempus poſcebat, ſimùl exceſſiſſe Auguſtum, & rerum potiri Neronem, fama eadem tulit;* potrebbe quì dirſi con analogía, ciò che ſcriſse Tacito nel primo degli Annali.

ordine dell' Imperadore pubblicata, ſecondo il riferito Corio; (205.) ovvero il dì 25. Novembre 1495., ſecondo l' Eſemplare, che ſtà regiſtrato nei Trattati Magni di Paci. (206.)

Più rifleſſi meriterebbe queſta Inveſtitura; ma io mi reſtrignerò a quelli, che fanno a propoſito per la Cauſa di Piacenza, e Parma. Diſse ben' egli, così in paſsando, Maſſimiliano, ciò che ho rimarcato dell' Arniſeo; cioè che Franceſco, Galeazzo, e Giovan-Galeazzo Sforza, teneſsero Milano, e le altre Città, come Feudo, e Stati Imperiali; e che ne aveſsero dimandata da Federigo di lui Padre l' Inveſtitura, e che loro non foſſe accordata: ma confeſsò ancora chiariſſimamente, che Franceſco Sforza l' aveſse conquiſtato a forza d' Armi; e che deſso, e Giovan-Galeazzo di lui Nipote, nato da Galeazzo ſuo Figlio, il riconobbero dal concorde volere de i Popoli. (207.) Moſtrò di credere, che Galeazzo, e Lodovico, Figlj di Franceſco, e di Bianca-Maria, Baſtarda di Filippo-Maria Viſconti, aveſsero Diritto di ſuccedere in quel Nobiliſſimo Feudo, e perciò nella ſuddetta Inveſtitura s' infinſe di darla a Lodovico, come a Perſona compreſa nella prima Inveſtitura, conceduta da Wencislao a Giovan-Galeazzo Viſconti. Ma perchè averebbe dovuto eſsere preferito in quella ipoteſi Galeazzo, ch' era il Primogenito, ed indi la di lui Diſcendenza, ebbe Maſſimiliano ricorſo ad altro preteſto, allegando (208.) eſſere ſtile dell' Impero Romano-Germanico di non concedere le Inveſtiture a coloro, i quali d'Autorità privata, e ſenza ricercare prima l' aſsenſo dell' Imperadore, s' ingeriſsero nel poſseſso, e nell' amminiſtrazione del Feudo, come fatto aveano Galeazzo, e Giovan-Galeazzo. Ma è vana impreſa il voler far prevalere la menzogna alla verità. Poteva Maſſimiliano ſtudiare quanto ſapea per rendere plauſibile la preelezione del Moro: ma non poteva ſperare di riuſcire nell' intento di farla credere al Mondo, il quale toccava con mano, che contraria era anzi ſtata ſempre la pratica dell' Impero. Di fatto egli contraddiſse a ſe medeſimo di là a non molto; mentre egli ſteſso concedette l' Inveſtitura al Rè Lodovico XII., ch' avea ſpogliato il Moro di detto Feudo, e ſe l' era appropriato, con averlo già governato ſei anni, ſenza verun' aſsenſo di Maſſimiliano.

L' altro

(205.) l. c. fol. 1070.

(206.) Tom. 1. pag. 692.

(207.) *Ipſo* (Filippo-Maria Viſconti) *ex humanis rebus ſublato in maximo belli ardore, rebusque in apertiſſimum diſcrimen adductis, in maximum Imperii Romani dedecus, & jacturam, Franciſcus Sfortia eximiâ rei Militaris Scientiâ, præcipua auctoritate, ac ſingulari virtute, quibus excellebat, & immortalitatis gloriam aſſecutus eſt, & Soceri ſtatum è mediis hoſtium manibus, ac miſero ſervitutis jugo feliciter, & gloriosè vindicavit, poſt adeptum Principatum accedente admirabili Populorum omnium conſenſu.* — Inveſtit. Lud. Sfort. ab Imper. Maximil. I. conceſs. inter Tract. Magn. Pac. Tom. 1. pag. 792. col. 1. & pag. 795. col. 2. — *Tamen juſtis pluribus rationibus, & cauſis, & maximè quod præfatus Joannes Galeaz* (Sfortia) *ipſum Ducatum Mediolani, & Comitatum Papiæ à Populo Mediolanenſi recognovit; quod quidèm fuit in maximum Imperii præjudicium.*

(208.) *Et quià eſt de conſuetudine Sacri Romani Imperii, neminem unquam inveſtire de aliquo Statu ſibi ſubjecto, ſi eum de facto ſibi uſurpaverit, vel ab aliquo recognoverit: Genitor noſter perpetuæ memoriæ Sereniſſimus, neque Electores conſentire voluerunt, neque conſentirent, quod talis Ducatus, & Comitatus in eum conferretur.* — Inveſt. Lud. Sfort. l. c. pag. 795. col. 2.

L'altro rifleſſo, che fo ſopra l'Inveſtitura del Moro, è calzantiſſimo per il mio aſsunto. Imperocchè atteſta il Corio, (209.) che Maſſimiliano nel Trattato dell'anno 1493. — *promiſe ſotto la fede di Legaliſſimo Rè, che come prima foſſe ſtato Imperatore liberamente darebbe in Feudo, e per ſolenni Privilegj concederebbe à Lodovico Maria Sforza Viſconte Duca di Barri, il Ducato di Milano, e di Lombardia, & il Contado di Pavia con gli altri Dominii delle Città, e Terre, in quel modo, e forma, che altre volte furono conceſſi da Wencislao Rè de' Romani à Giovan Galeazzo primo Duca di Milano* — ed a tenore di detto Trattato fu poi conceputa l'Inveſtitura, nella quale (210.) reſta inveſtito Lodovico — *de Ducatu Mediolani, & Lombardiæ, Papiæ Comitatu — ac etiam omnium aliarum Civitatum, Terrarum, & Locorum, quæ latiùs, & expreſſiùs declaratæ, & comprehenſæ in prædictis Litteris, Diplomate, & Privilegio Ducatus, & Comitatus per dictum dignæ memoriæ Wencislaum Regem ipſi Illuſtriſſimo Joanni Galeas Duci Proavo tuo, ut præmiſimus, conceſſi*. Io ne inferiſco, e niun Uomo d'equità, e che abbia il buon ſenſo del lume naturale, mi negherà, che l'Inveſtitura del Moro non abbraccia nè più, nè meno di quello, che abbracciaſse la primitiva Inveſtitura di Wencislao, alla quale queſt' altra eſpreſsamente ſi riferiſce. Siccome dunque l'Inveſtitura di Wencislao non compreſe Piacenza, e Parma, come ſi farà vedere, allorchè parlerò di quella Inveſtitura; così ne meno reſtarono compreſe le medeſime Città ſotto detta Inveſtitura del Moro.

Terzo rifletto, che riſpetto a Piacenza, e Parma, non ſi può dire, che in quel tempo foſse di miglior condizione l'Impero, che la Santa Sede. Erano dette Città poſsedute (di fatto, non di ragione) da Lodovico, ed all'iſteſso modo le aveano poſsedute i di lui Antenati. L'Impero non le poſsedette, nè in quanto al naturale poſseſso, ch'era di fatto preſso gli Sforzeſchi, nè in quanto all'Alto Dominio, in vigore del quale non ſi trova, che vi faceſse atto veruno immaginabile; e ſolo averebbe potuto per inavvertenza concepire il Lettore (ed è queſto l'equivoco, che molti prendono, mercecchè non ſi fanno a rifletere di propoſito ſopra gli antichi Documenti, giudicando dei Diritti degli Stati, e dei Principati, ſopra l'incertezza delle opinioni del Volgo rozzo, e non curante di ſquittiniare le pergamene) che Maſſimiliano v'aveſse eſercitato l'Alto Dominio dell'Impero, in concedendo detta Inveſtitura; ſupponendo, che foſse aſsoluta, e che abbracciaſse tutte le Terre, e Città, che Lodovico poſsedeva, e poſsedettero prima di lui il Nipote, il Fratello, il Padre.

Le medeſime rifleſſioni cadono preſs'a poco ſopra le Inveſtiture, le quali Maſſimiliano concedette dapoi al Rè Lodovico XII., caſsando quella del Moro, non oſtante che proteſtato aveſse, e contratta preciſa obbligazione di mantenergliela — *ſotto la fede di Legaliſſimo Rè*. — Trovando il Rè Lodovico le Città di Piacenza, e Parma in potere del Moro, giudicò eſsere quelle ancora Membra, e Parti del Feudo di Milano: Onde inſieme con queſto le occupò nell'anno 1499., conducendo ſeco prigione il Moro di là dall' Alpi, ove finì di vivere, avendo pagato il fio del mal conceputo conſiglio d'invitare collo sborſo di ducentomila Ducati d'oro detto Rè Carlo a portare le Armi nell'Italia, che furono l'origine dell'infeliciſſima Iliade di tanti mali, de' quali non ſi vede per anche il fine. Non oſtante che Maſſimiliano Figliuolo del Moro ricorreſse all'Imperadore, inſiſtendo lunga pezza appo di lui perſonal-

(209.) Alla cit. pag. 1045.
(210.) loc. cit. del Tom. 1. Trattati Magni di Pacì.

ſonalmente, acciocchè l'ajutaſſe, come Padrone Diretto, a ricuperare lo Stato: Contuttociò l'Imperadore concedette il dì 7. Aprile dell'anno 1505. l'Inveſtitura al Rè Lodovico, come Diſcendente Maſchio da Valentina Viſconta, per sè, e ſuoi Diſcendenti Maſchj; e in difetto de i Maſchj, per i Diſcendenti di Claudia ſua Figlia, e del Principe Carlo d'Auſtria, fanciullo allora di cinque anni, che fu poi il celebre Carlo V. (211.) Parve queſto un colpo mortaliſſimo alle ſperanze dello Sforza, rinovato ſucceſſivamente con altra più profonda ferita, mediante la ſeconda Inveſtitura, che l'iſteſso Imperadore fece al ſuddetto Rè Lodovico il dì 14. Giugno dell'anno 1509. uniforme alla prima, ſalvo che riſpetto alla Perſona di Claudia, furono reſi capaci del Feudo di Milano li di lei Diſcendenti, ancorchè non iſpoſaſse, come non iſposò, il Principe Carlo. (212.) Fondò l'Imperadore la ſtrana ſua riſoluzione d'abolire, e circoſcrivere l'Inveſtitura da lui medeſimo al Moro conceduta, ſopra l'accennata primitiva Inveſtitura, che l'Imperadore Wencislao fatto avea a Giovan-Galeazzo Viſconti il dì 11. Maggio 1395., nella quale il Rè Lodovico preteſe, e l'Imperadore Maſſimiliano accordò, eſsere compreſe le Femmine di detto Giovan-Galeazzo, ed i loro Diſcendenti, in difetto de i Maſchj della Famiglia Viſconta. Fu Avia la Valentina del Rè Lodovico, mercecchè maritata da Giovan-Galeazzo ſuo Padre, con Lodovico Fratello di Carlo V. Rè di Francia. (213.)

Io ſo, poterſi replicare, che Lodovico Sforza, ed il Rè Lodovico di Francia, come pure l'Imperadore Maſſimiliano portarono veriſimilmente concetto, che Piacenza, e Parma foſsero Membra, e Parte del Feudo di Milano, e d'un tal concetto ricavarſene prove ſufficienti dal compleſso delle azioni, che cadaun di loro fece avanti, e dopo le accennate Inveſtiture; e vie più comprovarſi dalle querele inſorte, e diſcuſse nell'occaſione, che Giulio II. ricuperolle. Ma ſe non erano realmente compreſe ſotto la primitiva Inveſtitura, della quale furono ſemplice *rinovazione* le altre; o, ſe non vi cade acconciamente il termine di *rinovazione*, perchè la primitiva fu annullata per ſentenza del Corpo Germanico, furono per lo meno *relative* a quella prima Inveſtitura; e queſta, non oſtante che le mancaſse la ſuſſiſtenza, puote nientedimeno ſervire di termine relato, la di cui forza, per la qualità, e natura della relazione, conſiſte nel determinare la Scrittura riferente, di modo che queſta riceva la dichiarazione dall'altra, quanto ſia riſpetto all'ampiezza della materia in eſsa compreſa, della quale quì ſolamente ſi parla. (214.) Ed in

---

(211.) Leggeſi nel Tom. 2. du Recueil des Traitéz de Paix, pag. 18.

(212.) Leggeſi nell'accennato Tom. 2. des Traitéz de Paix, pag. 29. col. 2.

(213.) Cor. Part. 3. Stor. cit. pag. 618. ivi — *Del meſe d'Aprile* (1387.) *Giovan Galeazzo Viſconte fermò Parentado con Lodovico Duca di Turonia Fratello di Carlo Rè di Francia, dandogli per Moglie Valentina ſua Figliola — e li conceſſe ancora, che poteſſe ſuccedere nello Stato del Padre.*

(214.) Roſenthal. de Feud. cap. 6. conc. 69. n. 6. — *Ac ideò ſi illa* (Inveſtitura) *ad quam poſteriores ſe ſe referunt, adſit, attenditur illa, ad quam fit relatio* — & n. 7. — *Prima enim Inveſtitura eſt quaſi baſis, radix, & fundamentum reliquarum* — & ad lit. N. fol. 331. col. 1. dopo copioſe citazioni così dice — *ex quibus, & ad finem hujus quæſtionis, citandis, omnibus manifeſtè ſuadetur, communi, & indubitato dogmate comprobatur, primam, & non ſequentes Inveſtituras, in dijudicandis Cauſis Feudalibus obſervandas eſſe, id quod etiam in Judiciis obtinere ſcio, & quidem in Camerâ Imperiali, in causâ &c.* Rot. Rom. Part. 16. rec. dec. 350. ove parlando d'Inveſtitura poſte-

in tal caſo, perchè verſiamo in un Contratto, fa d'uopo ſtare per ciò, che importa l'effetto Civile, non a quello, che le Parti erroneamente hanno conceputo nella loro fantasía non informata, ma più toſto a quello, che realmente s'accorda colla verità. (215.) Potrebbe concederſi al più, che dall' ultime Inveſtiture, capaci per la generalità delle parole di comprendere Piacenza, e Parma, giuntavi l'opinione erronea de i Contraenti, riſultaſſe titolo putativo; la di cui forza però non è tale, che poſſa trasferire il Dominio, ma può ſolamente mettere il Poſſeſſore nello ſtato, e nell'abilità d'incominciare la preſcrizione con buona fede, della quale non accade ora parlare; mentre dette Inveſtiture, e poſſeſſo di preteſa buona fede, ſarebbe durato troppo poco per compiere la preſcrizione del Jus delle Genti, cioè dall'anno 1495. ſolamente, ſin' all' anno 1512.

Più rovinoſi ancora ſono, al mio credere, i fondamenti, che gl' Imperialiſti mettono ſopra il poſſeſſo della Caſa Viſconta, per ſoſtenere i Diritti Imperiali ſopra le Città controverſe, e per abbattere l'Alto Dominio, che in quel tempo competeva, e realmente v'eſercitò la Santa Sede. Filippo-Maria Viſconti, ultimo della ſua Linea, tenne, nol niego, in ſuo potere Piacenza, e Parma, negli ultimi anni del ſuo governo: Ma non le tenne con verun titolo, ancorchè ſolamente putativo, ch'aveſſe riportato dall'Impero. Fu egli Figlio di Giovan-Galeazzo, e preſo v'avea il poſſeſſo dopo la morte dell' eſecrando Tiranno Giovan-Maria ſuo Fratello, ſucceduta nell' anno 1402. per mano de' ſuoi proprj Dimeſtici, che non ſi tennero ſicuri dalle di lui crudeltà, le quali vedevano tutto giorno praticarſi con orribili carnificine d'Uomini innocenti; raccontando di lui il Corio, (216.) *che fino la notte andava per la Città — cacciando il ſangue umano, come fanno i Cacciatori ne' boſchi, le fiere ſelvatiche*. Tenne però Filippo-Maria dette Città pochiſſimo tempo. Imperocchè Piacenza venne in potere di Giovan Vignate l'anno 1404., dalla quale funne eſpulſo quaſi ſubito da Filippo Arcelli Piacentino; rientrandovi poi il Vignate colla vicendevole eſpulſione dell' Arcelli l'anno 1405., e dalle di coſtui mani ricuperolla il Viſconti. Ma il Vignate, corrompendo Antonio Noſtenduno Capitano di Filippo-Maria, di bel nuovo ſe n'impoſſeſsò, continuando a tenerla qualche tempo di pura forza; e poſcia reſtandone con forza ſuperiore ſpogliato dall' Imperadore Sigiſmondo, (217.) il quale ſucceſſivamente gliela reſtituì in adempimento della promeſſa, che gli avea fatta, trovandoſi in Cremona. Fu ben' egli poi aſſai ſemplice a preſtar fede al Viſconti, laſciandoſi condurre a Milano con luſinghe (dopo che Sigiſmondo ebbe ripaſſate le Alpi) e ſotto la fede di parola data, affine, come fingeva aſtutamente Filippo-Maria, di ſtabilire fra loro certa convenzione. Fu ricevuto il Vignate dal Viſconti con trattamento in apparenza di leale amicizia, ed accolto ſotto le Leggi dell' Oſpitalità nel di lui proprio Palagio;

---

poſteriore, che ſi riferiſce all'anteriore, ma diſcordante, vuole, che debbanſi accozzare — *ità ut inter ſe nullatenùs differant*; & n. 11. — *præſertim verò in his Conceſſionibus, quæ ex ſui naturâ ſemper conſiderandæ ſunt, habito reſpectu ad primam, tanquam ad radicem*.

(215.) Rot. Rom. cor. Merlin. dec. 718. n. 10. ibi — *Dum ex relato conſtat de errore referentis, illud eſt attendendum, non autem referens diſpoſitio erroneè concepta*. — Ed è concluſione, che paſsa qual aſſioma preſso i Legiſti.

(216.) Part. 4. pag. 649.

(217.) Lodov. Cavitell. Cremon. Annal. ad ann. 1414. penes Græv. Tom. . . col. 917. il quale riprende il Corio, perchè diſse, ch'il Vignate donò Piacenza all' Imperadore.

Palagio; e dopo ſplendido, e magnifico convito, fu d'improvviſo ſpogliato della libertà, e condotto a Pavía; ed ivi, a guiſa d'una Fiera, meſſo in gabbia di legno (ripiego meſſo in opra contro Nappo Torriani dall' Arciveſcovo Ottone, Fondatore di quella Tirannica Dominazione) (218.) dove il miſero Vignate finì di vivere. (219.)

Se vogliamo preſcindere per un momento dai Diritti della Romana Chieſa ſopra Piacenza, e ſupponere, ſenza pregiudicare alla verità, ch'eſſa foſse di Diritto Imperiale, v'ebbe miglior ragione per il Vignate, che per Filippo-Maria. Coſta da ciò, che ho detto, che il Vignate ſe n'impoſſeſsò colla violenza, e colla frode ſolamente; ma il vizio del di lui poſſeſſo fu purgato da ogni macchia, parte atteſa la ricognizione dei Piacentini, ſopra dei quali praticò atti da Sovrano, battendo Monete coll'impronta di S. Antonino Protettore di Piacenza, e di S. Baſſano Protettore di Lodi ſua Patria; (220.) e parte atteſo l'eſpreſſo, e poſitivo conſenſo di Sigiſmondo, che nella data ſuppoſizione erane ſupremo Signore. All'incontro Filippo-Maria era ſtato ugualmente ch'il Vignate, Uſurpatore, e Tiranno di Piacenza. Ma il di lui poſſeſſo mai reſtò purgato per verun conſenſo, ed approvazione di Sigiſmondo; ed abbenchè l'Imperadore Maſſimiliano nella ſuddetta Inveſtitura, che fece al Moro, enunziaſſe non ſo quale Inveſtitura, ch'il medeſimo Imperadore Sigiſmondo conceduta avea, come diſſe, il dì 6. Luglio 1426. a Filippo-Maria; ciò però non fa per il noſtro caſo, ſe non ſi produce Autentica, e non ſi moſtra, che ſpecificamente comprendeſſe la Città di Piacenza, parendo più toſto veriſimile, che (ſe pur fece detta ſuppoſta Inveſtitura) non v'includeſſe Piacenza, nè Parma, mercecchè reſiſteva la recentiſſima Coſtituzione del Concilio di Coſtanza, della quale parlerò a lungo fra poco.

Parma ſimilmente, dopo la morte del Tiranno Giovan-Maria, ſcoſſe il giogo della Dominazione dei Viſconti, ſoggettandoſi volontariamente ad Otto Terzo, ed a Pietro Roſſo, acclamati dal Popolo, e riconoſciuti per ſuoi Signori nell'anno 1404., ricevendo le Chiavi della Città, e li Baſtoni del Comando, dal Pubblico; e giurando l'uno all'altro fratellanza, la quale, perchè foſſe più ſtabile, o perchè l'atto foſſe più deteſtabile, come l'effetto dimoſtrò, comunicaronſi amendue con una ſola Oſtia conſagrata. (221.) Il Principato con ſcelleraggine ottenuto raſſembrò in queſto ſolo il vero, e legittimo, che non puote mantenerſi diviſo fra due Regnanti: *Omnisque Poteſtas impatiens Conſortis erit*. Da Otto, a capo di due meſi, ne fu discacciato il Roſſi, (222.) pubblicando immediatamente Editto, col quale comandò, che tutta la Squadra de' Roſſi doveſſe vedere Parma ſotto pena della Forca, ſol tanto che foſſe arſa una Candela di due danari, che fu acceſa preſſo la Campana del Pubblico. Non godette Otto lungamente il frutto della ſua ingiuſtizia, reſtando ucciſo per opra del Marcheſe Nicolò da Eſte, a cui tramava eſſo inſidie, nel 1409. (223.) Il di lui Figlio ancor Pupillo, come ch'era nato il dì 6. De-

cembre

(218.) Jov. in Vit. Otton. Vicecom. apud Græv. Tom. 3. part. 1. col. 267.

(219.) Joann. Bapt. Villanov. Laud. Pomp. Hiſtor. lib. 3. apud Græv. Tom. 3. col. 914. & 915.

(220.) Villanov. l. c. dove fa fede, che v'erano tali Monete, quand'eſso ſcriveva la di lui Storia.

(221.) Cor. Part. 4. pag. 292. & 299. Carrar. Iſtor. de Roſs. lib. 4. pag. 123. 124. Erb. Iſtor. di Parm. pag. 12. Angel. Iſtor. ſimil. lib. 3. pag. 225. & ſeq. Pign. Stor. Eſten. lib. 5. pag. 365. & 372.

(222.) Carrar. ed altri ne' luoghi cit. Volaterran. Geograf. lib. 4. pag. 45.

(223.) Volaterran. ed altri ne' luog. cit.

cembre 1406., funne contuttociò riconoſciuto Padrone da i Parmigiani per opra di Carlo Fogliani di lui Avo Materno, ch' il fece recare ſulle braccia nel Palagio del Comune, ricevendo Giacomo Terzo, ch'era Zio del medeſimo, Giuramento di Fedeltà da i Parmigiani in nome del Nipote. (224.) Ma i Parmigiani di lì a poco, o foſſe, perchè non eſſendo ſcoperto l' Autore di quell' aſſaſſinamento, temeſſero, ch' il Figlio, creſciuto in età, faceſſe ſopra di loro la vendetta della morte del Padre, o per altro motivo, dieronſi volontariamente al detto Marcheſe Nicolò da Eſte, abbattendo lo Stemma de i Terzi, e de i Viſconti, che v'era rimaſto. V'è luogo da credere fondatamente, anzi biſogna credere aſſolutamente, ch' il Marcheſe da Eſte ſignoreggiaſſe Parma con dipendenza dal Papa; mentre ſi ha, ch' eſſo il dì 13. Settembre 1412. fondò nella Città di Parma lo Studio delle Leggi, di Filoſofia, e di Medicina, colla facoltà, ed Autorità del Romano Pontefice, (225.) al quale, come a ſupremo Signore competea il Diritto d'ergere Accademie. (226.) Mantenne la ſua Dominazione ſopra la Città di Parma il Marcheſe da Eſte ventiſett'anni; finalmente, qualunque ne foſſe la vera cagione, cedette ogni ſuo Diritto al Duca Filippo-Maria, che la ritenne fin' alla morte, ſucceduta il dì 31. Luglio 1447. giuſta la più accertata Cronología, e non 1448., come ſcriſſe Giovio nella di lui Vita. Trovo, che Filippo-Maria eraſi intruſo nella Città di Parma nell' anno 1420. (227.) Convien però dire, ch' effimera foſſe la di lei ritenzione, coſtando, ch' il Marcheſe da Eſte la poſſedeſſe molti anni da poi.

Malgrado tutte le occupazioni de i mentovati Tiranni, ſuccedute ne i tempi, de' quali ſi parla, ritenne la Santa Sede l' Alto Dominio, ed il poſſeſſo delle Città di Piacenza, e Parma, nel quale fu reintegrata nel tempo appunto, del quale parlo, dal celebratiſſimo Concilio di Coſtanza, la di cui Storia neceſſariamente debbo accennare, per quello, che riguarda preciſamente il mio aſsunto. Stanco il Mondo di vedere lacerata l' Unità della Tonica inconſutile di Gesù Criſto da tre preteſi Pontefici, i quali colludendo fra di loro, proccuravano, con arti indegne, dare ad intendere alle Nazioni, ch' aveſsero volontà di convenire unitamente nella rinunzia del preteſo Pontificato, alla quale per obbligo di Coſcienza cadauno ſarebbe ſtato tenuto, non oſtante qualunque probabilità, che militaſse in favore di cadauno, atteſo che vi rimaneva ſempre l' incertezza del vero, e legittimo Pontefice, che non può eſsere, che un ſolo; e quindi ne veniva in conſeguenza l' incertezza ancora del proprio Diritto di cadauno, cui andava unito l' incredibile detrimento della Chieſa, e del Criſtianeſimo. Stanco, diſſi, il Mondo Cattolico di quelle ſcandaloſe connivenze, coſpirato avea nell' unanime ſentimento di congregarſi nelle Perſone de i Veſcovi in un legittimo Ecumenico Concilio, e provvedere al comune biſogno, ed alla ſicurezza della Coſcienza de i Popoli, vacillanti tra diverſe, e contrarie obbedienze, come le dimandavano. L' incomparabile pietà dell' Imperadore Sigiſmondo ſi ſegnalò ſopra tutti gli Eccleſiaſtici

(224.) Pign. Stor. cit. lib. 6. Carrar. lib. 4. pag. 130. Angel. cit. lib. 3. pag. 258. Erb. cit. pag. 12.

(225.) Ciaccon. Hiſtor. Pontif. Tom. 3. col. 563. Angel. lib. 3. pag. 270. ove ſcrive, ch' il celebre Abbate Panormitano, Nicolò di Sicilia, ed Omodeo Signorolo Milaneſe, furono de i primi, che vi leggeſsero, incominciando a S. Luca dell' anno medeſimo.

(226.) Beſold. Diſsert. Juridico-Polit. de Jur. Majeſt. cap. 8. §. 3. Limnæ. Tom. 3. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 8. cap. 1. n. 31.

(227.) Pietr. Maria Camp. Stor. di Piac. h. a.

ſtici inſieme, e Secolari. Giovanni XXIII., che regnava nell' Italia, depoſto il penſiero di trasferire il Concilio, che ſtava aperto in Piſa dal di lui Anteceſſore Aleſsandro V., Uomo d'ottimi coſtumi, e d'egregia Dottrina, condiſcese alle inſinuazioni dell' Imperadore, pubblicando la Bolla della Convocazione d'un nuovo Concilio, e deſtinando la Città di Coſtanza, dove tutti aveſſero da convenire. (228.) Convennero dunque nella Città di Coſtanza nel 1414. moltiſſimi Veſcovi di tutte le Nazioni, e con eſſi quaſi tutti li Principi Cattolici, per ſe medeſimi, o per mezzo de' ſuoi Rappreſentanti; ma ſpecialmente vi comparve Sigiſmondo, con riguardevole ſeguito di Principi della Germania, e dell' Ungheria. (229.) Nel coſpetto dell'Auguſta Raunanza di tanti Principi ſi unì al Concilio, e ſi ſtabilì, che foſſe oſſervata la Coſtituzione dell' Imperadore Carlo IV., Padre di Sigiſmondo, contro gli Occupatori de i Beni, e degli Stati di qualunque Chieſa. (230.) Si formò poſcia, e pubblicò una particolare Coſtituzione, colla quale eſſendoſi approvata nuovamente la mentovata Coſtituzione di Carlo IV., ed un'altra più vecchia, fatta dall' Imperadore Federigo II., prima che diveniſſe Sciſmatico; decretoſſi, che i Regni, le Provincie, e le Città, per temerità, forza, ed inganno di qualunque Perſona Eccleſiaſtica, o Secolore, benchè foſſero Imperadori, Rè, o Pontefici, alienati, od occupati ſotto il Pontificato di Gregorio XI., e dopo la di lui morte inſino allora, foſſero reſtituiti alla Romana Sede, od a qualunque altra Chieſa, che ne foſſe ſtata ſpoſſeſſata; caſſando, ed annullando qualſivoglia conceſſione, dismembrazione, ed infeudazione, fatta da i Pontefici accennati, e dagl' Imperadori, benchè vi foſſe intervenuto, per convalidare quelle preteſe alienazioni, il conſenſo, e l'autorità di quelli, che per Legge, o per coſtume aveſſero dovuto convalidare, od autorizzare ſimili contratti. (231.)

Egli è

(228.) Stà regiſtrata nel Concilio di Coſtanza ſeſs. 1., e leggeſi data *V. Id. Septembr. Pontif. ſui ann.* 4., che fu l'anno dell' Era comune 1413.

(229.) *Non ſunt* (ſcriſſe Sigiſmondo a i Baroni della Boemia, che fomentavano la memoria di Giovanni Huſs preſso Leibniz. Mantiſs. Cod. Jur. Gent. Part. 2. Cod. 17.) *dumtaxat unus, vel duo Clerici, verùm ſunt, & erant de totâ Chriſtianitate Regum, & Principum Ambaſciatores, præſertim ex quo jam Reges, & Principes Petro de Luna obedientes nobiſcum uniti ſunt; tunc omninò non aliud tenemus, niſi quod hoc Sacrum Concilium bono, & rectò ordine procedit, & gubernatur.*

(230.) Seſs. 19. & 20.

(231.) *Statuit, ordinat, decernit, & declarat* (così parla il Concilio nella mentovata Coſtituzione, che va impreſsa unita allo ſteſso Concilio) *quod Regna, Provinciæ, Comitatus, Dominia, Civitates &c. — quæ Romanæ, ſeu Patriarchalibus &c. Eccleſiis — temeritate, vel audaciâ dolo, vi, vel fraude, quomodocunque, & qualitercunque per quasvis Perſonas Eccleſiaſticas, vel Laicales — etiamſi Imperiali, Regali, Cardinalatu, Pontificali — præeminentiâ, vel dignitate præfulgerent à tempore Gregorii XI. incluſivè citrà (poſt cujus quidem Gregorii deceſſum Schiſma præſens proh dolor ex Dei Eccleſiâ ortum habuit) quavis occaſione, ſeu quæſito colore fuerint invaſa, occupata, uſurpata — plenè, realiter, & cum effectu, omni ceſſante excuſatione, & exceptione reſtituantur, reddantur, & redintegrentur — & nihilominùs ex abundanti cautelâ ipſa S. Synodus ex certâ ſcientiâ prædicta bona, Regna, Civitates, & cætera, ut ſuprà, illis, quibus erant, ut præfertur, reſtituit, reddit, & reintegrat — & inſupèr liceat Prælatis, quorum*

talia

Egli è vero, ch' il Concilio eccettuò le Conceſſioni, e le alienazioni, le quali foſsero ſtate fatte anteriormente al Pontificato di Gregorio XI., ſotto la qual eccezione parrebbe, che foſse compreſa la Conceſſione, ch' anteriormente al Pontificato dello ſteſso Gregorio era ſtata fatta dal Pontefice Benedetto XII., come ſi dirà, nelle Perſone di Luchino, e Giovanni Veſcovo di Novara, Fratelli, e riſpettivamente Figlj di Matteo Viſconti, delle Città di Piacenza, e Parma, col titolo di Vicariato perpetuo nei primi Inveſtiti, e nei loro Succeſsori. Quando s' ammetteſse queſta eccezione indiſtintamente, non pregiudicarebbe, ma più toſto rinvigorirebbe l' Alto Dominio, ed il poſseſso della Santa Sede, che ſarebbe ſtato mantenuto da Giovan-Galeazzo Nipote di detto Luchino, come che Figlio di Galeazzo, di cui fu Padre Luchino. Ma la verità ſi è, che Filippo-Maria, Figlio del Duca Giovan-Galeazzo, goder non puote di tale preſervativa; mercecchè quei prudentiſſimi Padri, riflettendo, che certe Perſone, purchè poſsano mettere il piede in uno Stato, promettono largo, ed attendono ſtretto, provvidero, e qualificarono la mentovata eccezione con opportuniſſima limitativa: Dichiarando, (232.) che quelle più antiche, e privilegiate infeudazioni, doveſsero ſortire il loro effetto, purchè gl' Infeudati non foſsero decaduti prima del Pontificato di Gregorio XI., ed aveſsero pagato, e pagaſsero il Cenſo, o Canone dovuto in vigore delle loro Inveſtiture. Nell' uno, e nell' altro capo aveano mancato Galeazzo, e Bernabò, Figlj di Luchino, Giovan-Galeazzo, e Filippo-Maria, ceſsando di pagare detto Cenſo, o Canone, dall' anno 1376. in quà (nel qual anno furono reintegrari nel poſſeſſo di Piacenza, e Parma, dal troppo buono Papa Gregorio XI.) ſin' al tempo, che fu pubblicata detta Coſtituzione dal Concilio, e dopo ancora. Reſtò per conſeguenza la Romana Sede reintegrata *ipſo Jure* del poſſeſſo di Piacenza, e Parma, nel quale moſtreraſſi, ch' ella era ſtata ſotto Gregorio XI., e ſotto i Pontefici di lui Anteceſſori; e reſtò per conſeguenza Filippo-Maria canonizzato qual ingiuſto, e Tiranno Uſurpatore, non oſtante qualunque atto d' aſſerito poſſeſſo, che deſſo, il Fratello, ed il Padre, nei quarant' anni dello Sciſma eſercitati v' aveano.

Merita rifleſſo una circoſtanza, che riguarda il Concilio Coſtanzienſe, e la Perſona particolare di Filippo-Maria. Opprimeva queſti nel tempo del Concilio il Veſcovo, e la Chieſa d' Aſti. Ebbe il Veſcovo ricorſo al Concilio, chiedendo, che ſi faceſſe Giuſtizia contro l' Oppreſſore, animato forſe dal vedere, che il Concilio attualmente per una cauſa ſimile procedeva contro Federigo, Principe non ſolamente di Germania, ma della grande Caſa d' Auſtria, e realmente Duca d' Auſtria, (233.) ed Oppreſſore della Chieſa di Trento;

---

talia Regna, bona, & cætera erant, & nunc ſunt, eorumq; ſucceſſionibus — auctoritate propriâ, alicujus conſenſu, vel licentiâ minimè requiſitâ poſſeſſionem illorum intrare, capere, aut detinere liberè, & impunè, Conſtitutionibus, & Privilegiis Apoſtolicis, & Imperialibus, & aliis quarumvis Perſonarum nequaquam obſtantibus.

(232.) *Ac etiam quod Canon, & Cenſus antiquitùs antè tempus D. Gregorii Papæ XI. pro illis præſtari, & dari ſoliti, conſueti, ſeu admiſſi, ſi qui præſtabantur, debitè perſolvant.*

(233.) Dovea egli eſsere Diſcendente d'Alberto, ancorchè il Pfeffingero nell' Albero della Famiglia Auſtriaca, che ci diede nelle ſue Illuſtrazioni del Vitriario Inſtit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib... tit... non ſapeſse raccapezzarne di grado in grado la Genealogía; mentre leggiamo preſso Muzio Chron. German. lib. 21. pag. 196. anno Dom. 1282. — *Comitia* (Rodolfo I.) *Auguſtæ celebravit.*

e procedette di fatto ſino alla Sentenza, nella quale fu ſolennemente ſcomunicato il Duca Federigo. (234.) Fu dunque citato anche Filippo-Maria dal Concilio ſull'iſtanza del Veſcovo d'Aſti; e come ſuol' avvenire, che chi fa ingiuria, carica poi l'Ingiuriato di calunnie, facendolo berſaglio d'odio imperverſato; acciocchè ſia creduto gaſtigo ciò, che fu mera ingiuſtizia; e zelo quello, che fu tracotanza: (235.) Ebbe cuore detto Filippo-Maria di farſi Accuſatore del Veſcovo con biaſimevole ricriminazione. Perciò decretò il Concilio, che i Veſcovi di Pavia, e di Novara, formaſſero proceſſo ſopra le vicendevoli querele dell'uno, e dell'altro; Ma Filippo-Maria fece ben toſto conoſcere l'innocenza del Veſcovo, e la malignità delle di lui contrarie accuſe. Imperocchè dovendo i Giudici Commeſſarj citare ambe le Parti, perchè reſtaſſe legittimata la propria Giurisdizione, non fu poſſibile, che poteſſero trovar modo di far intimare al Viſconti la loro Commiſſione. Laonde, ſendone ragguagliato il Concilio, provvide giuſta la formalità delle Leggi, ordinando, che la Citazione ſi faceſſe *per Edictum*, nel caſo, che l'Eſecutore non aveſſe ſicuro acceſſo alla di lui Perſona. Qual foſſe la fine di quel proceſſo, noi nol ſappiamo. Sappiamo bensì, che dal Concilio non fu trattato Filippo-Maria, nè riconoſciuto per Duca di Milano, nè come Signore d'alcuna Città di Lombardia; forſe perchè ne anche l'Imperadore il conſentì, mentr'era notorio, che l'Inveſtitura di Milano conceduta a Giovan-Galeazzo di lui Padre col titolo, e colla Dignità di Duca, era ſtata poc'anzi caſsata, ed annullata, come già s'è rimarcato. Sicch'egli era veriſſimo Uſurpatore, onde il Concilio trattollo da ſemplice Conte di Virtù, pregio, e retaggio di quell'Illuſtriſſima Caſa, che 'l ricevette da Carlo V. Rè di Francia, in occaſione delle Nozze tra detto Giovan-Galeazzo, ed Iſabella Sorella del Rè, (236.) e ſe ne fregiò poi ſempre, uſandolo indiſpenſabilmente in tutti gli atti, e documenti pubblici, che ſpedirono deſso Giovan-Galeazzo, Giovan-Maria, e Filippo-Maria ſuoi Figliuoli.

Benchè la più volte rinomata Inveſtitura, che l'Imperadore Wencislao fece al pur ora mentovato Giovan-Galeazzo, foſse annullata, come diſſi, dal Corpo Germanico; e quindi poteſſi tralaſciare l'inutile fatica d'eſaminarla; nientedimeno non ſarà fatica inutile, nè tempo malamente ſpeſo quello, che ſi metterà nel ponderare alcune circoſtanze di detta Inveſtitura, che fanno ſommamente a propoſito per la Cauſa di Piacenza, e Parma. Vanno ben molti prevenuti circa queſta Inveſtitura dal medeſimo equivoco, che rimarcai intorno alle Inveſtiture, che l'Imperadore Maſſimiliano fece nel Moro, e nel Rè

---

celebravit. Rudolphus convocatis omnibus Principibus Imperii, præter alia, quæ in illis Comitiis conſtituit, Albertum Filium ſuum Ducem Auſtriæ fecit, omnibus Principibus conſentientibus (ecco l'Origine dell'Auguſtiſſimo Cognome della grande Caſa d'Auſtria) *paucis poſt menſibus eidem Filio dedit Ducatus Styriæ, Carinthiæ, Naonis Portus, & Carniolæ.*

(234.) Concil. Conſtant. impreſs. ubi ſup. ſeſs. 19. & 20. nella quale ſe gli dà il titolo, e ſi chiama – *Homo impius, & nefarius.* Et ſeſs. 28., dove leggeſi la diffinitiva Sentenza, nella quale, tra molte altre mordaciſſime ſpreſſioni, ſi dice – *Et quia idem Federicus Dux Auſtriæ, Pharaonis imitatus duritiem, moræ Aſpidis ſurdæ obturavit aures ſuas &c.*

(235.) *Proprium eſt humani generis odiſſe quem læſeris.* Tac. Ann....

(236.) *Præter Regii ſanguinis gloriam dotem quoque* (Joannes Galeatius) *ferens, quâ Vicecomites in Galliam uſque opes protulêre. Nam Sororis ſuæ Virum Rex Carolus Comitem Virtutum appellabat, qui titulus, & Dinaſtia ſecuta Maritum eſt.* Joſeph Ripamont. Hiſt. Urb. Mediol. lib. 3. in princ.

Rè Lodovico XII. di Francia. Concedette Wencislao detta Inveſtitura il dì 11. Maggio 1395. (v'aggiunſe l'anno 1396. il dì 13. Ottobre, e l'anno 1397. il dì 30. Maggio, la Città di Pavia, e la Terra d'Angleria ſul Lago Maggiore, con titolo di Contea; vedendoſi enunziate dette Inveſtiture in quella del Moro già riferita, delle quali nulla ſeppe il Corio) e'l dì 5. Settembre ſuſſeguente fu celebrata con incredibil pompa, coll' intervento di Beneſio Conte di Cuſiunc, Meſſo di Wencislao, la ſolenne Coronazione. Innalberò Giovan-Galeazzo, ſecondo il Corio nel luogo, ch'or ora citerò, in quell' occaſione l'Aquila bicipite, Glorioſiſſimo Stemma dell' Impero Romano-Germanico, e con tale pubblica dimoſtrazione, e proteſta, fece paleſi al Mondo due di lui contrarj concetti. L'uno, che deſſo confeſſava d'eſſere Vaſſallo dell' Impero. L'altro, che per l'addietro avea tenuto credenza, e ſentimento, che deſſo, nè il di lui Stato aveſſero dipendenza veruna dall'Impero, redarguita però, e confeſſata erronea da lui medeſimo col fatto di tale innalberamento. Bernardino Corio, Uomo aſſai ſemplice, come oſſervò Giuſeppe Ripamonzio, (237.) diede fondamento alla ſovraccennata falſiſſima credulità, mentre parlando di detta Inveſtitura laſciò ſcritto, (238.) che comprendeſſe ſpecificatamente Piacenza, e Parma; nel che s'ingannò all' ingroſſo, eſprimendoviſi Milano ſolamente, e generalmente tutte le Terre, e Caſtella; ma ſenza far menzione tampoco genericamente di Città. Leggeſi il Diploma non mai veduto dal Corio, preſſo Leibniz. diſteſamente; (239.) E che nol vedeſſe, oltre all'erronea ſpecificazione di Piacenza, e Parma, il comprovano queſte altre di lui parole — *Giovan Galeazzo Viſconte fu creato feliciſſimo Duca da quel giorno avanti in perpetuo, e i ſuoi Diſcendenti Maſchj, e legittimamente nati di queſta Nobile, e Magnanima Città di Milano con la ſua Dioceſi.* — Se ſi confrontano le parole dello Storico con il Teſto del Diploma, vedeſi ocularmente, che Wencislao non parlò de i Diſcendenti Maſchj di Giovan-Galeazzo, e che non diſſe, che tai Diſcendenti Maſchj doveſſero eſſere nati legittimamente; Ma ſemplicemente ſi ſervì l'Imperadore della Clauſola *Hæredes, & Succeſſores tui*. Se aveſſe il Corio parlato da Feudiſta, e da Interprete (quantunque non foſſe tale) delle Leggi, potrebbe meritare qualche ſcuſa, qual non ſe gli deve ammettere, perch'egli era, e parlar volea da Storico, il di cui obbligo richiede, che rapporti le parole tali quali ſtanno materialmente ne i pubblici Documenti, ed in quelli maſſimamente, che ſono fondamentali de i Principati. La Clauſola *Hæredes, & Succeſſores tui*, adoprata da Wencislao, era capace di ricevere l'interpretazione del Corio, ma dagl' Intendenti delle Materie Feudali, preſſo de' quali vuolſi pigliare la parola *Hæredes* riſtrettamente per quelli, che diſcendono dal Sangue

(237.) cit. lib. 3. in princ. ivi — *Bernardinus Corius ſimplicitate magis equidèm, ut arbitror, ſuâ, quàm adulatione in Vicecomitum genus.*

(238.) Part. 4. pag. ....

(239.) Cod. Diplom. Jur. Gent. Part. 1. Cod. 109. ibi — *In Ducem Civitatis, & Diœceſis Mediolani ſublimavimus, ereximus, decoravimus — Decernentes expreſsè, quod tu, Hæredes, & Succeſſores tui Duces Mediolani perpetuis in anteà temporibus omni dignitate &c. gaudere debeatis, & frui continuò — Terras quoque tuas, Oppida, Caſtra, Munitiones, Villas, Provincias, Diſtrictus — in verum Principatum, & Ducatum ereximus, erigimus, inſignimus &c.* §. 4. e nel §. 5. ripete — *Decernentes, & hoc Romano Regio ſtatuentes Edicto, quod tu, Hæredes, & Succeſſores tui perpetuò Duces, & Principes Civitatis, & Diœceſis Mediolanenſis nominari, & appellari perpetuò debeatis.*

dell'Inveſtito, e più riſtrettamente ancora, per i Maſchj, e queſti procreati di legittimo Matrimonio; (240.) Che ſe alla parola *Hæredes* vi s'aggiunga l'altra *Succeſſores*, come nel caſo, la diſpoſizione allora può intenderſi ampliata, non ſolamente per comprendere le Femmine, e i Diſcendenti delle Femmine, anche ſolamente naturali, e non legittimi, ma potrebbeſi di più pretendere, che doveſſe eſſere dilatata, e ch'aveſſe da comprendere gli Eredi ancora, e Succeſſori de i beni, non Diſcendenti, nè Congiunti di ſangue col primo Inveſtito, (241.) quando però ſi trattaſſe d'un Feudo ordinario, e non di Feudo Regale, qual' è quello di Milano, del quale ſono le Femmine aſſolutamente incapaci, e per conſeguenza i di loro Diſcendenti, ancora ſecondo la Giurisprudenza degl' Imperialiſti, (242.) alla riſerva ſempre de i Feudi della privilegiatiſſima Caſa d'Auſtria, la quale per benemerenza verſo il Sagro Romano Germanico Impero (e non già per forza di prepotenza, o di ludibrio, che l'Imperadore Carlo V. faceſſe all' avvedutiſſima Nazione Germanica, come laſciò ſcritto il preteſo Severino de Monzambano, Italiano maſcherato, ma vero, e nativo Tedeſco, chiamato Baron dall' Iſola) può trasmettere i di lei Stati Ereditarj nelle Femmine in difetto de' Maſchj, con facoltà conceduta all'ultimo di diſporne in favore ancora d'un' Eſtraneo. (243.)

Lodovico XII. preteſe, che nella ſuddetta Inveſtitura foſse compreſa la Valentina di lui Avia, e, portando con tal preteſto le Armi di Francia nell'Italia, ottenne da Maſſimiliano I. le due mentovate Inveſtiture del Ducato di Milano. Franceſco Sforza preteſe, che vi foſse compreſa Bianca-Maria Baſtarda di Filippo-Maria, e di lui Moglie, co' di lei Diſcendenti; onde volle, ch'eſſa interveniſse nell'atto della ſolenne acclamazione di ſopra marcata, non permettendo però nel reſto, che foſse trattata da Ducheſsa. Egli ſapeva, che la forza dell'Armi, ch'avea in mano, e la Sciabla, era più a propoſito per decidere tutte le difficoltà, che i Feudiſti averebbono potuto recare avanti d'un legittimo Tribunale: Disgrazia ordinaria della Ragion degli Stati, quando le bilance della Giuſtizia trovanſi nelle mani della Potenza non regolata dalla Coſcienza. Tenendoſi queſta, ch'io giudico men vera, opinione in favore delle Femmine, averebbe dovuto l'Imperadore Maſſimiliano preferire al Rè Lodo-

---

(240.) De Leg. Corrad. §. *Similiter*, verſ. *In quibusdam*, ibi — *Ut ſi habeat* (Feudum) *ſibi, ſuisque Hæredibus (quod intelligi debet de ſolis Maſculis) non debet alii dare*. Lelio Boſcol., dottiſſimo Feudiſta, nella ſua Controverſia, che meritò eſsere inſerita dal Cardinale de Luca ſotto il titolo de Feud. art. 6. n. 30. ibi — *De Jure Communi Feudorum pro Filio maſculo, & ſic de Hærede ſanguinis tantùm*, inſegna doverſi pigliare la parola *Hæredes*.

(241.) Epiſc. Rocc. Select. Diſput. Jur. cap. 66. n. 30. & 31. ibi — *Cumque verbum Hæres, Filios abſque dubio includat, fruſtatorium fuiſſet verbum Succeſſor, niſi etiam alios quoscunque Hæredes extraneos comprehenderet*. — Soccin. Sen. Vol. 2. conſ. 266. n. 36. & ſeq ibi — *Si concedatur Feudum Titio, & quibuscunque Hæredibus, includuntur etiam extranei propter verbum geminatum – quibuscunque. – Igitur fortiùs idem dicendum eſt in caſu noſtro, in quo eſt verbum geminatum, non virtualiter, ſed ſpecificè, quia dictum eſt Hæredibus, & Succeſſoribus*. Roſenthal. de Feud. Part. 1. cap. 2. concl. 40. n. 3. ibi — *Si pro Hæredibus, & Succeſſoribus conceſſio facta, idem multò magis dicendum, quod ſit hæreditarium*, & concl. 35. per tot.

(242.) Hennig. Arniſæ. de Rep. ſeu Relect. Polit. lib. 1. cap. 2. ſect. 12. n. 69. & ſeqq. con altri copioſamente da lui citati.

(243.) Limnæ. de Jur. Pub. Romano-German. Tom. 2. lib. 4. cap. 8. n. 108.

Lodovico, Maſſimiliano Figlio del Moro, come che diſcendendo l'uno, e l'altro da Femmine, doveaſi prima evacuare tutta la Diſcendenza del Duca Filippo-Maria, che far paſsaggio dalla di lui linea, che poſsedeva il Feudo, a quella della Valentina, che mai l'aveva poſseduto. (244.)

Che che ſia delle accennate quiſtioni, eſsendo già terminate quelle recenti Inveſtiture colla Diſcendenza degli Sforzeſchi, e del Rè Lodovico; ripigliando quella di Giovan-Galeazzo, dico, ch'eſsa non pregiudicò, nè toccò, benchè leggeriſſimamente, i Diritti della Chieſa, ſopra le Città di Piacenza, e Parma, che non vi furono ſpecificate; e ſe Wencislao aveſse avuta, come non ebbe, intenzione di comprendervi dette Città, io dico, che niun pregiudizio averebbe contuttociò recato alla Romana Chieſa, ſtando la Caſsazione di detta Inveſtitura più volte mentovata, che ſeguì il dì 20. Agoſto 1400. per dichiarazione del Corpo Germanico, colla depoſizione di Wencislao. — *Imperium*, dicono i Principi nella Sentenza (245.) *mutilaſti Mediolano, & Provinciâ Lombardiæ — Prædictum Dominum Wencislaum, ceù inutilem, negligentem, Diſſipatorem, & indignum Sacri Romani Imperii Defenſorem, eodem Romano Imperio, omnique ejus gradu, dignitate, ac ditione ad idem pertinente privamus, & ſubmovemus;* — e ſtando ancora la Caſsazione, che pur s'è detta, fatta nella rinomata Coſtituzione del Concilio di Coſtanza, alla quale, per ulteriore comprova, che Piacenza, e Parma, compreſe non foſsero ſotto quella Inveſtitura di Wencislao, aggiungo, che il Pontefice Bonifazio IX., dopo la morte di Giovan-Galeazzo, non laſciò d'interpellare Giovan-Maria di lui Figlio, cui nella Diviſione dello Stato del Padre erano toccate, perchè pagaſse alla Romana Chieſa il dovuto Cenſo; e che avendo incontrato durezza nell'animo del Tiranno, proccurò ben' egli ricuperarle alla Santa Sede, ma eſsere riuſcita vana contro la forza qualunque ragione, e maneggio del zelante Pontefice. (246.)

Oſservo pur anche intorno alla mentovata Inveſtitura, che fu deſſa, dalla quale riconobbe il ſuo eſſere la prima volta il Feudo di Milano, formando delle Città ſoggette un ſol Corpo, e riducendo le Città medeſime alla condizione di Membra. Mantenne poi ſempre, non oſtante l'accennata caſſazione, e tuttavia mantienſi, quella inſigne Unione, e Corpo di Feudo; eſſendo paſſato col titolo, e Dignità Ducale, ricevuta da Wencislao, di Succeſſore in Succeſſore, fin' a che entrò nella Grande Caſa d' Auſtria, che il riconobbe, e'l riconoſce anche in oggi col medeſimo titolo dall' Impero. Non è mia intenzione controvertere, che Milano, e le Città unite, foſsero di ragion:, e Diritto Imperiale prima di Wencislao, e della di lui Inveſtitura. Lo furono ſenza dubbio, e non vi pregiudicarono le uſurpazioni anteriormente fatte da Giovan-Galeazzo medeſimo, e da i di lui prepotenti Antenati. Ma ſi nega, e ſi è ſempre negato, e s'anderà negando con tutta verità, e giuſtizia, che Piacenza, e Parma foſsero coſtituite Membra del Feudo di Milano, quando queſti ricevette il ſuo eſſere da detta primitiva Inveſtitura, e che lo diveniſſero ſucceſſivamente in vigore delle altre puramente relative, o rinovative.

Se

(244.) Card. de Luc. de Fideicomm. diſc. 41. ſub n. 3. & de Emphyt. diſc. 11. ſub n. 2. Fulgin. de Jur. Emphyt. tit. de Succeſs. in bon. Emphyt. quæſt. 2. n. 11. Epiſc. Rocc. Diſput. Select. Jur. cap. 3. n. 5. & ſeqq.

(245.) Penès Goldaſt. Tom. 1. Conſtit. Imp. pag. 379. & 380. Itter de Feud. Imp. cap. 7. §. 31. Conring. de Finib. Imp. lib. 2. cap. 23 §. 27. Pfeffinger. ad Vitriar. Inſtit. Jur. Pub. Romano-Germ. lib. 1. tit. 5. in Wencislao.

(246.) Villanov. cit. lib. 3. impreſs. ubi ſup. col. 914.

Se l'Imperadore Wencislao, ſuppoſta la Podeſtà, che per altro gli mancò, volle coſtituire Piacenza, e Parma, Membra, e Parte del Feudo di Milano, perchè non iſpecificolle nella di lui Inveſtitura? meno ancora potran dire i noſtri Avverſarj, ch'il voleſſe Giovan-Galeazzo, cui oſtava per altro capo il difetto della Podeſtà; dato, e non ammeſso, ch'egli aveſse voluto riconoſcerle dall'Impero. Era egli ſucceduto a Galeazzo II. ſuo Padre, morto il dì 7. Agoſto 1378., (247.) ed a Bernabò ſuo Zio nell'anno 1385., nel qual tempo l'Autorità della Romana Sede da duoi preteſi Pontefici uſurpata veniva, ed il Criſtianeſimo dell'Occidente ſtava oſtinatamente diviſo da due potentiſſime Fazioni. Galeazzo, e Bernabò ricevuto aveano da Luchino loro Padre lo Stato, e con eſso le Città di Piacenza, e Parma, ch'eſſi riconobbero dipendenti, e con titolo di Vicariato, dall'Apoſtolico Seggio. Luchino, e Giovanni Fratelli, e Figlj di Matteo, cognominato il Magno, aveano preſa l'Inveſtitura di Piacenza dal Pontefice Benedetto XII. per sè, e ſuoi Succeſſori all'infinito. I Piacentini medeſimi coll'iſperienza di molti anni conoſciuto aveano, che a grande fatica potevano mantenerſi nell'obbedienza della Romana Sede; e che i Pontefici, reſidenti allora in Avignone, difficiliſſimamente averebbono potuto difenderli, e ſtare a fronte della potentiſſima Caſa Viſconta, che, depoſta qualunque riverenza delle coſe ſagre, diſpregiava da gran tempo l'Autorità della Chieſa, e le Scomuniche de i Romani Pontefici. Fecero dunque il dì 7. Ottobre 1339. nel generale Conſiglio della Città un'Ordinazione, colla quale diputavano alcuni de' ſuoi Cittadini col Carattere d'Oratori al ſuddetto Papa Benedetto XII., acciocchè in nome del loro Pubblico proccuraſſero far conoſcere alla Santità Sua, non eſservi alcuna ſperanza di vivere in pace, e con ſicurezza, ſe non col dare Piacenza in governo, e ſotto la Protezione de i Fratelli Viſconti. Nell'iſteſso tempo il Veſcovo Giovanni, e Luchino diputarono Leone di Pugnano, Manfredi Seraſconi, e Guidolo del Calice, ſuoi Ambaſciadori, acciocchè ſi portaſsero, come fecero, in Avignone, ed alla ſupplichevole dimanda de i Piacentini uniſsero le iſtanze ancora d'eſſi Viſconti. Conſapevole il Papa dello ſtato infelice, nel quale trovavaſi la Lombardía, ſignoreggiata da i Viſconti prepotenti, e lo Stato Pontificio lacerato, e manomeſso da altre Famiglie inſorte contro la Santa Sede fin da i tempi di Federigo II., e poſcia creſciute di forze, e d'ardire, per il trasporto della Romana Curia di là dall'Alpi; il Papa, diſſi, condiſceſe alle dimande de i Piacentini, e de i Viſconti, concedendo a queſti titolo di Vicariato perpetuo, ſotto carico, che deſſi, e i loro Succeſsori pagaſsero ogn'anno alla Santa Sede, Fiorini diecimila, o, come ad altri piacque, cinquemila d'oro, compreſevi altre Città. Volle il Papa, che nell'Inveſtitura foſse inſerita la Clauſola preſervativa della ſua ſuprema Podeſtà per tutte le ragioni, che le competevano – *ſive ex Donatione, ſive ex præſcriptione* (indizio, anzi prova convincente, che dalla Santa Sede fu pria lungo tempo poſseduta, perchè non può armarſi tampoco la pretenſione della preſcrizione da chi non abbia poſseduto buona pezza) *vel alio titulo quocunque*. Ratificarono i Viſconti l'operato da' ſuoi Rappreſentanti in Avignone con pubblico Strumento, che ſi vede ſtipolato il dì 6. Agoſto 1341., e pagarono effettivamente, anche prima di tal ratifica, il dovuto Canone. (248.)

All'iſteſso modo conceduto avea il Pontefice Benedetto, il dì 1. Settembre 1337., il Vicariato di Parma a i Fratelli Maſtino, ed Alberto della Scala, con obbligo,

---

(247.) Paul. Jov. in Vitâ Galeaz. II. Vicecom.

(248.) Veggaſi il Doglion. nella ſua Stor. part. 3. lib. 22., lo Storico di Piac. part. 3. lib. 21., il Bzov. ne' ſuoi Annal. ad ann. 1339.

go, ed a condizione di mantenere trecentodieci Fanti armati per la difesa degli Stati Pontificj nel caso di bisogno, e di pagare ogn'anno cinquemila Fiorini. Succedettero a i Fratelli della Scala Guido, e poi Azzo da Correggio, il quale nell' anno 1344. la vendette al Marchese Obizo da Este, e questi a detto Luchino Visconti, giudicando miglior partito sborsare al Marchese, Fiorini d'oro sessantamila, e rendersene pacificamente Possessore, che correre il rischio, e tentare la fortuna dell'Armi; come di fatto Luchino ci entrò l'anno 1346. (249.)

Appariscono li pagamenti di detti Canoni, fatti dagli accennati Visconti alla Santa Sede, sotto Clemente VI. Successore di Benedetto, e sotto Innocenzo VI., Urbano V., e Gregorio XI., sin' all' anno 1372. L'accuratissimo Monsignor Fontanini trasse dagli Atti, che si conservano negli Archivj Pontificj, le memorie, e palesò al Pubblico giorno, mese, ed anno, e Notaj, che ricevettero gli Atti delle sovraccennate Concessioni, e gli Strumenti di detti pagamenti. Ma se li Visconti riconobbero la Santa Sede, e la Sovranità de i Romani Pontefici col mezzo di detti pagamenti, non lasciarono però d'usare per altro procedure crudeli contro de i Sudditi, per le quali s'acquistarono il vergognoso titolo di Tiranni detestabili, a segno tale, che Piacentini, e Parmigiani, non potendo più soffrire l'asprissimo loro giogo, e ricordevoli dell' innata generosità de i loro cuori, intrapresero di scuoterlo, e felicemente lo scossero, ritornando sotto l'immediata Dominazione de i Romani Pontefici. L'Imperadore Carlo IV., avendo inteso, che diversi Popoli si fossero sottratti dall'obbedienza Tirannica de i Visconti, rimise i Piacentini, e Parmigiani all'arbitrio della Romana Chiesa, non ostante, che i Visconti, per una tal quale ombra di credito, professassero d'essere Clienti dell'Impero; ed in questa maniera ricuperò la Santa Sede, sotto Gregorio XI. nell' anno 1372. l'Utile Dominio delle Città di Piacenza, e Parma. (250.) Rapporta Odorico Rainaldi (251.) un'altra Lettera, che l'istesso Imperadore Carlo IV. scrisse a Gregorio, detestando le maniere Tiranniche di detti Visconti, nella quale si ha, che *Clientes Imperii*, dice lo Storico, *qui ejus* (Bernabovis) *jugum excussérant ad Obsequium, & Clientelam Ecclesiæ remissi;* e Giuseppe Ripamonzio (252.) *Sub Gregorio XI.*, scrive, *miti cæteroqui Viro, Placentia, & Parma Vicecomitibus ereptæ*. Egli è vero, che Gregorio, condiscendendo al di lui naturale, crudelmente piacevole, lasciossi indurre a reintegrarli, ed a restituire loro il possesso di dette Città; (253.) Restituzione, dissi, riprovata dal Concilio Costanziense, il quale, insieme colle dissipazioni, e rispettive usurpazioni, accadute nel tempo dello Scisma, cassò, ed annullò quelle ancora, ch'avea fatte l'istesso Gregorio, per troppa facilità, e per soverchia debolezza, e timidezza di spirito; mentre rispetto a Piacenza, e Parma, osservò lo Storico di Piacenza, che altra ragion non ebbe di restituirle a quel crudelissimo Tiranno, se non perch' egli dovea tantosto venire in Italia. Si pose realmente Gregorio in viaggio il dì 13. Set-

(249.) Jov. in Vit. Luchin. Vicecom. Cavitell. l. c. col. 1391.

(250.) Pier-Maria Camp. Stor. di Piac. ad h. a. dove addita una Lettera dell' Imp. Carlo IV. sotto il dì 2. Agosto, nella quale si dice — *Ob nefandam Tyrannidem Bernabovis, & Galeaz Vicecomitum* — raccontando come fossero perciò scomunicati, e come successivamente dal Papa fosse ordinato, che l'Esercito della Chiesa passasse sul Piacentino.

(251.) Ad ann. 1374. n. 15.

(252.) Impress. l. c. col. 566.

(253.) Camp. l. c. lib. 23. ad ann. 1376.

13. Settembre dell' anno 1376. calando giù per il Rodano, e venne l'anno ſeguente a Piacenza, paſſando ſucceſſivamente a Roma, dove morì l'anno 1378.

Che la Santa Sede poſſedeſſe Piacenza, e Parma, nel tempo, nel quale concedette a Luchino, e Giovanni il Vicariato, che ho riferito, il negarebbe un Frà Paolo Sarpi, ſmaſcherato dal Cardinale Pallavicino, e che meglio ancora reſterà convinto dall' eruditiſſima penna d'altro riguardevole Soggetto; e con Frà Paolo il negheranno li Nemici della Santa Sede, preſso de' quali ſuole calunnioſamente darſi ad intendere a i Semplici, che i Romani Pontefici ebbero coſtume di concedere liberalmente, ed anzi prodigamente gli altrui beni: Ma nol negherà qualunque Uomo diſcreto, il quale voglia riflettere, che quelle Inveſtiture ſortirono il loro effetto, ſtando i reali pagamenti, che ſucceſſivamente fecero gl' Inveſtiti; e che nell' anno 1331. il dì 25. Novembre Giacomo Stretti, ed Obertino Arcelli, Nobili Piacentini, ed Oratori della Patria, proteſtarono davanti al Papa, ed a i Cardinali in Avignone, atteſa la facoltà, che loro era ſtata conceduta, qualmente Piacenza col ſuo Diſtretto da tempo antico era ſtata, ed era ſoggetta alla Romana Chieſa; che i Cittadini, e gli Abitanti eranle fedeli; Che volevano eſſere ſoggetti al di lei temporale Dominio. Accettarono il Papa, ed i Cardinali, le proteſte, e la dichiarazione de i Piacentini col Giuramento di Fedeltà, che gli Oratori medeſimi preſtarono, riportandone la meritata lode, perchè foſſero ſempre ſtati ſaldi nell' obbedienza della Santa Sede; e l' aveſſero fatta comparire qualunque volta dalla violenza de i Tiranni non furono trattenuti. Monſignor Fontanini ſuddetto traſcriſſe da i Protocolli, che ſi conſervano nell' Archivio Pontificio, le preciſe parole della ſpoſizione, che fecero gli Oratori Stretti, ed Arcelli, (254.) e della riſpoſta del Papa. (255.) In Piacenza non ci ſono gli Atti originali di que' fatti, e d'altri, che pur v'erano, atteſtandolo Papa Giulio II. in una ſua Lettera, che ſcriſſe a i Parmigiani, ch'a lui inviaſsero Scritture giuſtificanti i Diritti della Santa Sede ſopra Parma, come fatto aveano i Piacentini in occaſione della ricupera dell'anno 1512.; Imperocchè l' Archivio della Comunità di Piacenza fu incendiato nel funeſto contrattempo della morte violenta del Duca Pierluigi Farneſe, come atteſta Umberto Locati nelle ſue Cronache all'anno 1547., perdonando alla fama degl' Incendiarj, che proteſta non volere paleſare, benchè a lui foſsero noti.

Fu queſta ſolenne dichiarazione de i Piacentini conſecutiva d'un'altra generoſa riſoluzione, ch'aveano preſa nell'anno 1322. Teneva ſotto l'ingiuſta ſua Dominazione Piacenza il Tiranno Azzo Viſconti, Figlio di Galeazzo I., non men degli altri della di lui Caſa perfidioſo, e ſcellerato. Non eſsendo contento

---

(254.) *Quod cum Civitas Placentiæ cum ſuo Diſtrictu immediatè ſubjecta ſit, & fuerit ab antiquo Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, & Cives, ac Habitatores ipſius fideles, & Subditi ſint, & fuerint Sacroſanctæ R. E. & D. N. prædicto — Dictaq; Civitas, & Univerſitas cum ſuo Diſtrictu in omnibus, & per omnia R. E. temporaliter ſit ſubjecta.*

(255.) *Attendens, & recognoſcens* (il Papa) *dictam Civitatem Placentiæ, Univerſitatem, & Diſtrictum ipſius, ut præmittitur, ad R. E. hactenùs pertinuiſſe, & pertinere debere, dictas petitionem, ſupplicationem, recognitionem, oblationem, donationem, & Juramenti præſtationem Devotorum Civium Civitatis Placentiæ prædictæ, & Fidelitatem, quam ad Deum, & S. R. E., quam his, & aliis oſtendunt, & oſtenderunt, quandiù extrà Regimen Tyrannorum fuerunt, multipliciter recommendans liberè cum gratiarum actione admiſit.*

contento il Tiranno d'opprimere la libertà de i Piacentini, giunſe fino a volere opprimere l'onore delle Matrone, del quale furono mai ſempre ſeveriſſimi, e rigidiſſimi Difenſori. (256.) Verzuſo Lando averebbe forſe tollerato la rapina della Fortezza di Bardi, che il Tiranno Azzo gli avea tolta, ſe non ſi foſſe inoltrato indegnamente a violare il di lui letto Nuzziale. (257.) Acceſo perciò di zelo, e di ſdegno, intrapreſe, e felicemente conduſſe a fine la glorioſa impreſa di cacciare dalla Patria il malvagio Oppreſſore, e farla ritornare ſotto l'amabile giogo della Dominazion Pontificia. V'accorſe, e fuvi ricevuto il Cardinale Bertrando Legato Pontificio, ch'avendo ponderato di quanto grande conſeguenza riuſciſſe a gl' intereſſi della Santa Sede quella Città Frontiera, volle fermarvi l'attuale ſua Reſidenza con tutta la Corte della Legazione, ed in particolare col Tribunale degli Auditori di Rota. (258.) Rimarcabiliſſima pare a me, che ſia la Lettera di congratulazione, che ſcriſſe in quella occaſione Papa Giovanni XXII. al ſuddetto Verzuſo. (259.)

Altrettanto, e con eguale felicità di ſucceſſo, fece la Città di Parma; e ſebbene Lodovico il Bavaro, ſconvolgendo tutta l'Italia, ne cacciaſſe gli Officiali della Chieſa l'anno 1329., contuttociò l'accennato Cardinale Legato Bertrando coll' Armi della Chieſa medeſima, e coll'ajuto ancora de' Piacentini, la racquiſtò, e la ritenne. (260.)

Piaccia al Lettore fare meco una rifleſſione, che non ſarà totalmente inutile; ed è, che la Cittadinanza di Piacenza, e Parma, ſapea beniſſimo di propria, e fiſica ſcienza, ch'eſſi, e le Patrie loro, erano di Diritto indubitato della Romana Chieſa; e che ingiuſtamente i Viſconti vi s'erano intruſi; i quali ſapendo, che i Popoli di buona voglia non averebbono mai riconoſciuta la loro Dominazione, gli opprimevano perciò colla forza, mantenendoli barbaramente ſotto il loro ſervaggio. Imperocchè quarant'anni appena erano trascorſi dall'anno 1322. riſalendo addietro ſin' all'anno 1279. Non è credibile, che tutti quelli, che vivevano l'anno 1279. nelle Città di Piacenza, e Parma, foſſero morti nell' anno 1322. Poteano dunque, e doveano ricordarſi, che in detto anno 1279. d'ordine dell' Imperadore Ridolfo I. erano ſtati caſſati, ed annullati, tutti li pregiudizj, che ſotto colore, e calore del Nome Imperiale, erano ſtati fatti alla Romana Chieſa, come fra poco s'anderà dimoſtrando. Per conſeguenza l'eſpulſione del Tiranno Viſconti, e la dedizione, che Piacentini, e Parmigiani fecero delle loro Città, e Territorj, al Pontefice Giovanni XXII., procedette da ſtimolo, ed impulſo di Coſcienza, non dallo ſpirito di ribellione contro chi li teneva di fatto, non di ragione, ſotto la ſua Dominazione. Puote mantenerſi, e ſenza dubbio ſi mantenne, viva nella memoria de' Cittadini la Storia di que' Fatti, e delle cagioni, d'onde

(256.) *Fœminas proprias*, leggeſi nella Part. 2. Theſaur. Rerump. Philipp. Andr. Oldemburger, pag. 925. *facilè ſanè trucidant, ſi ſuſpicione aliqua laborant, nec tam in ipſis pulchritudinem, quàm morum Civilitatem ſpectant.*

(257.) Ludov. Cavitell. Crem. Annal. ad ann. 1322. penès Græv. col. 1367.

(258.) Camp. nella Stor. di Piac. all'ann. 1324. Triſtan. Calc. Hiſtor. Patr. lib. 22. penès Græv. Tom. 2. col. 493. & ſeq. Locat. ad dictum ann. Gio: Villan. lib. 9. cap. 177. & cap. 261. Div. Antonin. Hiſtor. part. 3. tit. 21. cap. 5. §. 4. & 6. Jov. in Vit. Galeat. Vicecom. Cor. Stor. di Milan. part. 3. pag....

(259.) *Quod Urbs Placentia ſit operâ, & diligentiâ tuâ è faucibus nefarii Tyranni, & in paternâ lue jacentis, Galeatii Vicecomitis eruta, & à turbulentis fœdisque diſſidiis ad Pacem, & Sanctæ Eccleſiæ cultum tradu&ta equidèm vehementer lætamur.*

(260.) Ghirardaz. Stor. di Bologn. lib. 20. pag. 88.

provennero, dall'anno 1322. fin'all'anno 1331., e da queſto fin'all'anno 1339., e così fin' all'anno 1372., nel quale s'è fatto vedere, che Piacenza, e Parma furono ritolte a' detti Viſconti. Sicchè reſtando con evidenza provato, che la Santa Sede poſſedette dall' anno 1322. fin' all'anno 1376. Piacenza, e Parma, e così ancora ſotto Gregorio XI., reſta per conſeguenza provato con eguale evidenza, che la Santa Sede funne legittimamente reintegrata dal Concilio di Coſtanza; e reſta inſieme giuſtificato, che non era quel poſſeſſo della Santa Sede di quei, che diſſi, chiamarſi deſultorj, ed accidentali: ma poſſeſſo radicato, e fondato ſopra titoli di totale ſuſſiſtenza, co' quali io replico, che Giovan-Galeazzo Viſconti, ricevendo la mentovata Inveſtitura da Wencislao, non averebbe potuto, volendo, riconoſcere, e ſottomettere all' Impero le Città di Piacenza, e Parma, facendole divenire Membra del Feudo di Milano, come che egli era veriſſimo, ed indubitatiſſimo Vaſſallo della Romana Sede. (261.)

Non abbiſogna la Santa Sede del ricorſo alla Donazione di Coſtantino, od all' altre men controverſe di Pipino, di Carlo Magno, d' Ottone Magno, per ſoſtenere la giuſtizia del poſſeſſo, del quale parlo; e per ribattere lo ſpecioſo preteſto, che taluno potrebbe addurre in contrappunto della mia aſſerzione; dicendo, che Galeazzo I., ed Azzo, non furono Tiranni di Piacenza, come che aveano titolo di Vicariato perpetuo, conceduto loro dall' Imperadore Arrigo VII., in vigore del quale le poſsedettero. La conceſſione d' Arrigo fu ſurrettizia, non avendo egli ſaputo, ed avendo Galeazzo maliziosamente taciuto, che Piacenza foſse della Santa Sede, i di cui beni vanamente averebbe tentato Arrigo di dare in Feudo a Galeazzo; (262.) Imperocchè Ridolfo I. nell' anno 1274. avea fatto una ſolenne dichiarazione in favore della Santa Sede, e del Santo Pontefice Gregorio X., e negli anni 1278., e 1279. avea fatto eſeguire il di lui Giudizio riſpetto alle Città dell' Emilia, tra le quali non v'è chi poſsa negare, eſservi compreſe Piacenza, e Parma, ſopra di che potrei rimettere il Lettore alla Diſſertazione, che Monſignor Fontanini ſuddetto pubblicò ſopra il Dominio Temporale della Santa Sede Apoſtolica ſopra Comacchio. (263.) Ma per minore diſturbo del Lettore medeſimo, ſiami permeſſo *actum agere*, e mettere quì in viſta tutta la Categoría di que' Fatti, che certi Signori Imperialiſti hanno la confidenza di negare, a diſpetto della verità provata dal conſenſo degli Storici, che nelle coſe antiche meritano piena fede, (264.) e contro l' evidenza degli ſteſſi Autografi, ch' eſiſtono nell' Archivio Pontificio, e dei quali atteſtano Storici accreditatiſſimi, che gli han veduti.

Morto Federigo II. andò lungamente vacante l'Impero, che, ſtando lo Sciſma di ben lunga durata, minacciava l'ultima fatale rovina per confeſſione dei medeſimi Autori Tedeſchi. Due potentiſſime Fazioni di Principi Alemanni, conoſcendo impoſſibile convenire in un Soggetto della loro Nazione, aveano piegato

---

(261.) Arniſæ. de Jur. Majeſt. lib. 1. cap. 5. n. 16. Roſenthal. de Feud. concl. 31, n. 4. Kloc. de Contribut. cap. 20. n. 65. & 333. Facultas Juridica Ingolſtad. poſt Kloc. cit. tract. conſ. 10. fol. 108.

(262.) Clement. *Paſtoralis §. Ut illud*, & ſeqq. de re Judic. Cyriac. de Succeſs. Mantu. art. 7. n. 128. Bald. conſ. 327. n. 4. lib. 1. Dec. conſ. 588. n. 19. Rebuff. de Privil. Scholar. Privil. 98. n. 1.

(263.) §. 14. e ſeguenti, ſino al §. 20. incluſivè.

(264.) DD. poſt Gloſs. in cap. *Placuit* 17. diſt. & in cap. *In Nomine Domini*, & in l. 1. ff. *Si cert. pet.* Felin. in cap. *Cum cauſam*, de probat, benchè ſiano Cronache d'Autori anonimi; Joann. Andre. in d. cap. *In Nomine Domini*.

piegato il penſiero a Potentati ſtranieri. Inclinò l'una al Rè Alfonſo X. di Caſtiglia, l'altra al Rè Ricardo d'Inghilterra; l'uno, e l'altro vago di cignere l'Imperiale Diadema, e l'uno, e l'altro fiſso immobilmente per impiegare ogn' opra ad eſcluſione del ſuo Competitore. Non permettendo a i due Rivali lo ſtato degli affari loro dimeſtici, ch'uſciſsero da i loro Regni coll'equipaggio di numeroſi Eſerciti, come ſarebbe ſtato indiſpenſabile, affine d'abbattere l'Avverſario, e la Fazione di que' Principi, ch'il ſoſtenevano; cadauno proccurava condurre a termine l'impreſa colla negoziazione, ch'in materia di Stati per lo più ſuol eſsere d'infelice riuſcita, ſe a i Diritti della Giuſtizia non aſſiſtino potentiſſime Armate. Nel maggior calore di quei maneggj venne a morire Ricardo, e vennero a rinvigorirſi le ſperanze del Rè Alfonſo, il quale ceſſata l'oppoſizione dell' Emolo, ſi luſingava, non aveſſe più a diſputarſi tra i Principi della Germania ſopra la validità della di lui Elezione. Luſingavaſi parimente, che non avrebbe trovata difficoltà nell'animo del Pontefice, il quale ſendo Giudice delle Cauſe di tal natura, citato avea l'uno, e l'altro Candidato al di lui ſupremo Tribunale, per decidere quella pendenza, che metteva a riſchio la nobiliſſima parte del Criſtianeſimo, ch'abbracciava tutto il Settentrione. Sapeva Alfonſo, che a i Principi del contrario Partito facea gran forza il rifleſſo di dover innalzare all'Impero Perſona, che da i dimeſtici affari ſarebbe poi coſtretta d'abbandonare all' Incuria il governo d'uno Stato elettivo, e dall'intervallo di tante Provincie diviſo; e però credette ſuperare l'intoppo col rinunziare al Figliuolo, fatto già Padre di due Figliuoli, il Governo Caſtigliano, e con tale fiducia introduſſe calorose negoziazioni con il Santo Pontefice Gregorio X., che dovea celebrare nella Città di Lione il ſecondo Generale Concilio. Pospoſto Gregorio ogn' altro privato motivo, conobbe, che la Pace dell'Impero richiedeva, che ſe gli provvedeſſe d'un' Imperadore nativo della Germania, prode nell'Armi per far contraſto, e per ſottomettere alla ragione i nemici del pubblico riposo, e che aveſſe informazione degli affari, ed amore per la Patria. Proccurò egli di conciliare l'affetto de i Principi alla Perſona di Ridolfo Conte d'Auſpurg, povero di facoltà, ma ricco di talenti degni d'un'Eroe, e di Nobiliſſima, ed Antichiſſima Proſapia, che molti vogliono derivata dalla Romana, ed Auguſta Famiglia degli Annizj. (265.) Riuſcì fortunatamente Gregorio nel di lui intento, reſtando eletto dal maggior numero de i Principi in Rè de' Romani il Conte Ridolfo. Punſe grandemente ſul vivo queſto maneggio del Papa il Rè Alfonſo, cui, diſſi nella Prima Parte, che venne ſin' a i Confini di Francia ad incontrare Gregorio, quando ritornava nell' Italia, terminata la ſua grande impreſa, per farne colla viva voce amariſſime doglianze.

Dopo che Gregorio ebbe provviſto al bene della Chieſa Univerſale, riunendo i Greci alla Cattolica credenza di Roma; diſponendo i Principi Criſtiani a ſoccorrere Terra Santa contro li Saraceni; e ſtabilendo i Diritti della Regalía, pietra di ſcandali tra i Pontefici, e i Rè Franceſi; e dopo avere preparato alla Germania un ſapientiſſimo, e celebratiſſimo Imperadore: applicò altresì a levare di mezzo altra pietra di maggiore ſcandalo tra 'l Sacerdozio, e l'Impero, a riguardo degli Stati Temporali della Chieſa di Roma, ſopra de i quali avea il Mondo Cattolico veduto con orrore farſi crudeliſſime guerre, e ſtraziata, e quaſi incenerita l'Italia, sì negli Stati di ragione dell'Impero,

(265.) Gabriel Bucelin. part. 3. Notit. Genealog. German. p. 22. ne teſse un lungo Catalogo, da i quali poi eſso diſsente. Lambec. Comment. Biblioth. Cæſar. cap. 6. pag. 483.

come in quelli della Romana Sede. Quindi, non già clandeſtinamente, o con incutere timore a Ridolfo, d'eccitare contro di lui guerre inteſtine, come certi Imperialiſti mendaciſſimamente a i giorni noſtri, e de i Padri, e degli Avoli, diſſeminarono ne i loro libri; ma paleſemente, ed a faccia ſcoperta, convenne con Ridolfo ſopra la ſicurezza de i Diritti della Santa Sede, mediante la Perſona d'Ottone Propoſto di Spira, il quale nel pubblico Conciſtoro de i Cardinali, preſentate le Lettere di credenza di Ridolfo Rè de' Romani, il dì 6. Giugno 1274. ratificò la promeſſa fatta da Ridolfo a Gregorio, colla quale s'era obbligato confermare, come ivi eſſo Ottone confermò, tutte le Donazioni de i Ceſari predeceſſori; giurando ſopra li Sagroſanti Vangelj, che il Rè, nè per ſe medeſimo, nè per interpoſta Perſona averebbe occupate, o ſarebbeſi ingerito nelle Terre della Chieſa Romana, in tutto, od in parte, e ne meno ſopra le Terre de i di lei Vaſſalli. (266.)

Aveva promeſſo di più Ridolfo nelle Lettere Credenziali d'Ottone, che qualunque volta foſſe ſtato ricercato dal Papa, rinovarebbe perſonalmente l'iſteſſa promeſſa, e giuramento; (267.) laonde Gregorio, inerendo a quel patto, richieſto avea a Ridolfo, che manteneſſe la parola; e fedelmente Ridolfo, andando a ritrovare il Papa, nel mentre, che s'alleſtiva per tornare nell'Italia, confermò appuntino tutto l'operato in di lui nome dallo Spirenſe, ſoſcrivendo il dì 1. Novembre 1275. di proprio pugno il Diploma, che fu ſopra di queſto amplamente ſteſo, e facendolo ſoſcrivere ancora di propria mano da molti Principi della Lamagna, i quali l'aveano accompagnato a Lauſanna. Le parole della ratifica, e Diploma vegganſi preſſo Rainald. (268.) L'Emilia non ſi legge ſpecificata in quell'Atto; era ella però compreſa ſotto il nome d'Eſarcato, come poſcia Ridolfo dichiarò.

Morto nell'anno 1276. Gregorio, e non eſſendo per anche data eſecuzione al giudicato, ed alla Donazione riſpettivamente di Ridolfo, ſuccedettero nella Cattedra di San Piero Innocenzo V., Adriano V., e Giovanni XXI., i quali tutti e tre inſieme regnarono un' anno, o poco più, ſenza poter far altro, che ſcrivere qualche Lettera a Ridolfo, eccitandolo a dar eſecuzione a' ſuoi giuſti impegni. Mentre vacava la Santa Sede per la morte di Giovanni, il Collegio de' Cardinali inſiſtendo ſulle veſtigia del defunto Pontefice, rinovò le ſue iſtanze preſſo l'Imperadore; dimandando la reſtituzione dell'Eſarcato, e della Pentapoli, che i di lui Miniſtri teneano occupate, niun conto facendo delle querele degli accennati Pontefici; (269.) coſtante però ſempre Ridolfo nella lealtà di ſue promeſſe, e ſaldo nel proponimento di fare la ſanta Giuſtizia, coſtituì nel 1278. ſuo Proccuratore, o vogliam dire Meſſo Imperiale, Corrado Miniſtro Generale de i Frati Minori, cui diede ampia facoltà di compiere coll' eſecuzione le dichiarazioni da lui fatte, atteſe maſſimamente le iſtanze del nuovo Pontefice Nicolò III. Portoſſi Corrado a Roma, ed alla preſenza

---

(266.) *Quod ipſe Rex per ſe, vel per alium, ſeu alios non occupabit, nec invadet in totum, vel in partem Terras Eccleſiæ Romanæ, aut Terras Vaſſallorum ejus*, preſſo il cit. Rainald. ann. 1274. §. 8.

(267.) *Quod ego per me ipſum eadem faciam, & promittam, atque jurabo, quandocunque per vos, litteris, vel Nuncio, fuero requiſitus*. Raynald. l. c. §. 10.

(268.) Ann. 1275. §. 2. 4. & 37. ivi — *Poſſeſſiones quas Eccl. R. recuperavit liberas, & quietas dimittam, & ad eas reſtituendas bonâ fide juvabo; Quas autem nondum recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum ſecundùm poſſe meum ero ſine fraude Defenſor — Ad has pertinet tota Terra, quæ eſt à Radicophano uſq; Ceperanum, Exarchatus Ravennæ &c.*

(269.) Raynald. ann. 1277. §. 52.

preſenza di Nicolò, de i Cardinali, di tre Elettori Eccleſiaſtici del Sagro Impero, e di molti altri riguardevoli Prelati della Germania, preſentò il Diploma, nel quale ſtavano eſpreſſe le di lui facoltà, ed a tenore, ed in nome di Ridolfo il dì 4. Maggio rinunziò alla Santa Sede l'Eſarcato, e la Pentapoli. (270.) Non fu fatta da Corrado la ſpecificazione dell'Emilia, che non era ſpecificata negli Atti di Lione, di Lauſanna, e nella di lui Commeſſione. Il Papa tampoco, e i Cardinali non giudicarono allora neceſſaria tale ſpecificazione, ſupponendo, che baſtar doveſſe la ſpecificazione dell' Eſarcato, il quale ſapevano ch'abbracciava l'Emilia, come or ora dimoſtrerò con perfetta evidenza. Frattanto incontroſſi nuovo oſtacolo. Imperocchè un'altro Ridolfo Segretario dell'Imperadore, e da lui ſpedito nell'Italia per riſtabilire i Diritti dell'Impero, avea, non oſtante la dichiarazione, e gli ordini dell' Imperadore, fatto giurare Fedeltà all'Imperadore medeſimo da i Bologneſi, e da altre ben molte Città dell' Emilia, tra le quali eravi ſtata Piacenza, eſtorquendo fin nell'anno 1275. tal Giuramento da i Piacentini, allo ſcrivere d' Umberto Locati. Fu queſto Ridolfo un di que' Miniſtri, che ſi danno ad intendere di far pompa del proprio zelo con iſtendere di là da i confini del giuſto i Diritti del loro Sovrano, uſando a tal'oggetto di quella podeſtà, che non fu loro accordata: Ma l'Imperadore, che ſapea non aver dato a quel ſuo Rappreſentante la facoltà, ch'uſurpata avea, proteſtò, che colui avea operato di proprio capo, non avendone eſſo ſaputo nulla; e perciò ſpedì nell' Italia un certo Maſtro Gotifredo con Lettere dirette al Papa, nelle quali caſsò, ed annullò pienamente tutti quegli eſtorti Giuramenti. (271.)

Non per queſto puote Nicolò ricuperare l'Emilia, ſeguitando i Miniſtri Imperiali a pretendere, non eſsere deſsa parte dell'Eſarcato. Fu coſtretto Ridolfo mandare nuovi diſpacci nell'Italia, ne i quali volle, che foſse inſerita Copia, eſtratta dagli Originali eſiſtenti nell' Archivio Imperiale, delle Conceſſioni di Lodovico Pio, d' Ottone il Magno, e d'Arrigo il Santo. Concordano quaſi di parola in parola tutte e tre quelle Donazioni, e preciſamente nella ſpreſſione dell'Eſarcato colla Clauſola – *Sub integritate* – e nella ſpecificazione dell'Emilia. (272.) Dimandò unitamente Nicolò (e fu cautela; mentre ſi proverà, che non fu ſolennità neceſsaria) che Ridolfo faceſse confermare da i Principi, e dagli Elettori dell'Impero, le di lui dichiarazioni, come ſeguì; vedendoſi l'Originale, che ſtà nell' Archivio Pontificio, ſoſcritto dal Marcheſe di Brandeburg, dal Saſſone, dal Palatino del Reno Duca di Baviera, dal Duca di Saſſonia, e dagli Arciveſcovi di Treveri, Colonia, e Mogonza. E non contento di ciò, volle Ridolfo ratificare di bel nuovo, gli atti eſecutivi

dei

(270.) Raynald. ann. 1278. dove ſtà regiſtrato detto Diploma con tutto quello, che fece di conformità il Cordiliere. §. 45. 46. & 47. *Iſte Papa*, dice di Nicolò III. Magn. Chronic. Belgic. pag. 263., dopo d'avere riferita la reſtituzione fatta, ovvero promeſsa a Gregorio X. in Lauſanna, *ex prudenti ſollicitudine, novit obtinere patentes literas Rudolphi Regis Romanorum, & omnium Principum Alamanniæ, ſuper reſtitutione, & confirmatione, factas Eccl. Romanæ de Romaniola, & de Exarchatu Ravennæ &c.*

(271.) Si leggono preſso Rainald. ann. 1278. §. 51. & 52.

(272.) Raynald. ann. 1278. §. 57. uſq; ad §. 62. incluſivè — *Necnon Exarchatum Ravennatem ſub integritate cum Urbibus, Civitatibus, Oppidis, & Caſtellis, quæ piæ recordationis Dñus Pipinus Rex, ac bonæ memoriæ, Genitor noſter Carolus Imperator B. Petro Apoſtolo, & Prædeceſſoribus veſtris jamdudum per donationis paginam reſtituerunt, hoc eſt Civitatem Ravennam, & Æmiliam &c.*

de i di lui Meſſi con altro particolare Diploma, ſoſcritto il dì 14. Febbrajo 1279., nel quale furono inſeriti *de verbo ad verbum* gli Atti di Corrado Cordeliere; qual Diploma fu pur anche ſoſcritto, non ſolamente dal ſuo Cancelliere Ridolfo, da Alberto ſuo Primogenito, da Ermanno Secondogenito, ma da diverſi altri Magnati Alemanni, sì Laici, come Eccleſiaſtici; e nell' iſteſſo giorno fece parimente ſpedire altro Diploma colla ratificazione di tutti gli Atti del ſovraccitato Maſtro Gotifredo: Ed è rimarcabiliſſima la Clauſola, che v'inſerì, proteſtando, voler procedere con tutta la chiarezza, e prevenire qualunque ambiguità capace d'eccitar conteſe; e ſoggiugnendo conſecutivamente a tal proteſta, che i Diritti di Santa Madre Chieſa, in virtù della di lui dichiarazione, che decretò foſſe di perpetuo valore, pienamente fondati rimaneſſero: E non contento di ciò, proteſta, che riconoſce, confeſſa, e dichiara con Oracolo del preſente Editto ad eterna memoria, che la Città di Ravenna, e l'Emilia, con varie altre Città, che ivi nomina, erano di pieno Dominio, e Principato, dell' Apoſtolo San Piero, del Pontefice Nicolò, e ſuoi Succeſſori, e della ſteſſa Chieſa Romana, *pleno Jure*, *ac integrè*, e ſolidamente. (273.)

Bramoſo Ridolfo di non laſciar luogo di ſcrupoleggiare a i Poſteri, e di dare generoſo riſcontro di divozione verſo la Santa Madre Chieſa, ſoggiunſe, che di bel nuovo liberamente, e pienamente nelle migliori, e più efficaci maniere, ch'egli ſapeſſe, e poteſſe, donava al Papa, a i di lui Succeſſori, ed alla Chieſa, tutte le predette Città, Territorj, e Provincie. (274.)

Vedremo fra poco, ſe l'atto quì marcato ſia mera, e ſemplice conferma delle preteſe Donazioni de' Predeceſſori, che faceſſe Ridolfo, riſtretta al puro eſſere di Confermazione, la quale non poſsa valere ſenza la produzione delle Donazioni autentiche, e ſolenni, che ſi dicono confermate, come ſi contenta dire francamente il Pfeffingero Addizionatore del Vitriario, (275.) il quale diſſimula tutti gli altri atti di Ridolfo, e di queſta ſola, da lui qualificata Confermazione, moſtrò avere notizia. Il

---

(273.) *Et quia decet Regales actus in omni claritate procedere, ut omnem obſcuritatem, quam frequenter generalitas conſuevit inducere, noſtra tollat Regalis expreſſio; ac jura ipſius Matris Eccleſiæ per noſtram declarationem, quam decernimus eſſe perpetuam, plenariè ſolidetur, recognoſcimus, fatemur, & Oraculo præſentis Edicti ad æternam memoriam declaramus, Civitatem Ravennatem, & Æmiliam &c. nec non & omnia ſupradicta cum omnibus finibus, Territoriis ad Beatum Petrum Cœleſtis Regni Clavigerum, & ad vos Patrem Beatiſſimum Dominum Nicolaum Papam III., & ad Succeſſores veſtros Romanos Pontifices, & ad ipſam Eccleſiam Romanam pleno Jure, & integrè non ſolùm in ſpiritualibus, ſed etiam in temporalibus inſolidum pertinere; ac veſtri, & ipſius Romanæ Eccleſiæ pleni Juris, Ditionis, ac Principatus exiſtere.* Raynald. ann. 1279. §. 5.

(274.) *Et ad omnem dubitationis ſcrupulum impoſterùm abolendum, & ut noſtra Devotio ergà ipſam Matrem Eccleſiam clariùs eniteſcat prædicta omnia, & ſingula tam propriis, ſeu ſpecialibus Provinciarum, Terrarum, Civitatum, atq; Locorum expreſſa vocabulis, quàm etiam non expreſſa, prout meliùs, & efficaciùs valet intelligi, ipſi Beatiſſimo Petro, & vobis Sanctiſſime Pater Domine Nicolaë Papa Tertie, & per vos Succeſſoribus veſtris Romanis Pontificibus, & ipſi Romanæ Eccleſiæ de novo liberè, plenariè concedimus, conferimus, & donamus, ut ſublatâ omnis contentionis, & diſſenſionis materiâ firma pax, & plena concordia inter Eccleſiam, & Imperatorem perſeverent.* Raynald. cit. §. 5. verſ. *Et ad omnem.*

(275.) Inſtit. Jur. pub. Romano-Germ. ad lib. 2. tit. 4. §. 4.

Il Limneo, verſatiſſimo nelle Storie, e de i più eruditi dell'inclita Nazione Alemanna, non ſo per qual motivo, s'infinſe di credere, che la ſola Donazione di Coſtantino a favore del Pontefice Silveſtro ſerviſſe alla Romana Sede per fondare i ſuoi Diritti nel petitorio ſopra gli Stati, ch'eſsa tiene; ſtudiandoſi d'abbatterla con diverſe ragioni, (276.) che mi diſpenſo d'eſaminare, e mentre conchiude con quel ſuo – *Pontifici inſuſurramus* – che l'Italia ſia Eredità dell'Imperadore; e che tutto il Mondo lo ſappia, mi ſo lecito di replicare, ch'altro ci vuole a far credere queſte favole già famigliari in bocca di Federigo II., che allegare uno, o due Autori Alemanni in faccia di tutto il Mondo, il quale non iſtà già circoſcritto tra i Confini della Lamagna. Tutto il Mondo ſa più toſto, e vede, che i Romani Pontefici ſono veri, Supremi, Indipendenti Signori de i loro Stati, e che ſono riconoſciuti come tali, da Secoli, e Secoli in quà, dagli ſteſſi Auguſtiſſimi Ceſari.

Torno a gli atti di Ridolfo, ed oſſervo eſſere quegli ſtati confermati dall'Imperadore Alberto I. di lui Figliuolo il dì 17. Luglio 1303., che n'era informatiſſimo di ſcienza propria, e fiſica, eſſendoviſi ſoſcritto di mano propria. Furono pur anche confermati poſcia dall'Imperadore Arrigo VII. nella ſuddetta Città di Lauſanna il dì 2. Ottobre 1310., ed in Roma il dì 6. Luglio 1312., dall'Imperadore Carlo IV. Nipote di detto Arrigo, a richieſta, ed in favore di Clemente VI. il dì 27. Aprile 1347., ed in favore d'Innocenzo VI. nell'anno 1355., e d'Urbano VI. nell'anno 1368.; (277.) dall'Imperadore Sigiſmondo in favore di Papa Eugenio IV. il dì ultimo Maggio 1433. (278.) e da Federigo III. in favore di Papa Nicolò V. l'anno 1452. (279.) Tralaſcio a bella poſta la Confermazione di Lodovico IV. chiamato il Bavaro, fatta per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori, inviati con facoltà ſpeciale al Pontefice Clemente VI., de i quali fu Capo Umberto Delfino di Francia, corroborando eſſi il dì 11. Gennajo 1344. in Roma, ed in pubblico Conciſtoro tutti detti Diplomi, ed Atti ſuſſeguenti: (280.) Mentre fu il Bavaro Pſeudo-Ceſare, nemico egualmente de' ſuoi Tedeſchi, che veſsò con pericoloſiſſime Guerre; e de i Romani Pontefici, contro li quali non ſi contentò di portar le Armi; ma di più, alzando Altare contro Altare, v'oppoſe l'Antipapa Pietro Corbario con infinito detrimento dell'Italia, e della Religione; facendo inoltre ſortire lo ſcandaloſo Decreto dell'anno 1338., col quale preteſe abrogare tutta l'Autorità Pontificia ſopra li Beni Temporali. Non volli far caſo della Confermazione di queſto preteſo Imperadore, atteſa maſſimamente la caſſazione di tutti li di lui atti, ſenza veruna eccezione, fatta da Carlo IV. vero, ed indubitato Imperadore. (281.)

Sia

(276.) Tom. 1. Jur. pub. Imper. Romano-Germ. lib. 1. cap. 9. à n. 37. ad 48. dove conchiude — *Quæ cum ità ſe habeant jure meritò cum Friderico II. Imperatore, cujus facta ſupra mentio, Pontifici inſuſurramus: Italia hæreditas Imperatoris eſt; & hoc notum eſt toti Orbi* — *Goldaſt. Tom. 3. Conſtit. pag.* 658. *Vid. Paumeiſter de Jurisd. lib. 2. cap. 4. n. 73. Italia non habet Regem, niſi Cæſarem.*

(277.) Raynald. ad ann. 1303. §. 6., ad ann. 1310. §. 3., ad ann. 1312. §. 40., ad ann. 1346. §. 19., ad ann. 1347. §. 3.

(278.) Bzov. ne' ſuoi Annal. traſcritto per intiero dal Corring. de Fin. Imper. Germ. lib. 2. cap. 20. §. *Qui Carolum ſecuti ſunt*.

(279.) Naucler. in Chron. pag. 1077. Ene. Silv., che vi fu preſente, Hiſtor. Frid. III. pag. 80.

(280.) Steph. Baluſ. Miſcell. Tom. 2. pag. 272.

(281.) Raynald. ad ann. 1347. §. 3.

Sia vero, che i Diplomi d'Alberto, e degli altri Ceſari ſucceſsori, che ho marcati, foſsero ſemplici Confermazioni: Sia vero di più, che le Confermazioni d'un' atto, quanto ſi voglia reiterate, non aggiungano all'atto confermato forza maggiore di quella, che aveſse, e che nol convalidino, poſto che per qualunque cauſa fofs'egli nullo, od in altra maniera vizioſo: Sia vero tutto ciò, che il Corringio, ed altri diſsero, e potrebbono dire contro quelle ſuppoſte ſemplici Confermazioni (bench'io potrei facilmente convincere l'inſuſſiſtenza di ſimili aſserzioni:) Nego aſsolutamente con tutta giuſtizia, che gli atti di Ridolfo ſiano, e debbano tenerſi in conto di pura, e ſemplice Confermazione delle Donazioni de i di lui Predeceſsori, le quali, ſuppoſto ancora per falſiſſima ipoteſi, che foſsero fittizie, come decantano gli Avverſarj della Santa Sede; ovvero, che da principio conteneſsero la riſerva della ſuprema Podeſtà in favore degl' Imperadori, che le fecero; nientedimeno però gli atti di Ridolfo ſuſſiſterebbono nella ſua totale latitudine, anche ſino ad abbracciare la traslazione dell' Alto Supremo Dominio nella Santa Sede; mercecchè furono diſpoſizione formale, veriſſima, diliberata, e per capo ſeparato, indipendente; ancorchè contengano dichiarazioni, e confermazioni ſopra l'eſiſtenza, e validità di quegli atti, che Ridolfo parimente confermò.

Se trattaſſimo d'un' atto ſolo, e momentaneo fatto ſenza precedente cognizione di Cauſa, ed emanato ſulla ſemplice richieſta della Parte, e per una tal quale gratificazione del Concedente: Ammetterei come puramente poſſibile nei termini di morale poſſibilità, che Ridolfo inconſideratamente, non informato, per troppa facilità, o connivenza, foſſe traſcorſo; e che poteſſe dirſi ſoggetta la di lui operazione al vizio d'orrezione, o di ſurrezione; e paſſerei per buone le cavillazioni de i Contradditori, degne più toſto di Cauſidici, e di Gente di Foro, che d'Uomini di Stato. D'altra ſorta ſono gli atti in quiſtione. Procedette l'Invitto Ridolfo con matura deliberazione, promettendo da principio fare ciò, che poſcia con intervallo di tempo notabile ſaggiamente, e lealiſſimamente eſeguì. Precedettero all'eſecuzione le iſtanze di più Pontefici. Gli Officiali dell'Imperadore nell'Italia vi ſi oppoſero, e cercarono tutte le ſtrade per impedirne l'effetto. Dalla Corte Imperiale furono ſpediti più Meſſi, l'un dopo l'altro, e con tanto tempo di mezzo, che Ridolfo poteſſe ricevere le informazioni di quanto aveſſe operato il primo, innanzi che foſſe ſpedito l'altro. Il Cordeliere Corrado, benchè per la ſua profeſſione, e ſtato Religioſo, dipendeſſe dal Papa, non interpretò largamente il primo Diploma di Ridolfo, nè la propria commeſſione. Più toſto ſi contenne rigoroſamente, non ſolo alla materialità della Lettera, ma ad una interpretazione leſiva de i Diritti della Santa Sede, e della mente Imperiale, come il fatto dimoſtrò; Laonde fu di meſtieri, ch'il Papa faceſſe nuovo ricorſo all'Imperadore per ottenere compiuta Giuſtizia. Durò il maneggio dall'anno 1274. incluſivamente ſin'all'anno 1279. La reiterazione di tanti atti; l'eſame delle difficoltà inſorte di mano in mano; le Dichiarazioni ſolenni non ſolo geminate, ma triplicate, e quadruplicate; ſono tutte circoſtanze rilevantiſſime, ch'eſcludono con evidenza ogni ſoſpetto di precipitazione, d'inconſideratezza, di connivenza, e di tutto ciò, che da i Legali chiamaſi orrezione, ſurrezione, e difetto dell'intenzione. (282.)

Dica

(282.) *Quando reſcriptum eſt geminatum per ſecundam juſſionem, quia tunc talis ſecunda Juſſio habet vim clauſulæ, non obſtante. — Et ſic noto, quod ſuſpicio ſubreptionis, vel falſitatis, quæ eſt in primo reſcripto non habente clauſulam non obſtante, vel æquipollentem, purgatur per ſupervenientiam ſecundi*

Dica il Corringio; dichino gli altri Imperialiſti, quanto lor piace, ch'il Diploma, e Diplomi di Ridolfo non ſi moſtrano autentici; preteſto famigliariſſimo tutte le volte, che ſi tratta d'opporſi alle loro pretenſioni; da eſſi poi non ammeſſo, quando il Sagro Impero allega Documenti vetuſti contro li Poſſeſſori antichiſſimi degli Stati, de i quali ſi pretende ſpogliarli. Quei Diplomi, vogliano, o non vogliano gl'Imperialiſti, e tutti quei Documenti, co'quali ſi prova, che a detti Diplomi foſſe data eſecuzione, ſono veriſſimi, autentici, originali: Eſiſtono nell'Archivio Pontificio; ſono ſtati eſibiti a i Miniſtri Ceſarei in occaſione de i trattati fatti per Comacchio in Roma; e non ſi debbono mandare in giro per il Mondo, per farli vedere a i noſtri Contradditori, a i quali dee baſtare, come baſta a tutti gli Uomini d'equità, e di buon ſenſo, che Perſone intendentiſſime, e ſperimentatiſſime nel diſcernere le Carte apocrife dalle autentiche, facciano teſtimonianza d'averle co' ſuoi occhj medeſimi veduti, e d'averli ponderati, ed eſaminati con rigoroſa critica, come ſi ha preſſo Rainaldo, Bzovio, Monſignor Fontanini, ed altri rinomatiſſimi Scrittori, a i quali ingiurioſamente s'oppone, che ſiano Mancipj de i Papi, lo che ſarebbe facile allegare vicendevolmente contro gli Scrittori Avverſarj, ſe nel Tribunale dell' Uman Genere, e delle Nazioni più colte, s'aveſſe a piatire con tal ſorta di fraſi.

Il difetto di podeſtà, magnificato dagl'Imperialiſti, dove ſi tratta di ſpropriazione de i Beni dell'Impero, troppo mal a propoſito recarebbeſi contro i Diplomi di Ridolfo, de i quali potrei quì replicare a più forte ragione ciò, che diceva nella Prima Parte, delle Confederazioni di Carlo V., e di Maſſimiliano I., sbrigandomi toſto col dire ſolamente, che non fu l'operato da Ridolfo un'atto formale di ſpropriazione, ma ricognizione della verità con precedente eſattiſſima cognizione di Cauſa, mediante la quale fu pienamente certificato, che l'Emilia, e con eſſa Piacenza, e Parma, che vi ſono compreſe per unanime ſentimento de i moderni, e degli antichi Geografi, erano dovute *pleno Jure*, *integrè*, e ſolidamente alla Santa Sede. Ma perchè Ridolfo, non ſolamente la fece da Giudice ſupremo dell'Impero, qual egli era, proferendo Sentenza *prout de Jure*, ma di più volle farla da Principe magnifico, liberale, e divoto della Santa Sede, aggiugnendo alla di lui dichiarazione, per capo ſeparato, vera, propria, e formale Donazione piena, pieniſſima dell' Emilia, e ſue Città: perciò ſoggiungo ancora, ch'il difetto di podeſtà non può recarſi contro Ridolfo, in quanto il vogliamo conſiderare, come Donatore delle Provincie, e delle Città compreſe ne i Diplomi, ch'abbiam per le mani. Poteva Ridolfo alienare gli Stati dell'Impero, come, prima di lui, fecero altri Imperadori, le di cui alienazioni, ſe ſi aveſſero, dopo cinque, ſei, e più Secoli, da mettere ſotto la critica d'eſame giuridico, ſarebbe d'uopo ſconvolgere l'Univerſo; e maſſimamente ſe ad eſempio della Lamagna, gli altri Principi ancora voleſſero ricuperare ciò, che da i loro Predeceſſori fu ne i Secoli più rimoti alienato. Vediamo un poco di grazia, con quanta ragione gl' Imperialiſti vadano tutto giorno decantando, che gl'Imperadori non poteſſero alienare gli Stati, che altre volte furono dell' Impero. Io non parlo delle alienazioni, e ſpropriazioni, che ſiano ſtate fatte dagl' Imperadori, che in occaſione della loro aſſunzione all' Imperiale Dignità, con iſpeciali Capitolazioni preſero impegno giurato di non alienare

---

ſecundi Reſcripti, quia actus geminatus eſt longè fortior, & magis operatur, quàm actus ſemel tantùm factus — quia non videtur veriſimiliter cadere error in actu reiterato — Parole tutte del Felin. in cap. *Nonnulli* n. 14. de Reſcript.

li Beni dell' Impero. Debbono quelle offervarfi da i Cefari, non altrimenti, che fe foffero, come fono foftanzialmente, Leggi fondamentali dello Stato, dalle quali non va fciolto qualunque Principe Elettivo, o Succeffivo per Diritto di Sangue, fia quanto fi voglia Supremo, e fuperiore a tutte le altre Leggi chiamate pofitive, com' altrove fi provò. Caderebbe più tofto dubbio circa l'origine, e 'l tempo, nel quale ne cominciò l'ufo, e la pratica. Si fono trovati degli Autori Tedefchi, i quali han pretefo foftenere tal'ufo fin da i tempi antichiffimi degl' Imperadori Corrado I. (283.) e d'Arrigo IV. (284.) proccurando a bello ftudio, fe mal non m'appongo, confonderle coi Giuramenti, foliti preftarfi dagli Eletti, di difendere, confervare, e ricuperare i Diritti dell' Impero, quai niuno certamente nega, effere ftati antichiffimi, anche di là da Carlo Magno. (285.) Vedevano queffi Autori, che non fi trovava Coftituzione, o Legge dell' Impero, che limitaffe a gli Imperadori la facoltà d'alienare: Vedevano, che indarno farebbefi ricorfo alla pretefa confuetudine, cui oftava la pratica pur troppo inveterata, e notoria degli antichi Cefari, che in ogni tempo fecero fimili alienazioni; e volendo pur nientedimeno trovar modo di rimettere le penne all' Aquila Imperiale, colla rivocazione, e ricupera degli Stati alienati, parve loro d'aver trovato il vero fegreto, facendo di due atti foftanzialmente diverfi un'atto folo, e formando di due Nature una Chimera. Se fi vuol dar luogo alla verità, dovremo dire, che l'ufo delle Capitolazioni incominciò dall' Elezione di Carlo V. Ebbe queffi per Competitore all' Impero il Rè Francefco I. di Francia. Gli Elettori di Magonza, e di Treveri, per ordine del Collegio Elettorale fecero lungo, e fenfatiffimo difcorfo, rappresentando l'uno ciò, che pareva contrario all'Elezione di Carlo; e rappresentando l'altro ciò, che pareva contrario all' Elezione del Rè Francefco. La vafta Potenza di due Candidati metteva giuftamente in apprenfione gli Elettori, ed i Principi tutti dell' Impero. Finalmente Federigo Duca di Saffonia, dopo avere con magnanimo rifiuto ricufato d'accettare la Dignità Imperiale, ch' eragli ftata efibita, pofe fine alla difcordia, unendo il di lui voto al voto di quelli, che favorivano Carlo; ma fuggerì il ripiego di prefcrivergli alcune Leggi, che afficuraffero la Libertà Germanica, e l'Impero medefimo, acciocchè non foffe refo Ereditario dal nuovo Eletto, ch'è lo ftefso, che afficurare, che non foffe tutto intieramente alienato. Il Cardinale Gaetano, che fu prefente, riferifce le belliffime Rappresentanze degli Elettori di Magonza, e di Treveri, nella lunghiffima Lettera, che fcriffe a Leon X. il dì 29. Giugno 1519. (286.) ed infieme riferifce il Voto conclufivo del Saffone in favore di Carlo, che moftra ciò, che io diceva. *Ma però gli pareva*, diffe Federigo, *che doveffe farfi Imperadore* (Carlo) *fotto alcune leggi, e condizioni per la libertà della Germania, per l'accrefcimento dell'Impero, e per l'afficuramento di tutti quei pericoli, che i due Elettori Magontino, e Treveri aveano detto.* Nella Lettera poi, che fcriffe al Papa il dì 7. Luglio fufleguente, fi veggono regiftrate le medefime Capitolazioni, tra le quali una ve n'ha, che dice — *Che non farà cofa alcuna palefe, ò fecreta per farfi l'Imperio fuo particolare, & ereditario della fua Cafa, mà lafcierà libera, & intiera poteftà à i fette Elettori di eleggere fecondo la Legge di Carlo IV., & l'ordine del Jure Canonico.* — (Lutero, e i fuoi

Seguaci

(283.) Arumæ. Jur. pub. Tom. 4. difc. 4.
(284.) Hordleder. rapportato dal Goldaft. Monarch. Imper. part. 12. difc. 2. pag. 612.
(285.) Specul. Saxonic. lib. 3. art. 54.
(286.) Nelle Lettere de' Principi lib. 1. pag. 68. tergo.

Seguaci non aveano allora tanto credito, come poscia acquistarono.) Ed un' altra Capitolazione, che dice — *Che non impegni, nè vendi i beni dell'Impero, nè in qualsivoglia altro modo li peggiori, ò diminuisca, & quelli, che al presente si trovano occupati da altre Nazioni, ò vero alienati dall'Impero, debbia S. M. ricuperarli quanto più presto le sia possibile, non facendo però ingiustizia, nè torto alcuno a' Privilegiati, ò à chi avesse ragione.* — (287.) Averei ben molti riflessi da fare sopra l' Articolo pur ora descritto; ma convien passar oltre.

Se la verità, dissi, ha d'avere il suo luogo, da Carlo V. solamente, e per forza, e virtù della Capitolazione, e Capitolazioni, d'allora in quà indispensabilmente usate, restarono gl' Imperadori privi della facoltà d'alienare; e non già per consuetudine anteriormente introdotta. Il Corringio, ed il Limneo (288.) pretesero fondare la detta Consuetudine con molte ragioni, e massimamente coll'esempio dell'Infeudazione di Milano fatta da Wencislao. Giovanni Strauchio all' incontro (289.) s'oppose al Corringio; sciolse i di lui Argomenti; ed Ittero (290.) non ebbe difficoltà d'asserire, ch'aveano più d'apparenza, che di sostanza. E perchè lo Strauchio credette non dovere rispondere all' esempio di Wencislao, cui avea soddisfatto, adducendo un ben lungo Catalogo d'esempj contrarj; l'Ittero (291.) volle rispondervi specificamente, distinguendo tra la facoltà, e podestà d'alienare, che Wencislao così bene, come i di lui Antecessori, avea, e l'abuso della medesima. Fu deposto Wencislao dall' Impero, e fu cassata l'Infeudazione di Milano, non per difetto della Podestà; ma perchè l'avea indegnamente abusata; onde ragion volea, che gli abusi tutti di quel Principe inumano, imprudente, e che qualcuno de' suoi Tedeschi trattò da forsennato, fossero corretti, cassati, ed annullati.

Io non debbo trattenere il Lettore sopra quistioni inutili per la discussione della nostra Causa: Perciò mi ristringo a due soli riflessi opportunissimi. L'uno, che supposto ancora il difetto di Podestà, che non può cadere in dubbio dopo l'uso delle Capitolazioni, potrebbe l'Imperadore alienare i Beni dell'Impero, tutto che fossero di gran valore, quando per le circostanze dei tempi difficilmente potesse ricuperarli, ricavandone per l'Impero quel maggiore vantaggio, che gli dettasse la sua prudenza, (292.) lo che io osservo particolarmente per le Città di Piacenza, e Parma, ch'averebbono potuto alienarsi nella Santa Sede, dato, non mai conceduto, che fossero dell'Impero, per le ragioni addotte nella Prima Parte. L'altro riflesso si è, che supposto ancora, che prima di Carlo V. fosse stata introdotta la consuetudine pretesa dal Corringio, dal Limneo, e da altri; e che tale consuetudine vi fosse stata in tempo di Wencislao; non per questo potrebbono impugnarsi gli atti di Ridolfo, che precedettero la Capitolazione di Carlo V. due Secoli, e mezzo, e la deposizione di Wencislao, più di centovent'anni. Onde se gli Autori Tedeschi non possono sostenere detta pretesa consuetudine, circoscritte le Capitolazioni, ed un Secolo prima dell'uso delle medesime; mentre altri Autori Tedeschi, e non meno eruditi, sostengono tutto l'opposto; come vorranno sostenerla nei tempi di Ridolfo?

(287.) Nelle Lettere de' Principi lib. 1. pag. 74.
(288.) L'uno de Finib. Imper. cap. 18. fol. 376. & seqq., e l'altro in Capitulat. Ferdin. IV. ad art. 9.
(289.) Dissert. de Oppignorat. Imper. Thes. 20. usq; ad 31.
(290.) De Feud. Imper. Germ. cap. 7.
(291.) Al §. 31.
(292.) Petr. Anton. Petr. de Potest. Princip. cap. 17. n. 32.

Il Corringio proccurò ſcreditare gli atti d'eſſo Ridolfo con altre egualmente vaniſſime chimere; dicendo, che Ridolfo conſentì al Pontefice Gregorio X. per timore, che non riſuſcitaſſe le Sciſme inteſtine della Germania; e che foſſe allettato colla ſperanza di validi ſoccorſi, intenzionatili dal Papa contro li Turchi, i quali allora cominciavano a ſtabilire la loro formidabile Potenza. Vengono a tal ſegno di debolezza Uomini per altro forniti di non mediocre Erudizione, e Dottrina, quando s'impegnano contro la verità in favore della menzogna. Proccurò, come diſſi, il Santo Pontefice Gregorio liberare il Sagro Impero dalla pericoloſiſſima Anarchia, nella quale da gran tempo ſi ritrovava. Proccurò ridurre i Principi Tedeſchi alla concordia, e perſuaderli a convenire in un Soggetto Nazionale, ad eſcluſione degli Eſtranei; e dovremo dire, che minacciaſſe fare ciò, che con tanta applicazione, e fatica, andava ſtruggendo? Che Gregorio proccuraſſe d'unire ſoccorſi contro li Saraceni, che facevano validi progreſſi nella Soría, ce lo dicono le Storie: (293.) Che Ridolfo aveſſe da travagliare lungamente per ſottomettere alcuni Principi dell' Impero, che non voleano riconoſcerlo, nè raſſegnarſi; e che aveſſe da guerreggiare col Rè Ottocaro di Boemia; il ſappiamo, e ce lo dicono (replico nuovamente) le Storie. Ma che nell'anno 1274., nel quale Ridolfo fece a Gregorio la promeſſa, che ho detto, e ſucceſſivamente ſin'all'anno 1279., nel quale reſtò compiutamente eſeguita, aveſſe queſti timore de i Turchi; ſtando maſſimamente l'Antemurale di tutto l'Impero dell'Oriente, e di tant'altre Provincie dell'Europa, che v'erano di mezzo, ſembra paradoſſo incredibile, per non dire frottola da Vecchiarella. Più: Che un'Uomo di ſenno, e di valore, che ſtà per ſalire ſul Trono, a lui contraſtato da qualche Competitore, poſſa eſſere ſorpreſo da timore, o che poſſa egli eſſere paſciuto con vane ſperanze, il concederò di leggeri. Ma che Ridolfo da dett' anno 1274. ſin' all' anno 1279. reſtaſſe ſempre deluſo colle ſperanze de i Pontefici, ch'erano deboli, e ſpogliati di quaſi tutti i loro Stati, e reſi poco men che ludibrio de i Baroni Romani; o foſſe atterrito da fantaſtici timori; maſſimamente dopo avere abbattuto il Rè Ottocaro di Boemia, che col di lui ſangue innaffiò le palme, e colla morte ſtabilì le glorie, e la ſicurezza del Vincitore; il creda chi vuole, e voglia crederlo chi può. Dicono i Legiſti, e 'l lume naturale, e l'iſperienza comprova, ch'il vizio di timore incuſſo, o di ſoſpetto, che poteſſe incuterſi, per eſtorquere il conſenſo dato ad un'atto leſivo, reſta purgato dal conſenſo ſuſſeguentemente preſtato in circoſtanze tali, che più non ſuſſiſteſſe la cauſa del timore allegato. (294.) Se Gregorio, canonizzato oggidì per Santo, foſſe anche ſtato quel ribaldo, che calunnioſamente ſi ſuppone, facendolo artefice d'indegniſſime ſimulazioni, e capace di ſconvolgere l'Impero, e ſedurre i Sudditi, ſollevandoli contro il loro Sovrano; ſarebbe nientedimeno ceſſato il ſuppoſto timore dopo la di lui morte, ſucceduta nell' anno 1276. Dunque gli atti, che fece Ridolfo negli anni 1278. e 1279. in eſecuzione, e adempimento degli obblighi un pezzo prima contratti, furono eſenti da queſto mendicato preteſto. E ſe il Corringio, od altri nol concede; per qual cauſa

Ridolfo,

(293.) *Si oblitus fuero tui* (giurò egli a i Criſtiani dell'Oriente, ch'il ſupplicavano di ſoccorſi, nell'atto, che, ſtando in Ptolemaide, ricevette l'avviſo d'eſsere ſtato eletto Papa) *Hieruſalem, oblivioni detur dextera mea. Adhæreat lingua mea faucibus meis, ſi non poſuero Hieruſalem in principio lætitiæ meæ.*

(294.) Menoch. de præſumpt. lib. 3. præſumpt. 4. Sanchez de Matrim. lib. 4. diſput. 18.

Ridolfo, dopo la morte di Gregorio, non proteſtò in contrario? Per qual cagione, s'egli fu così disattento, l'Imperadore Alberto di lui Figliuolo consentì anch'esso, e confermò le cose operate dal Padre? Era pur anche Alberto Principe non men prode, e valoroso, che dottissimo nel Diritto Civile (ch'insegnò pubblicamente in Parigi) e Canonico, nel quale fu per merito, e non per adulazione, come taluno potrebbe sospettare, Licenziato. (295.) Chi non resterebbe ammirato, sentendo, che dopo tre, o quattro Secoli, si mette sul Tavoliere l'eccezione, *quod metus causa*, per annullare una dichiarazione comprovata coll' esecuzione, e coll' osservanza di quattrocent' anni?

Oppone per ultimo Corringio (ed è questa l'erba bettonica per tutte le alienazioni de i Beni altre volte Imperiali, in qualunque modo seguite; sia per contratto lucrativo, od oneroso; sia in vigore della prescrizione, o di testamento, o di qual altra si sia maniera) e comunemente oppongono gli altri del di lui Partito, che le alienazioni fatte dagl'Imperadori, quanto si voglia antichi, vagliono, e sussistono, sì per l'utile, come per il diretto Dominio, sicchè possino i Beni talora divenire Allodiali: Ma, salva però sempre la Maestà, e la direzione dell'Impero, o Corpo Germanico;

Rispondo, ch'altrove s'è data congrua soddisfazione a questa obbiezione, e rispondo ancora ulteriormente, ch'il tenore della dichiarazione, e rispettiva donazione di Ridolfo, leggesi conceputo con parole, e clausole di tal energía, che non lasciano luogo di sospettare, che desso, nè l'Impero, v'avessero prima, o vi riteneſſero da poi il preteso Dominio diretto, o la pretesa ragione di Supremato, e di direzione, e rispettivamente subordinazione de i Romani Pontefici. Usò Ridolfo nell' atto di venire alla dichiarazione controversa la clausola, che debba quella valere in vigore d'Oracolo Cesareo, e d'Editto sussistente a memoria perpetua, la quale per se medesima rende l'atto essenzialmente immutabile. (296.) Serviſſi de i termini — *di ricognizione, e dichiarazione* — che propriissimamente dimostrano, ch'esso volle pronunziare una Sentenza fondata nella precedente accuratissima cognizione de i meriti della Causa. V'inserì le Clausole — *Pleno Jure, ac integrè* — e l'altra — *insolidum*, — e proteſtò, che la di lui dichiarazione riguardava insieme lo Spirituale, ed il Temporale, qualificando colle stesse Clausole l'una, e l'altra materia, sopra la quale cade la sua Sentenza. (297.) In quei tempi fatto avrebbe orrore alle menti de i più libertini il pensiero, non che l'asserzione, che i Sostenitori del Calvinismo, e del Luteranismo, più Secoli dopo Ridolfo cominciarono ad insegnare; cioè che l'Imperadore, e cadaun Principe Sovrano dilatasse le fimbrie della suprema sua Autorità fin sopra lo Spiri-

---

(295.) Albert. Argentin. che fu contemporaneo, in Fragm. post Othon. Frisingen. pag. mihi 164. ibi — *Postea missus fuit Parisios, ubi stetit pluribus annis cum magnis sumptibus, & profecit in magnum Clericum* (sarà questa l'eccezione, che se gli darà dagli Imperialisti) *& legebat Jura multis audientibus. Postea Licentiatus fuit in Decretis, non causa Dominii, sed causa veræ Scientiæ.*

(296.) Limnæ. Tom. 1. Jur. pub. Imp. Romano-Germ. lib. 1. cap. 10. n. 123.

(297.) *Recognoscimus, fatemur, & Oraculo præsentis Edicti ad æternam memoriam declaramus Civitatem Ravennatem, Æmiliam &c. ad B. Petrum Cœlestis Regni Clavigerum, & ad vos Patrem Beatissimum Dñum Nicolaum Papam Tertium, & ad Successores vestros Romanos Pontifices, & ad ipsam Ecclesiam Romanam pleno Jure, ac integrè, non solùm in spiritualibus, sed etiam in temporalibus insolidum pertinere.* — Raynald. ad ann. 1279. §. 5.

Spirituale, ſubordinandolo, e facendolo dipendere dalla Podeſtà Laica. Per conſeguenza non potiamo interpretare le parole di quel Cattolico Principe ſecondo il ſenſo dei Novatori: Ma dobbiamo prenderle con quella intelligenza, che al tempo della ſuddetta dichiarazione poteva cadere nella mente del proferente; e così eſsendo impoſſibile moralmente, che quell' Auguſtiſſimo Fondatore dell' Imperiale Grandezza della Veneratiſſima Caſa d' Auſtria voleſse riſervarſi l' immaginario ſupremo Diritto, o direzione ſopra le coſe ſpirituali: Viene ad eſsere ſimilmente impoſſibile, che voleſse riſervarſi tal Podeſtà ſopra dei Beni Temporali, che, diſse, riconoſceva, confeſsava, e dichiarava, che appartenevano all' Apoſtolo San Piero, alla Chieſa Romana, al Papa Nicolò III., ed ai di lui Succeſsori Pontefici Romani. Non avea, e confeſsava deſso, non avere, maggior Autorità ſopra il Papa, che ſopra l'Apoſtolo San Piero; ed io non ſo, ſe la Teología di Calvino, e di Lutero ſia giunta ancora a tale raffinamento, di trattare un'Apoſtolo da Servo fuggiaſco, da ſtendervi ſopra la mano, e da ritrarlo ſotto la Podeſtà dei Ceſari, e del Romano-Germanico Impero.

Poteva dunque Ridolfo, malgrado tutte le cavillazioni degli Avverſarj, non ſolamente pronunziare come Giudice in favore della Santa Sede, ma procedere ancora, e farla, come diſſi, da Principe magnifico, e liberale, donando l'Emilia; e tanto più, perchè non ſe gli poteva, nè può dar eccezione dell' abuſo di Podeſtà, come avvenne contro l'Infeudazione di Milano, fatta da Wencislao. Imperocchè fu ſpinto Ridolfo da motivi giuſtiſſimi, e prudentiſſimi, a fare quella donazione, ch'ebbe per ſua cauſa finale il ben del Pubblico, al quale volle indirizzarla, e dal quale naſceva, per così dire, la neceſſità, e l'oneſtà della di lui operazione. *Per togliere*, diſſe, *ogni ſcrupolo, ed ogni dubbio, fo donazione di nuovo, e concedo liberamente, e pienamente* (le ſuddette Provincie, Città, e Stati) *acciocchè tolta di mezzo ogn' occaſione, e materia di contraſto, e di diſcordia, duri ſtabilmente la Pace, e piena Concordia, tra la Chieſa, e l' Impero*. (298.)

La neceſſità, e l'oneſtà della Cauſa riſpetto al Donatore (ſuppoſto per poſſibile, o per impoſſibile, che riſpetto al Donatario non foſſe tale) per cui ſi venga alla ſpropriazione de' Beni anche d'inſigne valore dal Corpo Germanico, ſono di tanta forza, che non oſtante la reſtrizione della Podeſtà introdotta per Legge fondamentale coll'uſo delle Capitolazioni, s'allora vi foſſero ſtate, averebbe potuto Ridolfo alienare in favore della Santa Sede, e dei Pontefici, gli Stati in quiſtione. (299.) Son contento condiſcendere per un momento all' ingiuſto concetto di certi Scrittori, per altro Eruditiſſimi, della Germania; cioè che Gregorio X. incuteſſe il preteſo timore a Ridolfo, ſe non gli accordava le richieſte, che gli faceva; Che gli Anteceſſori di Gregorio foſſero ſtati gli Architetti delle paſſate disunioni, ed i fomenti, e l'mantice di

quelle

(298.) *Et ad omnem dubitationis ſcrupulum impoſterùm abolendum, de novo liberè, plenariè concedimus, conferimus, & donamus, ut ſublato omnis contentionis, & diſſenſionis materia, firma pax, & plena concordia inter Eccleſiam, & Imperium perſeverent*. Raynald. cit. §. 5.

(299.) Limnæ. Annot. ad Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 164. n. 1. & ſeqq., e preciſamente ivi — *Eundum erit quò trahimur, non quò volumus. Pacta tamen, & hoc quoque caſu ſervanda; quanquam enim (Machiavello teſte lib. 3. diſc. 12. ſuper Liv.) ferè fieri ſolet ut promiſſa irritâ habeantur, quæ neceſſitas quædam expreſſit; hoc tamen facti eſt non juris, nec eorum, qui priſcam fidem* (della quale più ch'ogn' altra Nazione ſi gloriano i Tedeſchi) *colunt*.

quelle fiamme, ch'aveano quaſi deſolata la Germania; Ch'altrettanto doveſſe temere de i Succeſſori d'eſſo Gregorio, e maſſimamente di Nicolò III. Condiſcendo a tutto queſto, ed a quel di peggio, ch'eſagerano ne i loro libri gli Acattolici. Da tutto ciò ne ſeguirebbe per incontraſtabile conſeguenza, che la ſpropriazione dell'Emilia, per la parte almeno di Ridolfo, e del Sagro Impero, era ſoſtenuta dall'oneſtà, e dalla neceſſità, ch'avea il Corpo Germanico, di conſeguire, e di conſervare la Pace interna, che non potea ſperarſi ſenza una piena concordia tra la Chieſa, e l'Impero; abbenchè la ſpropriazione giugneſſe inſino al dismembramento del Supremo, ed Alto Dominio, per teſtimonianza dello ſteſſo Limneo, Autore, ſenza dubbio, d'eſtrema paſſione verſo il Sagro Impero Romano-Germanico. (300.) Chiariſcaſi maggiormente, ſe fia poſſibile, queſt' articolo, perch' ella è coſa, che non riguarda gli atti ſolamente di Ridolfo.

Gli Scrittori dell'Inclita Nazione Alemanna, che da ducent'anni in quà vanno eſornando, ed illuſtrando tutto ciò, che compone l'interna polizía dell' Auguſtiſſima loro Repubblica, trovando, che l'Aquila Imperiale era quaſi del tutto ſpennata, reſtandovi sì poco dell'antico, e vaſto Patrimonio de i Ceſari, che poteva dirſi ridotto alla mendicità, ed impotente a mantenere lo ſplendore della ſua Dignità, non dico ſtipendiando numeroſi Eſerciti, ma un ſemplice Equipaggio di Corte Principeſca: (301.) Studiarono di rivolgere le vecchie Carte, e mettere in diſputa i poſſeſſi inveterati degli Stati, e di qualificarli con titoli indecenti alla Maeſtà de i Principi, che li governarono, e preſentemente li governano, da Supremi indipendenti Signori, non altrimente, che ſe foſſero Uſurpatori malizioſi dal primo all' ultimo; e non potendo negare in faccia del Mondo, che quei poſſeſſi foſsero pacifici, ed inveterati, a ſei, otto, dieci, e più Età; e che i Poſſeſſori foſsero riconoſciuti con atti poſitivi da i Ceſari di mano in mano ſollevati al Trono Imperiale; ne meno potendo ſoſtenere la preteſa impreſcrittibilità contro il Jus delle Genti, fondata nelle Leggi Romane, o particolari della Germania: Rivolſero i loro ingegni ad altro ripiego, comunemente abbracciato da i Moderni; aſſerendo, che ſimili alienazioni aveſsero connaturalmente nel ſeno la Clauſola — *Salvo Jure Imperii* — intendendo la di lei forza riſpetto al Supremo Dominio; e vollero, che s'aveſse per inſerita queſta mirabile Clauſola in tutte le diſpoſizioni, che faceſsero gl'Imperadori, quanto ſi voglia ſolenni, e legittime, purchè tutto il Corpo Germanico unito inſieme non aveſse dichiarato poſitivamente l'oppoſto.

Se queſto ingegnoſo ripiego foſse ſtato conoſciuto negli antichiſſimi tempi, e così prima delle alienazioni in quiſtione; e dagl'Imperadori, ed inſieme dal Corpo Germanico foſse emanata qualche ſolenne Coſtituzione, dedotta poſcia

---

(300.) l. c. ibi — *Ut ſi propter egregiam Imperio præſtitam operam* (qual fu quella di Gregorio medeſimo, Autore principaliſſimo della Pace della Germania, già tanto tempo Aceſala, e diſcorde) *remuneratio facienda, quo caſu etiam Regi Galliæ Dominium, quod aliàs Sacrum, ac inalienabile, ac propterea tunicæ Chriſti inconſutili, quæ à Militibus integra relicta comparatur, alienare licet.*

(301.) *Aquila Romana miris modis deplumata, ut cæteris avibus ferè deſpectui ſit. Non dicam nunc de plumis vi evulſis, ſed de illis, quas Imperatores accepto pretio vendiderunt, vel donatione, vel inſolutum datione, atq; aliis modis prodegerunt.* Così Limnæ. Annot. ad Capitul. Carol. V. ad art. 9. pag. 166. e ſiegue pag. 169. n. 24. — *Imperatorem noſtrum è publico Reip. noſtræ non habere, unde ipſe, & ejus familia commodè vivere poſſit.*

ſcia alla notizia dell' Uman Genere, il quale aveſse ſaputo, che facendo Confederazioni, Paci, Contratti, ed altri atti di pubblico commercio, coll' Impero Romano-Germanico, e co' ſuoi Religioſiſſimi Ceſari, doveſse regolare le ſue azioni con tal reſtrizione; potrebbe imputarſi a propria colpa di que' Principi, i quali non aveſſero provveduto a ſe medeſimi, ed alla loro indennità, proccurando far rimovere un' oſtacolo di sì alto pregiudizio. Ma che dopo il poſſeſſo di Secoli, non uſurpato colla forza, nè ſurretto colla malizia, e con ingannevoli artifizj; ma conſeguito, o ricuperato pacificamente, e per via di contratto, o di dichiarazione ſpontanea, fatta con precedente eſame, e cognizione di Cauſa nel Cuore della Germania, da un' Imperadore nativo, informatiſſimo delle Controverſie ſopra quei medeſimi Stati, e delle coſtumanze di ſua Nazione, nel coſpetto de' Principi, e de' Magnati, col Conſiglio, ed approvazione degli Elettori, e d'altri Principi Eccleſiaſtici, e Secolari, colla rinunzia de i Diritti, ch'aveſſe potuto pretendere, colla ratificazione di tanti Imperadori, che ſuccedettero: Dopo tutto queſto, diſſi, che abbia da cacciarſi fuora una Clauſola, recentemente immaginata da Uomini privati, quai ſono i mentovati, benchè Eruditiſſimi, Scrittori; ed in vigore di quella ſtrappare di mano l' Alto Dominio de gli Stati a i Principi, che ſono in poſſeſſo da tempo lunghiſſimo in quà d'eſſere riconoſciuti, e trattati come Supremi, ed indipendenti dal Sagro Romano Impero: Egli è paradoſſo da non perſuaderſi facilmente all' Uman Genere, avvezzo dal principio del Mondo (quando ſi tratta tra Popolo, e Popolo, e tra Principe, e Principe) a riconoſcere, e riſpettare quelle ſole Leggi, e quella ſola Autorità, che ſtabilirono li primi Uomini, i quali diedero l' eſſere al Diritto delle Genti, ricevuto, e praticato ſucceſſivamente dall' Univerſità delle Nazioni. (302.) In fatti reſo conſapevole il Mondo, che la Giurisprudenza moderna della Germania inſegnava, e ſoſteneva la ritenzione dell' Alto Dominio, non oſtante qualunque abdicazione degli Stati, che veniſſe fatta, vollero i Franceſi, ed altri, che nella Pace di Munſter, e d' Oſnabruch, foſſero inſerite eſpreſſioni, ed adoprate ſolennità di tal efficacia, e di tal chiarezza, che non rimaneſſe luogo a ſimili cauteloſe interpretazioni, ed oſservollo il più volte citato Limneo. (303.)

Suppoſta

(302.) Volle già Federigo II. uſare ſimile cautela in occaſione del Trattato di Pacificazione con il Papa Innocenzo IV. maneggiato dal S. Rè Lodovico IX. di Francia, dopo la ſolenne Sentenza della Depoſizione. S'avvide il pietoſo, ma prudente Rè, che la reſtituzione de' Beni, e ſoddisfazione, ch'eſibiva Federigo colla clauſola — *Salvis Imperii, & Regnorum ſuorum Juribus* — includeva vera, veriſſima illuſione, che ſi macchinava contro la Chieſa; e Federigo non avea potuto imparare da i moderni Tedeſchi, che tal clauſola ſi doveſſe tacitamente avere per appoſta, ed inſiſteva, perchè vi ſi metteſse eſpreſsamente; onde reſtò incagliato, ed abbandonato il maneggio, come atteſta Odorico Rainaldi ad ann. 246. §. 24. uſque ad 27. incluſivè. Mattheo Paris in Henric. III. ad ann. 1244. regiſtra quel progetto, facendone mediatore il Conte di Toloſa.

(303.) In Capitul. Ferdin. IV. ad art. 9. n. 14. ibi — *Non ſanè exteri Reges ſatis ſibi cautum exiſtimarunt, niſi ubi & aliorum Ordinum probatio acceſſiſſet* — & n. 13. — *quin etiam non adeò pridem cum de alienandis quibusdam fuit actum inter Cæſarem, & Gallum, aliosque; delatum id negotium eſt ad Conventum publicum, definitumque conſenſu non Electorum dumtaxat, ſed omninò omnium Ordinum, cum Monaſterii, tum Oſnabrugæ.*

Suppoſta la verità, e l'efficacia degli atti di Ridolfo, di cui, per le coſe finora dette, niuno ſcrupolo dovrebbe aver più luogo nell' animo di chi legge; reſtarebbe a vedere, ſe poteſſe almen dubitarſi, che le Città di Piacenza, e Parma, non vi foſſero compreſe. Ma per poco, che uno ſia iſtrutto di Geografia, può, ſenz'altro, ſapere, che l'Emilia era Provincia dell'Eſarcato, e ch'era ſolita chiamarſi Gallia, e Lombardia Ciſpadana; (304.) Che nominatamente v'erano compreſe Piacenza, e Parma, nel tempo, che ſcriveva Paolo Diacono, cioè ſotto il Regno di Carlo Magno; (305.) Che Procopio chiamò Piacenza Città Capitale dell'Emilia. (306.) Il Sigonio la deſcrive, dicendo, che incominciava da Piacenza, e continuava inſino ad Imola; e che indi ſuccedeva la Flaminia. (307.) Concordano unanimamente gli altri. (308.) Marquardo Freero, (309.) e Andrea Ducheſne (310.) rapportano colle ſteſſiſſime parole due Lettere, (311.) che l'Eſarco Romano ſucceſſore di Smaragdo ſcriſſe al Rè Childeberto II. di Francia, nelle quali gli dà ragguaglio d'avere ricuperate dalle mani de i Longobardi le Città di Piacenza, e Parma, e d'averle riunite all'Eſarcato. (312.) L'Abbate Cuſpiniani, Scrittore attaccato eſtremamente alla ſua Germania, raccontando il fatto della reſtituzione, che Aſtolfo Rè de' Longobardi fu coſtretto dal Rè Pipino fare alla Chieſa, dice, che l'Emilia, la quale era l'altra parte dell'Eſarcato, fu reſtituita al Papa, e che v'erano compreſe Bologna, Reggio, Parma, e Piacenza. (313.) Il Tedeſco Pacifico à Lapide, parlando della medeſima reſtituzione, e ſeguendo la fede

(304.) Eryc. Putean. lib. 1. cap... not. 22. fol. 57. ibi — *Dicebatur* (Æmilia) *Lombardia Ciſpadana, Aurelia, Doria à Nobili Familiâ Tuſciæ; Apennino, & Pado claudebatur.*

(305.) De Geſt. Longobard. lib. 2. cap. 18. ibi — *Æmilia à Liguriâ incipiens inter Apenninas Alpes, & Padi fluenta versùs Ravennam pergit; hæc locupletibus Urbibus decoratur, Placentiâ ſcilicet, Parmâque, Regio, &c.*

(306.) De Bell. Goth. lib. 3. cap. 15.

(307.) De Regn. Ital. lib. 1. in princ. ibi — *Æmilia à Placentiâ uſque ad Forum Cornelii, atque ei continens erat Flaminia.* E nel lib. 2. de Imp. Occid. ibi — *Indè trajecto Pado Urbes Æmiliæ reſiſtentes* (Conſtantinus Magnus) *invaſit, atque oppugnando ad deditionem adduxit Parmam, Placentiam &c.*

(308.) Magin. Ital. in Prolegom. cap. de diviſ. Ital. ſub Juſtin. verſ. *Æmilia.* Ughel. Ital. Sacr. Tom. 2. Provinc. 3. in princ. Ferrar. in Martyrol. ſub die 4. Februar. in Addit. verb. *Placentia.* Otton. Friſingen. piglia l'Emilia per ſinonimo coll'Eſarcato. De Reb. Geſt. Frider. I. Imp. lib. 2. cap. 12.

(309.) Corp. Franc. Hiſtor. Veter. pag. 207. & 208.

(310.) Hiſtor. Francor. Tom. 1. pag. 870. & ſeq.

(311.) Al num. 39. e 40.

(312.) *Non ſolas* (leggeſi nella prima) *quas ſuperiùs diximus, Civitates, ſed & alias, ideſt Parma, Regio, atque Placentia cum ſuis Ducibus, atque plurimis Longobardis Deus Sanctæ Romanæ Reipublicæ* (erano ſinonimi allora, Repubblica Romana, ed Eſarcato) *reparavit.* E leggeſi nella ſeconda — *Præcedentibus autem Scriptis noſtris deſignaſſe vobis meminimus, quod dum ad obſidendum Parmam, vel Regium, atque Placentiam Civitates proficiſceremur, Duces Langobardorum ibidèm conſtituti in Mantuâ Civitate nobis cum omni feſtinatione ad ſubdendum ſe ſe Sanctæ Romanæ Reip. occurrerunt.*

(313.) In Vit. Conſtantin. V. §. *Hac tempeſtate*, ibi — *Pentapolin* (Aiſtulphus) *quæ eſt una pars Exarchatus, in qua ſunt Ravenna, Cæſena, Claſſis, Forum Livii, Forum Popilii, & Æmiliam alteram partem reſtituit* (Eccleſiæ) *quæ habet Bononiam, Regium, Parmam, Placentiam.*

degli Annali Franceſchi, altrettanto atteſta. (314.) L'iſteſſo Franceſco Guicciardini, Autore ſempre nemico de i Papi, rapportato per queſto dal Goldaſto nella ſua Monarchía Imperiale, in un Diſcorſo, che fece intorno all'Origine della Podeſtà Secolare, competente alla Romana Chieſa, (315.) concorda appuntino.

Terminerò le coſe di Ridolfo con un rifleſso; ed è, che ſendo egli nato il dì 27. Giugno 1218., (316.) e ſendo paſsato all'altra vita Federigo nell'anno 1250., avea potuto vedere co gli occhj proprj quaſi l'origine, ed i progreſſi, e la fine delle funeſtiſſime Diſcordie tra deſso Federigo, ed i Pontefici Onorio III., Gregorio IX., ed Innocenzo IV., ed avendo impiegati gli anni della di lui età più conſiſtente nel maneggio dell'Armi ſotto quell'Imperadore, (317.) puote meglio, ch'ogn'altro, renderſi informatiſſimo della natura degli Stati, che facevano il ſoggetto di tante Diſcordie. Che s'egli nell'atto della di lui promozione all'Impero impegnò la fede, che poſcia religioſamente oſſervò, di reſtituire alla Romana Chieſa ciò, che le era ſtato uſurpato, e nominatamente l'Emilia; conviene confeſſare, ch'eſſo il faceſſe per motivo puramente di Coſcienza informata, e che non poteſſe cogliere sbaglio per ignoranza, nè traſcorrere men cautamente per inavvertenza.

L'Aſſunzione di Ridolfo poſe fine all'Interregno di ventitrè anni quaſi compiuti, cui ſoggiacque l'Impero dopo la morte di Federigo II., e Federigo, com'altresì Ottone IV. di lui Anteceſſore, cagionarono mali infiniti nell'Italia, ch'è d'uopo andar brevemente toccando, acciocchè il Lettore comprenda, quanto foſſero antichi i Diritti della Romana Chieſa ſopra le Città di Piacenza, e Parma, i quali furono da'detti due Imperadori riconoſciuti, approvati, e canonizzati, prima che precipitaſsero nel reprobo ſenſo; e quanto foſse ſtabile, e forte il poſseſso, ch'ebbe la Chieſa ſopra di quelle Città, mantenendolo, come il mantenne, a fronte di Guerre micidiali, dalle quali reſtò l'Italia sì lungo tempo, e sì miſeramente ſconvolta. Comprenderemo unitamente tutta la Serie de i Fatti, che ſervono al mio intento, dall'Aſsunzione ſuddetta di Ridolfo indietro ſin'alla morte d'Arrigo Figliuolo del Barbaroſsa, non oſservando in queſt'articolo l'ordine retrogrado, che mi ſono propoſto. Morì

(314.) *In Regione Exarchatus tùm fuerunt Urbes præcipui nominis, Ravenna, Faventia, Cæſena, Forum Livii, Forum Populi, Bononia, Regium, Parma, Placentia*. Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. diſc. 5. §. 9.

(315.) Preſso il Goldaſt. Tom. 3. della ſua Monarch. in princ. ibi — *Ravennam cum Exarchatu ſuo, quo contineri ajunt, quidquid à Placentiæ, & Papiæ finibus Ariminum uſque Padum inter, & Apenninum, Stagna, ſive Paludes Venetorum, & Adriaticum ſinum claudit*.

(316.) Abbas Cuſpin. in ejus Vit. verſus fin.

(317.) Cuſpin. loc. cit. ſul principio, ibi — *Nam & ſub Friderico II. Imperatore, qui eum Sacro fertur levaſſe Lavacro, tam ſtrenuè res ſibi commiſſas obibat, ut ei tota Nobilitas Cæſaris, cum ipſum adiret, aſſurgeret*; e nominatamente nella Lombardía, Albert. Argentinen. in Fragm., quod eſt impreſsum poſt Otton. Friſingen., in princ. ibi — *Rudolphus verò cum eſſet cum Friderico Imperatore in Lombardia (qui & ipſum Rudolphum levavit de Sacro Fonte) Aſtronomus quidam ipſi Rudolpho, quavis inveni, frequenter aſſurgens, ipſum præ cunctis ſpectabilibus, & clariſſimis honoravit*, — e ſeguita raccontando la predizione dell'Impero, l'indignazione perciò di Federigo, il ritiro di Ridolfo dall'Armata; e che l'Aſtrologo, *non indignemini ei*, li diceſse, *quia antequam incipiat ejus dominium, ex vobis, qui jam decem habetis filios, qui ſuccedat in Imperio penitus nullus erit*.

Morì Arrigo ſuddetto il dì 28. Settembre 1197. (318.) laſciando dopo di lui Federigo. Non oſtante, che queſti foſse fanciullo da latte, volle Arrigo farlo eleggere Rè de' Romani, coſtrignendovi colla forza li Principi; i quali, morto Arrigo, e ricuperata la libertà, riprovarono ciò, ch' aveano diſpoſto in favore di Federigo; e venendo a nuova Elezione, ſi trovarono diviſi i loro voti tra Filippo Fratello d' Arrigo, ed Ottone della Nobiliſſima Caſa di Saſſonia; Sicchè tre potevano eſsere, e realmente furono, li Pretendenti. Il Pontefice Innocenzo III., che nell' anno 1198. era ſucceduto a Celeſtino III., giudicò eſsere debito della ſua Suprema Pontificia Autorità prendere cognizione formale di tutte quelle Elezioni prima di venire alla confermazione, e conſagrazione d' alcuno degli Eletti. Dopo lungo dibattimento, non oſtante che Filippo aveſse in di lui favore gli Uffizj del Rè di Francia, ch' agiva efficacemente, moſso più dall' odio, che portava al Saſsone, che dall' amore dello Svevo, preſceſſe Ottone, benchè aſſiſtito dal minor numero de' voti. (319.) Poſpoſte le altre due Elezioni di Federigo, e di Filippo; quello come inetto, ſtando la di lui pupillare età; queſti creduto Reo, e Complice delle Sciſme, e degli orrendi Sacrilegj, commeſſi da Federigo ſuo Padre; avendo inoltre immediatamente dopo la di lui preteſa Elezione incominciato a perſeguitare la Chieſa, calcando le dimeſtiche veſtigia, ſiccome ſcriſse Innocenzo all' Arciveſcovo di Magonza con ſua lunga Lettera, nella quale rende le ragioni, dalle quali fu moſso a preferire l' Elezione del Saſsone. (320.) Sebbene Filippo trovò molti Soſtenitori del ſuo impegno, nulla però alla finfine ottenne, ed altro non fece, che ſottomettere la Germania a graviſſime turbolenze, prevalendo la cauſa più giuſta del Competitore. Continuò Filippo ogni ſua induſtria, valendoſi non men dell' Armi, che del maneggio, col quale proccurò mettere diſcordia tra Innocenzo, ed Ottone, diſseminando Lettere artifizioſamente compoſte, e piene di Cabale politiche, le quali nulla fruttarono all' Inventore, che rimaſe ucciſo in Bamberga da uno de' ſuoi Aderenti, laſciando libero, e pacifico il poſſeſso del Trono Imperiale all' Avverſario, il quale ſe non a capo di dieci anni ricevette in Roma il Diadema Imperiale. (321.)

Sin' a queſto tempo mantenuto avea Ottone ſtretta unione col Pontefice, dalla di cui autorità, più che da i Principi, riconoſceva il proprio innalzamento, e n' avea fatte ben mille, e mille proteſte, implorandone continuamente l' ajuto, e la protezione, maſſimamente, quando vide mancarſi l' aſſiſtenza del Rè Riccardo d' Inghilterra ſuo Zio Materno. (322.) Conſervò egli ſentimenti d' animo grato; benchè poteſſe ad alcuno parer più toſto ſimulazione, e timore, ch' avea dell' Emolo; e fece vicendevolmente la dovuta giuſtizia verſo il proprio Benefattore; imperocchè il dì 8. Giugno 1201. (323.) preſtò ad Innocenzo Giuramento formale d' Obbedienza, e non già di pro-

 tezione,

(318.) Roger. Annal. Anglic. ad h. a. Baron. eod. ann. §. 4. & 5.

(319.) Raynald. ad ann. 1188. §. 62. ibi — *Tandemque obtinuit Innocentius, ut ille* (Ottone) *ad Imperium eveheretur, cujus Parens ob defenſam Pontificis Romani cauſam Saxoniæ Ducatu depulſus fuerat.*

(320.) Raynald. ad ann. 1200. dal §. 22. ſin' al §. 35. & ad ann. 1201. dove ſi hanno diverſe altre Lettere ſcritte dal Papa ſu quell' affare a molt' altri Principi.

(321.) Raynald. ad ann. 1208. à §. 6. ad §. 16. Albert. Staden. ad eund. ann., e più diffuſamente Arnold. di Lubecc. lib. 7. Chron. cap. 14. pag. 555. & ſeq.

(322.) Raynald. ad ann. 1199. §. 50.

(323.) Raynald. h. a. §. 15.

tezione, come interpretano i Moderni Imperialiſti; Promiſe altresì l'Imperiale ſua Protezione alla Romana Chieſa, ed a i Pontefici ſucceſſori d'Innocenzo, e che le averebbe mantenuti i di lei poſſeſſi, ch'avea (vedremo preſto, che poſſedeva allora la Santa Sede Piacenza, e Parma) ed averebbe dato ajuto, perchè ricuperaſſe quei, ch'avea perduti, impiegandovi tutte le ſue forze; ed acciocchè la generalità delle eſpreſſioni non rendeſſe gli obblighi, che prendeva, ſoggetti a cavilloſe interpretazioni, che li faceſſero riſolvere in un bel nulla, ſpecificò le Provincie, e gli Stati, ſopra i quali cadevano le di lui giurate promeſſe; e tra queſti l'Eſarcato di Ravenna, ed il Patrimonio della Conteſſa Matilde, ſotto de i quali reſtano compreſe, fuor d'ogni dubbio, Piacenza, e Parma. (324.)

Era Ottone conſapevole della Pace di Venezia col Pontefice Aleſſandro III., e di Coſtanza colla Società Lombarda, ſeguite a di lui tempo, e ſotto i di lui occhj proprj, ed in conſeguenza, meglio ch'ogn'altro, ſapeva, quali foſſero le Città dell'Eſarcato, e del Patrimonio di Matilde; e quali foſsero le ſuddite dell'Impero nella Lombardía, e quali le ſemplicemente confederate, a cagion d'eſempio, Parma, e Piacenza, delle quali s'avverava appuntino la Clauſola del giuramento pur ora traſcritto — *Poſſeſſiones autem, quas Eccleſia Romana recuperavit, liberas, & quietas tibi dimittam, & ipſam ad eas retinendas bonâ fide juvabo.* — Laonde a mero capriccio direbbeſi, che Ottone, Uomo nuovo, e non informato de i Diritti, ch'aveva l'Impero nell'Italia, ſi laſciaſse circonvenire dal Papa, e tirare a quelle promeſse, e Giuramenti, di non inquietare la Romana Sede ne i di lei poſſeſſi. Non andrebbe mica lontan dal vero chi diceſse, che dimenticato egli della gratitudine verſo il proprio Benefattore; della Coſcienza, e del riſpetto, ch'era dovuto al Giuramento, ch'avea preſtato, voleſse più toſto eſsere uno Spergiuro, ed un'Ingrato, rivoltando il benefizio, e le Armi contro Innocenzo, cui tentò perfidioſamente ſpogliare di Roma, e degli Stati, in occaſione, ch'eraſi portato a Roma, per eſservi coronato Imperadore, come ſeguì; ſpignendo il Pontefice a ſcomunicarlo per molte cauſe, e fra l'altre, perchè ancora s'era intruſo nel poſſeſso della Toſcana, della Marca, e d'altri Stati Pontificj; dopo d'avere ſofferte le tiranniche di lui procedure per lo ſpazio di due anni. (325.) Proccurò non oſtante Innocenzo ridurre col ſuo Paterno Zelo il traviato Monarca ſul cammino della Giuſtizia con ben lunghi maneggj; ma vedendo, che nulla riuſciva di bene, chiamò Federigo Rè di Sicilia a Roma, e confortollo a paſsare nella Germania, come ch'egli era già uſcito dalla Fanciullezza, ed avea intrapreſo il Governo de' proprj Stati; inſinuandogli, che ripigliaſse le pretenſioni, che ſopite parevano; e che riſvegliaſse le ragioni dell'accennata di lui Elezione in Rè de' Romani. Fu così bene aſſiſtito il Rè Federigo dall'Autorità, e credito d'Innocenzo, che gli avea conci-

liati

(324.) *Promitto, & juro, quod omnes Poſſeſſiones, & Jura R. Eccleſiæ, pro poſſe meo bonâ fide protegam, & ſervabo; Poſſeſſiones autem, quas Eccleſia R. recuperavit, liberas, & quietas tibi dimittam, & ipſam ad eas retinendas bonâ fide juvabo. Quas autem nondùm recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum ſecundùm poſſe meum ero ſine fraude defenſor, & quæcunque ad manus meas devenient, ſine difficultate reſtituere procurabo. Ad has pertinet — Exarchatus Ravennæ — Terra Comitiſſæ Mathildis &c. Tibi etiam Dño meo Innocentio Papæ, & Succeſſoribus tuis omnem obedientiam, & honorificentiam exhibebo, quam Devoti, & Catholici Imperatores conſueverunt Sedi Apoſtolicæ exhibere.* – Raynald. ad ann. 1201. §. 15.

(325.) Raynald. ad ann. 1210.

liati i Principi del primo rango della Lamagna, che di fatto cominciò a farla, e ad eſsere riconoſciuto da Eletto Imperadore. Preſtò il Giuramento ſolenne d'Obbedienza, e di riſpetto alla Santa Sede: Confermò i di lei poſseſſi colle ſteſse Clauſole, e colla medeſima ſpecificazione delle Provincie dell'Eſarcato, e Patrimonio della Conteſsa Matilde, che ſi leggono nel Giuramento, che diſſi, preſtato da Ottone IV., e non volendo, che vi reſtaſſe ſcrupolo, anzi per meglio aſſicurare l'effetto della ſua diſpoſizione, volle, che v'interveniſſe il conſenſo de i Principi, (326.) e ſpedinne il Diploma per mano di Bertoldo di Tuffè ſuo Regio Protonotajo il dì 10. Luglio 1213. Finalmente ſtanco di ſopportare la contumacia dello ſcomunicato Ottone, intimò Innocenzo il Generale Concilio di Laterano, al quale concorſe da tutte le parti del Criſtianeſimo numero infinito d'Eccleſiaſtici, e fra gli altri quattrocentododeci Veſcovi, ed Arciveſcovi, quali tutti unitamente, rigettate le preghiere finte d'Ottone, vennero al Decreto della Degradazione, ed alla Confermazione, ed Acclamazione di Federigo, riconoſciuto pacificamente da tutto l'Impero, anzi da tutto il Criſtianeſimo per vero indubitato Imperadore. (327.)

Continuò la Santa Sede, in vigore, ed eſecuzione ancora del mentovato nuovo titolo, nel ſuo antico poſſeſſo di Piacenza, e Parma; ma non continuò Federigo nell' oſſervanza delle da sè giurate, e ſolenni promeſſe, gonfio dell' aura di proſpera fortuna: Scoglio, nel quale urta d'ordinario la maggior parte degli Uomini, e più degli altri la maggior parte de i gran Principi. Ricevette però, dopo la morte d'Innocenzo, da Onorio III. le Inſegne, e l'Imperiale Coronazione, l'anno 1220., ratificando ciò, ch'avea promeſſo al defunto Pontefice, e ſpecialmente riſpetto al Patrimonio della Conteſſa Matilde. In appreſſo, nulla più reſtando a lui che ſperare dal Papa, laſcioſſi trasportare dalla luſinghiera cupidigia di regnare, uſurpando alla Santa Sede parte del Patrimonio di detta Conteſſa Matilde, e tutti gli Stati, che puote, e meritando con tutta giuſtizia d'eſſere dal pazientiſſimo, e benigniſſimo Onorio ſcomunicato; e non anche avvezzo a diſprezzare tutti i rimorſi della Coſcienza, come poi ſuccedette, ordinò, che foſſero reſtituiti. (328.) Creſceva di mano in mano Federigo nell'età, e nella malizia; e dimenticatoſi del Voto ſolenne, col quale impegnato avea la potenza delle ſue Armi

---

(326.) *Habentes quoque præ oculis* (parole di Federigo) *immenſa, & innumera beneficia veſtra, Chariſſime Domine, & Reverendiſſime Pater, Protector, & Benefactor noſter Domine Innocenti — Vobis Beatiſſime Pater, & omnibus Succeſſoribus veſtris Catholicis, Sanctæque R. Eccleſiæ ſpeciali Matri noſtræ omnem obedientiam, honorificentiam, atque reverentiam ſemper humili corde, atque devoto ſpiritu impendemus. — Poſſeſſiones etiam, quas Eccleſia R. recuperavit ab Anteceſſoribus noſtris, ſeu quibuslibet aliis, antè detentas, liberas, & quietas tibi dimittimus, & ipſam ad eas obtinendas bonâ fide promittimus adjuvare* — e ſeguita colle medeſime parole d'Ottone, e v'aggiugne — *Omnia igitur ſupradicta, & quæcunque alia pertinent ad R. Eccleſiam de voluntate, & conſcientiâ, conſilio, & conſenſu Principum Imperii, liberè illi dimittimus, renuntiamus, & reſtituimus, nec non ad omnem ſcrupulum removendum, prout meliùs valet, & efficaciùs intelligi, concedimus, conferimus, donamus, ut ſublata omnis contentionis, & diſſenſionis materiâ, firma Pax, & plena concordia in perpetuum inter Eccleſiam, & Imperium perſeverent.* Raynald. ad ann. 1213. §. 23. 24. & 25.

(327.) Raynald. ad ann. 1215. §. 2. 36. & 37.

(328.) Raynald. ad ann. 1221.

Armi per il ſoccorſo di Terra Santa, le impiegò nella veſſazione continua di Papa Onorio, corroborandole con intelligenze ſegrete, e con ſuo perpetuo disonore, coll' aderenza de' Saraceni, annidati in varie parti dell' Italia. Morto Papa Onorio, volea Federigo colle arti medeſime deludere Gregorio IX., che gli ſuccedette, che premeva fortemente per l' adempimento del Voto. Il nuovo Pontefice troppo bene ſapeva, qual foſſe ſtata la rea condotta di Federigo ſotto l' Anteceſſore, per laſciarſi far gabbo: Toſto dunque ſcomunicollo in vigore ancora delli nuovi eccefſi congiunti a gli antichi: indi ſcriſſe Lettere circolari, nelle quali raccontaſi tutta la dolente Storia dell' empietà di quel Moſtro coronato, il quale, trovando vane le ſue arti, fingea pentimento; e chiedea l' aſſoluzione dal Papa nello ſteſſo tempo, ch' avvelenò Federigo d' Auſtria; che non gli fu accordata, venendo anzi rinnovata la Scomunica nel giorno della Cena in un Concilio, che tenne Gregorio apoſtatamente in Roma l' anno 1228. (329.) Sembrò a Federigo anguſto Teatro della di lui empietà l' Occidente, volendo farne pompa nell' Oriente ancora, dove valicando coll' Armata finì di rovinare gli affari di Terra Santa, confederandoſi apertamente col Soldano di Babilonia, (330.) la di cui amicizia vie più acquiſtoſſi, e andò ſtrignendo, uſando trattamenti, e profeſſando, ſenza riſpetto del Carattere Criſtiano, coſtumi Saracineſchi. Perſeguitò i Cavalieri Templarj, Soſtegno della Fede di Gesù Criſto nella Soría; ed in procinto di ritornare nell'Occidente regalò il Soldano d'una parte delle ſue Macchine da Guerra, ſtruggendone il reſtante, acciocchè i Criſtiani non ſe ne valeſſero contro i Nemici della Santa Fede; ed appena preſe terra nell' Occidente, ch' attaccò Papa Gregorio con orribili calunnie, ed inſulti di prepotenza, coſtrignendolo a viva forza ad iſcagliare contro di lui nuove Scomuniche, ed a dichiarare ſciolti dall' obbligo del Giuramento di Fedeltà tutti i di lui Sudditi. (331.) Proteſtò Federigo d' eſſere pentito: e Gregorio volle per eccefſo di Paterna Clemenza condiſcendere a dargli l' aſſoluzione. Ma fu egli ben toſto diſingannato dalle recidive immediate del falſo Penitente, perchè rinnovò pubblicamente le ſue ſcelleratezze, (332.) e Guerre atroci, contro gli Stati Pontificj, e ſpecialmente contro i Piacentini, e Parmigiani, che ſempre fedeli alla Romana Chieſa, ſoſtennero valoroſamente coll' Armi le di lui invaſioni. Giacomo Cardinale Preneſtino della Nobiliſſima Famiglia de Pecoraria di Piacenza, e Legato della Sede Apoſtolica nella Lombardía, calmati avea gli animi de i Piacentini, acceſi d' inteſtine fazioni, che chiuſero gli

---

(329.) Raynald. ad ann. 1227. dal §. 27. ſin' al §. 46., & ad ann. 1228. §. 1. & ſeqq. La regiſtra Matteo Paris h. a. per extenſum.

(330.) *Ex eo igitur tempore*, ſcrive Matth. Paris ad ann. 1229., *conglutinata eſt anima Imperatoris cum anima Soldani indiſſolubili cemento dilectionis, & amicitiæ, & confœderati ſunt, & miſerunt ſibi viciſſim munera pretioſa*, — benchè per altro queſto Autore ſia ſempre inclinato a difendere tutto ciò, ch' è contrario a Roma, ed a i Papi, come fa in queſt' articolo, aſcrivendo a tradimento de i Cavàlieri Templarj, ed Oſpitalarj, ciò che fu aſtuzia del Soldano, e malvagità di Federigo.

(331.) Raynald. ad ann. 1229. §. 1. uſque ad §. 38.

(332.) A cagion delle quali fu nuovamente, cioè l' anno 1239., ſcomunicato, e leggeſi la Sentenza di tale Scomunica preſso il pur ora citato Paris, aggiugnendovi però la ſciocca, e ridicola di lui Apologia, dove fra le altre inezie diſse, che Gregorio Santo era invaſato dallo ſpirito dell' invidia, perchè deſso, Uomo Laico, promoveſse sì felicemente le conquiſte della Soría. pag. 329. dell' impreſſione di Parigi.

gli orecchj al fiſchio del Serpente più che mai invelenito, perchè vedea ſvanite le ſperanze d'occupare Piacenza, e d'opprimere i Piacentini col favore della Diſcordia. Fu queſto nel concetto di Federigo corpo di delitto per accuſare il Legato al Papa, ed al Mondo. (333.) Giuſtamente Federigo temea della Concordia de i Piacentini, che fedeliſſimi alla Santa Sede da eſſi riconoſciuta ſempre, come ſuo Principe Supremo, non ſolamente difeſero la Patria, ma da poi inferirono a Federigo notabiliſſimi danni. (334.) Altrettanto, e peggio gli avvenne co' Parmigiani, e co' Bologneſi, non oſtante l'aderenza de' Modoneſi, ſempre fedeli a quel crudeliſſimo Perſecutore del Criſtianeſimo. Tornò egli a ſuo mal coſto nella Lombardía; ma dopo alcuni anni, dove finì di rovinare il credito delle ſue Armi ſotto Parma, che, per odio acerbiſſimo contro il Papa Supremo di lei Dominante, voleva ridurre in cenere, gonfio di ſuperbia, e di ſperanze, dalle quali ſi laſciò trasportare a fabbricare i ſuoi alloggiamenti in forma di Città, intitolati col nome di Vittoria, che per lui fu danno, ed eſtrema confuſione. Imperocchè mentr'egli pieno di vanità diſpregia gli Aſſediati, e ſi trattiene paſſando con diletto il tempo nel luogo di Colorno alla Caccia degli Aſtorri, ch'avea deſſo ivi nuovamente introdotta, benchè foſſe già ſettecent' anni prima in uſo, poſcia negletta, e perduta; i Parmigiani uſcirono dalla Città, ed unite le loro forze con quelle de i Colorniani (era in quel tempo Colorno Fortezza non meno accreditata di quello, ch'al preſente è famoſa ſopra tutti i Luoghi di delizie della noſtra Italia) il dì 12. Febbrajo 1248. diedero sì grande, e sì fatale rotta a Federigo, che vi laſciò ſul Campo buona parte de' ſuoi, colla perdita degli alloggiamenti, che furono incendiati; di tutto l'Imperial Corredo, collo Scettro, e la Corona, e fin co i Sigilli, e la Segretaría, prendendo vergognoſiſſima fuga. Vid' egli da ſtare ſulla Caccia il fumo de' ſuoi alloggiamenti, ch'abbrugiavano, e 'l cuore gli preſagì quello, ch'era di fatto, rivoltandoſi, e predicendolo a i Baroni, ch'erano ſeco. Ma non fu in tempo d'accorrervi, ſe non per metterſi co' ſuoi nella medeſima fuga. Triſtano Calchi racconta il fatto con poche, ma ben'eſpreſſive parole. (335.)

Tralaſcio

(333.) *Quem cum nollet* (parole dell'Autore della Vita di Gregorio IX.) *à viâ Regiâ declinare, occaſione acceptâ, quod inter Placentinos Cives Pacem firmaverat, ſicuti ex officii debito tenebatur, gravi ſuſpicione notatum audire contempſit, eundem contumeliis, atque criminationibus proſecutus.* Ed il Rainald. ad ann. 1236. §. 8. — *Ingrata*, dice, *ea res Friderico, quia diſſentientes opprimendi occaſionem ſibi porrectam arbitrabatur;* & §. 10. *Cui nihil* (ſcrive il Papa il dì 1. Novembre dell' anno ſuddetto a Federigo per difeſa del Preneſtino) *poſſe credimus imputari, ſi eo præſente ſedata ſint inteſtina bella Placentiæ.*

(334.) *Pontem Placentiæ aſcendit* (Federigo) *ubi tandem fluminis creſcentis alluvio Placentinorum artificio præparata, & Ponti tutelam, & fugam præbuit Hoſtibus, non abſque gravi exercitus incommodo, & Perſonarum excidio. Sicque conſumptis opibus, exhauſtis loculis, & non paucis, ex omni Natione Amicis fatigatis, juramento, quod in Lombardiam rediret ſequenti Majo, in ſuâ confuſus ſuperbiâ terga præbuit hoſtibus.* Così Matteo Paris Hiſtor. Anglic. rapportato dal Rainald. ad ann. 1239. §. 34.

(335.) Hiſtor. Patr. lib. 14. ibi — *Sed dum ipſe* (Fridericus) *unum agitat, aliud fortuna inſerit — Cum Parmenſes ſoliciti admodum de Colurnio eſſent, & Henricus Rex cum exercitu appropinquaret, fortiſſimorum Juvenum manum ad tuendum Oppidum miſêre. Illos conſpicatus procul Fridericus, alam*

Equitum

Tralaſcio a bella poſta gli altri, eſſendo queſta coſa notoria. Matteo Paris nel luogo citato regiſtra la Lettera, che i Parmigiani ſcriſſero a i Milaneſi, ragguagliandoli del ſucceſſo, ed animandoli ad inſorgere contro l'Imperadore. Il famoſo Tiranno Ezelino fu anch'eſſo compagno nell'aſſedio, e nella fuga. L'Imperiale Corona fu poſcia da Azzo da Correggio reſtituita all'Imperadore Arrigo VII.; (336.) non lo Scettro, nè altro della di lui prezioſa ſuppellettile, reſtandovi fin'al dì d'oggi una parte di quell'inſigne Spoglio, dedicato al Divin ſervigio nella Cattedrale di Parma.

Fu la Vittoria dei Parmigiani degno gaſtigo di Federigo, che indurato nell'empietà meritò d'eſſere prima depoſto dall'Impero per Sentenza di Papa Innocenzo IV. il dì 17. Luglio 1245. con approvazione dei Cardinali, del Concilio Generale II. di Lione, e di tutto il Criſtianeſimo, unito in quel Veneràbiliſſimo Conſeſſo; (337.) e d'eſſere poſcia dichiarato Nemico dal Santo Rè Lodovico IX. di Francia, che fin'a quel tempo eraſi mantenuto Neutrale; e d'eſſere finalmente abbandonato da Dio, e dagli Uomini, morendo l'anno 1250., a guiſa d'Antioco, impenitente, in Fiorenzola della Puglia, ſoffocato dal di lui Baſtardo Manfredo, che fu poi Tiranno di Napoli, e deluſo dallo Spirito della menzogna, che gli avea predetto, che ſarebbe morto in Firenze. (338.)

Le Storie tutte, o quaſi tutte di que' tempi infeliciſſimi (ſenza pur eſcluderne l'iſteſſo Matteo Paris, che viſſe poco dopo, quanto ſia per i regiſtri, che reca, non già per il di lui ſentimento, ſempre imbevuto d'odio vatiniano contro Roma, e contro i ſuoi Pontefici, benchè in oggi venerati ſopra gli Altari) garantiranno il mio racconto da ogni taccia contro chi voleſſe riprendere qualche eſpreſſione, ch'alla ſua dilicatezza pareſſe troppo gagliarda, o pugnente. Piacemi rapportare quì una, o due ſolamente delle di lui orribiliſſime beſtemmie; la prima, che da tre Barattieri, cioè da Gesù Criſto, da Moisè,

---

Equitum ad intercludendum iter præmiſit. Riccobaldus Ferrarienſis intentum aucupio fuiſſe tradit: Et hic Blondus repertam fuiſſe opinatur artem inſtituendi Aves rapaces in venationem infirmioris generis, quod ſeptingentis antè in uſu fuiſſe nos ſuprà in Majoriano Cæſare docuimus. — Stragem qualem nunquam anteà viderant ediderunt. — Ex ſolis Cremonenſibus tria millia cum Carocio nuncupato Bertaciola *capti. Parmenſis verò quidam, cui de ſtaturâ corporis* curti paſsus *vulgò nomen erat Coronam Auguſtalem abſtulit. Amiſit etiam — Sceptrum — Scrinia, & obſignandarum litterarum Typos.*

(336.) Gregor. Merul. Antiquit. Vicecom. lib. 7.

(337.) *Memoratum Principem, qui ſe Imperio, & Regnis, omniq; honore, ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter ſuas iniquitates à Deo ne regnet, vel imperet eſt abjectus, ſuis ligatum peccatis, & abjectum, omniq; honore, ac dignitate privatum à Domino oſtendimus, denunciamus, ac nihilominùs ſententiando privamus &c.* Così la Sentenza, nella quale veggonſi riferiti gli eccеſſi enormiſſimi di Federigo, e ſtà nel Tom. 4. de i Concil. General., riconoſciuti ſu gli Originali della Biblioteca Vaticana, ed impreſſi in Roma l'anno 1612. Stà parimenti quella Sentenza preſso Matteo Paris in Henric. III. ad ann. 1245. pag. mihi 451., che con tutto il ſuo aſtio contro Roma, e contro li Pontefici, non puote negare, che dopo tal dichiarazione Federigo — *meritò omnem, quem hactenus habebat in omni populo igniculum famæ propriæ, prudentiæ, & ſapientiæ, impudenter, & imprudenter extinxit, atq; delevit.* — pag. 459.

(338.) Raynald. ad ann. 1250. §. 32. & 33.

Moisè, e da Maometto, tutto il Mondo foſſe ſtato ingannato; l'altra, che tutti foſſero balordi quei, che credevano eſſere nato Dio da una Vergine. (339.) Vegga un poco il Mondo, s'il Muſeo faccia grand'onore alla chiara Memoria degl' Imperadori Carlo V., e Giuſeppe, da lui paragonati con Federigo ſuddetto!

Sappiaſi però, ch'avvenne a Federigo ancora ciò, che Platone (340.) oſſervò de i Libertini del ſuo tempo, imitati da coloro, i quali a i giorni noſtri affettano d'eſſere chiamati col nome infame di Spiriti franchi, e forti. Dispregiano coſtoro, e mettono in canzone tutto ciò, ch'il Criſtianeſimo inſegna dell' altra Vita, ſin'a che ſon vegeti, e robuſti. Quando poi veggono ſovraſtare loro la Morte, ſcorgono più acutamente, e più chiaramente l'invincibile verità della Vita futura; e pieni d'ambaſcia, e di timore, conſiderano, e fanno lo ſquittinio delle ingiurie, ch'altrui fecero, cercando come ſottrarſi dall' interminabile gaſtigo, che loro ſovraſta. Così fece l'Imperadore Federigo, quando conobbe lo ſtato eſtremo di ſua vita mal menata. Fece egli Teſtamento, nel quale incaricò il di lui Figliuolo, ed Erede, Corrado a reſtituire (341.) tutto ciò, che poſſedeva ingiuſtamente di ragione, e Diritto della Santiſſima Romana Chieſa. (342.) Autore Anonimo, che ſi ſuppone ſcriveſſe circa l'anno 1330., e che ſia manoſcritto nella Sereniſſima Biblioteca Eſtenſe, rapporta la ſuddetta ultima Volontà di Federigo; ma v'inſeriſce la Clauſola – *Salvo in omnibus, & per omnia Jure, & honore Imperii.* – (343.) Io non mi prenderò la briga di confutarlo, ma laſcierò, ch'il Lettore faccia deſſo quel caſo, che merita uno Scritto, ſeppellito nelle tenebre doppiamente oſcure; Primo, per eſſere ignoto il di lui nome, e'l di lui credito; non potendoſi

S

(339.) *A tribus Barattatoribus, ut ejus verbis utamur, ſcilicet Chriſto Jeſu, Moyſe, & Maometto, totum Mundum fuiſſe deceptum — quod omnes fatui ſunt, qui credunt naſci de Virgine Deum.* Parole preſe dalle Lettere di Gregorio IX., regiſtrate da Matteo Paris, e rapportate dal Rainald. ad ann. 1239. §. 26., anzi ella era di queſta, e d'altre orrende di lui beſtemmie, fama pubblica per tutta Europa, che n'era grandemente ſcandalezzata, e non puote negarlo detto Paris, come può vederſi appo di lui ad ann. 1238. pag. mihi 326. dell'impreſſione Pariſienſe.

(340.) *Poſtquam eò devenit aliquis, ut brevi jam moriturum ſe opinetur, incidit in eum timor, & cura quædam eorum, quæ in ſuperiori Vitâ neglexit: Etenim fabulæ, quæ de Inferis dicuntur, quemadmodum eos, qui injuſtè egerunt, pœnas illic dare oporteat, irriſæ hactenùs movent tunc animum, ne fortè veræ ſint, ſuſpicantem: Atque ipſe ſive propter ſenectutis debilitatem, ſeu quod alteri Vitæ propinquior, illa acutiùs inſpicit, ſolicitudinis, & timoris plenus redditur, atque reputat, examinatque, ſi quem injuriâ affecerit.* De Rep. & Juſt. Dialog. 1. in princ.

(341.) *Omnia jura, omnesque rationes SS. R. Eccleſiæ, quæ, & quas poſſidemus injuſtè.* Monſig. Fontanin. nella ſua Diſſertat. Storic. ſopra Comacch. cap. 52. pag. 38.

(342.) Matteo Paris ad h. a. pag. 538. dopo averlo rappreſentato, non ſolo dalle Cenſure proſciolto, e mirabilmente compunto, ma di più veſtito dell' Abito Ciſtercienſe, altro non diſse circa il di lui Teſtamento, ſenonchè — *Condidit autem nobile Teſtamentum, quo Eccleſiæ per ipſum damnificatæ reſtaurarentur.* – Aggiugne – *Teſtamentum ejus nobiliſſimum ſcribitur in libro Additamentorum.* – Ma non cel trovo nell' impreſſione di Parigi, che tengo.

(343.) L'Autore de i Diritti dell' Impero ſopra lo Stato Eccleſiaſtico, Andagoniſta di Monſig. Fontanini, cap. 23. pag. 237. dell' Edizione Franceſe.

tendoſi accertare, ſe foſſe d'animo indifferente, ed a ſufficienza iſtrutto de i fatti, che raccontò. Secondo, perch'ella è ai Critici, che non hanno la fortuna d'eſſere conſagrati al glorioſo Servigio della Sereniſſima, e Venerata Caſa d'Eſte, inacceſſibile la di lui Opera. Non ſarebbe già impoſſibile, che foſſe l'aſſerito Manoſcritto di detto Anonimo della ſorta, di cui ſono tant' altri, che tratti fuora della polvere, e delle tignuole, alle quali reſtavano abbandonati, e meſſi allo ſquittinio degl' Intendenti, reſtano convinti di falſità, e negletti degnamente, quai Parti ſuppoſti, fabbricati da qualche Adulatore, od Impoſtore, che voglia adattare al ſuo biſogno, ed al Diritto il Fatto, e non al Fatto il Diritto.

Sebbene il Concilio, dopo la depoſizione di Federigo, avea ammoniti li Principi d'eleggere un nuovo Imperadore, e dagli Eccleſiaſtici principalmente era ſtato eletto Arrigo Lantgravio di Turringia della Diſcendenza di Carlo Magno per mezzo di Femmine; ed eſſendo morto Arrigo nel 1247., foſſe poi eletto Guglielmo Conte d'Olanda: contuttociò non puote ſchivarſi, atteſo il contrario diſſenſo di molti Principi Secolari, che l'Impero non cadeſſe nell' Anarchía, o ſia Interregno, mantenutoſi per oſtinazione de i due Partiti, ſinchè fu per opera di Gregorio X. provveduto all' ultimo eccidio della Germania, coll' Elezione di Ridolfo, come s'è detto.

Convien ben dire, che i Diritti, ed il poſſeſſo della Santa Sede ſopra Piacenza, e Parma, aveſſero profonde radici, ſe Federigo II., ed Ottone IV., prima che la rompeſſero con i Pontefici, s'obbligarono di mantenerli, e v'aggiunſero titoli di formale Donazione; e dopo che l'ebbero rotta, non puotero con tutti i loro formidabili Eſerciti ſpogliarneli, nè indurre colle promeſſe, o colle minacce i Piacentini, e Parmigiani a ſottrarſi dall'antica obbedienza della Romana Chieſa. Gli atti di poſſeſſo dell'Alto Dominio, che v'eſercitarono Innocenzo III., nel Regno d'Ottone IV., ed in parte nel Regno di Federigo; ed Onorio III., ed Innocenzo IV., nel Regno di Federigo ſuddetto; Aleſſandro IV., Urbano IV., e Clemente IV., nel tempo dell' Interregno, ſono riferiti eruditamente da Monſignore Fontanini, preſſo del quale potrà il Lettore trovarli.

Stabilito l'Alto Supremo Dominio della Santa Sede con atti di sì grande notorietà, preſi di bocca di tanti Imperadori dell'Inclita Nazione Germanica, e comprovati colla fede inappuntabile delle Storie di cinquecento, e più anni; aſſiſtiti dall' evidenza di poſſeſſo attuale di due Secoli compiuti, e non mai interrotto; e parimente dal poſſeſſo, che s'è dimoſtrato negli altri tre Secoli, benchè interrotto da mera forza, ma poſcia ricuperato, e difeſo coll' Autorità, e Giuſtizia, che i Ceſari mentovati amminiſtrarono alla Santa Sede: Dovrei quì terminare la mia Diſſertazione, mentre ſe ſi vuole attendere, e riſpettare il Diritto della Natura, e delle Genti, non rimane più luogo da dubitare contro l'indipendenza delle Città, e Stati in quiſtione, dall'Impero Romano-Germanico. Contuttociò, perchè ſi trova ad ogni paſſo, che anche dopo cinquecent' anni gli Scrittori Alemanni, e maſſimamente li Profeſſori de i Dogmi Calviniani, e Luterani, fanno gran capitale degli atti, che ſeguirono più addietro, rivangando le Storie di Federigo I., degli Arrighi, degli Ottoni, e fin de i Secoli, ne i quali regnarono gl' infelici Diſcendenti di Carlo Magno, ſtrepitando particolarmente con alla mano la famoſa Pace di Coſtanza, in virtù della quale pretendono inſuperabilmente raſſodati li fondamenti dell'Impero ſopra le Città di Lombardía, e tra le altre ſopra Piacenza, e Parma, che per mezzo de' ſuoi Proccuratori v'intervennero; e trattano da Ribelli, e qualificano come atti di Ribellione, tutto ciò ch'avvenne contro li Ceſari nello ſpazio dei ſuddetti cinque Secoli ſuſſeguiti:

Fía neceſſario ſoddisfare in queſta parte ancorà alla curioſità del Lettore, che bramo, più che mai, voglia farla da Giudice indifferente.

Io replico di bel nuovo, che l'Impero avea nell' Italia, quando ſeguirono i fatti da me recati, ed altresì quando ſeguì la motivata Pace di Coſtanza; e ch'ebbe lunga pezza prima i ſuoi Diritti ſopra varie Città della Lombardía, ed altre Provincie. Non voglio quì ricercare, ſe coll'eſſerſi governati quegli Stati Imperiali, anteriormente a detta Pace, in Repubblica oltre a tre Età, indipendentemente da i Monarchi Alemanni, aveſſero potuto preſcrivere la totale libertà; non appartenendo queſto al mio Aſſunto: Dico bensì di nuovo, e ſoſtengo, che tutta l'Italia non era Patrimonio degl' Imperadori, come Federigo II. millantò da poi; e che non l'erano le Città di Piacenza, e Parma, delle quali ſolamente mi ſono preſo a parlare. Federigo I. il preteſe, e con lunghe, e crudeliſſime Guerre proccurò conquiſtarle inſieme co gli altri Stati della Romana Sede. I Pontefici all'incontro, benchè di lunga mano inferiori di forze, ſuperiori però ne i Diritti della Giuſtizia, difeſero la Suprema Autorità, che v'aveano, talmente che dovette Federigo nell' anno 1177. in Venezia far Pace col Pontefice Aleſſandro III., cui reſtituì gli Stati da lui occupati, ritenendo le Città, e Beni del Patrimonio di Matilde, del che toſto riparleremo; e riſpetto a i Lombardi, vedendo Arrigo di lui Figliuolo, che per la via dell' Armi ſarebbe riuſcito impoſſibile vederne la fine, inſinuò ſaggiamente al Padre, ch'applicaſſe l'animo al maneggio, ed a i Trattati d'amicabile Compoſizione. Cedette Federigo, non ſo ſe mi dica, alla neceſſità, od al conſiglio d'Arrigo. Laonde reſtò finalmente convenuto nelle Leggi dell'accordo, e della Pace, che di comun conſenſo fu ſtipolata nella Città di Coſtanza, coll'intervento de i Rappreſentanti delle Città Confederate, il dì 26. Giugno 1183., e ne giurarono i Deputati delle Città l'oſſervanza il dì 22. Decembre nella Chieſa di S. Brigida di Piacenza, ora tenuta da i Padri Bernabiti. Avea ſimilmente giurato Federigo d'oſſervare il convenuto ſenza frode *à Kalendis Maji, uſque ad annos triginta*. La Santa Sede non v'intervenne, sì perchè nella detta Pace ſua particolare di Venezia provveduto avea alla propria indennità coll'articolo dell'Elezione degli Arbitri; sì perchè ſul principio del Secolo XII. non ſolamente le Città Imperiali, ma inſieme molte di quelle di ragione della Chieſa, ſottraendoſi dall' Obbedienza, ch'era dovuta a i Romani Pontefici, ed a gl' Imperadori Germanici, preteſero governarſi, come ſi governarono di propria loro Autorità, formando Repubbliche, tutte poc'appreſſo fondate ſul medeſimo dettaglio, datoci minutamente dallo Storico Carlo Sigonio. (344.) Tentarono la medeſima ſorte Piacentini, e Parmigiani, ed entrarono poſcia nella Società, e Confederazione pur ora mentovata, e ſoſtennero con varia fortuna le collere di Federigo, ſin'a che ſi venne alla pur ora detta Pace di Coſtanza, nella quale v'ha un' Articolo toccante li Piacentini, riſpetto al Ponte, ch'era in quel tempo ſopra il Pò, (345.) per cui pagavano al Moniſtero di Santa Giulia di Breſcia, in vigore di certa Inveſtitura, Canone di lire quindeci di Milano,

(344.) De Regn. Ital. lib. 10. in princ.

(345.) *Pacta Placentinorum, ſcilicet Pactum Pontis Padi, & fictum ejusdem Pontis, & Regalium, & Datium, & pactum, quod Epiſcopus Hugo fecit de Caſtro Arquato* (Terra del Piacentino) *& ſi aliqua facta ſunt ſimilia ab ipſo Epiſcopo, vel à Communi, vel ab aliis de Societate nobiſcum, vel noſtro Nuncio, ipſo Ponte remanente cum omnibus ſuis Utilitatibus Placentinis, ità tamen teneantur perſolvere fictum Abbatiſſæ Sanctæ Juliæ de Brixiâ, & ſi quæ ſunt ſimiles.*

aumentato poſcia ſotto Aleſſandro III. a lire venti. (346.) Ma non per queſto può dirſi, che i Piacentini, ed i Parmigiani, come parimente diverſi altri, foſſero, o rimaneſſero, tra i Sudditi dell' Impero. Batte il punto nel chiarire ſpecialmente due circoſtanze eſſenzialiſſime di detta Pace; l'una riſpetto al tempo, che dovea durare; l'altra riſpetto alle Città, che la contraſſero: Suppongono gli Scrittori avverſarj, che tutte le Città della Lega, o Società, foſſero Suddite dell' Imperadore, e queſto ſuppoſto richiede prova concludente, non dovendoſi preſtar fede alle parole, dove ſi tratta d'accertare una verità di fatto fondamentale. Per la parte de' Piacentini, e Parmigiani, s'allega, ch'erano ſemplicemente Confederati colle Città della Lega, ma non Sudditi dell'Impero. Che nella Lega vi foſſero molte Città Imperiali, non ſi nega, ma non ſi può negare ſimilmente, che non ve ne foſſero molte, che non erano Imperiali, (347.) ma che doveano però intervenire alla Pace, ed aſſicurare ſe medeſime contro la Prepotenza di Federigo, il quale, ridotte ch'aveſſe all'obbedienza le Città Suddite, averebbe potuto andare poi a ſcaricare le ſue collere ſopra le Città non Suddite, ma nemiche. Le parole medeſime dello Stromento di detta Pace porgono ſufficiente fondamento di queſta diſcretiva qualità, ivi – *Eos*, cioè i Lombardi, *& Societatem, ac Fautores eorum in plenitudinem gratiæ noſtræ recipimus*. – La Clauſola – *Fautores eorum* – dimoſtra, che tutti gl' Intervenienti nella Pace non erano d'una medeſima condizione. Altri erano Sudditi di Federigo, e lo riconoſcevano per loro Supremo Alto Signore. Altri erano ſemplicemente Fautori, e queſti erano ricevuti non già ſotto l'Imperiale Dominio, ma puramente in grazia dell'Imperadore – *In plenitudinem gratiæ noſtræ recipimus*. – La maniera diſcretiva uſata da Federigo, che ſepara i proprj Sudditi da i loro Fautori, richiede, che ſiano inteſe le di lui parole, come ſuol dirſi, *congrua congruè referendo*, e ſpecialmente laddove nel *§. Privilegia*, l'Imperadore impone la neceſſità di dover pigliare da ſuo Figliuolo, o dal di lui Succeſſore l'Imperiale Inveſtitura – *Simili modo à Filio noſtro, vel ejus Succeſſore Inveſtituram recipietis*. – Nel ſenſo, che ho detto, inteſero, e ſpiegarono il contenuto di detta Pace, rinomatiſſimi Dottori, e taluno Suddito, e ſtipendiato nell' Univerſità di Pavía, Città ſempre attinente all'Impero. (348.) Dà peſo infinito a queſta diſtinzione l'oſservanza immediatamente ſeguita dopo la detta Pace, vedendoſi, ch' Innocenzo III. poſſedette Piacenza, e Parma; e che Ottone IV. giurò nelle di lui mani, che non l'averebbe inquietato; e ch'anzi averebbe difeſo, e mantenuto il di lui poſſeſſo, come poc'anzi marcai.

L'altra circoſtanza ſi è, di vedere, qual vigore, e per quanto tempo durar doveſſe detta Pace. Imperocchè ſe fu riſtretta a tempo, od a Perſone determinate, ella fu perſonale, e temporanea, ed in conſeguenza, finito il tempo convenuto, o mancate le Perſone contemplate, dovette ceſſare; e cadauna delle Parti dovette rimanere nello ſtato medeſimo, nel quale fu prima. Noi vediamo, che Federigo s'obbligò con giuramento d'oſſervarla, e che ſarebbe

oſſer-

(346.) Pier M. Camp. Stor. di Piac. lib. 14. Locat. ad ann. 1180. Regiſtr. parvul. Comm. Plac. pag. 41.

(347.) *Societas Lombardiæ*, parole delle Città Confederate a i Deputati di Federigo, preſso il Sigon. de Regn. Ital. lib. 14., dette nel Congreſso, nel quale reſtò accordata la Pace, *Marchiæ, Veronæ, & Venetiarum cupit habere Pacem Friderici in hunc modum* — Venezia era ella, o fu mai Imperiale?

(348.) Homod. Signorol. conſ. 70. n. 12. Joann. de Montepic. contr. 99., che parla nominatamente della Città di Piacenza, n. 27. & 28. Tomaſ. Boz. de Stat. Ital. cap. 3. n. 14.

oſſervata *à Kalendis Maji uſque ad triginta annos*. Stipolò a favore d'Arrigo ſuo Figliuolo, e del di lui Succeſſore ſolamente — *Simili modo à Filio noſtro, vel ejus Succeſſore &c.* Le parole del Teſto ſono di tal chiarezza per la reſtrizione del tempo, e delle Perſone, che non rimane luogo da farvi Comenti, e Gloſſe. L'Imperadore preſta il ſuo conſenſo limitato a trent' anni, ed eſprime le Perſone del Figliuolo Arrigo, e del di lui Succeſſore ſolamente, che fu il rinomato Filippo riſpetto all'Impero, e Corrado riſpetto agli Stati Patrimoniali. Il conſenſo limitato produce, e dee produrre effetto ſimilmente limitato. Chi vuole ſtenderlo più oltre, come fa Baldo, il quale comentolla, fa violenza al Teſto, e non merita fede. Baldo laſcioſſi traſportare dall'affetto verſo l'Imperadore, e dal dispiacere, ch'avea contro il Papa, (349.) perchè non puote conſeguire certo Feudo, che pretendeva foſſe ſtato a lui conceduto; e dilatò l'interpretazione oltre a i limiti della verità, e del giuſto, e colla di lui autorità ſeduſſe altri Autori, ch'il ſeguitarono, torcendo il collo alle parole chiare, e limpide — *Uſque ad triginta annos — à Filio noſtro, vel ejus Succeſſore;* ſicchè importaſſero perpetuità. (350.) Preteſero nel tempo di Federigo II. alcune Città dell' Italia, che duraſſe detta Pace nel 1227., e così dopo i trent' anni, ſtrignendo fra loro una nuova Lega, e Società, per difendere la libertà loro accordata. Ma Federigo II. non v'acconſentì, ed ebbe anzi tutte quelle Città Confederate per ſue nimiche. Così ancora gli altri Ceſari poſteriori niun conto tennero di detta Pace; vedendoſi, che preteſero dalle Città Suddite d'Italia riſcuotere non li ſoli Fodro, Parata, e Manſionatico, de' quali parla lo Strumento in certi caſi particolari, ma le aggravarono di peſi infinitamente ſuperiori, e dove le Città convenuto aveano, che loro reſtaſſero i Regali, e la Giurisdizione, furono deſſe ſpogliate da i Ceſari ſucceſſori, che le concedettero a' ſuoi Vicarj Imperiali, che le dominarono tirannicamente, e fecero molt' altre coſe contrarie a quella ſuppoſta perpetua Pace.

Comunque debba intenderſi, ed in qualunque maniera v'interveniſſero i Piacentini, e Parmigiani, non pregiudicò deſſa in conto veruno alla Santa Sede, non eſſendovi intervenuti colla permiſſione, ed aſſenſo di Lucio III., che allora regnava. Tanto più reſtando compreſa Parma, e fors' anche Piacenza, nell'Eredità della Conteſſa Matilde, ſopra la quale l'anno ſuddetto 1177. nella detta Pace di Venezia, era ſtato convenuto, che s'eleggeſſero gli Arbitri, i quali decideſſero, ſe le Città, e Stati di detta Eredità, foſſero dovuti all'Impero, od alla Santa Sede. (351.) Per maggior chiarezza di ciò, m'inoltro a fare lo ſquittinio de i fatti, che precedettero la Pace di Coſtanza, e ſpecialmente ſopra li Diritti, che la Santa Sede acquiſtò di nuovo per la Perſona di detta Conteſſa Matilde. Io non pretendo accertare appuntino le coſe di que'

(349.) Pancirol. de Clar. Leg. Interpret. in Vit. Bald. Pau. de Caſtr. ad l. 11. n. 3. C. de Legib., i quali ci dicono, ch'il Feudo conceduto da Urbano VI. chiamavaſi Teſtina, ed era nel Territorio d'Agubio; che'l Papa il concedette a un'altro, e ch'inutilmente Baldo litigò in Roma per averne il godimento.

(350.) Peregr. conſ. 1. n. 5. in fin. lib. 1. Maſtrill. de Magiſtrat. lib. 1. cap. 7. n. 7.

(351.) *De controverſiis*, dice l'articolo di quella Pace, ch'il Sigon. de Regn. Ital. lib. 14. deſcrive dall' autentico, eſiſtente allora nella Città d'Anagni, *quæ ante tempora Hadriani Pontificis* (erano appunto quelle circa l'Eredità di Matilde) *inter Eccleſiam, & Imperium verſabantur, ſequeſtres ex parte Pontificis, & Imperatoris conſtituent; quibus mandabitur, ut eas pro arbitrio tranſigant; Quod ſi illi non conſenſerint, judicio ſtabitur Pontificis, & Imperatoris, vel eorum, quos ipſi delegaverint.*

di que' tempi, troppo incerte, ed oſcure: Ma dico bene accertatamente, che Matilde poſsedeva nella Lombardía varie Città, e nominatamente Parma, (352.) ed averne fatta donazione nell'anno 1077. a Papa Gregorio VII., ed alla Romana Chieſa, ritenendo l'uſufrutto ſin che viſse; E, ch'eſsendo perito l'Originale di quella Donazione, mercè le incredibili turbolenze di que' tempi, ne i quali i due Arrighi, Padre, e Figliuolo, poſero ſoſsopra l'Italia, sforzandoſi ſeppellire ſotto le di lei rovine, ſe foſse ſtato poſſibile, i Romani Pontefici, e la Romana Sede. Rinnovò Matilde la ſua Diſpoſizione l'anno 1102., che non andò a male. (353.) Che poi dopo la morte di Matilde, ſucceduta nell'anno 1115. il dì 24. Agoſto, il Pontefice Paſcale II. reſtaſſe dal poſſeſſo di quegli Stati eſcluſo, non fa che l'atto di detta donazione, o diſpoſizione, in realtà non ci foſſe, ovvero, che non aveſſe ſuſſiſtenza, e vigore, ſe ſi ha riguardo al Diritto: Ma prova ſolamente, che la Parte più debole reſtò ſopraffatta dalla Prepotenza; e ch'il fatto prevalſe alla ragione. Avea Paſcale provata nella di lui propria Perſona ciò, che foſſe capace Arrigo V. Rè di Germania, e IV. Imperadore, d'intraprendere, mentre poc'anzi egli era ſtato incarcerato, e coſtretto con trattamenti crudeli, e con orribile ſcandalo del Criſtianeſimo, ad accordare ciò, che non dovea. (354.) E ſebbene dopo che fu rimeſſo in libertà, ſentendo i rimproveri, che tutt'il Mondo facea contro la di lui timidità, dovendo più toſto conſagrare la vita mille volte, che mancare al debito, ed a gli obblighi della Dignità Pontificale, e della Coſcienza, dichiarò nulli tutti gli atti, che la forza, ed il timore aveano da lui eſtorti: (355.) ad ogni modo non ebbe cuore di fare altrettanto dove trattavaſi di cauſa meramente temporale, opponendoſi all' invaſione del Patrimonio, e degli Stati di Matilde, ch'Arrigo toſto venne ad occupare, ſtimolato egualmente dalla propria avidità, e dalle iſtanze d'alcuni Infedeli

---

(352.) Sigon. de Regn. Ital. lib. 8. ad ann. 1007. — *Thedaldus Marchio relictis Filiis Bonifacio, & Conrado, deceſſit — ex his Bonifacius tantas in Italiâ opes habuit, ut omnium Principum Italicorum fuerit longè illâ tempeſtate clariſſimus. Fuit Canuſſii Comes, Parmæ, Mutinæ, & Ferrariæ Marchio, & Dux Thuſciæ perindè ac Pater ejus Thedaldus — Bonifacium Legem Longobardam eſſe profeſſum, Mathildem verò Salicam.*

(353.) Leggeſi per intero preſso il Leibniz. de Scriptur. Rer. Brunſuic. pag. 687. & 688. fatto in Roma il dì 1. Decembre, e fu generale di tutti li ſuoi Beni preſenti, e futuri. — *Omnia bona mea, tam quæ nunc habeo, quàm quæ in poſterùm, Deo propitio acquiſitura ſim, & tam ea, quæ ex hac parte Montium, quàm in Ultramontanis partibus, habeo, quàm ea, quæ impoſterùm, Deo propitio acquiſitura ſum, alio quocunque jure, pro mercede, & remedio Animæ meæ, & Parentum meorum.*

(354.) Ott. Friſingenſ. lib. 7. Chron. cap. 14. ibi — *itaque dum Romam veniſſet, ac à Pontifice promiſſa ſibi perſolvi* (Henricus) *exegiſſet, Papa, eò quod reclamantibus Epiſcopis, ea quæ petebantur, adimplere non poſſet, tamquam nocens, cum per omnia eſſet innocens, cuſtodiæ mancipatur* — proſiegue la dolente ſtoria Godofred. Viterbien. — *Papa aliquandiu capto, & detento, Imperator à Civibus revocatur, & Epiſcoporum inveſtituras, ideſt annulum, & baculum à Papa recipiens, ipſum Papam, & Cives Romanos, muneribus reconciliare curavit.*

(355.) Ciò fu fatto in un Concilio di 21. Cardinali, cento, e più Veſcovi, ed Arciveſcovi, e gran numero d'Abati, tenuto in Laterano il dì 18. Marzo 1112. ed è riferito dal Card. Baron. ad eundem anu.

Infedeli Italiani, che bramarono vedere più toſto ingrandita nell'Italia la Potenza d'un Ceſare ribelle alla Chieſa, che la Chieſa medeſima. (356.)

Morto Paſcale nell'anno 1118., e ſucceſſivamente morto Arrigo nell'anno 1125. ſuccedendo Innocenzo II. nella Cattedra di Piero, dopo Caliſto II., ed Onorio II., incontrò miglior fortuna la Giuſtizia, che favoriva la Santa Sede, ſotto Lotario. Imperocchè unitiſi l'Imperadore, ed il Papa l'anno 1132. in Roncalia, per trattare di concerto degli affari del Sacerdozio, e dell'Impero, finallora diſcordi, (357.) richieſe Innocenzo, che gli foſſero reſtituiti gli Stati di Matilde. Lotario non volle ſubito accordare la richieſta, ma preſo tempo a deliberare, l'anno ſeguente in Roma fece la dovuta reſtituzione al Papa, il quale il dì 8. Giugno ne inveſtì Lotario medeſimo ſotto l'obbligo dell'annuo Canone di lire cento, e con patto reverſivo alla Santa Sede dopo la morte dell'Inveſtito; nel qual caſo, ora per allora, fu rinnovata l'Inveſtitura in favore d'Arrigo Duca di Baviera, e Genero di Lotario, col carico di più, che doveſſe preſtare l'Omaggio, ed il Giuramento di Fedeltà, ai Romani Pontefici. (358.) Il che tutto ſeguì coll'opera, e mediazione del Sant'Abate di Chiaravalle Bernardo, che colla ſua Autorità fece sì, che non riſorgeſſero tra 'l Papa, e l'Imperadore funeſte diſcordie ſopra le Inveſtiture dei Veſcovati, mentr' erano ambidue in Liegi; (359.) e calando nell' Italia coi due maggiori Luminari del Criſtianeſimo, aſſiſtette alle Conferenze di Roncalia, e di

---

(356.) Urſpergenſ. ad ann. 1115. ibi — *interea directi ab Italiâ nuncii obitum illius inclytæ Mathildis nunciant, ad ejusque prædiorum terras ampliſſimas, hæreditario jure poſſidendas, Cæſarem invitant.* — Ci venne l'anno 1116. carico di Scomuniche, lanciate già contro di lui da Paſcale, e dal Concilio ſovraccitato, ſecondo il Dodechimo, e l'Urſpergenſe medeſimo.

(357.) Non oſtanti le Pacificazioni tra Caliſto II. ed Arrigo IV. ſuddetto, il dì 23. Settembre 1122., che ſi veggono preſso Carlo Sigonio de Regn. Ital. lib. 10.

(358.) Spondan. Epitom. Baron. ad ann. 1132. & 1133. ibi — *Porrò eo quoq; tempore eundem Pontificem allodium Comitiſſæ Mathildis, quod ipſa Apoſtolicæ Sedi donaverat, eidem Imperatori ob præſtitum Eccleſiæ auxilium conceſſiſſe, apparet ex ejus Diplomate dato Laterani ſexto Idus Junii: quo conſtat ità illud conceſſum eſſe, ut tamen Imperator centum libras argenti ſingulis annis Apoſtolicæ Sedi pro illo exolveret, & poſt ipſius obitum proprietas ad jus, & Dominium S. R. E. abſq; ulla diminutione reverteretur. Quod ſimiliter conceſſit eodem Diplomate Henrico Duci Bavariæ ipſius Imperatoris genero, iisdem cenſus, & reverſionis conditionibus, nec non hominii, & fidelitatis Romanis Pontificibus jurandæ.* — Helmold. lib. 1. Chron. Slav. cap. 41. — *Cæpitque in diebus Lotharii Cæſaris oriri nova lux, non tam in Saxoniæ finibus, quàm in univerſo Regno, tranquillitas temporum, abundantia rerum, Pax inter Regnum, & Sacerdotium.*

(359.) Bernard. Bonavall. in Vit. S. Bernard. lib. 2. cap. 1. ibi — *Importunè idem Rex* (Lotharius, nondùm Auguſtus) *inſtitit, tempus habere ſe reputans, opportunum, Epiſcoporum ſibi reſtitui Inveſtituras, quas ab ejus Prædeceſſore Imperatore Henrico, per maximos quidem labores, & multa pericula Romana Eccleſia vindicaret. Ad quod verbum expavére, & expalluére Romani, graviùs ſe ſe apud Leodium arbitrati periculum offendiſſe, quam declinaverint Romæ. Nec conſilium ſuppetebat, donec murum ſe oppoſuit Abbas Sanctus. Audacter enim reſiſtens Regi, verbum malignum mirâ libertate redarguit, mirâ auctoritate compeſcuit.*

e di Roma, ed alla ſolenne Coronazione di Lotario in San Giovanni di Laterano, tenendo l'Antipapa Anacleto il Vaticano. (360.)

Quì non diranno gli Avverſarj, che Lotario il faceſſe per timore, che 'l Papa non commoveſſe la Germania contro di lui; avvegnachè non il Papa era in iſtato di mettere paura all'Imperadore, ma Lotario averebbe potuto, volendo, fare qualunque aſpro governo d'Innocenzo, ch'era ſtato bensì riconoſciuto per legittimo Papa, ma durava però ancora il partito dell' Antipapa Pier di Leone, ch'era fortiſſimo, e che poſcia coſtrinſe Innocenzo d'abbandonare Roma. (361.)

Rinnovò Federigo Barbaroſſa, ſucceduto a Corrado, che regnò dopo Lotario, l'invaſione d'Arrigo, mettendoſi colla forza in poſſeſſo delle Città, e Stati di Matilde; e reclamando Adriano IV., ed inſiſtendo, che lo Spoglio a pregiudizio della Romana Sede foſſe purgato colla reſtituzione dell'uſurpato, riſpoſe Federigo, che l'Impero v'avea i ſuoi Diritti, e che prima doveano metterſi in bilancia coi ſuppoſti Diritti della Romana Sede. Non preteſe egli già d'eſsere il Giudice Supremo dei Papi, come vann'ora decantando il Muſeo, ed altri, come lui, Seguaci di Lutero; ma diſse, ch'egli era pronto a rimetterſi al Giudizio degli Arbitri. Il Papa ricusò il ripiego, (362.) e ricuſollo con tutta ragione. Poſciachè, ſebbene l'Equità del Jus delle Genti richiede, che naſcendo Controverſie di Stati tra due Principi Supremi, per non venire al rimedio ferale della Guerra, che ſottentra in vece di legittimo Tribunale, ch'in tal caſo non v'è; (363.) e per non mettere il Mondo in combuſtione, ſi proccuri ogni mezzo poſſibile, tra'quali ſuole avere il primo luogo l'Elezione degli Arbitri, talmente che non poſsa darſi taccia d'ingiuſto a quella Parte, che provocò a tal'Elezione, quando l'altra ricuſi. (364.) Contuttociò il Pontefice Adriano ſarebbe a torto ripreſo, e non per queſto averebbe Federigo giuſtificato, e non giuſtificò nel concetto del Mondo ſavio, le Guerre atroci, che per tal cauſa ſeguirono. Avea la Santa Sede poſſeduti gli Stati, che Federigo le avea occupati, più di vent' anni pacificamente. Avea in ſuo favore la diſpoſizione di Matilde, che n'era ſtata in poſſeſſo più di cinquant'anni, e più di centoventi, compreſo il tempo di Bonifacio, e di Tedaldo ſuo Padre, ed Avo riſpettivamente. Avea diſcuſso l'affare Innocenzo nel Colloquio di Roncalia, e ſucceſſivamente in Roma; e l'Imperadore Lotario le avea fatta Giuſtizia, riconoſcendo i Diritti della Chieſa, e facendone puntualmente la reſtituzione. Dovea dunque Federigo, a tenore dell' equità del Jus delle Genti, interpellare il Pontefice Adriano, e recare i titoli, e le

---

(360.) Robert. de Monte in Appendic. ad Sigebert. Gemblac. ann. 1133. ibi — *Luitherius Imperator expeditionem in Italiam parat, & cum Epiſcopis, & Archiepiſcopis, ac nominatiſſimo Abbate Claræ Vallis, Bernardo, Papam Innocentium Romam deducens contrà Petrum Leonis, qui Monaſterium S. Petri munierat, eum in Epiſcopio Lateranenſi, à Sede Pontificali potenter collocat, ipſum verò Luitherium Innocentius Papa ibidem in Imperatorem conſecrat &c.*

(361.) Otton. Friſingen. lib. 7. cap. 18. Pfeffinger. nella riſtampa del Vitriar. fatta l'anno 1712. lib. 1. tit. 5. pag. 564. col. 2. ibi — *quicquid Romæ peregit* (Lotharius) *non coactè fecit, ſed quia ità placuit.*

(362.) Radevic. de Geſt. Frider. lib. 2. cap. 34.

(363.) *Ubi Judicia deficiunt, incipit bellum*, Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 1. §. 2.

(364.) Grot. cit. lib. 2. cap. 23. §. 8. ibi — *Contrà eum, qui Arbitrum accipere paratus ſit, nefas eſt, ut in injurioſum ire.* Alberic. Gentil. de Jur. Bell. lib. 1. cap. 2., raccogliendo l'uno, e l'altro eſempj di tutta l'Antichità.

e le ragioni, che pretendeva competere all'Impero ſopra gli Stati in quiſtione; ed in caſo di diſcordia dovea proponere il ripiego degli Arbitri, cui Adriano non averebbe potuto giuſtamente rifiutare. (365.) Era dunque l'ingiuſtizia dalla parte di Federigo, ch'avea prevertito l'ordine del procedere, ed era mera meriſſima illuſione, e beffa, dopo d'avere ſpogliato il Poſſeſſore, ricuſare la reſtituzione, e provocare a gli Arbitri, e venire al rimedio ferale della Guerra, per ſoſtenere la di lui patente uſurpazione, come fece, ſeguitando a tenere detti Stati, fin'a che viſse. Non conſentì mai la Chieſa, nè meno tacitamente, all'ingiuſta detenzione. In occaſione della detta Pace accordata in Venezia, colla mediazione di quell' Inclita Repubblica, conſentì Federigo alla reſtituzione de i Beni occupati alla Romana Chieſa; ma volle eccettuare i Beni della Conteſsa Matilde. Il Papa bramoſo di dare la Pace all'Italia, fu contento, purchè s'eleggeſsero gli Arbitri, che decideſsero ſopra le ragioni delle Parti. (366.) Federigo però avvezzo al diſpregio delle Divine, e delle Umane coſe, poſe in non cale il Giuramento, ed ogni riguardo dell'Oneſto, ritornando a i ſuoi ſacrilegj, ſenza punto curarſi d'eleggere gli Arbitri, nè dell' autorità de i Mediatori, nè del concetto ſvantaggioſo, ch'averebbe riportato dall'Uman Genere. Replicarono preſſo quell' Aſpide ſordo le iſtanze Lucio III. l'anno 1185. (367.) ed Urbano III. l'anno 1186., l'uno, e l'altro in Verona. (368.) Parlò alto Urbano, e Federigo il ſoffrì con pazienza nell'eſterno, amareggiato però internamente, perchè voleva pure ſtrappare di mano al Papa la promozione d'Arrigo ſuo Figliuolo alla Dignità Imperiale; (Conoſcea dunque, che dipendeva dal Papa; e queſt' eſempio ſolo ſarebbe capace di ſmentire i Moderni, che vogliono l'oppoſto;) e non riuſcendo l'intento, tornò deſſo alle antiche ſmanie; ed averebbe Papa Urbano fulminate le Scomuniche, ſe dalla morte non foſse ſtato prevenuto. Calcò Arrigo le veſtigia del Padre, cui realmente ſuccedette nell' Impero, mantenendo l'Uſurpazione degli Stati di Matilde, che finalmente fu circoſcritta, primieramente da Filippo Figliuolo del Barbaroſsa, che ne fece poſitiva reſtituzione a Papa Innocenzo III., poſcia, come s'è veduto, per dichiarazione formale, che fecero Otton IV., e Federigo II., con ſolenni Giuramenti, che preſtarono al ſuddetto Pontefice Innocenzo III., ancorchè l'uno, e l'altro, pentiti del ben' oprato, voleſſero macchiarſi col reato dello Spergiuro, pagando l'uno, e l'altro il fio delle loro ribellioni contro la Romana Chieſa, ſenza che però ſtrappare poteſſero dalla di lei Obbedienza le Città di Piacenza, e Parma, poſsedute, come parimente s'è detto, da Innocenzo pur ora mentovato, e dagli altri ſucceſſivi Pontefici fin' a tutto l'Impero di Ridolfo, d'Adolfo di Naſſau, e d'Alberto I. Figliuolo di Ridolfo.

(365.) *Iniquitas Partis*, diceva Sant' Agoſtino de Civit. Dei lib. 4. cap. 4., *juſta bella ingerit*, e colla di lui ſcorta Grot. cit. cap. 1. §. 4. dove ſoggiugne — *Sic in Romano Feciali Carmine: Ego vos teſtor, Populum illum injuſtum eſſe, neque jus perſolvere*. – & lib. 3. cap. 3. §. 7.

(366.) Spondan. Epit. Annal. Baron. ad ann. 1177. §. 6. Sigonio citato di ſopra.

(367.) Spondan. l. c. ad ann. 1185. §. 1. Sigon. de Regn. Ital. lib. 15. ibi – *Concilio convocato, cui raro exemplo Pontifex, & Imperator intererant — Lucio poſtulanti, ut Fridericus redderet Mathildis hæreditatem, cæteraque, quæ Eccleſiæ juris teneret, reſtitueret, ille abnuit. Eidem verò petenti, ut Henricus filius Rex inſignibus Auguſtalibus ornaretur, diſertè item à Lucio denegatum, atque ita exulceratis utriusque animis Concilium eſt dimiſſum.*

(368.) Spondan. ibid. ad ann. 1186. §. 1.

Simon Muſeo, (369.) ed il Pfeffingero di lui amiciſſimo, (370.) non ammettono le diſpoſizioni di Matilde in favore della Romana Chieſa. Si prevalgono dell'argomento negativo; direbbeſi meglio, d'una ſolenniſſima freddura; mentre dicono, che lo Schafnaburgenſe, Mariano Scotto, Dodechino, il Gemblacenſe, il Friſingenſe, ed altri Scrittori di quell'Età, non ne fecero menzione. L'argomento negativo preſſo li Critici vale un zero; in confronto poi di più Autori Claſſici, che poſitivamente atteſtano il contrario, merita d'eſſere riputato Calunnia manifeſtiſſima, puerile inezia. Leone Oſtienſe, ch'allora vivea, ne parla, come di coſa indubitata. (371.) Quaſi colle medeſime parole altrettanto atteſta Onofrio, che ſcriſſe la Vita di Gregorio VII., del quale fu contemporaneo. L'accenna Domnizone, che deſcriſſe in verſi la Vita di Matilde, tralaſciando gli altri in gran numero, che nei Secoli poſteriori ne fanno ampia fede. Volle il Pfeffingero ſovraccitato farſi onore nella riſtampa, che fece l'anno 1712., del Vitriario, aggiugnendo qualche coſa del ſuo agli Argomenti recati contro la diſpoſizione di Matilde dell'anno 1102., ſuppoſto, per farci grazia, che foſſe vera; dicendo, che per eſſere Donazione univerſale, ella era di niun valore, ed allega il Carpzov. (372.) Dovea egli provarci il di lui aſſunto colle Leggi Saliche, profeſſate da Matilde, come s'è moſtrato col Sigonio di ſopra citato; non colle Leggi Romane, che allora giacevano ſepolte nell'obblivione; (373.) ſendo ſtate ritrovate dopo la di lei morte, regnando Lotario, nella Città d'Amalfi, e portate a Piſa, dove Irnerio cominciò ad inſegnarle, e ad illuſtrarle con picciole Gloſſe; (374.) e ſi conſervano in oggi, ed io le ho vedute, Originali nella Guardaroba del Sereniſſimo Granduca di Toſcana, qual prezioſiſſima reliquia dell'Antichità. E quando pur anche voleſſe il Pfeffingero, che foſſe giudicata la Donazione in quiſtione colla Romana Giurisprudenza, dovrebb'egli ſapere, ch'avendola fatta Matilde – *pro mercede, & remedio Animæ meæ, & Parentum meorum*, – ed a favore della Chieſa, la ſteſſa Romana Giurisprudenza inſegna, che ſuſſiſterebbe,

---

(369.) pag. 51. ibi — *Alterà deindè profectione in Italiam ad ditionem Mathildis in Lombardia, Thuſciamque, quam* (vuol'egli reſtrignere la diſpoſizione della Conteſsa ſolamente alla Toſcana, e la mette pur anche in dubbio colla clauſola – *ut perhibetur* –) *teſtamento, ut perhibetur, quamvis ſine effectu, Eccleſiæ Romanæ donaſſet, occupandam ſuſceptâ Parmæ, & Mantuæ poſſeſſionem arripuit.*

(370.) Ad Vitriar. Inſtit. Jur. pub. Romano-Germ. lib. 1. tit. 4. § 3. lit. O.

(371.) lib. 3. cap. 48. *Ann. Dominicæ Incarnationis* 1079. (fu errore del Copiſta, corretto poſcia con altri Manoſcritti di migliore credito, dovendo dire 1077., come in altre Stampe ſi legge) *Mathilda Comitiſſa Henrici Imperatoris exercitum timens Liguriam, & Thuſciam Provincias Gregorio Papæ, & S. R. Eccleſiæ devotiſſimè obtulit, undè in primis cauſa ſeminandi inter Pontificem, & Imperatorem odii initium fuit — Ejusdem Donationis autographum, cum perierit, alio eam ſcripto legimus renovatam.*

(372.) Part. 2. Jurisprud. For. conſt. 12. defin. 26.

(373.) Benchè v'erano di quelli, ch'oſservavano la Legge Romana, in virtù delle pratiche rimaſte vive tra la barbarie, che regnò dopo le invaſioni dei Gotti, e dei Longobardi, e non in virtù delle Leggi di Giuſtiniano, che nè men lui vivente vi furono ricevute, ritenendo gl'Italiani il Codice Teodoſiano, cui erano avvezzi, e l'oſservò Giacomo Gotofredo Prolegom. Cod. Theodoſ. cap. 3. 6. & 7.

(374.) Urſperg. pag. 212. Sigon. de Regn. Ital. lib. 2. ad ann. 1137. Relat. Bononien. pag. 321.

fisterebbe, per il privilegio incontrastabilmente accordato alla Causa Pia, che và sciolta da tutte le formalità, e proibizioni del Jus meramente positivo, e vuol essere giudicata col solo Jus Naturale, e delle Genti; (375.) e lo stesso procede, quando la Donazione universale fu fatta da un Principe Sovrano, qual'era Matilde, (376.) ovvero a favore di Principe Sovrano, qual'era la Romana Chiesa, benchè 'l Donatore fosse Privato. (377.)

Ermanno Corringio non ebbe l'audacia di negare assolutamente il fatto. (378.) Controverte primieramente il preciso de i Beni, che quella disposizione comprendeva. Ma gli Autori, che ne parlano, specificano per lo meno Parma, ed indefinitamente altri Beni della Lombardía, fra' quali non sarebbe impossibile, che vi fosse stata Piacenza. Dice poi, che Federigo adduceva contro il Papa un'altro preteso Testamento di Matilde a favore dell' Impero; Che i Papi, lunga pezza dopo la morte della Testatrice, conseguirono il possesso di detta Eredità; Che Federigo se l'appropriò, e lasciò gridare Adriano IV.; Ch' Alessandro III. v'acconsentì (falso falsissimo) nella Pace di Venezia; Che non curò le istanze di Lucio III., e ch' Arrigo di lui Figliuolo seguitò nella medesima occupazione (quali inezie? quali frivolezze?) Confessa però, che Filippo Figliuolo secondogenito di Federigo, dopo la morte d' Arrigo, facesse la restituzione; ma v'aggiugne di suo capo, che restasse viva la lite, *Jure, an injuriâ possessio illa ad Papas pertineret?* Confessa parimente, che Federigo II. Figliuolo d' Arrigo facesse desso pure la restituzione; Che, non potendo negare fosse assoluta, finge a capriccio, che vi fosse indotto ingannevolmente da i Papi; *à Papis inductus reddidit Mathildica*. E come se il mancare di fede, ed il contravvenire a i proprj giuramenti, recasse vantaggio, soggiugne – *Non multò tamen post verso consilio, sibi, & Imperio iterum vindicavit*. – Dissimulò, che nella Pace di Venezia vi fosse il riferito Articolo, che 'l Barbarossa ritenesse l'Eredità di Matilde, sin' a che solamente gli Arbitri, che si doveano eleggere, discutessero le ragioni delle Parti. Dissimulò parimente la restituzione fatta da Otton IV., e produsse gli atti solamente, che fece dopo la di lui ribellione contro la Chiesa.

Conobbe il Corringio la vanità delle addotte sue cavillazioni. Quindi ebbe ricorso al ripiego famigliare de' suoi Connazionali. Volle dunque, che gli Stati di Matilde soggiacessero al Supremato dell' Impero, o come Feudali, od anche posto, che fossero Allodiali, come in fatti l' Imperadore Lotario li

 riconobbe

(375.) *Posita regula*, dice il Card. de Luc. de Donat. disc. 23. n. 5., *ea limitationem recipit in donationibus* (omnium bonorum) *quæ Ecclesiæ, vel Causæ piæ fiant; Tùm quia congruum potiùs, ac laudabile est, ut Amore Dei, ac pro salute Animæ, omnibus temporalibus quis privetur; tùm quia melior testandi facultas desideranda non est* – e Giovanni Torre discutendo l' istessa quistione, e parlando dell' accennata limitazione, nel sottilissimo suo Trattato de Pact. futur. Succes. lib. 3. cap. 5. n. 125. & 127. — *Communissima est*, dice, *& ab omnibus ferè recepta Sententia, quod valeat donatio omnium bonorum præsentium, & futurorum favore Ecclesiæ, vel Causæ piæ*. — *Et hæc opinio ad favorem Causæ piæ est vera* — *Nec non quando intuitu pietatis, & charitatis pro salute Animæ fieret*; – indicando copiose allegazioni, come suole.

(376.) I Contratti del Principe vanno prosciolti da tutte le solennità, e proibizioni del Jus Positivo, l. 4. C. de testam. l. *Apud eum*, in fin. De Manum. l. *Princeps*, ff. de Legib.

(377.) Abbas Panorm. cons. 101. n. 5. part. 2. & cons. 84. n. 1. part. 1.

(378.) De Fin. Imper. Germ. lib. 1. cap. 10. fol. 120.

riconobbe, e per tali li confeſsò. Baſta riſpondere, che riſpetto alla Suprema Podeſtà Imperiale, nell' ipoteſi, che i Beni di Matilde foſsero Allodiali, dee provarſi dal Corringio, che vi ſi fonda, eſsendo quella appunto il Soggetto della Controverſia, che non può deciderſi con allegare per fondamento quello, ch'è in quiſtione. Ella è puerile petizione del principio, direbbe un Logico; ed in quanto alla ſuppoſta qualità Feudale, baſterebbe per eſcluderla il dire, ch'avendo Lotario preſi in Feudo dal Pontefice Innocenzo li Beni in quiſtione, per conſeguenza ſarebb' egli ſtato Padrone Diretto, ed inſieme Feudatario di ſe medeſimo. Dalle Chimere ancora ſa riportare benefizio queſta ſtrana Giurisprudenza.

Ricorre per ultimo il Corringio al ſovraccitato Onofrio, colla di cui autorità, come ſe foſse Teſto del Vangelo, e di tal chiarezza, che non ammetteſse interpretazione contraria, pretende ſtabilire l'allegata qualità Feudale. Riſpondo in due maniere. Primo, ch'Onofrio racconta ſemplicemente la pretenſione, ſenza tampoco eſprimere qual foſse l'Imperadore, che l'eccitaſſe. (379.) Fu egli Arrigo IV. Imperadore, e Rè di Germania il V., che tentò occupare quei Beni ſotto il preteſto, che foſſero dell'Impero, come realmente gli occupò. Secondo; all' autorità d'Onofrio contrappongo il Giudizio dell' Imperadore Lotario. Non puote Onofrio vedere forſe terminata con Imperiale Sentenza la Controverſia, della quale eſso parlò; e perciò credette, che veramente foſse Matilde Feudataria dell'Impero, inſerendo nella ſua Narrazione quella Clauſola, che pare aſsoluta – *Cujus Mathildis erat beneficiaria*. – Viſse egli ſotto Gregorio VII., e non dovette ſopravvivere dal 1087., nel quale morì Gregorio, ſino al 1133., nel quale Lotario fece la ſuddetta confeſſione d'Allodio, perchè averebbe dovuto ſopravvivere quarantaſei anni. Comunque ſia; il fatto, e la dichiarazione di Lotario preponderano infinitamente all'atteſtazione d'Onofrio, Giudice il Mondo ſavio.

Più. Federigo Barbaroſſa mai preteſe, che gli Stati di Matilde foſſero a lui dovuti per devoluzione del Feudo *ex capite lineæ finitæ*. Fingeva un Teſtamento di Matilde in ſuo favore, contrapponendolo alla diſpoſizione, che realmente avea fatta in favore della Santa Sede. (380.) Volle più toſto Federigo fabbricare un Teſtamento fittizio, ch' azardarſi ad allegare la preteſa qualità

(379.) *Mathildis*, dice preſso il Corringio cit. cap. 10. pag. 124., *Bonifacii, Maximi per Italiam Principis, Filia, & hæres, Imperatoris Henrici III. vim timens, Longobardiæ, Thuſciæ, & Liguriæ aliquot Urbes jure hæreditario ad ſe pertinentes, Gregorio Papæ, & S. R. Eccleſiæ donavit; hinc odii inter Imperatorem, & Pontificem ſeminarium primò exortum, cum Imperator donationem illam in Imperii, cujus Mathildis erat beneficiaria, præjudicium approbare nullà ratione voluiſſet, imò ea omnia occupare, tanquam ad ſe devoluta tentaret.*

(380.) *Tractabant inter ſe*, ſcrive Arnold. de Lubecc. Autore contemporaneo di queſto Congreſso, *Dñus Papa* (Lucio III.) *& Imperator* (Federigo I.) *de Patrimonio Mathildis Matronæ Nobiliſſimæ, quod Imperator in poſſeſſione habebat, dicens ab eadem Imperio collatum. E' conversò Dñus Papa Sedi Apoſtolicæ ab ea donatum affirmabat. Cumque in argumentum probandi, teſtamenti ex utraque Parte privilegia porrigerentur nullo fine cauſa terminata eſt.* Oſserviſi di grazia, che ſol dopo ſettant' anni, e dopo tant' altri Trattati, e Guerre, fu meſso fuora queſto preteſo Teſtamento di Matilde, che ſi dovea allegare, e ſarebbe ſtato allegato ſubito, ſe vi foſse ſtato; perchè averebbe deciſa la lite, e difeſa la fama di Federigo, macchiata nel concetto del Mondo, come d'un' Uſurpatore de i Beni della Chieſa.

qualità Feudale, contro la quale ſapeva, che tutto il Mondo l'averebbe convinto di falſità. I Teſtamenti ſi fanno ſegretamente, poſcia ſi conſervano negli Archivj. Le Inveſtiture, maſſimamente allora, ſi facevano con pubblicità. Se Federigo aveſſe allegata la qualità Feudale, averebbe dovuto recare l'Inveſtitura, che non era egualmente agevole fabbricare, o fingere, perchè dovea eſſere munita con Soſcrizioni, Sigilli, ed altre ſolennità, che non poteano di leggeri formarſi a capriccio. Notoriamente ſapevaſi, che Matilde avea ricevuti dal Padre gli Stati, e che Bonifacio di lei Padre aveali ricevuti da ſuo Padre Tedaldo, ch'era morto fin nell'anno 1007., di maniera che averebbe dovuto moſtrarſi da Federigo un'Inveſtitura conceduta da uno degli Ottoni, difficiliſſima a fingerſi; e tanto più, perchè averebbe dovuta eſſere comprenſiva ancora delle Femmine, cui reſiſteva la ragion Feudale, che dove trattaſi di Feudi Regali, non le ammette.

Suſſiſteva dunque, mal grado le cavillazioni del Corringio, la Donazione, o Teſtamento di Matilde, e con eſſa la ragione, ed il Diritto della Santa Sede ſopra Parma, che che foſſe di Piacenza; e ſiccome trasferì Matilde nella Santa Sede i ſuoi Beni, così il ſuo poſſeſſo, quanto ſia per eſcludere il preteſo Diritto dell'Impero, e quanto ſia per l'effetto Civile, merita eſſere riputato, come poſſeſſo della Santa Sede, al quale unendo il poſſeſſo di Bonifacio, e di Tedaldo, anderemo ſin quaſi al tempo del Magno Ottone. Io non ſo, ſe poteſſi eſſere giuſtamente redarguito, dicendo, che Matilde con quelle ſue Donazioni, o Teſtamenti, volle fare una tal quale reſtituzione di Coſcienza alla Santa Sede; mentre i di lei Beni, per quello almeno, che toccava la parte di Lombardía, che cape nell' Emilia, erano ſtati recentemente donati dall'Imperadore Arrigo il Santo a Benedetto VIII. il dì di Paſqua dell'anno 1014. (381.) in conformità, ed in confermazione della Donazione, ch'avea ſimilmente fatta il Magno Ottone l'anno 962. a Papa Giovanni XII., delle quali dovea eſſere viva la memoria nel tempo di Matilde, ch'era nata nell' anno 1039., ed eſſa, come altresì Bonifacio, e Tedaldo, aveano lungamente defraudata la Santa Sede, occupandoli in di lei pregiudizio.

Quello, ch'avveniſſe di Piacenza ſotto Corrado II., e ſotto li tre Arrighi, ſin' alla morte di Matilde, non è così facile accertarlo in que' tempi, come già diſſi, troppo oſcuri, e confuſi. Direm di loro, ed inſieme d'Ottone III., e d'Ottone II., che più agevole ſarebbe diffinire ciò, che far doveano di ragione, e di giuſtizia, che raccontare, ſenza pericolo di cogliere sbaglio, ciò che fecero di fatto, non ſolamente nelle Città, e Territorj di Parma, e di Piacenza, ma nell'altre ancora, ch'appartenevano findallora, per confeſſione di ben molti Storici contemporanei, ed appartengono alla Romana Sede. Sappiamo, che quegl'Imperadori celebrarono numeroſe fiate i loro Conventi generali nelle Roncalie, luogo poco diſtante da Piacenza, ch'anche in oggi ritiene il nome; (382.) Si vedono regiſtrate nel Volume degli Uſi Feudali diverſe Coſtituzioni date *in Roncaliis propè Placentiam*, deciſive d'alcuni dubbj delle materie Feudali, ch'erano tuttavia incerte, come puramente dipendenti dall'uſo, e dalle pratiche di Nazioni diverſe, e fra di loro varia-

(381.) Baron. ad h. a. – Il Corring. de Fin. Imp. cap. 10. vorrebbe vederne l'Originale; e non preſta fede alle Copie ſemplici. Come dunque aſſeriſce queſto Scrittore – *cautum & ibi eſſe Summo Cæſarum imperio?* Io nol ſo; ma dove trattaſi co' Signori Imperialiſti, è un delitto, ſe non ſi crede ſulla parola.

(382.) Erano, ed anche in oggi ſono, i Campi delle Roncalie, deſtinate a i Conventi Imperiali, ſulla deſtra del Pò; e deſcrive il luogo, e forma dell'accampamento, Radevic. Canonico di Friſinga lib. 1. cap. 46.

variamente ripugnanti. Richiederebbesi più tosto un gran Volume, che una Dissertazione, a volere scandagliare minutamente la verità de i fatti, e la sussistenza de i Diritti, sopra tutte le Città, e Provincie dell' Italia, rispetto a quelle ancora, ch' erano state dell' Impero, e degl' Imperadori, discendenti da Carlo Magno, e però anteriori alla traslazione della Dignità Imperiale nella Germania. Non ammettendosi li fondamenti recati nella Prima Parte della presente Dissertazione, e misurando la giustizia de i possessi d'Ottone Magno, e degli altri, che regnarono nell' Italia insino a Federigo I., colla stessa misura, colla quale i Professori del Jus pubblico Romano-Germanico misurano la giustizia de i possessi degli altri Principi dell' Europa, e massimamente dell' Italia; bisognerebbe concedere per forza di legittima, e necessaria illazione, che tutti quegl' Imperadori fossero stati di quà dall' Alpi Usurpatori, Possessori di mala fede, meri Tiranni. Non averebbe tutto il torto colui, il quale contestasse a gli Autori Imperialisti l' Assioma insegnato dalla Natura, e ricevuto egualmente da i Romani Legislatori, e dalla Giurisprudenza di tutte le Nazioni; cioè, che niuno può, salvo il pudore, e salva la Coscienza, sottrarsi a quella Legge, ch' esso vuole, che dagli altri s'osservi a di lui favore. (383.) Producono a loro vantaggio questo dettame d'Equità naturale gl' Imperialisti tutte le volte, che ci trovano il loro conto. Il produce Giovan Limneo (384.) contro li Francesi, perchè decantano essere inalienabile il Domanio della Corona propria, pretendendo vicendevolmente in vigore d' altro simile Diritto, che sia inalienabile il Domanio Imperiale; e potersi ricuperare all' Impero il Regno Arelatense, non ostante la cessione fatta dagl' Imperadori Carlo IV., e Sigismondo. Dovrebbono dunque consentire di buona voglia, ch' altri parimente il recasse contro di loro, affine di convincere, che Ottone Magno, ed i mentovati Cesari di lui Successori, non acquistarono verun Diritto legittimo sopra l' Italia, togliendo di mezzo l' Autorità de i Romani Pontefici, la Dedizione volontaria, e la continuata ricognizione de i Popoli Italiani, che li ricevettero, quai nuovi, e legittimi Sovrani.

Sia d' altri la cura d' argomentare, e di sostenere ciò, che pur ora ho detto. In quanto a me, acciocchè comparisca nell' ampiezza di tutto il suo lume la Giustizia de i Titoli, che favoriscono la Santa Sede, sopra gli Stati, ch' attualmente possede, ed in particolare sopra le Città di Piacenza, e Parma, chieggo la permissione al Lettore d' esaminare, quanto più succintamente potrò, il fatto della Traslazione dell' Impero dalla Stirpe Carolina nel Magno Ottone, e nella bellicosa, ed Inclita Nazione Alemanna; e fin' a qual segno, ed a qual termine di Suprema Giurisdizione estendesse i suoi nuovi acquisti, e facendomi alquanto più addietro, dico, che

Il Regno de' Franchi dopo essere giunto a quella vasta Mole, che ci dicono le Storie, mediante le gloriose conquiste di Carlo Magno, il quale fregiolle ancora col luminoso Carattere della Dignità Imperiale; (385.) restò ne i di lui

---

(383.) Puffendorf de Stat. Nat. Hom. §. 13.

(384.) De Jur. pub. Romano-Germ. Tom. 1. lib. 1. cap. 9. n. 12.

(385.) Annovera desso i proprj Sudditi lib. 6. cap. 281. de' suoi Capitolarj — *Romanos*, *Francos*, *Alemannos*, *Bavaros*, *Longobardos*, *Gascones*, *Saxones*, *Thuringios*, *Frisones*, *Gallos*, *Burgundiones*, *Britones*, *Beneventanos*, *Gothos*, *Hispanos*, e marcollo Pacific. à Lapid. Not. & Strict. in Monzamb. disc. 5. pag. 115. Dicasi di grazia, per qual causa non ricordasse l' Emilia, e la Pentapoli, Provincie componenti l' Esarcato, avendo specificati li Romani, li Beneventani, i Longobardi?

lui Posteri variamente lacerato più tosto, che diviso. Lodovico di lui Figliuolo gittò il pomo della Discordia tra i suoi Figliuoli, facendo l'anno 832. una divisione degli Stati, nella quale assegnò sì gran porzione a Carlo, chiamato poi il Calvo, (che doppiamente amava, e per essere Figliuolo di Giuditta seconda Moglie, e per essergli nato nell' età sua più avanzata) che grandemente amareggiò Lotario, Pipino, e Lodovico Figliuoli d'Emma sua prima Moglie; a tal segno, che Lotario mise in arresto Carlo, e Giuditta, ed indi poi Lodovico suo Padre, costrignendolo a prendere l'Abito di pubblico Penitente, coll'assistenza del Clero, Usurpatore d'incompetente Giurisdizione. Rimesso poi per unanime cospirazione de' Sudditi Lodovico nel possesso degli Stati, e dell'Imperiale Dignità, proccurò indarno raddolcire gli animi de i Figliuoli con reiterate divisioni, ch' a nulla servirono. Imperocchè morto Lodovico, Lotario Primogenito, e costituito Consorte dell'Imperiale Dignità dal Padre fin nell'anno 817., volea tirare a sè tutti gli Stati, concedendo, ed anco sotto Legge di Feudo, a Carlo l'Aquitania solamente, ed a Lodovico la Baviera; lo che fu causa di sanguinose discordie, terminate finalmente con una nuova divisione, in virtù della quale toccarono, a Lodovico la Germania, onde trasse il soprannome di Germanico; a Carlo tutti gli Stati posti tra l'Oceano Britannico, e la Mosa, col titolo l'uno, e l'altro di Rè semplicemente; ed a Lotario gli Stati, che dal di lui nome Lotaringia furono chiamati, con tutta la Provenza, ed il Regno d'Italia, colla Dignità Imperiale, la quale poscia vestendo esso l'Abito Religioso nel Monistero Prumiense l'anno 855., passò cogli altri di lui Stati nel Figliuolo Lodovico; ed indi nell' accennato Carlo Calvo; poscia in un'altro Lodovico, chiamato il Balbo, e finalmente in un'altro Carlo, chiamato il Grasso, ch'a parlar giusto, fu l'ultimo degl'Imperadori Carolini. (386.) Di fatto dando egli manifesti indizj di demenza, e non avendo Figliuoli, tutti i di lui Regni pensarono a i casi loro, ed in particolare nell' Italia uscì doppio Decreto del Pontefice Adriano III., quale col primo provvide alla libertà di Roma, ordinando, che l'eletto Pontefice dovesse, o potesse essere consagrato in assenza dell'Imperadore, e de' suoi Rappresentanti; e col secondo provvide all' onore d'Italia, ordinando, che, morendo Carlo senza Figliuoli, la Dignità Imperiale, ed il Regno d'Italia, appartener dovessero ad un Principe Italiano. (387.)

Fu

(386.) Otton di Frisinga nella Cronaca lib. 6. cap. 16., seguendo l'opinione de' suoi Tedeschi, volle, ch'ultimo della Linea di Carlo Magno, regnante nella Francia Orientale, fosse Corrado I. Figliuolo d'un Fratello di Lodovico, che fu Figliuolo d'Arnolfo. Tenendosi quest'opinione insussistente, mentre i Discendenti dagli Illegittimi, quai furono Carlomanno, ed Arnolfo, essere non possono di miglior condizione della radice, che li produsse; non perderebbe il mio argomento il suo vigore, applicandosi ciò, che dico d'Arnolfo come eletto Rè di Germania, ad Arrigo Aucupe eletto parimente dopo detto Corrado, e così estinta ancora la Linea infetta di Carlo Magno; perchè almeno in questo caso tutti li Popoli soggetti averebbono racquistata la naturale libertà.

(387.) *Insignia duo Decreta fecit: Unum pro Romanorum libertate, ut Pontifex designatus consecrari sine præsentiâ Regis, aut Legatorum ejus posset: Alterum pro dignitate Italiæ, ut moriente Rege Crasso sine Filiis Regnum Italicis Principibus, unà cum titulo Imperii traderetur.* Sigon. de Regn. Ital. lit. S. in fin. Ed il Frisingense cit. lib. 6. cap. 9. – *Carolo* (Crasso) *enim mortuo, qui per sex annos imperaverat, & septimum privatè vixerat, Imperium*

multis

Fu Carlo Craſſo fra tutti li Succeſſori di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, potentiſſimo Monarca, maſſimamente dopo la morte di Carlomanno di lui Fratello Baſtardo, e di Lodovico Rè di Germania, altro Fratello legittimo, morto nell'anno 882. con il di lui Figliuolo Pupillo, chiamato pure Lodovico; avendo uniti inſieme ſotto il di lui Scettro tutta la Francia Orientale, il Regno Longobardo, e la Dignità Imperiale, con ciò, che v'era anneſſo. Fu parimente ſfortunatiſſimo queſto Carlo, mentre convocando gli Stati Oltramontani per diſcorrere degli affari pubblici, fu deſſo per opera de' Franconi, de' Saſſoni, de' Bavari, e d'altri Alemanni privato della Dignità di Rè, e d'Imperadore, con ſoſtituirgli Arnolfo (ſalva l'Imperial Dignità) Baſtardo di Carlomanno parimente Baſtardo, dal quale ricevette poi Carlo la limoſina del Vitto cotidiano. (388.)

Io non ho biſogno d'impegnarmi a ſoſtenere (ciò che non ſarebbe impoſſibile) il Decreto mentovato d'Adriano. Mi baſta ſol accennare, poterſi difendere, e ſoſtenere colle medeſime ragioni, colle quali pretenderebbono i Tedeſchi difendere la riſoluzione de i loro Maggiori, ſe i moderni Franceſi allegaſſero contro di loro, che la depoſizione del Craſſo dal Real Soglio fu aperta ribellione, e che la promozione d'Arnolfo alla Corona fu ingiuſtizia manifeſta contro il Rè Carlo Semplice, diſcendente da Carlo Magno, ch'allora regnava nelle Gallie, ovvero Franconia Occidentale; (389.) avvegnachè tutti gli Stati di Carlo Magno portavano la qualità ereditaria: Laonde, ſuppoſta la preteſa

---

multis modis ſcinditur: ſingulis Provinciis ſingulos Reges creare cupientibus. Arnolfo tantùm pars maxima ceſſit – in vigore cioè dell'Elezione mentovata, e non per ragione del Sangue; ſtando che i Regni, anco Ereditarj, non paſsano negli Illegittimi.

(388.) Regin. ad ann. 887. – *Menſe itaque Novembri, circà tranſitum S. Martini, Triburias venit, ibique Conventum generalem convocat. Cernentes Optimates Regni, non modò vires corporis, verùm etiam animi ſenſus, ab eo diffugere, Arnolphum, Filium Carolomanni, ultrò in Regnum attrahunt, & ſubitò facta conſpiratione, ab Imperatore deficientes, ad prædictum Virum certatim tranſeunt, ità ut in triduo vix aliquis remaneret, qui ei ſaltèm officia humanitatis impenderet. Mittit ergo ad Arnulphum, ex Imperatore effectus egenus, & deſperatis rebus, non de Imperii dignitate, ſed de victu quotidiano cogitans, tantam alimentorum copiam ad ſubſidium vitæ præſentis expoſcit.* — Otto Friſing. Chron. lib. 6. cap. 9. — *Et mirum dictu, Imperator, qui poſt Carolum Magnum inter omnes Reges Francorum maximæ fuit poteſtatis, in brevi ad tantam tenuitatem veniſſe cerneres, ut panis quoque egens ab Arnulfo jam Rege facto ſtipendia miſerabiliter exigeret, ac ab ipſo paucos fiſcos in Alamannia gratanter acciperet.*

(389.) Come appunto ſoſtenevano gli Autori Franceſi di que' tempi, riferiti dal Friſingenſe nella Cronaca lib. 6. cap. 18. ivi — *Quidam Celtici Scriptores aſſerunt, eum* (Arrigo l'Uccellatore) *primò Ducem tantùm Saxonum, Caroloq; ſubjectum fuiſſe; poſtque conſilio Generi ſui Giſilberti Belgicæ Ducis, cum Orientalibus Principibus à Regno ejus diſceſſiſſe, ac Regium nomen aſſumpſiſſe.* Compreſe il Friſingenſe tra i Rè Carolini li Baſtardi, e loro Diſcendenti, tanto da Maſchj, che da Femmine, talmente che per di lui ſentenza l'ultimo de i Carolini ſarebbe ſtato Corrado Svevo; e l'ingiuſtizia contro il Rè Carlo Semplice averebbe incominciato nella Perſona d'Arrigo l'Uccellatore, eletto Rè da i Principi Teutonici, che nella data ipoteſi allora ſolamente ſi ſarebbono ribellati a gli Eredi di Carlo Magno con eleggere un Rè Straniero.

pretesa demenza, o la morte del Crasso senza Figliuoli, aver dovuto succedere detto Rè Carlo; poscia Lodovico Oltramarino; indi Lotario; poi Lodovico di lui Figliuolo, ultimo punto di tutta la Linea Carolina, cui fu sostituito Ugo Capeto, stipite della luminosissima Discendenza, che 'l Mondo vede propagata fin' a i giorni nostri, e che darà, colla benedizione del Signore, lunga serie di Discendenti all' Età venture. Ciò che direbbono i Tedeschi in difesa de i loro Maggiori, io pure il direi in difesa del Decreto d' Adriano; ed aggiugnerei contro di loro, quando recassero la medesima opposizione, ch' inettamente, ed ingiustamente opponessero il Jus del Terzo, esclusivo massimamente degli stessi Tedeschi. Lasciamo stare la Critica di quel Decreto, e dell' atto ardito della deposizione di Carlo Crasso, e mettiamo il nostro affare sulle bilance del Jus pubblico, e delle Genti.

Siccome l' ampia Monarchia di Carlo Magno era rimasta divisa in progresso di tempo in due gran Regni, chiamati, Francia Orientale l' uno, e Francia Occidentale l' altro: Così ancora la di lui Prosapia era rimasta divisa in due branche, o linee. (390.) Quella, che regnava nella Francia Orientale, era terminata nella Persona del Rè Crasso; e quindi averebbe potuto esaminarsi il punto, se stando la qualità Ereditaria suddetta, avesse dovuto succedere il più prossimo della Linea Superstite; ovvero se i Popoli soggetti al Defunto racquistar dovessero la nativa libertà. Samuele Puffendorf (391.) insegnò doversi tenere in casi simili l' opinione, che favorisce la libertà de i Popoli soggetti. Dello stesso sentimento pare, che fosse il Pontefice Adriano. I Popoli, Sassoni, Bavari, Alemanni, ed altri della Francia Orientale, i Romani Pontefici Successori d' Adriano, e tutte le Città, e Popoli del Regno Longobardo, si regolarono a tenore, ed in conformità della massima mentovata; ed hanno per mallevadori li più accreditati Maestri di pubblica Giurisprudenza, presso de' quali passa per Dogma incontrastabile, che qualunque volta s' estingue la Famiglia Dominante d' uno Stato, i Popoli soggetti ricuperano la primitiva loro libertà; e 'l Sommo Impero, che pria stava nella Famiglia estinta, ritorna al suo principio, vale a dire, ricade nel Popolo, che l' ebbe per Diritto di Natura. (392.) Dalla Natura, e non dal Jus positivo delle

---

(390.) Raccogliesi, meglio ch' altrove, questa divisione di Sangue, e di Regni, dalla Cronaca del Frisingense lib. 6. cap. 17. ibi — *Denique, ut in superioribus patet, tempore Caroli* (Magni) *Regni Francorum tota Gallia, idest Celtica, Belgica, Lugdunensis, omnisque Germania, à Rheno scilicet, usque ad Illyricum terminus fuit. Debinc diviso inter Filiorum Filios Regno, aliud Orientale, aliud Occidentale, utrumque tamen Francorum dicebatur Regnum. In Orientali ergo, quod Teutonicorum dicitur, deficiente Caroli Stirpe, primus, manente adhuc in Occidentali Francia ex Successoribus Caroli Carolo,* (il Semplice) *ex Gente Saxonum successit Henricus* (l' Aucupe) *cujus Filius Otto, qui etiam Imperium à Longobardis usurpatum deduxit ad Teutonicos Orientales Francos, forsan dictus est primus Rex Teutonicorum &c.*

(391.) Puffendorf de System. Civit. §. 4. ibi — *Si neque inter Reges cohæredes, neq; inter ipsa Regna pacto fuerit cautum, ut cujus Regni Rex, ejusve Familia extincta sit, illud cum alieno Regno denuò coalescat, divisionem in perpetuum durare intelligi. Nec in unum coire illa Regna, quæ ex uno provenerunt, nisi novo utrinque suscepto actu.*

(392.) Grot. de J. B. & P. lib. 1. cap. 3. §. 7. n. 2. ibi — *Cujus rei certum inditium esse potest, quod extinctâ Domo Regnatrice Imperium ad quemcunque Populum seorsim revertitur.* Et lib. 2. cap. 9. §. 8. — *Imperium quod in Rege*

Genti, vogliono deſſi, ch'aveſse origine il Sommo Impero (che che ſia della ſpecie di Monarchia, introdotta originalmente da Nembrotte;) e che riſiedeſſe nel Popolo; mercecchè, ſendo l'Uomo Creatura ragionevole, richiedeva di vivere in Società; nè la Società potea ſuſſiſtere ſenz'ordine, e ſenza governo. (393.) Quindi eſſervi ſtato il Sommo Impero, non ſolamente avanti al Diluvio, non eſſendo veriſimile, ch'il Mondo rimaneſſe mille ſeicento cinquantaſei anni nell'Anarchía totale; ma avere dovuto ammetterſi anche nella ſuppoſizione (impoſſibile dopo l'errore fatale del Protoplaſte) che tutti foſſero Uomini da bene; perchè tutti non potrebbono eſſere collocati nella Gerarchía di quei, che comandano; ed inoltre perchè ſebbene non ci ſarebbono allora Vizj da gaſtigare, o da raffrenare, ſarebbevi però l'Oneſtà, e vi ſarebbono le Virtù, alle quali l'Uman Genere da' ſuoi Superiori doverebbe eſſere diretto, ed incamminato. (394.) Rendeſi perciò plauſibile l'opinione di quelli, che han voluto, che nello ſtato dell' Innocenza, nel quale altro non averebbe l'Uman Genere operato, che atti d'oneſtà, e di virtù, averebbe dovuto eſſervi la Suprema Podeſtà, ed il Sommo Impero. (395.)

Non dichino già gl' Imperialiſti, che ſendo mancata la Famiglia Carolina nella Perſona di Carlo Craſſo, ovvero (ſe loro più aggrada l'opinione del Friſingenſe) nella Perſona di Corrado, puotero li Saſſoni, li Bavari, gli Alemanni, ed altri Popoli, come quelli che componevano il maggior Corpo degli Stati, o perchè foſſe la Francia Orientale divenuta la Sede dell' Impero, o finalmente per qualunque altro motivo, o preteſto, eleggere, come fu da loro eletto, Arnolfo, e dopo di lui Lodovico, ed avere dovuto i Popoli dell' Italia cedere al numero ſuperiore delle Nazioni dell'Impero di Craſſo, e ri-

cono-

---

eſt, ut in capite, in Populo manet, ut in toto, cujus pars eſt caput; atque adeò Rege, ſi electus eſt, aut Regis Familiâ extinctâ jus Imperandi ad Populum redit. Il Tedeſco Arniſæ. de Rep. ſeu Relect. Polit. lib. 1. cap. 6. ſect. 5. n. 17. tiene lo ſteſso, e ſi contenta citare, e aderire al Bellarmino, ch' inſegnò altrettanto lib. 3. de Laic. cap. 6. Fa nobile comento al Grot. il Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 7. cap. 7. §. 7. e conchiude – *Falluntur, qui extinctâ Domo Regnatrice, negant poteſtatem imperandi ad Populum reverti, ſed dumtaxat poteſtatem eligendi, & deſignandi alium Regem. Quaſi verò, Interregno exiſtente, neceſſum ſit Populo omninò Regem creare;* inſegnando, ch' in tal caſo può aſsolutamente il Popolo governarſi anche in Repubblica, ſe vuole, Oligarchica, Ariſtocratica, o Democratica, come più gli piace. Et de Syſtemat. Civit. §. 9.

(393.) Platon. in 3. de leg., Ariſt. Polit. lib. 4. cap. 4. con il Comento, che vi fa S. Tommaſo, che merita bene di prevalere a Nicolò Macchiavelli lib. 1. diſc. 1. ſopra Tit. Liv., a Giovanni Marianna de Regn. Inſt. lib. 1. cap. 1., ed altri confutati eruditamente da Criſtofano Beſold. Diſsert. Philog. Præcogn. Polit. Complect. cap. 5. §. 10.

(394.) Arniſæ. cit. lib. 1. cap. 2. — *Quoniam Imperantium, & parentium gradus adhuc oporteret diſtinctos eſſe, licèt omnes præſupponerentur probi; ſiquidem non poſſemus omnes ſimùl imperare — honeſtè enim ſecundùm virtutes, niſi cum aliis in ſocietate vivere non licet.*

(395.) Beſold. l. c. cap. 6. per tot. Arniſæ. de Rep. ſeu Relect. Polit. lib. 1. cap. 1. ſect. 3. n. 3. coll'autorità di S. Tommaſo da lui citato, e di Scoto in 4. Sent. diſtinct. 15. quæſt. 2., e provaſi efficacemente coll'eſempio degli Angioli, alla Santità, e felicità de' quali non ripugna l'ordine, e la diſtinzione di Superiore, e d' Inferiore colla riſpettiva dipendenza.

conoſcere per ſuoi legittimi Padroni gli accennati Arnolfo, e Lodovico, e di mano in mano gli altri Rè ſucceſſivi della Germania. (396.)

Imperocchè nel caſo d'eſtinzione della Famiglia Regnatrice, reſta diſciolto il Siſtema de i Regni, e delle Provincie, che componevano lo Stato ricaduto nell'Anarchía; e cadaun Popolo racquiſta ſeparatamente dagli altri la Suprema Podeſtà, e balía di fondare nuovo Governo, qual più gli piace; non valendo quì le regole di poſitiva Giurisprudenza, che 'l maggior numero vinca il minore, e che queſti rimanga aſſorbito dall'altro: Poſciachè prevalgono i Diritti naturali alla poſitiva Giurisprudenza; e quando ſi voleſſe uſarne, ſupponendo, che rimaneſſe ancora viva l'unione, e che tutti gli Stati del Defunto riteneſſero una tal qual forma d'Univerſità, non giovarebbono a i noſtri Avverſarj; perchè mancata la Famiglia Regnatrice, cadaun Popolo ha Diritto, come parlano i Legiſti, *ut ſinguli, non ut univerſi*, nel qual caſo la ſteſſa poſitiva Giurisprudenza inſegna, ch'il maggior numero non prevale al minore; e che cadauno ſeparatamente dall' altro, anzi da tutti gli altri, mantiene con il ſuo diſſenſo particolare il Diritto, che a lui, come a ſingolo appartiene. (397.) E tanto più, perchè volendo pigliare tutti gli Stati del Craſſo *per modum Univerſitatis* (o riguardaſſe l' intereſſe dell' Elezione i Popoli divenuti liberi, come ſingoli, ovvero *tanquam univerſos*) ſarebbe ſtato in ogni caſo neceſſario, che anche gl'Italiani foſſero chiamati, ed interveniſſero all' Elezione del nuovo Monarca, pena la nullità dell' atto riſpetto a i non invitati. (398.)

Era la Francia Orientale Provincia di Conquiſta di Carlo Magno, così bene come l'Italia, o per parlare più gaſtigatamente, come il Regno de i Longobardi. (399.) Carlo Magno ſucceduto a Pipino, e come Rè della Francia Occidentale, avea ſoggiogati i Popoli della Germania, e del Regno de i Longobardi. Doveano dunque gli uni, e gli altri correre la medeſima medeſimiſſima ſorte nella data ipoteſi, nella quale ne meno lo ſteſſo Carlo Semplice Rè della Francia Occidentale poteva impedire l'Anarchía, e ſuccedere per *Jus Accreſcendi*, o *non decreſcendi*, come parlano i Legiſti; ovvero con altro titolo ereditario, per il preteſto, che i Popoli della Germania, e del Regno Longobardo foſſero ſtati conquiſtati da Carlo Magno col valore, col ſangue, e colle ricchezze della Francia Occidentale. Così puntualmente decide Grozio l. c., ponendo mente a quella Clauſola — *Imperium ad quemcunque Populum ſeorſim* (notiſi bene) *revertitur*; — ed il Puffendorf ne i luoghi parimente citati; e più eſpreſſamente *de Syſtem. Civit.* (400.)

(396.) l. *Quod major* Cod. ad Municip. l. *Nominationum* C. de Decurion. lib. 10. cap. *Cum omnes*, extr. de Conſtit.

(397.) l. *Per fundum* ff. de ſervit. Ruſt. præd. Vincent. de Franch. dec.... per tot. Creſp. de Valdaur. obſervat. 112. per tot.

(398.) Barboſ. & alii in cap. Geneſi 55. de Elect. Pecch. de Aquæduct. lib. 1. cap. 2. quæſt. 11. n. 42. Rot. dec. 388. part. 19.

(399.) Pacif. à Lap. Not. & Strict. in Sever. de Monzamb. diſc. 4. §. 7. & diſc. 5. §. 5. ed è notorio Lypis, atque Tonſoribus.

(400.) §. 10. ibi — *Denique tale quoque Syſtema* (plurium Regnorum) *exurget, ſi Rex aliquis liberâ Populi voluntate conſtitutus* (come furono Pipino, e Carlo Magno unti del Sagro Criſma unitamente da Papa Stefano) *armis ſibi ſubjiciat alium Populum proprio nomine, ac periculo, propriisque ſumptibus, non nomine, aut ſumptibus Populi, cui præeſt*. Poſcia nel §. 15. decide il dubbio — *Diſſolvuntur hujusmodi Syſtemata extincto Rege, in cujus ſolius Perſonâ*

Arnolfo realmente, preſcindendo dall'invito, e dall'obblazione, che a lui fece Berengario, non preteſe Diritto ſopra l'Italia; e non oſtante la Coronazione ricevuta per mano di Papa Formoſo, non ebbe, e non ha luogo nel Catalogo degl' Imperadori. Lodovico di lui Figliuolo, benchè legittimo, ed in qualche maniera procreato dal Sangue Carolino, non portò parimente concetto, che per la ſua elezione aveſſe acquiſtato Diritto ſopra il Regno Longobardo; così nè meno Corrado Succeſſore di Lodovico, nè Arrigo l'Aucupe Duca de' Saſſoni, e de' Turringi, s'ingerirono per niente nell'Italia, ſebbene d'Arrigo ſi racconta, ch'egli penſaſſe alla Dignità Imperiale, e che ſi metteſſe in viaggio verſo Roma per andare a riceverla dal Papa, morendo in un Caſtello di là dall'Alpi, chiamato – Himeleuna. – (401.) A Luitprando ſembra doverſi preſtare maggior fede (come che fu contemporaneo d'Arrigo) che ad Otton di Friſinga, (402.) che dice, ricuſaſſe l'Imperiale Dignità, che il Papa gli eſibiva. Contuttociò, a diſpetto della verità, certi Imperialiſti il vogliono inſerire tra i Ceſari, e vogliono confondere l'eſſere ſemplicemente Rè di Germania, e l'eſſere Imperadore, per contraggenio puramente all'Autorità de i Romani Pontefici, dalla quale riconobbero ſempre i Ceſari il titolo, ed il nome d'Auguſto. (403.)

All'eſempio della Francia Orientale (parliamo colle parole del noſtro Secolo;) all'eſempio de i Tedeſchi, libera l'Italia (riſpetto a quelle Provincie però, ch'appartenevano all'Imperadore Carlo Craſſo, e non riſpetto alle Provincie della Santa Sede, e particolarmente riſpetto all'Emilia) averebbe potuto eleggere il ſuo Rè; giacchè ella era, ed è ſenza fallo Provincia, e Nazione, che riconoſce i ſuoi limiti, che la diſtinguono, e ſeparano dalla Germania, non in vigore d'Atto poſitivo, che faceſſero i primi Uomini, allorchè coſtituiti furono i Dominj, ed i Regni, in occaſione della confuſione delle Lingue, e della Fabbrica Babiloneſe; ma dalla ſteſsa Natura, che da tre parti circondolla coll'Adriatico, e col Mediterraneo, e dall'altra innalzò Argine perpetuo di ben lunga fila di Montagne ſcoſceſe, ſormontabili ſolamente dall'Ambizione di regnare. (404.) Ma non godette queſta ſfortunata Provincia dell'effetto del mentovato Naturale Diritto, avvegnachè non mancarono de' ſuoi Nazionali così prepotenti, che valeſsero, e voleſsero invadere l'Autorità, e la ragione della Suprema Podeſtà, uſurpata a pregiudizio de i Popoli, i quali avvezzi all'obbedienza verſo gli eſtinti loro legittimi Sovrani, conſentirono toſto, benchè forzatamente, nell'uſurpazione di Berengario il Vecchio, che riconobbero qual Rè legittimo, maſſimamente quando il videro promoſſo dal Pontefice Lando alla ſublime Dignità Imperiale. Era egli venuto in odio a gl'Italiani, e temeva egualmente della Volontà de i Sudditi, che dell'Arme de' ſuoi Competitori, onde chiamò in ajuto ſconſigliatamente Arnolfo Rè di Germania, coll'eſibizione di ſottomettergli tutta l'Italia, purchè

Perſonâ Unio fundata erat, aut extinctâ Familiâ Regnatrice, ſi ſingula Regna ad eam jure hæreditario pertineant. Tunc enim ad ſingula Regna ſeorſim redit Jus novum ſibi Regem conſtituendi, aut quam velint Reip. formam inſtituendi.

(401.) Luitprand. de Reb. per Europ. geſt. lib. 4. cap. 7.

(402.) Nella Cronaca lib. 6. cap. 17.

(403.) Provaſi convincentemente dal Card. Bellarm. de Translat. Rom. Imp. lib. 3. cap. 4. e ſeguenti, e dal P. Gretſer. in ejus Defenſ. ad hunc locum, che che ne dicano i Luterani, e Calviniani da ducent' anni in quà.

(404.) Plin. parlando appunto dell'Alpi lib. 36. cap.... *Evehimus ea, quæ ſeparandis Gentibus pro terminis conſtitutæ erant.*

purchè gliela laſciaſse con titolo di Vaſsallaggio. (405.) Calovvi Arnolfo, ma poi corriſpoſe alla fiducia di Berengario con indegna perfidia, poichè volea cavargli gli occhj (gaſtigo famigliare di que' Secoli) eſsendo fors' anche entrato in ſoſpetto, ch'egli foſse, come veriſimilmente dovette eſsere, pentito della ſua inconſideratezza. Averebbe eſeguito il barbaro diſegno, ſe Berengario, penetratolo, non ſi foſse meſso in ſalvo colla fuga di nottetempo, rinunziando il Lanternone, che portava davanti Arnolfo, ad un ſuo Confidente. Gl'Italiani, ſtomacati d'Arnolfo, non vollero, e non erano tenuti, riconoſcerlo; perchè Berengario nell' atto di volere riconoſcere da un' altro Principe il Regno in Feudo, reſtava ſpogliato della Suprema Podeſtà, (406.) che in ſoſtanza era, o ricadeva negl' Italiani, da i quali aveala ricevuta. Voltarono deſſi le ſpalle ad Arnolfo – *Omnes ex tunc Italienſes Arnulphum floccipendere* – ſcrive Luitprando, (407.) e ſeguita a raccontare tutta quella ferale Tragedia, e qualmente Arnolfo ripaſsò le Alpi, ed in gaſtigo della di lui perfidia reſtò ben preſto conſunto dalla Ftiriſi, o ſia dall' orribil morbo volgarmente chiamato Pedicolare.

Tollerarono gl'Italiani, nel mentre che regnarono nella Germania gli accennati Lodovico, Corrado I., ed Arrigo Aucupe, le vicende de i loro novelli Principi, e gl'immenſi diſaſtri, che recavano loro le Competenze, e le Guerre dimeſtiche. Ma giunti finalmente all' ultimo confine dell' umana ſofferenza, rivolſero il penſiero ad un rimedio, che, ſe ha da dirſi il vero, riuſcì nel decorſo degli anni niente meno gravoſo, che i mali, a i quali ſoggiacevano. Imperocchè ſendo morto Lotario di Borgogna, che, per qualche tempo, frenato avea l'ambizione di Berengario II. anelante alla Corona d'Italia; e proccurando deſso, ch'aver volea qualche plauſibile preteſto da colorire la di lui tirannica Uſurpazione, coſtrignere Adelaide, Vedova di Lotario, ad iſpoſare Adalberto ſuo Figliuolo, tenendola ſtrettamente aſsediata in Pavía: riſolvettero gl'Italiani chiamare nell' Italia Ottone il Magno, perchè li ſottraeſse dal graviſſimo giogo della Tirannía di Berengario. (408.) Il Pontefice Agapito, che vedea uſurpati gli Stati ancora della Santa Sede da quel Tiranno, unì le di lui preghiere a quelle de i Lombardi, ch'erano appoggiate da Allamano Mencloſio Arciveſcovo di Milano, e da ben molti altri Perſonaggi

---

(405.) Luitprand. de Reb. per Europ. geſt. lib. 1. cap. 7. ibi — *Arnulphum Regem Germaniæ in auxilium accivit, orans, & pollicens, ut ſi ipſum adjuvaret, ſe totam Italiam, ditioni ejus ſuppoſiturum. Qui tantæ promiſſionis gratiâ, copiis collectis, comminùs Italiam adit.* Ecco nuovo argomento invincibile, che prova, non avere Arnolfo acquiſtato Diritto ſopra l'Italia in virtù della di lui elezione.

(406.) Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 5. §. 10. ibi — *Regi non eſſe licitum citrà conſenſum Populi Regnum ſuum deinceps, tanquam Feudum, ab alio recognoſcere, ſub onere Commiſſi, & Fellonia, aut ut deficiente Familiâ ad ſeniorem illud devolvatur.* Barcl. Adv. Monarchom. lib. 4. cap. 16. – *Si Rex Regnum alienet, aut alii ſubjiciat, ammitti ab eo Regnum;* ed abbenchè il Grozio lib. 1. cap. 4. §. 10. de Jur. Bell. & Pac. ne dubiti, il ſoſtiene però aſsolutamente, e ſtrignentemente il di lui Addizionatore Bôcler ibidem.

(407.) cit. lib. cap. 9.

(408.) *Totius Italiæ votis* (Ottone pregato dagl' Italiani) *ſuſpiriisque – arma pollicetur, & infert, prorsùs tanquam alter Carolus, temporum calamitatem depulſurus.* Putean. Hiſtor. Inſubr. lib. 6. cap. 11. Cuſpin. in Vit. Othon. Magn. Cavitell. Cremon. Annal. ad ann. 949.

naggi del Regno Longobardo. Venne Ottone l'anno 949., liberò Pavía, e Adelaide, qual preſe per Moglie; e ritornò nella Germania.

Io non poſſo conſentire a certuni, (409.) che Ottone ſpoſaſſe Adelaide per acquiſtare colle di lei Nozze Diritto ſopra il Regno d'Italia. Chi non ſa, che ſono generalmente eſcluſe dalla ſucceſſione de i Regni le Femmine, ancorchè diſcendenti da i Rè legittimi? Che poi la Vedova d'un Rè defunto ſenza Prole debba ſuccedere nel Regno al Marito, ovvero, che poſſa trasferire Diritto di ſuccedervi nella Perſona, colla quale venga a rimaritarſi, ella è favola, ed inezia manifeſtiſſima, con buona pace degli Autori, che ho detto. Non poſſo conſentire nè meno, e niun Uomo d'equità dee conſentire a gli Autori Tedeſchi, ed a quelli ſpecialmente, che da ducent' anni in quà preteſero, e pretendono, che Ottone acquiſtaſſe il Regno d'Italia per Diritto di Guerra; e che col medeſimo Diritto acquiſtaſſe ancora l'Impero, e, quel ch'è più ſtrano, l'acquiſtaſſe non ſolamente a ſe medeſimo, ed a' ſuoi Eredi; ma l'acquiſtaſſe ancora perpetuamente alla Lamagna. (410.) Avea, egli è vero, Ottone forze ſufficienti da potere ſottomettere al di lui Regno l'Italia; ma non avea cauſa, pur ſolamente colorata, ed apparente, da muovere Guerra contro gl'Italiani. Le Guerre, le quali non ſiano aſſiſtite da giuſta cauſa, non producono Diritto di lecita Conquiſta; ſono più toſto grandi latrocinj. (411.) Non avea, nè pretendeva Ottone avere ragione di ricuperare l'Italia, od il Regno Longobardo, che deſſo, nè la Germania poſſeduto, o preteſo mai aveano. Gl'Italiani non aveano attaccato Ottone, nè i Tedeſchi, e non aveano fatta loro alcuna ingiuria, che doveſſero, o poteſſero vendicare coll'Arme, e ſoggettarli *in pœnam* alla propria Dominazione; che ſono le cauſe giuſte d'inferire contro gli altri Popoli liberi le Armi, e di conquiſtarli *jure belli*. (412.) Concedo, che può eſſere giuſta la Guerra qualche volta, benchè non vi ſia cauſa propria; e ſpecialmente per ſolo motivo di porgere ajuto

---

(409.) Putean. cit. cap. 11. not. 4. Cuſpin. l. c. ibi — *Hanc* (Adelaide) *itaque è vinculis liberare, ſibiq; copulare magnanimus Princeps cogitavit, per eamq; Regnum Italicum ſibi vendicaturus, Romam ire ſimulat.*

(410.) Arniſæ. de Rep. ſeu Relect. Polit. lib. 2. cap. 6. ſect. 5. ex n. 33.

(411.) Auguſt. de Civit. Dei lib. 4. cap. 6. ibi — *Bella finitimis, & indè in cætera procedere, ac Populos ſibi non moleſtos ſola Regni cupiditate conterere, quid aliud, quàm grande latrocinium nominandum eſt.* Grot. de J. B. & P. lib. 2. cap. 1. per tot. ed in iſpecie ibi — *Ut meritò Alexander, ſi ſine cauſa in Perſas, & alias Gentes bellum arripuit, Scythis apud Curtium, ſed & Senecæ Latro, Lucano prædo appelletur, Indorum quoque Sapientibus* ἀτάσθαλος, *& à Pirata quodam tractus ſit in Criminis ſocietatem.* — Salvo ſe non voleſſimo dire, che ad Ottone, od alla Nazione Alemanna foſſe ſtato conceduto il privilegio, che s'arrogavano con biaſimevole larghezza i Giudei — *citra aliam cauſam, ad augendam Majeſtatis Iſraëliticæ amplitudinem, bello ex ſententiâ Synedrii indicto alios Populos invadere, ipſosq; cum rebus ſuis in poteſtatem redigere.* Selden. de Jur. Nat. & Gent. lib. 6. cap. 3. & 12.

(412.) *Omnia*, diceva Camillo a i Galli, che ingiuſtamente erano andati alla conquiſta di Roma, per convincerli, che mancavano d'ogni ragione, e cauſa da giuſtificare il Diritto di Guerra dal loro lato, *quæ defendi, repetique, & ulciſci fas ſit*. Liv. lib. 5., e con eſso Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 1. §. 3.

ajuto a gli oppreſſi, come fece il valoroſo Ottone. (413.) Ma in tal caſo giuſta è bensì la cauſa, ed il titolo della Guerra, ma non già ad effetto di conquiſtare gli Stati a benefizio del Principe, che porta le ſue Armi auſiliarie in favore d'un'altro Principe, o Popolo libero; e molto meno quando le porta in favore dei Sudditi, che ſiano tirannicamente ſcorticati dal proprio Sovrano, (414.) ed al più ſe gli concede per riſarcimento delle ſpeſe fatte in altrui benefizio, l'utile della preda, o bottino del Nemico ſoggiogato, rimanendo gli Stati a quegli, in di cui favore, e nome fu fatta la Guerra. (415.)

A voler dunque fare la dovuta Giuſtizia al Rè Ottone, il di cui nome vive dopo ſette Secoli, e mezzo glorioſo nella rimembranza dei Poſteri, e vola felicemente ſull'ale della Fama per l'Univerſo, dovremo confeſſare, ch'egli divenne Padrone del Regno dei Longobardi, non per Diritto di Guerra, ma per volontaria Dedizione dei Popoli, i quali vedendoſi liberati dall' oppreſſione del Tiranno Berengario, che s'era reſo indegno della Suprema Podeſtà, la quale, ſe mai l'aveſſe legittimamente avuta, ſarebbe ricaduta nei Popoli ſteſſi, vollero per motivo di gratitudine, ch'il loro Liberatore, e Benefattore, diveniſſe inſieme loro Supremo Signore, perſuadendoſi, ch'averebbono provveduto alla ſicurezza, ed alla tranquillità del Regno contro qualunque tentativo, ch'aveſſe fatto Berengario per ricuperare il poſſeſſo, e per infeſtarli colle uſate crudeltà. Niun' altro titolo, eſcluſane la volontaria Dedizione dei Popoli, eſiſtenti nella loro naturale libertà, nelle maniere, che ho dette, potranno rinvenire gl'Imperialiſti per giuſtificare la Podeſtà Reale d'Ottone ſopra l'Italia, voltino, e rivoltino quanto poſſono, e quanto ſanno le vecchie Storie. E ciò ſuppoſto, non puotero li termini, e confini del nuovo Regno d'Ottone nell'Italia, eſtenderſi oltre ai limiti, ed oltre ai Confini di que' Popoli dell'Italia, ch'appartenevano al Regno dei Longobardi, ed erano appartenuti ai preceduti Imperadori, trovandoſi eſſi ſoli nella naturale libertà, che ho detto, e ſuſſiſtendo il titolo della volontaria Dedizione, riſpetto

---

(413.) *Quæ vel ſola* (cauſa giuſta di Guerra) *ad opem ferendam ſufficit*, diſſe il Grot. cit. lib. 2. cap. 25. §. 6., e 'l conſentì S. Ambrogio, ſe pure egli n'è veramente l'Autore, de Offic. lib. 1. cap. 5. ibi — *Fortitudo, quæ defendit infirmos plena Juſtitiæ eſt*. Avealo detto Seneca – *Succurram Perituro, ſed non ut ipſe peream*. Dice anche di più l'accennato Grozio, volendo, che ſia dettame della ſteſsa Natura, cit. tract. lib. 3. cap. 19. §. 9. ibi – *Naturâ enim omnium hominum intereſt, ut hominibus aliis conſulatur*.

(414.) Grot. cit. cap. 25. §. 8. n. 2. ibi — *Si quis Buſiris, Phalaris, Thrax Diomedes ea in Subditos exerceat, quæ æquo nonnulli probentur, ideò præcluſum erit Jus Humanæ Societatis*; e di bel nuovo lib. 2. cap. 20. §. 40. contro ciò, ch' inſegnarono il Vaſquio Controv. Illuſtr. lib. 1. cap. 25. Victor. relect. 1. de Ind. n. 40., e con il Grozio concorda Puffendorf de Jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 6. §. 14. ibi — *Igitur tunc demum injuria alteri illata ad cauſam belli nobis ſufficere poteſt, quandò qui eâdem afficitur, nos in auxilium evocat, ſic ut non noſtro, ſed læſi nomine quidquid hic ſuſcipitur, agatur*.

(415.) Grot. de J. B. & P. lib. 3. cap. 6. per tot. dove tratta queſta materia, e ſpecialmente §. 24. n. 2. valendoſi dell' eſempio de i Romani, che chiamati dagli Etoli impiegarono in favor loro le Armi proprie auſiliarie – *Sic in bello*, dice, *quod Ætoli gerebant adjutoribus Romanis, Ætolis quidem Urbes, & agri, Romanis autem captivi, & res mobiles cedebant*.

to ſolamente a quei Popoli, che ſi trovavano nella mentovata libertà naturale. (416.)

Fatta dunque l'infelice ſuppoſizione, ch'aveſſimo da mettere in non cale tutti gli atti di poſſeſſo, e tutti li Titoli finora da me recati, e che favoriſcono i Diritti della Santa Sede ſopra le Città, e Stati di Piacenza, e Parma; e che per dar guſto a gl' Imperialiſti doveſſimo rivoltare ſoſſopra il Mondo, e mettere mano a i nudi titoli di ſette Secoli, e mezzo fa, legittimi per altro allora, e ſuſſiſtenti, in quanto alla loro ſoſtanza: Dovrebbono nientedimeno, e debbono i noſtri Avverſarj, ritenuta la data ipoteſi, concludentemente dimoſtrare, ed accertare, e far conoſcere al Mondo, fin dove giugneſſero i termini, ed i Confini di quella nuova Dominazione, perchè poteſſe il Mondo ſimilmente accertare, ſe Piacenza, e Parma vi foſſero, o non vi foſſero incluſe. Dipende ciò, non già dall'eſſere, o dal non eſſere ſtato il Magno Ottone vero, e legittimo Rè de i Longobardi; ma dall'eſſere, o dal non eſſere ſituate Piacenza, e Parma nell'ambito, e nella circonferenza del Regno de i Longobardi; pretendendoſi dalla Romana Sede, che foſſero, e ſiano ſituate nel Diſtretto dell' Eſarcato, e nominatamente nell' Emilia, Provincia dell' Eſarcato. Correvano l'Emilia allora, e l'Eſarcato la fortuna medeſima delle Provincie, e delle Città del Regno Longobardo, uſurpate, e veſſate indiſtintamente, ed oppreſſe dal Tiranno Berengario: Ma non erano in quanto al Diritto, ed in quanto alla natura, e qualità, d'una medeſima condizione; appartenendo quelle dell'Emilia, e dell' Eſarcato all' Alto Dominio della Santa Sede. Non potevano dunque Piacenza, e Parma, come ne meno le altre Città, che non aveano ricuperata la naturale libertà, come ch'erano provvedute di proprio legittimo Sovrano, darſi in potere d'Ottone, quand' anche date ſi foſſero, come di verità non ſi diedero, in di lui potere. Sarebbe ſtato neceſſario il conſenſo, e la volontà del Papa, che non ci fu, e non ſi moſtrerà mai in eterno da i miei Contraddittori, che vi ſia ſtata.

Più. S'abbiamo da preſtar fede al preteſo Luitprando ne i ſei Capitoli, ch'ora chiudono il ſeſto Libro del vero Luitprando, contemporaneo d'Ottone, e veraciſſimo Storico, *de Reb. per Europ. geſt.*, dovrem dire, ch'Ottone non s'appropriò gli Stati della Romana Sede. Aveva egli con atto d'incredibile generoſità conceduto a Berengario il Regno d'Italia, perchè il governaſſe, come di lui Vaſſallo; e Berengario, ch'averebbe dovuto apprendere dalle vicende accadutegli, ſentimenti d'equità, e di moderazione, divenuto anzi peggiore, non ſolamente trattò i novelli Sudditi con ogni genere di crudeltà, e di rapine; ma s'avanzò ad uſurpare di bel nuovo gli Stati, ch'erano della Santa Sede, e ad uſare con il Papa ogni più indegna procedura, il quale unito co' Veſcovi, ed altri Perſonaggj del primo rango di tutta l'Italia, fecero il ſecondo ricorſo al Rè Ottone, pregandolo iſtantiſſimamente, che veniſſe a ſollevarli. Tornò deſſo in Italia, non per imitare le tiranniche uſurpazioni di Berengario, ch'era riſoluto di gaſtigare, occupando gli Stati della Chieſa, come faceva il Tiranno; ma dice l'aſſerito Luitprando, (417.) compatendo le lagrime, e le querele degli Afflitti; e non cercando il proprio intereſſe, ed ingran-

(416.) Vaſqu. Controv. Illuſtr. cap. 1. n. 8. §. *Apparet*, Azor. Inſt. Moral. de 4. Decalog. Præcept. lib. 2. cap. 1., Molin. de Juſt. & Jur. diſp. 29. §. *His prænotatis* tract. 2., Card. de Luc. Relat. Cur. Rom. diſc. 2. n. 24.

(417.) cit. lib. 6. cap. 6. — *Horum itaque Rex piiſſimus lacrymoſis queſtubus inclinatus, non quæ ſua ſunt, ſed quæ Jeſu Chriſti ſunt cogitans – collectis Copiis in Italiam percitus venit – bonus itaque Rex diſperſa colligens, & confracta conſolidans, quod cuique proprium fuit, reſtituit.*

ingrandimento, ma proponendoſi per oggetto l'intereſse di Gesù Criſto; e con tal intenzione avere riordinate le coſe, ch'ite erano in confuſione, e raſſodato il buon' ordine; rendendo a cadauno i Beni uſurpati da Berengario, vinto, e fugato in un baleno dal magnanimo Rè. Fece altrettanto con il Papa, dal quale ricevette la Dignità Imperiale, rendendogli ciò, che Berengario avea occupato, e ch'era finallora pervenuto nelle di lui mani. (418.) Seguitando poi Ottone a ricuperare gli altri Beni, ch'avea ancora Berengario in ſuo potere, e non reſtituendogli alla Santa Sede con quella puntualità, ch'averebbe voluto il Papa, ne fece queſti con Ottone doglianza; Scuſoſſi deſſo, dicendo a i Meſſi Pontificj, ch'eſſi giudicaſſero, s'egli meritava taccia, ponderando, ch'avea bensì promeſſo (notiſi di grazia con attenzione) rendere alla Chieſa tutti gli Stati, che le erano dovuti; e che a tal'effetto attualmente teneva aſſediato Berengario, chiuſo in un Caſtello (era queſti Montefeltro:) ma che non poteva reſtituirgli ciò, ch'altri occupava, ſe prima non lo toglieva di mano all'Occupatore. (419.) Vuolſi prova più convincente, e più irrefragabile, che la Santa Sede, ed il Romano Pontefice erano ſtati ſpogliati da Berengario de i loro Stati; e che Ottone non fu deſſo il primo Donatore, che poteſſe riſervare in ſuo favore l'Alto Dominio; ed eſſere venuto a ricuperarli ad iſtanza, ed a nome di Papa Giovanni, col quale avea contratto preciſamente obbligo di farne la reſtituzione?

Diſſi, non eſſere queſti il vero Luitprando, e'l diſſero altri ancora prima di me. (420.) S'accorgerà eſſere egli un Parto ſuppoſto chiunque faraſſi a paragonare lo ſtile di quella giunta collo ſtile de i Capitoli, e de i Libri precedenti, legittima, ed indubitata Storia di quel ſincero, e verace Scrittore. Saranne meglio accertato, conſiderando la maniera frodolenta, colla quale va deſſo aggravando il Papa, occultando ciò, ch'era in favore della Santa Sede, ed iſpacciando calunnie, che da ſe medeſime ſi fanno paleſi. Dice colui, che adulterò detta Storia, che'l Papa giurò ſul Corpo di S. Pietro, che non averebbe ajutato Berengario, ſenza rendere veruna ragione del motivo, per il quale Ottone concepiſſe tale ſoſpetto. (421.) Qual neceſſità, e qual ragion volea, ch'il Papa preſtaſſe quell'inſolito, e tanto ſolenne Giuramento, s'erano Berengario, e Adelberto nemici capitali del Papa, odiatiſſimi da tutti quanti gl' Italiani? Tace malizioſamente la Donazione, ch'oltre alla reſtituzione mentovata, fece Ottone alla Santa Sede delle Città, ch'erano del Regno Longobardo, ed il Giuramento notorio al Mondo tutto, che preſtò

(418.) Luitprand. l. c. ibi — *Dehinc Romam ſimilia facturus adiit, ubi miro ornatu, miroque apparatu ſuſceptus, ab eodem Summo Pontifice, & Univerſali Papa Joanne Unctionem ſuſcepit Imperii, cui non ſolùm propria reſtituit; verùm etiam ingentibus gemmarum, auri, & argenti muneribus ipſum honoravit.*

(419.) Luitprand. cit. cap. 6. ibi — *De promiſſis verò fidem mutare, cujus me arguit, an verum ſit, ipſi perpendite. Omnem Terram S. Petri, quæ noſtræ Poteſtati ſubjecta eſt, Eccleſiæ promiſimus reddere: Atque id rei eſt, quod ex hac munitione Berengarium cum omni Familiâ pellere laboramus. Quo enim pacto Terram hanc ei reddere poſſumus, ſi non priùs eam ex violentorum manibus ereptam Poteſtati noſtræ ſubdamus.*

(420.) Putean. Hiſtor. Inſubr. lib. 6. cap. 11. not. 6. Voſs. de Hiſt. Lat. lib. 2. cap. 40.

(421.) *Jusjurandum ab eodem Papa Joanne ſupra pretioſiſſimum Corpus Petri, atque omnibus Civitatis Proceribus, ſe nunquam Berengario, atque Adelberto auxiliaturum accepit*, cit. cap. 6.

nelle mani del Papa. Avea prima raccontato, ch'aveſſe Ottone reſi gli Stati alla Santa Sede, e poc'appreſſo riferiſce le querele, che facea Giovanni contro di lui, perchè non manteneſſe la parola, rendendo gli Stati, ch'avea promeſſi reſtituire; e proccura giuſtificarlo colla cavillazione, che poc'anzi rapportai. Nel Capitolo ſettimo racconta, ch'Ottone parlò al Conciliabolo di Roma per mezzo di Litubrando, Veſcovo di Cremona, perchè i Romani non intendevano la lingua Saſſonica, ed eſſo non ſapeva Latino; (422.) Nel che reſta convinto di bugía malizioſa da Witichindo, (423.) Autore di que' tempi, il quale atteſta, ch'Ottone dopo la morte d'Edide, o ſia Edgitta di lui prima Moglie, avea imparato a leggere, e ch'intendeva i Libri, e ch'avea appreſo l'Idioma Romano, e Schiavone. Nel Capo decimo regiſtra una preteſa Lettera da Papa Giovanni ſcritta al ſuddetto Conciliabolo, ed inſieme la riſpoſta, che vi fu data per conſiglio dell'Arciveſcovo di Treveri, ed altri; ed in particolare di Sigiulfo Veſcovo di Piacenza (Fu queſti Uomo di Santità ſingolare, teſtimonio lo Storico Piacentino *lib.* 9. part. 1.) ch'ognuno direbbe foſſe dettata da un Wicleffiſta, o da un'Huſſita, poichè tra le altre ſcoſtumatiſſime eſpreſſioni anche in bocca d'un Pedante, una ve n'ha, la quale concorda coll'ottava propoſizione di Wicleff, e colla vigeſima d'Huſs, che ſi leggono condannate nel Concilio di Coſtanza Seſs. 45. (424.)

Volli nientedimeno recare in mio favore un tale Autore, perchè la verità è così forte, che anche la bugía ſerve per farla comparire trionfante. Non ſi può negare, che Ottone non procedeſſe un po troppo irregolarmente contro Papa Giovanni XII., di ſcandaloſiſſimi, ed indegniſſimi coſtumi, deponendolo dalla ſua Sede coll'aſſiſtenza del mentovato Conciliabolo, e ſoſtituendo l'Antipapa Leone VIII., nel che meritò qualche ſcuſa, come ſcuſollo il Cardinale Bellarmino *de Rom. Pont. cap.* 29. *argum.* 4. — *Ab Othone I. ſatis conſtat bono Zelo, ſed non ſecundùm ſcientiam, depoſitum eſſe Joannem XII. Fuit enim ipſe Joannes omnium Pontificum ferè deterrimus. Atq; adeò non mirum, ſi pius Imperator, qualis fuit Otho I., ſed minùs peritus rerum Eccleſiaſticarum judicaverit eum potuiſſe deponi, præſertim cum multi Doctores idem ſenſerint.* Otton Friſingenſe non ſeppe dir altro, ſe non che non era egli in obbligo di rendere ragione de' fatti, ma ſolo di raccontarli.

(422.) *His auditis, Imperator, quià Romani ejus loquelam propriam, ideſt Saxonicam intelligere nequibant, Litubrando Cremonenſi Epiſcopo præcepit, ut latino ſermone hæc Romanis omnibus, quæ ſequuntur exprimeret.*

(423.) Rer. Saxon. lib. 2. ſeguitato dal Putean. Hiſtor. Inſubr. lib... cap. 10. not. 5.

(424.) Ecco le parole della Lettera, colle quali volea il Conciliabolo provare, che il Papa non potea ſcomunicare i Padri, ch'il componevano; e che anzi deſso giuſtamente potea ſcomunicare l'iſteſso Papa — *Judas Domini noſtri Jeſu Chriſti Proditor, imò Venditor, cum cæteris priùs ligandi, atque ſolvendi poteſtatem à Magiſtro in hæc verba acceperat. Amen dico vobis: Quæcunque ligaveritis ſuper terram &c. Quandiu enim bonus inter Diſcipulos fuit, ligare, atq; ſolvere valuit: Poſtquam verò cupiditatis veneno homicida factus Vitam occidere voluit: Quem poſteà ligatum ſolvere, atq; ſolutum ligare potuit, niſi ſeipſum, quem infeliciſſimo laqueo ſtrangulavit?* Ecco parimente la propoſizione d'Huſs, tralaſciando per brevità quella di Wicleff — *Si Papa eſt malus, & præſertim ſi eſt præſcitus, tunc ut Judas Apoſtolus, eſt Diabolus, Fur, & Filius perditionis, & non eſt Caput Sanctæ Militantis Eccleſiæ, cum nec ſit membrum ejus.*

contarli. (425.) Comunque però ſia, non poteva egli ſotto preteſto di gaſtigare un Pontefice ſcandaloſo, e profanatore del grado ſupremo dell' Eccleſiaſtica Gerarchía, pregiudicare a i Diritti della Santa Sede, che non dipendevano dal demerito di chi la governava, (426.) e diſtruggere la Donazione, ch' eſſo medeſimo avea fatta l'anno 962., nè riſpetto alle Città, ch'erano pria del Regno d'Italia, (427.) nè molto meno riſpetto all' Eſarcato, ed all' Emilia in particolare, ch' erano ſtate donate, per di lui confeſſione, alla Santa Sede da Pipino, e poſcia da Carlo Magno. (428.) Le Donazioni di Pipino, e di Carlo Magno aveano ſortito un pezzo fa il loro effetto. Li torbidi dell' Italia, e maſſimamente dopo la morte di Carlo Craſſo in occaſione delle vicende di que' tanti Principi, che la tiranneggiarono, aveano cagionato lo ſpoglio di tutti, o quaſi tutti gli Stati, da que' Magnanimi Regnanti conſagrati all' Apoſtolo San Piero. La pietà d' Ottone, ſiccome ho detto, lo ſpinſe a confermare le mentovate più vecchie Donazioni, e ad impiegare il proprio valore nel ricuperare intieramente ciò, ch' era ſtato uſurpato da i Tiranni, con impegno poſitivo di parola eſpreſſamente data, che tutto averebbe reſo alla Romana Chieſa. Che ſe i cattivi coſtumi di Giovanni XII. il fecero poi raffreddare nella Divozione, ed in fine il fecero totalmente alienare dalla di lui Perſona, non per queſto potevaſi ritenere ciò, ch' era della Chieſa, e che di mano di Berengario era ſtato ricuperato in nome della medeſima Chieſa; e ne meno potevaſi rivocare la Donazione, ch' eſſo giunta avea alle Donazioni di Pipino, e di Carlo. E di verità, quantunque Ottone procedeſſe, e faceſſe procedere al Conciliabolo di Roma ſin' alla Depoſizione di Giovanni, ed all' Eſaltazione del Pſeudopapa Leone VIII., che volle poi ſoſtenere con alto impegno contro le regole Eccleſiaſtiche: Non trovaſi però nè tampoco preſſo il Pſeudoluitprando (Panegiriſta di que' fatti, che meritavano eſſere ſepolti con eterno obblío,) che tentaſſe Ottone infringere la di lui Donazione in pregiudizio della Santa Sede. Penſarono a tutt' altro ripiego i Soſtenitori delle Chimere Imperialiſtiche. Inventarono una retroceſſione di tutte le Città, Provincie, e Stati, già conferiti all' Apoſtolo San Piero, fatta da Silveſtro II. all' Imperadore Ottone III., ed acciocchè il Mondo ſemplice vi preſtaſſe fede, ſognarono, che Silveſtro vi foſſe ſpinto dal zelo di ripurgare la Chieſa di Roma dai vizj, che la meſcolanza del Governo degli Stati Temporali col Governo delle coſe Spirituali v' avea intruſi: Sentimento, che putiſce altamente di Wicleffiſmo, e d' Huſſianiſmo; e che perciò ſommamente piace a Gio-

---

(425.) lib. 6. cap. 23. ibi — *Quæ omnia utrùm licitè, aut ſecùs acta ſint, dicere, præſentis non eſt operis; res enim geſtas ſcribere, non geſtarum rerum rationem reddere propoſuimus.*

(426.) *Principes quidem mortales, Remp. verò æternam.* Corn. Tac. ann. ...

(427.) *Inſuper offerimus tibi Beate Petre Apoſtole, Vicarioque tuo Domno Joanni Papæ, & Succeſſoribus pro noſtræ Animæ remedio, noſtrique Filii, & noſtrorum Parentum de proprio noſtro Regno Civitates, & Oppida, ideſt Reatam &c.* Parole della Donazione d' Ottone.

(428.) *Nec non Exarchatum Ravennatem ſub integritate cum Urbibus, Oppidis, & Caſtellis, quæ piæ record. Domnus Pipinus, & Domnus Karolus Excellentiſſimus Imperator, Prædeceſſores videlicet noſtri, B. Petro Apoſtolo, & Prædeceſſoribus videlicet veſtris, jamdudum per Donationis paginam contulerunt; hoc eſt Civitatem Ravennam, & Æmiliam, Bobium &c.— Deindè in Berceto, exindè Parmâ, deindè in Regio, exindè in Mantuâ &c.*

vanni Limneo; (429.) e che tanto più volentieri il faceſſe, quanto ch'egli era ſtato Maeſtro del medeſimo Ottone. Il Cardinale Baronio, ed altri ſvilupparono feliciſſimamente l'intrico di quella favola, mettendo nel ſuo lume l'invincibile verità, e perpetua ſuſſiſtenza de i Diritti della Romana Sede, fondati ſopra le mentovate Donazioni, e particolarmente ſopra quella del Magno Ottone. Dopo la morte del Baronio Melchiorre Goldaſto raccolſe quanto ſeppe, e produſſe quanto a lui piacque d'inventare, nei celebri Volumi delle ſue Coſtituzioni Imperiali. Trovò preparati gli animi de' ſuoi Tedeſchi, i quali giurarono *in verba Magiſtri*, ed a pieno Coro intonarono *Pæana*, magnificando ſenza fine i di lui preteſi ritrovamenti. Vi furono però de' ſuoi Connazionali amatori, quanto lui, de i Diritti dell'Impero Romano Germanico: ma più che lui amatori della verità, ch'intrapreſero la difeſa della Giuſtizia, e convinſero la falſità, e l'inſuſſiſtenza delle di lui mal fondate Critiche; e ſebbene egli ebbe animo di replicare, non ebbe però la fortuna di replicare in maniera, che non foſſe di bel nuovo convinto, ed obbligato dalla forza invincibile della verità, a tenere per ſempre chiuſa la bocca, non oſtante che ſopravviveſſe molto tempo alla pubblicazione degli Scritti, co' quali reſtò impugnata, ed eſpugnata la di lui replica. Parlo del Padre Giacomo Gretſero, ſinceriſſimo Tedeſco, e profondiſſimo, ed eruditiſſimo Critico. (430.)

Vantoſſi Ermanno Corringio d'avere ſoddisfatto particolarmente alle oppoſizioni, e d'avere bravamente difeſa la Coſtituzione rivocatoria di Silveſtro. (431.) Ma vada egli a vendere tali favole, ed a far credere le ſue jattanze, a chi non è informato delle Storie, della Cririca, e delle menzogne fabbricate nella Lamagna da ducent'anni in quà, le quali Pacifico à Lapide, da me citato nel principio di queſta Seconda Parte, aſcriſſe al beneſizio, che ha recato il ritrovamento delle Stampe.

Perchè poi lo ſteſso Corringio, e gli altri di lui Connazionali vedevano, ch'alla Donazione d'Ottone Magno non poteva darſi eccezione del difetto di Podeſtà, ſecondo i loro principj, falſi per altro, falſiſſimi; ch'aveſs'egli acquiſtato l'Impero

---

(429.) Annot. ad Art. 10. Capitul. Carol. V. fol. 180. — *Conſultius, & iterùm conſultius, dico, Orbi Chriſtiano foret, ſi Pontifex ad primævum innocentiæ ſuæ ſtatum, h.e. ad paupertatem, & curam Religionis, remotâ purpurâ, & Regionis curâ, dudùm rediiſſet. Illa enim magna conjunctio utriusque Poteſtatis Eccleſiaſticæ, & Sæcularis, ac per fas, & nefas conquiſitæ divitiæ* (mentiris) *iſtam Eccleſiam fœdè depudicarunt, ut Chriſtus inceſtam hanc Sponſam repudiare poſſit optimo maximo jure.*

(430.) Spondan. Epit. Annal. Baron. ad ann. 774. — *Poſt obitum Eminentiſſimi Baronii Melchior Goldaſtus Calviniſta edidit Rationale, ut vocat, Conſtitutionum Imperialium, ubi profeſſus, ſe Romani Imperii jura adversùs Baronii Annales, Elenchos præſcribere, Calviniſticè, ut nihil aliud dicam, rem agens, modeſtiſſimum, atque ſinceriſſimum hiſtoriæ Tractatorem, miſerè proſcidit. Sed mox prodiit ex adverſo fortiſſimus Veritatis Defenſor Jacobus Gretſerus Societatis Jeſu Theologus, qui Apologiam pro Illuſtriſſimo Cardinale ſuſcipiens, cunctas Goldaſti argumentationes diſſipavit. Cumque nihilominùs ille irrationabiliorem replicationem edidiſſet, eidem rurſum aliâ editâ Defenſione, os Gretſerus obturavit.*

(431.) De Fin. Imper. cap. 10. ibi — *Ab Baronii, Gretſeri, & aliorum incurſibus aliàs vindicavimus.*

l'Impero Romano *Jure Belli*; (432.) Titolo, ch'averebbe racchiuſa nel ſeno perfetta balía, e podeſtà di diſporne a talento del Conquiſtatore, ed averebbe impreſsa la qualità Ereditaria nella ſteſsa Dignità Imperiale; e dall' altra parte non potevano a diſpetto di tutta l'Antichità mettere in dubbio l'eſiſtenza di detta Donazione, nè il contenuto de' Beni donati; e la retroceſſione di Silveſtro II. portava in faccia tanta incoerenza, e caratteri così forti di falſità, che non vi ſi potea far capitale: Fecero ricorſo ad un' altro ſoſtegno. (Tutt'i Pontelli del Mondo non potrebbono tenere in piedi la mal concertata, e rovinoſa fabbrica delle menzogne.) Diſsero dunque, ch' Ottone Magno ſi riſervò il ſupremo Jus, e la ſuprema Podeſtà, e Sommo Impero ſopra li Beni donati, in virtù della preteſa riſerva, che ſi pretende eſservi ſtata inſerita. (433.) Se detta Clauſola doveſse operare l'effetto preteſo dal Corringio, ſarebbe riſtretta nientedimeno la di lei efficacia al Ducato di Spoleto, e della Toſcana, lo che non ha che fare coll' Emilia, e colle Città di Piacenza, e Parma, ſituate nell' Emilia, le quali tanto tempo prima furono donate all' Apoſtolo San Piero, a i di lui Succeſsori, ed alla Santa Sede, da Pipino, e Carlo Magno, e non dal Magno Ottone. La reſtrizione di tal'operazione ſalta negli occhj del Lettore per poc' attenzione, ch'egli metta in leggendo il Conteſto della Donazione, che ho per le mani, dataci *per extenſum* dal Baronio all'anno 962., e dimezzatamente dal Corringio nel luogo pur ora citato. Seguita, egli è vero, nella Donazione altra Clauſola, ch'a prima viſta ſembra di maggior energía, e di più ampla eſtenſione. (434.) Ma ſe ſi vuol riflettere colla dovuta indifferenza, vedraſſi, che la Clauſola – *Salvâ in omnibus Poteſtate &c.* – non qualifica, e non influiſce ſopra le Provincie, Città, e Caſtella della Chieſa; ma qualifica, ed influiſce ſopra le coſe, che ſeguono; ed il fa conoſcere la particola eſplicativa – *Ideſt* – ſotto la quale ſtà un' Articolo indipendente, toccante l'Elezione de i Pontefici, e la promeſſa, che l'eletto Pontefice *pro tempore* dovea fare prima d'eſſere conſagrato, ch'averebbe

(432.) Il dottiſſimo Cardinal Bellarmino lib. 1. cap. 7. de Translat. Imp. Roman. ed il P. Gretſero nella di lui Difeſa, confutarono con tal evidenza queſta menzogna, che non ſi può ormai più mettere in campo ſenza taccia di calunnia manifeſtiſſima, la quale tutti i moderni Imperialiſti ſchivare non poſſono, trattandoſi d'un fatto antico, cui le aſſerzioni de i Poſteri, ſe ben foſsero un milione, forz' è, che cedano.

(433.) *Salvâ ſuper eosdem Ducatus noſtrâ in omnibus Dominatione, & illorum ad noſtram partem, & Filii noſtri ſubjectione.* Conring. cit. cap. 10. pag. 111.

(434.) *Omnium quæ ſuperiùs leguntur, ideſt Provinciæ, Civitates &c. nos in quantum poſſumus Defenſores eſſe teſtamur, ad hoc ut ea in illius Ditione ad utendum, & fruendum, atque diſponendum firmiter valeant obtineri, ſalvâ in omnibus Poteſtate noſtrâ, & Filii noſtri, Poſterorumque noſtrorum, ſecundùm quod in pacto, & conſtitutione, ac promiſſionis firmitate Eugenii Pontificis, Succeſſorumque illius continetur, ideſt ut omnis Clerus, & univerſa Populi Romani Nobilitas propter diverſas neceſſitates Pontificum irrationabiles ergà Populum ſibi ſubjectum aſperitates retundendas, Sacramento ſe obligent, quatenùs futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonicè, & juſtè fiat; & ut ille, qui ad hoc Sanctum, atque Apoſtolicum Regimen erigitur, nemine conſentiente, conſecratus fiat Pontifex, qui uſquam talem in præſentiâ Miſſorum noſtrorum, vel Filii noſtri, ſeu univerſæ Generalitatis faciat promiſſionem pro omnium ſatisfactione, atque futurâ conſervatione, qualem Domnus, & Venerandus Spiritualis Pater noſter Leo* (Carolo) *ſponte feciſſe dignoſcitur.*

rebbe ſoddisfatto, e riſpettivamente conſervato tutto ciò, ch'avea già convenuto il Pontefice Leone. Copioſo paſcolo a i Critici fu, ed è capace di porgere queſta Clauſola, intorno alla quale, per il mio aſſunto, baſta, ch'eſſa non qualifica la Provincia, e le Città dell'Emilia, conſeguentemente Piacenza, e Parma; e che ſe puote afficere la Podeſtà de i futuri Pontefici, fu deſſa relativa alla Città, Clero, e Popolo di Roma, al Ducato Romano, ed alle Provincie, e Città donate da Ottone; e tutto ciò per contenere coll'autorità, e timore dell'Imperadore, i Caporioni, che non intraprendeſſero novità, (435.) e non per reſtrignere il Sommo Impero de i Papi.

Diſſi poc'anzi, che l'Impero, e gli Stati poſſeduti da Otton Magno nella Germania, e nell'Italia, furono affetti dalla qualità ereditaria; e'l diſſi preſuppoſta l'opinione, ch'io non approvo, degli Autori Teutonici, che così tengono aſſolutamente. (436.) Imperocchè io rifletto, che Ottone non ſuccedette per ragione di Sangue, ma in vigore della ſemplice Elezione, che di lui fecero i Principi della Lamagna, coll'eſempio della precedente Elezione d'Arrigo l'Uccellatore, come parlano fuor d'ogn'equivoco Sigeberto, il di lui Continuatore, l'Abbate Uſpergenſe, Ottone da Friſinga, ed altri, che l'Arniſeo dice, che parlano confuſamente, perchè ſono de' ſuoi Tedeſchi; ſebbene parlano con tutta chiarezza — *Id juris*, dice fra gli altri il Friſingenſe, (437.) *Romani Imperii Apex, videlicet non per Sanguinis propagationem deſcendere, ſed per Principum electionem Reges creare, ſibi tanquam ex ſingulari vendicat prærogativa:* — Ma del Bellarmino, Eminentiſſimo per Dignità, e per Dottrina, come che Italiano, e Cattolico, ſi dice, che parla sfacciatamente, e falſamente, ſopra queſto punto, non oſtante che non dica nè più, nè meno di quello, che ſcriſſero gli accennati, ed altri ben molti Autori della Lamagna. Tornerà forſe in acconcio di trattare la ſteſſa quiſtione. Rifletto inoltre ſopra Ottone Magno, che la volontaria Dedizione de i Popoli del Regno d'Italia fu atto diverſo dalla pur ora detta Elezione, e ch'il coſtituì Rè Ereditario, non Elettivo; ed altrettanto parrebbe poterſi dire con qualche ſorta d'analogía della Dignità Imperiale, ſul fondamento del patto perpetuo ſtabilito tra di lui per una parte, e Leone VIII., il Clero, e Popolo Romano per l'altra, (438.) col quale fugli conceduto il poter eleggere ugualmente a ſe medeſimo il Succeſſore nel Regno, e nell'Impero, ed i Pontefici nella Romana Sede: Ed altrove i Veſcovi, e gli Arciveſcovi, i quali dagl'Imperadori pigliar ſempre doveſſero l'Inveſtitura, prima di poter eſſere conſagrati. Il Corringio non ammette per autentico queſto regiſtro, ed io m'accordo ſeco; non già perchè niun veſtigio ſi trovi di quel patto, lo che ſenz'altro baſterebbe; nè perchè la conquiſta del Regno d'Italia, e dell'Impero, debbanſi attribuire al Diritto di Guerra, lo che s'è moſtrato eſſere onninamente falſo: Ma perchè Leone VIII. fu Antipapa, ed il Clero, e Popolo Romano, inutilmente averebbono ſtipolato quel Concordato, uſurpando l'Autorità, che loro non competeva, di trasferire perpetuamente nel Rè, ed Imperadore Ottone, e ne i di lui Succeſſori il Regno d'Italia, ovvero l'Imperiale Dignità, che dai Pontefici *pro tempore* ſolamente

poteva

(435.) *Quæ quidem*, dice lo Spondano ad ann. 962. nell'Epit. del Baron., *ut decernerentur, vis præcedentium Tyrannorum, effecit, adversùs quos Imperatoris opus fuit auxilium implorare.*

(436.) Beſold. Diſſert. de Rom. Imper. §. 44. Arniſæ. de Repub. ſive Relect. Polit. lib. 2. cap. 6. ſect. 5. ex n. 33.

(437.) De Reb. geſt. Frid. Imp. lib. 2. cap. 1.

(438.) Leggeſi regiſtrato dal Gratian. diſtinct. 63. cap. 23.

poteva eſſere conferita. Dignità per altro di nudo nome riſpetto alle Provincie d'Italia, e di Roma ſteſſa, maſſimamente dopo che l'Imperadore Carlo Calvo ebbe rinunziato l'anno 876. al Sommo Impero, (439.) che gl'Imperadori Carolini v'aveano ſolidalmente con i Romani Pontefici, ſe doveſſimo ammettere l'opinione del Marca; (440.) non meritando d'eſſere pur ſolamente riferita quella del Corringio, che nel ſovraccitato cap. 10. vuole bensì, che foſſe il Sommo Impero della Città, e Ducato di Roma negl'Imperadori Carolini ſin' all' Imperadore Carlo Calvo; e che queſto vi rinunziaſſe: Ma non vuole concedere, che vi reſtaſſero col Sommo Impero i Papi; e non ſi vergogna d'accordarlo più toſto alle Meretrici Teodora, e Marozia. Tanto è rabbioſo l'odio, ch'eſſo, ed altri ſuoi pari, conſervano contro i Vicarj di Gesù Criſto!

Come poſcia il Regno d'Italia, e gli Stati della Germania perdeſſero la qualità, che ſupponiamo, Ereditaria, e diveniſſero Elettivi, ſarebbe coſa difficile accertarlo. Quelli, i quali più degli altri faticarono per offuſcare la verità, (441.) dopo avere *gratis* ripudiata la Coſtituzione di Gregorio V., e dopo d'avere ventilate proliſſamente tutte le notizie dell' Antichità, che puotero rintracciare, non ſeppero immaginare altro, ſe non che la mutazione proveniſſe dalla Conſuetudine introdotta a poco a poco, e col benefizio di più Secoli, di maniera che nel tempo di Federigo I. non foſſe ella per anco bene ſtabilita, mentre vedeano, che fece morire gli Arciveſcovi di Colonia, e di Liegi, che s'opponevano alla dichiarazione, ch'eſſo faceva di Rè de' Romani in favore d'Arrigo ſuo Figliuolo, e che procedette perciò alla pubblicazione d'un Decreto, col quale ordinò, che doveſſe l'Impero eſſere non Elettivo, ma Succeſſivo. (442.) Sembra dunque aſſai veriſimile (preſcindendo per un momento dalla Coſtituzione di Gregorio V. fondatamente difeſa dal Bellarmino de Transl. Imp. Roman. lib. 3. cap. 3., e dal P. Gretſero, ivi) che per le ſteſſe cauſe, per le quali ricevettero il loro eſſere que' tanti Principati, che ora

---

(439.) Riferiſce l'Atto di tal Rinunzia il Continuatore d'Eutropio con barbaro, e maligno ſtile; ed il Cardinale Baronio ad ann. 1191. §. 71. oſſerva, che nulla Carlo in ſoſtanza poteva rinunziare, niun Diritto avendo nella Città di Roma.

(440.) Concord. Sacerdot. & Imper. lib. 3. cap. 11. per tot. cui pare favoriſcano le Monete allora battute; e che ſi veggono coll' Iſcrizione da una parte — SCTISSIMVS. D. N. LEO. PP. — e dall'altra — DOMINO. NOSTRO. CAROLO. REGI. — ſulle quali Mr. Le Blanc pubblicò una ſua Diſſertazione, che tengo. Il P. Daniele Hiſtoire de France Tom. 1. col. 512. moſtra, che v'inclina; ma poi ſubito laſcia indeciſo l'Articolo colle ſeguenti parole — *Les Auteurs d'au-delà des Monts, & ceux d'en-deçà ne conviennent pas ſur la ſubordination, & ſur le tempérament de ces deux puiſſances.*

(441.) E tra queſti l'Arniſeo cit. ſect. 5. per tot.

(442.) Stà quel Decreto nella Magna Cronaca Belgica data in luce da Giovanni Piſtore, ibi — *Videns Regem Alamanniæ, & Imperatorem Romanum propter frequentes mutationes Imperatorum, multa mala perpeſſum, priusquàm vota Principum in Perſonâ Imperatoris poſſent convenire, ordinavit, ut ampliùs electio non fieret, ſed per ſolam Sanguinis ſucceſſionem Imperium conferretur, ità ut qui propinquor Imperatori eſſet, hæreditariè fieret Imperator* — lo che non ebbe effetto dopo la morte d'Arrigo ſuddetto, ripigliando i Principi l'uſo delle Elezioni, ad eſcluſione di Federigo II. di lui Figliuolo, pospoſto ad Ottone IV. Riferiſce la Cronaca Belgica Arniſæ. cit. ſect. 5. n. 38.

ora compongono il Venerabile Corpo Germanico, dopo terminata la Linea degli Ottoni, e ricaduta nei Popoli la balía di diſponere il Governo a modo loro, tacitamente, od eſpreſſamente, noi nol ſappiamo, reſtaſſe parimente abolita la qualità Ereditaria colla trasmutazione, o ſcambio della qualità Elettiva, riducendoſi a formare, od a ripigliare i pubblici Conventi, ne i quali doveſſero digerirſi gli affari di tutta la Nazione in conformità degli antichiſſimi tempi. Se poi da tale mutazione provenga la diſtruzione del vecchio Regno, e la Creazione d'un'altro tutto nuovo, non accade quì diſcuterlo; e non ſarebbe punto agevole a deciderſi. Ariſtotele (443.) ſtimò tal mutazione eſtintiva dell'Impero, che precedette, e con eſſo concorrono ben molti celebri Moderni. (444.) Altri non men celebri Scrittori portarono ſentimento contrario, tra i quali Grozio. (445.) A me dee poco premere qual delle due opinioni meglio ſuſſiſta, mercecchè la deciſione di tal quiſtione non può diretta, od indirettamente influire nella noſtra Cauſa. Dirò ſolamente, ch'a i Diritti della Romana Sede ſopra l'Emilia, corroborati ancora dalla Donazione, e da tutto ciò, che fece Ottone il Magno, non recarono pregiudizio le nuove pratiche introdotte dopo gli Ottoni nella Germania, nè la Converſione dello Stato di pura, ed aſſoluta Monarchía, qual ſupponiamo, nello Stato d'Ariſtocrazía miſta, o di Siſtema di più Repubbliche, qual ora vediamo. Fu molto più agevole il dare conſiſtenza a quelle eſſenzialiſſime mutazioni, che privare i Sommi Pontefici del Sommo Impero, ch'aveano ſopra l'Emilia; ſtando che le Conſuetudini della Germania, o ſi ſupponga, che traeſſero l'origine dalla Podeſtà indipendente ricaduta nei Popoli, terminata la Famiglia Regnatrice degli Ottoni, e non aveano vigore contro il Sommo Impero dei Papi: o credaſi, che foſſero di mano in mano legittimate dal conſenſo degli Imperadori, e dei Popoli del Regno Teutonico, e deve dirſi il medeſimo; avvegnachè ſi raunarono frequentemente nelle Diete, ed in eſſe andarono prendendo di comune concordia le riſoluzioni, colle quali formavaſi a poco a poco quel Siſtema, che reſtò alla fin fine ſtabilito perfettamente. All'incontro i Romani Pontefici mantennero la loro indipendenza; non intervennero mai, come gli altri Principi, nelle Diete; non conſentirono a i Decreti, ed alle diſpoſizioni del Corpo Germanico, per ciò che riguarda il Governo degli Stati Pontificj; e volendo ingerirviſi gl'Imperadori, vi fecero coll'Armi vigoroſa reſiſtenza, e colle Paci, e co'ſolenni Giuramenti, riportarono da i Ceſari medeſimi, che li moleſtarono, e dagli altri, che ſuccedettero, le dichiarazioni, e le ceſſioni, ch'abbiamo ventilate.

Laſciaronſi traſportare anche più oltre verſo la ſua cara Patria gli Scrittori della Lamagna; imperocchè vollero ſoſtenere, come verità incontraſtabile, due manifeſtiſſimi paradoſſi, benchè fra di loro, e ad altre loro maſſime, ripugnanti. Il primo, che l'Impero non foſſe traslato da i Rè Franceſi nel Magno Ottone, e ſucceſſivamente negli altri Rè Teutonici, ſicchè ſia ſtata vera, e rigoroſa continuazione. Fatta una tale ſuppoſizione, come vogliono poi, che Ottone il conquiſtaſſe inſieme coll'Italia per Diritto di Guerra?

L'altro,

(443.) Polit. lib. 3. cap. 1. ibi — *Siquidèm Communio quædam Civitas eſt, cum Civitas diversâ redditur ſpecie, Reſp. variatur, neceſſarium eſſe utique videtur, & Civitatem non eſſe eandem.*

(444.) Felden. ad Grot. de Jur. B. & P. lib. 2. cap. 9. §. 8. Joann. Frehinſem. Diſput. de Comit. Theſ. 9. Gothofr. de Cauſ. Interit. Reip. Achaic. Boſ. Introd. in Notit. Rerump. cap. 3. §. 20.

(445.) cit. §. 8., l'Anonimo de Jur. & Judic. Fecial. part. 2. ſect. 2. quæſt. 7., Boecler de eo quod Civit. egit Part. 5., Boſ. cit. cap. 9. §. 4. & ſeqq.

L'altro, che Carlo Magno non foſſe Rè Franceſe, nè propriamente Rè delle Gallie, ma Tedeſco di naſcita, e Rè de i Tedeſchi, pigliando promiſcuamente Franconi, e Tedeſchi. L'uno, e l'altro de i ſuddetti paradoſſi ſtà appoggiato ſul medeſimo equivoco di Fatto, e di Diritto. Suppongono nel Fatto, che 'l Regno di Carlo Magno foſſe realmente Regno, non delle Gallie, ma de i Franconi, compreſavi la Francia, lungamente dopo chiamata Orientale; e che la mutazione avveniſſe bensì nelle Famiglie Regnanti, ma non già in ſoſtanza ne i Regni. E perchè ſapeano, ch' Arrigo l'Uccellatore fu chiamato da i Tedeſchi medeſimi, ſin dal principio del di lui Regno, il primo Rè de i Teutonici, diſſero, che ciò procedette, non riſpetto al Regno, ma riſpetto alla Famiglia Eſtranea dal Sangue de i Carolini. Fu queſta opinione ritrovamento non de i moderni, come tant'altre, ma degli antichi Tedeſchi, i quali non erano per anche arrivati a concepire, ed a voler ſoſtenere l'altro paradoſſo, che Carlo Magno foſſe nativo Tedeſco; volendo pure ſcancellare la memoria del Vaſſallaggio, che la Saſſonia profeſsò al Rè Carlo Semplice in perſona del mentovato Arrigo, e la vediamo riferita dal Friſingenſe, che non ebbe però cuore d'intraprenderne la difeſa; (446.) ingegnandoſi colorirla ſucceſſivamente in aria di lodevole gara letteraria, più toſto che raccontare il fatto ſotto cenſura di verace Storico. (447.) Dichino quel che vogliano; rimaſe eſtinto il Regno Carolino nella Francia Orientale coll' ultimo della Linea di Carlo, che regnò in quelle Provincie. La Dignità Imperiale non era in quel tempo attaccata alle Provincie della Germania, ma perſonalmente unita alla Famiglia Carolina, qual prerogativa della Linea Orientale, ma con dipendenza dal Papa circa la preelezione della Perſona individuale; ſicchè colla morte dell' ultimo di detta Famiglia Regnante, la Dignità Imperiale, come anche le Provincie ſoggette, racquiſtata aveano la nativa, o primitiva loro libertà; e mentre gl' Imperialiſti da una parte pretendono, che 'l Regno Teutonico ſia continuazione del Regno Carolino, e dell' Impero, nella Nazione Tedeſca; e dall'altra pretendono, che Otton Magno ſia ſtato Conquiſtatore per Diritto di Guerra, particolarmente del Romano Impero, vengono a contraddire a ſe medeſimi, ed al Jus pubblico delle Genti poc'anzi marcato.

L'altro equivoco toccante la Perſona di Carlo Magno s'appoggia ſopra un ſimile, o quaſi ſimile ſuppoſto. Pretendono, che Carlo Magno foſſe nativo Tedeſco, ed è queſta una chimera partorita nel Secolo decimoſeſto, che il Padre Pagi, (448.) il Mabillone, (449.) ed altri, convincono ad evidenza di falſità. Falſa ugualmente ſi è l'illazione, che fanno in quanto al Diritto, dato ancora, e non ammeſſo, che Carlo Magno foſſe ſtato nativo Tedeſco. Fu egli, qualunque foſſe la di lui Patria, Rè delle Gallie nella maniera, e col titolo, e Diritto, col quale regnarono Pipino, Chilperico, e tutti gli altri della Stirpe di Meroveo. Li Saſſoni, e le altre Provincie Orientali cedettero al di lui valore, divenendo Popoli, e Provincie di Conquiſta; i ſuoi Poſteri diviſero fra di loro la Monarchía, formandone diverſi Regni, ma non per queſto

(446.) Chron. lib. 6. cap. 17.

(447.) cit. lib. 6. cap. 18. ibi — *Quam Scriptorum varietatem ex hoc accidiſſe arbitror, ut dum translato ad Francos Imperio cum Imperiali gloriâ creſcere ſimùl cepiſſent & ingenia, diviſoque Regno diviſi fuiſſent animi hominum, tantam quique ſuam Remp. perfecerunt, quantam eam præclaris Ingeniis extollere potuerunt.*

(448.) Critic. in Annal. Baron. ad ann. 742.

(449.) De Re Diplom. lib. 4. pag. 287.

comunicarono a i Popoli ſoggetti alcuna prerogativa, nè vicendevolmente preſero alcuna prerogativa da i medeſimi Popoli, ſe non che di pura Denominazione, dipendendo la ſoſtanza della Real Podeſtà, e delle Corone, dall' Origine, e dal Fonte, ond'erano uſciti i Rè, rappreſentanti cadauno per la loro parte il primo Stipite, del quale furono Eredi. Altrimente s'aveſſimo da menar buone a gl' Imperialiſti queſte loro maſſime, dovrem dire, ch' il Romano Impero laſciò d'eſſere Romano, ed aſſunſe diverſa natura, allorchè uno Spagnuolo, a cagion d'eſempio, Teodoſio il Vecchio; un Trace, qual fu Maſſimino; od altri Barbari, uſciti da Provincie conquiſtate all'Impero, per merito, e per valore, o per forza, e Tirannía, cinſero la fronte coll' Imperial Diadema. Ma uſciamo da queſta, che'l Tedeſco Pacifico à Lapide (450.) chiama, ed è veramente, quiſtione *de lanâ Caprinâ*, e paſſiamo a diſcutere que' fatti, che più d'appreſſo influiſcono nel merito della Cauſa, che trattiamo; ed omettendo l'ordine retrogrado, che più non ſerve negli ultimi periodi della preſente Diſſertazione, mettianci di balzo ſu i fatti del Rè Pipino.

L'empietà di Leone Iſaurico, Imperadore dell'Oriente, e la debolezza di Chilperico Rè delle Gallie, cagionarono nell'Occidente due grandi rivoluzioni, dalle quali preſero in appreſſo faccia tutt'affatto diverſa da quel che v'era, il Sacerdozio, e l'Impero. Tratto Leone in inganno dalla ſagace malizia di due Ebrei, volle eſſere perfidamente fedele alla parola, ch'avea data a quegli Impoſtori, d'abolire il Culto delle Sagre Immagini, dopo ch'aveſſe veduta colla ſperienza compiuta la propria eſaltazione all' Impero, predettagli da loro, quand' era per anche povero Vetturale; e poſevi mano l'anno 725., impiegando ferro, e fuoco, ed ogni genere di crudeltà, per condurre l'opera ſcellerata al bramato fine. Proccurò l'anno ſeguente dilatare nell' Occidente le ſue empietà, ma vi s'oppoſe tutta l'Italia, ſecondando le di lei intenzioni l'Eſercito Imperiale, che ſtava alla difeſa dell'Eſarcato, cui di continuo inſidiavano i Rè Longobardi, facendoſi Difenſore della Religione. Teofane, Zonara, e Cedreno, Storici Greci, laſciarono ſcritto, che Gregorio II. inſinuaſſe allora a i Popoli dell' Eſarcato, e del Ducato di Roma, che ſcuoteſſero il giogo dell' Obbedienza, che profeſſavano a gl' Imperadori d'Oriente: Ma il difeſe da così precipitata riſoluzione Anaſtaſio, (451.) e con eſſo il difeſero gli Scrittori dell'Occidente, meglio informati, perchè teſtimonj di veduta propria, o *de auditu* da i loro Padri, ed Avi, che viſſero in que' tempi. Laſciò ben poi Gregorio finalmente correre dopo l'anno 730., vedendo, che indarno ſperato avea ridurre a più ſani conſiglj l'imperverſato Leone, e dal ſuo canto iſcagliò i meritati fulmini della Scomunica, per non avere a farſi reo d'eſſere ſtato Cane muto. Roma, e tutto l'Eſarcato coſpirò nell' uniforme ſentimento di governarſi in Repubblica, della quale vollero, che foſſe Capo, ed in ſoſtanza Principe, ſurrogato a Leone, il Romano Pontefice, e continuò poſcia nella ſteſſa forma di Governo, regnando Coſtantino Copronimo, Conſorte pria dell'Impero, e delle ſcelleratezze, ed indi Succeſſore di Leone ſuo Padre, che venne a compiere la miſura de i peccati, e de i giorni ſuoi, l'anno 741., nel quale fu aſſunto al Pontificato Zaccaría, Greco di naſcita, ma di coſtumi onorati, e lealiſſimo di fede verſo Dio, e verſo gli Uomini. Ceſſando

---

(450.) Not. & Strict. in Sever. de Monzamb. diſc. 5. §. 1.

(451.) In Vit. Gregor. II. ibi — *Cognitâ Imperatoris nequitiâ, omnis Italia conſilium iniit, ut ſibi eligeret Imperatorem, & Conſtantinopolim duceret; ſed compeſcuit tale conſilium Pontifex, ſperans converſionem Principis — ne deſiſterent ab amore, vel fide Romani Imperii, admonebat.*

ſando il timore dell' Armi dell' Imperadore Greco, Luitprando Rè de' Longobardi usò della favorevole congiuntura di dilatare lo Stato, invadendo, ed occupando quattro Città ſituate nel Ducato di Roma, poco curandoſi delle forze della novella Repubblica, la quale col mezzo di Zaccaría implorò l'ajuto di Carlo Martello, il di cui credito baſtò per indurre Luitprando a reſtituire il mal tolto. Ma il Rè Aſtolfo di lui Succeſſore rinovò, e portò ben più oltre i ſuoi tentativi, ſoggiogando, ed uſurpando tutti gli Stati della Repubblica, alla riſerva di Roma, ch'aſſediò, ed averebbe ridotta in ſuo potere, ſe Zaccaría non aveſſe fatto nuovo ricorſo a Pipino, il quale pur allora coll' Autorità del medeſimo Zaccaría, di Maggiordomo era divenuto Rè delle Gallie, (452.) e ſorpreſo poc'appreſſo Zaccaría dalla morte, ſe Stefano II. a lui ſurrogato non aveſſe continuate le ſue calde preghiere, ſin' a che Pipino, conoſciute vane le negoziazioni, e l' interpoſizione del ſuo autorevole nome, calaſſe nell'Italia con vigoroſi Eſerciti l'anno 754., coſtrignendo colla forza, e col timore il Longobardo ſtrettamente aſſediato in Pavía a chiedere Pace, a condizione ch'averebbe reſtituito alla Santa Romana Repubblica tutto l'occupato. Conſentì Pipino, e ripaſsò le Alpi, ma non mantenne già la parola, ceſſato il timore, Aſtolfo, continuando nella ſua occupazione. — *Nec unius*, ſcriſſe il Pontefice, lagnandoſene, al Rè Franceſe (453.) *palmi terræ ſpatium Beato Petro, Sanctæque Dei Eccleſiæ, vel Reipublicæ Romanorum* (il Freero in vece delle parole – *Reipublicæ Romanorum* – ebbe l'audacia, corrompendo il Teſto, di ſoſtituire la parola – *Imperium) reddere paſſus eſt*. Quindi Pipino l'anno ſeguente tornò nell' Italia; ruppe di nuovo Aſtolfo, che ſe gli era oppoſto nella diſceſa delle Alpi; aſſediò Pavía, e coſtrinſe un' altra volta il Longobardo a chiedere Pace, e ad obbligarſi di dimettere a Papa Stefano tutto l'Eſarcato, del quale fecene Pipino donazione all' Apoſtolo San Piero, ed alla Romana Chieſa. (454.) Queſta è quella celebra-

(452.) Eginard. in Vit. Carol. Magn. — *Pipinus per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex conſtitutus*. — Se ad Eginardo, teſtimonio di veduta, od al Coinzio preſso il P. Pag. Critic. Annal. Baron. ad ann. 751., che trattò Eginardo da Falſario Adulatore, debbaſi preſtar fede, il Mondo lo dica; veduto maſſime ciò, che reca detto P. Pag. ibidem §. 2. & 3. Gli Annal. Germanic. dati in luce dal Pitheo, ad ann. 752. ibi — *Zacharias Pontifex ex auctoritate S. Petri mandat Populo Francorum, ut Pipinus, qui poteſtate Regiâ fruebatur, nominis quoque dignitate frueretur*. — Jordan. (il cita il Cardin. Bellarm. de Translat. Imp. Rom. lib. 3. cap. 3.) ibi — *Ordinationem ſibi divinitus inſpiratam inſtituiſſe, de conſenſu, & mandato Romani Pontificis*. — *Mandatum*, dice l'Arniſæ. de Repub. lib. 2. cap. 6. ſect. 5. n. 18., *interpretor perinde ut cæteri Scriptores ejus ævi explicant, ideſt pro approbatione*. Come ſe Eginardo da lui citato, oltre all' approvazione del Papa, non diceſse, che foſse ciò fatto ancora per di lui ſentenza, che fu un'atto di Giurisdizione propria, e nativa, non ricevuta da altri, qual è quella d'ogni Giudice, che non è anche Principe Supremo.

(453.) Si legge rapportata dal P. Pag. cit. tract. ad ann. 755. §. 2.

(454.) Anaſtaſ. in Vit. Steph. III., il quale atteſta d'averla veduta nell'Archivio Romano, di cui era Cuſtode; e che l'Abbate Fulrado Meſso del Rè Pipino – *cum miſſis jam fati Regis conjungens, & per ſingulas Civitates tam Pentapoleos, quàm & Æmiliæ* (nella quale erano allora indubitatamente Piacenza, e Parma) *easque recipiens, & obſides per unamquamque auferens, atque Primates ſecum unà cum clavibus Portarum Civitatum deferens, Romam conjunxit*.

celebratiſſima Donazione, di cui fan fede tutte le Storie dal tempo di Pipino in quà, e che, in quanto alla ſoſtanza dell'atto, non può metterſi in dubbio da qualunque riſoluto Critico, ſalvo il pudore, ed il riſpetto dovuto alla Santa Verità, poſta nel ſuo più bello ſplendore. A contemplazione di queſta Donazione fu già propoſta in Ravenna agli occhj de' Riguardanti, fin là negli antichi Secoli, la rinomata Iſcrizione, conſervataci dal Roſſi, e da altri, nella quale leggevaſi — *Pipinus Pius primus amplificandæ Eccleſiæ viam aperuit*. (455.) Quali foſſero le Città dell'Eſarcato, che donò Pipino a Stefano, non debbo io quì ridirlo. (456.) Al mio intento baſta, che vi foſſero Piacenza, e Parma, come più ſopra dimoſtrai con molte Autorità, e particolarmente di Scrittori Tedeſchi. Il Coinzio preteſe, che i Greci riteneſſero ſopra la Città di Roma ſin' all' anno 796. il Sommo Impero, non oſtante la noſtra Donazione. Confutollo validamente, ed il convinſe irrefragabilmente d'errore, e di mala fede, il Dottiſſimo Critico P. Pagi, conchiudendo, che anzi li Pontefici d'allora innanzi aveſſero, ed eſercitaſſero, così in Roma, come nell'Eſarcato, la Suprema Podeſtà. (457.) Al gaſtigo, ch'al Rè Aſtolfo diede Pipino, ſuccedette l'altro, che gli diede il Rè de i Rè, vendicando le violenze, e gli ſtrapazzi, ch'avea fatti al di lui Vicario, (458.) cui non avea voluto reſtituire di fatto le Città dell'Eſarcato, come ſe ne lagnò lo ſteſſo Papa Stefano ſcrivendo a Pipino, e pregandolo, che la faceſſe compiere effettivamente dal Succeſſore. (459.) Potreb-

---

conjunxit. — Gio: Morini di queſta, e d'altre Donazioni de i Rè Franceſi in favore della Romana Sede, quali da Critico eruditiſſimo illuſtrò, ne compoſe un'intiero Volume, che ſi può vedere, intitolato – *De la Grandeur, e Soverainetè temporelle donnée à l'Egliſe Romaine par les Rois de France*.

(455.) Stà anche deſcritta da Peregr. Maſsur. lib. 2., ed appreſso il P. Pag. Crit. Annal. Baron. ad ann. 754. §. 6. Marc. de Concord. Sacerd. & Imper. lib. 3. cap. 10. §. 3. ibi — *Reges Francorum primi, ſoliq; merum, mixtumque, imò & Summum Imperium in aliquot Provincias eidem Eccleſiæ contulerunt*.

(456.) Marc. ubi ſup. — *Donatio verò Pipini ita pœnitenda non erat, quin tres Provincias, Picenum, Flaminiam, & Æmiliam, & in iis viginti Civitates complecteretur*. — *Eadem ratione in Donationibus Pipini Romæ nulla mentio facta eſt; quia ſine injuriâ Imperii* (nel che però queſto Autore fu confutato da' ſuoi Franceſi: li Greci abbandonarono così bene Roma, come l'Eſarcato, al furore de i Longobardi) *ejus Urbis proprietatem in Romanum Pontificem ſpecialiter tranſcribere non poterat, quemadmodum cæteras Exarchatus Provincias, quas jure belli à Longobardis eripuerat, invalidis ad ea bella ſuſcipienda, & recuſantibus Græcis*.

(457.) Critic. in Annal. Baron. ad ann. 755. §. 6. dove termina con queſto Corollario — *Illud mihi certum videtur ab hoc tempore plenam in rebus Civilibus adminiſtrationem Pontifices tam Romæ, quàm in Exarchatu Ravennatenſi exercuiſſe, niſi rebellionum motibus aliquandò impedirentur*. Aſsai più diffuſamente incalza la ſteſsa prova ad ann. 796.

(458.) *Divinâ ultione percuſſus*, ſcriſſe d'Aſtolfo l'Annaliſta Metenſe, raccontando il caſo della di lui morte per cagione d'eſsere caduto da Cavallo ſulla Caccia, e 'l riferiſce il P. Pagi cit. tract. ad ann. 756. §. 1. Gaſtigo rinovato nella Perſona di Lodovico Bavaro, imitatore d'Aſtolfo nell'oppreſſione della R. Chieſa, e nel genere di morte, che deſso pure ricevette, cadendo da Cavallo ſulla Caccia.

(459.) Leggeſi la Lettera di Stefano nel Codice Carolino n. 8., nella quale ſi ha pure — *Ità Divino mucrone percuſſus eſt, ut profecto in eo tempore, quo*

Potrebbe opporſi con apparenza di ragione, e taluno contro la Donazione ſuddetta oppone, che fù di niuna forza, perchè Pipino, non avendo potuto conquiſtare per Diritto di Guerra l'Eſarcato, ed il Ducato di Roma, ch'era un'Appendice dell'Eſarcato, i quali non erano d'Aſtolfo di lui nemico, (460.) ma degl' Imperadori Greci: Non puote ne meno trasferire con effetto nel Papa, e nella Romana Chieſa il Dominio, che non avea; maſſimamente ſtando la contraddizione di Gregorio Proto à Secretis, inviato Ambaſciadore con Giovanni Silenziario a Pipino dal Copronimo, ch'a lui raggiunto a Pavía, giacchè nol ritrovò in Francia, com'eragli ſtato accertato dal Papa, faceva iſtanza, foſſero reſtituiti gli Stati. (461.) Dal che pare ancora ne ſegua, ch'il Papa foſse poſto in mala fede, e non poteſse tampoco metterſi in iſtato di preſcrivere.

Riſpondo, che ſe l'Eſarcato non era proprio di Pipino, (462.) ne men' era proprio dell' Imperadore Coſtantino Copronimo, ch'erane decaduto interamente inſieme con Leone ſuo Padre, di cui era ſtato fatto Conſorte nell' Impero, ſendo fanciullo da latte; proccurando l'uno, e l'altro ſucceſſivamente, far ribellare contro Dio i Popoli dell' Italia, i quali per ciò ebbero giuſto motivo di ſottrarſi dalla loro Obbedienza; (463.) e tanto più racquiſtarono deſſi la nativa loro libertà, quanto che traſcurarono quegl' Imperadori ogni difeſa contro le acerbiſſime Invaſioni, e crudeliſſime depredazioni de i Rè Longobardi. Conſeguentemente vana rieſce per queſto capo l'eccezione recata contro la Donazione ſuddetta; e poteva Pipino, benchè non aveſſe il Dominio dell' Eſarcato, donarlo, e trasferirlo privativamente nell'

Apoſtolo

---

quo fidem ſuam tentans diverſa piaculi ſcelera perpetratus eſt in eo, ut ſuam impiam finiret vitam.

(460.) Grot. de J. B. & P. lib. 3. cap. 6. §. 5. ibi — *Liquet & hoc, ut res aliqua noſtra belli jure fiat, requiri ut Hoſtium fuerit.*

(461.) Anaſtaſ. riferito da Erico Putean. Hiſtor. Inſubr. lib. 3. cap. 14. not. 7.

(462.) Pipino preteſe però ſempre, e conteſtò a gli Ambaſciadori Greci, che avealo *jure belli* conquiſtato; e ch'avea potuto, e voluto donarlo a S. Pietro, ed alla Chieſa. Non può meglio ſpiegarſi, che colle parole del P. Daniele Hiſtoire de France Tom. 1. col. 405. ibi — *Que ce n'eſtoit ni l'ambition, ni l'intereſt, ni aucun autre motif humain, qui la luy avoient fait entreprendre, qu'il n'avoit en veüe, que le bien, e l'bonneur de l'Egliſe Romaine, que cette guerre eſtoit la guerre de S. Pierre; qu'il ne la faiſoit que pour la gloire de ce Saint, qui en auroit tout l'bonneur, & les Pape ſes Succeſſeurs tout le profit; qu'il ſi eſtoit engagè par ſerment; que rien ne la feroit changer, & que ce n'eſtoit point à l'Empereur, qu'il en levoit Ravenne, mais au Roy des Lombards;* — ed alla colonna 416., raccontando il fatto d'una nuova Ambaſcieria del Copronimo, dice, che Pipino v'oppoſe, ch'egli era Eretico, e – *qu'il n'avoit point pris l'Exarchat de Ravenne ſur l'Empereur; mais qu'il l'avoit levè aux Lombards; que c'eſtoit ſà conqueſte, e qu'il luy avoit eſtoit libre d'en faire un don au Pape.*

(463.) Bellarm. de Rom. Pont. lib. 5. cap. 7. §. *Tertia ratio, ſatisfaciens exemplis contrariis veterum Chriſtianorum, qui patiendo, non rebellando, perſecutiones Tyrannorum evaſere.* Etenim *id fuit*, inquit Bellarminus, *quia deerant vires temporales Chriſtianis* – e poco più ſopra, recedendo da S. Tommaſo 2. 2. quæſt. 10. art. 10., che volle foſse ciò lecito, ancorchè il Principe Eretico, od Infedele, laſciaſse vivere criſtianamente i Sudditi, — *at ſi iſti iidem Principes conantur avertere Populum à fide, omnium conſenſu poſſunt, & debent privari ſuo Dominio.*

Apoſtolo San Piero, e per lui nel Papa, e nella Santa Sede, concorrendovi, come vi concorſe, almeno tacitamente, il conſenſo della nuova Repubblica, la quale mai contraddiſſe, nè in tempo di Pipino, nè regnando Carlo Magno, nè lunga pezza da poi. E' oſſervabile la Clauſola adoperata da Pipino nella ſua Donazione, qualificando il ſuo atto col titolo ancora di Reſtituzione. (464.) Fu dunque detta Donazione inſieme Reſtituzione, che Pipino preteſe fare al Papa, ch'eſſo riputò, come realmente egli era, ſurrogato dalla nuova Repubblica in luogo dell'Imperadore Greco, e non era ſemplicemente primo, o principale Cittadino di Roma; eſſendo queſta una ſuppoſizione chimerica degl'Imperialiſti, e degli altri Avverſarj de i Somm: Pontefici, che da due Secoli in quà fingono a loro fantasía diſtinzioni, e gradi ſpecolativi, ed immaginarj. Fu parimente l'iſteſſo atto, Donazione, perchè Pipino preteſe avere acquiſtata Ragione ſopra l'Eſarcato per Diritto di Guerra, e nell'atto medeſimo, che ſpoglionne Aſtolfo, proteſtò, che non era venuto in Italia, e che non avea ſoſtenuta la giattura, e lo ſpargimento del ſangue Franceſe, e delle ſpeſe immenſe fatte per quella funzione, in grazia dell' Imperadore Greco, nè di cadaun' altro, ſalvo, che per il Papa, e ad oggetto di conſeguire la remiſſione de' ſuoi peccati. (465.) Averebbe ſenza fallo dovuto eſſere reintegrato di dette ſpeſe da chiunque aveſſe preteſo Diritto ſopra gli Stati, che ricuperati avea dalle mani dell' Invaſore, ſtando quella proteſta; benchè, ſe non aveſſe proteſtato in contrario, averebbe potuto darſi luogo alla preſunzione, ch'aveſſe agito per motivo di pura, e ſemplice generoſità. (466.)

Succedette nel Regno, e ne i coſtumi d'Aſtolfo, Deſiderio. Non tardò guari coſtui a mettere mano alle violenze, invadendo nell'anno 757: la Pentapoli, ed altri Stati della Chieſa, che poſe a ferro, e fuoco. Ma ſoſpeſe ben toſto le oſtilità, e ſi congiunſe col Pontefice Paolo, Succeſſore, e Fratello di Stefano, per opporſi a i tentativi del Copronimo, che voleva pure ricuperare l'Italia. Anelarono ſempre i Greci al poſſeſſo di queſta Nobiliſſima Provincia, e però ſpedì allora il Copronimo un ſuo Miniſtro nell' Italia con Lettete indirizzate all'Arciveſcovo Sergio di Ravenna, perchè l'ajutaſſe a promovere la Ribellione de i novelli Sudditi contro la Chieſa. Sebbene Sergio nodriva ſpiriti di ſuperbia contra il Romano Pontefice, non laſcioſſi però in quella congiuntura ſedurre dall' arti Greche, perchè trasmiſe le Lettere di Coſtantino al Pontefice Paolo, e queſti mandolle a Pipino, implorando l'uſata ſua Beneficenza. Deſiderio ſapeva eſſere il Greco bramoſo di ricuperare ugualmente le Terre poſſedute dal Papa, e le Città del Regno Longobardo; e però ad oggetto di muovere Pipino a dargli ajuto, s'infinſe d' eſſere amico di Paolo, che laſcioſſi indurre con luſinghe, e vane promeſſe a ſcrivere in Francia, che Deſiderio avea reſtituito alla Chieſa tutto l'uſurpato; intorno

a che

(464.) Baron. ad ann. 755.

(465.) Anaſtaſ. in Vit. Adrian. I. §. 251. juxta noviſſimam impreſſionem Romanam, ibi — *Affirmans etiam ſub juramento, quod per nullius hominis favorem ſeſe certamini ſæpius dediſſet, niſi pro amore B. Petri, & venia delictorum; aſſerens & hoc, quod nulla ei theſauri copia ſuadere valeret, ut quod ſemel B. Petro obtulit, auferret. Et hæc prædicto Imperatoris Miſſo reddens in reſponſis, continuò eum ad propria remeandum per aliam viam abſolvit, qui & ſine effectu Romam conjunxit.*

(466.) Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 2. cap. 20. §. 40. dove dice d'Ercole — *Et hoc nomine ab antiquis prædicatus eſt Hercules, quod Antæo, Buſiride, Diomede, & ſimilibus Tyrannis liberarit terras;* — & cap. 25. §. 5. 6. & 7.

a che Paolo, ceſſato il timore de' Greci, e ſcoperto l'inganno del Rè frodolento, dovette poi cantare la Palinodía. (467.)

Nell'anno 765. reſtava pur anche la Chieſa ſpogliata d'una parte degli Stati; e nientedimeno rappreſentava il Longobardo a Pipino, ch'avea compiuta interamente la promeſſa. Rappreſentava vicendevolmente il Pontefice tutto l'oppoſto; ed anzi eſſergli ſtato occupato parte ancora di ciò, ch'avea conſervato, o ricuperato; (468.) di maniera che Pipino, trovandoſi poſto fra due contrarie aſſerzioni, dovette ſpedire ſul fatto i ſuoi Meſſi per accertare coll'iſpezione oculare, qual delle due foſſe vera, e quale mentita. Conoſciuta la veracità del Papa, averebbe Pipino gaſtigata la sfacciataggine, e l'ingiuſtizia dell'infedele Deſiderio, ſe la Guerra dell'Aquitania non l'aveſſe impedito quaſi tutto l'anno 767., e la morte non l'aveſſe prevenuto il dì 24. Settembre 768. Libero in tal guiſa dal timore Deſiderio, e vie più atteſa la diviſione del Regno, e delle forze tra Carlo, e Carlomanno Figliuoli, e Succeſſori di Pipino, ſeguitò con maggiore baldanza nell'occupazione dell'Eſarcato. Riuſcì nientedimeno all'induſtrioſa pietà di Bertrada, o ſia Berta, Madre de i giovani Rè, più che non era riuſcito alla Potenza del defunto Marito. Venne deſſa nell'Italia, ed avendo conchiuſo Matrimonio tra Deſiderata Figliuola di Deſiderio, e 'l Rè Carlo, induſſe inſieme Deſiderio a reſtituire ben molte delle Città, ch'erano dovute al Papa. (469.) Rimandò Carlo, l'anno appena compiuto, Deſiderata, impotente a gli uſi del Matrimonio, al Padre, il quale pieno d'ambizione d'ingrandire il Regno, e di mal talento verſo il fu Genero, accolſe a braccia aperte i Figliuoli di Carlomanno opportunamente allora defunto, e da i Popoli del di lui Regno eſcluſi, coll'Elezione di Carlo, che divenne Signore di tutta la Monarchía Paterna. Morì parimente Stefano III., ch'avea regnato dopo Paolo I., ed era ſtato buon amico di Deſiderio, ſuccedendovi Adriano, preſſo del quale malizioſamente Deſiderio, luſingandoſi tirarlo nella rete, come fatto avea coll'Anteceſſore, s'ingegnava di far sì, che conſagraſſe i Figliuoli di Carlomanno, e li dichiaraſſe legittimi Rè, e Succeſſori del Padre, ſperando poter accendere Guerra Civile nelle Gallie, o ſeminare diffidenze tra Carlo, e Adriano; e da queſti vedutoſi deluſo, ſpogliollo di tutto ciò, ch'avea poc'anzi reſtituito a Stefano, e di tutto il reſtante degli Stati, eccettuata Roma, cui poſe l'aſſedio; e quel che ſembra più ſtravagante, proteſtava egli intanto a Carlo d'eſſere buon amico del Papa, e d'avergli reſtituito pienamente le Città, e Luoghi occupati. Convinto poi coll'acceſſo de i Meſſi di Carlo, ricusò francamente ritirarſi dall'occupazione, e dall'aſſedio mentovati. Laonde Carlo irritato da procedure così brutali, e ſpinto dalla nativa Beneficenza, ed eroico Zelo di Religione, venne coll'Armi l'anno 774. nell'Italia; ruppe Deſiderio, che ſe gli era oppoſto; ed aſſediollo in Pavía. Durando l'aſsedio portoſſi d'improvviſo a Roma nelle Solennità Paſcali, dove fece la rinomatiſſima ſua Donazione alla Chieſa, proteſtando, che faceala in adempimento della promeſsa, ed

obbligo

(467.) Epiſt. 21. Cod. Carolin. Leggeſi ſuccintamente tutto l'operato dal frodolento Longobardo, e gli inganni, che fece al Pontefice Paolo, appreſso il P. Pag. Crit. in Ann. Baron. ad ann. 757. & ſeqq.

(468.) P. Pag. loc. cit. ad ann. 767. Epiſt. 19. Cod. Carol.

(469.) Annaliſt. Petav. ad ann. 770. ibi — *Hoc anno Domna Berta* (chiamavaſi quella Eroina coll'uno, e coll'altro nome) *fuit in Italia propter Filiam Deſiderii Regis, & redditæ ſunt Civitates plurimæ S. Petri.* Veggaſi il P. Daniele Hiſtoire de France Tom. 1. ad ann. 770. & ſeq.

obbligo contratto nella Villa di Quersì in Francia. (470.) Fu la Donazione di Carlo *ad inſtar* (ad eſempio, ed a ſimilitudine) di quella di Pipino, ma più ampla di molto, avendoci aggiunte Provincie intere, che non erano dell' Eſarcato, ma del Regno de' Longobardi. Parma vi ſi vede ſpecificata, ed era Città dell' Eſarcato, come ho provato. Piacenza non vi fu eſpreſſa, ma reſtò compreſa ſotto la Clauſola – *Simulque univerſum Exarchatum Ravennatenſium, ſicut antiquitùs erat*; – e queſto ancora s'è provato coll'autorità di Paolo Diacono (tralaſciando la replica dell' altre) di Nazione Longobarda, contemporaneo di quella Donazione, ed allora Famigliare di Carlo, benchè poſcia divenuto ſoſpetto d'attaccamento per i ſuoi Connazionali, foſſe relegato nell' Iſola di Diomede, oggidì, Tremiti, e l'anno 777. veſtiſſe l'Abito di S. Benedetto in Monte Caſſino, dove impiegò la penna, componendo per ordine di Carlo, che l'avea ripigliato nella ſua grazia, le Lezioni dell' Offizio Eccleſiaſtico per le Feſte di tutto l'anno. (471.)

Non ebbe la dovuta eſecuzione in ogni tempo, ed in tutta la ſua eſtenſione, queſta generoſiſſima Donazione. Anzi non pretende ora la Chieſa ricuperare Mantova, le Provincie Venete, la Corſica, ed altro ivi eſpreſſo, ma che da Secoli in quà non ha poſſeduto: Per difendere però le Città di Piacenza, e Parma, e tutto ciò, che attualmente gode, merita quella Donazione ogni riſpetto nella maniera, che il Sagro Impero il merita in riguardo a tutte le Città, ch' ora gode, per ragione del Regno Longobardo, in virtù della Conquiſta, che, mancati li Carolini, fece il Magno Ottone, e per di lui mezzo la glorioſa Nazione Alemanna. Per altro, del non eſſerſi eſeguita l'intenzione del Donatore, ſi lagnò particolarmente Adriano preſſo Carlo contra l'Arciveſcovo di Ravenna Leone, (472.) che s'era intruſo nella maggior parte delle Città dell' Eſarcato, ſotto preteſto d'una Donazione, ch'allegava fatta alla ſua Chieſa da Carlo medeſimo. Gli conteſtò Adriano l'antecedente Dominio, e Poſſeſſo del Soglio Pontificio ſopra l'Eſarcato, e v'aggiunſe un'atto, e prova irrefragabile del ſuo Alto Dominio, deſunta dalla degradazione dell' Arciveſcovo Sergio fatta da Papa Stefano per avere colui attentata ſimile novità, ed uſurpazione. Ricorrendo, e conteſtando Adriano a Carlo il poſſeſſo della Santa Sede nel tempo dell' Arciveſcovo Sergio, il quale coincideva col Regno di Pipino, tacitamente veniva inſieme a conteſtargli, che non riconoſceva l'Eſarcato dall' iſteſſo Carlo; e che non averebbe potuto fare coſa veruna in pregiudizio d'Adriano, e della Romana Chieſa, dato che foſſe riuſcito a Sergio ſurripere dalle di lui mani la Donazione,

---

(470.) *Ut adimpleret in omnibus ipſam promiſſionem*, ſcrive Anaſtaſio Bibliotecario nella Vita d' Adriano I., *quæ in Francià in loco, qui vocatur Cariſiacus, facta eſt — aliam Donationis promiſſionem ad inſtar anterioris* (cioè di Pipino) *ſcribi juſſit* (Carolus) *per deſignationem Confinium à Lunis cum Inſulâ Corſicâ, deindè in Suriano, deindè in Monte Bardono, indè in Verſeto, deindè in Parmâ, deindè in Regio, & exindè in Mantuâ, atque Monte Silicis, ſimùlque univerſum Exarchatum Ravennatenſium, ſicut antiquitùs erat, atque Provincias Venetiarum, & Hiſtriam, nec non & cunctum Ducatum Spoletinum, & Beneventanum.*

(471.) D. Pietro Calzolai Stor. Monaſt. Giornat. 4. pag. 75. P. Pagi Critic. Annal. Baron. ad ann. 774. §. 16.

(472.) Epiſt. 54. Cod. Carol. ibi — *Nihil de his quæ promiſſa ſunt adimpletum eſt; Inſuper & ea quæ anteà B. Petro conceſſa ſunt à ſanctæ record. Dño Pipino Rege nunc ablata eſſe noſcuntur.*

zione, che millantava. (473.) Contraddiceva inoltre alla Pietà del Rè Francese l'empietà de' ſuoi Miniſtri, che tergiverſarono l'adempimento de i magnanimi ſuoi comandamenti, e colludevano co i mal affetti verſo la S. Sede; ed anzi Adriano entrò in ſoſpetto, che Ildebrando Duca di Spoleto, Aragi di Benevento, Rotgardo del Friuli, Reginaldo di Cluſio, macchinaſſero coſe nuove in favore d'Adalgiſi Figliuolo di Deſiderio, e ne avvertì Carlo con ſua Lettera. (474.) Non vi mancò per un pezzo materia di querele, ancorchè Carlo aggiugneſſe atti replicati di beneficenza in favore del Papa, come ſi può vedere da molte Lettere di queſto Pontefice. (475.) Il Codice Carolino, dove ſono raccolte le Lettere di Stefano, d'Adriano, e di Carlo, non può eſſere ſoſpetto a i Signori Imperialiſti, eſſendo ſtato dato in luce dall'erudito loro Connazionale, Padre Giacomo Gretſero, ch'il traſcriſſe fedelmente dall'Autografo della Ceſarea Biblioteca. (476.) Nell'anno 789. pare, ch'il poſſeſſo dell'Eſarcato foſſe perfettamente ſtabilito nel Papa, imperocchè altro allora non chiedeva, ſe non che foſſe a lui, ed alla Santa Sede conſervato, e difeſo il ſuo poſſeſſo, eſibendo ſcambievolmente tutta la ſua attenzione, ed opra, perchè foſſe mantenuto, e difeſo ſimilmente a Carlo il Patriziato di Roma, che gli era ſtato conceduto nella forma, che l'avea Pipino. (477.) Daniele Papebrochio, grand'Erudito del Secol noſtro, inclinò nel ſentimento, ch'Adriano meditaſſe fin dall'anno 774. eleggere Carlo, e promoverlo alla Dignità di Romano Imperadore, (478.) e l'Arniſeo paſsò ben più oltre, aſserendo (479.) con ogni franchezza, che diveniſse aſsolutamente Carlo Imperadore dell'Occidente nel punto ſteſso, nel quale ricevette il titolo, e la Dignità di Patrizio. Fu validamente confutato il Papebrochio dal Padre Pagi (480.) colla ragione inſuperabilmente deſunta dai Diplomi, e da tutti gli atti di Carlo medeſimo, ne i quali s'intitolò egli ſempre fin'al Natale dell'anno 800. Rè de' Franchi, e de' Longobardi ſolamente. Avea egli preſo il titolo di Rè de' Longobardi pria ancora, che s'impadroniſse della Città Capitale del Regno, e faceſse prigione il Rè. (481.) L'opinione poi riſolutamente avanzata dall'Arniſeo, oltre che rimane convinta dagli Argomenti del Pagi contra i tentativi del Papebrochio, altro non ſembra, che pura inezia; non ſapendoſi comprendere, e non potendo egli moſtrare, con quale Alchimia voglia, che 'l piombo oro divenga. Vediamo, ed il confeſſa l'iſteſſo Arniſeo, che la Dignità di Patrizio fu conferita dall'Imperadore Giuſtiniano a Childeberto Rè de' Franchi; da Leone Porfirogenito, al Rè

(473.) cit. Epiſt. 54. ibi — *Et omnes* (e così anche Carlo) *in hoc cognoſcere poſſunt qualem Poteſtatem ejus Beatitudo* (Stephanus) *in eandem Ravennatium Urbem, & cunctum Exarchatum habuit, qui etiam Archiepiſcopum Sergium exindè abſtulit, dum contrà ejus voluntatem agere ſpiritu Superbiæ nitebatur.*

(474.) Stà deſsa nel Cod. Carol. n. 58.

(475.) Sono deſse nel Cod. Carol. n. 56. 69. 76. & 78.

(476.) Lambec. Biblioth. Cæſar. lib. 2. cap. 5. §. 2.

(477.) Epiſt. 85. Cod. Carol. riferita dal P. Pagi loc. cit. ad ann. 789. §. 8. & 9.

(478.) Conat. Chronico-Hiſtor. in Vit. Adrian.

(479.) De Rep. ſive Relect. Polit. lib.... cap. 5. de Civit. ſect. 9.

(480.) loc. cit. ad ann. 774. §. 4. & ſeqq.

(481.) Epiſt. 55. Cod. Carol., credendo baſtare gli doveſse per farſi chiamare Rè de' Longobardi, avere preſo il poſseſso di ben molte Città del Regno, e particolarmente di Verona, come oſservò il P. Pagi loc. cit. ad ann. 774. §. 9. & 10.

de' Longobardi Adalgiſo; da Baſilio, ad Orſo Duca Veneto; da Zenone, al Magno Teoderico Rè de' Goti; e da Stefano, al Rè Pipino; e che fu titolo puramente onorifico, e di ſemplice Difenſore della Città di Roma. Come dunque mutò ella natura nella Perſona di Carlo Magno? Ne ſeppe egli l'Arniſeo di più, che Carlo Magno medeſimo? Il quale mai s' intitolò, nè dagli altri mai fu chiamato, col nome d'Auguſto, benchè non mancaſsero ne i tempi ancora di Carlo Magno degli Adulatori, che magnificano ſopra i confini del Vero, e dell'Oneſto, i titoli, e i pregj de i grandi Monarchi, attribuendo loro le prerogative, che non hanno. E pure non ſi troverà, che tampoco un fradicio Adulatore il nominaſse col ſublime titolo d' Auguſto. L'autorità del Friſingenſe lib. 5. cap. 31. della ſua Cronaca, che l' Arniſeo adduce in comprova della ſua menzogna, convince mirabilmente, che deſso nol vide, ovvero che la paſſione il fece travvedere, e bruttamente cadere, ſtò per dire, nella taccia di manifeſto Falſario. Dice il Friſingenſe, che dal Sommo Pontefice fu tolto a Carlo il nome di Patrizio l'anno 801., e che fu fatto Imperadore, non già dal Popolo, che non v'ebbe altra parte, che quella di feſtoſa Acclamazione, ma dal Papa Leone III., e che da quel punto il Regno de' Romani, che da Coſtantino Magno ſin' allora era ſtato in Coſtantinopoli, fu trasferito ne i Franchi. (482.) Chi può negare, che non ſiano tante ſpade, che trafiggono l'opinione dell' Arniſeo, quante ſono le parole del Friſingenſe?

Più; Leone III. nella Solennità Natalizia dell'anno 800. (483.) diſpoſe la Funzione della Creazione, e Promozione di Carlo all' Impero ſegretiſſimamente, di maniera che nulla poteſse Carlo preſentire, e che tutt'affatto gli accadeſse, come gli accadde, improvviſa. Diede Carlo tutti li contraſsegni d'animo contrario nell'atto medeſimo; non potendo poi reſiſtere alle feſtoſe univerſali acclamazioni del Clero, e Popolo di Roma, e degli ſteſſi Franchi, s'arreſe finalmente, e tutto che mal volentieri, conſentì d'eſsere, e di farſi chiamare Auguſto. Il Padre Luigi Maimburgo (484.) deſcrive con pari accuratezza, ed eleganza di ſtile tutta quella Nobiliſſima Funzione, e colle autorità degli Scrittori contemporanei, e che furono teſtimonj di veduta, e d'udito proprio, ci aſſicura della mentovata ripugnanza di Carlo ad aſsumere la Dignità, e le Inſegne Auguſtali; e che più volte diceſse da poi apertamente, che s'aveſse potuto immaginarſi, che Leone voleſse procedere a quella deliberazione, ed intraprenderne l'eſecuzione, egli ſarebbeſi aſtenuto d'intervenire alla Solennità Natalizia nella Chieſa di San Piero. Da quel giorno in avanti aſsunſe Carlo il titolo d'Imperadore Romano, e ad imitazione degli antichi Romani Imperadori aſsunſe il Conſolato perpetuo, e marcò diſcretivamente gli anni de' ſuoi Regni, e dell' Impero, marcando il prim' anno del ſuo Conſolato

---

(482.) *Anno ab Incarn. Dñi* 801., *ab Urb. Conditâ* 1552., *Carolus Rex trigeſimo tertio Regni ſui anno, à Summo Pontifice, ablato Patricii nomine* (era dunque in potere del Papa il dare, ſe poteva togliere la Dignità di Patrizio) *coronatus, omni Populo tunc acclamante, CAROLO AUGUSTO A DEO CORONATO, MAGNO, ET PACIFICO, ROMANORUM IMPERATORI, VITA, ET VICTORIA. — Ex hinc* (e non quando molto tempo prima egli era ſtato creato Patrizio) *Regnum Romanorum, quod à Conſtantino uſque ad id tempus in Urbe Regiâ, ſcilicet Conſtantinopoli* (perchè non dice Roma?) *fuit, ad Francos derivatum eſt.*

(483.) Il P. Pag. l. c. ad ann. 800. ſpiega in qual maniera queſt' azione da alcuni ſi metta nell'anno 800. e da altri ſi metta nell'anno 801., ſenza che gli uni a gli altri contraddicano.

(484.) Nella Stor. degl' Iconoclaſt. lib. 4. ad ann. 800.

ſolato dall'anno 801., e particolarmente marcollo in fronte a i ſuoi Capitolari, e Leggi Longobarde. (485.) Or io quì dimando all'Arniſeo, ed a chiunque foſs'entrato nel di lui ſentimento; Se Carlo Magno ſotto il nome di Patrizio fu creato, e divenne Imperadore, per qual cauſa non marcò gli anni del ſuo Impero, o del ſuo Conſolato perpetuo, incominciando dal tempo, nel quale fugli deferita, ed eſso accettò la Dignità di Patrizio? Per qual cauſa, s'egli era, e ſi riputava Imperadore fin da quel tempo, s'infinſe puerilmente di non voler eſsere dichiarato Imperadore Romano dal Pontefice Leone, ricuſando accettare, e fingendo d'acconſentire per forza a ricevere le Inſegne Imperiali, e di cedere mal volentieri alle acclamazioni del Clero, e dell'Ordine Laico? Con qual fronte poteva egli dire, che non ſarebbe calato quel giorno nella Chieſa di San Piero, e che non ſarebbe aſſiſtito a i Divini Uffizj, ſe aveſse ſaputo, o potuto immaginarſi, che Leone aveſse conceputo quel diſegno, e fatti que' preparamenti del Manto, e Diadema Auguſtale per inſignirnelo?

Era dunque Carlo, con buona pace dell'Arniſeo, e ſuoi Complici, ſin'alle Feſte di Natale dell'anno 800. ſemplice Patrizio, cioè Difenſore della Chieſa di Roma, e Rè de' Longobardi ſolamente; e tutti i di lui Diritti ſopra le Provincie, e Città dell'Italia, ovvero *per Italiam*, come eſſo parla, e come a rigore dee dirſi, perchè non era Padrone di tutta l'Italia, ma di varie pezze quà, e là per l'Italia; erano circoſcritti dentro a i Confini del Regno de i Longobardi, e nè pur un palmo avea, o pretendea delle Terre dell'Eſarcato, e del Ducato di Roma. Diremo quì ancora ciò, che dicevamo di Pipino, che Carlo portò le ſue Arme auſiliarie nell'Italia, invitato, e pregato da Stefano, e poi da Adriano contro il Rè Deſiderio, nimico propriamente della Romana Sede, e del Pontefice Adriano, e in difeſa degli Stati, ch'erano della Chieſa, che li poſſedeva in virtù della Dedizione volontaria de i Popoli, e della Reſtituzione, e Donazione fatta da Pipino. Per conſeguenza, ſtando ſul rigore, e ſull'equità del Diritto delle Genti, averebbe dovuto Carlo acquiſtare per ſua derrata, e per Diritto di Guerra, la preda, e lo ſpoglio ſolamente, non la Corona, e gli Stati di Deſiderio; e gli Stati averebbono dovuto conquiſtarſi, ed unirſi *Jure Belli* alle Provincie dell'Eſarcato, come ſi è provato colla Dottrina puntuale del Grozio, che per eſſere Autore moderno, non per queſto ſe gli può opporre, che la di lui Dottrina non foſſe la ſteſſa, e non aveſſe il medeſimo vigore in tempo ancora di Carlo Magno, mercecchè ella è Dottrina, e Dogma del Jus delle Genti, e però coeguale di tempo all'antichiſſima introduzione, e diviſione de i Dominj, e de i Regni, ricevuta in pratica dalla Romana Repubblica nove Secoli in circa prima di Carlo Magno. Pur tuttavia concedaſi, che nel caſo di Carlo Magno il Regno Longobardò, non ſolamente di fatto, ma di ragione, foſſe legittima Conquiſta d'eſſo Carlo, e non per mera connivenza, ma per altro titolo di rigoroſa giuſtizia *Jure Gentium inſpecto:* Potrebbe deſumerſi dalla Confederazione incominciata tra deſſo, ed il Pontefice Stefano in Quersì, dove poc'anzi oſſervai, ch'avea Carlo convenuto di venire armato in Italia per frenare Deſiderio, ed avea promeſſo ſpogliarlo dell'Eſarcato, e donarlo, come il donò all'Apoſtolo San Piero, ed alla Romana Chieſa. Reſtò poi ſtabilita perfet-

(485.) *Cunctis*, dice la Rubrica, o Fronteſpizio, *Reip. per Provinciam Italiæ Præpoſitis, anno ab Incarnatione Dñi Noſtri Jeſu Chriſti* 801. *Indictione nonâ, anno Regni noſtri in Franciâ* 33., *in Italiâ* 26., *Conſulatus autem noſtri primo* – ed oſservollo il P. Pagi cit. tract. ad ann. 801.

perfettamente detta Confederazione col Pontefice Adriano, (486.) la quale durò ſinchè viſſe Adriano, bramando poſcia, e proccurando Carlo, che foſse rinovata col Pontefice Leone III. (487.) Ciò ſtando, doveano l'Armi di Carlo riputarſi non già ſolamente auſiliarie, ma confederate, e perciò, ſiccome fu vinto, e ſoggiogato Deſiderio coll'Arme, e colle forze ſolamente di Carlo, così dovettero riputarſi Conquiſta di Carlo ſolamente, e non d'Adriano, gli Stati, e Terre, ch'erano di Deſiderio. Concedaſi, dico, tutto ciò: Ma io vorrei, che i Signori Imperialiſti provaſsero anch'eſſi con qualche legittimo Documento di patto, ed accordo, ſeguito tra quei due grandi Perſonaggi, o con qualche Dogma del Diritto delle Genti, ch'aveſſe dovuto Carlo, battendo, e ſoggiogando il comune Nimico, conquiſtare ancora gli Stati dal comune Nimico uſurpati, e dovuti al Pontefice Adriano, e poſſeduti pria da Stefano immediato di lui Anteceſſore, da tre altri Pontefici, e dalla Santa Sede. Li pregherei, che guardaſſero bene di non produrre ragioni, o preteſti vergognoſi al Franco Eroe, ch'il faceſſero Reo nel concetto dell'Univerſo di quei delitti medeſimi, ch'eſso era venuto per gaſtigare nella Perſona del Rè Deſiderio, trasmutando con ingiurioſa metamorfoſi quel celebratiſſimo Campione della Santa Sede in un Ladrone ſacrilego, che nella ſpada, e nella forza ogni ſua ragion ripone. Qualunque atto, ch'allegare poteſsero li Signori Imperialiſti, eſercitato da Carlo negli Stati Pontificj, ſin'a che fu ſemplice Rè de' Longobardi, e Patrizio, procedette, e non puote procedere da altro titolo, ſe non da quello di Rè Confederato, o di Difenſore, quai appunto furono tutti gli atti di Pipino ſuo Padre. Direbbe forſe un'Imperialiſta con acutezza, che l'atto della Donazione, che fece Carlo, preſuppone nel Donatore il Dominio delle coſe donate, e che l'accettazione del Donatario involve tacitamente la di lui Confeſſione circa la preeſiſtenza ſuddetta del Dominio nel Donatore; inferendo, che non reſtò abdicato da Carlo l'Alto Dominio, che s'intende ſempre riſervato da quei ancora, che poteſsero, volendo, alienarlo. Riſpondo, che nel caſo in quiſtione era, ed è paleſe, che 'l Dominio dell'Eſarcato era del Papa, e della Santa Sede, antecedentemente alla noſtra Donazione. Laonde ſtortamente, ed irragionevolmente inferirſi per via d'una tal qual preſunzione, e così dal tacito, la diſtruzione dell'eſpreſso, o della verità, pretendendo, che queſta debba cedere alla preſunzione, quando all'oppoſto inſegna tutta la Giurisprudenza, che le preſunzioni cedono alla verità. Ammettendo ſimili raziocinj, ſarebbe d'uopo ammettere ancora, che la Donazione, atto, che tende, ed è per ſua natura ordinato *ad acquirendum*, ed a benefizio del Donatario, doveſse mutare natura, e produrre contrario effetto, ſicchè tendeſse *ad ammittendum*. Mettianci di grazia ſul cammino battuto di ſoda, e non ſofiſtica Giurisprudenza, e confeſſiamo di buona fede, che non può già il Dominio una volta acquiſito di bel nuovo acquiſtarſi: Ma che può, non oſtante, uno acquiſtare cumulativamente nuovi titoli capaci di trasferire il Dominio, quando non ci

foſse

(486.) Franc. Roſier Hiſtor. Lothar. Tom. 3. in Vit. Adrian. — *Ambo* (Carolus, & Adrianus) *ſe pacem perpetuam ſervaturos ſpoponderunt. Quod ſi Hoſtes eorum pulſarent, commune ſalutis Præſidium Italis, & Francis perpetuò foret.*

(487.) Epiſt. Caroli inter illas Alcuini n. 84. ibi — *Ut ex conlatione mutua conferatis quicquid ad exaltationem S. Dei Eccleſiæ, vel ad ſtabilitatem honoris veſtri, vel Patriciatus noſtri firmitatem neceſſarium intelligeretis; ſicuti enim cum Beatiſſimo Prædeceſſore Veſtro Sanctæ Paternitatis pactum inii, ſic cum Beatitudine Veſtra ejusdem fidei, & charitatis inviolabile fœdus ſtatuere deſidero.*

foſse appreſso l'Acquirente, ſopra la medeſima coſa; talmente che reſti corroborato il Dominio preeſiſtente da i nuovi titoli, che ſopravvengano; e trovandoſi, che l'uno vacilla, ſottentra l'altro, come tutto giorno ſi pratica, *Jura Juribus addendo*, giuſta la maſſima prudentiſſima de i Legiſti. Così fecero Adriano, e i di lui Succeſsori, riportando ne i Secoli, che ſuccedettero, dagl' Imperadori Franceſi, e riſpettivamente Tedeſchi, reiterate Confermazioni, e Donazioni, le quali contr' ogni ragione dal Muſeo, dal Vitriario, dal Corringio, e da altri Autori Teutonici, ſtravvoltamente ſi recano per fondamento, ma chimerico, ſopra le Provincie, e Stati compreſi ſotto tali Confermazioni, e Donazioni. La Giurisprudenza, ed il buon ſenſo, reclamano contro coloro, che così diſcorrono. Egli è aſſioma ricevutiſſimo, e per chi penetra la forza de i termini, evidentiſſimo, quello che dice — *Inducta in favorem trahi nequeunt in odium;* — e l'altro — *Actus Agentium operari non poſſunt contra eorum intentionem*. — Non ſarebb'ella manifeſtiſſima inezia, e ſolenniſſima pazzía, che i Pontefici Stefano, e Adriano, i quali prima in neſſun conto erano ſoggetti a i Rè Franceſi, voleſſero riportare una Donazione di ciò, che loro era dovuto, e che poteva ſortire il ſuo effetto in riguardo al credito delle ſpeſe, e diſpendj della Guerra fatta dal Donatore; e con eſſa perdere il Sommo Impero, e tacitamente trasferirlo nel Donatore? Non ſarebb'ella ſciocchezza uguale, ch'altri ſucceſſivi Pontefici, ſul rifleſſo, ch'alcuni Imperadori ambizioſi, ed ingiuſti, aveano preteſo d'eſſere Padroni di Roma, e di tutti gli Stati Pontificj, non oſtanti le antiche Donazioni, delle quali parliamo, ne proccuraſſero la Confermazione, e reiterazione, con intenzione ſegreta, e preſunta, di dare nuovo fomento a quelle pretenſioni, ch'erano ſtato il ſoggetto di lunghiſſime, ed aſpriſſime Guerre? Fuvi mai, nell' antica Grecia, Sofiſta, che per oſtentazione d'ingegno propoſeſſe paradoſſi più ſtrani?

Io non nego, che non aveſſe potuto Carlo riſervare a sè, ed a i ſuoi Succeſſori, la ſuprema Podeſtà, o'l Sommo Impero, ſopra quella parte del Regno Longobardo, ch'avea legittimamente conquiſtato *Jure Belli*, e che magnanimamente donò alla Santa Sede, all'Apoſtolo San Pietro, ed a i di lui Succeſſori. Non mi ſi negherà però vicendevolmente, che non aveſſe Carlo la facoltà ancora d'abdicare dalla ſua Perſona il Sommo Impero ſuddetto ſopra gli Stati, o parte degli Stati, che donò, eſſendone libero, ed aſſoluto Padrone *Hæreditario Jure*, qual è quello, che s'acquiſta col Diritto di Guerra. Sicchè potendo alienare, e non alienare, colle Città, e Provincie donate, il Sommo Impero, rimaneva, e rimane ſolamente la quiſtione, che i Legiſti chiamano di volontà. Biſognerebbe dunque, che gli Avverſarj de i Papi moſtraſſero, che *Jure Gentium* s'intendeſſe, e preſumeſſe riſervato il Sommo Impero nelle Donazioni, che fanno i Principi liberi, aſſoluti, e puramente Ereditarj; ovvero, che Carlo Magno aveſſe fatta qualche dichiarazione, o Prammatica, in virtù della quale voleſſe, che tal riſerva s'aveſſe per inſerita nelle ſue Donazioni; o finalmente, che foſſe introdotta allora la preteſa conſuetudine, che s'aveſſe per appoſta la Clauſola – *Salvo Jure Imperii*, – giuſta gl'inſegnamenti della recente Teutonica Giurisprudenza. Tutto queſto reſtarebbe ad eſaminarſi nel caſo, che la quiſtione, ch'abbiam per le mani, verſaſſe ſopra uno Stato, che foſſe già parte del Regno Longobardo, e non ſopra le Città di Piacenza, e Parma, le quali eſsendo ſempre appartenute all' Eſarcato, ne ſegue, che la quiſtione per loro ſia *de ſubjecto non ſupponente*.

Non potendo ſuſſiſtere in conto alcuno il preteſo Diritto di Carlo Magno ſopra le Provincie, Terre, e Città dell'Eſarcato; e così ne meno ſopra Piacenza, e Parma,

e Parma, ſin'a che fu Rè de i Longobardi, e Patrizio ſolamente, incalzeranno li Signori Imperialiſti la pretenſione, tentando ſoſtenere l'impegno, col titolo, e colla ragione dell' Impero deferitogli, come s'è detto, l'anno 800. ſpirante. Pacifico à Lapide rapporta una diſtinzione aſsai bizzarra tra gli Stati proprj fin'allora di Carlo, e gli Stati, ch'erano della Chieſa. Egli confeſsa, (488.) ch' in vigore della Dignità, e titolo Imperiale, niun Diritto, niuna ragione acquiſtò Carlo riſpetto a tutto ciò, che ricevette da Pipino di lui Padre, ovvero che da poi conquiſtò colle glorioſiſſime ſue Vittorie, e ne rende la ragione, dicendo, che l'Impero ſopra que' Stati avea perduto ogni ſuo Diritto, come che ſendo ſtati occupati da i Barbari, che gl'inondarono, col poſſeſso di trecentocinquant'anni aveano gl'Invaſori preſcritte le antiche ragioni dell'Impero, e Carlo avea potuto divenire legittimo Signore per titolo di Succeſſione, e riſpettivamente *Jure Belli*. Oſſerviſi di paſſaggio, che la prerogativa della preteſa impreſcrittibilità quì non s'ammette; e ch'inoltre ciò, che s'accorda a que' Barbari, che furono Invaſori *more Latronum*, non ſi vuole ora accordare a i Romani Pontefici, che hanno titoli irrefragabili, e poſſeſſi ben'aſſai più lunghi, e pacifici. Riſpetto poi alla Città di Roma, e ſuo Ducato, e riſpetto all' Eſarcato, e ſue Città, ed a tutto il reſtante degli Stati Pontificj, vorrebbe il detto Autore, che Carlo inſieme colla Dignità, e titolo d'Imperadore, ne aveſſe acquiſtato il pieno, ed Alto Dominio. Sembra, che queſto Autore riputaſſe un zero le Donazioni di Pipino, e di Carlo, la volontaria Dedizione de i Popoli, e tutto quello s'è detto, e che per di lui ſentimento gl'Imperadori Greci rimaneſſero tuttavia legittimi Signori di quelle Provincie, e ch'allora ſolamente finiſſero d'eſſere tali, quando Carlo divenne Imperadore dell'Occidente; e queſto ancora non baſterebbe a mantenere lo ſtravagante paradoſſo, perchè la Promozione di Carlo procedette ſenza il conſenſo de i Greci, neceſſariiſſimo nella data Ipoteſi; e che però allora ſolamente Carlo diveniſſe vero, e legittimo Imperadore, quando furono ſtabiliti ſucceſſivamente diverſi Trattati tra deſſo, e l'Imperadrice Irene l'anno 802., Niceforo l'anno 810., Michele l'anno 812., e Leone Imperadori l'anno 813.

Sappia quì intanto il Lettore, che il vero nome del da me ora, e più altre volte citato Pacifico à Lapide, è quello di Filippo Andrea Oldenburg; e volle comparire con doppia maſchera, mettendo fuora due trattatelli contra Severino de Monzambano, intitolati l'uno – *Monzambanus Reſtrictus, & Illuſtratus;* fingendo chiamarſi Burgoldio; l'altro – *Notæ, & Strictura in Severinum de Monzambano;* prendendo il nome fittizio di Pacifico à Lapide. Quanto infelicemente ſia riuſcito nel principale ſuo intento, il fa vedere Samuele Puffendorf nella ſua Diſquiſizione – *De Republica Irregulari ad Severini de Monzambano* cap. 4. *de Formâ Imperii Germanici*. Soſpettò il Puffendorf, ch'egli voleſse dare ſpaccio alla ſua mercanzia, divolgandola ſotto due nomi, perchè i Lettori concepiſsero due diſtinti Autori, e due diſtinte Autorità. — *Cujus variationis cauſam* (dice nella ſuddetta Diſquiſizione §. 9. impreſsa col Monzambano, e col Pacifico à Lapide fol. m. 17.) *aliqui hanc eſſe ſuſpicantur, ut minùs putidè ad propriam provocare auctoritatem, & ſe ipſum exſcribere poſſet*. Torniamo ora al noſtro propoſito.

S'oppone

(488.) Not. & Strict. in Severin. de Monzab. diſc. 6. §. 12. — *Carolum hoc ipſo non accepiſſe aliquod Jus in illas Provincias, quæ olim antè tempora Honorii, & Valentiniani III. Occidentali Imperio ſubfuerunt. — Longâ, & quietâ poſſeſſione trecentorum quinquaginta annorum jam ſæculi noni initio, quo tempore ad Carolum M. Cæſareum nomen delatum eſt, omnes haſce Gentes uſu cæpiſſe Provincias occupatas dicendum eſt.*

S'oppone alla ſopraddetta Sentenza di Pacifico à Lapide l'opinione d'altri Imperialiſti, che tengono, eſſere ſtata Creazione, per così dire, *ex nihilo* l'Eſaltazione di Carlo, di maniera che nella di lui Perſona incominciaſſe un' Impero tutto di nuova ſtampa, che niente aveſſe che fare col vecchio, già trecent' anni eſtinto nell' infelice Auguſtolo, che regnò nell' Occidente. Rendeſi veriſimile in qualche maniera l'opinion di coſtoro, dal vederſi, che nel Catalogo degl' Imperadori ſucceſſivi, Otton di Saſſonia viene da tutti computato per il primo di queſto nome, quand'egli è certo, che ſe l'antico Romano Impero foſſe continuato nella Perſona di Carlo, averebbe dovuto chiamarſi il Secondo. Abbracciarono queſta Sentenza, e la difeſero ſaldamente diverſi rinomatiſſimi Profeſſori del Jus pubblico Romano-Germanico, (489.) benchè, come diſſi, queſt' opinione paja aſſai bene fondata, imparerei nientedimeno ben volentieri da i mentovati Autori, e da tutti quelli, che ſentono come deſſi, qual foſſe la cauſa prodottiva di queſto, che ſupponiamo nuovo, e moderno Impero. Carlo Magno nol fu certamente, perchè deſſo vi s'oppoſe a faccia ſcoperta, o per dirla con fraſe della Filoſofia — *Habuit ſaltem ſe merè paſſivè*. — Non vogliono quegli Autori riconoſcere nel Romano Pontefice sì grande, e sì nobile Podeſtà; il trattano più toſto, come più volte s'è detto, con indecentiſſime maniere, ed eſpreſſioni calunnioſiſſime. Il Popolo, e Senato Romano erano ſoggetti, vogliano, non vogliano i Signori Tedeſchi, e riconoſcevano per loro Sovrano, e Supremo Signore, il Papa; e quando ciò non foſſe ſtato, a gl' Imperadori Greci averebbono dovuto eſſere ſoggetti. Laonde dare non puotero ad altri il Sommo Impero, che ſtà eſſenzialmente incluſo nella Podeſtà Imperiale, ſe non l'avevano. Dicono, che fu fattura della Mano Onnipotente del Rè de i Rè, che ſi valſe, come di ſuo ſtrumento, dell'opera, e ſervigio del Pontefice Leone III. (490.) Potrebbe dirſi altrettanto degli Ottomani, de i Tartari, del Tamerlano, d'Attila Flagello di Dio, e di tant' altri ingiuſtiſſimi Conquiſtatori, de i quali come di proprio ſtrumento ſuole la Provvidenza valerſi per gaſtigo de i Popoli, che hanno compiuta la miſura de i loro peccati; ma non per queſto le Dominazioni, o le Invaſioni di coſtoro reggono a copella della Coſcienza, e della Giuſtizia. Poc' onore ſi fa al Magnanimo Carlo, ricorrendo a ſimili veriſſimi, ed occultiſſimi diſegni, e Miſterj della Provvidenza, ch'il tutto regge, e permette. Se diceſſero, che Leone fu iſpirato da Dio, come ſuo Vicario, a valerſi della pienezza della Podeſtà Pontificia, la quale eſſendo per ſe medeſima Spirituale, prevale, ed a sè tiene ſubordinata la Podeſtà Temporale, maſſimamente ne i caſi, che riguardano il bene della Religione Criſtiana; direbbono qualche coſa, che meritarebbe l'approvazione degli Uomini Pii, e Dotti, od almeno meritarebbe particolare attenzione, ed eſame. Ma il volere,

---

(489.) Conring. de Finib. Imper. cap. 1. per tot. Beſold. de Imper. Rom. §. 39. dove, contro ciò, che ſcriſſe Pacifico à Lap. pur ora citato, tiene, che Carlo M. co' ſuoi Franchi metteſsero ſotto il nuovo Impero gli Stati della loro Monarchía, ibi — *Et mox irruentibus ab Arctoâ potiſſimùm plagâ feris Nationibus fœdè* (Romanum Imperium) *diſcerptum fuit: Cujus partes firmiores tandem Franci collegerunt, & Carolo M. Duce ſplendidiſſimè rurſus Imperii fundamenta jecerunt*. Severin. de Monzamb. cap. 1. §. 14. dove aſſeriſce — *Puerilem errare errorem, qui contrà ſentiant*.

(490.) *Sed nullum alium*, ſcriſſe Beſol. l. c. §. 41., *niſi Deum O. M. novi hujus Imperii Romano-Germanici immediatum agnoſcimus Authorem, qui Coronam, Leonis Pontificis uſus ſervitio, acclamante Senatu, Populoque Romano, Victori Carolo impoſuit*.

lere, che l'Eſaltazione di Carlo all'Impero foſse opera tutta di Dio, ch'uſaſse della di lui ſtraordinaria Podeſtà miracoloſamente, ſervendoſi del Pontefice Leone, come d'uno ſtrumento, che nulla influiſce attivamente, e ſtà nelle mani dell'Artefice, e ſi laſcia paſſivamente maneggiare, ſembra negozio da non ammetterſi, ſe non ſi moſtra qualche autentica rivelazione fatta da Dio medeſimo a quegli Autori, che così ſentono.

Contraddiſsero per l'oppoſto altri pure Scrittori Tedeſchi alla pur ora riferita opinione, i quali ſoſtennero, che il moderno Romano Impero eſsenzialmente ſia lo ſteſso coll'antico, e tra queſti Giovanni Limneo, (491.) Beſold, a ſe medeſimo contrario, (492.) Hermes, (493.) e v'inclinò il Grozio. (494.) Quindi ritenuta queſta ſeconda opinione, non mancherà giammai loro materia d'eccitare pretenſioni contro li Principi, ſpecialmente dell'Europa, e del Criſtianeſimo, come quelli, che tutti debbano finalmente riconoſcere l'Alto Dominio, e la Suprema Direzione dall'Impero, ed eſsere dipendenti dalla Nazione Teutonica, non potendoſi da una parte negare, che le Provincie, e i Regni, le Terre, e le Città del Criſtianeſimo, e così delle Gallie, dell'Olanda, della Grande Brettagna, delle Spagne, della Repubblica Veneta, e di tutto lo Stato Pontificio, foſsero obbedienti, e ſoggette aſsolutamente alla Romana Repubblica, all'Imperadore Ottaviano Auguſto, ed a i Ceſari, che ſuccedettero: e dall'altra parte pretendendo gli Scrittori Germanici, che i Diritti del Sommo Impero ſiano impreſcrittibili, ed inalienabili, talmente che poſsano i Monarchi, le Repubbliche, e gli altri Principi dell'Europa, colla preſcrizione, colle Donazioni, ed altri Contratti d'alienazioni, colle Leghe, e colle Paci, avere bensì acquiſtata la Sovranità, o come deſſi parlano, la Superiorità, ed il Jus Territoriale colla Giurisdizione, e con i Regali; non già però la totale dismembrazione, indipendenza, ed il Sommo Impero: ne ſegue, che tutte le volte, che l'Impero troverà favorevole congiuntura, potrà, ſecondo l'opinione di detti Autori, uſare delle ſue preteſe ragioni, ed aſsoggettire l'Univerſo al ſuo Dominio; del che parlai, quanto baſta, nella Prima Parte della preſente Diſsertazione.

Sebbene tutti gli accennati Autori, ed altri, maſſimamente Teutonici, fra di loro non convengono ſopra un punto così eſſenziale, ſono però deſſi comunemente concordi là dove ſi tratta di negare, che l'Impero Romano-Germanico, o ſia riſpetto a i Franceſi, o riſpetto a i Tedeſchi, riconoſca dal Papa la ſua origine. Matteo Flaccio Illirico, Luterano di Setta, fu il primo tra i Scrittori, il quale di propoſito intraprendeſſe la difeſa di tal paradoſſo, e co i di lui equivoci, e col benefizio delle circoſtanze de' tempi, nelle quali erano i di lui Connazionali pieni d'amarezze contro Roma, ſeduſſe gli altri, e trovò numeroſo ſeguito d'Autori; a i quali tutti brevemente ſi riſponde, che trattandoſi d'un fatto ſeguito nel primo Crepuſcolo del nono Secolo, tutti gli Autori moderni, ſe foſſero ben cento, e mille volte più, che non ſono, niente, nientiſſimo provano, ſe non quanto giuſtificano colle atteſtazioni degli Scrittori contemporanei, od almeno vicini al fatto in quiſtione. Non dipende la verità de i Fatti dagl'ingegnoſi raziocinj d'Uomini, quanto ſi voglia Riſchiarati, Dotti, ed Eruditi. L'iſteſſa Divina Onnipotenza non può fare, che quel che fu, ſtato non ſia. — *Hoc unum facere Deus non poteſt, factum infectum reddere*, diceva il Poeta Greco riferito dal Filoſofo. Il Dottiſſimo Cardi-

---

(491.) Jur. Pub. Romano-Germ. lib... cap. 9. n. 7.
(492.) De Majeſt. in gener. §. 5.
(493.) Faſcicul. Jur. Pub. cap. 2. n. 25.
(494.) De J. B. & P. lib. 2. cap. 9. §...

Cardinale Bellarmino con i ſuoi tre Libri *de Translatione Imperii Romani* confutò l'Illirico, convinſe le di lui menzogne, ſciolſe gli equivoci, e colla ſcorta di numeroſa invincibile Falange d'Autori, o contemporanei di Carlo Magno, o da lui non molto diſcoſti, e buona parte Tedeſchi, fece vedere, che Papa Leone III. fu deſſo unicamente, che diede l'Imperiale Dignità all' Imperadore Carlo Magno; e che quell' atto fu Traslazione, propriamente, e rigoroſamente parlando, non già Creazione; il fece (e l'averebbe potuto fare, ancorchè foſſe ſtata Creazione) in vigore della Spirituale, e Suprema ſua Podeſtà. Recò eſempj dell' Antichità circa l'uſo di tal Podeſtà, nella depoſizione degli antichi Rè, e Monarchi, e nell' eſaltazione, e creazione de' nuovi, coll'effetto ſuſſeguito, e colla raſſegnazione de i Popoli, ch' abbandonarono i Principi depoſti, e aderirono a quelli, ch'erano ſtati nuovamente eletti. Scatenaronſi contra il Bellarmino i Seguaci dell'Illirico, e particolarmente i Profeſſori de i Dogmi, e delle Dottrine di Lutero. Fu egli all' incontro difeſo con eruditiſſima Apologia del Dottiſſimo Critico Tedeſco, il Padre Giacomo Gretſero, che ſtà nel Tomo Secondo della ſua Difeſa delle Controverſie del Cardinale Bellarmino, impreſſa in Ingolſtad l'anno 1609., dalla colonna 1185. inſin' alla colonna 1284. L'Arniſeo, ed il Corringio preteſero avere ſoddisfatto anche al Padre Gretſero, ma toltene le millanterie, non altro ſeppero produrre, Giudice il Mondo indifferente, e Letterato, che falſificazioni, o calunnioſe interpretazioni de i Teſti degli Antichi. Della mala fede dell'Arniſeo diedi poc'anzi ſufficientiſſima prova, deſcrivendo le parole preciſe del Friſingenſe, colla di cui Autorità pretendeva provare, che la Dignità di Patrizio nella Perſona di Carlo Magno foſſe la ſteſſa Dignità Imperiale. Quell' iſteſſo paſſo del Friſingenſe prova convincentiſſimamente, che fu Leone unicamente cauſa efficiente di queſta, ch'io ſoſtengo, eſſere ſtata puramente Traslazione dell'Impero da i Greci ne i Franchi, e ritiene il medeſimo vigore nell'Ipoteſi ancora, nella quale ſi diceſſe, che foſſe ſtata Creazione, e non Traslazione. Se la brevità, che mi ſono propoſta, il permetteſſe, farei vedere ſenza grande fatica, che tutte le Autorità degli Antichi, recate in proprio favore dall' Arniſeo, e dal Corringio, e da altri, che ſentono com'eſſi, niente più ſtringono di quella del Friſingenſe; e che tutti i loro Argomenti ſono puri ſofiſmi, e leggieri qual piuma, che vola per aria.

Che che ſia dell' una, o dell' altra delle ſuddette opinioni, Carlo Magno, nè verun'altro di lui Succeſſore, non puote acquiſtare Diritto ſopra l'Eſarcato, nè conſeguentemente ſopra Piacenza, e Parma, ch'erano, e ſono nell'Eſarcato. Biſognerebbe, che gli Avverſarj di Roma dimoſtraſſero, che i Greci, non oſtante l'Eresía, che profeſſavano, e le violenze, colle quali proccuravano dilatarla, aveſſero ritenuto, non la pretenſione, ma i Diritti dell'Impero vivi, ed intatti nell'Occidente; e che Stefano II., e tutti gli altri Pontefici, nè in virtù della Dedizione volontaria de i Popoli, nè in virtù delle Donazioni più volte mentovate, aveſsero conſeguito il Sommo Impero ſopra l'Eſarcato: O veramente biſognerebbe provare, che Leone III. nell' atto della Traslazione dell'Impero da i Greci ne i Franchi, o della preteſa Creazione del nuovo Impero, ſpogliaſſe ſe medeſimo, ed il Soglio Pontificio, dell' Alto Dominio, ch' avea, nelle maniere che ho dette, acquiſtato. Nulla di ciò s'è provato da i noſtri Contraddittori, e mai ſi proverà. Ella è parzialità ingiuſtiſſima il volere, che i Regni, e gli Stati di Carlo Magno non cambiaſſero natura, e non diveniſſero proprj, ed incorporati all' Impero, e poi pretendere, che diveniſſero tali le Provincie, e gli Stati, ch'erano del Papa, e della Santa Sede. Mai fu preteſo tale cambiamento ne i Regni di Carlo Magno; e ſe gl'Imperialiſti ora il pretendeſſero, rimarrebbono evidentemen-

te convinti di falsità, e di menzogna, dal fatto proprio di Carlo medesimo, il quale, dopo che fu Imperadore, seguitò a mantenere distinti fra di loro il Regno de' Franchi, il Regno de' Longobardi, ed il Romano Impero, contrassegnando ne i suoi Diplomi, ed in tutti gli Atti pubblici, che spedì, gli anni discretivamente degli accennati Regni, e dell' Impero. Restarebbono vie più convinti dal fatto di Lodovico Figliuolo di Carlo, e dalla sperienza de i Secoli susseguenti, vedendosi, che desso divise bensì la Monarchía tra i suoi Figliuoli, ma non l'Impero. Se l'Impero, e la Monarchía fossero stati una cosa stessa nella Persona di Lodovico, tutti i di lui Figliuoli dopo la Divisione averebbono dovuto essere Imperadori nell'istessa guisa, che i tre Figliuoli di Costantino Magno; Costante, Costantino, e Costanzo; e i due Figliuoli di Teodosio il Vecchio, Arcadio, ed Onorio, colla Divisione degli Stati ereditarono la Dignità Imperiale *in solidum*. Con qual Giustizia vogliono dunque gli Avversarj, che le Provincie, e gli Stati della Romana Sede, che in sostanza non erano di libera disposizione, ed Autorità dispotica del Pontefice Leone III., *ipso facto*, e tacitamente cessassero, e finissero d'essere proprj della Santa Sede, e divenissero proprj di Carlo, se non poteva, e non dichiarò, che volesse farlo, il Pontefice Leone?

Ciò che dicevasi intorno al consenso degl' Imperadori Greci, col quale restasse giustificata la promozione di Carlo all' Impero, niente rileva. Imperocchè fu Carlo vero, e legittimo Imperadore dal primo momento, nel quale ricevette l'Imperiale Diadema dalle mani di Papa Leone. Da quel tempo incominciò desso a numerare, e tutta la Posterità numerò, gli anni del di lui Impero. Così cantano tutti i di lui Diplomi: Così parlano tutte le antiche, e moderne Storie: Così debbono dire il Besoldo, e gli altri, i quali protestano, che non riconoscono, *Alium nisi Deum Optimum Maximum novi hujus Imperii Romano-Germanici immediatum Authorem, qui Coronam Leonis Pontificis usus servitio, acclamante Senatu, Populoque Romano, Victori Carolo imposuit*. I Greci all' incontro s'opposero, quanto puotero, all' Impero di Carlo; non vollero riconoscerlo come Imperadore, si fecero beffe de i di lui Ambasciadori: Irene solamente pare, che subito il riconoscesse. Ma non fu ella investita di legittima Podestà Imperiale. Erane incapace per il sesso proprio, non esendovi prima, nè dopo, stato esempio, ch'una Femmina governasse il Romano Impero. (495.) Salì dessa sul Trono di Costantinopoli non per Elezione, ma *per scelera*. Detronò il proprio Figliuolo Costantino, gli fece cavare gli occhj, e l'uccise, occupando tirannicamente il Governo. Pensò d'assicurarsi con invitare Carlo alle sue Nozze, e sarebbono succedute, se da Niceforo non avesse ella ricevuto il meritato gastigo, restando spogliata della libertà, dell' Impero, e della vita, che terminò coll'esilio nell'Isola Lesbo. Consentirono poi finalmente Niceforo a capo di dieci, Michele di dodeci, e Leone di tredeci anni, a stipolare Trattati, e Paci coll' Imperadore Carlo, ma in quella maniera, ch'aveano fatto coi Longobardi. — *Sed & Pax*, userò al mio proposito le parole di Pacifico à Lapide, che parla de i Rè Longobardi, e degl' Imperadori Greci, (496.) *cum iis, tanquam Italiæ Possessoribus, haud semel est inita, quasi certamen fuerit tantùm de Finibus, non autem de Regno integro*. — In qualunque maniera si fosse,

---

(495.) *Nunquam enim*, Arnisæ. de Repub. seu Relect. Polit. lib. 2. cap. 2. sect. 12. n. 20., *tanti Imperii Majestas in ficulneum baculum, & brachium muliebre incubuit*. Nacque la Femmina per obbedire, ibi n. 71., e fu condannata dalla Natura a trattare l'ago, e 'l fuso, n. 84.

(496.) Not. & Strict. in Severin. de Monzamb. disc. 6. §. 12.

ſi foſſe, replicherò quel che ho detto delle Donazioni, che gl'Imperadori Franceſi, e Germanici, confermarono, e rinnovarono in favore della Santa Sede, applicandolo proporzionatamente alla ſoſtrata materia; cioè, che Carlo coi Trattati, e colle Paci, che ſtipulò cogl' Imperadori di Coſtantinopoli, non inteſe ricevere da loro l'Impero, o gli Stati; ma volle ſolamente, per quanto può conghietturarſi, *Jura Juribus addere*, togliendoſi d'intorno colle Pacificazioni le brighe, le moleſtie, e le veſſazioni, ch'averebbono potuto dargli i Greci, nella guiſa, che tutto giorno ſi pratica nelle tranſazioni de' Privati.

Io credo non luſingarmi, ſe francamente dirò, che ſi conoſce, e tocca con mano, che l'Alto Dominio, e le ragioni della Santa Sede, ſopra le Città di Piacenza, e Parma, ſono per ogni verſo inappuntabili, ed averlo provato colla fede della Storia, e co' dogmi della Giurisprudenza Univerſale delle Genti, e colle teoriche ancora del Jus pubblico Romano-Germanico, ed eſſere sfacciataggine da Satirico, degna del ſuo Autore, quella del Dialogo *Inter Clericum, & Militem*, rapportato dall' Arniſeo, (497.) cioè, che la Chieſa non abbia ragione alcuna ſopra de i Beni temporali, ſe non in quanto dice d'averla; e che tutto conſiſte, e ſi fonda nella ſola Volontà, e nella penna ſola de i Papi, che così ſcriſſero, e decretarono nelle loro Coſtituzioni. La preſcrizione fondata nel poſſeſſo attuale, e mai interrotto per due Secoli, che ſtrappò di bocca al Carpzovio la confeſſione, (498.) che il Papa la fa da Principe Supremo ne i ſuoi Stati Temporali, uſando le prerogative della Maeſtà, tanto quanto fa qualunque Principe; le Leghe fatte tra i Papi, e gl'Imperadori; le dichiarazioni ſolenni uſcite di bocca, e dalla penna di più Ceſari Veneratiſſimi, a fronte, e colla contraddizione de i loro Miniſtri; le Donazioni fatte dal Primo Acquirente dell'Impero, sì riſpetto alla Nazione Teutonica, come riſpetto alla Franceſe; e tutto ciò, che ho detto nella preſente Diſſertazione, non di mio capo, ma colla ſcorta, e per lo più colle parole di tanti, e tanti Autori, che ho citati: Sono ben' altro, che parole d'un Papa, che finge a ſua fantaſia Diritti capricciosi, e del quale ſi dica per altrui cortesía – *Ubi ſtatuere, nihil aliud eſt, quàm ſibi tenere velle. Nihil ergo aliud erit, Jus habere, quàm velle.*

(497.) De Rep. ſeu Relect. Polit. lib. 1. cap. 6. ſect. 5. n. 15. ibi — *Niſi ſcribere, quià totum erit ſuum cum ſcripſerit, facilè poteſt ſibi Jus acquirere ſuper rem quamlibet, & ſic totum erit veſtrum, & ubi ſtatuere, nihil aliud eſt, quàm ſibi tenere velle. Nihil ergo aliud erit, Jus habere, quàm velle. Non habet ergo niſi ut ſcribat; Hoc volo Jus eſſe, cum voluerit Caſtrum meum &c.*

(498.) Lib. 6. tit. 4. R. 42. n. 19. ibi — *Papam ſe gerere pro Summo Principe in Statu ſuo Temporali, Juribus Majeſtatis utendo, non minùs quàm quilibet Princeps in ſuo Territorio.*

10052215

INDICE.

A

ADRIANO III. fa Decreto, che l'Italia debba avere Principe Nativo dopo Carlo Craſſo. Pagina 151.

Si difende detto Decreto. p. 152.

ALBERTO I. d'Auſtria creato Maeſtro nell'Univerſità di Parigi, e v'inſegna pubblicamente. p. 119.

Soſcrive le Dichiarazioni, e Donazione di Ridolfo I. in favore della Santa Sede l'anno 1279. p. 118.

Conferma detta Donazione, dopo che fu Imperadore, l'anno 1303. p. 119.

Inſegnò il Jus Civile in Parigi, e fu Licenziato per merito, p. 124.

ALESSANDRO FARNESE. Vedi DUCA DI PARMA.

ALIENAZIONE de' Beni dell'Imperò proibita dalle Capitolazioni, e non prima, p. 123.

Dichiarazione per via di Sentenza, non è proibita, ma permeſſa all'Imperadore. p. 69. 70. & 71.

Se è difficile la ricupera, può farſi. p. 123.

Anticamente fatte non hanno la Clauſola ſottinteſa – *Salvo Jure Imperii*. p. 125. & 127.

ARBITRI ſi debbono eleggere prima di venire all' armi; e chi ricuſa è ingiuſto, e la Guerra è iniqua. p. 144.

ARCHIVIO della Comunità di Piacenza abbrugiato in occaſione della Congiura contro Pier-Luigi Farneſe. p. 112.

ARNOLFO Rè di Germania Figlio Baſtardo di Carlomanno ſimilmente Baſtardo. p. 152.

Eletto Rè da i Franchi Orientali. p. 152.

Non fu Rè d'Italia, e non puote eſſerlo, nè Imperadore. p. 156.

Vuol cavare gli occhj a Berengario I., che l'avea chiamato in Italia, offerendogli riconoſcere il Regno in Feudo. p. 156. 157.

Odiato dagl' Italiani; muore infelicemente. p. 157.

ASTOLFO Rè de' Longobardi occupa l'Eſarcato, ed è obbligato reſtituirlo alla nuova Repubblica di Roma. p. 171.

Ricuſa adempire la promeſſa, e v'è coſtretto effettivamente da Pipino. ivi.

Muore come Lodovico Bavaro. p. 172.

B

BELLARMINO *de translatione Romani Imperii* impugnato da i Tedeſchi, e difeſo. p. 185.

BERENGARIO I. uſurpa il Regno d'Italia in pregiudizio degl' Italiani, ch' erano liberi, non de i Tedeſchi. p. 156.

Chiama nell'Italia Arnolfo, temendo degl' Italiani, che non iſcuoteſſero il di lui giogo, e gli promette fare l'Italia Feudo d'eſſo Arnolfo. p. 157.

Decade dalla Dignità Reale per tal fatto, e gl'Italiani rimangono liberi. ivi.

BERENGARIO II. tiranneggia i Popoli del Regno Longobardo, e gli Stati della Santa Sede. ivi.

Il Papa, l'Arciveſcovo di Milano, ed altri principali Italiani chiamano in ajuto Otton Magno contro Berengario. ivi.

Berengario ſpogliato di tutto. ivi.

C

CAPITOLAZIONI IMPERIALI, quando, e da chi abbiano avuta origine. p. 122.

CAPITOLAZIONI ſuppoſte ſeguite in Gant l'anno 1556. tra Filippo II., e 'l Duca Ottavio ſopra la reſtituzione di Piacenza. p. 59. e ſi peſano. ivi.

CARLO V. Non s'ammette, che donaſſe Piacenza alla Chieſa. p. 77.

Prima d'entrare nel Piacentino giura in mano di tre Cardinali, che conſerverà

verà i ſuoi Diritti, e poſſeſſo degli Stati alla Chieſa. p. 29.
Il di lui Giuramento s'eſamina, e ſi ribatte l'interpretazione del Giovio, e dello Sleidano; ivi.
Si trattiene più meſi ſul Piacentino, e Parmigiano; vede, e non s'oppone al poſſeſſo della Santa Sede. p. 28. & 29.
Aſſedia Piacenza, e per qual cauſa. p. 28.
Confeſſa d'avere contribuito a ricuperare Parma, e Piacenza da i Franceſi in favore della Santa Sede. p. 29. & 30.
Ferdinando Gonzaga in di lui nome occupa Piacenza. p. 21.
Negoziazioni ſopra la di lei reſtituzione. p. 21., e 25.
La tiene in depoſito, e ſequeſtro. p. 24.
Nel ſuo Teſtamento ordina, che ſia reſtituita. p. 20.
Se foſſe complice della morte del Duca Pier-Luigi. p. 20. & 21.
Fa Lega con Leon X. per ricuperare Piacenza, e Parma per la Chieſa. p. 73.
Tenore di detta Lega eſaminato. p. 73. & ſeqq.
Moſtra dimenticanza di detta Lega, quando ſi tratta della reſtituzione di Piacenza. S'eſibiſce. Che coſa Carlo riſponde. Repliche del Papa. p. 78. & 79.
Si difende detta Lega contra le cavillazioni del Muſeo, e del Corringio. p. 77.
Non competeva a Carlo V., nè compete per la di lui Perſona la reſtituzione in intero. p. 80.
CARLO CRASSO Poſſeſſore della Francia Orientale, del Regno de'Longobardi, e della Lotaringia. p. 152.
Di lui depoſizione. ivi.
Fu l'ultimo della Linea Carolina legittima Orientale. p. 153.
Per la di lui morte il Regno de' Longobardi acquiſta la naturale libertà. p. 153.
Così ancora la Dignità Imperiale. p. 169.
CARLO MAGNO, ſe foſſe Tedeſco, o Franceſe. p. 169.
Il di lui Regno fu delle Gallie; e Tedeſchi di lui Sudditi. ivi.
Viene in Italia contro il Rè Deſiderio; lo vince, e ſpoglia del Regno; conferma, ed amplia la Donazione di Pipino in favor della Santa Sede. p. 175
Se aveſſe la ſua eſecuzione. p. 176.
Se Adriano I. aveſſe penſiero di dichiararlo Imperadore. p. 177.
Fu Rè de' Longobardi, e Patrizio ſolamente, prima dell'anno 800. ivi, & fol. 178. & ſeq.
Le di lui Armi furono auſiliarie del Papa contra Deſiderio, e però il Regno Longobardo al Papa, e non a Carlo dovea acquiſtarſi. p. 179.
Ma oſtavano i patti della Lega contratta con Adriano. ivi, & p. 180.
Se Carlo Magno riſervaſſe nella ſua Donazione l'Alto Dominio per sè, e ſuoi Succeſſori. p. 181.
Se acquiſtaſſe Diritto ſopra Piacenza, e Parma, come Città dell'Eſarcato, coll'acquiſto della Dignità Imperiale. p. 182.
Se nella di lui Perſona continuaſſe il vecchio Impero Romano, o incominciaſſe un nuovo, da quello indipendente. p. 183. & ſeq.
CLAUSOLA – *Salvo Jure Imperii* – ritrovamento de i moderni Tedeſchi, per rivangare il Mondo, e ricuperare i Beni altre volte legittimamente alienati. p. 127.
COLORNO Luogo delizioſo. Fu Caſtello forte a' tempi di Federigo II. Caccia degli Aſtorri, ivi inventata da eſſo Federigo. p. 135.
CONCILIO DI COSTANZA raunato in tempo di Sigiſmondo Imperadore, il quale v'aſſiſte co' Tedeſchi, e Boemi. p. 104.
Procede il Concilio contro il Duca d'Auſtria in vigore della Coſtituzione di Carlo IV., perchè occupava i Beni della Chieſa di Trento. p. 105.
E contro Filippo Maria Viſconti, che occupava quei della Chieſa d'Aſti. p. 106.
Non tratta queſto da Duca di Milano, nè da Signore d'alcuna Città di Lombardia, ma ſolo da Conte di Virtù. p. 105.
Coſtituzione del Concilio contro gli Occu-

Occupatori de' Beni, e Stati della Chiesa Romana annulla tutte le Investiture fatte dagl'Imperadori, e Pontefici da Gregorio XI. in quà. p. 104.
CONTRIBUZIONI dell' anno 1691. sin' al 1697., e dell' anno 1706. in quà, non pregiudicano all' Alto Dominio della Santa Sede, sopra Piacenza, e Parma. p. 9.
Diplomi di Leopoldo dell'anno 1697., e dell'anno 1703., che così dichiarano. p. 12.
CORRINGIO. Errori circa il fatto della restituzione di Piacenza fatta al Duca Ottavio. p. 51.
Confutato circa la Donazione della Contessa Matilde. p. 146., e due seguenti.
Confutato circa le oppositioni, che reca contro gli Atti di Ridolfo I. in favore della Santa Sede. p. 121. & seqq.

D

DERELIZIONE. Tedeschi hanno derelitte Piacenza, e Parma, nell' ipotesi, che fossero del Feudo di Milano. p. 81.
Ha la stessa causa efficiente, e finale della Prescrizione. p. 83.
Impotenza, e timore non possono allegarsi da i Tedeschi contro la Derelizione di Piacenza, e Parma. p. 84. & 85.
Giova a i Sudditi contro il loro Padrone Supremo. p. 87.
DIGNITA' IMPERIALE, come restasse attaccata alla Nazione Alemanna. p. 166.
DOMINIO. Alto Dominio, se possa prescriversi. Vedi PRESCRIZIONE.
Non può conservarsi da chi non esercita alcun'atto per lunghissimo tempo. p. 63.
Si distingue dalla Sovranità presso i moderni Autori Tedeschi. ivi.
Tal distinzione ignorata da i Tedeschi antichi, e da tutta l'Antichità. ivi, & p. 64.
Se abbia ricevuto il suo essere dalla Volontà degli Uomini. p. 35.
Si perde nelle maniere istesse, colle quali s'acquista. p. 35.
E in quante maniere s'acquisti. p. 7.
DONAZIONE di Pipino in favor della Santa Sede. Vedi PIPINO.
Di Carlo Magno. Vedi CARLO MAGNO.
Se in vigore delle Confermazioni riportate per i Papi da i Cesari Tedeschi, si provi la loro insussistenza, come asseriscono Corringio, ed altri Tedeschi. p. 180. & 181.
DUCA DI PARMA, E PIACENZA.
FRANCESCO non ha avuto divieto dall' Imperadore Giuseppe di riconoscere il Papa per suo Supremo Signore. p. 7.
Succede a Ranuccio II. l'anno 1695. p. 7.
Manda Ambasciadore a Innocenzo XII. a dar giuramento di Fedeltà per Piacenza, e Parma. ivi.
Paga ogn'anno il Canone, come Vassallo della Santa Sede. p. 8.
L' Imperadore Leopoldo gli accorda la Neutralità in occasione della Guerra co' Francesi, osservata da lui, e dagli Imperadori Giuseppe, e Carlo VI. p. 8.
Nega Piacenza a Leopoldo, che la dimanda per Piazza d' armi. p. 9.
Riceve nell' istesso tempo in Piacenza, e Parma Presidio Pontificio. ivi.
RANUCCIO II. succede a Odoardo l'anno 1647. p. 13.
Riconosce il Papa, come di lui Vassallo, ed è trattato come tale dagli altri Principi. ivi.
ODOARDO succede a Ranuccio I. l'anno 1622., presta Giuramento di Fedeltà al Papa, come Vassallo della Santa Sede. p. 13.
Fa guerra allo Stato di Milano. Ferdinando III., e Filippo IV. lo confessano, in tal occasione, Vassallo del Papa, che pregano lo tenga in freno. p. 14.
Fa guerra al Papa; e Ferdinando III., e Filippo IV. offrono la loro mediazione per l'accordo. p. 16.
RANUCCIO I. succede al Duca Alessandro l'anno 1592. p. 16.
Giura fedeltà, come di lui Vassallo, al Papa. p. 16.

Nega ſolennemente d'avere preſa Inveſtitura, o riconoſciuto, come Vaſſallo, altri, che la Santa Sede, per Piacenza, e Parma. p. 59.
ALESSANDRO ſuccede a Ottavio l'anno 1585. p. 17.
Giura Fedeltà al Papa. ivi.
Non vuole ricevere da Filippo II. il Caſtello di Piacenza, ed inſiſte ſia reſtituito al Duca Ottavio ſuo Padre. p. 61.
OTTAVIO ſuccede a Pier-Luigi l'anno 1547. p. 17.
Giura fedeltà alla Santa Sede, come Vaſſallo. ivi.
Ricupera Piacenza da Filippo II. p. 25. Indi il Caſtello. p. 60. 61.
Non preſe da Filippo II. Inveſtitura per Piacenza. p. 54., & ſeqq.
Vedi altre coſe *Verb.* INVESTITURA. PIACENZA. FORTEZZE.
PIER-LUIGI inveſtito dalla Santa Sede di Piacenza, e Parma l'anno 1545. p. 18.
Di lui Maſſime politiche. p. 19.
Di lui morte. p. 20.
Piacentini riconoſcono in tal occaſione la Santa Sede. ivi. Vedi PIACENZA.

E

EMILIA compreſa ſotto l'Eſarcato. p. 117.
Reſtituita da Ridolfo I. a Papa Nicolò III. l'anno 1279. p. 118.
Comprende Piacenza, e Parma. p. 129.
ESARCATO. Suo principio, e diviſione per fortuna di guerra co' Longobardi. p. 67.
Piacenza, e Parma occupate da i Longobardi, ma loro tolte da Romano Eſarco. p. 129.
Erano dette due Città dell' Eſarcato a tempo di Pipino, e della di lui Donazione fatta alla Santa Sede. p. 129. & 172.
Eſarcato ſcuote l'obbedienza di Leone Iſaurico per cauſa dell'Eresia. p. 170.
Popoli dell'Eſarcato ſoggetti alla nuova Repubblica fondata contro Leone Iſaurico. ivi.

F

FEDERIGO I. ſpoglia la Santa Sede del poſſeſſo de i Beni di Matilde. p. 144.
Adriano IV. reclama, e Federigo eſibiſce d'eleggere gli Arbitri; il Papa li ricuſa, e non può eſſere ripreſo. ivi.
Nella Pace di Venezia con Aleſſandro III. reſtituiſce i Beni occupati, ſalvo quei di Matilde, per i quali fu convenuto s'eleggeſſero gli Arbitri. p. 145.
Lucio III. nell'anno 1185., ed Urbano III. nel 1186., in Verona trattano inutilmente con Federigo per tal deciſione. ivi.
Allega la Diſpoſizione di Matilde in di lui favore. ivi, in not. n. 367. Vedi MATILDE.
FEDERIGO II. eletto Rè de' Romani fanciullo. Morto Arrigo VI. ſuo Padre, non può eſsere Imperadore, eſſendo ſtato eletto, ed approvato da Innocenzo III. Otton IV. l'anno 1198. p. 131.
E' richiamato, e ſpinto all'Impero da Innocenzo l'anno 1212. dopo la Deposizione d'Otton IV. nel Concilio Lateranenſe. p. 133.
Conferma i Diritti della Santa Sede ſopra l'Eſarcato, e Patrimonio di Matilde, e così ſopra Piacenza, e Parma, l'anno 1212., e 1220. ivi.
Fu ſcomunicato più volte, e ſuoi portamenti. ivi, & p. 134.
Proccura ſoggiogare i Piacentini, e Parmigiani fedeli alla Santa Sede, ed è battuto, e fugato da loro. ivi, & p. 135.
Fu inventore della Caccia degli Aſtorri in Colorno. ivi.
Muore l'anno 1250. p. 136.
Sue beſtemmie atroci, e famigliari. ivi, & p. 137.
Di lui penitenza, e Teſtamento. p. 137.
FEUDATARIO non può accettare nelle ſue Fortezze Preſidio ſtraniere. p. 9.
FILIPPO II. reſtituiſce Piacenza al Duca Ottavio. p. 54.
Scrive in tal occaſione Lettera alla Comunità di Piacenza. p. 55. che ivi ſi pondera.

Non

Non fece alcuna Inveſtitura di Piacenza al Duca Ottavio. p. 54. & ſeqq.
Ritenne il Caſtello di Piacenza, e perchè. p. 56. & 57.
Lo reſtituiſce non al Duca Aleſsandro, nè per i di lui meriti, ma al Duca Ottavio per giuſtizia. p. 60. & 61.
FORTEZZE non ſi poſsono negare dal Vaſsallo al Padrone Supremo, quando ſono neceſsarie per difendere altri di lui Stati. p. 8. & 9.
FRANCESCO I. Rè di Francia non preteſe, che Piacenza, e Parma foſſero parte del Feudo di Milano. p. 71.
Bolla di Leon X. contro gli Occupatori de i Beni della Chieſa, fatta appoſta per Franceſco I., che occupò Piacenza, e Parma. ivi.
FRANCHI Orientali, ed Occidentali, e loro Confini. p. 151.

G

GIURAMENTO di fedeltà preteſo dato dal Duca Ottavio, ed altri, per Piacenza al Rè Filippo II. p. 65.
Preſtato dagl' Imperadori a i Papi nelle loro elézioni. p. 131.
Preſtato da Carlo V. a Clemente VII. s'eſamina. p. 29.
GUICCIARDINI confutato, e dichiarato, circa la Lega tra Leon X., e Carlo V. p. 73. & ſeq.

I

IMPERO ROMANO. Se l'antico Impero ſia lo ſteſſo, che il moderno Romano-Germanico. p. 182., e ſeguenti.
Quanta parte di Mondo ſignoreggiaſſe. p. 67.
Tutto il Mondo non fu dell' antico Impero, e non è del moderno Romano-Germanico. p. 65.
Dall' anno 1400. ſin' al 1495. non eſercitò alcun' atto di Supremo Dominio ſopra Piacenza, e Parma. p. 93.
Non fu riconoſciuto da Franceſco I. Sforza, nè da Galeazzo di lui Figliuolo. p. 95.
Non fece l' Impero alcun tentativo, come nè meno la Santa Sede, contro Franceſco I. Sforza, per ricuperare Piacenza, e Parma. ivi.
Lodovico il Moro prende l' Inveſtitura del Feudo di Milano dall' Impero, ma non di Piacenza, e Parma. p. 96. 97. & 99.
Con qual arte foſſe preſa, e per qual motivo foſſe conceduta. p. 99.
S' eſamina coll' iſteſſo metodo l' Inveſtitura conceduta a Lodovico XII. ivi.
Dignità Imperiale non era attaccata al Regno di Carlo Magno. p. 169.
Se foſſe l' iſteſſo antico Romano Impero, o pure un' altro nuovamente creato, quello acquiſtò Carlo Magno, e dopo lui quello, che oggi chiamiamo – *Romano-Germanico*; e che coſa acquiſtaſſe Carlo Magno colla Dignità Imperiale. p. 182. & ſeqq.
Qualunque opinione ſi tenga, non acquiſtò Diritto alcuno ſopra i Beni donati da Pipino alla Chieſa, e così ſopra Piacenza, e Parma, che vi ſono compreſe. p. 185.
Imperadori Greci non vollero riconoſcere Carlo Magno, come Imperadore, e coſa operaſſe il conſenſo finalmente da loro preſtato. p. 186.
Imperadori antichi, ancorchè Criſtiani, furono Sommi Pontefici di Roma Gentile, ed Idolatra. p. 65.
Errore del Muſeo circa queſto. ivi.
Se gl' Imperadori prima delle Capitolazioni aveſſero facoltà d'alienare. p. 122.
Impero Romano-Germanico ridotto alla mendicità. p. 127.
IMPERO ROMANO—GERMANICO, ſuppoſto foſſe Ereditario in Otton Magno, come diveniſſe Elettivo. p. 167. & 168.
Non è Monarchía aſſoluta, ma più toſto Ariſtocrazía miſta di Monarchía, o Siſtema di più Repubbliche, ovvero Principi liberi. ivi.
Se fu acquiſto *Jure belli* d' Otton Magno, non può eſſerne ſtata fatta traslazione da i Franceſi ne i Tedeſchi. p. 168. & ſeq.

INVESTITURA di Parma, e Piacenza, fatta dalla Santa Sede alla Sereniſſima Caſa Farneſe. p. 18.
Di Piacenza, fatta da Filippo II. al Duca Ottavio, ſi nega, e ſi danno le prove della negativa. p. 54. & ſeqq.
Se ci foſſe, non poteva pregiudicare alla Santa Sede. p. 58. 61. & 62.
Sarebbe ſtata clandeſtina, ed ignota a i Pontefici. p. 58.
Quando cominciaſſe a correrne voce nel Pubblico. ivi.
Ranuccio I. proteſtò in contrario, e dichiarò eſſere Vaſſallo del Papa. p. 59.
Giovanni Ruiz di Laguna, il primo, che pubblicaſſe il preteſo tranſunto, ed è impugnato. p. 60.
Intenzione erronea di Maſſimiliano I. d' Auſtria, di Lodovico Moro, e di Lodovico XII., che Parma, e Piacenza foſſero compreſe nell' Inveſtitura di Milano, non pregiudica alla Santa Sede. p. 101.
Inveſtitura di Milano fatta da Wencislao a Giovan-Galeazzo Viſconti, non comprende Parma, e Piacenza. p. 107.
Non comprende le Femmine, e loro diſcendenti, e maſſime le baſtarde. p. 108.
Fu annullata dal Corpo Germanico. p. 106., & 109.
Se aveſſe compreſe Piacenza, e Parma, ſarebbe ſtata annullata dal Concilio di Coſtanza, e col conſenſo di Sigiſmondo Imperadore. p. 105.
Altra Inveſtitura di Milano fatta a Lodovico XII. l'anno 1505., e 1509. p. 69.
Altra fatta a Lodovico Sforza l'anno 1495. ivi.
JUS BELLI favoriſce la Santa Sede riſpetto a Piacenza, e Parma. p. 86.
JUS PUBBLICO d'una Nazione particolare dee diſtinguerſi dal Jus Pubblico, e Giuriſprudenza Univerſale. p. 89.
Jus delle Genti obbliga i Principi Supremi. p. 2.
Può eſſere limitato, e vi ſi può derogare dal Principe Supremo, ma ſolo riſpetto a i proprj Sudditi. p. 89.

L

LEGGI CIVILI già perdute, e trovate in Amalfi ſotto Lotario II. p. 146.
Leggi Romane, e poſitive non obbligano i Principi Supremi. p. 1.
Cadaun Principe Supremo può derogarvi nel di lui Stato. p 2. & 89.
LEGHE. Sono titoli legittimi per acquiſtare l'Alto Dominio. p. 68. & 69.
Lega tra Giulio II., e Maſſimiliano I., ed altri contro Lodovico XII. p. 69.
Giulio II. in occaſione di detta Lega ricupera Piacenza, e Parma, ed il Veſcovo Gurgenſe a nome dell' Imperadore ne fa querela. p. 70.
Ma l'Imperadore approva il Fatto, primieramente colla Clauſola – *Salvo Jure Imperii*, e poi ſenza. p. 71.
Lega tra Franceſco I., e Leon X. ivi.
Benchè in eſſa non foſſe eſpreſſo, tacitamente fu convenuto, che Piacenza, e Parma foſſero reſtituite alla Chieſa. p. 72.
Lega tra Leon X., e Carlo V. Vedi CARLO V.
Dovette ſuſſiſtere, ancorchè vi mancaſſe il conſenſo del Corpo Germanico, e molto più quella di Maſſimiliano. p. 75.
Se vi foſſe l'Articolo, che il Papa teneſſe Piacenza, e Parma con il ſolo titolo, e Diritto, che prima aveva. Si confuta, e ſpiega il Guicciardini. p. 73. & ſeqq.
LEON X. non ebbe Parma, e Piacenza in pegno da Maſſimiliano Sforza. p. 31. & 72.
Ricupera dette Città col benefizio della Lega, che fece con Carlo V. p. 73.
Le Leghe ſono Contratto di Società, che dee interpretarſi *ex bono, & æquo*, ed in ſenſo favorevole ad amendue le Parti. p. 79.
LEOPOLDO IMPERADORE confeſſa, che Piacenza, e Parma non ſono ſoggette all' Impero. p. 10. 11. & 12.
Tal confeſſione, o dichiarazione non è proibita dalle Capitolazioni Imperiali. p. 12.

LIMNEO dissimula tutte le Donazioni fatte dagli altri Imperadori alla Santa Sede, e s'attacca a quella di Costantino. p. 119.
LINEA di Carlo Magno nel Regno de' Franchi Orientali, se terminasse in Carlo Grasso, od in Corrado I. p. 151. & 169. & fin.
Linea de' Bastardi non succede ne i Regni. p. 107.
E nè meno ne i Feudi Regali. p. 108.
Restando divisa la Prosapia Reale, ed il Regno, finita una Linea, non succede l'altra, ma i Popoli racquistano la naturale libertà. p. 153.
Linea mascolina di Galeazzo Maria Visconti finì in Filippo Maria. p. 94.
Femminina del medesimo legittima, e bastarda qual fosse. p. 99. & 100.
LODOVICO BAVARO conferma gli Atti di Ridolfo I., co' quali restituì l'Esarcato, l'Emilia al Papa. p. 119.
LODOVICO Figlio legittimo d'Arnolfo, Rè di Germania per elezione, non per successione, essendo di Linea infetta. p. 152.
Non fu Imperadore, ma solo Rè di Germania. p. 156.
LODOVICO XII. investito del Feudo di Milano l'anno 1505., & 1509. p. 69. 99. & 100.
LODOVICO SFORZA investito di detto Feudo. p. 69. & 96.
Ma non di Piacenza, e Parma. p. 99.
LOTARIO II. piglia in Feudo da Innocenzo II. gli Stati della Contessa Matilde. p. 143.

M

MANOSCRITTI, perchè non addotti dall'Autore. p. 92.
MASSIMILIANO SFORZA occupa Piacenza, e Parma dopo la morte di Giulio II., ma le restituisce a Leon X. p. 79.
MATILDE nacque l'anno 1039. p. 149.
Morì l'anno 1115. p. 142.
Possede Parma, e fors'anche Piacenza. p. 142. & 147.
Dispone de' suoi Stati a favor della Chiesa. p. 142.
Non era Feudataria dell'Impero. p. 148.
Si difende la di lei Disposizione dalle obbiezioni del Corringio, e del Museo. p. 146. e due seguenti.
Le di lei disposizioni furono scarico di Coscienza, ivi.
Di lei Stati occupati da Arrigo V. p. 142.
Lotario II. gli piglia in Feudo da Innocenzo II. l'anno 1133. p. 143.
Federigo I. gli occupa l'anno 1154. in pregiudizio d'Adriano IV. p. 144.
Nella Pace di Venezia l'anno 1127. Federigo I. promette ad Alessandro III. stare a gli Arbitri per il Patrimonio di Matilde. p. 145.
Patrimonio di Matilde restituito da Otton IV., confermata la restituzione da Federigo II. p. 132. 133.
MUSEO nome mascherato. p. 7.
Sua arditezza. ivi.
Finge fatti, che mai furono; e si fonda sopra quei, che furono, ma non fanno al caso di Piacenza, e Parma. p. 62.
Non è informato di Piacenza, e Parma, perchè seguitò Corringio, e Tuano, ch'erano Guide cieche.

N

NEUTRALITA' accordata al Sereniſſimo Duca Francesco Farnese da Leopoldo, Giuseppe, e Carlo VI. Imperadori; ed osservata; e come da ciò s'esclude il Supremo Dominio Imperiale sopra Piacenza, e Parma. p. 8.
Numero maggiore non obbliga il minore dissenziente. p. 154. & 155.

O

OTTON IV. eletto Imperadore, e confermato da Innocenzo III., non ostante l'elezione di Federigo II. in Rè de' Romani, e l'elezione di Filippo. p. 131.
Conferma alla Santa Sede gli Stati dell'Esarcato, e Patrimonio di Matilde, e così di Piacenza, e Parma, e restituisce

tuiſce quello era occupato da Federigo I., e da Arrigo VI. p. 132.
Era conſapevole dell' Articolo della Pace di Venezia tra Federigo I., ed Aleſſandro III. ſopra i Beni di Matilde. ivi.
Si fa ſpergiuro, ed occupa parte de i Beni di Matilde contro la Santa Sede. ivi.
E' depoſto dal Concilio Lateranenſe, ed in ſuo luogo ſuccede Federigo II. p. 133.
OTTON MAGNO chiamato in ajuto dagl' Italiani, e dal Papa contro Berengario II. p. 157.
Non aveva Diritto ſopra l' Italia, come Rè di Germania. p. 158.
Penſa acquiſtarlo, ſpoſando Adelaide Vedova di Lodovico di Borgogna. p. 158.
Non puote acquiſtare il Regno de' Longobardi, e meno gli Stati della Santa Sede, per Diritto di Guerra. ivi, & p. 161.
Acquiſta il Regno d' Italia per volontaria dedizione de i Popoli, ch' erano liberi. p. 159.
Di lui Conquiſte non puotero dilatarſi oltre a i Confini del Regno de i Longobardi. p. 160.
Tedeſchi debbono provare, che Parma, e Piacenza foſſero ne i Confini del Regno de i Longobardi. ivi.
Reſtituiſce alla Santa Sede gli Stati a di lei pregiudizio occupati da Berengario II. ivi, & p. 161.

P

PACE di Coſtanza l'anno 1183. non pregiudica alla Santa Sede riſpetto a Piacenza, e Parma. p. 139. & 141.
Se foſſe limitata a tempo, e Perſone certe. p. 140. & 141.
Di Venezia tra Federigo I., ed Aleſſandro III. l' anno 1177. riſerva alla deciſione degli Arbitri l' Articolo del Patrimonio di Matilde. p. 141.
PAPA. E' Principe libero nel temporale, p. 41. & 64.
Chi 'l negaſſe prima di Lutero. p. 41. & 42.
E' ſuperiore all' Imperadore, ſecondo molti. ivi, & p. 43.
Riconoſciuto come Principe libero dagli altri Principi, in iſpecie dagli Imperadori. p. 42. & 50.
Confeſſato tale da Autori Tedeſchi. ivi, & p. 187.
Giudice Supremo delle elezioni, e depoſizioni degli Imperadori. p. 43 & 131.
PIACENZA, E PARMA, ricuperate da Giulio II., mediante la Lega, che fece con Maſſimiliano I. l'anno 1511. p. 32.
Accetta la dedizione de' Piacentini, e Parmigiani, come Sudditi antichi. p. 32.
Occupate da Maſſimiliano Sforza dopo la morte di Giulio II. p. 30.
Ricuperate ſubito da Leon X. ivi.
Abbandonate da Leon X., ed occupate da Franceſco I. l'anno 1515. p. 31.
Ma in quanto al poſſeſſo naturale ſolamente, ritenendo il Civile. ivi.
Poſſedute da Adriano VI. p. 30.
Da Clemente VII., e da Paolo III. p. 28.
Da i Sereniſſimi Duchi Farneſi; Vedi DUCA DI PARMA, E PIACENZA.
Piacenza, e Parma mai furono parte del Feudo di Milano, e ſi prova colla prima Inveſtitura di detto Feudo. p. 107. E colle altre ſucceſſive. p. 99.
Prima di detta Inveſtitura primitiva furono date in Feudo dalla Santa Sede a i Viſconti, ed altri. p. 110.
Occupazione di Giovan-Galeazzo, Giovan-Maria, e Filippo Maria Viſconti non pregiudicò alla Santa Sede. p. 101.
Veneziani poſſedettero Piacenza dopo la morte di Filippo Maria Viſconti. p. 94.
Occupazione di Franceſco I. Sforza non pregiudicò alla Santa Sede. p. 92.
Sforzeſchi non hanno potuto preſcrivere Piacenza, e Parma. p. 92. & 94.
Sentenza del Senato di Milano, che Piacenza, e Parma foſſero parti del Feudo di Milano, e che foſſero nullamente dismembrate, ſi moſtra inſuſſiſtente. p. 75.
Poſſeſſo della Santa Sede prima del 1512., non oſtanti lunghi interrompimenti,

pimenti, prevale al poſſeſſo d'altri Principi. p. 91.
Wencislao Imperadore non puote, e non volle comprendere Parma, e Piacenza nell' Inveſtitura di Milano. p. 110.
Giovanni Vignate poſſiede Piacenza con apparenza di miglior ragione, che Filippo Maria. p. 102.
Come fu tradito. ivi.
Parma poſſeduta da Filippo Maria Viſconti, poco tempo da i Terzi, da i Roſſi, e dal Marcheſe da Eſte, e queſti con dipendenza dal Papa. p. 102. & ſeq.
Piacenza ſcuote il giogo d'Azzo Viſconti l'anno 1322., e ſi dà al Papa. p. 113.
Parma ſegue l'eſempio di Piacenza. ivi.
Parma, e Piacenza mandano ſolenne Ambaſcería a Giovanni XXII. l'anno 1331., e riconoſcono l'Alto Dominio della Santa Sede. p. 112.
Piacenza conceduta in Vicariato perpetuo a Giovanni, e Luchino Viſconti. p. 110.
Detta Conceſſione ebbe effetto. p. 111.
Galeazzo, e Bernabò Figli di Luchino, dichiarati Tiranni di Piacenza da Carlo IV., non oſtante detta Conceſſione, e Piacentini rimeſſi alla Chieſa. ivi, & p. 114.
Gregorio XI. l'anno 1372. ricupera dalle mani de i Viſconti, e ritiene Piacenza, e Parma ſin' al 1375., e poſcia le reſtituiſce a i medeſimi per cauſa frivola. p. 111.
Piacentini dagli Officiali di Ridolfo I. coſtretti giurare fedeltà all' Impero l'anno 1275., ſenz'ordine, e conſenſo d'eſſo Ridolfo, che caſſa tal giuramento. p. 117.
Piacenza, e Parma ſono poſte nell' Emilia, e così nell' Eſarcato di Ravenna. p. 129.
Sono perciò compreſe ſotto gli Atti di Ridolfo I. a favore della Santa Sede. p. 117.
Atti di poſſeſſo ſopra Piacenza, e Parma, eſercitati da Innocenzo III., Onorio III., Gregorio X., Innocenzo IV., Aleſſandro IV., Clemente IV., Urbano IV. p. 138.
Piacenza, e Parma non furono date in pegno alla Chieſa. p. 72.
Non ſono ſtate dismembrate dal Feudo di Milano con le Leghe di Maſſimiliano I., e Carlo V. p. 75.
Piacentini, e Parmigiani intervengono nella Pace di Coſtanza, come Confederati, non come Sudditi dell' Imperadore. p. 140. & 141.
Danno rotta a Federigo II., e ſi mantengono ſotto la Chieſa. p. 134. & 135.
PIPINO coſtringe Aſtolfo a reſtituire l'Eſarcato, e lo dona alla Santa Sede. p. 170.
Se la di lui Donazione trasferiſſe l'Alto Dominio nella Santa Sede, e ſe voleſſe, o poteſſe trasferirlo. p. 122. & ſeqq.
Detta Donazione comprende Piacenza, e Parma. ivi.
Ambaſciadori Greci s' oppongono. p. 173.
Si ſerve della parola *Reſtituire*. p. 174.
Si muove in ajuto del Papa, ed inſieme del Rè Deſiderio contro i Greci. ivi.
Muore nell'atto di venire in Italia in favore della Santa Sede contro il Rè Deſiderio. p. 175.
PRESCRIZIONE non opera ſopra l'Alto Dominio degli Stati ſecondo le Leggi Romane, e poſitive di Popolo, o Nazione particolare, e maſſime a favore del Suddito contro il ſuo Sovrano. p. 32.
Opera ſecondo il Diritto delle Genti. p. 34.
Ha l'origine, e l'eſſenza dal Diritto delle Genti. ivi.
La cauſa finale della Preſcrizione, e della diviſione de i Dominj, e degli Stati, è una ſola, e la ſteſsa. p. 35. & 37.
Maeſtà non è capace della Preſcrizione, ma sì bene il *Jus ad Majeſtatem*. p. 36.
Obbliga i Tedeſchi, e l'Impero Romano-Germanico. ivi.
Il Jus delle Genti non determina quanto tempo vi ſi richiegga. p. 39.

Cento,

Cento, o ducent'anni baſtano, in ſentenza di tutti. p. 40.
Richiede eſſenzialmente la buona fede, p. 44.
Ma ſi preſume nella Centenaria. p. 45.
Si prova ne i Papi. p. 44.
Specialmente in Giulio II., e Leon X. p. 46.
In Clemente VII., Paolo III., e Giulio III. p. 47.
Buona fede non s'interrompe co'giuramenti degli Imperadori, e proteſte del Corpo Germanico di ricuperare i Beni dell'Impero. p. 48.
Maſſime contro la Santa Sede riſpetto a Piacenza, e Parma. p. 48.
Nè dall'intitolarſi Rè de' Romani. ivi, & p. 49.
Non fu interrotta in occaſione della morte di Pier-Luigi. p. 51.
Nè dalla preteſa Inveſtitura di Piacenza, data da Filippo II. al Duca Ottavio. p. 54. 61.
Nè da i preteſi giuramenti di fedeltà dati a detto Rè da Aleſsandro, e da Ranuccio I. p. 54.
Nè dalla ritenzione del Caſtello di Piacenza preſso Filippo II. p. 57.
Richiede il poſſeſso, e non interrotto in tutto il tempo neceſsario a compierla. p. 52.
Il Civile ſolamente baſta. p. 52. 53.
La Santa Sede ritenne il poſſeſso Civile di Piacenza, e Parma, non oſtante l'occupazione di Franceſco I., di Carlo V., di Filippo II. p. 53.
Reſta compiuta col ſolo poſſeſso de i Sereniſſimi Farneſi a favore della Santa Sede. p. 26. 27.
Molto più giuntovi l'immediato di Giulio II., Leon X., Adriano VI., Clemente VII., Paolo III. p. 32.
Opera ancora nel Foro interno. p. 34.
Se non s'ammetteſse, i Tedeſchi non potrebbono difendere i loro Stati. p. 67.
Se Piacenza, e Parma foſsero ſtate membra dello Stato di Milano, ſarebbono ad ogni modo preſcritte dalla Santa Sede, come i Longobardi preſcriſsero le loro Provincie contro l'antico Romano Impero. p. 67.
Impotenza dell'Impero di ricuperare Piacenza, e Parma dalle mani de i Papi, non ſuſſiſte, e non oſta alla Preſcrizione. p. 84.
Nè tampoco il timore degl' Imperadori. ivi.
Ha luogo la preſcrizione a favore de' Sudditi contro il proprio Principe Supremo. p. 87.
PRINCIPATO. Qual ſia ſtato il primo Principe dopo il Diluvio. p. 35.
Se vi foſse prima del Diluvio. p. 154.
Se vi ſarebbe ſtato nello ſtato d'Innocenza. p. 154.
PRINCIPI ſono obbligati oſſervare le promeſſe, e patti dell'Anteceſſore. p. 77.
Non ereditarj equiparati a i Tutori. p. 76.
Liberi dal Jus poſitivo. p. 2.
Obbligati dal Jus delle Genti. p. 2.
Se godano il benefizio della reſtituzione in intero. p. 80.
Principi di Germania altre volte ſemplici Magiſtrati, hanno preſcritta la Sovranità. p. 86.
Principi Supremi debbono eſſere geloſi del buon nome preſso i Poſteri. p. 89.

R

REGNO de' Longobardi, e Regno d'Italia, ſono ſinonimi. p. 68.
Come ne i Tedeſchi diveniſse d'Ereditario Elettivo, inſieme coll'Impero. p. 167.
RIDOLFO I. eletto Imperadore per opra di Gregorio X. Piacentino. p. 43. & 115.
Conferma i Diritti, e poſſeſſi della Santa Sede, e ſuo giuramento, e promeſsa di reſtituire l'Eſarcato. p. 116.
Innocenzo V., Adriano V., e Giovanni XXI. fanno iſtanza per l'adempimento di tal promeſsa. ivi.
Ridolfo ordina ſia eſeguito ciò, che hà promeſso, coll'effettiva reſtituzione, ad iſtanza di Nicolò III. l'anno 1278. ivi.
Dichiara, che l'Emilia ſia compreſa ſotto l'Eſarcato, e ordina ſia reſtituita alla Santa Sede. p. 118.

V'aggiunge, a cautela, formale Donazione. ivi.
I di lui Atti non furono ſemplice Confermazione. p. 120.
Come quelle d'Alberto I., e ſucceſsori Imperadori ſin'a Federigo III. p. 119.
Ma furono vera, e formale Sentenza di Giudice Supremo, con contraddizione di Parte, e cognizione di Cauſa. ivi, & p. 120.
Sono autentici. p. 121.
Si riſponde alle obbiezioni del Corringio. ivi, & ſeqq.
Ebbe facoltà d'alienare i Beni dell' Impero. p. 122.
Ebbe cauſa neceſsaria, ed oneſta per alienare l'Emilia nel Papa, ſe non foſse ſtata ſua. p. 126.
Era informato delle controverſie tra la Santa Sede, e Federigo II. per le Città dell' Emilia, e maſſimamente di quelle del Patrimonio di Matilde; avendo militato ſotto di lui in Lombardía. p. 130.
Atti di Ridolfo diſſimulati da Giovanni Limneo. p. 119.
RINUNZIA fatta da Silveſtro II. a Otton III. degli Stati temporali della Chieſa, s'impugna. p. 164.
Rinunzia del Sommo Impero ſopra Roma, fatta da Carlo Calvo, come debba intenderſi. p. 167.
RONCAGLIA, dove ſi facevano i Conventi Imperiali. p. 149.

S

SANTA SEDE. Vedi PIACENZA, E PARMA. PRESCRIZIONE.
SCIENZA degl'Imperadori, e de i Tedeſchi, che la Santa Sede poſsedeſse Piacenza, e Parma. p. 84.
SENTENZA, o parere del Senato di Milano ſopra Piacenza, e Parma, fu erroneo. p. 75.
SILENZIO, quando ſi dovea parlare, e vi concorre la ſcienza, pregiudica. p. 84.
Non fu interrotto legittimamente colle Capitolazioni, o Giuramenti Imperiali, nè co i provvedimenti delle Diete, di ricuperare gli Stati alienati. p. 84.
SILVESTRO II. non fece alcuna retroceſſione degli Stati temporali della Chieſa a Otton III. p. 163.
Confutazione del Goldaſto ſopra tal punto. p. 164.
SUDDITI poſsono preſcrivere la libertà contro il proprio Supremo Signore. p. 87.

T

TEDESCHI ſono obbligati oſservare il Jus delle Genti. p. 36.
Poſsono derogare al Jus delle Genti, ma in pregiudizio di chi è ſoggetto al Corpo Germanico, non d'altro Principe, o Popolo libero. p. 89.
Hanno avuta ſcienza, e tollerato, che la Santa Sede poſsedeſse Piacenza, e Parma, riſpetto ancora all'Alto Dominio. p. 66. 84.
Altre volte erano chiamati Franchi Orientali. p. 151.
Erano Popoli di Conquiſta, e Provincie ſoggette al Regno di Carlo Magno, e ſuoi Poſteri. p. 155.
Racquiſtarono la naturale libertà colla morte dell'ultimo della Linea Carolina Orientale. p. 153. e ſeguenti.
Non avevano alcun Diritto ſopra l'Italia, e maſſimamente ſopra Piacenza, e Parma, come Città dell' Emilia. p. 151. e ſeguenti.
Nè meno v'acquiſtarono ragione per Diritto di Guerra. p. 158.
Non ſono Gente privilegiata dal Cielo, ma uguali a tutti gli altri Popoli liberi. p. 36.
Scarſeggiano di documenti autentici più vecchi di ducent' anni. p. 90.
Hanno potuto ricuperare Parma, e Piacenza, ſe foſsero ſtate Città Imperiali; e però debbono queſte dirſi da loro derelitte. p. 84.
Non ſono ſtati impediti da timore a non ricuperarle. p. 85.
Debbono ſoffrire, che s'alleghi contro di loro il Jus, del quale eſſi ſi ſervono contro gli altri. p. 150.

V

VISCONTI. Tirannie di Giovan-Maria. p. 101.
Filippo Maria Aſsaſſino di Giovan Vignate Poſſeſſore di Piacenza. ivi.
Giovan-Galeazzo inveſtito di Milano. p. 107.
Giovanni, e Luchino Fratelli inveſtiti di Piacenza. p. 110.
Pagano deſſi, e Galeazzo II., e Bernabò il Canone convenuto. p. 111.
Galeazzo, e Bernabò ſono dichiarati Tiranni da Carlo IV. Imperadore. ivi.
Azzo Figlio di Galeazzo I. cacciato di Piacenza da Verzuſo Lando. p. 113.
Come pure da Parma. ivi.

FINE.

10052215

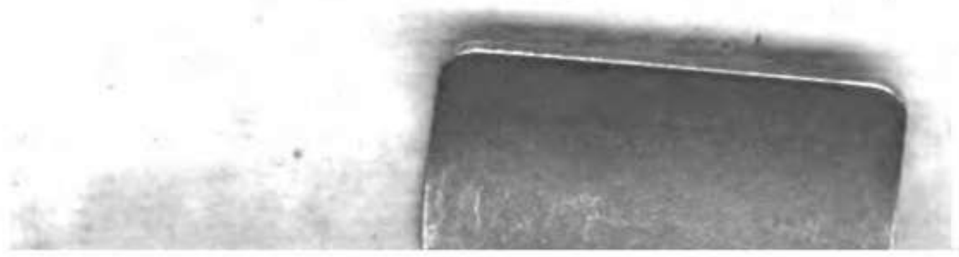

10052215

10052215